

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	SESSIONE 2002-2003	
	Sedute dal 13 al 16 maggio 2002	
	Lunedì 13 maggio 2002	
(2003/C 180 E/01)	PROCESSO VERBALE	
	SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	1
	1. Ripresa della sessione	1
	2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	1
	3. Comunicazione della Presidenza	1
	4. Composizione del Parlamento	2
	5. Composizione delle commissioni	2
	6. Presentazione di documenti	2
	7. Storno di stanziamenti	7
	8. Petizioni	8
	9. Cooperazione tra le commissioni parlamentari	12
	10. Ordine dei lavori	12
	11. Registro del Parlamento europeo (discussione)	14
	12. Sicurezza dell'aviazione civile ***II (discussione)	14
	13. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ***II (discussione)	14
	14. Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ***II (discussione)	15
	15. Turismo europeo (discussione)	15
	16. Programma TEMPUS III (2000-2006) * (discussione)	15
	17. Un nuovo impulso pe la gioventù europea (discussione)	16

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
18. 2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport ***I (discussione)	16
19. Ordine del giorno della prossima seduta	16
20. Chiusura della seduta	16
ELENCO DEI PRESENTI	17

Martedì 14 maggio 2002

(2003/C 180 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	18
1. Apertura della seduta	18
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	18
3. Presentazione di documenti	18
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	19
5. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza	20
6. Nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (discussione)	20
7. Spazio europeo di ricerca (2002-2006) ***II (discussione)	20
8. Presentazione da parte della Commissione del progetto preliminare di bilancio generale – Esercizio 2003 (discussione)	20
9. Stato di previsione del Parlamento (2003) (discussione)	20
10. Grandi orientamenti delle politiche economiche generali – Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (discussione)	21
11. BRS n. 2 (termine per la presentazione)	21
TURNO DI VOTAZIONI	
12. Reti di telecomunicazione transeuropee ***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
13. Reddito e condizioni di vita (statistiche) ***I (procedura senza discussione) (votazione)	22
14. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/India * (procedura senza discussione) (votazione)	22
15. Statuto della Corte di giustizia * (procedura senza discussione) (votazione)	22
16. Accordo di pesca CE/Guinea * (procedura senza discussione) (votazione)	22
17. Accordo di pesca CE/Seicelle * (procedura senza discussione) (votazione)	23
18. Registro dei documenti parlamentari (votazione)	23
19. Sicurezza dell'aviazione civile ***II (votazione)	23
20. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ***II (votazione)	24
21. Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ***II (votazione)	24
22. 2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport ***I (votazione)	24
23. Programma TEMPUS III (2000-2006) * (votazione)	24
24. Turismo europeo (votazione)	25
25. Un nuovo impulso per la gioventù europea (votazione)	25
26. Nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (votazione)	25
27. Stato di previsione del Parlamento (2003) (votazione)	25
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
28. Progressi e prospettive nella politica dell'immigrazione e di asilo (dichiarazioni seguite da discussione)	27
29. Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002 – Kaliningrad	27
30. Finanze pubbliche nell'UEM (comunicazione della Commissione)	28

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
31. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)	28
32. Grandi orientamenti delle politiche economiche generali – Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (seguito della discussione)	29
33. Igiene dei prodotti alimentari ***I – Igiene dei prodotti alimentari di origine animale ***I – Prodotti di origine animale destinati al consumo umano * (discussione)	30
34. Zoonosi e agenti zoonotici ***I – Salmonella e altri agenti zoonotici ***I (discussione)	30
35. Rumore ambientale ***II (discussione)	31
36. Ordine del giorno della prossima seduta	31
37. Chiusura della seduta	31
 ELENCO DEI PRESENTI	 32
 ALLEGATO I	
RISULTATI DELLE VOTAZIONI	33
1. Reti di telecomunicazione transeuropee	33
2. Reddito e condizioni di vita (statistiche)	33
3. Accordo di pesca UE/Guinea	34
4. Accordo di pesca UE/Seicelle	34
5. Registro dei documenti parlamentari	34
6. Sicurezza dell'aviazione civile	34
7. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari	35
8. Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro	37
9. 2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport	37
10. Programma TEMPUS III (2000-2006)	38
11. Turismo europeo	38
12. Un nuovo impulso per la gioventù europea	41
13. Stato di previsione del Parlamento (2003)	41
 ALLEGATO II	
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE	
Relazione Varela Suanzes-Carpegna A5-0086/2002 – Proposta Commissione	43
Relazione Varela Suanzes-Carpegna A5-0086/2002 – Risoluzione	44
Raccomandazione Foster A5-0134/2002 – Emendamento 7	45
Raccomandazione Foster A5-0134/2002 – Emendamento 8	46
Raccomandazione Foster A5-0134/2002 – Emendamento 16	48
Raccomandazione Foster A5-0134/2002 – Emendamento 21	49
Relazione Torres Marques A5-0152/2002 – Emendamento 7	50
Relazione Torres Marques A5-0152/2002 – Paragrafo 12	52
Relazione Torres Marques A5-0152/2002 – Paragrafo 13	53
Relazione Torres Marques A5-0152/2002 – Paragrafo 34, seconda parte	55
Relazione Torres Marques A5-0152/2002 – Paragrafo 46	56
Relazione Torres Marques A5-0152/2002 – Risoluzione	58
Votazione a scrutinio segreto – Relazione Randzio-Plath A5-0146/2002 – Risoluzione	59
 ALLEGATO III	
ELENCO DEI DEPUTATI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO	
Relazione Randzio-Plath – A5-0146/2002	61

TESTI APPROVATI

P5_TA(2002)0210

Reti di telecomunicazione transeuropee ***I (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) 63

P5_TC1-COD(2001)0296

Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per la revisione della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee .. 63

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE 65

P5_TA(2002)0211

Statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ***I (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)) 67

P5_TC1-COD(2001)0293

Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) 68

ALLEGATO I 75

TEMATICHE PRIMARIE INCLUSE NELLA COMPONENTE TRASVERSALE E TEMATICHE INCLUSE NELLA COMPONENTE LONGITUDINALE 75

ALLEGATO II 76

P5_TA(2002)0212

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE/India * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)) 77

P5_TA(2002)0213

Statuto della Corte di giustizia * (Procedura senza discussione)

Progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) 78

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) 78

P5_TA(2002)0214

Accordo di pesca UE/Guinea * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 (COM(2002) 41 – C5-0090/2002 – 2002/0034(CNS)) .. 78

P5_TA(2002)0215

Accordo di pesca UE/Seicelle * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 – 17 gennaio 2005 (COM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS))

80

P5_TA(2002)0216

Registro del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo recante inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un elenco dei documenti direttamente accessibili attraverso il registro dei documenti del Parlamento (2002/2055(REG))

81

Emendamento 1

ALLEGATO (nuovo)

82

P5_TA(2002)0217

Sicurezza dell'aviazione civile ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD))

85

P5_TC2-COD(2001)0234

Posizione del parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile

85

ALLEGATO

92

P5_TA(2002)0218

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (12425/1/2001 – C5-0697/2001 – 1998/0245(COD))

108

P5_TC2-COD(1998)0245

Posizione del parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

109

P5_TA(2002)0219

Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (14854/1/2001 – C5-0070/2002 – 2001/0006(COD))

122

P5_TC2-COD(2001)0006

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

122

P5_TA(2002)0220

2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (COM(2001) 584 – C5-0497/2001 – 2001/0244(COD)) 127

P5_TC1-COD(2001)0244

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 128

ALLEGATO

Natura delle misure di cui all'articolo 3 133

P5_TA(2002)0221

Programma TEMPUS III (2000-2006) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (COM(2002) 47 – C5-0096/2002 – 2002/0037(CNS)) 135

P5_TA(2002)0222

Turismo europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni su un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo (COM(2001) 665 – C5-0077/2002 – 2002/2038(COS)) 138

P5_TA(2002)0223

Un nuovo impulso per la gioventù europea

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione «Un nuovo impulso per la gioventù europea» (COM(2001) 681 – C5-0110/2002 – 2002/2050(COS)) 145

P5_TA(2002)0224

Nomina di un Vicepresidente della Banca centrale europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di Lucas Papademos a Vicepresidente della Banca centrale europea (7267/2002 – C5-0186/2002 – 2002/2063(NOM)) 149

P5_TA(2002)0225

Stato di previsione del Parlamento europeo (2003)

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio finanziario 2003 (2002/2042(BUD)) 150

Mercoledì 15 maggio 2002

(2003/C 180 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 156

1. Apertura della seduta 156
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 156
3. Preparazione del Vertice Unione europea-America latina (Madrid, 17 e 18 maggio 2002) (dichiarazioni seguite da discussione) 156
4. Relazioni transatlantiche – Risultati del Vertice UE/USA del 2 maggio 2002 e stato delle relazioni transatlantiche (discussione) 157

TURNO DI VOTAZIONI

5. Assegnazione di bande orarie negli aeroporti ***II (sotto forma di lettera) (votazione)	158
6. Mantenimento del sistema statistico della CECA ***I (procedura senza relazione) (votazione) . . .	158
7. Contratti di garanzia finanziaria ***II (procedura senza discussione) (votazione)	158
8. Concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina * (procedura senza discussione) (votazione)	158
9. Fecola di patate * (procedura senza discussione) (votazione)	159
10. Riunione dei ministri euromediterranei degli affari esteri (Valencia, 22/23 aprile 2002) (votazione)	159
11. Rumore ambientale ***III (votazione)	159
12. Spazio europeo di ricerca (2002-2006) ***II (votazione)	160
13. Igiene dei prodotti alimentari ***I (votazione)	160
14. Benvenuto	160
15. Igiene dei prodotti alimentari ***I (votazione)	160
16. Salmonella e altri agenti zoonotici ***I (votazione)	160
17. Zoonosi e agenti zoonotici ***I (votazione)	161
18. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano * (votazione)	161
19. Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002 (votazione)	161
20. Kaliningrad (votazione)	162
21. Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (votazione) . . .	162
22. Preparazione del Vertice Unione europea/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (votazione)	162
23. Relazioni transatlantiche (votazione)	162

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

24. Dichiarazione della Presidenza	164
25. Situazione in Medio Oriente (dichiarazione seguita da discussione)	165
26. Riforma del Consiglio (dichiarazioni seguite da discussione)	165
27. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)	165
28. Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri (discussione)	167
29. L'Iraq undici anni dopo (discussione)	167
30. Negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (discussione)	167
31. Sistema di prezzi fissi per i libri (discussione)	167
32. Ordine del giorno della prossima seduta	168
33. Chiusura della seduta	168

ELENCO DEI PRESENTI	169
-------------------------------	-----

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI	170
1. Assegnazione di bande orarie negli aeroporti	170
2. Fecola di patate	170
3. Riunione dei Ministri euromediterranei degli affari esteri (Valencia, 22/23 aprile 2002)	171
4. Rumore ambientale	171
5. Spazio europeo di ricerca (2002-2006)	171
6. Igiene dei prodotti alimentari	172
7. Igiene dei prodotti alimentari di origine animale	173
8. Salmonella e altri agenti zoonotici	175
9. Zoonosi e agenti zoonotici	176

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
10. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano	176
11. Vertice UE/Russia del 28 maggio 2004	177
12. Kaliningrad	177
13. Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza	177
14. Vertice Unione europea/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002)	178
15. Relazioni transatlantiche	178

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione de Roo A5-0121/2002 – Progetto comune	182
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 92, prima parte	183
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 92, seconda parte	184
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 92, terza parte	186
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 92, quarta parte	187
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 95	189
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 89	191
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 91, prima parte	192
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 91, seconda parte	194
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 91, terza parte	195
Raccomandazione Caudron A5-0153/2002 – Emendamento 91, quarta parte	197
Relazione Schnellhardt A5-0129/2002 – Emendamento 103	198
Relazione Schnellhardt A5-0131/2002 – Emendamento 129, prima parte	200
Relazione Schnellhardt A5-0131/2002 – Emendamento 129, seconda parte	201
Relazione Schnellhardt A5-0131/2002 – Emendamento 82, prima parte	202
Relazione Schnellhardt A5-0131/2002 – Emendamento 82, seconda parte	204
Relazione Schnellhardt A5-0131/2002 – Emendamento 130	205
Relazione Schnellhardt A5-0131/2002 – Emendamento 131	207
Relazione Paulsen A5-0120/2002 – Emendamento 3	208
Relazione Paulsen A5-0120/2002 – Emendamento 37	209
Relazione Paulsen A5-0120/2002 – Emendamento 35	211
Relazione Paulsen A5-0120/2002 – Risoluzione	212
Relazione Paulsen A5-0119/2002 – Risoluzione	214
Relazione Kindermann A5-0452/2001 – Risoluzione	215
Relazione Marinos A5-0145/2002 – Risoluzione	216
Relazione Elles A5-0148/2002 – Paragrafo 9	218
Relazione Elles A5-0148/2002 – Emendamento 1, prima parte	219
Relazione Elles A5-0148/2002 – Emendamento 1, seconda parte	221
Relazione Elles A5-0148/2002 – Emendamento 2, prima parte	222
Relazione Elles A5-0148/2002 – Emendamento 2, seconda parte	224
Relazione Elles A5-0148/2002 – Emendamento 2, terza parte	225
Relazione Elles A5-0148/2002 – Risoluzione	227

TESTI APPROVATI

P5_TA(2002)0226

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti ***II

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (6661/1/2002 – C5-0149/2002 – 2002/0013 (COD)) 229

P5_TA(2002)0227

Mantenimento del sistema statico della CECA ***I (Procedura senza relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema statistico della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo la scadenza del trattato che istituisce la CECA (COM(2002) 160 – C5-0146/2002 – 2002/0078(COD)) 229

P5_TA(2002)0228

Contratti di garanzia finanziaria ***II (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i contratti di garanzia finanziaria (5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD)) 229

P5_TA(2002)0229

Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina * (Procedura senza discussione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2002) 12 – C5-0044/2002 – 2002/0018(CNS)) 230

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2002) 12 – C5-0044/2002 – 2002/0018(CNS)) 230

P5_TA(2002)0230

Regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(2001) 677 – C5-0645/2001 – 2001/0273(CNS)) 231

P5_TA(2002)0231

Conferenza dei Ministri euromediterranei degli affari esteri (Valencia, 22/23 aprile 2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza dei Ministri degli affari esteri dello Spazio euromediterraneo a Valencia 232

P5_TA(2002)0232

Rumore ambientale ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002 – 2000/0194(COD)) 233

P5_TA(2002)0233

Spazio europeo di ricerca ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (15483/3/2001 – C5-0036/2002 – 2001/0053(COD)) 234

P5_TC2-COD(2001)0053	
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)	234
ALLEGATO I	
OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DELLE AZIONI E PRIORITÀ	238
ALLEGATO II	
IMPORTO GLOBALE MASSIMO, QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA	260
ALLEGATO III	
STRUMENTI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ	262
P5_TA(2002)0234	
Igiene dei prodotti alimentari ***I	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2000) 438 — C5-0376/2000 — 2000/0178(COD))	267
P5_TC1-COD(2000)0178	
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	267
ALLEGATO I	
NORME GENERALI D'IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA	278
ALLEGATO II	
REQUISITI GENERALI IN MATERIA D'IGIENE APPLICABILI A TUTTE LE AZIENDE DEL SETTORE ALIMENTARE, ESCLUSA LA PRODUZIONE PRIMARIA	281
P5_TA(2002)0235	
Prodotti alimentari di origine animale ***I	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 — C5-0377/2000 — 2000/0179(COD))	288
P5_TC1-COD(2000)0179	
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale	288
ALLEGATO I	
CARATTERISTICHE RICHIESTE	299
ALLEGATO II	
IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DA PAESI TERZI	339
P5_TA(2002)0236	
Salmonella e altri agenti zoonotici presenti negli alimenti ***I	
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio (COM(2001) 452 — C5-0373/2001 — 2001/0177(COD))	343

P5_TC1-COD(2001)0177

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio 343

ALLEGATO I

Zoonosi 3specifiche ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4 355

ALLEGATO II

Controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I 356

P5_TA(2002)0237

Misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (COM(2001) 452 – C5-0372/2001 – 2001/0176(COD)) 359

P5_TC1-COD(2001)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio 360

ALLEGATO I

Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza a norma dell'articolo 4 370

ALLEGATO II

Criteri per la sorveglianza della resistenza agli antibiotici a norma dell'articolo 5 371

ALLEGATO III

Programmi coordinati di sorveglianza di cui all'articolo 6 371

ALLEGATO IV

Dati da riportare nelle relazioni a norma dell'articolo 9 372

P5_TA(2002)0238

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2000) 438 – C5-0382/2000 – 2000/0181(CNS)) 373

P5_TA(2002)0239

Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002

Risoluzione del Parlamento europeo sul Vertice UE-Russia del 28 maggio 2002 378

P5_TA(2002)0240

Unione europea e Kaliningrad

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'UE e Kaliningrad (COM(2001) 26 – C5-0099/2001 – 2001/2046(COS)) 380

P5_TA(2002)0241

Stabilità e convergenza (valutazione annuale)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi di stabilità e convergenza (articolo 99, paragrafo 4, del trattato CE) (2002/2016(INI)) 385

P5_TA(2002)0242

Preparazione del Vertice UE-America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sul secondo vertice tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi 389

P5_TA(2002)0243

Relazioni transatlantiche

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Per un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniata sulla strategia e il conseguimento di risultati» (COM(2001) 154 – C5-0339/2001 – 2001/2139(COS)) 392

Giovedì 16 maggio 2002

(2003/C 180 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA	402
1. Apertura della seduta	402
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	402
3. Presentazione di documenti	402
4. Rio de Janeiro, dieci anni dopo – Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (discussione)	403
5. Vertice mondiale sull'alimentazione (FAO) (dichiarazione seguita da discussione)	403
6. Benvenuto	404
TURNO DI VOTAZIONI	
7. Sistema di prezzi fissi per i libri (votazione)	404
8. Grandi orientamenti delle politiche economiche generali (votazione)	404
9. Riforma del Consiglio (votazione)	404
10. Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri (votazione)	405
11. L'Irak undici anni dopo (votazione)	405
12. Negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (votazione)	405
13. Rio de Janeiro, dieci anni dopo (votazione)	405
14. Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (votazione)	405
15. Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) (votazione)	406
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
16. Partenariato UE/Nazioni Unite (discussione)	408
DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ	
17. Situazione nel Madagascar (discussione)	408
18. Indonesia (Molucche/Aceh/Papua) (discussione)	409
19. Situazione in India (discussione)	409
20. Situazione nello Zimbabwe (discussione)	409
21. Ordine del giorno delle sedute del 29 e 30 maggio	410

TURNO DI VOTAZIONI

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ (Richiesta la maggioranza semplice)

22. Situazione nel Madagascar (votazione)	410
23. Indonésie (Molucche/Aceh/Papua) (votazione)	411
24. Situazione in India (votazione)	411
25. Situazione nello Zimbabwe (votazione)	411

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

26. Partenariato UE/Nazioni Unite (votazione)	412
---	-----

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

27. Competenza delle commissioni – Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa e di seguito – Cooperazione tra le commissioni parlamentari	412
28. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 51 del regolamento)	413
29. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta	414
30. Calendario delle prossime sedute	414
31. Interruzione della sessione	414

ELENCO DEI PRESENTI	415
-------------------------------	-----

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 416

1. Sistema dei prezzi fissi per i libri	416
2. Grandi orientamenti delle politiche economiche	416
3. Riforma del Consiglio	418
4. Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri	418
5. L'Iraq undici anni dopo	423
6. Negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania	425
7. Rio, dieci anni dopo	426
8. Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile	427
9. Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)	429
10. Situazione in Madagascar	430
11. Indonesia (Molucche, Aceh)	430
12. Situazione in India	430
13. Situazione nello Zimbabwe	431
14. Partenariato Unione europea/Nazioni Unite	431

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Trentin A5-0161/2002 – Paragrafo 5 – modifica 8	432
Relazione Trentin A5-0161/2002 – Emendamento 3	433
Relazione Trentin A5-0161/2002 – Emendamento 2	434
Relazione Trentin A5-0161/2002 – Emendamento 1	435
Relazione Trentin A5-0161/2002 – Risoluzine	437
B5-0249/2002 – Riforma del Consiglio e trasparenza – Emendamento 1	438
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 – Emendamento 1	439
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 – Emendamento 25, prima parte	441
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 – Emendamento 25, seconda parte	442
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 – Emendamento 3	443

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 — Paragrafo 34	445
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 — Paragrafo 35	446
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 — Emendamento 32	447
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 — Paragrafo 36	449
Relazione Lamassoure A5-0133/2002 — Risoluzione	450
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 4	451
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 30	452
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 12	454
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 31	455
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 22	456
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 23	458
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 27	459
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Emendamento 17	460
Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002 — Risoluzione	461
Relazione Pack A5-0118/2002 — Risoluzione	463
Relazione Papayannakis A5-0151/2002 — Emendamento 8	464
Relazione Papayannakis A5-0151/2002 — Emendamento 10	465
Relazione Papayannakis A5-0151/2002 — Paragrafo 17	466
Relazione Papayannakis A5-0151/2002 — Emendamento 4	467
Relazione Papayannakis A5-0151/2002 — Risoluzione	468
Relazione Lannoye A5/0142/2002 — Risoluzione	470
Risoluzione comune — B5-0262/2002 — Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) — Emendamento 1	471
Risoluzione comune — B5-0262/2002 — Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) — Emendamento 6	472
Risoluzione comune — B5-0262/2002 — Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) — Emendamento 4	472
Risoluzione comune — B5-0262/2002 — Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) — Emendamento 5	473
Risoluzione comune — B5-0287/2002 — Situazione in India — Emendamento 2	474
Risoluzione comune — B5-0286/2002 — Situazione in Zimbabwe — Risoluzione	475

TESTI APPROVATI

P5_TA(2002)0244

Sistema di prezzi fissi per i libri

Risoluzione del Parlamento europeo con raccomandazioni alla Commissione concernenti l'elaborazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a prezzi fissi per i libri (2001/2061(INI))

476

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE PER L'ELABORAZIONE DI UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A PREZZI FISSI PER I LIBRI

477

P5_TA(2002)0245

Grandi orientamenti delle politiche economiche generali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima del 2002 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(2002) 191 — C5-0191/2002 — 2002/2075(COS))

483

	Pagina
Sommario <i>(segue)</i>	
P5_TA(2002)0246	
Riforma del Consiglio	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma del Consiglio e la trasparenza	491
P5_TA(2002)0247	
Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (2001/2024(INI))	493
P5_TA(2002)0248	
L'Iraq dieci anni dopo	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq undici anni dopo la guerra del Golfo (2000/2329(INI))	499
P5_TA(2002)0249	
Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio sui lavori del gruppo direttivo di alto livello UE-Albania, volti a preparare il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (COM(2001) 300 – C5-0654/2001 – 2001/2277(COS))	504
P5_TA(2002)0250	
Rio de Janeiro, dieci anni dopo	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» (COM(2001) 53 – C5-0342/2001 – 2001/2142(COS))	507
P5_TA(2002)0251	
Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile» (COM(2002) 82 – C5-0173/2002 – 2002/2074(COS))	517
P5_TA(2002)0252	
Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)	
Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione	526
P5_TA(2002)0253	
Situazione nel Madagascar	
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Madagascar	530
P5_TA(2002)0254	
Indonesia (Molucche, Aceh e Papua)	
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Indonesia (Molucche, Aceh e Papua)	532
P5_TA(2002)0255	
Situazione in India	
Risoluzione del Parlamento europeo sull'India	534

P5_TA(2002)0256

Situazione nello Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Zimbabwe 535

P5_TA(2002)0257

Partenariato UE/Nazioni Unite

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie (COM(2001) 231 – C5-0396/2001 – 2001/2154(COS)) 538

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
** I	procedura di cooperazione, prima lettura
** II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
*** I	procedura di codecisione, prima lettura
*** II	procedura di codecisione, seconda lettura
*** III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET	commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
BUDG	commissione per i bilanci
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
LIBE	commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
ECON	commissione per i problemi economici e monetari
JURI	commissione giuridica e per il mercato interno
ITRE	commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
EMPL	commissione per l'occupazione e gli affari sociali
ENVI	commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH	commissione per la pesca
RETT	commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
DEVE	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
AFCO	commissione per gli affari costituzionali
FEMM	commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE	gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei
PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
Verts/ALE	gruppo Verde/Alleanza libera europea
GUE/NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica
UEN	gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni
EDD	gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità
NI	non-iscritti

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2002-2003

Sedute dal 13 al 16 maggio 2002
PALAZZO LOUISE WEISS — STRASBURGO

(2003/C 180 E/01)

PROCESSO VERBALE**SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

PRESIDENZA DELL'ON. PAT COX

Presidente

1. Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 17.05.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

L'on. Ebner ha fatto sapere che aveva voluto votare a favore della risoluzione contenuta nella relazione Mantovani sulla riduzione del debito degli HIPC, votata il 25 aprile 2002.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Comunicazione della Presidenza

Il Presidente fa le seguenti comunicazioni:

- sull'assassinio il 6 maggio scorso a Hilversum di Pim Fortuyn, uomo politico olandese e candidato alle prossime elezioni legislative; egli comunica di aver condannato tale atto il giorno stesso, a nome proprio e del Parlamento europeo, e di aver espresso la sua solidarietà al popolo olandese e ai collaboratori della vittima;
(Su richiesta del Presidente, il Parlamento osserva un minuto di silenzio per associarsi alla condanna di tale assassinio e di qualsiasi atto di violenza politica).
- sulla liberazione in Birmania di Aung San Suu Kyi, vincitrice del premio Sakharov e del premio Nobel, liberazione che il Presidente definisce un passo importante per l'instaurazione della democrazia in Birmania e che auspica venga seguito dalla scarcerazione di altri detenuti politici; formula inoltre l'auspicio che, in quanto vincitrice del premio Sakharov, Aung San Suu Kyi possa intervenire personalmente al Parlamento europeo.

Lunedì 13 maggio 2002

4. Composizione del Parlamento

Il Presidente comunica che la on. Saïfi è stata nominata membro del governo francese e si congratula per tale nomina.

Egli constata che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento e dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, tale funzione è incompatibile con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo e che la vacanza comincia a decorrere dal 7 maggio 2002.

5. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE-DE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- commissione CONT: l'on. Bayona de Perogordo in sostituzione della on. Ridruejo
- commissione ECON: la on. Ridruejo.

6. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto:

a) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: programma «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006) (COM(2002) 162 — C5-0179/2002 — 2002/0082(COD))
deferimento merito: ITRE
 parere: BUDG, CONT, ENVI
base giuridica: articolo 175, paragrafo 1, trattato CE
- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (COM(2002) 127 — C5-0187/2002 — 2002/0062(CNS))
deferimento merito: ENVI
base giuridica: articolo 175, paragrafo 1, e articolo 300, paragrafo 2, trattato CE
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (COM(2002) 193 — C5-0188/2002 — 2002/0101(COD))
deferimento merito: CULT
 parere: CONT
base giuridica: articolo 149 trattato CE
- Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (COM(2002) 217 — C5-0189/2002 — 2000/0139(COD))
Per informazione: RETT
base giuridica: articolo 47, paragrafo 2, e articoli 55 e 95 trattato CE
- Comunicazione della Commissione alla Corte dei Conti, al Parlamento europeo e al Consiglio: Bilanci finanziari e conti di gestione del VI, VII e VIII Fondo europeo di sviluppo — Esercizio 2001 (COM(2002) 211 — C5-0190/2002 — 2002/2087(DEC))
deferimento merito: CONT
 parere: DEVE
- Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima del 2002 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(2002) 191 — C5-0191/2002 — 2002/2075(COS))
deferimento merito: ECON
 parere: EMPL
base giuridica: articolo 99, paragrafo 2, trattato CE

Lunedì 13 maggio 2002

- Proposta di storno di stanziamenti 10/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 515 – C5-0192/2002 – 2002/2089(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di storno di stanziamenti 11/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione IV – Corte di giustizia – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 516 – C5-0193/2002 – 2002/2090(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Proposta di storno di stanziamenti 12/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III – Commissione – Parte B – del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 526 – C5-0194/2002 – 2002/2091(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (COM(2002) 229 – C5-0195/2002 – 1992/0449(COD))
Per informazione: EMPL
base giuridica: articolo 137, paragrafo 2, trattato CE
- Banca centrale europea: Rapporto annuale 2001 (C5-0196/2002 – 2002/2092(COS))
deferimento merito: ECON
- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Comportamenti che violano gravemente le norme della Politica Comune della Pesca individuati nel 2000 (COM(2001) 650 – C5-0197/2002 – 2002/2093(COS))
deferimento merito: PECH
- Comunicazione della Commissione: Prima relazione intermedia sulla coesione economica e sociale (COM(2002) 46 – C5-0198/2002 – 2002/2094(COS))
deferimento merito: RETT
parere: AFET, AGRI
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali (COM(2002) 235 – C5-0199/2002 – 2000/0117(COD))
deferimento merito: JURI
parere: ECON, ITRE, EMPL, ENVI
base giuridica: articolo 47, paragrafo 2, e articoli 55 e 95 trattato CE
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori (COM(2002) 236 – C5-0200/2002 – 2000/0115(COD))
deferimento merito: JURI
parere: ECON, ITRE, EMPL, ENVI
base giuridica: articolo 47, paragrafo 2, e articoli 55 e 95 trattato CE
- Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (COM(2002) 241 – C5-0201/2002 – 2000/0246(COD))
Per informazione: RETT
base giuridica: articolo 80, paragrafo 2, trattato CE
- Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente nel periodo 2002-2005 (COM(2002) 238 – C5-0202/2002 – 2002/0104(CNS))
deferimento merito: DEVE
parere: AFET, BUDG
base giuridica: articoli 181 e 300, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4 trattato CE

Lunedì 13 maggio 2002

b) dalle commissioni parlamentari:

ba) le seguenti relazioni:

- Relazione sullo stato previsionale delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio finanziario 2003 (2002/2042(BUD)) — commissione per i bilanci
Relatore: on. Stenmarck
(A5-0117/2002)
- Relazione sull'inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un elenco dei documenti direttamente accessibili attraverso il registro dei documenti del Parlamento (2002/2055(REG)) — commissione per gli affari costituzionali
Relatrice: on. Majj-Weggen
(A5-0125/2002)
- Relazione sul libro bianco della Commissione: Un nuovo impulso per la gioventù Europea (COM(2001) 681 — C5-0110/2002 — 2002/2050(COS)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
Relatrice: on. Gröner
(A5-0126/2002)
- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 — C5-0377/2000 — 2000/0179(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Schnellhardt
(A5-0131/2002)
- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (COM(2001) 584 — C5-0497/2001 — 2001/0244(COD)) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport
Relatrice: on. Pack
(A5-0132/2002)
- Relazione sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (2001/2024(INI)) — commissione per gli affari costituzionali
Relatore: on. Lamassoure
(A5-0133/2002)
- ***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (COM(2001) 544 — C5-0478/2001 — 2001/0229(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: on. Bradbourn
(A5-0135/2002)
- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (COM(2001) 448 — C5-0451/2001 — 2001/0175(CNS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Khanbhai
(A5-0137/2002)
- ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (COM(2001) 754 — C5-0679/2001 — 2001/0293(COD)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: on. Bouwman
(A5-0138/2002)
- ***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (COM(2001) 433 — C5-0404/2001 — 2001/0199(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Kläß
(A5-0139/2002)

Lunedì 13 maggio 2002

- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (COM(2002) 82 — C5-0173/2002 — 2002/2074(COS)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione
Relatore: on. Lannoye
(A5-0142/2002)
- Relazione sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e a pratiche concordate nell'industria automobilistica (2002/2046(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: on. Konrad
(A5-0144/2002)
- Relazione sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi di stabilità e convergenza (articolo 99, paragrafo 4, del trattato CE) (2002/2016(INI)) — commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: on. Marinos
(A5-0145/2002)
- Relazione sulla nomina di Lucas Papademos a Vicepresidente della Banca centrale europea (7267/2002 — C5-0186/2002 — 2002/2063(NOM)) — commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: on. Randzio-Plath
(A5-0146/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione: eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche (COM(2001) 529 — C5-0074/2002 — 2002/2032(COS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Belder
(A5-0147/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio: Un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati (procedura Hughes) (COM(2001) 154 — C5-0339/2001 — 2001/2139(COS)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatore: on. Elles
(A5-0148/2002)
- * Relazione sul progetto di decisione del Consiglio di modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 — C5-0050/2002 — 2001/0827(CNS)) — commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: on. Gargani
(A5-0149/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 (COM(2001) 53 — C5-0342/2001 — 2001/2142(COS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Papayannakis
(A5-0151/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo (COM(2001) 665 — C5-0077/2002 — 2002/2038(COS)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatrice: on. Torres Marques
(A5-0152/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione: Protezione dei pedoni: impegni dell'industria automobilistica europea (COM(2001) 389 — C5-0537/2001 — 2001/2216(COS)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatrice: on. Hedkvist Petersen
(A5-0154/2002)

Lunedì 13 maggio 2002

- Relazione sulla relazione della Commissione relativa alla valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (COM(2001) 444 — C5-0011/2002 — 2002/2015(COS)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Lannoye
(A5-0155/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio: L'UE e Kaliningrad (COM(2001) 26 — C5-0099/2001 — 2001/2046(COS)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatrice: on. Hoff
(A5-0156/2002)
- Relazione sulla situazione in Iraq undici anni dopo la guerra del Golfo (2000/2329(INI)) — commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa
Relatrice: Nicholson of Winterbourne
(A5-0157/2002)
- Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale (COM(2001) 565 — C5-0109/2002 — 2002/2051(COS)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: on. Figueiredo
(A5-0158/2002)
- Relazione sul Libro verde della Commissione: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (procedura Hughes) (COM(2001) 366 — C5-0161/2002 — 2002/2069(COS)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: on. Howitt
(A5-0159/2002)

bb) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (15029/4/2001 — C5-0033/2002 — 2001/0234(COD)) — commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatrice: on. Foster
(A5-0134/2002)
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (11878/1/2001 — C5-0034/2002 — 2000/0169(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatrice: on. Korhola
(A5-0136/2002)
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Consiglio (14402/2/2001 — C5-0069/2002 — 2000/0323(COD)) — commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: on. Nisticò
(A5-0141/2002)
- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli

Lunedì 13 maggio 2002

Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (14854/1/2001 – C5-0070/2002 – 2001/0006(COD)) – commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: on. Bouwman
(A5-0143/2002)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria (5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD)) – commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: on. Pérez Royo
(A5-0150/2002)

- ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma-quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (15483/3/2001 – C5-0036/2002 – 2001/0053(COD)) – commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: on. Caudron
(A5-0153/2002)

- c) *dai deputati le seguenti interrogazioni orali per l'ora delle interrogazioni (B5-0017/2002) (articolo 43 del regolamento):*

Staes, Ford, Ortuondo Larrea, Papayannakis, Nogueira Román, Alavanos, Duff, Sjöstedt, Frahm, Díez González, Seppänen, Sacrédeus, Cercas, Posselt, Van Lancker, Howitt, Rodríguez Ramos, Alyssandrakis, Gahler, Bowis, Ferrer, Marset Campos, Obiols i Germà, Cushnahan, Korhola, Hans-Peter Martin, Stevenson, Zorba, Van den Berg, Heaton-Harris, Färm, Staes, Posselt, Whitehead, Papayannakis, Ludford, Hatzidakis, Ebner, Thors, Titley, McCartin, Korhola, Andersson, Raschhofer, Ortuondo Larrea, Alavanos, Bautista Ojeda, Nogueira Román, Stihler, Duff, Sjöstedt, Bushill-Matthews, Sornosa Martínez, Flemming, Seppänen, Sacrédeus, Sterckx, Izquierdo Rojo, Speroni, Hermange, MacCormick, Cushnahan, Howitt, Ahern, Souladakis, Rodríguez Ramos, Martínez Martínez, Bowis, Hulthén, Paulsen, Watts, Hans Karlsson, Marinos, Avilés Perea, Bowe, Ford, McNally, Gill, Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Evans, Ferrer, Marset Campos, Van Brempt, Trakatellis, Van Lancker, Riis-Jørgensen, Hans-Peter Martin e Korakas

- d) *dal comitato di conciliazione:*

- Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (PE-CONS 3617/2002 – C5-0138/2002 – 2000/0104(COD))

deferimento merito: ENVI

base giuridica: articolo 95 trattato CE

7. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 6/2002 (C5-0174/2002 – SEC(2002) 407def.).

Ha deciso di autorizzare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettere a) e b), il trasferimento secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI:

Capitolo B0-40 – Stanziamenti accantonati

- | | | |
|---|----|-----------------|
| – Voce B7-8000 – Accordi internazionali in materia di pesca | SI | – 1 262 500 EUR |
| | SP | – 1 262 500 EUR |

Lunedì 13 maggio 2002

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B7-80 — Accordi internazionali in materia di pesca

— Articolo B7-800 — Accordi internazionali in materia di pesca		
— Voce B7-8000 — Accordi internazionali in materia di pesca	SI	1 262 500 EUR
	SP	1 262 500 EUR

8. Petizioni

Il Presidente ha deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

Il 15 aprile 2002

- del sig. Manuel Diaz Castillo (n. 426/2002);
 del sig. Tomas García Lerín (Asociación de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria) (n. 427/2002);
 della sig.ra Francisca Sánchez Salinas (con 24 firme) (n. 428/2002);
 del sig. Antonio Cánaves Martín (con 29 firme) (n. 429/2002);
 della sig.ra María Luisa Guerra Vieira (con 3 firme) (n. 430/2002);
 del sig. Amador Alonso Garcia (n. 431/2002);
 della sig.ra Marta Moya Tena (più 125 firme) (n. 432/2002);
 del sig. Juan José Castro Castillejos (n. 433/2002);
 del sig. Manuel Mateus Branquinho (n. 434/2002);
 della sig.ra Maria Mylona (n. 435/2002);
 del sig. Kanelos Papadatos (n. 436/2002);
 del sig. Vassilis Loumis (n. 437/2002);
 del sig. Bekir Gunes (Collectif pour les libertés démocratiques en Turquie) (più 73 firme) (n. 438/2002);
 del sig. Jean François Dufour (Clair Matin à saint Lizier) (n. 439/2002);
 della sig.ra Christelle Fabing (Horizon FM) (n. 440/2002);
 della sig.ra Michele Durand (Environnement Méditerranée) (n. 441/2002);
 del sig. Jean Claude Dejaugère (Collectif pour la Val Joly) (n. 442/2002);
 del sig. Abdelkrim Denfer (Les Enfants d'Ambatolampy) (più 857 firme) (n. 443/2002);
 del sig. Régis Hua-Van (n. 444/2002);
 del sig. Francis Brachet (n. 445/2002);
 del sig. Pierre Estève (n. 446/2002);
 della sig.ra Panayota Kaloudi (n. 447/2002);
 della sig.ra Jacky Chane-Alune (n. 448/2002);
 del sig. Christian Benammar (n. 449/2002);
 della sig.ra Solene Martine (n. 450/2002);
 del sig. Salvatore Lentini (n. 451/2002);
 del sig. Francesco Esposito (Sindacato Falcri) (con 5 firme) (n. 452/2002);
 del sig. Arrigo Muscio (Associazione Genitori Cattolici) (n. 453/2002);
 del sig. Gianni Mari (Associazione Nazionale Comunità Italo Somala) (n. 454/2002);
 del sig. Giuseppe Tizza (n. 455/2002);
 del sig. Mario Bruno Lai (Soc. AL. DI. SE. SERVIZIO s.a.s.) (n. 456/2002);
 del sig. Cornelio Leonardi (n. 457/2002);
 del sig. Benito Alberto Ruiiu (Gruppo Consigliare CDU-PPE) (n. 458/2002);
 del sig. Edoardo Conte (Associazione Fraternity) (n. 459/2002);
 del sig. Arrigo Muscio (Associazione Genitori Cattolici) (n. 460/2002);
 del sig. Antonio Ciano (Il Partito del Sud) (più 2 firme) (n. 461/2002);
 del sig. Manuel Luís Frois Lemos do Amaral (n. 462/2002);
 del sig. Antero Ferre Simões da Encarnação (n. 463/2002);
 del sig. João Fernandes da Rocha Leitão (n. 464/2002);
 del sig. Ruy M. Montóia Pires dos Santos (n. 465/2002);
 del sig. João Lopes Antenor (n. 466/2002);

Il 23 aprile 2002

del sig. Christoph Thiede (n. 467/2002);
del sig. Harald Ihle (n. 468/2002);
della sig.ra Erika Kölbel (n. 469/2002);
del sig. Joachim Schulz (n. 470/2002);
del sig. Rahmat Mohammadi (n. 471/2002);
del sig. Heinz Hahn (n. 472/2002);
del sig. Alexander Bauersfeld (n. 473/2002);
della sig.ra Helga Bamberger (n. 474/2002);
del sig. Günther Bläsing (n. 475/2002);
del sig. Roland Davidson (n. 476/2002);
della sig.ra Petra Koch (EWS GmbH) (n. 477/2002);
del sig. Düzgün Korkmaz (n. 478/2002);
del sig. Fabian Ottjes (n. 479/2002);
del sig. Volker Totzeck (n. 480/2002);
del sig. Volker Totzeck (n. 481/2002);
del sig. Josef Althoff (n. 482/2002);
del sig. Hartmut Mindt (n. 483/2002);
del sig. Günther Reichert (n. 484/2002);
del sig. Günther Reichert (n. 485/2002);
del sig. Günther Reichert (n. 486/2002);
del sig. Frank Weiland (n. 487/2002);
del sig. Detlef Reiner (n. 488/2002);
del sig. Joseph Lentz (Amnesty International) (n. 489/2002);
del sig. Edy Jaeger (n. 490/2002);
del sig. Wolfgang Wegert (n. 491/2002);
del sig. Karl Josef Ziegler (n. 492/2002);
della sig.ra Ursel Dumont (n. 493/2002);
della sig.ra Katharina Trachtenberg (n. 494/2002);
del sig. Eberhard Walter (n. 495/2002);
del sig. Gerhard Brenner (n. 496/2002);
del sig. Werner Wagner (n. 497/2002);
del sig. Christoph Noebel (n. 498/2002);
della sig.ra Kirsten Diessner (International Butchers' Confederation) (n. 499/2002);
del sig. Ruben van Demmelen Benítez (n. 500/2002);
della sig.ra Mareth Lindsay (n. 501/2002);
del sig. Alex Ramsey (Campaign to free Iranian Students) (n. 502/2002);
del sig. Terry Gillespie (n. 503/2002);
del sig. Colin Deans (con 2 firme) (n. 504/2002);
del sig. Kamitter (Haus «Flora») (n. 505/2002);
del sig. Harry Allen (n. 506/2002);
del sig. Chris Martin (n. 507/2002);
della sig.ra Penelope Stonehouse David (n. 508/2002);
del sig. John William Timms (n. 509/2002);
del sig. Gavin Baggot (n. 510/2002);
del sig. Stan Roberts (n. 511/2002);
della sig.ra Anne Woods (n. 512/2002);
del sig. Michael Breen (n. 513/2002);
della sig.ra Joan Birbeck (n. 514/2002);
della sig.ra Michelle Lloyd (n. 515/2002);
della sig.ra Carmelina Iannuzzi (Sanzo S.a.s.) (n. 516/2002);
del sig. Justin Williams (Lasertec) (n. 517/2002);
del sig. Allan Berry (Scottish Society for the Protection of Salmon and Seatrout) (n. 518/2002);
del sig. Angus Lord (n. 519/2002);
del sig. Brian James Desmond (n. 520/2002);

Lunedì 13 maggio 2002

del sig. Michael Zographos (n. 521/2002);
della sig.ra Maria de Lourdes Campos Andrada Haas (n. 522/2002);
del sig. Mats Andersson (n. 523/2002);
della sig.ra Pascale Mellado (n. 524/2002);
del sig. Niall Corrigan (n. 525/2002);
del sig. Brian Fraser (n. 526/2002);
del sig. Edoardo Di Gregorio (Eco Service snc) (n. 527/2002);
del sig. George McAulay (The U.K. Men's Movement) (n. 528/2002);
del sig. Miguel Angel Sosa Vasquez (The 666/Project 666) (n. 529/2002);
del sig. Anthony Rosato (n. 530/2002);
della sig.ra Elizabeth Tams (Aromatherapy in General) (con 2 firme) (n. 531/2002);
della sig.ra Anna O'Boyle (n. 532/2002);
del sig. Harold Caplan (n. 533/2002);
della sig.ra Jessica Villa (n. 534/2002);
del sig. John Mulcahy (Save the Swilly) (più 10.000 firme) (n. 535/2002);
del sig. Philip Mengel (English Welsh & Scottish Railway) (n. 536/2002);
del sig. Robert Mungra (n. 537/2002);
del sig. Walter van den Branden (n. 538/2002);
del sig. Jens Jerndal (n. 539/2002);
del sig. Sluis (n. 540/2002);
del sig. Pär Fritjofsson (n. 541/2002);
del sig. Ramón Valcárcel Siso (n. 542/2002);

L'8 maggio 2002

del sig. Hans Kathemann (n. 543/2002);
del sig. Jürgen Rothmund (n. 544/2002);
della sig.ra Christiane Langkamm (n. 545/2002);
del sig. Norbert Zollweg (n. 546/2002);
del sig. Frank Sander (n. 547/2002);
del sig. Bernd Netzel (n. 548/2002);
del sig. Kurt Kroker (n. 549/2002);
del sig. Ingo Simon (n. 550/2002);
del sig. Werner Eymann (n. 551/2002);
del sig. Rainer Widmann (n. 552/2002);
del sig. Ulrich Tuchner (n. 553/2002);
del sig. Dirk Scherer (n. 554/2002);
del sig. Manfred Binder (n. 555/2002);
del sig. Ernst Lüders (n. 556/2002);
del sig. Michael Zenck (n. 557/2002);
del sig. Wilfried Meixner (n. 558/2002);
del sig. Gerhard Knauss (n. 559/2002);
del sig. Ronald Emmanuel Villa (n. 560/2002);
del sig. Arben Cokaj (n. 561/2002);
della sig.ra Mandy Lynch (n. 562/2002);
del sig. Paul Newman (n. 563/2002);
della sig.ra Tina-Marie Simba-Masozera (n. 564/2002);
del sig. Nicholas Browne (n. 565/2002);
del sig. Robert Pedigo (n. 566/2002);
del sig. Edoardo Cervoni (n. 567/2002);
del sig. Flemming Larsen (n. 568/2002);
del sig. Rob Stoneman (The Wildlife Trusts) (n. 569/2002);
del sig. Pawel Wiechowski (n. 570/2002);
del sig. Donnachadh O'Hearcain (n. 571/2002);
della sig.ra Christine Leeding (n. 572/2002);
del sig. Steve Hickey (n. 573/2002);

Lunedì 13 maggio 2002

del sig. Philip Smith (Wizard Technology Corp. Ltd.) (n. 574/2002);
della sig.ra Wendy Spooner (più 246 firme) (n. 575/2002);
del sig. Niall Greene (Shannon, Mulcair and District Anglers Association) (n. 576/2002);
della sig.ra Cath Phillips (n. 577/2002);
della sig.ra Sandra Rose Fletcher (n. 578/2002);
del sig. Sergiu Vacaru (n. 579/2002);
del sig. George Sotirhos (n. 580/2002);
del sig. Bryn Bartlett (n. 581/2002);
del sig. Thomas Connole (n. 582/2002);
della sig.ra Julia Ann Arathimou (n. 583/2002);
della sig.ra Marion Woods (n. 584/2002);
del sig. Spiros Kalogeropoulos (n. 585/2002);
del sig. David Moyle (n. 586/2002);
del sig. Pierluigi Pantini (n. 587/2002);
del sig. Leo Lahtinen (n. 588/2002);
del sig. André Monteyne (con 2 firme) (n. 589/2002);
del sig. Richard Verbraeken (n. 590/2002);
del sig. Jacobus De Waal (n. 591/2002);
del sig. Bert van der Linden (n. 592/2002);
del sig. Georgios Lambrianidis (n. 593/2002);
del sig. Paraskevas Luludakis (n. 594/2002);
del sig. Kostas Voliotis (Pan-Hellenic Network of Ecological Organisations) (più 3500 firme) (n. 595/2002);
del sig. Georgios Krippas (n. 596/2002);
del sig. Petros Papadopoulos (n. 597/2002);
del sig. Kyriakos Domatzoglou (Comité des Citoyens pour Rendre les Trottoirs aux Pietons et la Lutte contre la Pollution Sonore) (con 3 firme) (n. 598/2002);
del sig. Athanasios Makris (n. 599/2002);
della sig.ra Maria Emilia Vazquez Lorenzo (n. 600/2002);
del sig. Marcos Antonio Encinas Romero (Asociación de Vecinos Los Llanos de Torrox) (n. 601/2002);
della sig.ra Montserrat Muñoz de Diego (Ayuntamiento de San Fernando de Henares) (con 12 firme) (n. 602/2002);
della sig.ra Maria Rosario Rodríguez Fernández (con 3 firme) (n. 603/2002);
della sig.ra Veronica Rubio Gonzalez (n. 604/2002);
del sig. Jose Luis Vilchez Ventaja (Grupo Libre de Defensa de Todos los Derechos Patrimoniales de la Previsión Social de los Empleados de Telefónica) (n. 605/2002);
del sig. Angel Pérez Trisat (n. 606/2002);
della sig.ra Maria Amelia Alvarez Alvarez (Voces Polo Litoral de Teis) (con 3 firme) (n. 607/2002);
della sig.ra Rita Milagros Pereda Martinez (n. 608/2002);
del sig. Guillermo Vilches (n. 609/2002);
del sig. Alfonso Chillerón Hellín (Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de nos Animales (ANPBA)) (n. 610/2002);
del sig. Andres Jubero Carmona (n. 611/2002);
del sig. Jose Luis Vicioso Perez (n. 612/2002);
del sig. Francisco Ortiz Lara (Asociacion de Vendedores de Prensa de Albacete) (n. 613/2002);
della sig.ra Sylvie Lindeperg (n. 614/2002);
della sig.ra Elise Lemoine (n. 615/2002);
della sig.ra Michèle Neumann-Rystow (n. 616/2002);
del sig. Lucien Orsane (n. 617/2002);
del sig. Jean-Benoît Debraux (n. 618/2002);
della sig.ra Véronique Evans-Tritz (n. 619/2002);
del sig. Claude Coste (Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement) (n. 620/2002);
del sig. Renaud Il Mailloux (n. 621/2002);
del sig. Etienne Griot (n. 622/2002);
del sig. Alain Buzare (più 78 firme) (n. 623/2002);

Lunedì 13 maggio 2002

della sig.ra Isabel Rosa Malato Leite (n. 624/2002);
della sig.ra Noel Dumont de Chassart (n. 625/2002);
della sig.ra Wanda Guido (Coordinamento Volontariato Privato Eco Animalista) (n. 626/2002);
della sig.ra Letizia Giustolisi (Salaam Ragazzi dell'Olivio — Comitato di Trieste) (più 421 firme) (n. 627/2002);
del sig. Nicola de Socio (Metanauto Molise snc) (n. 628/2002);
del sig. Francesco Abbellito (n. 629/2002);
della sig.ra Beatrice Pietrangeli (più 38 firme) (n. 630/2002);
del sig. Alberto Melis (più 175 firme) (n. 631/2002);
del sig. Rony Cesana (più 13 firme) (n. 632/2002);
del sig. Angelo Saracini (n. 633/2002);
del sig. Elio Carmi (più 7 firme) (n. 634/2002);
della sig.ra Aurora Lusena (più 75 firme) (n. 635/2002);
del sig. Daniele Durzu (più 17 firme) (n. 636/2002);
del sig. Andrea Finzi (più 35 firme) (n. 637/2002);
del sig. Alberto Ferrari (n. 638/2002);
del sig. Roberto Marcoccio (n. 639/2002);
della sig.ra Margot Arnold (n. 640/2002);
del sig. Andrea Tel (n. 641/2002);
del sig. Agostinho Pereira Teixeira (n. 642/2002);
del sig. Carlos Correia de Matos (n. 643/2002);
del sig. Nelio Sousa (n. 644/2002);
della sig.ra Maria Fonte (n. 645/2002);
del sig. Amilcar Benguela (n. 646/2002).

9. Cooperazione tra le commissioni parlamentari

La procedura Hughes è applicata alla seguente relazione:

- della commissione ECON:
 - Indirizzi di massima del 2002 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(2002) 191 — C5-0191/2002 — 2002/2075(COS))
(competente per parere: EMPL)
Procedura Hughes tra ECON e EMPL

10. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di maggio I e maggio II 2002 (PE 316.576/PDOJ)/PDOJ), al quale sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 111 del regolamento):

- a) *Sedute dal 13 al 16 maggio 2002*
 - *lunedì 13:*
Nessuna richiesta di modifica
 - *martedì 14:*
Anche la Commissione farà una dichiarazione, assieme a quella prevista del Consiglio, sui progressi e le prospettive nella politica dell'immigrazione e di asilo (*punto 97 del PDOJ*).
 - *mercoledì 15 e giovedì 16:*
Nessuna richiesta di modifica. Discussioni su problemi d'attualità

- b) *Sedute del 29 e 30 maggio 2002*
Nessuna richiesta di modifica

*

* *

Lunedì 13 maggio 2002

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 112 del regolamento) del Consiglio sulla seguente proposta:

- proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (COM(2002) 108 — C5-0135/2002 — 2002/0053(CNS))

Motivazione dell'urgenza:

Il Consiglio vorrebbe esaminare tale proposta di regolamento con tutta l'attenzione del caso prima di adottarlo il prossimo 15 giugno.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tale richiesta di applicazione della procedura di urgenza all'inizio della seduta di domani.

*
* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

Mozioni di procedura:

Intervengono gli onn.:

- Van Orden, il quale, tornando sui suoi interventi precedenti (*vedi processo verbale della seduta del 15.11.2001, punto 2; processo verbale della seduta del 28.11.2001, punto 9; processo verbale della seduta del 10.12.2001, punto 9*), solleva la questione dei dodici cittadini britannici e dei due cittadini olandesi condannati in Grecia il 26 aprile scorso a tre anni di reclusione per spionaggio; chiede al Presidente di intervenire presso le autorità greche affinché il processo d'appello si svolga rapidamente e tali condanne, che egli ritiene sproporzionate, siano revocate (il Presidente si impegna in tal senso, ricordando tuttavia la necessità di rispettare il principio della separazione dei poteri esecutivi e giudiziari);
- Beazley, il quale, ricordando l'incidente ferroviario avvenuto a Potters Bar, a nord di Londra, il 10 maggio scorso, che ha causato sette morti e settanta feriti, invita il Presidente a inviare le sue condoglianze alle famiglie delle vittime attraverso le autorità britanniche e a incoraggiare la Commissione a proseguire la sua azione nel settore della sicurezza dei trasporti ferroviari (il Presidente si impegna in tal senso);
- Andrews, il quale comunica che più di un milione di irlandesi si sono rivolti per iscritto al primo ministro britannico per chiedere la chiusura del centro di ritrattamento dei rifiuti nucleari di Sellafield; invita il Presidente a effettuare una visita approfondita del sito accompagnato da un esperto indipendente, che in seguito renderà conto al Parlamento;
- Chichester sull'intervento precedente, nei confronti del quale esprime il suo dissenso;
- Kuhne, il quale chiede se il Presidente intende seguire la prassi, avviata dalla on. Fontaine, di concedere la parola ai deputati per interventi procedurali dopo la fissazione dell'ordine dei lavori (il Presidente risponde affermativamente, precisando che sta appunto seguendo tale prassi);
- Schleicher, presidente della delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione con l'Armenia, l'Azerbaijan e la Georgia, la quale, segnalato il pericolo di irregolarità durante le elezioni locali previste in Georgia il prossimo 2 giugno, invita il Consiglio e la Commissione a fornire informazioni più precise in materia; deplora inoltre il fatto che la questione non possa più essere inserita tra le discussioni su problemi di attualità della presente tornata (il Presidente prende atto dell'intervento);
- Katiforis, il quale, tornando sulla questione sollevata dall'on. Van Orden, chiede che essa sia trattata con la dovuta cautela;
- Lynne, la quale chiede al Presidente di intervenire presso le autorità indiane a favore di Ian Stillmann, cittadino britannico non udente condannato per traffico di stupefacenti, la cui richiesta di ricorso in appello è stata respinta; interviene inoltre sulla questione dei cittadini stranieri condannati per spionaggio in Grecia;
- Berès, la quale chiede che il Parlamento renda omaggio alle vittime dell'attentato di Karachi (tutte originarie di Cherbourg in Francia) e invii un messaggio di cordoglio alle famiglie (il Presidente si impegna in tal senso);

Lunedì 13 maggio 2002

- Manders, il quale, tornando sugli interventi degli onn. Van Orden e Katiforis, deplora che la questione non sia iscritta all'ordine del giorno tra i problemi di attualità, come invece chiesto dal gruppo ELDR;
- Santini, il quale ricorda la difficile situazione in Madagascar e deplora che la discussione sull'argomento sia prevista all'ordine del giorno solo nel quadro della discussione su problemi di attualità e non in un momento a suo avviso più adatto;
- Alyssandrakis, il quale protesta contro il recente tentativo di introdurre una modifica nel codice penale slovacco a norma della quale le persone che professano simpatie comuniste sono punibili con la reclusione e chiede al Presidente di intervenire presso le autorità slovacche affinché una tale modifica non sia introdotta;
- Cappato, il quale protesta perché all'on. le Pen è stato impedito di tenere la conferenza stampa prevista presso il Parlamento europeo il 24 aprile scorso e deplora altresì che due collaboratori dell'on. le Pen siano stati presi a torte in faccia; chiede al Presidente di svolgere un'inchiesta sui fatti citati (il Presidente risponde di aver già incaricato l'Ufficio di presidenza — il giorno stesso dei fatti — di svolgere un'inchiesta i cui risultati saranno esaminati nel corso della riunione pomeridiana dell'Ufficio di presidenza);
- Ahern, la quale appoggia l'intervento dell'on. Andrews.

11. Registro del Parlamento europeo (discussione)

La on. Maij-Weggen illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari costituzionali, sull'inserimento, nel regolamento del Parlamento europeo, di un elenco di documenti direttamente accessibili tramite il registro (2002/2055(REG)) (A5-0125/2002).

Intervengono gli onn. Perry, a nome del gruppo PPE-DE, Van den Berg, a nome del gruppo PSE, Malmström, a nome del gruppo ELDR, Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, Cappato, non iscritto, e Hans-Peter Martin, e la vicepresidente della Commissione, Loyola de Palacio.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 18.*

12. Sicurezza dell'aviazione civile *II (discussione)**

La on. Foster illustra la raccomandazione per la seconda lettura presentata a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (15029/4/2001 — C5-0033/2002 — 2001/0234(COD)) (A5-0134/2002).

Interviene l'on. Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Wiersma, a nome del gruppo PSE, e Pohjamo, a nome del gruppo ELDR e la vicepresidente della Commissione, Loyola de Palacio.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 19.*

13. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari *II (discussione)**

La on. Berger illustra la raccomandazione per la seconda lettura presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE del Consiglio (12425/1/2001 RIV. 1 — C5-0697/2001 — 1998/0245(COD)) (A5-0122/2002).

Lunedì 13 maggio 2002

Intervengono gli onn. Harbour, in sostituzione dell'on. Lehne, a nome del gruppo PPE-DE, Koukiadis, a nome del gruppo PSE, Beysen, a nome del gruppo ELDR, Hautala, a nome del gruppo Verts/ALE, Oomen-Ruijten, Berès, Karas e Lechner e il commissario Byrne e la on. Oomen-Ruijten, quest'ultima sul precedente intervento.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 20.*

14. Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro *II (discussione)**

L'on. Bouwman illustra la raccomandazione per la seconda lettura, presentata dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (14854/1/2001 — C5-0070/2002 — 2001/0006(COD)) (A5-0143/2002).

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Pérez Álvarez, a nome del gruppo PPE-DE, Hughes, a nome del gruppo PSE, Koukiadis e De Rossa e il commissario sig.ra Diamantopoulou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 21.*

15. Turismo europeo (discussione)

La on. Torres Marques illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo (COM(2001) 665 — C5-0077/2002 — 2002/2038(COS)) (A5-0152/2002).

Intervengono gli onn. Harbour, relatore per parere della commissione JURI, De Clercq, relatore per parere della commissione ITRE, Kratsa-Tsagaropoulou, relatrice per parere della commissione EMPL, Sudre, a nome del gruppo PPE-DE, Simpson, a nome del gruppo PSE, Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Bautista Ojeda, a nome del gruppo Verts/ALE, Korakas, a nome del gruppo GUE/NGL, Van Dam, a nome del gruppo EDD, Berthu, non iscritto, Hatzidakis, Mastorakis, Marques e Lisi e il commissario Liikanen.

PRESIDENZA DELL'ON. ALEJO VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 24.*

16. Programma TEMPUS III (2000-2006) * (discussione)

L'on. Ojeda Sanz illustra la sua relazione presentata a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (TEMPUS III) (2000-2006) (COM(2002) 47 — C5-0096/2002 — 2002/0037(CNS)) (A5-0127/2002).

Lunedì 13 maggio 2002

La Presidenza comunica che l'on. Garriga Polledo, relatore per parere della commissione per i bilanci, non è presente e farà il suo intervento per iscritto.

Intervengono la on. Prets, a nome del gruppo PSE, e il commissario sig.ra Reding.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 23.

17. Un nuovo impulso per la gioventù europea (discussione)

La on. Gröner illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, sul Libro bianco della Commissione europea: Un nuovo impulso per la gioventù europea (COM(2001) 681 — C5-0110/2002 — 2002/2050(COS) (A5-0126/2002).

Intervengono gli onn. Emilia Franziska Müller, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, Zissener, a nome del gruppo PPE-DE, Iivari, a nome del gruppo PSE, Uca, a nome del gruppo GUE/NGL, Kratsa-Tsagaropoulou e Alyssandrakis e il commissario sig.ra Reding.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 maggio 2002, punto 25.

18. 2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport *I (discussione)**

La on. Pack illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (COM(2001) 584 — C5-0497/2001 — 2001/0244(COD)) (A5-0132/2002).

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD ONESTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Wenzel-Perillo, relatrice per parere della commissione per i bilanci, Zabell, a nome del gruppo PPE-DE, Prets, a nome del gruppo PSE, Sanders-ten Holte, a nome del gruppo ELDR, Eurig Wyn, a nome del gruppo Verts/ALE, Fraisse, a nome del gruppo GUE/NGL, Mantovani, Bautista Ojeda e Matikainen-Kallström e il commissario sig.ra Reding.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 maggio, punto 22.

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che è stato fissato l'ordine del giorno della seduta di domani (documento «Ordine del giorno» PE 316.576/OJMA).

20. Chiusura della seduta

La Presidenza dichiara chiusa la seduta alle 21.40.

Julian Priestley
Segretario generale

Giorgos Dimitrakopoulos
Vicepresidente

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bordes, Borghезio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Veyrac, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kefler, Khanbhai, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McCartin, MacCormick, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Martens, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Mombaur, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Musotto, Mussa, Myller, Nair, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Okking, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Plooi-van Gorsel, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ridruejo, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Roving, Rübige, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusi, Theato, Theorin, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Van Brempt, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Martedì 14 maggio 2002

(2003/C 180 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. GIORGOS DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

La on. Jensen ha comunicato di essere stata presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Intervengono gli onn.:

- Alyssandrakis, il quale si riferisce al suo intervento in apertura di seduta (*punto 10*);
- Korakas, il quale, riferendosi agli ultimi sviluppi della situazione in Palestina, chiede quale sarà lo *status* dei tredici militanti palestinesi recentemente espulsi (questione attualmente all'esame del Consiglio), se esiste una possibilità che essi possano essere riammessi nelle loro terre e se l'Unione continuerà ad appoggiare, come afferma l'oratore, Israele (la Presidenza, fatto rilevare che la questione non ha nulla a che vedere con l'approvazione del verbale, ricorda all'oratore che è prevista all'ordine del giorno della seduta di domani una dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul Medio Oriente).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*
* *

Interviene l'on. Rübìg sul problema della sicurezza stradale nelle vicinanze del Parlamento a Bruxelles (la Presidenza risponde che le questioni di sicurezza in generale sono oggetto di costante attenzione da parte dell'Ufficio di presidenza).

3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

- * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2002) 12 — C5-0044/2002 — 2002/0018(CNS)) — commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: on. Westerdorp y Cabeza
(A5-0160/2002)
- Relazione sulla raccomandazione della Commissioni sui grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per il 2002 (COM(2002) 191 — C5-0191/2002 — 2002/2075(COS)) — commissione per i problemi economici e monetari.
Relatore: on. Trentin
(A5-0161/2002)

Martedì 14 maggio 2002

4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

I. SITUAZIONE IN MADAGASCAR

- Morillon, Bowis, Posselt e Gemelli, a nome del gruppo PPE-DE, Andrews, a nome del gruppo UEN, sulla situazione in Madagascar (B5-0289/2002);
- Sylla e Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Madagascar (B5-0290/2002);
- Rod, Maes e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione in Madagascar (B5-0301/2002);
- van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione politica in Madagascar (B5-0302/2002);
- Fruteau, Kinnock, Carlotti, Van den Berg e Scarbonchi, a nome del gruppo PSE, sulla situation in Madagascar (B5-0305/2002);

II. INDONESIA (MOLUCCHE/ACEH/PAPUA)

- Majj-Weggen, Bowis, Posselt e Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE, Belder, a nome del gruppo EDD, sulle Molucche in Indonesia (B5-0288/2002);
- Di Lello Finuoli e Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nelle Molucche e in Aceh (Indonesia) (B5-0296/2002);
- van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione nelle Molucche e in Aceh (Indonesia) (B5-0297/2002);
- Menéndez del Valle e Van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla situazione nelle Molucche (Indonesia) (B5-0306/2002);
- Wuori e McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Indonesia (B5-0307/2002);

III. SITUAZIONE IN INDIA

- Tannock e Martens, a nome del gruppo PPE-DE, sugli scontri religiosi in India (B5-0287/2002);
- Vinci, Sjöstedt e Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla violenza nello stato del: Gujarat (India) (B5-0291/2002);
- van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla violenza intracomunitaria nello stato del Gujarat (India) (B5-0298/2002);
- Lambert e Messner, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'India (B5-0299/2002);
- Sakellariou e Carrilho, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in India (B5-0304/2002);

IV. SITUAZIONE IN ZIMBABWE

- Van Orden, Deva, Parish, Foster, Banotti, Corrie, Gahler, Korhola, Lehne, Majj-Weggen e Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE, Andrews, a nome del gruppo UEN, Belder, a nome del gruppo EDD, sulla situazione in Zimbabwe (B5-0286/2002);
- Sjöstedt, Seppänen e Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Zimbabwe (B5-0295/2002);
- Maes, Isler Béguin e Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione in Zimbabwe (B5-0300/2002);
- van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Zimbabwe (B5-0303/2002);

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento, secondo il numero delle proposte di risoluzione che saranno accolte per la discussione su problemi di attualità, vale a dire 60 minuti per i deputati.

Martedì 14 maggio 2002

5. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla seguente proposta:

- * Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (COM(2002) 108 — C5-0135/2002 — 2002/0053(CNS))

Interviene l'on. Stevenson, a nome della commissione PECH, competente per il merito.

La richiesta di applicazione della procedura di urgenza è respinta.

6. Nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (discussione)

La on. Randzio-Plath illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla nomina di Lucas Papademos alla carica di vicepresidente della Banca centrale europea (7267/2002 — C5-0186/2002 — 2002/2063(NOM)) (A5-0146/2002).

Interviene l'on. Karas, a nome del gruppo PPE-DE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 26.*

7. Spazio europeo di ricerca (2002-2006) ***II (discussione)

L'on. Caudron illustra la raccomandazione per la seconda lettura, presentata a nome della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (15483/3/2001 — C5-0036/2002 — 2001/0053(COD)) (A5-0153/2002).

Intervengono gli onn. Van Velzen, a nome del gruppo PPE-DE, McNally, a nome del gruppo PSE, Plooij-Van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Piétrasanta, a nome del gruppo Verts/ALE, Alyssandrakis, a nome del gruppo GUE/NGL, Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Raschhofer, non iscritta, Liese, Westendorp y Cabeza, Ahern, Dell'Alba, Purvis, Linkohr, Fiori, Zrihen e Matikainen-Kallström, il commissario Busquin e il Presidente in carica del Consiglio, Marimón.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 15 maggio 2002, punto 12.*

8. Presentazione da parte della Commissione del progetto preliminare di bilancio generale — Esercizio 2003 (discussione)

Il commissario sig.ra Schreyer illustra il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2003.

Interviene l'on. Färm, relatore generale, in sostituzione dell'on. Terence Wynn, presidente della commissione BUDG.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

9. Stato di previsione del Parlamento (2003) (discussione)

L'on. Stenmarck illustra la sua relazione, presentato a nome della commissione per i bilanci, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2003 ((2002/2042(BUD)) (A5-0117/2002).

Martedì 14 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD ONESTA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Elles, a nome del gruppo PPE-DE, Gill, a nome del gruppo PSE, Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Ilgenfritz, non-inscritto, Garriga Polledo e Cappato.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 27.

10. Grandi orientamenti delle politiche economiche generali – Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari.

L'on. Trentin illustra la sua relazione sui grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità per il 2002 (C5-0191/2002 – 2002/2075(COS)) (A5-0161/2002).

L'on. Marinos illustra la sua relazione sulla valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (articolo 99, paragrafo 4, del trattato CE) (2002/2016(INI)) (A5-0145/2002).

Intervengono gli onn. Herman Schmid, relatore per parere della commissione EMPL, Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Goebbels, a nome del gruppo PSE, Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Bigliardo, a nome del gruppo UEN, Blokland, a nome del gruppo EDD, e Della Vedova, non-inscritto.

(Essendo giunta l'ora del turno di votazioni, la discussione è qui interrotta, e sarà ripresa stasera alle 21.00)

(La seduta è sospesa alle 11.55, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 12.00)

PRESIDENZA DELL'ON. PAT COX

Presidente

11. BRS n. 2 (termine per la presentazione)

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti per la seconda lettura del progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 è fissato a giovedì 16 maggio alle 12.00.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale, e i risultati delle votazioni per AN nell'allegato 2, pubblicato separatamente, e al seguente indirizzo elettronico: www.europarl.eu.int.

12. Reti di telecomunicazione transeuropee *I (procedura senza discussione) (votazione)**

Relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) (A5-0114/2002) (relatrice: on. Flesch).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0210).

Martedì 14 maggio 2002

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0210).

13. Reddito e condizioni di vita (statistiche) *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)) (A5-0138/2002) (relatore: on. Bouwman).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2002) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0211).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0211).

14. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE/India * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – C5-2001/0175(CNS)) (A5-0137/2002) (relatore: on. Khanbhai).

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0212).

15. Statuto della Corte di giustizia * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione giuridica e per il mercato interno sul progetto di decisione del Consiglio di modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) (A5-0149/2002) (relatore: on. Gargani).

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI DECISIONE 12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (P5_TA(2002)0213).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0213).

16. Accordo di pesca CE/Guinea * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la pesca sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica

Martedì 14 maggio 2002

europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 (COM(2002) 41 — C5-0090/2002 — 2002/0034(CNS)) (A5-0102/2002) (relatore: on. Varela Suanzes-Carpegna).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2002) 41 — C5-0090/2002 — 2002/0034(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0214).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0214).

17. Accordo di pesca CE/Seicelle * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la pesca sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 — 17 gennaio 2005 (COM(2002) 55 — C5-0093/2002 — 2002/0036(CNS)) (A5-0086/2002) (relatore: on. Varela Suanzes-Carpegna).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2002) 55 — C5-0093/2002 — 2002/0036(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0215).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0215).

18. Registro dei documenti parlamentari (votazione)

Relazione Maij-Weggen — A5-0125/2002

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO:

(Richiesta la maggioranza qualificata)

Il Parlamento approva il nuovo allegato (P5_TA(2002)0216).

PROPOSTA DI DECISIONE:

(Richiesta la maggioranza semplice)

Il Parlamento approva la decisione (P5_TA(2002)0216).

19. Sicurezza dell'aviazione civile *II** (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Foster — A5-0134/2002

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 15029/4/2001 — C5-0033/2002 — 2001/0234(COD):

Interviene, conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario Solbes Mira, il quale comunica la posizione della Commissione sugli emendamenti.

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune quale emendata (P5_TA(2002)0217).

Martedì 14 maggio 2002

20. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari *II (votazione)**

Raccomandazione per la seconda lettura — Berger — A5-0122/2002
(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 12425/1/2001 RIV1 — C5-0697/2001 — 1998/0245(COD):

Intervengono, conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario Byrne, il quale comunica la posizione della Commissione sugli emendamenti, e la on. Berger, relatrice, che ritira la richiesta di votazione distinta sugli emendamenti da 13 a 19 e 23.

Interviene l'on. Chichester sulla procedura di votazione annunciata dal Presidente in relazione all'articolo 6, paragrafo 8, del testo originale, per il quale è stata richiesta una votazione distinta.

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune quale emendata (P5_TA(2002)0218).

21. Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro *II (votazione)**

Raccomandazione per la seconda lettura Bouwman — A5-0143/2002
(Richiesta la maggioranza qualificata)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 14854/1/2001 — C5-0070/2002 — 2001/0006(COD):

Interviene, conformemente all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario Solbes Mira, il quale comunica la posizione della Commissione sugli emendamenti.

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune quale emendata (P5_TA(2002)0219).

22. 2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport *I (votazione)**

Relazione Pack — A5-0132/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2001) 584 — C5-0497/2001 — 2001/0244(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0220).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0220).

23. Programma TEMPUS III (2000-2006) * (votazione)

Relazione Ojeda Sanz — A5-0127/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2002) 47 — C5-0096/2002 — 2002/0037(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0221).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0221).

Martedì 14 maggio 2002

24. Turismo europeo (votazione)

Relazione Torres Marques — A5-0152/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0222).

25. Un nuovo impulso per la gioventù europea (votazione)

Relazione Gröner — A5-0126/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0223).

26. Nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (votazione)

Relazione Randzio-Plath — A5-0146/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Votazione a scrutinio segreto (articolo 136, paragrafo 1, del regolamento))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0224).

Interviene l'on. Corbett, il quale chiede di conoscere il risultato numerico della votazione.

Il Presidente dà lettura del risultato:

- votanti: 516
- favorevoli: 425
- contrari: 24
- astenuti: 67

(I nomi dei deputati che hanno partecipato alla votazione figurano all'allegato 3.)

27. Stato di previsione del Parlamento (2003) (votazione)

Relazione Stenmarck — A5-0117/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0225).

Martedì 14 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. GERHARD SCHMID

Vicepresidente

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Majj-Weggen — A5-0125/2002: on. Fatuzzo

Raccomandazione per la seconda lettura Foster — A5-0134/2002: onn. Fatuzzo, Speroni

Raccomandazione per la seconda lettura Berger — A5-0122/2002: on. Fatuzzo

Raccomandazione per la seconda lettura Bouwman — A5-0143/2002: on. Fatuzzo

Relazione Pack — A5-0132/2002: on. Fatuzzo

Relazione Ojeda Sanz — A5-0127/2002: onn. Fatuzzo, Raschhofer

Relazione Torres Marques — A5-0152/2002: on. Fatuzzo

Relazione Gröner — A5-0126/2002: on. Fatuzzo

Relazione Randzio-Plath — A5-0146/2002: on. Fatuzzo

Relazione Stenmarck — A5-0117/2002: onn. Fatuzzo, Dell'Alba, Van Hulten, Duhamel, Van der Laan, Malmström, Dupuis, Raffaele Costa, Ilgenfritz, Turco, Della Vedova, Raschhofer, Cappato

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale della presente seduta.

Correzioni di voto:

- Relazione Varela Suanzes-Carpegna (A5-0086/2002)
 - proposta modificata
favorevoli: onn. Korakas, Herman Schmid
 - risoluzione legislativa
favorevoli: onn. Korakas, Herman Schmid
- Raccomandazione per la seconda lettura Foster (A5-0134/2002)
 - emendamento 7
favorevole: on. Korakas
 - emendamento 16
contrario: on. Jarzembowski
- Relazione Torres Marques (A5-0152/2002)
 - paragrafo 12
favorevole: on. Berès
 - paragrafo 13
contrari: onn. Fitzsimons, Balfe
 - votazione finale
contraria: on. Cederschiöld

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.00)

Martedì 14 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. PAT COX

*Presidente***28. Progressi e prospettive nella politica dell'immigrazione e di asilo** (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Mariano Rajoy Brey, e il commissario Patten fanno delle dichiarazioni sui progressi e le prospettive nella politica dell'immigrazione e d'asilo.

Intervengono gli onn. Galeote Quecedo, a nome del gruppo PPE-DE, Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Watson, a nome del gruppo ELDR, Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Frahm, a nome del gruppo GUE-NGL, Muscardini, a nome del gruppo UEN, e Krarup, a nome del gruppo EDD.

PRESIDENZA DELLA ON. CATHERINE LALUMIERE

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Borghezio, non iscritto, Pirker, Ghilardotti, Varaut, Hernández Mollar e il Presidente Rajoy Brey.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

29. Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002 – Kaliningrad

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due dichiarazioni e una relazione.

Il Presidente in carica del Consiglio, Ramón de Miguel, e il commissario Patten fanno delle dichiarazioni sul Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002.

La on. Erika Mann, in sostituzione della relatrice, impossibilitata per ragioni di salute, illustra la relazione che la on. Hoff ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio: L'UE e Kaliningrad (COM(2001) 26 – C5-0099/2001 – 2001/2046(COS)) (A5-0156/2002).

Interviene la on. Hoff per ringraziare tra l'altro il commissario Patten delle osservazioni rivolte all'inizio del suo intervento e la on. Erika Mann per averla sostituita nella presentazione della sua relazione.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSÉ PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Modrow, a nome del gruppo GUE/NGL, Dupuis, non iscritto, Oostlander, Elisabeth Schroedter e Kronberger, il Presidente de Miguel, l'on. Staes sull'intervento dell'oratore precedente, il Presidente de Miguel, la on. Thors, sugli interventi del Presidente de Miguel, e l'on. Schulz, il quale si complimenta con la relatrice per la sua presenza in Aula nonostante il suo stato di salute.

La Presidenza comunica che sono state presentate otto proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Pasqua, a nome del gruppo UEN, sul Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002 (B5-0260/2002);
- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sul Vertice UE-Russia del 28 maggio 2002 (B5-0265/2002);

Martedì 14 maggio 2002

- Sakellariou, Paasilinna e Gröner, a nome del gruppo PSE, sul Vertice UE-Russia del 28 maggio 2002 (B5-0270/2002);
- Staes, Lagendijk, Elisabeth Schroedter e Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Vertice UE-Russia del 28 maggio 2002 (B5-0274/2002);
- Marset Campos, Markov, Seppänen e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Vertice UE-Russia del 28 maggio 2002 (B5-0278/2002);
- Oostlander e Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, sul Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002 (B5-0282/2002).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 15 maggio 2002, punti 19 e 20.

30. Finanze pubbliche nell'UEM (comunicazione della Commissione)

Il commissario Solbes Mira fa una comunicazione sulle finanze pubbliche nell'UEM.

Intervengono, per rivolgere domande alle quali il commissario Solbes Mira risponde in successione, gli onn. Rübìg, Torres Marques, Della Vedova, Randzio-Plath, presidente della commissione ECON, Ribeiro e Castro e Goebbels.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

31. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0017/2002).

Prima parte

Interrogazione 27 dell'on. Stevenson: Ritardata presentazione delle proposte di riforma della PCP

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Stevenson, Miguélez Ramos e Hudghton.

Interviene l'on. Nogueira Román sulla procedura.

Interrogazione 28 della on. Zorba: Atleti minorenni

Il commissario Fischler risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Zorba.

Interrogazione 29 dell'on. Van den Berg: Rivelazione della lista dei desiderata della Commissione europea per quanto riguarda la liberalizzazione dei servizi nei paesi in via di sviluppo
Interrogazione 85 della on. Van Lancker: Preparazione dei negoziati del GATS

Il commissario Lamy risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Van den Berg, Van Lancker, Sjöstedt e Rübìg.

Seconda parte

L'interrogazione 30 dell'on. Heaton-Harris decade, essendo il suo autore assente.

Interrogazione 31 dell'on. Färm: Esecuzione del bilancio

Il commissario sig.ra Schreyer risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Färm e Redondo Jiménez.

Martedì 14 maggio 2002

Interrogazione 32 dell'on. Staes: Bilancio europeo e sostegno all'industria delle armi

Il commissario Busquin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Staes.

Interrogazione 33 dell'on. Posselt: Costituzioni degli Stati membri e Sesto programma quadro

Il commissario Busquin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Posselt, Purvis e Sacrédeus.

Interviene l'on. Purvis su una questione di ordine tecnico.

Interrogazione 34 dell'on. Whitehead: Lavori del Gruppo europeo sull'etica nella scienza e nelle nuove tecnologie

Il commissario Busquin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Whitehead, Bowe e McNally.

Interrogazione 35 dell'on. Papayannakis: Protezione dei Rom contro le discriminazioni razziali in Europa

Il commissario Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Papayannakis.

Interrogazione 36 della on. Ludford: Cipro

Il commissario Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Duff.

Interrogazione 37 dell'on. Hatzidakis: Prospettiva di soluzione del problema cipriota e negoziati di adesione

Il commissario Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hatzidakis.

Interrogazione 38 dell'on. Ebner: Decreto Benes del 19 maggio 1945

Il commissario Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Posselt, che sostituisce l'autore.

La Presidenza comunica che le interrogazioni da **39** a **84** e da **86** a **88**, che non hanno ricevuto risposta per mancanza di tempo, la otterranno per iscritto.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni.

(La seduta è sospesa alle 19.45 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

32. Grandi orientamenti delle politiche economiche generali – Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. García-Margallo y Marfil, Randzio-Plath, Mayol i Raynal, Bordes, Andria e Berès e il commissario Solbes Mira.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: Relazione Marinos (A5-0145/2002): vedi processo verbale della seduta del 15 maggio 2002, punto 21; relazione Trentin (A5-0161/2002): vedi processo verbale della seduta del 16 maggio 2002, punto 8.

Martedì 14 maggio 2002

33. Igiene dei prodotti alimentari *I – Igiene dei prodotti alimentari di origine animale ***I – Prodotti di origine animale destinati al consumo umano *** (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni.

L'on. Schnellhardt illustra le sue relazioni, presentate a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

- sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2000) 438 – C5-0376/2000 – 2000/0178(COD)) (A5-0129/2002)
- sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – C5-0377/2000 – 2000/0179(COD)) (A5-0131/2002).

Egli interviene anche per esprimere il parere della commissione ENVI sulla relazione Kindermann.

L'on. Kindermann illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2000) 438 – C5-0382/2000 – 2000/0181(CNS)) (A5-0452/2001).

Intervengono gli onn. Lucas, relatrice per parere della commissione ITRE, MacCormick, relatore per parere della commissione JURI, Piétrasanta, relatore per parere della commissione ITRE, Ayuso González, a nome del gruppo PPE-DE, Corbey, a nome del gruppo PSE, Paulsen, a nome del gruppo ELDR, Sjøstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, Esclopé, a nome del gruppo EDD, Grossetête, Whitehead, Pesälä, Fiebiger, Farage, Lisi, Patakis, Emilia Franziska Müller, Arvidsson e Redondo Jiménez e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 15 maggio 2002, punti 13, 15 e 18.

34. Zoonosi e agenti zoonotici *I – Salmonella e altri agenti zoonotici ***I** (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni, presentate a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

L'on. Paulsen illustra le sue relazioni:

- sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (COM(2001) 452 – C5-0372/2001 – 2001/0176(COD)) (A5-0119/2002)
- sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio (COM(2001) 452 – C5-0373/2001 – 2001/0177(COD)) (A5-0120/2002).

Intervengono gli onn. Redondo Jiménez, a nome del gruppo PPE-DE, Patrie, a nome del gruppo PSE, Goodwill e Whitehead e il commissario Byrne.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 15 maggio 2002, punti 16 e 17.

Martedì 14 maggio 2002

35. Rumore ambientale *II (discussione)**

L'on. De Roo illustra la sua relazione, presentata a nome della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002 – 2000/0194(COD)) (A5-0121/2002).

Interviene il commissario sig.ra Wallström.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 15 maggio 2002, punto 11.

36. Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani figura nel progetto definitivo di ordine del giorno (PE 316.576/OJME).

37. Chiusura della seduta

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 23.20.

Julian Priestley
Segretario generale

Renzo Imbeni
Vicepresidente

Martedì 14 maggio 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfé, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Costa Paolo, Costa Raffaele, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Fleisch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänisch, Hager, Hannan, Hansenne, Harboure, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kefler, Khanbhai, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Legendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Maj-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Thomas, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Maset Campos, Martens, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Ojeda Sanz, Okking, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Palacio Vallelersundi, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisciocchio, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ridruejo, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Roving, Rübige, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sørensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swibel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turchi, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN	votazione per appello nominale
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune

1. Reti di telecomunicazione transeuropee

Relazione: FLESCH (A5-0114/2002) [***]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-10	commissione		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

2. Reddito e condizioni di vita (statistiche)

Relazione: BOUWMAN (A5-0138/2002) [***]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-12	commissione		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Martedì 14 maggio 2002

3. Accordo di pesca UE/Guinea

Relazione: VARELA SUANZES-CARPEGNA (A5-0102/2002) [*]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-5	commissione		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

4. Accordo di pesca UE/Seicelle

Relazione: VARELA SUANZES-CARPEGNA (A5-0086/2002) [*]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-4	commissione		+	
votazione: proposta modificata			AN	+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

EDD: proposta modificata, votazione finale

5. Registro dei documenti parlamentari

Relazione: MAIJ-WEGGEN (A5-0125/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
allegato	1	commissione		+	
votazione: decisione (insieme del testo)				+	

6. Sicurezza dell'aviazione civile

Raccomandazione per la seconda lettura: FOSTER (A5-0134/2002) [***II]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	2-3 5 11 13 17 19-20 23-29 32-33	commissione		+	

Martedì 14 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	1	commissione	vd	+	
	4	commissione	vd	+	
	7	commissione	AN	+	
	8	commissione	AN	+	
	9	commissione	vd	+	
	10	commissione	vd	+	
	12	commissione	vd	+	
	14	commissione	vd	+	
	15	commissione	vd	+	
	16	commissione	AN	+	
	18	commissione	vd	+	
	21	commissione	AN	+	
	30	commissione	vd	+	
	31	commissione	vd	+	
art. 4	34	ELDR		-	260, 239, 13
	6	commissione		-	

L'emendamento 22 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em. 7, 8, 16, 21

Richieste di votazione distinta

ELDR: em 1, 7, 14, 15, 18, 30, 31

Verts/ALE: em. 1, 4, 7, 9, 10, 12

7. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Raccomandazione per la seconda lettura: BERGER (A5-0122/2002) [***II]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-12 22 25	commissione		-	
	13-19 23	commissione		-	205, 276, 12
cons	37	ELDR		-	
	38	ELDR		-	
	39	ELDR		-	
art. 1	49	PPE-DE		-	

Martedì 14 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
art. 3, § 1, punto 2)	45	PPE-DE		-	
art. 3, § 1, punto 3)	40	ELDR		-	
art. 3, § 3	46	PPE-DE:		-	
art 4, § 2-4	26S	ELDR		R	
	27S	ELDR		-	
	28S	ELDR		-	
art. 6, § 1, ultimo alinea		REIEZIONE del testo originale	vd	-	
art 6, § 2, lettera b)	47	PPE-DE		-	
	29	ELDR		-	
art. 6, § 3	20	commissione	vd	-	
	30	ELDR		-	
	43	PSE+PPE-DE		+	
	21	commissione	vd	-	
	31	ELDR		-	
art. 6, § 5	32	ELDR		-	
art. 6, § 8		REIEZIONE del testo originale	vd	-	
art. 7, § 1	44	PSE+PPE-DE		+	
art. 7, § 2	42S	PPE-DE		-	
	33	ELDR		-	
art. 7, dopo il § 5	34	ELDR		-	
art. 9, parte introduttiva	48	PPE-DE		-	
	24	commissione		-	
art. 15	35	ELDR		-	
art. 16	36	ELDR		-	
		REIEZIONE del testo originale	vd	-	
art. 21	50	PPE-DE		-	
		REIEZIONE del testo originale	vd	-	

L'emendamento 41 è annullato

Le richieste di votazione distinta presentate dal gruppo PSE sugli emendamenti da 13 a 19 e 23 sono stati ritirati dal relatore.

Richieste di votazione distinta

PPE: art. 6, § 1, ultimo alinea (Gli Stati membri ... al presente paragrafo), art. 6, § 8, art. 16, art. 21.

PSE: emm. 20, 21

Martedì 14 maggio 2002

8. Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

Raccomandazione per la seconda lettura: BOUWMAN (A5-0143/2002) [***II]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-5 7	commissione		+	

L'emendamento 6 è annullato e l'articolo 5 della direttiva è mantenuto

9. 2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport

Relazione: PACK (A5-0132/2002) [***I]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni	
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-21 23-28 30-37 39-40	commissione		+		
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	29	commissione	vd	+		
	38	commissione	vs			
			1	+		
			2	+		
art. 2, dopo il punto 2	43	GUE/NGL		+		
art. 3, § 1, dopo la lettera b)	42	PSE		-		
	22	commissione		+		
art. 3, § 1, dopo la lettera d)	41	Verts/ALE		+		
votazione: proposta modificata					+	
votazione: risoluzione legislativa					+	

Richieste di votazione distinta

ELDR em. 29

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

em. 38

prima parte: fino a «attraverso lo sport»

seconda parte: resto

Interventi:

– Il Presidente ha segnalato un errore di traduzione nell'emendamento 43 e precisato che sarà corretto.

Martedì 14 maggio 2002

10. Programma TEMPUS III (2000-2006)

Relazione: OJEDA SANZ (A5-0127/2002) [*]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-15	commissione		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

11. Turismo europeo

Relazione: TORRES MARQUES (A5-0152/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
Cons E	1	EDD		-	150, 315, 34
	§	testo originale	vd	+	
cons F		testo originale	vd	+	
cons G		testo originale	vd	+	
cons L		testo originale	vd	+	
cons P		testo originale	vd	+	
cons R		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 2		testo originale	vd	+	
§ 3	6	Bradbourne ea		-	
	2	EDD		+	264, 246, 21
	§	testo originale	AN	↓	
§ 9	8	Bradbourne ea		+	
§ 12	7	Bradbourne ea	AN	-	
	3	EDD		-	
	§	testo originale	AN	+	
§ 13		testo originale	AN	+	
§ 18		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	

Martedì 14 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni	
§ 19		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 21		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 23		<i>testo originale</i>	vs			
			1	+		
			2	+	273, 236, 8	
dopo il § 27	5	PPE-DE		+		
§ 28		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 29	4	EDD		-		
			§	<i>testo originale</i>	vs	
			1	+		
		2	+			
§ 33		<i>testo originale</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
			3	+		
§ 34		<i>testo originale</i>	vs			
			1	+		
			2/AN	+		
§ 37		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 38		<i>testo originale</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
§ 39		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 40		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 41		<i>testo originale</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
§ 42		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 43		<i>testo originale</i>	vd	+		
§ 44	9	Bradbourne ea		-		
			§	<i>testo originale</i>	vd	+
§ 45		<i>testo originale</i>	vs			
			1	+		
			2	+		
			3	+		
§ 46		<i>testo originale</i>	AN	+		
<i>votazione: risoluzione (insieme del testo)</i>			AN	+		

Martedì 14 maggio 2002*Richieste di votazione per appello nominale*

PPE-DE votazione finale
PSE votazione finale
EDD § 46
Bradbourne ea § 3, em 7, § 12, 13, 34 — 2a parte, 46

Richieste di votazione distinta

ELDR cons L, § 3, 12, 13, 38, 39, 40, 44, 45, 46
Verts/ALE cons P, § 19, 21, 28, 40, 43
EDD cons G, § 38
Bradbourne ea cons E, F, G, § 2, 37, 40, 42

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE, Bradbourne e.a.

§ 33

prima parte: «si compiace che la Commissione ... a far fronte a tale fenomeno»
seconda parte: «invita la Commissione ... nazionale e regionale»
terza parte: «invita gli Stati membri ... di lingue straniere»

Verts/ALE

§ 38

prima parte: «esprime ferma fiducia ... possono piuttosto neutralizzarsi»
seconda parte: «propone altresì ... Unione europea nel mondo»

§ 45

prima parte: insieme del testo tranne i termini «ed eventualmente ... a tale misura» e «a titolo permanente»
seconda parte: i termini «ed eventualmente ... a tale misura»
terza parte: i termini «a titolo permanente»

on. Bradbourne ea

cons R

prima parte: fino a «esitazioni dei consumatori»
seconda parte: resto

§ 18

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e aiuti»
seconda parte: tali termini

§ 23

prima parte: insieme del testo tranne i termini «misure fiscali ... impatti negativi del turismo»
seconda parte: tali termini

§ 29

prima parte: fino a «crescita potenziale»
seconda parte: resto

§ 34

prima parte: fino a «(PMI)»
seconda parte: resto

§ 41

prima parte: fino a «Stati membri della Comunità»
seconda parte: resto

Martedì 14 maggio 2002

Interventi:

- L'on. Torres Marques, relatrice, ha proposto un emendamento orale al paragrafo 7 volto a sopprimere i termini «il Comitato consultivo per il turismo».
Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto.

12. Un nuovo impulso per la gioventù europea

Relazione: GRÖNER (A5-0126/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 3		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo il § 10	1	ELDR		+	
dopo il § 22	2	PSE		-	
dopo il § 23	3	PSE		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

§ 3*prima parte:* fino a «fondi di bilancio»*seconda parte:* resto**13. Stato di previsione del Parlamento (2003)**

Relazione: STENMARCK (A5-0117/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons H		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo il § 3	1	PPE-DE	vs		
			1	+	
			2	-	234, 235, 12
§ 14	3	Verts/ALE		-	
dopo il § 16	4	ELDR		+	

Martedì 14 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 17		testo originale	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 19	2	PPE-DE		-	
§ 21		testo originale	vd	+	283, 196, 17
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

ELDR § 21
 Verts/ALE § 21

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 1

prima parte: fino a «per l'allargamento»
seconda parte: resto

§ 17

prima parte: fino a «dai nuovi Stati membri»
seconda parte: resto

UEN

cons H

prima parte: insieme del testo tranne i termini «di 2 giorni»
seconda parte: tali termini

Martedì 14 maggio 2002

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Varela Suanzes-Carpegna A5-0086/2002

Proposta Commissione

Favorevoli: 320**EDD:** Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond**ELDR:** Sánchez García**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet**PPE-DE:** Almeida Garrett, Andria, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Dary, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusi, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wynn, Zorba, Zrihen**UEN:** Andrews, Bigliardo, Marchiani, Mussa, Pasqua, Queiró, Segni, Turchi**Verts/ALE:** Bautista Ojeda, Evans Jillian, MacCormick**Contrari: 58****EDD:** Bonde, Farage, Krarup, Okking, Sandbæk**GUE/NGL:** Meijer**PPE-DE:** Atkins, Avilés Perea, Balfé, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Stockton, Sumberg, Tannock, Van Orden

Martedì 14 maggio 2002

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schroedter, Sørensen, Staes, Wuori

Astensionni: 54

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhmer, Jensen, van der Laan, Lynne, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Manisco

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Sacrédeus, Wijkman

UEN: Camre

Relazione Varela Suanzes-Carpegna A5-0086/2002

Risoluzione

Favorevoli: 334

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond

ELDR: Sánchez García

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Miranda, Modrow, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wiermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wynn, Zorba, Zrihen

Martedì 14 maggio 2002

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Marchiani, Mussa, Musumeci, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Cohn-Bendit, Evans Jillian, MacCormick

Contrari: 59

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Meijer

PPE-DE: Atkins, Balfé, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stockton, Sumberg, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Maes, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori

Astensioni: 56

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Manisco

NI: Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Le Pen, Speroni, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele, Sacrédeus, Stevenson, Wijkman

Raccomandazione Foster A5-0134/2002

Emendamento 7

Favorevoli: 396

ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocolovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt,

Martedì 14 maggio 2002

Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Contrari: 93

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Laguiller

PPE-DE: Matikainen-Kallström, Suominen, Vatanen

UEN: Andrews, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Wuori

Astensionari: 19

EDD: Abitbol, Bonde, Farage, Krarup, Kuntz, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Frahm, Manisco, Schröder Ilka, Vachetta

NI: de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Vanhecke

PPE-DE: Costa Raffaele

Raccomandazione Foster A5-0134/2002**Emendamento 8****Favorevoli: 480**

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder,

Martedì 14 maggio 2002

Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübzig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poes, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 22

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke

UEN: Andrews, Bigliardo, Hyland, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Martedì 14 maggio 2002

Astensioni: 7

EDD: Abitbol, Farage, Kuntz

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Costa Raffaele

Raccomandazione Foster A5-0134/2002

Emendamento 16

Favorevoli: 415

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebig, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulften, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson,

Martedì 14 maggio 2002

Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Marchiani, Mussa, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contrari: 99

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond

PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Ferber, Florenz, Goepel, Gomolka, Hieronymi, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Langen, Langenhagen, Lehne, Mann Thomas, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Niebler, Pack, Quisthoudt-Rowohl, Schmitt, Theato, Vatanen, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Duin, Ettl, Gebhardt, Glante, Görlach, Hänsch, Haug, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Piecyk, Sakellariou, Schulz, Stockmann, Swiebel, Walter

UEN: Andrews, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 5

GUE/NGL: Frahm, Schröder Ilka, Vachetta

PPE-DE: Costa Raffaele, Schierhuber

Raccomandazione Foster A5-0134/2002

Emendamento 21

Favorevoli: 416

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Wurtz

NI: Berthu, Borghезio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Montfort, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Turco, Vanhecke

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Musotto,

Martedì 14 maggio 2002

Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Bremept, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Contrari: 93

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen

PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Camisón Asensio, Ferber, Florenz, Glase, Goepel, Gomolka, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggel, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Lulling, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Niebler, Pack, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Theato, Vatanen, Wijkman, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Hyland

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensionni: 9

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Frahm, Laguiller, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Garaud

PPE-DE: Laschet, Schierhuber

Relazione Torres Marques A5-0152/2002**Emendamento 7****Favorevoli: 91**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Korakas, Miranda, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

Martedì 14 maggio 2002

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Florenz, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Purvis, Radwan, Redondo Jiménez, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Wijkman

PSE: Theorin

UEN: Andrews, Fitzsimons, Hyland, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi, Gahrton, Hautala, Lannoye, Mayol i Raynal, Messner, Onesta

Contrari: 438

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasóliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcuyo Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grosselet, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Riduejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linköhr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Martedì 14 maggio 2002

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensionni: 10

EDD: Abitbol, Coûteaux, Farage

NI: Borghezio, Gobbo, Kronberger, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Provan, Rack

Relazione Torres Marques A5-0152/2002

Paragrafo 12

Favorevoli: 368

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Dell'Alba, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Píscarreta, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wiermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Segni, Turchi

Martedì 14 maggio 2002

Verts/ALE: Ahern, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 137

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Markov, Meijer

NI: Berthu, Cappato, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Turco, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Peijs, Perry, Posselt, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Wijkman

PSE: Berès, Guy-Quint, Katiforis, Kuckelkorn, Lage, Lange, Martin Hans-Peter, Patrie, Sacconi, Skinner

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi

Astensioni: 13

GUE/NGL: Alyssandrakis, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis

NI: Della Vedova, Dupuis, Kronberger

PPE-DE: Costa Raffaele, Provan, Rack, Schleicher

Verts/ALE: Schroedter

Relazione Torres Marques A5-0152/2002**Paragrafo 13****Favorevoli: 425**

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Thors, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigler, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz,

Martedì 14 maggio 2002

Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübiger, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Fitzsimons

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 88

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Eriksson, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Montfort, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Lulling, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Katiforis, Kuhne

UEN: Andrews, Berlatto, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Gahrton

Martedì 14 maggio 2002

Astensioni: 19**EDD:** Coûteaux**ELDR:** Maaten, Väyrynen**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis**NI:** de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Vanhecke**PPE-DE:** Costa Raffaele, Matikainen-Kallström, Provan, Schleicher**PSE:** Theorin**Relazione Torres Marques A5-0152/2002****Paragrafo 34, seconda parte****Favorevoli: 377****ELDR:** van den Bos, Procacci, Sanders-ten Holte**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz**NI:** Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco**PPE-DE:** Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wurmeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Martedì 14 maggio 2002

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 137

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Berend, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goepel, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Lulling, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Wijkman

PSE: Poos, Theorin

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Gahrton

Astensioni: 16

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Figueiredo, Korakas, Laguiller, Miranda, Patakis

NI: Borghezio

PPE-DE: Costa Raffaele, Provan

Verts/ALE: Flautre, Lambert, Schörling, Schroedter, Turmes

Relazione Torres Marques A5-0152/2002

Paragrafo 46

Favorevoli: 388

ELDR: Caveri, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Meijer, Modrow, Morgantini, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Kläß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen,

Martedì 14 maggio 2002

Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 130

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Sandbæk

ELDR: Beysen, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Figueiredo, Frahm, Miranda, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Cappato, Della Vedova, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Wijkman

PSE: Theorin

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Gahrton, Hautala

Martedì 14 maggio 2002

Astensioni: 20

EDD: Okking

ELDR: Attwooll

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis

NI: Borghezio, Garaud

PPE-DE: Costa Raffaele, Provan

UEN: Caullery, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Lucas, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Schörling, Schroedter

Relazione Torres Marques A5-0152/2002

Risoluzione

Favorevoli: 387

ELDR: De Clercq, Gasòliba i Böhm, Sánchez García

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Meijer, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dary, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Ivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kincock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Martedì 14 maggio 2002

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Sørensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 111

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

ELDR: Beysen, van den Bos, Clegg, Davies, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Souchet, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Peijs, Perry, Purvis, Sacrédeus, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Wijkman

UEN: Camre

Verts/ALE: Gahrton

Astensioni: 20

ELDR: Attwooll, Caveri, Procacci

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis

PPE-DE: Provan

PSE: van Hulten

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Bouwman, Jonckheer, Lambert, Lucas, Schörling, Schroedter, Turmes

Votazione a scrutinio segreto – Relazione Randzio-Plath A5-0146/2002

Risoluzione

Favorevoli: 387

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Miranda, Modrow, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

Martedì 14 maggio 2002

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Turco, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrillo, Casaca, Caudron, Cercas, Ceira Moura, Ceyhan, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Martedì 14 maggio 2002

ALLEGATO III

**ELENCO DEI DEPUTATI CHE HANNO PRESO PARTE
ALLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO****Relazione Randzio-Plath – A5-0146/2002**

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Miranda, Modrow, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Thomas-Mauro, Turco, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Decourrière, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrillo, Casaca, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kefler, Kindermann, Kinnoek, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Martedì 14 maggio 2002

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

TESTI APPROVATI**P5_TA(2002)0210****Reti di telecomunicazione transeuropee ***I** (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 742),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0662/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0114/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2001)0296

Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per la revisione della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 23.

⁽²⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽³⁾ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002.

Martedì 14 maggio 2002

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14 della *decisione n. 1336/97/CE*⁽¹⁾ stabilisce che con scadenza triennale la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della decisione.
- (2) La Commissione ha presentato tale relazione in data [... ...].
- (3) Ai sensi dell'articolo 14 della *decisione n. 1336/97/CE* la Commissione è tenuta a presentare adeguate proposte per la revisione dell'allegato I sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.
- (4) La relazione speciale n. 9/2000 della Corte dei conti conteneva talune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nella relazione della Commissione.
- (5) Nella comunicazione relativa ad un'iniziativa della Commissione presentata al Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha illustrato l'iniziativa eEurope, dando risalto alla dimensione sociale della società dell'informazione.
- (6) **Il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha approvato una risoluzione su un'impostazione comune e azioni specifiche nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione**⁽²⁾.
- (7) La *decisione n. 1336/97/CE* dovrebbe pertanto formare oggetto di revisione.
- (8) Essendo le misure di attuazione della presente decisione misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾, esse dovrebbero essere adottate mediante la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della *decisione citata*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La *decisione n. 1336/97/CE* è modificata nel modo seguente:

1. **All'articolo 1, inserire il seguente comma:**

«Ai fini della presente decisione, per infrastrutture di telecomunicazione si intendono le reti elettroniche di trasmissione di dati e i servizi che le utilizzano.»

2. L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della *decisione 1999/468/CE*, in conformità al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima *decisione*.

3. Il termine menzionato all'articolo 5, paragrafo 6 della *decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.»

3. **L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:**

a) Il primo comma è modificato nel modo seguente:

«La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, entro il 31 gennaio 2005, una relazione sull'applicazione della presente *decisione* nel corso del periodo compreso tra luglio 2000 e giugno 2004.»

⁽¹⁾ GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 43 del 16.2.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Martedì 14 maggio 2002

b) Il quarto comma è modificato nel modo seguente:

«In mancanza di una decisione entro il 31 dicembre 2006, l'Allegato I è considerato decaduto, eccezion fatta per gli inviti a presentare proposte già pubblicati prima di questa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

4. L'allegato I della *decisione n. 1336/97/CE* è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento Europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

1. Le reti di telecomunicazione transeuropee **contribuiranno all'introduzione di** servizi transeuropei innovativi d'interesse comune. Tali servizi contribuiranno allo sviluppo della società dell'informazione in termini di crescita, occupazione, coesione sociale e partecipazione collettiva all'economia basata sulle conoscenze.

2. TEN-Telecom contribuisce finanziariamente all'analisi e alla convalida della fattibilità tecnica ed **economica** e alla diffusione dei servizi. I servizi devono essere innovativi, presentare una dimensione transeuropea e basarsi su una comprovata tecnologia:

- un servizio può essere attivato in Stati membri diversi, adattandolo opportunamente in ciascuno Stato;
- un servizio già diffuso in uno Stato membro **senza sovvenzioni nell'ambito di questo programma** può essere esteso ad altri Stati membri;
- un servizio, se riveste un evidente interesse transeuropeo, *può essere realizzato in un singolo Stato membro.*

3. **Dal momento che** il servizio dovrebbe **essere considerato come avente** una dimensione transeuropea, **verranno incoraggiate, anche se non richieste obbligatoriamente,** la partecipazione di organizzazioni di diversi Stati membri **e l'attuazione in diversi Stati membri.**

4. A tal fine occorre individuare i progetti d'interesse comune in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati nella presente decisione.

5. I progetti d'interesse comune descritti qui di seguito si articolano su tre livelli, formando una struttura coerente.

(i) Applicazioni

Le «applicazioni» soddisfano le esigenze degli utenti, tenendo conto delle differenze culturali e linguistiche e delle necessità **in materia di accessibilità, in particolare per le** persone disabili. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate. **Esse sfruttano il potenziale delle reti mobili, delle reti a banda larga e di altre reti di comunicazione, secondo i casi.**

Martedì 14 maggio 2002

(ii) Servizi generici

I servizi generici soddisfano i requisiti comuni per le applicazioni fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizzazione di nuove applicazioni basate su standard interoperabili. Essi forniscono servizi per il trasferimento e la salvaguardia dell'integrità dei dati attraverso le reti, **comprese le reti di comunicazione mobili e quelle a banda larga.**

(iii) Interconnessione e interoperabilità delle reti

Sono previsti finanziamenti per l'interconnessione, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti che supportano il funzionamento di applicazioni e servizi specifici d'interesse comune.

6. I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che devono essere specificati a norma dell'articolo 9 in base alla procedura di cui all'articolo 8.

Applicazioni

- **e-Government ed e-Administration:** La società dell'informazione offre la possibilità concreta di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni più efficienti, interattivi e integrati, **nell'interesse di cittadini e PMI.** I servizi **on-line, compresi quelli nel campo delle** procedure elettroniche di approvvigionamento (*e-procurement*), **dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on-line per cittadini e PMI, della** sicurezza personale, **dell'ambiente e del turismo, del** supporto commerciale a favore delle PMI (**compresi i servizi d'informazione e il commercio elettronico**), **nonché i servizi volti ad ampliare la partecipazione al processo decisionale democratico** riceveranno contributi **a tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale.** I servizi possono essere forniti direttamente o indirettamente dalle autorità pubbliche nell'interesse comune di cittadini e PMI.
- **Sanità:** Le reti e i servizi telematici applicati al settore sanitario offrono notevoli opportunità per il miglioramento della qualità e dell'accesso alle cure, riuscendo nel contempo a **gestire l'impatto del** progresso in campo medico e **dell'evoluzione demografica.** Potranno beneficiare di un contributo i servizi innovativi che collegano le istituzioni pubbliche sanitarie ed altri centri di cura e che consentono di prestare servizi sanitari direttamente all'utenza, in particolare promuovendo iniziative di prevenzione delle malattie e di educazione sanitaria.
- **Persone anziane e disabili:** Il progresso tecnologico nelle comunicazioni di rete offre notevoli opportunità sul piano della partecipazione delle persone anziane e disabili alla società dell'informazione. Le applicazioni e i servizi di rete finalizzati alle esigenze specifiche di tali categorie di cittadini possono contribuire al superamento delle barriere socioeconomiche, geografiche e culturali. Potranno beneficiare di un contributo quei servizi in grado di far fronte alle esigenze delle persone anziane e disabili, promuovendone la piena integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.
- **Istruzione e cultura:** Per favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale è fondamentale prestare un'attenzione costante all'educazione, alla formazione e alla cultura, la cui rilevanza crescerà in funzione dell'influenza esercitata dalla tecnologia nella società dell'informazione. Potranno beneficiare di un contributo i servizi che offrono metodi innovativi di presentazione dell'informazione educativa e culturale, compresi i servizi di formazione permanente.

Servizi generici

- **Servizi mobili avanzati:** Sono attualmente in corso i collaudi dell'interoperabilità delle applicazioni innovative per le reti mobili 2.5-3G. Formeranno la base per soluzioni avanzate da punto a punto nell'ambito delle comunicazioni mobili, garantendo servizi basati sulla localizzazione, personalizzati e modulati sul contesto. Sono previsti contributi finanziari per l'introduzione di applicazioni e servizi mobili avanzati d'interesse comune, compresi quelli relativi a: navigazione e radioguida, informazioni sul traffico e sui percorsi consigliati, sicurezza della rete e fatturazione, *m-commerce* (commercio tramite servizi mobili), *m-business* (attività imprenditoriali tramite servizi mobili), lavoro mobile, istruzione e cultura, emergenze e sanità.
- **Servizi in grado di garantire fiducia e affidabilità:** La partecipazione attiva delle aziende e dei cittadini alla società dell'informazione dipende dalla fiducia che essi possono riporre nei servizi disponibili. La sicurezza è quindi un aspetto prioritario e costituisce una sfida importante per il futuro. Potranno beneficiare di un contributo i servizi d'interesse comune finalizzati a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fra cui la cooperazione per un efficace interfunkionamento in rete in ambito europeo sulla base di sistemi CERT nazionali.

Martedì 14 maggio 2002

Interconnessione e interoperabilità delle reti

- L'**interconnessione e l'interoperabilità** delle reti costituiscono un requisito essenziale per la realizzazione di servizi transeuropei efficienti. Potranno beneficiare di un contributo i progetti finalizzati all'interconnessione, all'interoperabilità e alla sicurezza delle reti necessarie al funzionamento di servizi specifici d'interesse comune. I progetti di sviluppo e di potenziamento delle reti di telecomunicazione saranno oggetto di un attento esame per garantire che non interferiscano con le condizioni del libero mercato.

Misure supplementari di supporto e coordinamento

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità intende intervenire per garantire il contesto più idoneo alla realizzazione dei progetti. **Il finanziamento di queste azioni non deve in alcun caso richiedere una grossa detrazione dagli importi destinati al resto del programma.** Le azioni previste al riguardo serviranno a sensibilizzare i potenziali beneficiari circa gli obiettivi del programma, a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti a larga banda. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

- studi strategici di definizione degli obiettivi e transizione verso questi obiettivi per aiutare gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti;
- definizione degli strumenti di accesso alle reti a larga banda;
- elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali;
- promozione della cooperazione fra gli operatori del settore, compresi gli accordi di partenariato pubblico/privato (PPP);
- coordinamento fra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed altri programmi comunitari e nazionali attinenti al settore.

La Comunità esorta, in particolare, le organizzazioni degli Stati membri impegnate a prestare servizi nei settori delle applicazioni e dei servizi generici di interesse comune a collaborare al fine di individuare le opportunità di cooperazione transeuropea.

P5_TA(2002)0211

Statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) *I (Procedura senza discussione)****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 754⁽¹⁾),
- visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0679/2001),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0138/2002),

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 198.

Martedì 14 maggio 2002

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2001)0293**Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per assolvere i compiti che le sono stati affidati, in particolare dopo le riunioni del Consiglio europeo di Lisbona e di Nizza rispettivamente del marzo e del dicembre 2000, la Commissione deve disporre di informazioni sulla distribuzione del *reddito, sul livello della povertà e dell'emarginazione sociale* negli Stati membri *e sulla composizione dei gruppi interessati*.
- (2) **Il nuovo metodo aperto di coordinamento nel settore dell'inclusione sociale e gli indicatori strutturali da mettere a punto per le relazioni annuali di sintesi** rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili e tempestivi sia trasversali sia longitudinali sulla distribuzione del *reddito, sul livello della povertà e dell'emarginazione sociale e sulla composizione dei gruppi interessati* per poter effettuare comparazioni attendibili e pertinenti tra gli Stati **membri**.
- (3) La decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale ⁽³⁾ ha fissato, all'azione 1.2 del settore 1 «Analisi dell'emarginazione sociale», le condizioni necessarie in relazione al finanziamento di misure riguardanti la preparazione e la diffusione di statistiche comparabili e in particolare all'introduzione di miglioramenti nelle indagini e nell'analisi della povertà e dell'emarginazione sociale.
- (4) Il metodo migliore per valutare la situazione con riferimento al reddito, alla povertà e all'emarginazione sociale è costituito dall'elaborazione di statistiche comunitarie utilizzando metodologie e definizioni armonizzate.
- (5) Onde riflettere i cambiamenti che si verificano nella distribuzione del reddito, nonché nel livello e nella composizione dell'emarginazione sociale è necessario procedere annualmente a un aggiornamento delle statistiche.
- (6) Al fine di approfondire le principali tematiche in campo sociale, in particolare quelle nuove, necessitanti ricerche specifiche, la Commissione deve disporre di microdati trasversali e longitudinali a livello di famiglia e di singolo individuo.
- (7) La priorità dovrebbe essere attribuita all'elaborazione di dati trasversali annuali tempestivi e comparabili sul reddito e sull'emarginazione sociale.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 198.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002.

⁽³⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

Martedì 14 maggio 2002

- (8) È opportuno incoraggiare la flessibilità con riguardo alle fonti dei dati, utilizzando in particolare fonti di dati nazionali esistenti a prescindere che si tratti di indagini o di registri, e ai disegni di campionamento nazionali, nonché promuovere l'integrazione della nuova fonte o delle nuove fonti nei sistemi statistici nazionali esistenti.
- (9) Il regolamento (CE) n. .../... della Commissione, del ... recante attuazione, per quanto riguarda l'accesso a dati riservati a fini scientifici, del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie⁽¹⁾ ha fissato, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso a dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.
- (10) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁽²⁾.
- (11) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento si configurano come misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾ e devono pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione.
- (12) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio⁽⁴⁾, è stato consultato in conformità all'articolo 3 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (in appresso «EU-SILC»), comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, sul livello della povertà e dell'emarginazione sociale e sulla composizione dei gruppi interessati a livello nazionale ed europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «statistiche comunitarie»: le statistiche come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
- b) «produzione di statistiche»: il processo quale è definito nel regolamento (CE) n. 322/97;
- c) «anno d'indagine»: l'anno in cui è condotta la rilevazione o la maggior parte di questa;
- d) «periodo di lavoro sul campo»: il periodo di tempo nel quale è effettuata la rilevazione dei dati dell'indagine;
- e) «periodo di riferimento»: il periodo di tempo cui si riferisce una particolare informazione;
- f) «famiglia»: un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione e dividono le spese, provvedendo alla soddisfazione congiunta dei bisogni essenziali; una famiglia può essere costituita anche da una sola persona;

Agli Stati membri che dispongono di una definizione comune di famiglie nei rispettivi sistemi statistici nazionali sono consentiti piccoli scostamenti da tale definizione comune purché non incidano se non in misura marginale sulla comparabilità.

L'incidenza sulla comparabilità di qualsiasi scostamento rispetto alla definizione comune sarà illustrata nella relazione sulla qualità di cui all'articolo 16.

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Martedì 14 maggio 2002

- g) «dati trasversali»: i dati relativi a un determinato momento o a un certo periodo di tempo; i dati trasversali possono essere ricavati da un'indagine per campione trasversale con o senza campione ruotato o da un'indagine per campione a panel puro (a condizione che sia garantita la rappresentatività trasversale); tali dati possono essere combinati con dati estratti da registri (dati su persone, famiglie o abitazioni ricavati da un registro statistico o amministrativo a livello di unità);
- h) «dati longitudinali»: i dati relativi ai cambiamenti nel tempo a livello individuale, osservati periodicamente su un certo arco di tempo; i dati longitudinali possono essere ricavati da un'indagine trasversale con un campione ruotato in cui gli individui una volta selezionati sono seguiti, oppure da un'indagine a panel puro; possono essere combinati con dati estratti da registri;
- i) «persone del campione»: le persone selezionate nel campione nella prima fase di un panel longitudinale; può trattarsi di tutti i membri di un campione iniziale di famiglie o di un campione rappresentativo di individui in un'indagine di persone;
- j) «tematiche target primarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati su base annua;
- k) «tematiche target secondarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati ogni quattro anni o con frequenza minore;
- l) «reddito lordo»: il reddito lordo percepito dalla famiglia in un determinato «periodo di riferimento del reddito», al lordo dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, ma al netto dei trasferimenti tra famiglie, **del canone di locazione effettivo e dei redditi non monetari derivanti da un lavoro dipendente o autonomo.**
- m) «reddito disponibile»: il reddito lordo al netto dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro.

Articolo 3

Campo d'applicazione

Le statistiche EU-SILC comprendono dati trasversali tempestivi e comparabili sul reddito, sulla povertà, sull'emarginazione sociale e sulle altre condizioni di vita, nonché dati longitudinali limitati al reddito, al lavoro e a un numero ristretto di indicatori non monetari dell'emarginazione sociale.

Articolo 4

Tempo di riferimento

1. I dati trasversali e longitudinali sono rilevati, o compilati nel caso di registri, annualmente a iniziare dal 2003. Nella misura del possibile in ciascuno Stato membro il momento della rilevazione è mantenuto invariato da un anno all'altro.
2. In deroga al paragrafo 1, la Germania, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito sono autorizzati ad iniziare la raccolta annuale dei dati trasversali e longitudinali nel 2004 a condizione che possano fornire per il periodo di transizione dei dati comparabili per gli indicatori richiesti dalla Commissione nei campi in cui un metodo aperto di coordinamento è stato approvato dal Consiglio.
3. Il periodo di riferimento del reddito è un periodo di 12 mesi. Può trattarsi di un periodo di 12 mesi fisso (come il precedente anno civile o fiscale) o un periodo di 12 mesi variabile (come i 12 mesi precedenti l'intervista).

Sono consentiti limitati scostamenti da tale definizione per i paesi con statistiche nazionali con una diversa tradizione, a condizione che l'impatto sulla comparabilità sia marginale.

L'incidenza sulla comparabilità di qualsiasi scostamento dalla definizione comune è descritta nella relazione sulla qualità di cui all'articolo 16.

Martedì 14 maggio 2002

4. Nel caso in cui sia utilizzato per il reddito un periodo di riferimento fisso, i lavori sul campo relativi all'indagine devono essere condotti in un arco di un tempo limitato il più prossimo possibile al periodo di riferimento del reddito o al periodo della dichiarazione fiscale in modo da ridurre al minimo il lasso di tempo tra le variabili del reddito e le variabili correnti.

Articolo 5

Caratteristiche dei dati

1. Al fine di consentire un'analisi pluridimensionale a livello di famiglia e di singolo individuo e, in particolare, l'approfondimento delle grandi tematiche sociali nuove necessitanti ricerche specifiche, tutti i dati delle famiglie e individuali sono correlabili nella componente trasversale.

Analogamente tutti i dati relativi alle famiglie e alle persone sono correlabili nella componente longitudinale.

Non è necessario che i microdati longitudinali siano correlabili con i microdati trasversali.

La componente longitudinale comprende come minimo quattro anni.

2. Al fine di ridurre l'onere sui rispondenti, di facilitare le procedure di imputazione del reddito e di controllare la qualità dei dati, le autorità nazionali hanno accesso alle pertinenti fonti di dati amministrativi in conformità al regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 6

Dati richiesti

1. Le tematiche target primarie e i corrispondenti periodi di riferimento che devono essere coperti dalle componenti trasversali e longitudinali sono precisati nell'allegato I.

2. Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2004 soltanto nella componente trasversale. Esse sono definite in conformità alla procedura di cui all'articolo 14. Un'unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno.

Articolo 7

Unità di rilevazione

1. La popolazione di riferimento per le statistiche EU-SILC è costituita da tutte le famiglie e dai loro componenti residenti nel territorio dello Stato membro al momento della rilevazione dei dati.

2. Le principali informazioni rilevate si riferiscono:

- a) alle famiglie, compresi i dati sulle dimensioni e sulla composizione della famiglia nonché sulle caratteristiche fondamentali dei suoi componenti e
- b) alle persone di sedici anni e più.

3. L'unità di rilevazione e le modalità di rilevazione delle informazioni sulle famiglie e sulle persone sono quelle descritte nell'allegato I.

Articolo 8

Campionamento e norme di rintracciabilità

1. I dati trasversali e longitudinali sono basati su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

2. Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all'interno delle frontiere nazionali viene *rintracciata* nella nuova località di residenza in conformità a norme e procedure di rintracciabilità da definire sulla base della procedura di cui all'articolo 14.

Martedì 14 maggio 2002

Articolo 9

Numerosità del campione

1. Sulla base di diverse considerazioni statistiche e pratiche e dei requisiti di precisione per la maggior parte delle variabili critiche, la numerosità effettiva minima del campione è quella specificata nella tavola di cui all'allegato II.
2. La numerosità del campione per la componente longitudinale corrisponde, per qualunque serie di due anni consecutivi, al numero di famiglie intervistate con successo in ciascuno dei due anni, ossia delle famiglie di cui sono stati intervistati tutti o almeno la maggioranza dei componenti di 16 anni e più.
3. Alcuni Stati membri che fanno uso di registri per il reddito e altri dati possono avvalersi di un campione di persone anziché di un campione di famiglie complete per l'indagine per intervista. La numerosità effettiva minima del campione in termini di numero di interviste personali dettagliate corrisponde al 75 % del dato indicato alle colonne 3 e 4 della tavola di cui all'allegato II, rispettivamente per la componente trasversale e longitudinale.

Anche la famiglia di ciascuna persona inclusa nel campione è sottoposta a intervista, i dati sul reddito e tutti gli altri dati non presi in considerazione dall'indagine per intervista saranno ricavati da registri per ciascuna di tali famiglie e per tutti i loro componenti.

Articolo 10

Trasmissione di dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), sotto forma di file di microdati, dati ponderati trasversali e longitudinali pienamente controllati, riveduti e imputati con riferimento al reddito.

Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica in conformità a un formato tecnico adeguato che verrà proposto dalla Commissione.

2. Con riferimento alla componente trasversale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati relativi all'anno d'indagine N, di preferenza entro 10 mesi dalla fine della rilevazione dei dati. Il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è il 31 ottobre (N+1) per gli Stati membri i cui dati sono rilevati alla fine dell'anno N o attraverso un'indagine continuativa o attraverso registri e il 1° settembre (N+1) per gli altri Stati membri.

In via eccezionale, i file di microdati trasversali relativi all'anno 2003 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 31 dicembre 2004.

Unitamente ai file di microdati, gli Stati membri trasmettono indicatori di coesione sociale basati sul campione trasversale dell'anno N che saranno inclusi nella relazione primaverile annua dell'anno (N+2) al Consiglio europeo.

3. Con riferimento alla componente longitudinale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati fino all'anno N, di preferenza entro 15 mesi dal termine dei lavori sul campo. Ogni anno il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è la fine del mese di marzo (N+2), a partire dal secondo anno delle statistiche EU-SILC. La prima trasmissione di dati (relativa a dati correlati longitudinalmente per gli anni d'indagine 2003 e 2004) avviene entro la fine del mese di marzo 2006. La trasmissione successiva si riferisce ai primi tre anni d'indagine 2003-2005; successivamente saranno forniti ogni anno dati longitudinali relativi al precedente quadriennio oggetto d'indagine (se necessario riveduti rispetto alle precedenti diffusioni).

Martedì 14 maggio 2002

Articolo 11

Pubblicazione

Per quanto riguarda la componente trasversale, la Commissione (Eurostat) pubblica una relazione trasversale annua a livello comunitario entro la fine del mese di giugno dell'anno N+2 sulla base dei dati rilevati nel corso dell'anno N.

In deroga a quanto precede, per il primo anno delle statistiche EU-SILC (rilevazione nel corso del 2003) la relazione trasversale a livello comunitario è redatta da Eurostat entro il settembre 2005.

Articolo 12

Accesso a fini scientifici ai dati riservati delle statistiche EU-SILC

1. L'autorità comunitaria (Eurostat) può consentire l'accesso a fini scientifici ai microdati delle statistiche EU-SILC in conformità al regolamento (CE) n. .../... [recante attuazione, per quanto riguarda l'accesso a dati riservati a fini scientifici, del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie].

2. Per quanto riguarda la componente trasversale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati nel corso dell'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di febbraio dell'anno N+2.

In deroga a quanto precede, i file di microdati trasversali a livello comunitario relativi al 2003 sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine di aprile 2005.

3. Con riguardo alla componente longitudinale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati fino all'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di luglio dell'anno N+2.

La prima diffusione di file di microdati longitudinali a livello comunitario concerne gli anni 2003 e 2004 e avverrà entro la fine di luglio 2006. La seconda diffusione del luglio 2007 si riferirà agli anni 2003-2005; in seguito, ogni diffusione di luglio riguarderà i dati longitudinali per i quattro anni più recenti.

Articolo 13

Finanziamento

1. Per i primi quattro anni per i quali sono rilevati i dati previsti dal presente regolamento, gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario per i costi implicati.

2. L'importo stanziato annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

3. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni anno.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE in conformità agli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

Martedì 14 maggio 2002

Articolo 15

Misure di esecuzione

1. Le misure per l'esecuzione del presente regolamento, incluse le misure necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono fissate come minimo nove mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine in conformità alle procedure di cui all'articolo 14. Tali misure riguardano:
 - a) la definizione dell'elenco delle variabili target primarie da includere in ciascuna tematica per la componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili e del formato tecnico di trasmissione a Eurostat;
 - b) il contenuto dettagliato della relazione sulla qualità;
 - c) l'aggiornamento delle definizioni, in particolare l'applicabilità delle definizioni di reddito di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2 (compreso il calendario per l'inclusione delle diverse componenti);
 - d) aspetti del campionamento, incluse le norme sulla rintracciabilità;
 - e) aspetti del lavoro sul campo;
 - f) l'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, per la rilevazione dei dati condotta nel 2003 le misure di esecuzione del presente regolamento, incluse le misure necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono fissate come minimo sei mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine e si riferiscono soltanto alle lettere a) – e) del paragrafo 1.
3. La durata complessiva dell'intervista relativa alle variabili target primarie e secondarie della componente trasversale, incluse le interviste individuali e della famiglia, non deve essere superiore in media a un'ora in ciascun paese.

Articolo 16

Relazioni

Entro la fine dell'anno N+2, come definito nel secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri redigono relazioni sulla qualità per la componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno d'indagine N, incentrate sull'accuratezza interna. In via eccezionale, la relazione per il 2003 riguarda esclusivamente la componente trasversale.

Entro il 30 giugno dell'anno N+3 la Commissione (Eurostat) redige una relazione comparativa sulla qualità relativa alla componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno d'indagine N. In via eccezionale, la relazione per il 2003 riguarda esclusivamente la componente trasversale.

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività effettuate in forza del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Martedì 14 maggio 2002

ALLEGATO I

TEMATICHE PRIMARIE INCLUSE NELLA COMPONENTE TRASVERSALE
E TEMATICHE INCLUSE NELLA COMPONENTE LONGITUDINALE

1. Informazioni sulla famiglia

UNITÀ (persone o famiglie)	MODALITÀ DI RILEVAZIONE	SETTORI	TEMATICHE	PERIODO DI RIFERIMENTO	COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/O LONGITUDINALE (L)
Famiglia	Intervista personale di un componente di 16 anni e più di una famiglia o estrazione da registri	DATI BASE	Dati base sulla famiglia, comprese informazioni sulla zona locale	Corrente	X, L
		REDDITO	Reddito familiare totale (lordo e disponibile)	Periodo di riferimento del reddito	X, L
			Elementi del reddito lordo a livello familiare, comprensenti il reddito lordo (monetario e non monetario) di lavoratori dipendenti e autonomi, i contributi sociali lordi a carico del datore di lavoro, il canone di locazione effettivo, i redditi di capitale, i trasferimenti correnti pagati/incassati, altri redditi lordi e pagamenti d'interessi.	Periodo di riferimento del reddito	X, L
		EMARGINAZIONE SOCIALE	Pagamenti per l'alloggio ed altri pagamenti in arretrato e l'entità del debito	Ultimi 12 mesi	X, L
			Indicatori non monetari di bisogno, compresi la mancanza di risorse non monetarie e la mancanza forzata di beni di prima necessità	Corrente	X, L
			Ambiente fisico e sociale (criminalità, inquinamento e rumore)	Corrente	X
		ABITAZIONE	Tipologia dell'alloggio, titolo di possesso e condizioni abitative	Corrente	X, L
			Servizi nell'abitazione	Corrente	X
			Spese per l'abitazione	Corrente	X

2. Informazioni personali

UNITÀ (persone o famiglie)	MODALITÀ DI RILEVAZIONE	SETTORI	TEMATICHE	PERIODO DI RIFERIMENTO	COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/O LONGITUDINALE (L)
Tutte le persone di meno di 16 anni	Intervista personale di un componente di 16 anni e più di una famiglia o estrazione da registri	DATI BASE	Dati demografici	Corrente	X, L
Persone non più componenti della famiglia			Dati demografici	Periodo di riferimento del reddito	L

Martedì 14 maggio 2002

UNITÀ (persone o famiglie)	MODALITÀ DI RILEVAZIONE	SETTORI	TEMATICHE	PERIODO DI RIFERIMENTO	COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/O LONGITUDINALE (L)
Tutte le persone di 16 anni e più della famiglia	Intervista personale di tutti i componenti di 16 anni e più di una famiglia (intervista indiretta in via eccezionale per le persone temporaneamente assenti o nell'incapacità di fornire una risposta) o estrazione da registri	REDDITO	Reddito personale lordo, totale e elementi a livello personale	Periodo di riferimento del reddito	X, L
		DATI BASE	Dati personali fondamentali	Corrente	X, L
			Dati demografici	Corrente	X, L
		ISTRUZIONE	Istruzione (classificazione ISCED) Educazione familiare (classificazione ISCED)	Corrente	X, L
			INFORMAZIONI SUL LAVORO	Informazioni fondamentali sullo status professionale attuale e sul principale lavoro attuale Informazioni fondamentali sullo status professionale durante il periodo di riferimento del reddito	Corrente/Periodo di riferimento del reddito
Altro/i lavoro/i attuale/i	Corrente			X	
Come minimo un componente di 16 anni e più della famiglia (la persona del campione)	Intervista personale del singolo individuo o degli individui (in via eccezionale intervista indiretta) o estrazione da registri	SALUTE	Salute (stato generale e condizioni o malattie croniche)	Corrente	X, L
			Accesso alle cure sanitarie	Ultimi 12 mesi	X
		INFORMAZIONI SUL LAVORO	Informazioni dettagliate sul lavoro	Corrente	X, L
			Curriculum delle attività	Vita lavorativa	L
			Calendario delle attività	Periodo di riferimento del reddito	L

ALLEGATO II

Numerosità effettiva minima del campione

Stati	Famiglie		Interviste personali	
	trasversale	longitudinale	trasversale	longitudinale
	1	2	3	4
Belgio	4 750	3 500	8 750	6 500
Danimarca	4 250	3 250	7 250	5 500
Germania	8 250	6 000	14 500	10 500
Grecia	4 750	3 500	10 000	7 250
Spagna	6 500	5 000	16 000	12 250
Francia	7 250	5 500	13 500	10 250

Martedì 14 maggio 2002

Stati	Famiglie		Interviste personali	
	trasversale	longitudinale	trasversale	longitudinale
	1	2	3	4
Irlanda	3 750	2 750	8 000	6 000
Italia	7 250	5 500	15 500	11 750
Lussemburgo	3 250	2 500	6 500	5 000
Paesi Bassi	5 000	3 750	8 750	6 500
Austria	4 500	3 250	8 750	6 250
Portogallo	4 500	3 250	10 500	7 500
Finlandia	4 000	3 000	6 750	5 000
Svezia	4 500	3 500	7 500	5 750
Regno Unito	7 500	5 750	13 750	10 500
TOTALE	80 000	60 000	156 000	116 500

Nota: Il riferimento è alla numerosità effettiva del campione ossia alla dimensione necessaria nel caso in cui l'indagine fosse basata su un campione casuale semplice (effetto del disegno = 1,0). La numerosità effettiva del campione deve essere superiore nella misura in cui gli effetti del disegno oltrepassano l'1,0 per compensare la mancata risposta di qualunque tipo. Inoltre la numerosità del campione si riferisce al numero di famiglie valide costituite dalle famiglie per le quali o per l'insieme dei cui membri sono state raccolte tutte o quasi tutte le informazioni richieste.

P5_TA(2002)0212

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE/India * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2001) 448 (1)),
- visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India,
- visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0451/2001),
- visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0137/2002),

1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'India.

(1) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 242.

Martedì 14 maggio 2002

P5_TA(2002)0213

Statuto della Corte di giustizia * (Procedura senza discussione)

Progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS))

Il progetto è approvato.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12991/2001),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 245, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0050/2002),
 - visto il parere della Commissione (SEC(2002) 201),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0149/2002),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto di decisione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2002)0214

Accordo di pesca UE/Guinea * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 (COM(2002) 41 – C5-0090/2002 – 2002/0034(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 41),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma, del trattato CE (C5-0090/2002),

Martedì 14 maggio 2002

- visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0102/2002);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) È importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo, e la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato dell'applicazione dell'accordo.

Emendamento 2

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di qualsiasi accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle circostanze in cui è stato applicato, comprendente anche un'analisi costi/benefici.

Emendamento 3

*Articolo 2 ter (nuovo)***Articolo 2 ter**

Sulla base della relazione di cui all'articolo 2 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, se del caso, conferisce alla Commissione un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.

Emendamento 4

*Articolo 2 quater (nuovo)***Articolo 2 quater**

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione sull'attuazione delle azioni specifiche che le autorità della Guinea devono fornire ai sensi dell'articolo 4 del protocollo.

Martedì 14 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5
Articolo 2 quinquies (nuovo)

Articolo 2 quinquies

Gli Stati membri i cui pescherecci esercitano la loro attività di pesca in virtù del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione le quantità di ogni cattura effettuata nella zona di pesca della Guinea, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare⁽¹⁾

⁽¹⁾ *GU L 73 del 15.03.2001, pag. 8.*

P5_TA(2002)0215

Accordo di pesca UE/Seicelle * (Procedura senza discussione)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002 – 17 gennaio 2005 (COM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 55),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0093/2002),
- visti l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0086/2002),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 14 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) È importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo, e la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato dell'applicazione dell'accordo.

Emendamento 2

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di qualsiasi accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle circostanze in cui è stato applicato, comprendente anche un'analisi costi/benefici.

Emendamento 3

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, se del caso, conferisce alla Commissione un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.

Emendamento 4

*Articolo 3 quater (nuovo)***Articolo 3 quater**

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una copia della relazione sull'attuazione delle azioni specifiche che le autorità delle Seicelle devono fornire ai sensi dell'articolo 3 del protocollo.

P5_TA(2002)0216

Registro del Parlamento europeo

Decisione del Parlamento europeo recante inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un elenco dei documenti direttamente accessibili attraverso il registro dei documenti del Parlamento (2002/2055(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera della sua Presidente dell'11 dicembre 2001,
- vista la decisione del suo Ufficio di presidenza del 28 novembre 2001 concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.

Martedì 14 maggio 2002

- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 255 del trattato CE e l'articolo 1 del trattato UE, in combinato disposto con l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽²⁾,
 - visti gli articoli 171, paragrafo 1, e 172, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 186, lettera b), del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0125/2002),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica che segue;
 2. decide che, previa consultazione del vicepresidente responsabile per l'accesso del pubblico e per la trasparenza e previo svolgimento dei debiti lavori preparatori in seno alla commissione competente, potrà apportare aggiunte all'elenco dei documenti del Parlamento direttamente accessibili attraverso il registro;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ P5_TA(2002)0111.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Emendamento 1**ALLEGATO (nuovo)****1. DOCUMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE****1.1. REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO****1.2. DOCUMENTI DELL'AULA**

- Progetti di ordine del giorno
- Progetti definitivi di ordine del giorno
- Ordini del giorno
- Resoconti integrali delle sedute
- Processi verbali provvisori
- Processi verbali definitivi
- Elenchi dei presenti
- Risultati delle votazioni per appello nominale
- Testi approvati
- Testi consolidati
- Decisioni di bilancio
- Emendamenti contenuti nelle relazioni
- Altri emendamenti destinati all'esame in Aula
- Emendamenti alle proposte di risoluzione comuni
- Progetti di emendamento e proposte di modifica al progetto di bilancio
- Proposte di risoluzione o di decisione
- Proposte di risoluzione comune

1.3. DOCUMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEI DEPUTATI

- Dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati
- Dichiarazioni scritte
- Interrogazioni scritte

Martedì 14 maggio 2002

Interrogazioni orali presentate da un deputato, da un gruppo politico o da una commissione parlamentare

Interrogazioni per il tempo delle interrogazioni

Risposte alle interrogazioni scritte

Risposte alle interrogazioni per il tempo delle interrogazioni

Proposte di risoluzione

Proposte di modifica del regolamento

Elenco dei deputati

Elenco degli assistenti dei deputati

1.4. DOCUMENTI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Ordini del giorno

Processi verbali

Documenti di lavoro

Progetti di relazione

Emendamenti ai progetti di relazione

Relazioni

Progetti di parere

Emendamenti ai progetti di parere

Pareri

Elenchi dei presenti

1.5. DOCUMENTI DELLE DELEGAZIONI PARLAMENTARI

Ordini del giorno

Processi verbali

Documenti di lavoro

Elenchi dei presenti

Raccomandazioni e dichiarazioni

1.6. DOCUMENTI DELLA CONCILIAZIONE

Documenti di lavoro comuni

Progetti comuni approvati dal Comitato di conciliazione

Manuale della conciliazione

Elenchi dei presenti

1.7. DOCUMENTI DI ALTRI ORGANI DEL PARLAMENTO

Lettere ufficiali del Presidente per dare seguito alle decisioni dei seguenti organi:

Ufficio di presidenza — Conferenza dei presidenti — Collegio dei questori — Conferenza dei presidenti di commissione — Conferenza dei presidenti di delegazione

— Ordini del giorno

— Processi verbali

— Estratti delle decisioni

— Relazioni d'attività della Conferenza dei presidenti di commissione

2. DOCUMENTI D'INFORMAZIONE GENERALE

2.1. BOLLETTINO DEL PARLAMENTO

Attività

Calendari delle riunioni

Edizione speciale «Consiglio europeo»

Rassegna dei lavori del Parlamento europeo — Post-tornata

Martedì 14 maggio 2002

2.2. DOCUMENTI PER LA STAMPA

Comunicati stampa
Direct info/News Report
Direct agenda/News Alert
Dossier/Background Notes
Resoconto
Anteprima
La rassegna

2.3. STUDI E PUBBLICAZIONI A CURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Studi
Documenti di lavoro
Briefing
Note d'informazione
Note sintetiche

2.4. DOCUMENTI DI DIFFUSIONE, UFFICI ESTERNI

3. DOCUMENTI UFFICIALI TRASMESSI DALLE ALTRE ISTITUZIONI

Documenti ufficiali trasmessi dalle altre istituzioni in conformità e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dalle procedure convenute tra le istituzioni, in particolare nel quadro del comitato interistituzionale di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del citato regolamento

3.1. COMMISSIONE EUROPEA

Documenti COM
Documenti SEC
Decisioni del Collegio dei Commissari
Atti di «comitatologia» (documenti relativi al diritto di consultazione del Parlamento, progetti di atto, ordini del giorno, processi verbali, pareri e documenti per informazione)

3.2. CONSIGLIO

Documenti e comunicazioni trasmessi nel quadro di procedure legislative e di bilancio, procedure di scarico, nomina e conclusione di accordi

3.3. BANCA CENTRALE EUROPEA

Comunicazioni

3.4. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Comunicazioni

3.5. Comitato delle regioni

Comunicazioni

3.6. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Comunicazioni

3.7. CORTE DEI CONTI

Comunicazioni

3.8. RELAZIONI INTERISTITUZIONALI

Accordi interistituzionali

Martedì 14 maggio 2002

4. DOCUMENTI DI TERZI

4.1. DOCUMENTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.2. PETIZIONI (PREVIO ACCORDO DEL FIRMATARIO)

4.3. CORRISPONDENZA UFFICIALE

5. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Lettere ufficiali – Notifiche da parte del Segretario generale di decisioni adottate dal Parlamento

P5_TA(2002)0217**Sicurezza dell'aviazione civile ***II****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15029/4/2001 – C5-0033/2002),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 575 ⁽²⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0134/2002),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Testi approvati del 29.11.2001, punto 7.

⁽²⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 221.

P5_TC2-COD(2001)0234**Posizione del parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

viste le conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 16 ottobre 2001, in particolare il paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 221.

Martedì 14 maggio 2002

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli attentati criminali commessi a New York e Washington l'11 settembre 2001 indicano che il terrorismo rappresenta una delle più gravi minacce per gli ideali di democrazia e libertà e per i valori della pace, che sono il fondamento stesso dell'Unione europea.
- (2) Nel settore dell'aviazione civile occorre garantire costantemente la protezione dei cittadini nella Comunità europea prevenendo gli atti di interferenza illecita.
- (3) Ferme restando le norme degli Stati membri relative alla sicurezza nazionale e alle misure da adottarsi sulla base del Titolo VI del trattato sull'Unione europea, tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'adozione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo che istituiscano norme fondamentali comuni, basate sulle attuali raccomandazioni della conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC), Documento 30. È opportuno delegare alla Commissione i poteri esecutivi per adottare le relative misure di attuazione dettagliate. Per prevenire atti illeciti, alcune di tali misure di attuazione dovrebbero restare segrete e non essere pubblicate.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) I vari tipi di attività esercitate nel settore dell'aviazione civile non sono necessariamente soggetti allo stesso tipo di minaccia. È pertanto necessario che le misure di attuazione dettagliate siano debitamente adeguate alle speciali circostanze di ciascuna attività e alla sensibilità di alcune misure.
- (6) Nei piccoli aeroporti l'applicazione di norme fondamentali comuni potrebbe essere sproporzionata, oppure la loro attuazione potrebbe rivelarsi impossibile per motivi pratici oggettivi. In tal caso alle competenti autorità degli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare misure alternative che garantiscano un adeguato livello di protezione. La Commissione dovrebbe esaminare se tali misure sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se forniscono un adeguato livello di protezione.
- (7) La convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago) detta le norme minime atte a garantire la sicurezza dell'aviazione civile.
- (8) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, ogni Stato membro dovrebbe adottare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, nonché un relativo programma per il controllo della qualità e un programma di formazione.
- (9) In considerazione della varietà delle parti che intervengono nell'attuazione delle misure di sicurezza a livello nazionale, è necessario che ciascuno Stato membro designi un'unica autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi per la sicurezza aerea.
- (10) Gli Stati membri devono svolgere un'azione coordinata nell'elaborazione di una politica globale volta a finanziare e garantire il livello più elevato possibile di sicurezza per l'aviazione civile.**
- (11) A tal fine sarà creato un sistema di audit che verrà finanziato mediante stanziamenti operativi.**
- (12) La pertinente decisione dell'autorità legislativa non pregiudica le decisioni di bilancio adottate nell'ambito della procedura di bilancio annuale.**

⁽¹⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 70.

⁽²⁾ Parere del 23 novembre 2001.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2001, posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002.

Martedì 14 maggio 2002

- (13) *L'applicazione effettiva ed uniforme delle misure di sicurezza comporterà costi rilevanti per tutti gli operatori. Qualora l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento metta in serio rischio la sopravvivenza di taluni aeroporti, il costo di talune misure aggiuntive di sicurezza aerea può essere coperto a breve termine dalle autorità pubbliche. La compensazione finanziaria può essere erogata esclusivamente una tantum e non può eccedere il livello degli investimenti legati all'attuazione del presente regolamento. È essenziale che a medio termine sia gli utenti del trasporto aereo, sia il settore del trasporto aereo contribuiscano alla copertura dei costi. Il finanziamento di talune misure aggiuntive di sicurezza non deve portare a distorsioni della concorrenza tra gli operatori e tra gli aeroporti. Pertanto è necessario che gli Stati membri adottino, in stretta cooperazione con la Commissione, un approccio chiaro e coordinato in materia di compensazione finanziaria.*
- (14) Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare misure più severe.
- (15) Il controllo delle misure di sicurezza richiede l'istituzione, a livello nazionale, di adeguati sistemi di controllo della qualità e l'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione, allo scopo di verificare l'efficacia di ciascun sistema nazionale.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (17) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (18) Poiché gli scopi dell'azione proposta, e precisamente l'istituzione e l'applicazione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione europea del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita alle norme fondamentali comuni necessarie per raggiungere tali obiettivi di sicurezza aerea e non va al di là di quanto necessario a tal fine, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Obiettivo principale del presente regolamento è istituire e attuare utili misure comunitarie al fine di prevenire atti di interferenza illecita nell'aviazione civile.
2. L'ulteriore obiettivo del regolamento è fornire la base per l'interpretazione uniforme delle disposizioni pertinenti della convenzione di Chicago, in particolare l'annesso n. 17.
3. Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
 - a) la definizione di norme fondamentali comuni sulle misure di sicurezza aerea;
 - b) l'istituzione di meccanismi adeguati per controllare l'applicazione delle norme.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Martedì 14 maggio 2002

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti:

- 1) «aeroporto», qualsiasi area situata in uno Stato membro aperta a operazioni di trasporto aereo commerciale;
- 2) «convenzione di Chicago», la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i suoi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- 3) «sicurezza aerea», la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le misure istituite dal presente regolamento si applicano a tutti gli aeroporti situati nei territori degli Stati membri cui si applica il trattato.
2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.
3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione congiunta resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.

Articolo 4

Norme comuni

1. Le norme comuni relative alle misure di sicurezza negli aeroporti, nonché le specifiche tecniche applicabili alle infrastrutture di supporto alla sicurezza dell'aviazione sono **basate sulle raccomandazioni figuranti attualmente nel documento 30 della Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) e sono riportate nell'allegato o negli allegati nel loro insieme, che comprendono gli adeguamenti comunitari.**
2. Le misure necessarie per l'attuazione e per l'adeguamento tecnico di tali norme fondamentali comuni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, tenendo nella debita considerazione i diversi tipi di operazioni e la sensibilità delle misure relative a:
 - a) criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature;
 - b) procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili;
 - c) criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza.
3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato del presente regolamento possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:
 - a) con una media annuale di due voli commerciali al giorno; oppure
 - b) soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure
 - c) con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take off Weight-MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20,

tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.

Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.

Martedì 14 maggio 2002

4. La Commissione esamina se le misure adottate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3 sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se offrono un adeguato livello di protezione. Se le misure non rispettano tali criteri, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all'*articolo 10*, paragrafo 3; in tal caso lo Stato membro revoca dette misure o le adegua.

Articolo 5

Programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, inteso a garantire l'applicazione delle norme comuni di cui all'*articolo 4*, paragrafo 1 e delle misure adottate ai sensi dell'*articolo 4*, paragrafo 2 alla data specificata in dette misure.
2. Fermo restando che in uno Stato membro uno o più organismi o enti possono occuparsi della sicurezza aerea, ciascuno Stato membro designa un'autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione del suo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro incarica l'autorità competente da esso designata di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, onde garantire l'efficacia del suo programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.
4. Ciascuno Stato membro garantisce che i suoi aeroporti e vettori aerei che forniscono un servizio a partire dallo Stato in questione istituiscano, attuino e mantengano programmi per la sicurezza degli aeroporti e dei vettori aerei idonei a soddisfare i requisiti del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile **e si assume una quota equa dei costi di tali programmi**. Tali programmi sono sottoposti per approvazione all'autorità competente e da essa controllati.
5. Ciascuno Stato membro chiede all'autorità competente di assicurare lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale di formazione alla sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 6

Misure più severe

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare, nel rispetto del diritto comunitario, misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento. Non appena possibile dopo l'applicazione delle stesse, gli Stati membri comunicano alla Commissione la natura di tali misure.

Articolo 7

Controllo dell'applicazione

1. Le specifiche relative al programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile che deve essere attuato dagli Stati membri sono adottate secondo la procedura di cui all'*articolo 9*, paragrafo 2. Tale programma si fonda sulle migliori pratiche e consente la pronta individuazione e correzione delle carenze riscontrate. Ogni programma prevede che tutti gli aeroporti situati nello Stato membro interessato siano regolarmente soggetti a controllo sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'*articolo 5*, paragrafo 2. Tali controlli impiegano una metodologia comune e sono effettuati da ispettori qualificati in base a criteri comuni.
2. A decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'*articolo 14*, la Commissione, in cooperazione con l'autorità competente di cui all'*articolo 5*, paragrafo 2, effettua ispezioni, incluse ispezioni su un idoneo campione di aeroporti, per controllare l'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Tali ispezioni tengono conto delle informazioni ottenute tramite i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile, in particolare delle relazioni di controllo. Le procedure per lo svolgimento di tali ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all'*articolo 10*, paragrafo 2.

Martedì 14 maggio 2002

3. I funzionari incaricati dalla Commissione di svolgere le ispezioni di cui al paragrafo 2 esercitano i loro poteri presentando un'autorizzazione scritta che precisi l'oggetto, lo scopo dell'ispezione e la data in cui essa deve iniziare. **Le ispezioni negli aeroporti non sono preannunciate.**

Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni altra organizzazione interessata si sottopongano ad esse.

4. Le relazioni di ispezione sono comunicate dalla Commissione allo Stato membro interessato, il quale, nel termine di tre mesi da tale notifica, indica le misure adottate per porre rimedio alle eventuali carenze. La relazione e la risposta dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2 vengono comunicate al Comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1.

5. Gli Stati membri svolgono un'azione coordinata nell'elaborazione di una politica globale volta a finanziare e garantire il livello più elevato possibile di sicurezza per l'aviazione civile.

Articolo 8

Finanziamento

La Commissione presenta, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, proposte per introdurre negli Stati membri modalità uniformi in materia di finanziamento delle misure di sicurezza di cui al presente regolamento, al fine di evitare ogni distorsione della concorrenza nell'ambito della Comunità tra gli operatori e tra gli Stati membri.

Articolo 9

Diffusione delle informazioni

1. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti sancito dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾,

- a) le misure relative a:
 - i) criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature;
 - ii) procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili;
 - iii) criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza, di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- b) le specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1; e
- c) le relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 4,

sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono unicamente messe a disposizione delle autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che le comunicano solo alle parti interessate, in base alle esigenze conoscitive di queste ultime, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili in materia di diffusione di informazioni sensibili.

2. Gli Stati membri, per quanto possibile e in conformità delle disposizioni nazionali applicabili, trattano come riservate le informazioni derivanti dalle relazioni di ispezione e dalle risposte degli Stati membri quando dette informazioni riguardano altri Stati membri.

3. Gli Stati membri o la Commissione consultano lo Stato membro interessato, salvo il caso in cui vi sia la certezza che le relazioni di ispezione o le risposte sono o meno divulgate.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Martedì 14 maggio 2002

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica *la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica *la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Paesi terzi

La Commissione mette a punto, congiuntamente all'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e alla CEAC, un meccanismo per valutare se gli aeroporti di paesi terzi soddisfano i requisiti essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 12

Pubblicazione delle informazioni

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione pubblica ogni anno una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulla situazione della sicurezza dell'aviazione nella Comunità, utilizzando, per le sue conclusioni, i rapporti di ispezione. ***Nel presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio gli esiti di una valutazione quantitativa e qualitativa dell'attuazione del presente regolamento, alla luce degli obiettivi annui di programmazione e rendimento.***

Articolo 13

Sanzioni

Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato:

- Controllo del bagaglio da stiva (punto 5.2)
- Merci, corriere espresso e colli espressi (punto 6)
- Posta (punto 7),

che entrano in vigore il **31 dicembre 2003**.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Martedì 14 maggio 2002

ALLEGATO

1. *DEFINIZIONI*

1. «Bagaglio da stiva accompagnato»: il bagaglio accettato per il trasporto nella stiva dell'aeromobile sul quale è imbarcato il passeggero che ha registrato detto bagaglio.
2. «Area lato volo»: l'area di manovra di un aeroporto, i terreni e gli edifici adiacenti, o parti di essi.
3. «Controllo di sicurezza dell'aeromobile»: l'ispezione dell'interno dell'aeromobile nelle zone cui i passeggeri possono aver avuto accesso e l'ispezione della stiva per scoprire articoli vietati.
4. «Ispezione di sicurezza dell'aeromobile»: l'ispezione accurata dell'interno e dell'esterno dell'aeromobile per scoprire articoli vietati.
5. «Controllo dei precedenti personali»: il controllo dell'identità di una persona e delle sue esperienze precedenti, compresi eventuali precedenti penali, effettuato nell'ambito della valutazione dell'idoneità di una persona ad accedere liberamente alle aree sterili.
6. «Bagaglio a mano»: il bagaglio destinato ad essere trasportato nella cabina dell'aeromobile.
7. «Volo commerciale»: il volo, o l'attività di volo, di linea o non di linea dato a noleggio al pubblico o a gruppi privati a titolo oneroso.
8. «Co-Mat»: abbreviazione di «materiale del vettore aereo», spedito all'interno della rete di scali di quest'ultimo.
9. «Co-Mail»: abbreviazione di «posta del vettore aereo», spedito all'interno della rete di scali di quest'ultimo.
10. «Controlli a campione continui»: i controlli effettuati durante l'intero periodo di attività su un campione scelto a caso.
11. «Aviazione generale»: l'attività di volo di linea o non di linea non offerta o messa a disposizione del pubblico.
12. «EDS» (Explosive Detection System — apparecchiatura di rivelazione di esplosivi): l'apparecchiatura o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare, e di indicare mediante un allarme, la presenza di materiale esplosivo in un bagaglio, indipendentemente dal materiale di cui il bagaglio stesso è composto.
13. «EDDS» (Explosive Device Detection System — apparecchiatura di rivelazione di ordigni esplodenti): l'apparecchiatura o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare, e di indicare mediante un allarme, la presenza di un ordigno esplodente in un bagaglio, rivelando uno o più componenti di tale ordigno, indipendentemente dal materiale di cui il bagaglio è composto.
14. «Bagaglio da stiva»: bagaglio destinato ad essere trasportato nella stiva dell'aeromobile.
15. «Mittente conosciuto»:
 - a) per merci: il mittente di un bene da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattiene rapporti commerciali abituali con un agente regolamentato o un vettore aereo conformemente ai criteri stabiliti dal presente allegato;
 - b) per posta: il mittente di posta da trasportare per via aerea per proprio conto, che intrattiene rapporti commerciali abituali con un'autorità o amministrazione postale regolamentata.
16. «Area lato città»: l'area di un aeroporto che non è lato volo e comprende tutte le aree pubbliche.
17. «Posta»: le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti consegnati dalle amministrazioni postali e a queste destinate. Un'autorità o amministrazione postale è definita dagli Stati membri.

Martedì 14 maggio 2002

18. «Articolo vietato»: oggetto che può essere utilizzato per commettere un atto di interferenza illecita e che non è stato debitamente dichiarato e assoggettato alle leggi e ai regolamenti vigenti. Un elenco indicativo degli articoli vietati figura nell'appendice.
19. «PEDS» (Primary Explosive Detection System — apparecchiatura primaria di rivelazione di esplosivi): l'apparecchiatura o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare, e di indicare mediante un allarme, la presenza di materiale esplosivo in un bagaglio, indipendentemente dal materiale di cui il bagaglio stesso è composto.
20. «Agente regolamentato»: un agente o spedizioniere o altro soggetto che intrattiene rapporti commerciali con un operatore ed effettua controlli di sicurezza riconosciuti o richiesti dalla competente autorità sulle merci trasportate, il corriere espresso e i colli espressi o la posta.
21. «Area sterile»: l'area lato volo di un aeroporto, il cui accesso è controllato per garantire la sicurezza dell'aviazione civile. Tale area comprende, di norma, anche tutte le aree di partenza passeggeri tra le postazioni di controllo di sicurezza e l'aeromobile, le rampe, le aree di trattamento bagagli, i magazzini merci, i centri postali e i locali dell'area lato volo per le pulizie e il vettovagliamento degli aeromobili.
22. «Controlli di sicurezza»: sistemi che consentono di impedire l'introduzione di articoli vietati.
23. «Controllo»: l'applicazione di strumenti tecnici o di altro tipo destinati a identificare e/o rilevare articoli vietati.
24. «Bagaglio da stiva non accompagnato»: il bagaglio accettato per il trasporto nella stiva dell'aeromobile sul quale non è imbarcato il passeggero che ha registrato detto bagaglio.
25. «Terminale»: l'edificio principale o il gruppo di edifici in cui sono effettuati la registrazione dei passeggeri commerciali e delle merci e l'imbarco dell'aeromobile.
26. «TIP»: apparato a raggi X per la proiezione dell'immagine di articoli pericolosi (TIP — Threat Image Projection); è un software che può essere installato su alcuni dispositivi a raggi x. Questo programma proietta le immagini virtuali di articoli pericolosi (ad es. pistole, coltelli, ordigni esplodenti rudimentali) sull'immagine a raggi x del bagaglio esaminato, fornendo all'operatore del dispositivo a raggi x un riscontro immediato sulla sua abilità a riconoscere tali immagini.
27. «Trace Detection Equipment (rivelatore di tracce)»: il sistema tecnologico o la combinazione di diverse tecnologie in grado di rilevare piccolissime quantità (1 nanogrammo) di materiale esplosivo, e quindi di indicarne mediante un allarme la presenza in un bagaglio o in altri articoli sottoposti ad analisi.

2. SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

2.1. Requisiti per la progettazione degli aeroporti

Nella progettazione o nella configurazione degli aeroporti, dei terminali passeggeri e merci e degli altri edifici che hanno accesso diretto all'area lato volo si devono osservare i requisiti essenziali concernenti:

- a) i controlli di sicurezza effettuati su passeggeri, bagagli, merci, corriere espresso, colli espressi, posta e provviste per il vettovagliamento e altre forniture di bordo;
- b) la protezione e il controllo dell'accesso all'area lato volo, alle aree sterili e ad altre zone e strutture sensibili dell'aeroporto;
- c) l'utilizzo efficace delle apparecchiature per la sicurezza.

2.1.1. Barriere tra il lato aria e il lato terra

Negli aeroporti devono essere interposte barriere tra l'area lato volo e l'area lato città.

2.1.2. Aree sterili

In ogni aeroporto sono predisposte aree sterili.

Martedì 14 maggio 2002

2.2. Controllo dell'accesso

2.2.1. Aree sterili e altre aree lato volo

- i) L'accesso alle aree sterili e alle altre aree lato volo deve essere controllato in continuazione, in modo che nessuna persona sprovvista di autorizzazione possa accedervi e che nelle aree sterili o negli aeromobili non possano essere introdotti articoli vietati.
- ii) Tutto il personale che deve accedere alle aree sterili deve essere sottoposto ad un controllo dei precedenti personali che risalga di almeno 5 anni. Il controllo deve essere ripetuto a intervalli regolari non superiori a 5 anni.
- iii) Tutto il personale che deve accedere alle aree sterili deve inoltre ricevere una formazione regolare in materia di sicurezza aerea (cfr. punto 12.3), inclusi i rischi per la sicurezza aerea, e deve essere incaricato di riferire all'autorità competente in merito a qualsiasi incidente che possa costituire una minaccia per la sicurezza aerea.
- iv) Devono essere rilasciati tesserini di riconoscimento aeroportuali a tutte le persone che lavorano nell'aeroporto o che vi si recano frequentemente (compresi i dipendenti dell'aeroporto e dei vettori aerei e i dipendenti di altre organizzazioni). Il tesserino di riconoscimento aeroportuale è munito del nome e di una fotografia del titolare. La validità del tesserino è limitata nel tempo. L'autorità competente determina quando deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento aeroportuale permanente a visitatori abituali.
- v) Il tesserino di riconoscimento aeroportuale deve essere portato in permanenza in modo visibile durante il servizio.
- vi) I veicoli che devono essere utilizzati nell'area lato volo devono rimanere in tale area nella misura del possibile.
- vii) Per i veicoli che devono spostarsi tra l'area lato città e l'area lato volo deve essere rilasciato un lasciapassare specifico del veicolo che deve essere apposto in un punto facilmente visibile. Altri veicoli che devono accedere all'area lato volo vengono ammessi solo dopo essere stati sottoposti ad ispezione e aver ottenuto un lasciapassare temporaneo. Deroghe a queste disposizioni sono ammesse per i veicoli in servizio di emergenza.
- viii) I tesserini di riconoscimento aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli devono essere controllati a tutti i punti di controllo dell'area lato volo e delle aree sterili.

2.2.2. Terminali

Deve essere garantita una sorveglianza, **da parte delle autorità degli Stati membri**, in tutte le aree dei terminali accessibili al pubblico. I terminali devono essere pattugliati **dalle autorità degli Stati membri** e il personale di sicurezza **delle autorità degli Stati membri** deve sorvegliare i passeggeri e le altre persone.

2.2.3. Altre aree pubbliche

Devono essere apprestati i mezzi per **il controllo, da parte delle autorità degli Stati membri, dell'accesso** alle aree pubbliche situate in vicinanza delle aree di manovra degli aeromobili (terrazze panoramiche, alberghi aeroportuali e parcheggi per autovetture). Altre aree pubbliche **che le autorità degli Stati membri devono** sorvegliare sono, fra l'altro, le seguenti: strutture che sono situate sempre nell'area lato città e che includono il parcheggio clienti e altre aree pubbliche di parcheggio, le vie d'accesso ai terminali e le vie di pubblico accesso, autonoleggi, aree di sosta riservate ai taxi e al trasporto terrestre e strutture alberghiere della zona aeroportuale.

Devono anche essere prese disposizioni per garantire che questi spazi pubblici possano essere chiusi **dalle autorità degli Stati membri**, con breve preavviso in caso di minaccia. Il personale di sicurezza **delle autorità degli Stati membri** deve pattugliare queste aree quando sono aperte al pubblico.

2.3. Controllo del personale, degli oggetti trasportati e dei veicoli

- a) Tutto il personale, compreso l'equipaggio di volo, unitamente a oggetti trasportati, deve essere sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle aree **sterili**. **La procedura** di controllo deve garantire che non siano trasportati articoli vietati e il metodo è lo stesso che si applica al controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano.

Martedì 14 maggio 2002

- b) I veicoli e le forniture introdotti nell'area lato volo o in altre aree sterili sono controllati a campione.
- 2.4. Sicurezza fisica e pattuglie
- a) I piazzali e le altre aree di sosta devono essere provvisti di una illuminazione adeguata; l'illuminazione deve coprire in particolare le aree vulnerabili dell'aeroporto.
- b) Le aree tecniche e di manutenzione, **nella misura in cui non si trovino all'interno di aree sterili**, devono essere protette da recinzioni, agenti di sicurezza e pattuglie; l'accesso a queste aree deve essere controllato mediante i tesserini di riconoscimento aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli. Misure analoghe devono essere prese per proteggere il perimetro e le installazioni situate presso l'aeroporto, quali gli impianti di generazione e distribuzione di energia elettrica, gli impianti di navigazione, le torri di controllo e altri edifici adibiti ai servizi di controllo del traffico aereo, gli impianti per il carburante e gli impianti per le comunicazioni. Precauzioni particolari devono essere prese per evitare i tentativi di sabotaggio degli impianti per il carburante e degli impianti di comunicazione.
- c) Le recinzioni perimetrali e le aree adiacenti alle aree sterili, le altre aree lato volo esterne a tali recinzioni, comprese quelle nelle immediate vicinanze della soglia pista e delle vie di rullaggio, devono essere oggetto di sorveglianza, **da parte delle autorità degli Stati membri**, mediante pattuglie, televisione a circuito chiuso o altre misure di vigilanza. **Le autorità degli Stati membri devono applicare** rigorose procedure di contestazione nei confronti delle persone che non portano in modo visibile il tesserino di riconoscimento aeroportuale e delle persone che accedono ad aree per cui non sono autorizzate.
- d) L'accesso all'area lato volo o alle aree sterili attraverso uffici dei locatari aeroportuali, hangar di manutenzione, strutture di trattamento merci, altri edifici e impianti di servizio è limitato al minimo necessario.

3. SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

3.1. Ispezione **e controllo** degli aeromobili

1. Tutti gli aeromobili devono essere ispezionati nel modo seguente:
- a) gli aeromobili non in servizio sono sottoposti a una «ispezione di sicurezza dell'aeromobile» immediatamente prima **o immediatamente dopo** essere trasferiti nell'area sterile per un determinato volo; l'ispezione può non essere effettuata immediatamente prima del trasferimento nell'area sterile, ma in tal caso l'aeromobile è tenuto in condizioni di sicurezza o sorvegliato dall'inizio dell'ispezione fino **all'ingresso nell'area sterile**;
- b) gli aeromobili in servizio sono sottoposti, durante il periodo di toccata o durante il tempo di transito, a un «controllo di sicurezza dell'aeromobile» immediatamente dopo lo sbarco dei passeggeri o il più tardi possibile prima dell'imbarco dei passeggeri e del carico dei bagagli o delle merci.
2. Tutte le ispezioni e i controlli di sicurezza dell'aeromobile sono effettuati allorché tutti i fornitori di servizi (catering, pulizia, merci in esenzione doganale o altri) non attinenti alla funzione di sicurezza hanno lasciato l'aeromobile il quale è mantenuto in condizione di sterilità durante tutto il processo di imbarco e di partenza.

3.2. Protezione dell'aeromobile

1. Deve essere stabilito chi è il soggetto responsabile del controllo dell'accesso all'aeromobile in parcheggio, che deve essere eseguito nel modo seguente:
- a) per gli aeromobili in servizio, l'accesso è controllato dall'inizio del controllo di sicurezza dell'aeromobile fino alla partenza, per mantenere l'integrità del controllo;
- b) per gli aeromobili non in servizio che sono stati ispezionati e trasferiti in un'area sterile, l'accesso è controllato dall'inizio dell'ispezione di sicurezza dell'aeromobile fino alla partenza, per mantenere l'integrità dell'ispezione.

Martedì 14 maggio 2002

2. Ciascun aeromobile in servizio è posto sotto sorveglianza sufficiente a individuare casi di accesso non autorizzato.
3. L'accesso all'aeromobile non in servizio è controllato nel modo seguente:
 - a) le porte della cabina sono chiuse;
 - b) le passerelle e/o scalette retraibili sono poste in condizioni di sicurezza, ritirate o retratte; o
 - c) le porte dell'aeromobile sono munite di un dispositivo per la segnalazione di eventuali **manomissioni**.
4. **L'aeromobile** è parcheggiato, nella misura del possibile, in luoghi ben illuminati e distanti dalle recinzioni perimetrali o da altre barriere facilmente superabili.

4. PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO**4.1. Controlli sui passeggeri**

1. A differenza di quanto stabilito al seguente punto 3, tutti i passeggeri in partenza (cioè i passeggeri originanti e quelli in transito che non siano stati precedentemente sottoposti a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato), sono controllati al fine di impedire che articoli vietati siano introdotti nelle aree sterili e a bordo dell'aeromobile. Il controllo dei passeggeri deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) ispezione manuale, o
 - b) controllo mediante portale magnetico per la rivelazione dei metalli (WTMD – Walk-Through Metal Detection). Ove sia utilizzata tale apparecchiatura, occorre provvedere costantemente all'ispezione manuale, a campione, dei passeggeri controllati. L'ispezione manuale deve essere effettuata su tutti i passeggeri che fanno scattare l'allarme dell'apparecchiatura e l'ispezione continua a campione deve essere effettuata sui passeggeri che non fanno scattare l'allarme; inoltre,
 - i) se l'allarme si attiva, la persona deve essere fatta passare nuovamente attraverso il portale magnetico per la rivelazione dei metalli, oppure
 - ii) essere sottoposta a ispezione manuale qualora sia possibile utilizzare un rivelatore portatile di metalli.
2. Se utilizzato, il portale magnetico per la rivelazione dei metalli deve essere calibrato a un livello tale da garantire ragionevolmente che sia possibile rilevare piccoli oggetti metallici.
3. Le competenti autorità possono stabilire quali categorie di persone devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo e quali essere esentate dal controllo.
4. Devono essere elaborate disposizioni di sicurezza per i passeggeri potenzialmente pericolosi.

4.2. Separazione dei passeggeri

I passeggeri in partenza che sono stati sottoposti al controllo non devono mescolarsi ai passeggeri in arrivo che potrebbero non essere stati sottoposti a controllo secondo le norme definite nel presente allegato. Laddove non sia possibile separare fisicamente questi passeggeri, l'obiettivo della sicurezza deve essere raggiunto applicando misure compensative conformi alla valutazione del rischio **da parte dell'autorità competente**.

4.3. Controlli sul bagaglio a mano

1. Il bagaglio a mano di tutti i passeggeri in partenza (cioè dei passeggeri originanti e in transito che non siano stati precedentemente sottoposti a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato) è controllato prima di poter essere introdotto nelle aree sterili e a bordo dell'aeromobile. Tutti gli articoli vietati devono essere confiscati oppure deve essere negato al passeggero l'accesso all'area sterile o, se del caso, all'aeromobile. Il controllo del bagaglio a mano deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ispezione manuale completa del contenuto di ciascun bagaglio, tenendo conto di eventuali segni sospetti, quali un peso sproporzionato ecc., oppure

Martedì 14 maggio 2002

- b) controllo radiogeno, con l'aggiunta di ispezione manuale dei bagagli controllati effettuata a campione continuo; la percentuale di persone sottoposte a detti controlli deve essere pari almeno al 10 %, comprese le persone sulle quali l'operatore nutre sospetti, oppure
 - c) controllo radiogeno ad alta definizione mediante TIP (Threat Image Projection). Soltanto i bagagli su cui l'operatore nutre sospetti devono essere ispezionati manualmente, ma tale ispezione può essere supportata dall'utilizzo di un rivelatore di tracce.
2. Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3 può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo.

4.4. Controllo sui diplomatici

Ferme restando le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, i diplomatici e altre persone privilegiate, nonché il loro bagaglio personale — ad eccezione delle «valige diplomatiche» — devono essere sottoposti a controllo per motivi di sicurezza. Il personale del vettore aereo responsabile della presa in consegna delle valige diplomatiche deve accertarsi che queste siano state effettivamente spedite da funzionari debitamente abilitati delle missioni in questione. I corrieri diplomatici e il loro bagaglio personale non sono esentati dai controlli.

5. BAGAGLIO DA STIVA

5.1. Controllo di concordanza

1. Il bagaglio da stiva non è caricato a bordo dell'aeromobile se non sono state adottate le seguenti misure:
- a) il bagaglio da stiva deve essere munito di un contrassegno esterno adeguato che consenta di identificarlo con il rispettivo passeggero;
 - b) il passeggero a cui appartiene il bagaglio deve essere registrato per il volo sul quale il bagaglio deve essere trasportato;
 - c) prima di essere caricato a bordo, il bagaglio da stiva deve essere tenuto in un'area dell'aeroporto il cui accesso è riservato esclusivamente al personale autorizzato;
 - d) tutti i bagagli presi in custodia da un vettore aereo per essere trasportati nella stiva di un aeromobile devono essere muniti di un contrassegno che specifichi se si tratta di bagagli accompagnati o non accompagnati. Tale contrassegno può essere apposto manualmente o mediante una procedura automatizzata.
2. Devono essere prese misure volte a garantire che un bagaglio dato in custodia a un vettore aereo da un passeggero che si è registrato per un volo ma non si trova a bordo, venga rimosso dall'aeromobile e non sia trasportato con detto volo.
3. Deve essere redatto un manifesto di carico del bagaglio da stiva, o altro atto avente valore di prova, che confermi l'identificazione e il controllo del bagaglio da stiva non accompagnato.

5.2. Controllo del bagaglio da stiva

1. Bagaglio da stiva accompagnato. Tutti i bagagli da stiva accompagnati (sia originanti che in transito, che non siano stati precedentemente sottoposti a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato) sono controllati prima di essere caricati a bordo dell'aeromobile secondo una delle seguenti modalità:
- a) ispezione manuale, oppure
 - b) controllo radiogeno convenzionale; almeno il 10 % dei bagagli così controllati deve essere sottoposto anche:
 - i) a ispezione manuale, oppure
 - ii) a controllo mediante EDS o EDDS o PEDS, oppure
 - iii) a controllo radiogeno convenzionale, che consenta l'esame di ogni bagaglio da due diverse angolature da parte dello stesso operatore presso la stessa postazione di controllo, oppure

Martedì 14 maggio 2002

- c) controllo radiogeno convenzionale mediante TIP, oppure
 - d) controllo mediante EDS o EDDS, oppure
 - e) controllo mediante PEDS; o
 - f) applicazione di rivelatore di tracce a bagaglio aperto.
2. Bagaglio da stiva non accompagnato. Tutti i bagagli da stiva non accompagnati, sia originanti che in transito, sono controllati prima di essere caricati a bordo dell'aeromobile secondo una delle seguenti modalità:
- a) EDS, oppure
 - b) un PEDS a più livelli che, al livello 2, consenta agli operatori di vedere le immagini di tutti i bagagli, oppure
 - c) controllo radiogeno convenzionale, che consenta l'esame di ogni bagaglio da due diverse angolature da parte dello stesso operatore presso la stessa postazione di controllo, oppure
 - d) ispezione manuale supportata dall'applicazione di un rivelatore di tracce a bagaglio aperto, a meno che il bagaglio non accompagnato, precedentemente sottoposto a controllo secondo le norme fissate nel presente allegato, sia stato separato dal rispettivo passeggero per motivi indipendenti dalla sua volontà e sia stato preso in consegna dal vettore aereo.

5.3. Protezione dei bagagli da stiva

Il bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve essere protetto contro qualsiasi manomissione non autorizzata dal momento della registrazione fino alla partenza dell'aeromobile sul quale deve essere trasportato. A tal fine sono adottate le seguenti misure di protezione:

- a) prima di essere caricato, il bagaglio da stiva è tenuto nell'area trattamento bagaglio o in altra area di deposito dell'aeroporto, il cui accesso è riservato esclusivamente al personale autorizzato.
- b) Qualsiasi persona che entri in un'area trattamento bagagli o in un'area di deposito senza autorizzazione è fermata e accompagnata fuori dall'area.
- c) I bagagli da stiva, **registrati per la prima volta** e in transito non sono lasciati incustoditi sulla rampa o sottobordo prima di essere caricati sull'aeromobile.
- d) I bagagli **da stiva** in transito bordo a bordo non sono lasciati incustoditi sulla rampa o sottobordo prima di essere caricati sull'aeromobile.
- e) L'accesso agli uffici bagagli smarriti situati nel terminale è limitato, allo scopo di impedire l'accesso illecito a bagagli e materiali.

6. MERCI, CORRIERE ESPRESSO E COLLI ESPRESSI**6.1. Ambito di applicazione**

Tutte le merci, il corriere espresso e i colli espressi destinati a essere trasportati da aeromobili passeggeri e aeromobili cargo devono essere sottoposti ai controlli di sicurezza di seguito specificati prima di essere imbarcati sull'aeromobile.

6.2. Qualifiche dell'agente regolamentato

Gli agenti regolamentati sono:

- a) designati, approvati o elencati dall'autorità competente;
- b) soggetti a specifici obblighi, **definiti dall'autorità competente**;

Martedì 14 maggio 2002

6.3. Controlli di sicurezza

1. Le merci, il corriere espresso e i colli espressi sono trasportati per via aerea solo a condizione che siano stati effettuati i seguenti controlli di sicurezza:
 - a) l'accettazione, il trattamento e la movimentazione delle merci sono effettuati da personale adeguatamente assunto e formato;
 - b) le merci sono:
 - i) ispezionate manualmente o controllate fisicamente; oppure
 - ii) controllate mediante dispositivo a raggi X; oppure
 - iii) sottoposte ad una camera di simulazione; oppure
 - iv) controllate con altri mezzi, sia tecnici che biosensoriali (ad es. sniffers, rivelatori di tracce, unità cinofile addestrate per la rilevazione di esplosivi, ecc.),
al fine di garantire in modo ragionevole che le merci non contengano nessuno degli articoli vietati di cui ai punti iv) e v) dell'appendice, a meno che siano stati dichiarati e debitamente assoggettati alle misure di sicurezza applicabili.

Qualora, in considerazione della natura delle merci, non possa farsi ricorso a nessuno dei mezzi e metodi per il controllo di sicurezza sopra descritti, la competente autorità può definire un periodo di deposito.
2. Una volta che i controlli di sicurezza sono stati eseguiti, inclusi quelli sulle merci ricevute da un mittente conosciuto, all'interno o all'esterno dell'area aeroportuale, il carico deve essere mantenuto in condizioni di sterilità fino all'imbarco sull'aeromobile e alla partenza di quest'ultimo.
3. I controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1 non sono obbligatori per:
 - a) le merci ricevute da un mittente conosciuto;
 - b) le merci trasbordate;
 - c) le merci le cui origini e condizioni di trattamento garantiscono l'assenza di minacce per la sicurezza;
 - d) le merci soggette a prescrizioni regolamentari che dispongono un livello adeguato di protezione della sicurezza.

6.4. Requisiti del mittente conosciuto

1. Un agente regolamentato o un vettore aereo può riconoscere a un mittente la qualità di mittente conosciuto soltanto:
 - a) stabilendo e registrando l'identità e l'indirizzo del mittente e dell'agente autorizzato ad effettuare consegne per suo conto;
 - b) chiedendo al mittente di dichiarare che:
 - i) prepara le spedizioni in locali sicuri;
 - ii) impiega personale di fiducia per la preparazione delle spedizioni;
 - iii) protegge le spedizioni da interferenze non autorizzate durante la preparazione, il deposito e il trasporto;
 - c) chiedendo al mittente di:
 - i) certificare per iscritto che la spedizione non contiene nessuno degli articoli vietati di cui ai punti iv) e v) dell'appendice;
 - ii) accettare che l'imballaggio e il contenuto della spedizione siano esaminati per motivi di sicurezza.

Martedì 14 maggio 2002

6.5. Trasporto con aeromobile cargo

Qualora sia possibile stabilire con certezza che la spedizione è destinata esclusivamente al trasporto con aeromobile cargo, i criteri di cui al precedente punto 6.4 non sono obbligatori, a condizione che il mittente conosca:

- a) abbia un indirizzo professionale confermato bona fide;
- b) abbia in precedenza effettuato spedizioni con l'agente regolamentato o il vettore aereo;
- c) intrattenga rapporti commerciali abituali con l'agente regolamentato o il vettore aereo;
- d) assicuri che tutte le consegne sono protette contro qualsiasi accesso non autorizzato fino a che sono prese in custodia dal vettore aereo.

6.6. Merce trasbordata

La merce trasbordata che arriva per via aerea non è soggetta all'obbligo dei controlli di sicurezza di cui al punto 6.3, paragrafo 1 a condizione che venga protetta da interferenze non autorizzate al punto di transito. Le merci trasbordate che arrivano per altra via, ad esempio su strada o per ferrovia, e che non sono state sottoposte a controlli di sicurezza nel luogo di partenza o durante il trasporto devono essere sottoposte al controllo ai sensi del punto 6.3, paragrafo 1 b) e protette contro qualsiasi interferenza non autorizzata.

7. POSTA

7.1. Ambito di applicazione

La posta trasportata su aeromobili passeggeri, cargo o postali deve essere sottoposta a controlli di sicurezza prima di essere imbarcata sull'aeromobile.

7.2. Qualifiche richieste all'autorità o all'amministrazione postale regolamentata

7.2.1. Qualsiasi autorità o amministrazione postale regolamentata che affida a un vettore aereo la posta da trasportare deve soddisfare i seguenti criteri minimi:

- a) essere designata, autorizzata o elencata dalla competente autorità;
- b) adempiere gli obblighi nei confronti dei vettori aerei di eseguire i controlli di sicurezza richiesti;
- c) impiegare personale adeguatamente assunto e formato;
- d) proteggere la posta in sua custodia contro qualsiasi interferenza non autorizzata.

7.3. Controlli di sicurezza

1. Posta urgente. La posta urgente (da recapitare al destinatario entro 48 ore) è trasportata per via aerea solo dopo l'espletamento dei seguenti controlli di sicurezza:

- a) l'accettazione, il trattamento e lo smistamento della posta sono effettuati da personale adeguatamente assunto e formato;
- b) la posta è:
 - i) ispezionata manualmente o controllata fisicamente; oppure
 - ii) esaminata mediante dispositivo a raggi X; oppure
 - iii) sottoposta ad una camera di simulazione; oppure
 - iv) controllata con altri mezzi, sia procedurali che tecnici o biosensoriali (sniffers, rivelatori di tracce, unità cinofile per la rilevazione di esplosivi, ecc.);al fine di garantire ragionevolmente che la posta non contenga nessuno articolo vietato;
- c) i particolari del volo e la rotta dell'aeromobile sul quale è imbarcata la posta restano riservati.

Martedì 14 maggio 2002

2. Altra posta. La posta non urgente può essere trasportata per via aerea purché siano state applicate le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). I controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b) possono essere effettuati a campione.
3. I controlli di sicurezza di cui al punto 1, lettera b) non sono obbligatori per:
 - a) la posta ricevuta da un mittente conosciuto;
 - b) le lettere al di sotto di un determinato peso o spessore;
 - c) le spedizioni bona fide di materiali di salvataggio;
 - d) i beni di valore elevato che sono stati sottoposti ad un controllo di sicurezza almeno equivalente a quello specificato al punto 1 lettera b);
 - e) la posta che è trasportata sui voli postali tra gli aeroporti comunitari; e
 - f) la posta trasbordata.

7.4. Criteri relativi al mittente conosciuto

L'autorità o l'amministrazione postale regolamentata può riconoscere a un mittente la qualità di mittente conosciuto soltanto se:

- a) determina e registra l'identità e l'indirizzo del mittente e dell'agente autorizzato a eseguire consegne in suo nome;
- b) richiede al mittente una dichiarazione con la quale egli si impegna a proteggere le consegne contro qualsiasi interferenza non autorizzata durante la preparazione, il deposito e il trasporto; e
- c) richiede al mittente:
 - i) di certificare per iscritto che la posta da consegnare non contiene nessuno degli articoli vietati elencati ai punti iv e v dell'appendice;
 - ii) di accettare che l'imballaggio e il contenuto della posta da consegnare possano essere sottoposti ai controlli di sicurezza descritti al punto 7.3.

7.5. Posta trasbordata

La posta trasbordata che arriva per via aerea non è soggetta all'obbligo dei controlli di sicurezza di cui al punto 7.3, a condizione che venga protetta contro interferenze non autorizzate al punto di transito. La posta trasbordata che arriva per altra via, ad esempio su strada o per ferrovia, e che non è stata sottoposta a controlli di sicurezza nel luogo di partenza o durante il trasporto deve essere sottoposta a controllo in conformità del punto 7.3, paragrafo 1 e protetta contro le interferenze non autorizzate.

8. POSTA E MATERIALE DEL VETTORE AEREO

8.1. Ambito di applicazione

La posta e il materiale del vettore aereo trasportati sui suoi aeromobili sono sottoposti a controlli di sicurezza prima di essere caricati a bordo.

8.2. Definizioni

Per posta e materiale si intendono le spedizioni interne di corrispondenza e materiali, quali (elenco non esaustivo) documenti, provviste, pezzi di ricambio per la manutenzione, forniture per il vettovagliamento e la pulizia e altri articoli, da recapitare alla propria organizzazione o a un'organizzazione appaltatrice per uso nell'ambito delle operazioni del vettore.

Martedì 14 maggio 2002

8.3 Controlli di sicurezza

Tutte le spedizioni di posta «co-mail» e di materiale «co-mat» di un vettore aereo sono soggette alle seguenti misure:

- a) devono subire **controlli volti** ad accertare che nessun articolo vietato sia stato introdotto in spedizioni del vettore;
- b) non devono essere lasciate incustodite prima di essere caricate a bordo.

Il vettore aereo garantisce che qualsiasi altra spedizione di posta «co-mail» o di materiale «co-mat», effettuata per conto del vettore da un'organizzazione a contratto come, ma non solo, forniture e provviste per il vettovagliamento, materiale per la pulizia a bordo e altri materiali provenienti da fornitori di servizi a contratto, sia controllata prima di essere caricata a bordo dell'aeromobile; e

Tutti gli articoli ritenuti merci pericolose o materiali rischiosi non devono poter essere caricati a bordo dell'aeromobile quali spedizioni di posta co-mail o materiali co-mat

9. PROVVISTE E FORNITURE PER IL VETTOVAGLIAMENTO DI BORDO

9.1. Ambito di applicazione

Le provviste e le forniture per il vettovagliamento di bordo sono sottoposte ai controlli di sicurezza per impedire che siano imbarcati sull'aeromobile articoli vietati.

9.2. Controlli di sicurezza

1. Le imprese fornitrici di provviste e forniture per il vettovagliamento di bordo devono adottare i controlli di sicurezza necessari a impedire che articoli vietati vengano introdotti in tali provviste e forniture destinate ad essere portate a bordo degli aeromobili. Tali misure sono le seguenti:
 - a) la nomina di un funzionario addetto alla sicurezza, responsabile dell'applicazione e della sorveglianza delle misure di sicurezza nell'impresa;
 - b) nell'assumere il personale deve essere richiesto un elevato grado di affidabilità;
 - c) tutto il personale che ha accesso alle aree sterili deve subire un controllo dei precedenti personali e attenersi alle istruzioni di sicurezza diramate dall'autorità aeroportuale;
 - d) l'impresa deve impedire l'accesso non autorizzato alle proprie strutture e forniture;
 - e) se è situata fuori dell'area aeroportuale, l'impresa deve provvedere affinché tutte le forniture vengano trasportate all'aeromobile in veicoli chiusi o sigillati;
 - f) l'impresa deve provvedere affinché il trattamento e la movimentazione delle provviste e delle forniture vengano effettuati da personale adeguatamente assunto e formato.
2. Dopo la consegna, le provviste e le forniture devono essere sottoposte a controlli a campione.
3. Le provviste e le forniture provenienti da un'impresa che non è stata sottoposta alle misure di cui al precedente paragrafo 1 non possono essere imbarcate su un aeromobile.

10. MATERIALE E FORNITURE PER LA PULIZIA DI BORDO

10.1. Ambito di applicazione

Devono essere adottate dai vettori aerei e dalle imprese di pulizia misure per assicurare che il materiale e le forniture per la pulizia, imbarcati sull'aeromobile non contengano nessun articolo vietato che possa compromettere la sicurezza dell'aeromobile.

Martedì 14 maggio 2002

10.2. Controlli di sicurezza

1. Le imprese fornitrici di servizi di pulizia, di materiale e di forniture per la pulizia devono adottare le misure di sicurezza necessarie a impedire che articoli vietati vengano introdotti nelle forniture per la pulizia destinate ad essere imbarcate.

Devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- a) la nomina di un funzionario addetto alla sicurezza, responsabile dell'applicazione e della sorveglianza delle misure di sicurezza nell'impresa;
 - b) nell'assumere il personale deve essere richiesto un elevato grado di affidabilità;
 - c) tutto il personale che ha accesso alle aree sterili deve subire un controllo dei precedenti personali e attenersi alle istruzioni diramate dall'autorità aeroportuale;
 - d) l'impresa deve impedire l'accesso non autorizzato alle proprie strutture;
 - e) se è situata fuori dell'area aeroportuale, l'impresa deve provvedere affinché le forniture destinate alla pulizia a bordo vengano trasportate all'aeromobile in veicoli chiusi o sigillati;
 - f) l'impresa deve provvedere affinché il trattamento e la movimentazione del materiale per la pulizia a bordo vengano effettuati da personale adeguatamente assunto e formato;
 - g) il controllo del materiale per la pulizia deve svolgersi prima dell'invio delle forniture verso altre destinazioni, mediante «co-mat».
2. Dopo la consegna, il materiale destinato alla pulizia di bordo deve essere sottoposto a controlli a campione.
 3. Le forniture provenienti da un'impresa che non osserva le misure di controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1 non possono essere imbarcate su un aeromobile.

11. AVIAZIONE GENERALE

11.1. Controlli di sicurezza

1. Negli aeroporti, gli aeromobili dell'aviazione generale non devono essere parcheggiati nelle vicinanze immediate di aeromobili che effettuano voli commerciali, per evitare violazioni nelle misure di sicurezza applicate a tali aeromobili e ai relativi bagagli, merci e posta.
2. Devono essere prese disposizioni per separare i passeggeri che hanno subito un controllo di sicurezza e che si imbarcano su voli commerciali dagli occupanti degli aeromobili dell'aviazione generale, in base ai seguenti criteri:
 - a) nei grandi aeroporti si devono introdurre disposizioni materiali e/o controlli di sicurezza per garantire la separazione fra i passeggeri che partono e arrivano a bordo di aeromobili dell'aviazione generale e gli altri passeggeri che hanno già subito un controllo di sicurezza;
 - b) se possibile, i passeggeri che partono e arrivano a bordo di aeromobili dell'aviazione generale devono passare per un terminale separato, destinato all'aviazione generale e, quando si imbarcano o sbarcano su un piazzale, devono essere separati dagli altri passeggeri che hanno già subito un controllo di sicurezza o essere trasportati in un autobus o autoveicolo speciale, o essere soggetti a una sorveglianza continua;
 - c) se non esiste un terminale separato, i passeggeri degli aeromobili dell'aviazione generale devono:
 - i) passare per una zona separata del terminale ed essere scortati o trasportati mediante autobus o altro autoveicolo dal o al loro aeromobile sul piazzale; oppure
 - ii) essere sottoposti ad un controllo di sicurezza prima di entrare nell'area sterile quando il passaggio attraverso le aree sterili del terminale è inevitabile; oppure
 - iii) essere sottoposti ad altri controlli di sicurezza di efficacia equivalente, in funzione delle circostanze locali.

Martedì 14 maggio 2002

12. ASSUNZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

12.1. Programma nazionale di formazione alla sicurezza aerea

Ciascuna autorità competente sviluppa e attua un programma nazionale di formazione alla sicurezza aerea per far sì che equipaggi e personale di terra possano mettere in atto i requisiti di sicurezza aerea e rispondere ad atti di interferenza illecita.

12.2. Personale di sicurezza

1. Il programma nazionale di formazione alla sicurezza aerea dovrebbe comprendere la selezione, le qualifiche, la formazione, la certificazione e la motivazione del personale di sicurezza. Le persone il cui contratto di lavoro prevede, in tutto o in parte, compiti di sicurezza devono soddisfare i seguenti requisiti, specificati dall'autorità competente:

- a) i funzionari che elaborano e svolgono la formazione alla sicurezza per il personale di sicurezza, per il personale del vettore aereo e per il personale di terra devono essere in possesso delle necessarie certificazioni, conoscenze ed esperienze comprendenti almeno:
 - i) lunga esperienza in operazioni relative alla sicurezza aerea;
 - ii) certificazione autorizzata dalla competente autorità nazionale, o altra autorizzazione rilasciata dalla competente autorità nazionale;
 - iii) conoscenze necessarie nei seguenti campi:
 - 1) sistemi di sicurezza e controllo dell'accesso;
 - 2) sicurezza al suolo e in volo;
 - 3) controlli prima dell'imbarco;
 - 4) sicurezza dei bagagli e delle merci;
 - 5) sicurezza e ispezione degli aeromobili;
 - 6) armi e altri articoli vietati;
 - 7) problematica del terrorismo; e
 - 8) altri settori e misure relativi alla sicurezza che siano considerati adeguati per migliorare la sensibilizzazione alla sicurezza;
- b) i funzionari e gli istruttori addetti e responsabili in materia di formazione alla sicurezza per il personale di sicurezza e per il personale di terra devono seguire corsi annuali di formazione permanente in materia di sicurezza aerea e degli ultimi sviluppi in tal campo.

2. Formazione del personale di sicurezza

Il personale di sicurezza deve seguire una formazione allo scopo di adempiere le mansioni che gli saranno assegnate, comprendente, tra l'altro, i seguenti settori:

- 1) tecnologia e tecniche del controllo;
- 2) operazioni alle postazioni di controllo;
- 3) tecniche di ispezione sul bagaglio a mano e sul bagaglio da stiva;
- 4) sistemi di sicurezza e controllo dell'accesso;
- 5) controlli prima dell'imbarco;
- 6) sicurezza dei bagagli e delle merci;
- 7) sicurezza e ispezione degli aeromobili;
- 8) armi e altri oggetti sottoposti a restrizioni;
- 9) problematica del terrorismo; e
- 10) altri settori e misure relativi alla sicurezza che siano considerati adeguati per migliorare la sensibilizzazione alla sicurezza.

L'ambito della formazione può essere ampliato, fatti salvi le esigenze in materia di sicurezza aerea e gli sviluppi tecnologici. Il periodo di formazione iniziale del personale addetto al controllo non è inferiore a quello indicato nella raccomandazione dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Martedì 14 maggio 2002

3. Certificazione del personale di sicurezza

Il personale addetto al controllo di sicurezza deve essere autorizzato o certificato dalla competente autorità nazionale.

4. Motivazione del personale di sicurezza

Devono essere promosse iniziative adeguate per garantire che il personale di sicurezza venga fortemente motivato allo scopo di adempiere le proprie mansioni con la massima efficienza.

12.3. Altro personale

Per il personale aeroportuale e dei vettori aerei, **che sia in possesso o debba ricevere un'autorizzazione di accesso alle aree sterili, le autorità degli Stati membri attuano** un programma di formazione, iniziale e **di aggiornamento almeno ogni cinque anni**. La formazione deve contribuire a creare una più elevata sensibilizzazione alla sicurezza e a migliorare i sistemi di sicurezza esistenti. Esso comprende gli elementi seguenti:

- (1) sistemi di sicurezza e controllo dell'accesso;
- (2) sicurezza al suolo e in volo;
- (3) controlli prima dell'imbarco;
- (4) sicurezza dei bagagli e delle merci;
- (5) sicurezza e ispezione degli aeromobili;
- (6) armi e altri articoli vietati;
- (7) problematica del terrorismo; e
- (8) altri settori e misure relativi alla sicurezza che siano considerati adeguati per migliorare la sensibilizzazione alla sicurezza.

Il corso di formazione **sulla sicurezza sarà concepito** per una durata minima di 3 ore di corso teorico e di 1 ora di corso pratico.

13. LINEE GUIDA PER LE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature utilizzate ai fini della sicurezza aerea devono essere autorizzate dalle competenti autorità ed essere conformi alle linee guida indicate in questo capitolo.

13.1. Apparecchiature per la rivelazione dei metalli

1. Portali magnetici per la rivelazione dei metalli

I portali per la rivelazione dei metalli, utilizzati per il controllo dei passeggeri negli aeroporti, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Sicurezza
 - i) L'apparecchio deve essere capace di rivelare, in tutte le **condizioni prevedibili, piccoli oggetti** di metalli diversi, con una maggiore sensibilità per i metalli ferrosi.
 - ii) L'apparecchio deve essere capace di rivelare oggetti metallici indipendentemente dal loro orientamento e dal loro posizionamento all'interno della struttura.
 - iii) La sensibilità dell'apparecchio deve essere la più uniforme possibile all'interno dell'intera struttura, deve restare stabile e deve essere verificata periodicamente.
- b) Requisiti di funzionamento

Il funzionamento dell'apparecchio non deve essere influenzato dall'ambiente in cui si trova.

Martedì 14 maggio 2002

c) Allarme

La rivelazione dei metalli deve essere indicata automaticamente, senza lasciare all'operatore alcuna possibilità di valutazione discrezionale (sistemi di indicazione go / no go).

d) Controlli

i) L'apparecchio deve avere la possibilità di essere regolato affinché tutti i requisiti in materia di rivelazione possano essere soddisfatti; compreso il volume dell'allarme.

ii) I comandi per regolare i livelli di rivelazione devono essere progettati in modo da impedire l'accesso non autorizzato. Le regolazioni devono essere indicate chiaramente.

e) Taratura

Le procedure di taratura non devono essere accessibili a persone non autorizzate.

2. Rivelatori manuali di metalli

I rivelatori manuali utilizzati per il controllo dei passeggeri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) l'apparecchio deve essere in grado di rivelare **piccole quantità** di metallo senza essere in contatto diretto con l'oggetto, in tutte le condizioni prevedibili.
- b) L'apparecchio deve essere in grado di rivelare la presenza di metalli ferrosi e di metalli non ferrosi.
- c) La bobina del rivelatore deve essere progettata in modo da mettere agevolmente in evidenza la posizione del metallo rilevato.
- d) L'apparecchio deve essere provvisto di indicatori di allarme sonoro e/o visivo.

13.2. Norme e procedure di prova per gli apparecchi a raggi X

1. Ambito di applicazione

a) Apparecchiature

I presenti requisiti e linee guida per gli apparecchi a raggi X per la sicurezza si applicano a tutti gli apparecchi a raggi X che producono un'immagine che l'operatore deve interpretare. Sono compresi i raggi X convenzionali e i sistemi EDS/EDDS utilizzati in modo indicativo.

b) Oggetti

Parimenti, i presenti requisiti e linee guida per gli apparecchi a raggi X per la sicurezza sono applicabili a qualunque oggetto che venga sottoposto al loro esame, di qualsiasi tipo o dimensioni. Tutti gli oggetti destinati ad essere imbarcati su un aeromobile che devono essere esaminati ai raggi X devono subire un controllo secondo le stesse norme.

2. Requisiti di rendimento

a) Sicurezza

L'apparecchio a raggi X deve assicurare la rivelazione necessaria, misurata in risoluzione, penetrazione e separazione, per impedire che vengano imbarcati in un aeromobile gli articoli vietati.

b) Prove

Il rendimento dell'apparecchio viene valutato con l'ausilio di adeguate procedure di prova.

c) Requisiti di funzionamento

L'apparecchio a raggi X deve mostrare un'immagine completa di qualsiasi oggetto entri nel tunnel. Non è ammesso il taglio degli angoli.

La distorsione dell'oggetto mostrato deve essere mantenuta al minimo.

Il nastro trasportatore dell'apparecchio deve essere dotato di marcature che indicano il punto in cui devono essere posizionati i bagagli per ottenere immagini ottimali.

Regolazione del contrasto: l'apparecchio a raggi X deve essere in grado di evidenziare diversi livelli di grigio (scansione di una gamma più ridotta).

Martedì 14 maggio 2002

L'immagine di una qualsiasi parte dell'oggetto esaminato ai raggi X deve essere presentata sullo schermo per almeno 5 secondi. Inoltre, l'operatore deve avere la possibilità di bloccare il nastro trasportatore e di invertire il senso di marcia se si rivela necessario un esame supplementare.

Dimensione dello schermo: il monitor deve essere di dimensioni sufficienti per il conforto dell'operatore (in genere 14 pollici o superiore).

Caratteristiche dello schermo: lo schermo deve essere esente da sfarfallio e deve avere una risoluzione di almeno 800 linee (in genere 1024x1024 pixel, cioè deve essere ad alta risoluzione)

Se vengono utilizzati due monitor, uno dei due deve essere monocromo.

L'apparecchio a raggi X deve evidenziare i materiali che non riesce a penetrare.

L'apparecchio deve essere in grado di evidenziare distintamente i materiali organici ed inorganici.

Il sistema deve essere in grado di segnalare automaticamente gli oggetti pericolosi per facilitare il lavoro dell'operatore.

3. Manutenzione

Non è ammessa alcuna modifica non autorizzata, comprese le operazioni di manutenzione e riparazione. Non è ammessa nessuna modifica dell'hardware o del software dell'apparecchio senza avere accertato che tale intervento non compromette la qualità dell'immagine.

La composizione del materiale del nastro trasportatore non può essere modificata senza avere verificato che non ne risulti un'alterazione della qualità dell'immagine.

Se è previsto un accesso via modem a scopo di manutenzione o di potenziamento delle prestazioni, tale accesso deve essere controllato e sorvegliato.

Appendice

Linee guida per la classificazione degli articoli vietati

Le presenti linee guida forniscono indicazioni circa le diverse forme di armi e oggetti sottoposti a restrizioni; tuttavia, sarà il buon senso a decidere se un determinato oggetto possa prestarsi ad essere utilizzato come arma.

- (i) Armi da fuoco: qualsiasi arma che permetta di sparare un proiettile mediante carica esplosiva o aria o gas compressi; comprese le pistole lanciarazzi e le pistole per starter.
- (ii) Coltelli e strumenti taglienti: comprese spade, sciabole, cutter, coltelli da caccia, coltelli ricordo, accessori delle arti marziali, utensili e attrezzi da lavoro e tutti i coltelli muniti di una lama di lunghezza pari o superiore a 6 cm e/o coltelli proibiti dalla normativa locale.
- (iii) Oggetti contundenti: manganelli, sfollagente, mazze da baseball e strumenti simili.
- (iv) Esplosivi/munizioni/liquidi infiammabili/materiali corrosivi: qualsiasi componente esplosivo o incendiario che possa, da solo o in combinazione con altri oggetti o materiali, provocare un incendio o un'esplosione. Rientrano in questa categoria i materiali esplosivi e detonanti, gli articoli pirotecnici, la benzina e gli altri liquidi infiammabili, le munizioni, ecc. e qualsiasi combinazione di questi materiali. Sono altresì compresi i materiali corrosivi o tossici, compresi i gas compressi e non compressi.
- (v) Articoli atti a neutralizzare o paralizzare: tutti i gas lacrimogeni, il MACE ed altri prodotti chimici e gassosi contenuti in pistole, bombole o qualsiasi altro contenitore, nonché altri articoli capaci di produrre effetti neutralizzanti, come apparecchi elettronici ad effetto paralizzante o neutralizzante mediante scarica elettrica.
- (vi) Altri articoli quali piccozze da ghiaccio e da alpinismo, rasoi a lama, forbici lunghe, che non sono in genere considerati armi mortali o pericolose, ma che possono comunque essere utilizzati come arma, nonché le armi e le bombe a mano giocattolo e le riproduzioni (dummies) di armi e bombe a mano.
- (vii) Articoli di qualsiasi genere che possano destare il ragionevole sospetto di poter essere utilizzati per simulare un'arma mortale; tali articoli includono, tra l'altro, gli oggetti che assomigliano a meccanismi esplosivi o altri oggetti che possano avere l'aspetto di un'arma o di un altro oggetto pericoloso.

Martedì 14 maggio 2002

(viii) Articoli e sostanze per attacco chimico/biologico:

le possibilità di attacco chimico/biologico comprendono l'utilizzazione di agenti chimici o biologici per commettere atti illeciti. L'elenco di tali sostanze chimiche/biologiche vietate comprende, fra l'altro, le seguenti sostanze: mostarde solforose, vx., cloro, sarin, cianuro idrogenato, antrace, botulino, vaiolo, tularemia e v.hf.

Gli articoli che comportano sostanze di evidente o sospetta natura chimica/biologica devono essere immediatamente segnalati alle autorità aeroportuali, alla polizia, alle autorità militari o altre competenti autorità ed essere isolati dalle aree del terminal aperte al pubblico.

P5_TA(2002)0218

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE (12425/1/2001 – C5-0697/2001 – 1998/0245(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (12425/1/2001 – C5-0697/2001) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 468 ⁽³⁾),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 385 ⁽⁴⁾),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0122/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 32.

⁽²⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 197.

⁽³⁾ GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 21.

Martedì 14 maggio 2002

P5_TC2-COD(1998)0245**Posizione del parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno è necessario adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato, misure che devono d'altro canto contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori conformemente agli articoli 95 e 153 del trattato.
- (2) Sia per i consumatori sia per i fornitori di servizi finanziari, la commercializzazione a distanza di servizi finanziari costituirà uno dei principali risultati tangibili della realizzazione del mercato interno.
- (3) Nell'ambito del mercato interno, è interesse dei consumatori poter accedere senza discriminazione alla gamma quanto più ampia possibile di servizi finanziari disponibili nella Comunità, onde poter scegliere quelli meglio rispondenti ai loro bisogni. Per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un livello elevato di protezione del consumatore per aumentare la fiducia del consumatore nel commercio a distanza.
- (4) Per il buon funzionamento del mercato interno è essenziale che i consumatori possano negoziare e concludere contratti con un fornitore insediato in altri Stati membri, indipendentemente dal fatto che il fornitore sia o meno legalmente stabilito *nello* Stato membro di residenza del consumatore.
- (5) Per la loro natura immateriale i servizi finanziari si prestano particolarmente al commercio a distanza, e l'instaurazione di un quadro giuridico applicabile alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari dovrebbe accrescere la fiducia del consumatore nell'utilizzazione delle nuove tecniche di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, come il commercio elettronico.
- (6) La presente direttiva dovrebbe essere applicata conformemente al trattato ed al diritto derivato, ivi compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽⁴⁾ che è applicabile unicamente alle operazioni rientranti nel suo campo d'applicazione.
- (7) La presente direttiva tende a conseguire gli obiettivi sopra indicati senza interferire con l'applicabilità della legislazione nazionale o comunitaria che disciplina la libera prestazione di servizi o, se del caso, il controllo da parte dello Stato membro ospitante e/o i sistemi di autorizzazione o di sorveglianza degli Stati membri, ove ciò sia compatibile con la legislazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 10 e GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 169 del 16.6.1999, pag. 43.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 197), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 32) e posizione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Martedì 14 maggio 2002

- (8) Inoltre la presente direttiva, ed in particolare le disposizioni relative alle informazioni concernenti clausole contrattuali sulla legislazione applicabile al contratto e/o sul foro competente, non incide sulla possibilità di applicare alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, e la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- (9) Il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione per i servizi finanziari necessita di un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori in alcuni settori. Ciò implica una maggiore convergenza, in particolare per quanto riguarda *gli organismi d'investimento collettivi* non armonizzati, le norme di comportamento applicabili ai servizi d'investimento e il credito al consumo. In attesa di realizzare detta convergenza dovrebbe essere mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (10) La direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽²⁾, stabilisce le principali disposizioni che si applicano ai contratti a distanza relativi a beni o servizi conclusi tra un fornitore e un consumatore. I servizi finanziari non sono tuttavia contemplati da detta direttiva.
- (11) Nel contesto dell'analisi da essa condotta al fine di determinare la necessità di misure specifiche nell'ambito dei servizi finanziari, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni, segnatamente in occasione dell'elaborazione del suo Libro verde intitolato «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori». Dalle consultazioni condotte in tale contesto è emersa la necessità di rafforzare la protezione dei consumatori in questo settore. La Commissione ha pertanto deciso di presentare una proposta specifica concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari.
- (12) Disposizioni divergenti o diverse di protezione dei consumatori, adottate dagli Stati membri in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, potrebbero avere un'incidenza negativa sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza tra le imprese in esso attive. È quindi necessario introdurre regole comuni a livello comunitario in tale ambito, senza pregiudicare la protezione generale del consumatore negli Stati membri.
- (13) Un livello elevato di protezione dei consumatori dovrebbe essere assicurato dalla presente direttiva, per assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari. Gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per i settori che essa armonizza, salvo indicazione contraria espressamente menzionata nella direttiva stessa.
- (14) La presente direttiva copre tutti i servizi finanziari suscettibili di essere forniti a distanza. Certi servizi finanziari sono tuttavia disciplinati da disposizioni specifiche della legislazione comunitaria, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari. Occorre tuttavia stabilire principi relativi alla commercializzazione a distanza di tali servizi.
- (15) I contratti negoziati a distanza implicano l'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, che sono utilizzate nel quadro di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che si dia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore. L'evoluzione permanente di tali tecniche impone di definire principi validi anche per quelle ancora poco utilizzate. I contratti a distanza sono *pertanto* quelli in cui l'offerta, la negoziazione e la conclusione sono effettuate a distanza.
- (16) Uno stesso contratto che comporta operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo può ricevere qualificazioni giuridiche diverse nei diversi Stati membri, ma è importante che la presente direttiva sia applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri. A tal fine occorre considerare che essa si applica alla prima di una serie di operazioni successive, o di una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo e che possono essere considerate come un atto unico, sia nel caso in cui detta operazione o serie di operazioni costituisca l'oggetto di un contratto singolo, sia nel caso di contratti successivi distinti.

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Martedì 14 maggio 2002

- (17) Per «accordo iniziale di servizio» si può intendere ad esempio l'apertura di un conto bancario, l'acquisizione di una carta di *pagamento*, la conclusione di un contratto di gestione del portafoglio, e per «operazioni» si può intendere ad esempio l'alimentazione di un conto bancario o il prelievo dallo stesso, i pagamenti con carta di *pagamento*, le transazioni nell'ambito di un contratto di gestione del portafoglio. L'aggiunta di nuovi elementi a un accordo iniziale, quale ad esempio la possibilità di utilizzare uno strumento di pagamento elettronico in collegamento con un conto bancario, non costituisce un'«operazione» bensì un contratto aggiuntivo cui si applica la presente direttiva. La sottoscrizione di nuove quote dello stesso *organismo d'investimento* collettivo viene considerata una delle «operazioni successive della stessa natura».
- (18) Riferendosi a un sistema di prestazioni di servizi organizzato dal fornitore di servizi finanziari, la presente direttiva mira a escludere dal proprio campo di applicazione le prestazioni di servizi effettuate su base strettamente occasionale e al di fuori di una struttura commerciale avente l'obiettivo di concludere contratti a distanza.
- (19) Il fornitore è la persona che fornisce servizi a distanza. La presente direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi anche quando una delle tappe della commercializzazione comporta la partecipazione di un intermediario. In considerazione della natura e del grado di tale partecipazione, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi a detto intermediario, indipendentemente dal suo status giuridico.
- (20) I «supporti durevoli» comprendono in particolare i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprendono i siti Internet tranne quelli che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole.
- (21) L'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non dovrebbe portare a una diminuzione indebita dell'informazione fornita al consumatore. Per assicurare la trasparenza la presente direttiva fissa requisiti volti a garantire un livello adeguato di informazione del consumatore sia prima che dopo la conclusione del contratto. Il consumatore dovrebbe ricevere, prima della conclusione di un contratto, le informazioni preliminari necessarie al fine di poter valutare opportunamente il servizio finanziario propostogli e quindi scegliere con cognizione di causa. Il fornitore dovrebbe espressamente indicare per quanto tempo la sua offerta eventuale rimane immutata.
- (22) Le informazioni elencate nella presente direttiva comprendono informazioni di natura generale relative a tutti i tipi di servizi finanziari. Gli altri requisiti in materia di informazioni relative ad un determinato servizio, quali la copertura di una polizza assicurativa, non sono precisate unicamente nella presente direttiva. Le informazioni di questo tipo dovrebbero essere fornite in conformità, ove del caso, della pertinente normativa comunitaria o della pertinente legislazione nazionale, adottata conformemente al diritto comunitario.
- (23) Per garantire una protezione ottimale del consumatore, è importante che egli sia sufficientemente informato sulle disposizioni della presente direttiva ed eventualmente sui codici di condotta esistenti in questo settore, e che disponga di un diritto di recesso.
- (24) Qualora il diritto di recesso non si applichi per effetto di un'esplicita richiesta di esecuzione del contratto da parte del consumatore, il fornitore dovrebbe informarne il consumatore.
- (25) Il consumatore dovrebbe essere tutelato dai servizi non *richiesti*. Dovrebbe essere sollevato da qualsiasi obbligo nel caso di servizi non *richiesti* e l'assenza di risposta non dovrebbe implicare consenso da parte sua. Tale regola non dovrebbe pregiudicare tuttavia la possibilità del tacito rinnovo dei contratti conclusi validamente tra le parti, quando il diritto degli Stati membri consenta tale tacito rinnovo.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per proteggere efficacemente i consumatori che non vogliono essere contattati tramite determinate tecniche di comunicazione o in determinati momenti. La presente direttiva dovrebbe fare salve le garanzie particolari offerte al consumatore dalla legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati personali e della vita privata.

Martedì 14 maggio 2002

- (27) Per tutelare i consumatori occorre prevedere procedure appropriate ed efficaci di reclamo e di ricorso negli Stati membri onde disciplinare le eventuali controversie tra fornitori e consumatori utilizzando, se del caso, le procedure esistenti.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero incitare gli organismi pubblici o privati preposti alla composizione *extragiudiziale* delle controversie a cooperare nella risoluzione delle controversie transfrontaliere. Questa cooperazione potrebbe in particolare mirare a consentire al consumatore di sottoporre agli organi extragiudiziali stabiliti nello Stato membro in cui risiede i reclami relativi a fornitori stabiliti in altri Stati membri. L'istituzione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che si avvalgono di servizi transfrontalieri.
- (29) La presente direttiva lascia impregiudicata l'estensione da parte degli Stati membri, nel rispetto della normativa comunitaria, della protezione accordata dalla presente direttiva alle organizzazioni senza scopo di lucro e agli individui che si avvalgono di servizi finanziari per divenire imprenditori.
- (30) È opportuno che la presente direttiva contempli anche i casi in cui la normativa nazionale include il concetto di dichiarazione contrattuale vincolante fatta dal consumatore.
- (31) Occorre che le disposizioni della presente direttiva riguardanti la scelta della lingua da parte del fornitore lascino impregiudicate le disposizioni di diritto interno adottate in conformità del diritto comunitario che disciplinano la scelta della lingua.
- (32) La Comunità e gli Stati membri hanno preso impegni nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) quanto alla possibilità, per i consumatori, di acquistare all'estero servizi bancari e servizi d'investimento. Il GATS consente agli Stati membri di adottare misure per ragioni prudenziali, comprese misure per la protezione degli investitori, dei depositanti, dei sottoscrittori di assicurazioni o delle persone alle quali il fornitore di servizi finanziari è tenuto a prestare un servizio. Tali misure dovrebbero limitarsi ad imporre soltanto le restrizioni giustificate dalla protezione dei consumatori.
- (33) In vista dell'adozione della presente direttiva, è opportuno procedere all'adeguamento del campo di applicazione della direttiva 97/7/CE e della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori⁽¹⁾, nonché del campo di applicazione del termine di risoluzione previsto nella direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi⁽²⁾.
- (34) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di disposizioni comuni in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente all'accordo iniziale.

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/31/CE.

⁽²⁾ GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

Martedì 14 maggio 2002

Qualora non vi sia un accordo iniziale di servizio ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo siano eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3 e 4 si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, ove nessuna operazione della stessa natura sia eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, *stipulato* tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- b) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
- c) «fornitore»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;
- d) «consumatore»: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della *sua attività professionale*;
- e) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti;
- f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- g) «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo 3

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

- 1) il fornitore
 - a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
 - b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
 - c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;

Martedì 14 maggio 2002

- d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
 - e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;
- 2) il servizio finanziario
- a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
 - b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 - c) se del caso un avviso, indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
 - d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
 - e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
 - f) le modalità di pagamento e di esecuzione;
 - g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
- 3) il contratto a distanza
- a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 6 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
 - b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
 - c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
 - d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
 - e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla/e cui legislazione/i il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
 - f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e/o sul foro competente;
 - g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;
- 4) ricorso
- a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene;
 - b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁽¹⁾, e della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

Martedì 14 maggio 2002

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivoca, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei principi di buona fede nelle transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione delle persone che, secondo la legislazione degli Stati membri, sono ritenute incapaci, quali i minori.

3. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

- a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
- b) devono essere fornite, previo consenso formale del consumatore, solo le informazioni seguenti:
 - l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
 - una descrizione *delle caratteristiche essenziali* del servizio finanziario;
 - il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 - l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
 - l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 6 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 5.

4. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge che si presume applicabile al contratto a distanza qualora questo sia concluso.

Articolo 4

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Se disposizioni della legislazione comunitaria che disciplina i servizi finanziari contengono requisiti aggiuntivi in materia di informazioni preliminari rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tali requisiti rimangono applicabili.

2. In attesa di un'ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose riguardo ai requisiti in materia di informazioni preliminari se tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali sui requisiti in materia di informazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo se tali requisiti sono aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Nel procedere alla stesura della relazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2 la Commissione tiene conto delle disposizioni nazionali comunicate.

4. Al fine di garantire con ogni mezzo appropriato un elevato grado di trasparenza, la Commissione si assicura che le informazioni sulle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano anche comunicate ai consumatori e ai fornitori.

Articolo 5

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile ed accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.

Martedì 14 maggio 2002

2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del paragrafo 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre il consumatore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Articolo 6**Diritto di recesso**

1. Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un termine di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Tuttavia, tale termine è esteso a trenta giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui alla direttiva 90/619/CEE e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre:

- dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso di tali assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore viene comunicato che il contratto è stato concluso, oppure
- dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, se tale data è successiva a quella di cui al primo trattino.

Oltre al diritto di recesso, gli Stati membri possono prevedere che l'applicabilità dei contratti relativi ai servizi di investimento sia sospesa durante la decorrenza del termine previsto nel presente paragrafo.

2. Il diritto di recesso non si applica:

- a) ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 - operazioni di cambio,
 - strumenti del mercato monetario,
 - valori mobiliari,
 - quote di un organismo di investimento collettivo,
 - contratti a termine fermo («futures») su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti,
 - contratti a termine su tassi di interesse (FRA),
 - contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari («equity swaps»),
 - opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
- b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

Martedì 14 maggio 2002

3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi:
- ai crediti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare *edifici*;
 - ai crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o da diritti su beni immobili; o
 - alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale attesti che i diritti del consumatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono stati rispettati.***

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto ad un periodo di riflessione a vantaggio dei consumatori residenti negli Stati membri in cui tale diritto vige al momento dell'adozione della presente direttiva.

4. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 3 ne danno comunicazione alla Commissione.

5. La Commissione mette le informazioni comunicate dagli Stati membri a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio e assicura che esse siano comunicate anche ai consumatori e ai fornitori che ne fanno richiesta.

6. Se esercita il suo diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine, secondo le istruzioni pratiche che gli sono state date ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera d), una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato se la comunicazione, sempreché effettuata per iscritto o mediante altro supporto durevole disponibile e accessibile al destinatario, sia inviata anteriormente alla scadenza del termine.

7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 97/7/CE o dall'articolo 7 della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei controlli relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili⁽¹⁾.

Se a un contratto a distanza relativo a un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate all'articolo 6, paragrafo 1.

8. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di scioglimento, estinzione o non applicabilità del contratto a distanza o il diritto del consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine fissato dal contratto a distanza. Questo vale a prescindere dalle condizioni e dagli effetti giuridici della risoluzione del contratto a distanza.

Articolo 7

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso conferitogli dall'articolo 6, paragrafo 1 può essere tenuto a pagare quanto prima solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. ***L'esecuzione del contratto ha inizio solo previo consenso del consumatore.*** L'importo da versare non può:

- eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
- essere tale da poter costituire una penale.

2. Gli Stati membri possono prevedere che il consumatore non sia tenuto a pagare alcun importo allorché recede da un contratto di assicurazione.

⁽¹⁾ GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

Martedì 14 maggio 2002

3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1 senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al paragrafo 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso.

5. Il consumatore restituisce al fornitore quanto prima, e al più tardi entro 30 giorni di calendario, qualsiasi importo e/o bene che abbia ricevuto da quest'ultimo. Il periodo decorre dal giorno in cui il consumatore invia la comunicazione di recesso.

Articolo 8**Pagamento con carta di pagamento**

Gli Stati membri si accertano che esistano misure adeguate affinché:

- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di uso fraudolento della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza;
- in caso di tale uso fraudolento, al consumatore gli sia riaccreditato o rimborsato l'importo versato.

Articolo 9**Servizi non richiesti**

Fatte salve le disposizioni degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti a distanza, quando dette norme consentono il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- vietare la fornitura di servizi finanziari ad un consumatore senza che questi ne abbia preliminarmente fatto richiesta, quando questa fornitura comporti una domanda di pagamento immediato o differito nel tempo;
- dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l'assenza di risposta non implica consenso.

Articolo 10**Comunicazioni non richieste**

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

- a) sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata)
- b) fax (telecopia).

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al paragrafo 1, quando consentono una comunicazione individuale:

- a) non siano autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato, o
- b) possano essere utilizzate solo in assenza di una manifesta opposizione del consumatore.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

Martedì 14 maggio 2002

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate in caso di mancato rispetto da parte del fornitore delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

A tal fine essi possono disporre, in particolare, che il consumatore possa risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza costi e senza penali.

Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Carattere cogente delle disposizioni della presente direttiva

1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva in virtù della scelta della legge di un paese terzo quale legge applicabile al contratto quando questo contratto presenta uno stretto collegamento con il territorio di uno o più Stati membri.

Articolo 13

Ricorso giudiziario o amministrativo

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano posti in atto mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano ad uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli organi amministrativi competenti per l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
 - a) organismi pubblici o loro rappresentanti;
 - b) associazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a tutelare i consumatori;
 - c) associazioni professionali aventi un interesse legittimo ad agire.
3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e gli operatori di tecniche di comunicazione a distanza, se sono in grado di farlo, pongano fine alle pratiche dichiarate non conformi alla presente direttiva sulla base di una decisione giudiziaria, di una decisione emanante da un'autorità amministrativa o da un'autorità di controllo loro notificata.

Articolo 14

Ricorso extragiudiziale

1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori relative a servizi finanziari forniti a distanza.
2. Gli Stati membri, in particolare, esortano gli organismi responsabili della composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare ai fini della composizione delle controversie transfrontaliere riguardo a servizi finanziari forniti a distanza.

Articolo 15

Onere della prova

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, gli Stati membri hanno facoltà di stabilire che l'onere della prova, per quanto riguarda l'ottemperanza da parte del fornitore all'obbligo di informazione del consumatore e per quanto riguarda il consenso del consumatore alla conclusione del contratto e, se del caso, all'esecuzione di quest'ultimo, possa incombere al fornitore.

Martedì 14 maggio 2002

Costituisce clausola abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽¹⁾, ogni clausola contrattuale che ponga a carico del consumatore l'onere della prova dell'ottemperanza, totale o parziale, da parte del fornitore, agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva.

Articolo 16

Misure transitorie

Gli Stati membri possono far valere norme nazionali conformi alla presente direttiva nei confronti dei fornitori stabiliti in uno Stato membro che non ha ancora recepito la presente direttiva e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

Articolo 17

Direttiva 90/619/CEE

All'articolo 15 della direttiva 90/619/CEE, paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuno Stato membro prescrive che il contraente di un contratto individuale di assicurazione sulla vita disponga di un termine di 30 giorni di calendario a decorrere dal momento in cui il contraente è informato che il contratto è stato concluso, per rinunciare agli effetti del contratto.»

Articolo 18

Direttiva 97/7/CE

La direttiva 97/7/CE è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— relativi a un servizio finanziario cui si applica la direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (*);

(*) GU L ...»

2) L'allegato II è soppresso.

Articolo 19

Direttiva 98/27/CE

All'allegato della direttiva 98/27/CE è aggiunto il seguente punto 11:

«11. Direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio, e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (*).

(*) GU L ...»

Articolo 20

Riesame

1. In seguito all'attuazione della presente direttiva, la Commissione esamina il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari per quanto riguarda la commercializzazione di tali servizi. Essa dovrebbe cercare di analizzare ed esporre dettagliatamente le difficoltà che incontrano o possono incontrare sia i consumatori sia i fornitori, in particolare quelle derivanti dalle differenze tra disposizioni nazionali in materia di informazione e di diritto di recesso.

(1) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Martedì 14 maggio 2002

2. Entro il ... (*) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui problemi incontrati dai consumatori e dai fornitori per acquistare e vendere servizi finanziari, corredata se del caso di proposte dirette a modificare e/o armonizzare ulteriormente le disposizioni in materia di informazione e di diritto di recesso contenute nella normativa comunitaria riguardante i servizi finanziari e/o contemplate dall'articolo 3.

Articolo 21

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il ... (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Quarantadue mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Martedì 14 maggio 2002

P5_TA(2002)0219

Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (14854/1/2001 – C5-0070/2002 – 2001/0006(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (14854/1/2001 – C5-0070/2002),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 832 ⁽²⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0143/2002),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. invita la Commissione ad effettuare uno studio approfondito e a tenere un'audizione pubblica congiunta con il Parlamento sulla situazione dei lavoratori nell'ambito delle nuove relazioni di lavoro negli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda i lavoratori economicamente dipendenti («lavoratori para-subordinati»);
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ «Testi approvati» del 29.11.2001, punto 6.

⁽²⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 109.

P5_TC2-COD(2001)0006

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 109.

⁽²⁾ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 110.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2001, posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2002 e posizione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002.

Martedì 14 maggio 2002

considerando quanto segue:

- (1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.
- (2) La direttiva 80/987/CEE⁽¹⁾ ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d'insolvenza del datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori.
- (3) L'evoluzione del diritto in materia d'insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.
- (4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano chiariti il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel dispositivo della direttiva, le possibilità di esclusione concesse agli Stati membri, e sopprimere di conseguenza l'allegato della stessa.
- (5) Per assicurare una tutela equa dei lavoratori subordinati interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d'insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri sulla materia e includere nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l'obbligo di pagamento dell'organismo di garanzia, che, quando una situazione d'insolvenza dà luogo a varie procedure d'insolvenza, siffatta situazione sia trattata come se si trattasse di un'unica procedura d'insolvenza.
- (6) Occorre far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES⁽²⁾, alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato⁽³⁾, e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale⁽⁴⁾, non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (7) Per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d'insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente l'organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi e che fissino quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.
- (8) ***Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono prendere in considerazione l'obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti.***
- (9) Per facilitare l'identificazione delle procedure d'insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali, occorre prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d'insolvenza che danno luogo all'intervento dell'organismo di garanzia.
- (10) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 80/987/CEE.

⁽¹⁾ GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/23/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

Martedì 14 maggio 2002

- (11) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'adeguamento di talune disposizioni della direttiva 80/987/CEE inteso a tener conto dell'evoluzione delle attività delle imprese nella Comunità, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (12) ***È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva, segnatamente per quanto riguarda le nuove forme di occupazione che si sviluppano negli Stati membri.***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro.»

2. Il testo della sezione I è sostituito dal seguente:

«SEZIONE I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;
- b) i pescatori retribuiti a percentuale.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che espliciti una funzione analoga e quando l'autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

- a) ha deciso l'apertura del procedimento, oppure
- b) ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

Martedì 14 maggio 2002

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione».

Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;
- b) i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;
- c) i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 91/383/CEE.

3. Gli Stati membri non possono subordinare il diritto dei lavoratori di avvalersi della presente direttiva a una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, **come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente**, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale.

Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dalla sezione III bis.»

3. Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, **comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dalle leggi nazionali.**

I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all'articolo 3.

2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all'articolo 3. Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare a otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori.

3. Gli Stati membri possono inoltre fissare **massimali** per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia. **Tali massimali** non **devono** essere **inferiori** ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva.

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.»

Martedì 14 maggio 2002

4. È inserita la seguente sezione:

«SEZIONE III bis

Disposizioni relative alle situazioni transnazionali

Articolo 8 bis

1. Quando un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l'organismo di garanzia competente.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d'insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.

Articolo 8 ter

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8bis, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e/o gli organismi di garanzia menzionati all'articolo 3, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell'organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le coordinate delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e/o degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.»

5. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

«L'attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.»

6. All'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera:

«c) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.»

7. È inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano. La Commissione procede alla pubblicazione di dette notificazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

8. L'allegato è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Martedì 14 maggio 2002

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Entro ...^(*) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

^(*) Otto anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

P5_TA(2002)0220

2004, Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (COM(2001) 584 – C5-0497/2001 – 2001/0244(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 584⁽¹⁾),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0497/2001),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0132/2002),

⁽¹⁾ GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 531.

Martedì 14 maggio 2002

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2001)0244**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La promozione di una educazione di qualità figura tra gli obiettivi della Comunità europea.
- (2) I valori educativi dello sport sono stati riconosciuti dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, che ha confermato quindi altre dichiarazioni precedenti, soprattutto la dichiarazione 29 allegata all'Atto finale del Trattato di Amsterdam, in cui lo sport è definito come fermento dell'identità dei popoli.
- (3) Il Consiglio europeo di Nizza ha invitato le istituzioni comunitarie a tener conto dei valori educativi dello sport nella sua azione a titolo delle varie disposizioni del Trattato, sottolineando in particolare la necessità che gli Stati membri, con l'appoggio della Comunità, incoraggino il volontariato.
- (4) La risoluzione del Consiglio e dei Ministri della gioventù, riuniti in sede di Consiglio, del 17 dicembre 1999 *relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea* ⁽³⁾, ritiene che le attività sportive possano avere un valore pedagogico che contribuisca quindi al rafforzamento della società civile e invita la Commissione a concepire, in collaborazione con gli Stati membri, un approccio coerente volto a sfruttare il potenziale educativo delle attività sportive.
- (5) ***Nella sua risoluzione del 7 settembre 2000*** ⁽⁴⁾ ***sulla salvaguardia delle strutture sportive attuali e il mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, il Parlamento europeo ha sottolineato il valore educativo e sociale dello sport nonché il suo ruolo nel promuovere la correttezza, l'amicizia, la solidarietà e l'integrazione così come contro il razzismo e la xenofobia.***
- (6) *Nella sua risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport* ⁽⁵⁾, il Parlamento europeo aveva anche invitato la Commissione a proporre l'organizzazione di un Anno europeo dello sport.

⁽¹⁾ GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 531.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002.

⁽³⁾ GU C 8 del 12.1.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 274.

⁽⁵⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.

Martedì 14 maggio 2002

- (7) Il Comitato delle regioni ha preso atto nel suo parere ⁽¹⁾ relativo al documento di consultazione della Commissione «Modello europeo dello sport», dell'importanza di quest'ultimo nella formazione della persona.
- (8) La Commissione ha già considerato la questione del ricorso alle attività sportive nei settori dell'educazione e della gioventù, in considerazione dei valori veicolati dallo sport nella sua «Relazione di Helsinki» sullo sport.
- (9) I documenti della Commissione sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e gli obiettivi futuri dei sistemi didattici contengono riferimenti precisi al valore aggiunto che le azioni attraverso lo sport possono rappresentare per migliorare la qualità dell'insegnamento.
- (10) *L'esercizio fisico regolare, a qualsiasi età, contribuisce a migliorare la salute fisica e psichica.*
- (11) *Il valore educativo dello sport può condurre a un cambiamento di mentalità tra i giovani, inducendoli a rinunciare al teppismo calcistico e alla xenofobia.*
- (12) *I giovani sportivi professionisti spesso non hanno la possibilità di acquisire un'educazione completa ed equilibrata.*
- (13) *Gli istituti d'istruzione e di formazione a tutti i livelli potrebbero, in stretta collaborazione con le federazioni sportive, utilizzare pienamente le possibilità offerte dallo sport — che contribuisce alla pace e alla cooperazione fra i popoli — in materia di mobilità transfrontaliera e scambi multiculturali.*
- (14) *Lo sport è stato finora considerato una materia di seconda classe, mentre dovrebbe essere equiparato per importanza a tutte le altre.*
- (15) I Giochi olimpici ed altri avvenimenti sportivi *in programma nel 2004*, come l'EURO 2004 di calcio, *le manifestazioni preparatorie in vista delle successive Olimpiadi invernali e l'XI campionato iberoamericano di atletica di Huelva (Spagna)*, accresceranno l'attenzione dei media e del pubblico per lo sport. Si tratta di un'opportunità ideale per sottolineare il valore educativo delle attività sportive.
- (16) *L'azione svolta negli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, è la via principale per sensibilizzare il pubblico al valore educativo dello sport. Tuttavia, l'Unione europea può sostenere e rafforzare tale azione mediante l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.*
- (17) *L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport completerà e rafforzerà l'azione comunitaria di promozione dell'istruzione, della formazione, dei diritti della persona umana e della parità di diritti tra uomini e donne, nonché di lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale.*
- (18) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una collaborazione allargata nel settore dell'istruzione e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (AELS/SEE) dall'altro.
- (19) È opportuno prevedere l'apertura del presente anno alla partecipazione dei paesi *dell'Europa centrale e orientale* candidati all'adesione, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione. Per Cipro questa partecipazione è finanziata sulla base di crediti supplementari secondo procedure da convenirsi e per Malta e la Turchia sulla base di crediti supplementari conformemente al Trattato.
- (20) *La spesa relativa alla presente decisione dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie e non dovrebbe implicare alcuna limitazione di altri programmi attualmente finanziati nell'ambito della stessa rubrica.*

(1) CdR 37/99 def. del 15 e 16 settembre 1999.

Martedì 14 maggio 2002

- (21) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, *una dotazione finanziaria* che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (22) *Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere decisi dall'autorità di bilancio.*
- (23) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, definiti dall'articolo 5 del Trattato, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri per ragioni che riguardano la necessità di partenariati multilaterali, lo scambio transnazionale di informazioni e la diffusione su scala comunitaria di buone pratiche. La presente decisione non va al di là di quanto sia necessario per raggiungere questi obiettivi,

DECIDONO:

Articolo primo

Istituzione dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport

L'anno 2004 viene proclamato «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport».

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport sono i seguenti:

1. ***rendere*** le organizzazioni didattiche e le organizzazioni sportive ***più consapevoli del fatto che, nella misura in cui numerosi europei — in particolare giovani — partecipano ad attività sportive, lo sport può svolgere un importante ruolo educativo;***
2. ***evidenziare come la pratica di uno sport può migliorare il benessere fisico e sviluppare*** capacità sociali ***quali lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà;***
3. ***promuovere la parità di accesso e di partecipazione dei giovani di entrambi i sessi all'insieme delle pratiche sportive, tenendo conto della funzione dello sport quale fattore d'identificazione e di emancipazione;***
4. ***sensibilizzare maggiormente riguardo al*** contributo positivo ***apportato dal*** volontariato all'educazione ***informale, in particolare dei giovani, nonché allo sviluppo di movimenti sportivi, compresi quelli nelle comunità sfavorite;***
5. ***evidenziare il valore educativo degli scambi tra scuole e degli studi all'estero organizzati intorno allo sport;***
6. ***sviluppare una nuova cultura in cui «saper fare esercizio» costituisca una competenza fondamentale che deve essere stimolata fin dalla giovane età;***
7. ***incoraggiare il dibattito e lo scambio di buone pratiche sul ruolo che lo sport può svolgere nei sistemi didattici*** per promuovere l'integrazione sociale dei gruppi ***sfavoriti;***
8. ***sottolineare l'importanza dello sport*** nel curriculum scolastico ***(compresi i modi in cui lo sport può fare da supporto all'insegnamento di altre discipline)*** e ***il contributo che può apportare al*** miglioramento della condizioni fisica degli alunni;
9. ***richiamare l'attenzione sul fatto che i giovani sportivi professionisti spesso non hanno la possibilità di ottenere un'educazione completa ed equilibrata, ed incoraggiare lo sviluppo dell'insegnamento flessibile per i giovani sportivi;***

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Martedì 14 maggio 2002

10. ***promuovere la consapevolezza e il riconoscimento del fatto che le organizzazioni sportive stesse – attraverso le loro associazioni e federazioni – costituiscono la sede più utilizzata per l'apprendimento informale e la formazione lungo tutto l'arco della vita in Europa;***
11. ***informare i giovani sportivi dei problemi che il doping può causare alla loro salute.***

Articolo 3

Contenuto delle misure

1. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 2 comprendono la realizzazione delle seguenti attività o la concessione di un appoggio nel quadro delle medesime:
 - a) organizzazione di incontri e manifestazioni comprese le conferenze di apertura e chiusura *dell'Anno europeo;*
 - b) organizzazione di azioni di volontariato in occasione dei Giochi olimpici e paraolimpici ad Atene e di altri eventi *sportivi importanti;*
 - c) ***organizzazione in ciascun paese partecipante, di gare di atletica fra squadre scolastiche, con in palio un viaggio ad Olimpia in occasione dell'accensione della fiaccola olimpica per le squadre vincitrici a livello nazionale;***
 - d) avvio di campagne d'informazione e di promozione per diffondere i valori didattici dello sport;
 - e) ***avvio di campagne d'informazione sulla possibilità di utilizzare lo sport come strumento di apprendimento pratico di altre discipline come, ad esempio, la protezione dell'ambiente;***
 - f) collaborazione con i media;
 - g) ***collaborazione con le istituzioni ufficiali, nazionali e regionali che operano a favore degli aspetti educativi dello sport;***
 - h) ***cooperazione con le federazioni sportive;***
 - i) realizzazione di manifestazioni ***e creazione di reti che promuovano il valore educativo dello sport e forniscano*** degli esempi di buone pratiche;
 - j) ***creazione di una base di dati accessibile on-line che illustri la posizione dello sport nei sistemi didattici di ciascuno Stato membro, con particolare attenzione alle politiche e ai progetti volti a promuovere l'integrazione sociale dei gruppi sfavoriti;***
 - k) concessione di un appoggio finanziario ad iniziative adottate a livello transnazionale, nazionale e regionale o locale allo scopo di promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono esposte nell'allegato.

Articolo 4

Attuazione della decisione e collaborazione con gli Stati membri

1. La Commissione garantisce l'applicazione delle azioni comunitarie condotte a titolo della presente decisione.
2. Ciascuno Stato membro designa uno o più organi ***nazionali o regionali*** incaricati della partecipazione all'Anno europeo e del coordinamento delle azioni previste a livello nazionale tramite l'assistenza alla procedura di selezione di cui ***all'articolo 6. Gli Stati membri devono anche riconoscere il ruolo delle autorità locali nella fornitura di strutture sportive.***

Martedì 14 maggio 2002

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. **Il costo totale dei beni e dei servizi direttamente acquistati dalla Commissione in relazione all'Anno europeo sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.**
2. **Il costo totale delle gare di atletica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.**
3. I **provvedimenti descritti** nella parte A dell'allegato, **cui partecipano almeno 10 Stati membri o almeno 15 paesi che aderiscono all'Anno europeo**, possono essere **cofinanziati al massimo** fino all'80 % del **loro** costo totale sul bilancio generale dell'Unione europea.
4. Le misure **come quelle descritte nella parte B dell'allegato**, a livello locale, regionale o nazionale o **cui partecipano almeno tre paesi aderenti all'Anno europeo («misure transnazionali»)**, possono essere cofinanziate **al massimo** fino al 50 % del loro costo totale sul bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 6

Procedura di presentazione e di selezione delle domande

1. Le domande di cofinanziamento di azioni sul bilancio dell'Unione europea presentate a titolo dell'articolo 5, paragrafo 4, sono presentate alla Commissione dallo/dagli organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Esse includono informazioni che consentono di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene ampiamente conto della valutazione fornita dagli organi interessati.
2. Decisioni di finanziamento e di cofinanziamento di azioni a titolo dell'articolo 5 sono prese dalla **Commissione. La** Commissione veglia affinché la ripartizione sia equilibrata tra i vari settori d'attività.
3. La Commissione (particolarmente attraverso i suoi *punti di contatto* nazionali e regionali), in collaborazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, garantisce che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati entro termini sufficienti e godano della più ampia diffusione.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza tra le misure previste dalla presente *decisione* e le altre azioni e iniziative comunitarie.
2. **La Commissione assicura che** l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport **sia compatibile e complementare rispetto alle iniziative regionali**, nazionali e comunitarie **già** esistenti **e contribuisca la promozione dello sport nell'istruzione dopo il 2004.**

Articolo 8

Partecipazione dei paesi dell'AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, Malta e della Turchia

L'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport è aperto alla partecipazione:

- dei paesi dell'AELS/SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo SEE,
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) conformemente alle condizioni fissate negli accordi europei, nei loro protocolli supplementari e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione,

Martedì 14 maggio 2002

- di Cipro, partecipazione finanziata dai crediti supplementari secondo procedure che dovranno essere convenute con *tale* paese,
- di Malta e della Turchia, partecipazione finanziata dai crediti supplementari, conformemente alle disposizioni del Trattato.

Articolo 9

Bilancio

1. *La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione è di 11,5 milioni di EUR.*
2. *Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.*
3. *Nel 2004 possono anche essere finanziate, su iniziativa della Commissione, le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari delle **azioni**. Tali spese possono essere connesse all'identificazione, alla preparazione, alla **verifica** e al controllo delle misure, ma non alle funzioni permanenti del pubblico servizio.*

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Nel quadro dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, la Commissione può collaborare con le organizzazioni internazionali *pertinenti*.

Articolo 11

Controllo e valutazione

La Commissione presenta, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'applicazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle misure previste nella presente decisione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a ..., il ...

Per Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Natura delle misure di cui all'articolo 3

A. Azione su scala comunitaria

1. Riunioni e manifestazioni:

- a) organizzazione di riunioni **che coinvolgano la maggioranza dei paesi partecipanti**;
- b) organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione all'educazione attraverso lo sport, comprese le conferenze di apertura e di chiusura dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport;

Martedì 14 maggio 2002

- c) organizzazione di azioni di volontariato in occasione dell'organizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici di Atene del 2004 nonché di altri eventi sportivi di importanza **nei paesi partecipanti**.
2. Campagne di informazione e di promozione comprendenti:
 - a) la concezione di un logo e di slogan per l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport che saranno utilizzati nel quadro di tutte le attività collegate a questo settore;
 - b) *campagne* di informazione **nei paesi partecipanti**;
 - c) la produzione di strumenti e di sostegni nell'insieme **dei paesi partecipanti**;
 - d) iniziative adeguate alle organizzazioni europee che operano nel settore didattico sportivo per diffondere informazioni sull'Anno europeo;
 - e) l'organizzazione di **gare e manifestazioni europee** che mettano in evidenza realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport; **in ciascun paese partecipante la Commissione organizza e finanzia una gara di atletica fra squadre scolastiche: essa finanzia inoltre la presenza ad Olimpia, in occasione dell'accensione della fiaccola olimpica, delle squadre vincitrici a livello nazionale.**
 3. **Collaborazione** con i mass media **e con le federazioni sportive (comprese quelle degli sportivi disabili)** per la diffusione **di informazioni riguardanti** l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, per l'uso di nuovi strumenti che facilitano l'accesso a queste informazioni (sottotitoli per le persone *audiolese* e la descrizione delle immagini per le *persone videolese*), eventualmente in altri programmi per migliorare la comunicazione riguardante l'educazione attraverso lo **sport**.
 4. Tale finanziamento potrà assumere le seguenti forme:
 - a) l'acquisto diretto di beni e servizi, in particolare nel settore della **comunicazione, per** mezzo di gare pubbliche d'appalto e/o licitazioni private;
 - b) sovvenzioni concesse per coprire le spese di manifestazioni speciali organizzate a livello europeo per mettere in evidenza l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport e sensibilizzare il pubblico. Questo finanziamento non supererà l'80 % al massimo del costo totale.

B. Azione su scala nazionale

Azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di un finanziamento sul bilancio *dell'Unione europea* fino a concorrenza del 50 % al massimo del costo totale, secondo la natura e il contenuto proposto. Potrebbero essere annoverate tra queste azioni:

1. manifestazioni legate agli obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, compresa la manifestazione di apertura dell'Anno *europeo*;
2. campagne di informazione e misure di diffusione di esempi di buone pratiche diverse da quelle citate nella parte A del presente allegato;
3. l'attribuzione di premi o l'organizzazione di concorsi;
4. indagini e studi diversi da quelli citati nella parte A.

C. Azioni che non beneficiano di alcun aiuto finanziario proveniente dal bilancio *dell'Unione europea*

La Comunità concederà il suo appoggio morale, compresa l'autorizzazione scritta ad utilizzare il logo e altra documentazione connessi con l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, ad iniziative derivanti da organismi pubblici o privati, nella misura in cui questi ultimi possono dimostrare, per soddisfare la Commissione, che le iniziative in questione sono o saranno condotte nel corso del 2004 e sono suscettibili di concorrere alla realizzazione di uno o più obiettivi dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport.

Martedì 14 maggio 2002

P5_TA(2002)0221

Programma TEMPUS III (2000-2006) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (COM(2002) 47 – C5-0096/2002 – 2002/0037(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 47),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0096/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0127/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 bis (nuovo)

(3 bis) Tutti i firmatari della Dichiarazione di Barcellona si sono impegnati a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché a garantire il loro effettivo esercizio.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4

(4) La Dichiarazione di Barcellona riconosce che **le tradizioni di cultura e civiltà** nella regione del Mediterraneo, **il dialogo tra tali culture e gli scambi** a livello umano, scientifico e tecnologico **sono** un fattore essenziale **per avvicinare i popoli**, promuovere la comprensione **tra di essi e migliorare la percezione che essi hanno gli uni degli altri**. Essa mette in rilievo la natura essenziale dello sviluppo delle risorse umane **sia per quanto concerne l'istruzione e la formazione dei giovani in particolare, sia nell'ambito della cultura**, e riconosce il contributo essenziale che la società civile può recare al processo di sviluppo del partenariato euromediterraneo **e quale fattore essenziale per una maggiore comprensione e vicinanza tra i popoli**.

(4) La Dichiarazione di Barcellona riconosce che **il dialogo tra le culture** nella regione del Mediterraneo, a livello umano, scientifico e tecnologico, **è** un fattore essenziale **per** promuovere la comprensione **delle tradizioni culturali**. Essa mette in rilievo la natura essenziale dello sviluppo delle risorse umane **nell'istruzione e nella** formazione dei giovani, **tenuto conto delle differenze culturali**, e riconosce il contributo essenziale che la società civile può recare al processo di sviluppo del partenariato euromediterraneo.

Martedì 14 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5

(5) La cooperazione euromediterranea nel campo dell'istruzione superiore è uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi fondamentali stabiliti nella Dichiarazione di Barcellona **e in particolare per sviluppare le risorse umane, promuovere la comprensione fra le culture e il ravvicinamento dei popoli nella regione euromediterranea nonché sviluppare società civili libere e prospere.**

(5) La cooperazione euromediterranea nel campo dell'istruzione superiore è uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi fondamentali stabiliti nella Dichiarazione di Barcellona.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 8

(8) Estendere l'ambito geografico del programma Tempus III ai partner del Mediterraneo di cui al regolamento (CE) n. 1488/96 consentirebbe di valorizzare i collaudati punti di forza di tale programma, realizzare **economie di scala** e favorire la cooperazione regionale nel più esteso ambito euromediterraneo.

(8) Estendere l'ambito geografico del programma Tempus III ai partner del Mediterraneo di cui al regolamento (CE) n. 1488/96 consentirebbe di valorizzare i collaudati punti di forza di tale programma, realizzare **effetti sinergici** e favorire la cooperazione regionale nel più esteso ambito euromediterraneo.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 8 bis (nuovo)

(8 bis) Parimenti, al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra i paesi associati, la gamma dei partecipanti viene estesa al di là della tradizionale comunità accademica, in modo da coinvolgere nel processo di sviluppo del programma i responsabili politici e la società civile in generale.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il finanziamento per il programma TEMPUS III, compresa la sua estensione ai paesi e territori coperti dal regolamento (CE) n. 1488/96, dovrebbe essere prelevato dalle dotazioni finanziarie globali dei corrispondenti programmi geografici.

Emendamento 7

ARTICOLO UNICO, PUNTO 1
Articolo 1 (decisione 1999/311/CE)

Durata di TEMPUS III

La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata «TEMPUS III») è adottata per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2006.

Durata e finanziamento di TEMPUS III

La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata «TEMPUS III») è adottata per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2006. **Il finanziamento del programma viene prelevato dalle dotazioni finanziarie globali dei corrispondenti programmi geografici di cui all'articolo 2.**

Martedì 14 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

ARTICOLO UNICO, PUNTO 1 bis (nuovo)
Articolo 4, lettera c) (decisione 1999/311/CE)**1 bis.** All'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:c) «**istituzione**»: **gli enti pubblici a livello locale e nazionale, i responsabili politici e la società civile nonché i partner sociali e i loro organismi di formazione.**

Emendamento 9

ARTICOLO UNICO, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) (decisione 1999/311/CE)b) **facilitare l'adeguamento e** lo sviluppo dell'istruzione superiore per meglio rispondere agli imperativi socioeconomici e culturali dei paesi beneficiari potenziali, affrontando questioni relative:b) **promuovere** lo sviluppo dell'istruzione superiore per meglio rispondere agli imperativi socioeconomici e culturali dei paesi beneficiari potenziali, affrontando questioni relative:

Emendamento 10

ARTICOLO UNICO, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i) (decisione del Consiglio 1999/311/CE)

(i) allo sviluppo e alla revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;

(i) allo sviluppo e alla revisione dei programmi di studio nei settori prioritari, **come il settore socioeconomico e culturale;**

Emendamento 11

ARTICOLO UNICO, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (decisione 1999/311/CE)(ii) **alla riforma e** allo sviluppo delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;(ii) allo sviluppo **della formazione e alla riforma** delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione; **in tale contesto si deve assicurare un'adeguata rappresentanza delle donne;**

Emendamento 12

ARTICOLO UNICO, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto iii) (decisione 1999/311/CE)(iii) allo sviluppo di una formazione destinata a **conferire qualifiche per** sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore nel contesto della riforma economica e dello sviluppo, in particolare mediante migliori e più estesi legami con **l'industria;**(iii) allo sviluppo di una formazione **qualificata** destinata a sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore **richiesta** nel contesto della riforma economica e dello sviluppo, in particolare mediante migliori e più estesi legami con **il mondo socioeconomico;**

Martedì 14 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 13

ARTICOLO UNICO, PUNTO 2

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto (iv) (decisione del Consiglio 1999/311/CE)

(iv) al contributo dell'istruzione superiore e della formazione
alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia;(iv) al contributo dell'istruzione superiore e della formazione **ai fini del rafforzamento dei processi democratici e dello Stato di diritto, nonché dell'esercizio effettivo della cittadinanza e del rispetto dei diritti dell'uomo così come del riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche acquisiti in tutti i paesi beneficiari;**

Emendamento 14

ARTICOLO UNICO, PUNTO 2

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo) (decisione 1999/311/CE)

2 bis. Il programma incoraggia la partecipazione dei responsabili politici e della società civile all'avvio di dialoghi interculturali che favoriscano la mutua comprensione e la pace tra i popoli.

Emendamento 15

ARTICOLO UNICO, PUNTO 3

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) (decisione 1999/311/CE)

b) utilizzazione dei meccanismi del programma TEMPUS III
per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente,b) utilizzazione dei meccanismi del programma TEMPUS III
per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente **e per mettere a punto corsi comuni adeguati alla diversità culturale e ai nuovi imperativi socioeconomici dei paesi beneficiari,**

P5_TA(2002)0222

Turismo europeo**Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni su un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo (COM(2001) 665 – C5-0077/2002 – 2002/2038(COS))**

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione (COM(2001) 665 – C5-0077/2002),
- vista la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Seguiti del Consiglio europeo del 21 settembre: situazione del settore turistico europeo» (COM(2001) 668),
- visto l'articolo 3, primo comma, lettera u), del trattato CE,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio sul «Turismo per tutti», documento 11894/01,
- vista la sua risoluzione del 18 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione «Potenziale del turismo per l'occupazione – seguito delle conclusioni e raccomandazioni del Gruppo ad alto livello sul turismo e sull'occupazione»⁽¹⁾,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.11.2000, pag. 292.

Martedì 14 maggio 2002

- visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0152/2002),
- A. considerando l'importanza capitale del settore del turismo nell'Unione europea, che rappresenta il 5 % circa del PIL (percentuale che, se si considera l'attività generata in altri settori come i trasporti e la distribuzione, raggiunge il 12 % del PIL) e dell'occupazione e che registra un forte sviluppo, destinato a proseguire,
- B. considerando che l'Europa resta tuttora la destinazione più importante del turismo mondiale, ma che la sua posizione relativa è in calo negli ultimi anni, nonché il numero crescente di europei che scelgono come destinazione turistica paesi al di fuori dell'Unione europea,
- C. considerando il carattere positivo della possibilità crescente per i consumatori di accedere ai prodotti turistici,
- D. considerando che il turismo è un settore economico in continua espansione a livello europeo e mondiale, sotto il profilo sia della produzione che dell'occupazione, e che, per numerose città, regioni e comuni dell'Unione, esso rappresenta una risorsa economica e culturale di grande rilevanza,
- E. considerando l'impatto positivo che, dopo la libera circolazione dei cittadini, ha avuto nella vita quotidiana dei cittadini comunitari l'euro, nonché la necessità di concretizzare altri elementi fondamentali di una dimensione veramente comune della vita in Europa,
- F. considerando che il settore del turismo offre oggi ed offrirà in futuro possibilità di occupazione importanti e varie, sia agli uomini che alle donne e che la politica dell'occupazione nel settore turistico deve essere volta a sostenere strategie di miglioramento della qualità del lavoro e a ridurre la precarietà,
- G. considerando che, in una prospettiva europea, è necessario unire gli sforzi e coordinare azioni che rafforzino le iniziative sviluppate da ciascuno dei quindici Stati membri,
- H. considerando che numerose misure dell'Unione europea hanno un impatto diretto o indiretto sul settore turistico e che è necessario tenere conto delle considerazioni turistiche nei processi decisionali comunitari,
- I. considerando che, nella revisione della politica di coesione economica e sociale, è necessario valorizzare maggiormente il ruolo del turismo in quanto attività economica in grado non solo di svolgere una funzione di riequilibrio socioeconomico territoriale, ma anche di agire come fattore di sviluppo attraverso l'effetto moltiplicatore delle attività produttive agricole e delle attività artigianali e industriali,
- J. considerando che per talune regioni dell'Unione in ritardo di sviluppo, in particolare le regioni ultra-periferiche, il turismo rappresenta la principale industria in termini di entrate e contribuisce, in larga misura, agli sforzi di convergenza delle loro economie verso il tasso medio di sviluppo comunitario,
- K. considerando, di conseguenza, che il turismo sviluppato in modo consapevole nel lungo termine, deve rappresentare per l'economia locale una fonte di reddito e di occupazione durevole e contribuire alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico, culturale, storico e ambientale delle regioni dell'Unione,
- L. considerando le carenze per quanto concerne l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di applicazione di un tasso IVA ridotto ai servizi a forte intensità di manodopera, in particolare nel settore della ristorazione,
- M. considerando che le differenze geografiche, storico-culturali ed ambientali sono da considerarsi una ricchezza e costituiscono un importante elemento di attrazione turistica proprio delle regioni della Comunità; considerando inoltre che l'Unione europea deve assumersi l'impegno di sostenere tutte le azioni che mirano a promuovere e a valorizzare queste specificità,

Martedì 14 maggio 2002

- N. considerando che il turismo di massa in zone sensibili come, ad esempio, le regioni costiere e di montagna, può rappresentare una minaccia per l'ambiente locale e le risorse culturali, se l'afflusso dei turisti e lo sviluppo urbano non sono gestiti in modo adeguato,
- O. considerando che il turismo è percepito sempre di più nella nostra società come un diritto sociale, il che da un lato comporta il riconoscimento delle esigenze di talune categorie sociali come i portatori di handicap o i meno favoriti e, dall'altro, prefigura un grande potenziale supplementare da sviluppare verso settori come i pensionati, i giovani e le attività attualmente marginali, ma promettenti, come il turismo rurale, ambientale, termale, i campi di lavoro di interesse sociale per i giovani, ecc., che possono contribuire a porre rimedio al carattere stagionale dell'attività turistica e favorire la conoscenza reciproca delle nostre popolazioni,
- P. considerando l'importanza del turismo come vettore di pace e il suo ruolo fondamentale nello sviluppo economico di alcune regioni periferiche dell'Unione europea,
- Q. considerando che la comunicazione tra i singoli attori, in particolare le PMI, è molto limitata a livello regionale, nazionale e, soprattutto, internazionale e che in questo modo è resa difficile una azione unitaria o accade persino che gli attori si ostacolino a vicenda,
- R. considerando la difficoltà dell'attuale congiuntura, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, marcata per la prima volta dalla convergenza di differenti aspetti negativi in atto contemporaneamente: la crisi delle principali economie mondiali, UE, Stati Uniti e Giappone, la crisi del trasporto aereo, la crisi di fiducia dei cittadini e la crisi delle imprese turistiche, confrontate nel contempo con le esitazioni dei consumatori e con la forza di taluni grandissimi operatori, i quali tentano di trarre profitto dalle difficoltà del momento,
- S. considerando che i dati recentemente annunciati dall'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), nella sua relazione 2001, esigono una reazione forte di rilancio al fine di ridare fiducia (i dati mostrano un calo preoccupante delle attività turistiche nel mondo nel corso degli ultimi tre mesi dell'anno, -24% in America e Asia meridionale, -30% nel Medio Oriente, -6% in Europa e -11% a livello mondiale),

Una strategia europea per il turismo

1. accoglie con favore i due documenti della Commissione, del 13 novembre 2001, e li giudica un segnale concreto della volontà di rilanciare, a livello europeo, un settore di grande rilevanza per l'economia e la vita sociale;
2. accoglie favorevolmente l'inserimento del turismo tra le politiche e le misure comunitarie ed auspica che detto inserimento si effettui in modo rapido;
3. insiste sulla necessità di un approccio integrato della Commissione a tutte le misure politiche che hanno ripercussioni sul turismo; chiede pertanto, vista la natura trasversale delle tematiche del turismo, che le direzioni generali coinvolte (trasporti, politica regionale, occupazione, ambiente, politica sociale, protezione dei consumatori, istruzione e cultura, ecc.) si impegnino per porre rimedio al carattere frammentario della programmazione attuale e per meglio orientare ed integrare i programmi comunitari volti a garantire lo sviluppo sostenibile del settore e la coesione verticale tra le regioni, i governi nazionali e le istituzioni comunitarie; ritiene a tal fine necessario effettuare una valutazione dell'impatto aziendale di tutte le misure adottate dalla UE aventi effetti di rilievo sul turismo, in modo che tutte le azioni in tale direzione risultino vantaggiose per il turismo sostenibile e responsabile;
4. ritiene indispensabile che, nel nuovo processo di discussione del programma annuale della Commissione europea con il Parlamento europeo, sia presentata un'intera serie di misure in corso e da proporre che riguardino direttamente il settore del turismo;
5. invita la Commissione e il Consiglio a garantire il ruolo essenziale del Parlamento europeo nel metodo aperto di coordinamento;
6. esprime il proprio fermo sostegno all'istituzione di un Forum europeo del turismo, che a livello europeo possa profilarsi come interfaccia per promuovere e migliorare la cooperazione tra i professionisti

Martedì 14 maggio 2002

del turismo e tutti gli operatori interessati, nello spirito di un approccio cooperativo per il futuro del turismo, quale proposto dalla Commissione; auspica inoltre il rafforzamento del ruolo del Comitato consultivo per il settore del turismo a livello comunitario con la partecipazione delle associazioni europee dei consumatori e di protezione del patrimonio culturale e ambientale;

7. chiede che il Forum si riunisca in pubblico almeno una volta all'anno e che, in relazione a settori sensibili per il turismo, i Commissari responsabili delle decisioni riguardanti direttamente o indirettamente il turismo possano discutere con i rappresentanti dell'industria e le associazioni turistiche;

8. chiede che, nell'ambito del Forum e parallelamente alla discussione sui temi prioritari per il settore, siano creati, come propone la Commissione, forum di discussione in cui avvenga lo scambio di informazioni (iniziative comunitarie a favore del turismo a partire da altre aree, come Cultura 2000, Interreg, ecc.), buone prassi ed esperienze pilota;

9. sottolinea che la possibilità di accedere agevolmente ad informazioni comparabili in tutta l'Unione europea è molto facilitata, qualora esistano procedure di valutazione e marchi uniformi ed invita la Commissione a favorire la definizione di norme di riferimento in tal senso, stimolando e catalizzando le iniziative del settore senza tuttavia sostituirsi ad esso; tale aspetto acquisisce un'importanza del tutto particolare nella prospettiva del futuro ampliamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale, con i quali è già ora possibile procedere a una concertazione;

10. ritiene pertanto necessario migliorare ulteriormente la qualità dell'informazione diffusa e degli indicatori prodotti mettendo in evidenza la credibilità dei dati e la loro piena integrazione nei conti nazionali al fine di fornire una visione complessiva dell'industria del turismo e delle attività che la compongono;

11. ritiene che il prossimo ampliamento dell'Unione europea apra nuove prospettive per il turismo europeo non solo per l'aumento del numero di turisti di questi paesi che verranno a visitare l'Unione europea, ma anche per l'importanza che l'industria già riveste e rivestirà in futuro nel rispettivo sviluppo economico e sociale;

12. esprime il suo interesse a progredire nell'adozione di misure in grado di rispondere efficacemente alle sfide a cui deve far fronte il settore e preparare il terreno per un'azione futura che possa permettere all'Europa nel suo insieme di restare la prima destinazione turistica del mondo; chiede in questa prospettiva che sia sostenuta la creazione di un programma quadro per il turismo a livello comunitario e sia attivata un'apposita linea di bilancio, in grado di sviluppare coerentemente le diverse misure previste, in particolare nei campi della formazione e della promozione dell'innovazione;

13. chiede che nella discussione relativa all'armonizzazione fiscale nell'Unione europea ne sia analizzata l'applicazione nel settore turistico;

14. insiste affinché gli organi governativi responsabili del turismo, nonché quelli che coordinano il sistema bancario, adottino tutte le misure per far sì che a partire dal 1° luglio 2002 sia applicato il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro⁽¹⁾ e che tutti i turisti della zona euro abbiano la garanzia di una trasparenza assoluta per quanto riguarda i pagamenti fatti con carta bancaria ed esorta la Commissione a continuare a fare uso di tutti gli strumenti a sua disposizione e ad adottare le misure necessarie per garantire che i costi delle operazioni transfrontaliere vengano allineati quanto più possibile ai costi delle operazioni nazionali, rendendo così tangibile e trasparente per i turisti il concetto di zona euro quale spazio interno dei pagamenti;

Per un turismo sostenibile

15. chiede che per il futuro, seguendo gli orientamenti principali delle politiche comunitarie e le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, si sviluppi un turismo sostenibile, di qualità, competitivo e aperto a tutti, che non prescinda dal rispetto delle capacità di accoglienza dei siti naturali e culturali; a tale riguardo, sottolinea la necessità di migliorare la consapevolezza degli operatori privati degli impatti sociali e ambientali del turismo grazie allo scambio di conoscenze e buone pratiche mediante lo sviluppo di reti di informazione;

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

Martedì 14 maggio 2002

16. osserva che il turismo può essere fondamentale per la rigenerazione di un'intera comunità e invita la Commissione e il Consiglio a garantire che, nell'attuazione di strategie di sviluppo economico sostenibile, sia preso in considerazione il ruolo delle autorità locali e regionali;
17. è convinto che lo sviluppo del turismo debba essere assolutamente accompagnato da politiche orientate all'utilizzo, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche, storiche e culturali;
18. ritiene necessaria la promozione di programmi e aiuti volti a far sì che tutti i settori e gli operatori della catena turistica, compresi gli enti locali e regionali, definiscano i propri programmi di turismo sostenibile tenendo presenti le potenzialità dei siti, l'identificazione delle risorse naturali, gli spazi protetti, il patrimonio culturale e gli elementi specifici nonché la messa a punto di programmi volti a rivalorizzare e immettere sul mercato le potenzialità delle regioni meno conosciute;
19. ricorda la necessità di sviluppare infrastrutture di trasporto efficienti e sostenibili anche al fine di agevolare l'accesso alle regioni lontane, come le località di montagna e le isole;
20. reputa al riguardo che il «Libro bianco — La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001) 370) non presti sufficiente attenzione alle conseguenze dell'aumento del traffico legato al turismo;
21. invita la Commissione a inventariare e valutare le misure necessarie per garantire l'accessibilità dei principali siti turistici;
22. si compiace dell'iniziativa della Commissione di porre in atto un'Agenda 21 per la promozione dello sviluppo sostenibile delle attività turistiche ed auspica il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate; chiede che sia promosso, nell'ambito di queste attività, il sistema di gestione e audit ambientale (EMAS), altresì aperto dal 2001 alle amministrazioni locali;
23. si dichiara molto favorevole alla promozione, nell'ambito dell'Agenda 21, di iniziative concrete che favoriscano un'attività turistica sostenibile quali la concessione di etichette per i servizi e gli operatori turistici (tour operator, settore alberghiero, agenzie, guide turistiche, comuni, ecc.), misure fiscali destinate a finanziare misure di correzione degli impatti negativi del turismo, pratiche di gestione integrata delle zone sensibili (zone costiere, zone di montagna, ecc.) e l'integrazione della funzione turistica in altre attività economiche;
24. chiede alla Commissione di esaminare l'impatto del turismo europeo sui paesi sottosviluppati e di incentivare azioni e pratiche turistiche che promuovano la coesione economica e sociale in questi paesi di destinazione;
25. ritiene che, per elaborare indicatori di turismo sostenibile, sia necessario integrare i criteri e le raccomandazioni della Carta europea del turismo sostenibile firmata da tutti gli Stati membri;
26. chiede l'elaborazione di un terzo manuale che funga da documento di orientamento che definisca e applichi il criterio di base del turismo sostenibile nonché la gestione dei rischi nei siti;

Una risorsa per l'occupazione

27. evidenzia di nuovo il ruolo e il contributo del turismo nella prospettiva della sfida lanciata al Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 di trasformare l'Europa in una regione della piena occupazione, con una struttura vitale e competitiva, in particolare per le regioni in ritardo di sviluppo tra cui, in particolare, le regioni ultraperiferiche; ricorda al riguardo che le attività turistiche sono caratterizzate da una notevole utilizzazione di manodopera, soprattutto stagionale, che deve essere sempre più specializzata e quindi chiede e favorisce una formazione professionale più avanzata tecnologicamente, la conoscenza delle lingue oltre a una grande mobilità della manodopera;
28. invita gli Stati membri a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore del turismo e a promuovere l'accesso delle donne e dei giovani alle nuove tecnologie e ai nuovi metodi di organizzazione delle imprese turistiche;

Martedì 14 maggio 2002

29. si compiace della proposta della Commissione volta a individuare nuovi tipi di turismo ed esorta la Commissione ad analizzare il ruolo che il turismo sportivo può svolgere sia a livello di creazione di posti di lavoro che di aumento del numero di visitatori;
30. propone la promozione di nuove forme di turismo che contribuiscano a migliorare la stagionalità del settore attraverso il ricorso ai fondi comunitari, come ad esempio l'agriturismo, il turismo della salute, soprattutto quello termale, o il turismo sociale destinato non solo ai lavoratori, ma anche ai giovani e ai pensionati che costituiscono mercati in grande crescita potenziale; sottolinea la necessità di lottare contro il turismo sessuale e i suoi derivati e chiede che siano adottate sanzioni contro i professionisti che avallano tali pratiche vendendo prodotti turistici a questo fine;
31. chiede che si ponga maggiormente l'accento sulla qualità dei posti di lavoro creati nel settore del turismo, concentrandosi sulla formazione, lo sviluppo di strutture di carriera, il riconoscimento dei diplomi, la protezione di quanti svolgono un lavoro precario e la lotta contro il lavoro sommerso;
32. invita gli Stati membri a garantire un ruolo importante al turismo nei loro piani nazionali di azione in materia di occupazione in modo da sfruttare tutte le possibilità che lo sviluppo turistico potrebbe offrire per creare posti di lavoro sostenibili e di alta qualità e limitare le conseguenze negative dell'attuale congiuntura economica e politica;
33. insiste sulla necessità di collegare le azioni proposte a quelle del programma pluriennale per le PMI, in particolare nei campi della formazione e della promozione dell'innovazione, elementi essenziali delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona che la comunicazione della Commissione non tratta direttamente;
34. si compiace che la Commissione riconosca che la mancanza di risorse umane idonee per determinate professioni e qualifiche costituisce una sfida per il settore del turismo, esprime il proprio rammarico per la mancanza di proposte chiare intese a far fronte a tale fenomeno; invita la Commissione a realizzare uno studio sulla necessità di risorse umane per settore e regione, tenendo in conto le sfide attuali e future e il quadro di una politica generale del turismo a livello nazionale e regionale; invita gli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dal Fondo sociale europeo per una formazione professionale adeguata e per l'apprendimento di lingue straniere;
35. evidenzia altresì che le imprese turistiche europee, rispetto al panorama internazionale, sono caratterizzate dalle piccole dimensioni (microimprese, imprese familiari e PMI), condizione che, in assenza di un'armonizzazione giuridica e fiscale a livello europeo, le rende meno competitive;
36. invita la Commissione, in collaborazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), a proporre modelli di qualità e di controllo nel settore della formazione del personale secondo le necessità dei mercati locali di lavoro e dei progressi tecnologici; invita inoltre il CEDEFOP a facilitare i partenariati e il dialogo tra gli istituti di formazione e l'industria turistica onde istituire la sinergia necessaria tra l'apprendimento e l'esperienza professionale;
37. invita la Commissione ad elaborare una comunicazione sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori nel settore del turismo, a livello europeo e nazionale;
38. esprime il proprio rammarico per il mancato accordo tra le parti sociali relativamente all'istituzione di una direttiva per il miglioramento delle condizioni lavorative a livello di occupazione temporanea, tuttavia si compiace della proposta della Commissione e si riserva la facoltà di illustrare nel quadro del suo parere le esigenze specifiche dei lavoratori del settore turistico;

Una risposta positiva a una congiuntura difficile

39. esprime ferma fiducia sull'utilità di un'azione di promozione, a livello comunitario, dell'Europa in quanto destinazione turistica, mediante il sostegno alle PMI, in particolare per quanto riguarda la loro messa in rete, anche sulla base di avvenimenti a livello nazionale (ad esempio i prossimi giochi olimpici di Atene del 2004 o gli itinerari europei storici o culturali), che possono rivelarsi più efficaci di qualsiasi azione condotta a livello nazionale, livello al quale le azioni possono piuttosto neutralizzarsi; propone altresì di aumentare la visibilità e la promozione della destinazione Europa tramite un adeguato utilizzo del sistema delle rappresentanze dell'Unione europea nel mondo;

Martedì 14 maggio 2002

40. chiede alla Commissione europea di proporre un programma promozionale da realizzare all'esterno delle frontiere dell'Unione europea cui partecipino gli Stati membri ed eventualmente i paesi candidati all'ampliamento che si dimostrino interessati;
41. chiede alla Commissione europea di utilizzare le proprie campagne di promozione dell'euro all'esterno dell'Unione europea per illustrare i vantaggi che i turisti otterranno utilizzando la stessa moneta in gran parte dei paesi dell'Unione;
42. considera essenziale l'istituzione di conti satelliti del turismo (CST), come suggerisce la Commissione nella sua comunicazione, secondo le indicazioni dell'OMT, dell'OCSE e di Eurostat, per poter conoscere ed apprezzare al meglio lo sviluppo delle attività turistiche negli Stati membri della Comunità; è convinto, d'altronde, che uno strumento di tale importanza non possa essere lasciato alla buona volontà degli amministratori nazionali e debba essere oggetto di un'iniziativa quadro a livello comunitario;
43. invita la Commissione a garantire che le autorità locali e il settore privato partecipino pienamente all'introduzione delle misure e dei regimi per il buon utilizzo degli strumenti comunitari finanziari e non finanziari (misura 6);
44. ritiene necessario che, di fronte alla crisi dei trasporti aerei (le compagnie aeree comunitarie hanno registrato un calo delle attività pari al 17,6% negli ultimi 111 giorni del 2001 rispetto al 2000, con un decremento del fatturato di 3,4 miliardi di euro), le istituzioni dell'Unione trovino una risposta strategica;
45. chiede che i mezzi amministrativi comunitari (attualmente esiste solo un'unità «Turismo») abbiano un volume adeguato ai compiti da svolgere e che l'Europa si crei un'opportunità per realizzare le proprie ambizioni; tale potenziamento delle strutture, delle risorse umane e dei mezzi della Commissione consentirà alla stessa di:
- operare efficacemente e tempestivamente nell'ambito della consultazione interservizi per far sì che le misure proposte dalle differenti direzioni generali in relazione ad altre politiche della Comunità europea prendano adeguatamente in considerazione la dimensione turistica e la specificità delle imprese che caratterizzano il sistema turistico (PMI), anche attraverso un'adeguata analisi costi-benefici;
 - stabilire un efficiente raccordo con le autorità del turismo e le rappresentanze professionali significative del settore, sia a livello europeo che nazionale;
46. chiede alla Commissione di avanzare, con la massima sollecitudine, proposte che consentano di inserire la ristorazione ed eventualmente altri servizi turistici non ancora ammissibili a tale misura, nell'elenco dei settori di attività suscettibili di beneficiare, a titolo permanente, dell'applicazione di un tasso ridotto di IVA, e ciò al fine di sviluppare l'occupazione in tali settori, di modernizzare tali professioni e di porre il turismo europeo in una posizione più favorevole nei confronti della concorrenza internazionale;
47. chiede alla Convenzione che si sta impegnando sull'avvenire dell'Europa di valutare accuratamente l'esigenza, per il settore turistico, di avere una solida base giuridica che possa imprimere forza alle azioni comunitarie, inserendo nel trattato una vera e propria politica comune del turismo la quale, accentuando le differenze essenziali tra i paesi e le regioni, consentirebbe di varare misure coordinate per lo sviluppo del turismo europeo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e anche al fine di promuovere il turismo europeo nei paesi terzi;
- *
* *
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni, al CEDEFOP e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
-

Martedì 14 maggio 2002

P5_TA(2002)0223

Un nuovo impulso per la gioventù europea

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro bianco della Commissione «Un nuovo impulso per la gioventù europea» (COM(2001) 681 – C5-0110/2002 – 2002/2050(COS))

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro bianco della Commissione (COM(2001) 681 – C5-0110/2002),
- visto l'articolo 149 del trattato CE,
- vista la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»⁽¹⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio dell'8 febbraio 1999 relativa alla partecipazione dei giovani⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 su una politica della gioventù per l'Europa⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 14 dicembre 2000 relativa all'integrazione sociale dei giovani⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione del Consiglio del 28 giugno 2001 relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani⁽⁵⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 28 giugno 2001 sulla promozione dello spirito d'iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani: dall'esclusione all'autonomia⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione n. 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori⁽⁷⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 29 novembre 2001 relativa al valore aggiunto del volontariato dei giovani nel quadro dello sviluppo dell'azione della Comunità per la gioventù⁽⁸⁾,
- visto il documento programmatico del Forum della gioventù dal titolo «Strategia e obiettivi della politica giovanile nell'Unione europea»⁽⁹⁾,
- visti i risultati dell'audizione sul tema «Gioventù» organizzata dal Parlamento europeo il 24 aprile 2001⁽¹⁰⁾,
- visto il sondaggio dell'Eurobarometro dal titolo «I giovani europei nel 2001»⁽¹¹⁾,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0126/2002),

⁽¹⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 42 del 17.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 175 del 21.6.1999, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU C 374 del 28.12.2000, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU C 196 del 12.7.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 196 del 12.7.2001, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

⁽⁸⁾ Comunicato stampa del Consiglio 14388/2001.

⁽⁹⁾ Secondo contributo del Forum europeo della gioventù al Libro bianco dal titolo «Politica giovanile» della Commissione europea, approvato dal Consiglio dei membri, Bruxelles, 6-7 aprile 2001.

⁽¹⁰⁾ Processo verbale della Direzione generale degli studi (DG IV).

⁽¹¹⁾ EB 55.1, 2001.

Martedì 14 maggio 2002

- A. considerando che, in tema di gioventù, l'articolo 149 del trattato CE attribuisce alla Comunità europea una competenza esplicita solo per quanto riguarda la promozione dello sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative,
- B. considerando pertanto che, in conformità del principio della sussidiarietà, la politica giovanile rientra soprattutto tra le responsabilità degli Stati membri, motivo per cui la grande maggioranza delle azioni proposte nel Libro bianco sulla gioventù devono essere attuate dagli Stati membri, sul piano regionale e locale,
- C. considerando che le sfide che gli Stati membri devono raccogliere in materia di politica della gioventù rendono tuttavia necessarie in misura crescente strategie e risposte comuni e quindi un'intensificazione della cooperazione su scala europea,
- D. considerando che la presentazione del Libro bianco è stata preceduta da un processo di consultazione finora unico cui hanno preso parte giovani, associazioni giovanili, ricercatori sulle problematiche giovanili e i responsabili politici a livello regionale, nazionale ed europeo,
- E. considerando che queste vaste consultazioni hanno fatto nascere nei giovani stessi e nei protagonisti della politica giovanile grandi aspettative per quanto concerne il contenuto del Libro bianco, aspettative che però le azioni proposte non soddisfano interamente,
- F. considerando che con il Libro bianco la Commissione intende creare un nuovo quadro per la cooperazione a livello europeo, giacché propone di ricorrere al metodo aperto di coordinamento in materia di politica giovanile e di tenere maggiormente conto delle esigenze dei giovani in sede di definizione di azioni in altri settori di attività dell'Unione europea,
- G. considerando che il Libro bianco propone di applicare il metodo aperto di coordinamento inizialmente a quattro tematiche prioritarie (partecipazione, informazione, volontariato dei giovani e migliore conoscenza del campo della gioventù),
- H. considerando che svariati settori di attività dell'Unione europea rivestono particolare importanza per i giovani, come, per esempio, la politica sanitaria, la politica in materia di stupefacenti, le azioni contro la discriminazione, il mercato del lavoro, l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'immigrazione e le pari opportunità fra le donne e gli uomini,
- I. considerando che è estremamente importante coinvolgere i giovani nelle decisioni che li riguardano e che tale concorso non deve essere meramente simbolico ma offrire ai partecipanti risultati tangibili, con un processo «dal basso verso l'alto» e non viceversa, e considerando altresì che una siffatta partecipazione «di pari livello» da parte dei giovani non nasce dal nulla ma si basa su processi di apprendimento che necessitano di azioni e strutture di sostegno,
- J. considerando che i giovani sono sempre meno attivi nelle strutture organizzative consolidate come partiti e sindacati e che è urgentemente necessario aumentare la partecipazione dei giovani alle elezioni tanto sul piano locale che su quello nazionale ed europeo,

Considerazioni generali

1. accoglie con favore il Libro bianco, grazie al quale viene impressa una nuova dinamica alla politica giovanile, nel contestuale rispetto del principio della sussidiarietà; chiede l'inclusione in tutti i settori di tale documento della dimensione del genere e del fattore della parità tra i sessi;
2. è del parere che detto Libro bianco non sia da considerarsi ottimale ma possa essere utilizzato in maniera costruttiva se visto come parte di un processo sulla partecipazione e in collegamento, per esempio, con le conclusioni del Libro bianco sulla «governance»;
3. è dell'avviso che le politiche proposte nel Libro bianco debbano tradursi quanto prima possibile in azioni concrete e che debbano essere stanziati a tal fine adeguati fondi di bilancio, che devono tuttavia avere carattere supplementare e non essere in alcun caso coperti dal programma GIOVENTÙ;

Martedì 14 maggio 2002

Il metodo aperto di coordinamento in materia di politica giovanile

4. considera il metodo aperto di coordinamento proposto dalla Commissione una valida possibilità per realizzare una migliore cooperazione su scala europea nell'ambito specifico della politica giovanile e condivide l'opinione della Commissione secondo cui tale metodo andrebbe applicato dapprima alle tematiche della partecipazione, dell'informazione, del volontariato dei giovani e di una migliore conoscenza della gioventù;
5. reputa tuttavia necessario precisare nel modo seguente il meccanismo proposto dalla Commissione per tale metodo:
 - a) la Commissione propone al Consiglio e al Parlamento tematiche, orientamenti comuni e obiettivi prioritari prima della loro approvazione da parte del Consiglio;
 - b) la Commissione sorveglia e valuta la trasposizione e riferisce regolarmente al Consiglio dei ministri competenti per le questioni della gioventù e al Parlamento;
6. chiede la conclusione di un accordo interistituzionale che disciplini la partecipazione delle istituzioni comunitarie all'utilizzo del metodo aperto di coordinamento e che contenga norme in materia di accesso ai documenti, partecipazione alle riunioni e procedura per la conversione del metodo aperto di coordinamento in metodo comunitario;

Partecipazione

7. segnala che la partecipazione dovrebbe esplicarsi innanzitutto nell'immediato ambiente di vita dei giovani, vale a dire che l'ambiente locale, in particolare la scuola, rappresentano gli ambiti principali in cui occorre provvedere a una partecipazione attiva dei giovani;
8. invita gli Stati membri a vigilare acciòché, in sede di attuazione del Libro bianco, sia garantita la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili sul piano nazionale, per esempio creando comitati consultivi dei giovani, con equilibrata partecipazione dei due sessi, composti da rappresentanti delle associazioni giovanili, comprese le categorie vulnerabili, quali i giovani disabili e i giovani appartenenti a minoranze etniche, dei giovani non organizzati e dei giovani delle associazioni sportive;
9. segnala il ruolo importante, ai fini di una costante partecipazione dei giovani, delle associazioni giovanili internazionali o anche europee, in particolare del Forum europeo della gioventù, quali componenti della società civile; invita tutte le parti a ricercare altresì modalità atte a garantire la partecipazione dei giovani non organizzati, senza per questo imporre alcunché alle associazioni giovanili esistenti per quanto riguarda la loro struttura organizzativa; a tale riguardo dovrebbe essere offerta la possibilità di sperimentare nuove forme di partecipazione nel quadro dei progetti pilota promossi dall'Unione;
10. è dell'avviso che anche i partiti politici debbano dare il loro contributo a favore della partecipazione dei giovani, in particolare incoraggiandoli a candidarsi a cariche politiche sul piano locale, nazionale ed europeo e offrendo loro il necessario sostegno;
11. accoglie favorevolmente a questo proposito le attività dei parlamenti europei della gioventù, quali piattaforme per coinvolgere i giovani nella politica europea;

Informazione

12. è dell'avviso che in fatto d'informazione il Libro bianco, incentrando prevalentemente le azioni su Internet con la creazione di un portale e di un forum elettronici, dimostri tutti i suoi limiti, dal momento che esistono tuttora notevoli differenze geografiche e di genere a livello di utilizzo di Internet, sicché vi è il rischio che molti giovani vengano esclusi dall'informazione;
13. invita la Commissione a mettere a punto azioni e materiali che consentano ai giovani di ottenere in loco e tramite un contatto personale informazioni predisposte in modo specifico per i giovani, utilizzando a tal fine anche le reti d'informazione dell'Unione già esistenti;

Martedì 14 maggio 2002

14. è dell'avviso che tutte le istituzioni dell'Unione debbano tener conto in modo particolare, a livello dei propri servizi Informazioni e Visitatori, delle esigenze dei giovani, in particolare anche delle esigenze dei giovani disabili, e mettere a punto appositi materiali informativi destinati a questo gruppo-obiettivo e opportune forme di presentazione ben accette ai giovani visitatori;

15. invita la Commissione a organizzare ogni anno, con il coinvolgimento delle varie parti, una settimana di informazione sulle attività dell'Unione a favore della gioventù, al fine di raggiungere tanto i giovani quanto il grande pubblico;

Volontariato

16. appoggia la proposta della Commissione di potenziare sensibilmente il volontariato dei giovani sul piano nazionale, regionale e locale e invita gli Stati membri e i paesi candidati ad attivarsi a tale riguardo e a eliminare gli ostacoli esistenti, quali le lungaggini nella concessione dei visti e gli intralci a livello di disposizioni in campo sociale, compresi anche gli ostacoli specifici cui sono confrontati i disabili;

17. segnala che il volontariato rappresenta un'importante forma di apprendimento informale, per il quale dovrebbe essere istituito un diploma, e si attende dalla Commissione proposte concrete per la certificazione dell'istruzione informale, ai fini dell'introduzione di un adeguato status giuridico e sociale per i volontari;

18. è convinto che, oltre al volontariato, l'impegno civile nel senso più ampio del termine sia di grande valore e che la sua promozione rappresenti un elemento importante della politica giovanile, fermo restando che le associazioni giovanili — quale ambito creato dai giovani stessi — altre organizzazioni non governative e associazioni sportive hanno un importante ruolo positivo; è altresì persuaso che l'attività in una carica onoraria sia di grande importanza per la stabilità e l'ulteriore evoluzione delle società democratiche in Europa e che pertanto occorra dare una definizione internazionale precisa di volontariato e di attività in una carica onoraria;

Un miglior inserimento della tematica della gioventù negli altri settori di attività

19. appoggia la proposta della Commissione di tenere maggiormente conto delle esigenze dei giovani in sede di elaborazione di azioni nei vari settori di attività dell'Unione, ma considera necessario che la Commissione definisca meccanismi concreti per come ciò possa avvenire in futuro;

20. è dell'avviso che ai temi proposti dalla Commissione aventi particolare importanza per i giovani (formazione, insegnamento lungo tutto l'arco della vita, mobilità, occupazione, integrazione sociale, razzismo e xenofobia) andrebbero aggiunti gli ambiti della parità di opportunità tra uomo e donna, dell'immigrazione, della politica di lotta contro la tossicodipendenza e l'alcolismo, della non discriminazione fondata su uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 13 del trattato CE e della società dell'informazione;

21. ricorda alla Commissione l'importanza specifica della salute, dato che la ricerca comparata mette in evidenza un'allarmante tendenza al deterioramento dello stato di salute dei giovani nell'Unione; le chiede quindi di presentare indicatori miranti al miglioramento della salute dei giovani sulla base di dati comparabili;

22. invita la Commissione a garantire che anche nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo sociale europeo e di altri programmi comunitari di particolare rilievo per i giovani (per esempio MEDA, Equal, Urban, e-Europe, ecc.) vengano promosse in misura sufficiente azioni aventi i giovani come gruppo-obiettivo o che vengono incontro alle particolari esigenze dei giovani;

23. ritiene necessario che in sede di elaborazione degli indicatori e delle statistiche sia prestata attenzione a che esse vengano coerentemente ripartite per genere e che sia data altresì importanza alla raffrontabilità dei dati, tanto all'interno dell'Unione quanto con i paesi candidati;

Ulteriori prospettive per la politica giovanile

24. chiede che la Convenzione incaricata dell'elaborazione di un trattato costituzionale affronti fattivamente il problema dello status dei giovani cittadini dell'Europa e invii un chiaro segnale a tutte le forze sociali per il coinvolgimento attivo dei giovani nella costruzione democratica dell'Europa;

Martedì 14 maggio 2002

25. invita la Commissione a redigere ogni tre anni una relazione sulla situazione della gioventù nell'Unione e a trasmetterla al Consiglio e al Parlamento;

26. chiede alla Commissione e al Consiglio di tutelare i diritti dei bambini e dei giovani a vivere in un ambiente sicuro appoggiando energicamente gli sforzi dell'Organizzazione internazionale del lavoro di promuovere l'applicazione effettiva della convenzione n. 182 che vieta l'arruolamento dei bambini come soldati nonché i lavori che per loro natura o per le condizioni in cui vengono svolti rischiano di nuocere alla loro salute fisica e morale e allo loro sicurezza;

27. invita la Commissione e il Consiglio non soltanto a coinvolgere quanto prima possibile e nella massima misura possibile i paesi candidati nell'attuazione del Libro bianco, ma anche a farli partecipare alle riflessioni sulle ulteriori prospettive della politica giovanile dell'Unione;

*

* *

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, nonché al Presidente della Convenzione.

P5_TA(2002)0224

Nomina di un Vicepresidente della Banca centrale europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di Lucas Papademos a Vicepresidente della Banca centrale europea (7267/2002 – C5-0186/2002 – 2002/2063(NOM))

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 aprile 2002 (7267/2002),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE (C5-0186/2002),
 - visto l'articolo 36 del suo regolamento,
 - vista la relazione delle commissione per i problemi economici e monetari (A5-0146/2002),
- A. considerando che nella riunione del 22 aprile 2002 la commissione per i problemi economici e monetari ha udito Lucas Papademos, candidato designato dal Consiglio per la carica di Vicepresidente della Banca centrale europea; che, nella riunione del 23 aprile 2002, ha esaminato le qualifiche del candidato sulla scorta dei criteri enunciati all'articolo 112 del trattato CE,
1. dà parere favorevole alla nomina di Lucas Papademos alla carica di Vicepresidente della Banca centrale europea;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Presidente del Consiglio perché lo inoltri ai governi degli Stati membri.
-

Martedì 14 maggio 2002

P5_TA(2002)0225

Stato di previsione del Parlamento europeo (2003)

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio finanziario 2003 (2002/2042(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 272 del Trattato CE,
- visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001⁽¹⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2002 sugli orientamenti per le Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII (A) e VIII (B) e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) — Procedura di bilancio per l'esercizio 2003⁽³⁾,
- visto il progetto preliminare di stato di previsione adottato dall'Ufficio di presidenza il 13 marzo 2002 ai sensi degli articoli 22, paragrafo 6, e 183 del suo regolamento,
- visto l'articolo 183 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0117/2002),

Quadro generale

- A. considerando che, secondo le previsioni, nel 2003 l'economia dell'UE registrerà una crescita del 2,9% con un tasso d'inflazione dell'1,7%,
- B. considerando che il massimale della rubrica 5 («Spese amministrative») delle Prospettive finanziarie è fissato a 5 382 milioni di euro⁽⁴⁾; che i fabbisogni supplementari delle istituzioni, in particolare quelli collegati alla spesa per l'allargamento, porteranno a una carenza di fondi nella rubrica 5; che è importante esaminare la prospettiva pluriennale della rubrica 5 delle Prospettive finanziarie tenendo debito conto del principio dell'annualità del bilancio e che è fondamentale che il Parlamento continui ad applicare una politica di austerità finanziaria,
- C. considerando che l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, in particolare i punti 24 e 25, prevede meccanismi adeguati per soddisfare fabbisogni aggiuntivi, qualora il massimale della rubrica 5 per l'esercizio 2003 non risultasse sufficiente per finanziare le priorità politiche e amministrative e garantire che le istituzioni adempiano le responsabilità conferite loro dai trattati,
- D. considerando che, come avviene anche per le altre istituzioni, è imperativo che il Parlamento venga dotato dei mezzi necessari per affrontare la sfida dell'allargamento; che a novembre 2001 tutti i Segretari generali hanno stimato che fosse necessaria una dotazione globale di 134 milioni di euro per finanziare i preparativi per l'allargamento di tutte le istituzioni nel 2003, e che nella rubrica 8 («Ampliamento») della tabella indicativa che illustra il quadro finanziario UE-21 alle spese amministrative è destinato un importo specifico per il 2003,
- E. considerando che la politica degli anticipi attuata dal Parlamento ha prodotto nei precedenti esercizi considerevoli risparmi per il contribuente europeo, generando una corrispondente riduzione degli interessi e un margine aggiuntivo quanto mai necessario nel bilancio 2003; e che la politica degli anticipi può essere considerata come un contributo importante del Parlamento alla soluzione dell'attuale impasse in cui si trova la rubrica 5,

⁽¹⁾ GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ P5_TA(2002)0097.

⁽⁴⁾ Tenuto conto degli adeguamenti tecnici e compresi i contributi del personale al regime pensionistico.

Martedì 14 maggio 2002

- F. considerando che l'autorità di bilancio ha sottolineato l'esigenza che le istituzioni identifichino le attività centrali, le priorità negative, i risparmi pluriennali e le possibilità di una cooperazione inter-istituzionale al fine di diminuire le pressioni di bilancio sulla rubrica 5;
- G. considerando che il Parlamento ha deciso, per il momento, di iscrivere al bilancio 2003 un totale di 1 051 milioni di euro, ovvero una somma corrispondente al 20 % della rubrica 5 meno 24,8 milioni di euro; che le previsioni del Parlamento per il 2003 presentano un incremento dell'1,6 % rispetto al bilancio 2002; e che si prevede che il tasso globale di incremento medio per tutte le istituzioni sarà del 3,5 % all'interno dell'attuale massimale della rubrica 5,
- H. considerando che le previsioni per il 2003 si basano sui seguenti parametri: 44 settimane lavorative, di cui 3 settimane di collegio elettorale, 12 tornate ordinarie di 4 giorni e 6 tornate straordinarie di 2 giorni, un tasso d'interesse del 5 %, un adeguamento delle retribuzioni del 3,7 % e un abbattimento forfettario del 7 %; e che tali parametri sono soggetti a cambiamento, nel qual caso il Segretario generale è incaricato di presentare stime aggiornate entro la prima lettura del Parlamento a ottobre,

Allargamento

1. esprime il suo pieno sostegno all'allargamento dell'Unione europea e riconosce la necessità che il Parlamento sia pronto ad accogliere i parlamentari dei futuri Stati membri a partire dal gennaio 2004; rileva che il Parlamento, in virtù del ruolo conferitogli dal trattato, è e deve essere in prima fila nei preparativi per l'allargamento; sottolinea il fatto che questo Parlamento è sul punto di divenire il parlamento anche di tutti i cittadini degli attuali paesi candidati e che i parlamentari dei nuovi Stati membri dovrebbero avere sufficienti mezzi a loro disposizione per adempiere le responsabilità derivanti dal loro incarico, non appena saranno accolti nel Parlamento; riconosce che, nel caso in cui alcuni dei preparativi per l'allargamento non vengano conclusi in tempo per l'adesione nel gennaio 2004, tutti i deputati dovranno compiere uno sforzo, a prescindere dal paese di elezione o dalla data di adesione;
2. rammenta che il piano pluriennale relativo ai preparativi per l'allargamento, adottato dall'Ufficio di presidenza il 3 settembre 2001, fornisce in via di principio il quadro indicativo per la preparazione delle previsioni per il 2003; da un lato, accoglie con favore il fatto che le previsioni di bilancio per le misure specifiche siano state ulteriormente ridotte a mano a mano che l'Ufficio di presidenza ha messo a punto e aggiornato la relazione, d'altro lato rileva che l'anticipazione dell'adesione da luglio a gennaio 2004 richiederà un adeguamento del piano pluriennale relativo ai preparativi per l'allargamento nonché l'anticipazione della spesa al bilancio 2003; sottolinea che la sfida posta dal futuro allargamento supera di gran lunga quella degli allargamenti precedenti, dei lavori preparatori richiesti e della loro incidenza sul bilancio;
3. conferma il proprio sostegno all'uguaglianza tra tutte le lingue in seno al Parlamento europeo; sottolinea che, nell'ambito dei preparativi per l'allargamento, il principio del multilinguismo costituisce uno dei fattori chiave dal punto di vista dei costi e che, come conseguenza diretta, la maggior parte del nuovo personale richiesto, dello spazio di lavoro e degli estesi lavori di rinnovo dei locali dipendono da esso; ritiene che i preparativi del Parlamento per l'allargamento non dovrebbero pregiudicare altre decisioni politiche in sospeso nell'ambito dei negoziati con i paesi candidati, in particolare per quanto riguarda il numero di nuove lingue ufficiali e di lavoro;
4. rileva la necessità di compiere progressi verso l'adeguamento infrastrutturale delle attuali Istituzioni europee per far sì che il processo di allargamento si svolga in maniera efficiente; nota che nella relazione Podestà (PE 305.269/BUR) si presta già grande attenzione a temi quali la traduzione e l'interpretazione; resta preoccupato per la carenza di informazioni a disposizione del Parlamento sulle nuove necessità immobiliari, soprattutto a Bruxelles; incarica il Segretario generale di procedere entro il 15 giugno 2002 a una ricognizione completa di tutte le opere immobiliari da realizzare per l'allargamento;
5. si compiace della decisione dell'Ufficio di presidenza di prevedere l'ammissione di un massimo di 147 osservatori provenienti dagli attuali paesi candidati dall'inizio del 2003; rileva che le decisioni in merito al numero finale di osservatori e al tipo di regime che verrà loro concesso sono ancora in sospeso; decide pertanto di collocare in riserva 6 milioni di euro al capitolo 100 («Stanziamenti accantonati»);

Martedì 14 maggio 2002

6. autorizza l'iscrizione di una dotazione complessiva di 32,4 milioni di euro a titolo delle seguenti voci di bilancio relative alle spese connesse all'allargamento; chiede un controllo continuo degli sviluppi del processo dell'allargamento che si rifletta nelle proposte in appresso, e che la prima valutazione sia svolta nel corso della prima lettura:

- una dotazione di 2,3 milioni di euro al Capitolo 11 («Personale in attività di servizio») ai fini della creazione di 114 posti collegati all'allargamento presso il Segretariato del Parlamento (5 A7, 1 B5 e 2 C5 per la DG2; 9 A7 e 8 C5, un A7 e C5 temporanei per la DG3; 2 A7 e 1 B5 per la DG4; 6 B5 per la DG5; 18 LA 7 e 3 B5 per la DG6; 10 LA5, 26 LA7, 5 B5 e 1 C5 per la DG7; 10 LA 7 giuristi linguisti e 5 C5); rileva che, senza la riserva di posti vacanti creata nell'Amministrazione del Parlamento mediante l'attuazione delle migliori prassi, sarebbe stata necessaria la creazione di 42 posti aggiuntivi;
- una dotazione di 0,9 milioni di euro al capitolo 11 («Personale in attività di servizio») ai fini della creazione di 65 posti temporanei connessi all'allargamento presso le segreterie dei gruppi politici (27 A7, 13 B5 e 25 C5);
- al capitolo 20 («Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie») una dotazione di 4,8 m di euro per l'affitto di immobili e le spese accessorie e 3,6 milioni di euro per modifiche ai locali;
- al capitolo 21 («Informatica e telecomunicazioni») una dotazione di 6,2 milioni di euro per le spese relative alle infrastrutture informatiche, ai nuovi sistemi e all'inclusione delle nuove lingue nel server Internet del Parlamento;
- una dotazione di 2,2 milioni di euro per i bilanci operativi dei 10 nuovi uffici d'informazione nei paesi candidati; di cui 5 saranno aperti nel 2002 e i rimanenti 5 nel 2003;
- una dotazione di 0,6 milioni di euro per la formazione professionale (inclusa la formazione linguistica) e 0,4 milioni di euro per i tirocini nei servizi dell'istituzione e per il distacco temporaneo di funzionari;
- alla voce 3701 («Spese di segreteria, spese amministrative di funzionamento e spese connesse all'attività politica e d'informazione dei gruppi politici e dei membri non iscritti») una dotazione aggiuntiva di 2,4 milioni di euro e per l'articolo 253 («Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni») una dotazione aggiuntiva di 0,1 milioni di euro che consenta ai gruppi politici e ai membri non iscritti di far fronte all'aumento del carico di lavoro e delle attività;
- una dotazione di 1,8 milioni di euro all'articolo 250 («Riunioni e convocazioni in generale») per gli osservatori; 1,3 milioni di euro alla voce 1110 («Agenti ausiliari»); 0,5 milioni di euro all'articolo 114 («Assegni e indennità varie»); 1 milione di euro all'articolo 118 («Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti»); 0,8 milioni di euro alla voce 1301 («Spese per missioni»); 0,8 milioni di euro alla voce 1870 («Interpreti freelance e operatori di conferenza»); 1,7 milioni di euro al capitolo 22 («Beni mobili e spese accessorie»); 0,3 milioni di euro all'articolo 270 («Gazzetta Ufficiale») e 0,6 milioni per altre spese varie legate all'ampliamento;

7. autorizza altresì la creazione di un nuovo capitolo 103 («Riserva allargamento») con una dotazione indicativa di 51 milioni di euro; riconosce la necessità di anticipare le spese connesse all'allargamento al bilancio 2003, in quanto vi è attualmente motivo di ritenere che l'adesione sarà anticipata dal luglio al gennaio 2004; incarica il suo Segretario generale di presentare, entro il 1° settembre 2002, una relazione aggiornata sulla seconda fase dei preparativi per l'adesione, che comprenda previsioni di bilancio precise in merito all'utilizzo della riserva per l'allargamento; insiste sul fatto che gli stanziamenti verranno sbloccati soltanto per le misure previste nella relazione pluriennale e secondo principi di austerità e di sana gestione finanziaria;

8. è del parere che la politica d'informazione rivestirà un ruolo fondamentale nell'avvicinare il Parlamento ai cittadini da esso rappresentati nei nuovi Stati membri; ritiene inoltre essenziale fornire all'elettorato degli Stati membri presenti e futuri tutte le informazioni necessarie in vista delle prossime elezioni parlamentari del 2004; sottolinea l'importanza della partecipazione attiva del Parlamento ad un ampio dibattito sul futuro dell'Europa; acconsente pertanto ad un incremento del 15 % degli stanziamenti destinati alle azioni di informazione del pubblico;

Martedì 14 maggio 2002

9. ribadisce il proprio sostegno alle disposizioni-quadro «Europe House» per le antenne d'informazione degli attuali Stati membri e insiste affinché lo stesso approccio venga adottato per le antenne d'informazione dei potenziali Stati membri, nella prospettiva di fornire un servizio migliore ai cittadini e ridurre le spese di funzionamento degli uffici grazie a migliori sinergie;

Politica del personale e assistenza ai deputati

10. rileva che le conclusioni dello studio ROME-PE (Repertorio operativo dei mestieri al Parlamento europeo) potrebbero avere conseguenze significative per la gestione delle risorse umane del PE; incarica la sua commissione per i bilanci di esaminare le possibili conseguenze finanziarie di tale studio e di sottoporre i risultati della sua indagine all'Ufficio di presidenza al fine di vagliare le misure da adottare già nel bilancio 2003; riconosce la necessità di migliorare ulteriormente l'allocazione delle risorse per fornire un migliore servizio ai deputati;

11. concorda sul fatto che l'equilibrio tra specialisti e generalisti vada attentamente esaminato; rileva che, mentre la complessità dei lavori parlamentari e il multilinguismo del Parlamento giustificano la necessità di funzionari con competenze multiple, potrebbe risultare sempre più necessario, in prospettiva di un ambiente di lavoro in continua evoluzione, stabilire nuovi iter professionali per migliorare ulteriormente la professionalità e il servizio fornito ai deputati; incarica il suo Segretario generale di assicurare che la mobilità del personale non conduca ad una eccessiva perdita di continuità e competenza;

12. rileva che il Segretario generale è stato incaricato di presentare all'Ufficio di presidenza una relazione sulle possibilità di migliorare l'assistenza ai deputati nella redazione legislativa e nel controllo dei testi legislativi; è del parere che l'assistenza ai deputati nella redazione legislativa dovrebbe già essere fornita all'inizio del processo decisionale, a livello di commissione; incarica la sua Conferenza dei presidenti di commissione di esaminare anche questa questione e di presentare le proprie conclusioni all'Ufficio di presidenza prima che questo prenda una decisione in merito; respinge tuttavia qualsiasi potenziamento del Servizio giuridico in questa fase, prima che la relazione sia stata esaminata dall'Ufficio di presidenza;

13. rileva che il numero di relazioni presentate dalle commissioni ha subito un notevole incremento e, sulla base dell'attuale programma dei lavori, prevede che tale tendenza continuerà; riconosce che la ristrutturazione delle commissioni parlamentari avvenuta nel 1999, che ha portato alla riassegnazione di 14 funzionari dalla DG2 ad altri servizi, non ha condotto all'attesa razionalizzazione del lavoro; sottolinea che l'eccessivo carico di lavoro in alcuni servizi della DG2 sta pregiudicando la qualità dell'assistenza ai deputati nel loro lavoro legislativo e di bilancio; accoglie pertanto con favore la decisione dell'Ufficio di presidenza di aumentare di conseguenza il personale della DG2;

14. ritiene che il Parlamento debba svolgere un ruolo sempre più proattivo nel controllo dell'esecuzione del bilancio; riconosce che, per garantire che venga messa in atto la sua volontà politica, sono necessari un maggiore coordinamento tra tutte le commissioni permanenti e la commissione per i bilanci;

15. autorizza una dotazione di 730 374 euro alla linea per la creazione dei seguenti posti non collegati all'allargamento: 8 A7, 3 A7 temporanei, 1 B3, 2 B5, 10 C5 e 2 D3 e una dotazione di 385 436 euro alla riserva per i posti seguenti: 2 A7, 9 B3 e 1 C5;

16. autorizza l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti necessari per 53 rivalutazioni⁽¹⁾ di posti permanenti in seno al proprio Segretariato al fine di attuare la sua politica in materia di carriere e per la rivalutazione di esperti informatici⁽²⁾; riconosce che la sua attuale politica in materia di carriere è alla base di un sistema di pianificazione delle carriere più trasparente, moderno ed equo, che ha anche servito da modello in altre istituzioni; ribadisce tuttavia il fatto che alcune rigidità del sistema continuano a rappresentare un ostacolo a che il merito e i risultati siano considerati come criteri principali per la promozione; rileva che anche lo studio ROME-PE riconosce la validità dello stabilire una ponderazione in base al carico di lavoro e alla specializzazione; invita pertanto l'Ufficio di presidenza ad adottare le misure del caso in tempo utile per il prossimo esercizio di valutazione del personale;

(¹) 4 B2 in B1, 1 B3 in B2, 10 C2 in C1, 15 C4 in C3, 4 D2 in D1, 6 D3 in D2, 5 LA5 in LA4, 2 LA6 in LA5, 6 LA7 in LA6.

(²) 1 B3 in B2 e 2 B4 in B3.

Martedì 14 maggio 2002

17. autorizza altresì gli stanziamenti necessari per 23 rivalutazioni⁽¹⁾ in seno alle segreterie dei gruppi politici; ha deciso di rinviare la sua decisione in merito ad altre rivalutazioni specifiche e trasformazioni di posti alla sua prima lettura nel mese di ottobre e incarica il suo Segretario generale di fornire, nel frattempo, ulteriori informazioni;

18. rileva con preoccupazione il diffuso ricorso a personale ausiliario (i cosiddetti «auxiliaires de renfort») per scopi diversi dalla copertura di posti vacanti o dall'assenza di funzionari a tempo pieno così come prescritto dallo Statuto del personale; si chiede se il ricorso a personale ausiliario di questo tipo non possa essere ridotto grazie a una più efficace assegnazione o riassegnazione del personale in servizio; saluta con favore l'impegno dell'amministrazione a rendere visibile tale spesa creando una sotto-voce distinta nel bilancio 2003 e a subordinare tali assunzioni a stretti controlli per accertarsi che siano debitamente giustificate; chiede per queste assunzioni un'analisi dettagliata da presentare entro il primo trimestre per consentirgli di prendere le opportune misure in sede di stato di previsione 2004;

19. esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata possibile la creazione di un Ufficio assunzioni interistituzionale (IRO) pienamente operativo all'inizio del 2002, poiché nel corso del 2003 dovrà essere assunto un numero significativo di nuovi funzionari provenienti dagli attuali e dai nuovi Stati membri;

20. ribadisce il proprio sostegno ad un regime di prepensionamento che comprenda il personale di tutte le istituzioni e delle segreterie dei gruppi politici del Parlamento; esorta il Consiglio ad adottare la base giuridica in tempo utile per consentirne l'esecuzione nel bilancio 2003; concorda sul fatto che il regime debba essere neutro per il bilancio e che le stesse condizioni vadano applicate al sistema di prepensionamento proposto nel pacchetto di riforma della Commissione; esprime il suo accordo per il mantenimento di un «p.m.» alla voce 1218 («Regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo del Parlamento europeo»); è disposto a riesaminare la questione nel corso della prima lettura alla luce di ulteriori sviluppi;

21. esprime il proprio sostegno alla decisione dell'Ufficio di presidenza di collocare in riserva parte dell'articolo 260 («Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato, programma STOA»), in attesa dei risultati dello studio esterno su un servizio studi moderno ed efficiente (DG 4) e delle conclusioni del Segretario generale, previste per il 15 luglio 2002; ha deciso di collocare in riserva un importo totale di 800 000 euro al capitolo 100 («Stanziamenti accantonati»); è disposto a vagliare l'opportunità di sbloccare tali stanziamenti una volta che saranno state presentate proposte a breve e medio termine;

22. ritiene che la trasmissione in diretta via Internet delle sue sedute plenarie e di rilevanti riunioni di commissione sia di importanza fondamentale per l'istituzione; incarica pertanto il suo Segretario generale di redigere una relazione di fattibilità entro il 1° settembre 2002, che preveda in particolare la creazione di archivi e di motori di ricerca che consentano l'accesso dei cittadini a queste registrazioni; è disposto a considerare di rendere disponibili gli stanziamenti necessari nella prima lettura di ottobre;

23. ha deciso di creare una nuova voce di bilancio 3601 («Costo delle riunioni e di altre attività dell'associazione parlamentare europea») con una menzione p.m.; attende la lettera rettificativa dell'Ufficio di presidenza, prevista per settembre, prima di prendere ulteriori decisioni;

Politica immobiliare

24. concorda sul fatto che all'interno del capitolo 20 («Investimenti immobiliari, affitto d'immobili e spese accessorie») andrebbe creata una riserva per spese immobiliari di 16,4 milioni di euro al fine di portare avanti la politica immobiliare del Parlamento in connessione con il futuro allargamento;

Varie

25. riconosce che il lavoro della Convenzione europea sul futuro dell'Europa potrebbe non concludersi entro il 31 dicembre 2002; rammenta la creazione, mediante il bilancio rettificativo e suppletivo 1/2002, di un nuovo articolo 372 (Contributo al finanziamento dei costi connessi alla Convenzione sul futuro dell'Europa) nella sezione del bilancio 2002 dedicata al Parlamento; ha deciso di reinserire questa struttura di bilancio nelle previsioni per l'esercizio 2003 con una menzione p.m.; è disposto a riesaminare la questione nel corso della prima lettura in ottobre, alla luce di ulteriori sviluppi;

⁽¹⁾ 2 A5 in A4, 3 A6 in A5, 2 A7 in A6, 5 B2 in B1, 2 B3 in B2, 2 B4 in B3, 2 B5 in B4, 3 C2 in C1, 1 C3 in C2 e 1 C4 in C3.

Martedì 14 maggio 2002

26. rileva che l'impatto finanziario della cooperazione interistituzionale, quale emerge dalle conclusioni della relazione dei Segretari generali sull'evoluzione pluriennale della rubrica 5 e i potenziali risparmi derivanti dalla cooperazione interistituzionale, non trova riscontro nello stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2003; rammenta che la seconda relazione sulla cooperazione interistituzionale dovrà essere presentata all'autorità di bilancio entro il 30 aprile 2002; incarica pertanto il proprio Segretario generale di includere i potenziali risparmi relativi alla sezione Parlamento nella sua tradizionale lettera rettificativa per la prima lettura ad ottobre;

27. deplora il fatto che il suo Ufficio di presidenza non sia stato in grado di identificare i risparmi strutturali in tempo per la preparazione e l'adozione dello stato di previsione per il 2003; sottolinea che l'autorità di bilancio si aspetta che ogni istituzione identifichi le attività che possono essere progressivamente soppresse in considerazione dell'austerità finanziaria vigente; rileva che i risparmi da realizzare devono essere di carattere pluriennale e non riguardare soltanto il bilancio 2003; fa notare che se l'istituzione non si concentrerà maggiormente sulle sue attività centrali ne andrà della sua credibilità; rileva che, in vista del futuro allargamento, risulta ancora più importante aumentare il rapporto costo/benefici di tutte le istituzioni; invita il suo Ufficio di presidenza a stilare un inventario delle attività che potrebbero essere soppresse e a includere le conseguenze di bilancio che ne deriverebbero nella lettera rettificativa per la prima lettura; rammenta che l'autorità di bilancio potrebbe dover intervenire per trovare una soluzione globale per la rubrica 5 entro la prima lettura del Parlamento a ottobre;

28. concorda sul fatto che le risorse del Parlamento vadano utilizzate in funzione del calendario parlamentare e delle esigenze dei deputati; ritiene tuttavia che il ritmo delle attività parlamentari possa essere ulteriormente ottimizzato al fine di evitare giornate di punta e la conseguente, costosa necessità di ricorrere ad un numero elevato di funzionari freelance, mentre parte delle sue proprie risorse umane risulta sottoutilizzata durante le settimane di collegio elettorale; fa inoltre rilevare che i deputati hanno esigenze diverse per quanto riguarda la necessità della loro presenza e il loro lavoro presso i collegi elettorali; è quindi del parere che il calendario parlamentare dovrebbe consentire ai deputati di coordinare le loro attività a Bruxelles e a Strasburgo con i propri impegni personali presso i rispettivi collegi; invita di conseguenza i propri servizi competenti ad esaminare quale margine di manovra si possa prevedere nel calendario per il 2003;

29. nota con soddisfazione che il Consiglio ha stabilito che il 2003 sarà l'Anno europeo dei portatori di handicap; accoglie con favore l'intenzione dell'Ufficio di presidenza di vagliare misure adeguate per migliorare ulteriormente l'accesso al Parlamento e la partecipazione alle sue attività da parte dei disabili; ribadisce la necessità di tenere pienamente conto delle esigenze dei disabili in tutti i lavori di rinnovo dei suoi attuali locali come pure nell'ambito dei suoi progetti immobiliari in vista dell'allargamento; insiste sul fatto che, nelle procedure di assunzione, i candidati non devono essere oggetto di alcuna discriminazione basata sulla disabilità (né su altri criteri, come stabilito all'articolo 13 del trattato);

30. concorda su un importo complessivo di 1 051,6 milioni di euro per lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per il 2003, come specificato nell'allegato; si riserva tuttavia di pronunciarsi sulla dotazione globale della Sezione I del bilancio per l'esercizio 2003 fino alla prima lettura nel mese di ottobre;

*

* *

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 15 maggio 2002

(2003/C 180 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 9.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

L'on. Valdivielso de Cué ha comunicato di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.:

- Santini, il quale ricorda che oggi fa tappa a Strasburgo — dopo aver toccato in questo anno 2002, anno dell'introduzione dell'euro, cinque dei sei Stati fondatori dell'Unione europea — il Giro ciclistico d'Italia; sottolineato il significato dell'evento e ricordato che esiste un legame tra Parlamento europeo e Giro d'Italia, l'oratore invita i colleghi a recarsi ad assistere all'arrivo della tappa (la Presidenza ringrazia l'oratore della segnalazione);
- Parish, il quale interviene, nella sua veste di membro della commissione temporanea sull'fta epizootica, sul rischio che i viaggiatori europei che si recheranno in Corea — dove è in corso un'epidemia di afta epizootica — per assistere ai prossimi campionati del mondo di calcio contribuiscano, al loro ritorno, al propagarsi dell'epidemia nell'Unione (la Presidenza ringrazia l'oratore di tale segnalazione).

3. Preparazione del Vertice Unione europea-America latina (Madrid, 17 e 18 maggio 2002) (dichiarazioni seguite da discussione)

Il Presidente in carica del Consiglio, Ramón de Miguel e il commissario Patten fanno dichiarazioni sulla preparazione del Vertice Unione europea-America latina (Madrid, 17 e 18 maggio 2002).

Intervengono gli onn. Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, Linkohr, a nome del gruppo PSE, Sánchez García, a nome del gruppo ELDR, Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, Queiró, a nome del gruppo UEN, Tannock, Obiols i Germà e Medina Ortega e il Presidente in carica del Consiglio, de Miguel.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Muscardini e Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Vertice UE/America Latina (B5-0261/2002);
- Linkohr e Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, sul II Vertice Unione europea/America latina/ Caraibi (B5-0269/2002);
- Salafranca Sánchez-Neyra e Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE, sull'America Latina (B5-0272/2002);
- Marset Campos, Di Lello Finuoli, González Álvarez, Manisco, Herman Schmid, Frahm e Alyssandrakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sul vertice dei capi di Stato e di governo Unione europea — America latina e Caraibi a Madrid il 17 e 18 maggio 2002 (B5-0292/2002);

Mercoledì 15 maggio 2002

- Frassoni, Lipietz e Nogueira Román, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea e dell'America Latina di Madrid del 17 e 18 maggio 2002 (B5-0293/2002);
- Sánchez García e Malmström, a nome del gruppo ELDR, sulla preparazione del vertice UE-America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (B5-0294/2002).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 22.*

4. Relazioni transatlantiche – Risultati del Vertice UE/USA del 2 maggio 2002 e stato delle relazioni transatlantiche (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una relazione e dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.

L'on. Elles illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio: Per un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati (COM(2001) 154 – C5-0339/2001 – 2001/2139(COS)) (A5-0148/2002) (Relatrice per parere procedura «Hughes»: on. Erika Mann (ITRE)).

Interviene la on. Erika Mann, relatrice per parere della commissione ITRE.

Il Presidente in carica del Consiglio, de Miguel, fa una dichiarazione sui risultati del Vertice UE/USA del 2 maggio 2002 e sullo stato delle relazioni transatlantiche.

PRESIDENZA DELL'ON. JOAN COLOM I NAVAL

Vicepresidente

Il commissario Patten fa una dichiarazione sullo stesso argomento.

Intervengono gli onn. Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Obiols i Germà, a nome del gruppo PSE, Watson, a nome del gruppo ELDR, Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL, Belder, a nome del gruppo EDD, Bonino, non iscritta, Oostlander, Désir, Kronberger, James Nicholson, Swoboda e Souchet, il Presidente in carica del Consiglio, de Miguel e l'on. Elles, relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 23.*

(La seduta è sospesa alle 11.30, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 11.35)

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale, e i risultati delle votazioni per AN nell'allegato 2, pubblicato separatamente, e al seguente indirizzo elettronico: www.europarl.eu.int.

Mercoledì 15 maggio 2002

5. Assegnazione di bande orarie negli aeroporti *II** (sotto forma di lettera) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura presentata a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sotto forma di lettera, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (6661/1/2002 – C5-0149/2002 – 2002/0013(COD))
deferimento merito: RETT

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 6661/1/2002 – C5-0149/2002 – 2002/0013(COD):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (P5_TA(2002)0226).

6. Mantenimento del sistema statistico della CECA *I** (procedura senza relazione) (votazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema statistico della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo la scadenza del trattato che istituisce la CECA (COM(2002) 160 – C5-0146/2002 – 2002/0078(COD))
(Richiesta la maggioranza semplice)
deferimento merito: ITRE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2002) 0160 – C5-0146/2002 – 2002/0078(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (P5_TA(2002)0227).

7. Contratti di garanzia finanziaria *II** (procedura senza discussione) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria (5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD)) (A5-0150/2002) (relatore: on. Pérez Royo)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (P5_TA(2002)0228).

8. Concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria all'Ucraina * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2002) 12 – C5-0044/2002 – 2002/0018(CNS)) (A5-0160/2002) (relatore: on. Westendorp y Cabeza).
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(2002) 12 – C5-0044/2002 – 2002/0018(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (P5_TA(2002)0229).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0229).

Mercoledì 15 maggio 2002

9. Fecola di patate * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(2001) 677 – C5-0645/2001 – 2001/0273(CNS) (A5-0116/2002) (relatore: on. Redondo Jiménez)
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 677 – C5-0645/2001 – 2001/0273(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0230).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0230).

10. Riunione dei ministri euromediterranei degli affari esteri (Valencia, 22/23 aprile 2002) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0263, 0266, 0271, 0273, 0275 e 0277/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC B5-0263/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0263, 0266, 0271, 0273, 0275 e 0277/2002):

presentata dagli onn.:

- Morillon, Galeote Quecedo, a nome del gruppo PPE-DE,
- Napolitano, Obiols i Germà, Imbeni, Colom i Naval, Sakellariou, Van den Berg, a nome del gruppo PSE,
- Esteve, a nome del gruppo ELDR,
- Flautre, Cohn-Bendit, Frassoni, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Boudjenah, Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Muscardini, a nome del gruppo UEN

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0231).

11. Rumore ambientale *III** (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatore: on. De Roo) – (A5-0121/2002)
(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO COMUNE PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002 – 2000/0194(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (P5_TA(2002)0232).

Mercoledì 15 maggio 2002

12. Spazio europeo di ricerca (2002-2006) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Caudron — A5-0153/2002

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO (15483/3/2001 — C5-0036/2002 — 2001/0053(COD):

Intervengono, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento, il commissario, Busquin, il quale illustra la posizione della Commissione su tali emendamenti, il Presidente in carica del Consiglio, Marimón, il quale espone i suoi commenti, e il relatore.

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune quale emendata (P5_TA(2002)0233).

13. Igiene dei prodotti alimentari ***I (votazione)

Relazione Schnellhardt — A5-0129/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 438 — C5-0376/2000 — 2000/0178(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0234).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0234).

14. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione di venti parlamentari e senatori della Repubblica del Messico, guidata dal portavoce della Camera dei deputati e Presidente del Parlamento latino-americano, Beatriz Paredes Rangel, presenti in tribuna d'onore.

15. Igiene dei prodotti alimentari ***I (votazione)

Relazione Schnellhardt — A5-0131/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 438 — C5-0377/2000 — 2000/0179(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0235).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0235).

16. Salmonella e altri agenti zoonotici ***I (votazione)

Relazione Paulsen — A5-0120/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2001) 452 — C5-0373/2001 — 2001/0177(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0236).

Mercoledì 15 maggio 2002

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0236).

17. Zoonosi e agenti zoonotici *I** (votazione)

Relazione Paulsen — A5-0119/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2001) 452 — C5-0372/2001 — 2000/0176(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0237).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0237).

(La seduta è sospesa alle 12.00)

(Alle 12.05, il Parlamento, sotto la presidenza dell'on. Cox, si riunisce in seduta solenne in occasione della visita del Presidente della Repubblica del Messico, Vincente Fox.)

(La seduta è ripresa alle 12.35.)

18. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano * (votazione)

Relazione Kindermann — A5-0452/2001
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(2000) 438 — C5-0382/2000 — 2000/0181(COD):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione quale emendata (P5_TA(2002)0238).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (P5_TA(2002)0238).

19. Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002 (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0260, 0265, 0270, 0274, 0278 e 0282/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0260/2002

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC B5-0265/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0265, 0270, 0274, 0278 e 0282/2002)

presentata dagli onn.:

- Oostlander e Suominen, a nome del gruppo PPE-DE,
- Sakellariou, a nome del gruppo PSE,
- Van den Bos e Väyrynen, a nome del gruppo ELDR,
- Staes, Elisabeth Schroedter, Turmes e Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Marset Campos, Markov e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL,
- (la on. Thors è ugualmente firmataria a nome del gruppo ELDR)

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0239).

Mercoledì 15 maggio 2002

20. Kaliningrad (votazione)

Relazione Hoff — A5-0156/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0240).

21. Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza (votazione)

Relazione Marinos — A5-0145/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0241).

22. Preparazione del Vertice Unione europea/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002) (votazione)

Proposte di risoluzione — B5-0261, 0269, 0272, 0292, 0293 e 0294/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC B5-0261/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0261, 0269, 0272, 0292, 0293 e 0294/2002)

presentata dagli onn.:

- Salafranca Sánchez-Neyra e Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE,
- Linkohr, Obiols i Germà e Medina Ortega, a nome del gruppo PSE,
- Sánchez García e Malmström, a nome del gruppo ELDR,
- Frassoni, Lipietz e Nogueira Román, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Marset Campos, Di Lello Finuoli, González Álvarez, Manisco e Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Queiró, a nome del gruppo UEN

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0242).

23. Relazioni transatlantiche (votazione)

Relazione Elles — A5-0148/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0243).

*

* *

Mercoledì 15 maggio 2002

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione De Roo — A5-0121/2002: on. Fatuzzo

Relazione Caudron — A5-0153/2002: onn. Fatuzzo, Scallon, Ebner

Relazione Schnellhardt — A5-0129/2002: onn. Ebner, Fatuzzo

Relazione Schnellhardt — A5-0131/2002: on. Fatuzzo

Relazione Hoff — A5-0156/2002: onn. Fatuzzo, Bethell

Relazione Marinos — A5-0145/2002: onn. Markov, Fatuzzo

Relazione Elles — A5-0148/2002: onn. Titley, Fatuzzo

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale della presente seduta.

Correzioni di voto:

- Relazione De Roo (A5-0121/2002)
 - progetto comune:
 - favorevoli:* onn. Bordes, Gunilla Carlsson, Breyer, Van Dam, Blokland
 - contrari:* onn. Parish, Dover, James Nicholson
- Raccomandazione per la seconda lettura Caudron(A5-0153/2002)
 - emendamento 92, prima parte
 - favorevoli:* onn. Bordes, Kaufmann, Breyer
 - contrario:* on. Bautista Ojeda
 - emendamento 92, seconda parte
 - favorevoli:* onn. Sommer, Kaufmann, Breyer
 - emendamento 92, terza parte
 - favorevoli:* onn. Kaufmann, Breyer
 - emendamento 92, quarta parte
 - favorevoli:* onn. Kaufmann, Breyer
 - emendamento 90
 - contraria:* on. Scallon
 - emendamento 95
 - favorevoli:* onn. Kaufmann, Breyer, Rutelli
 - contraria:* on. Bordes
 - emendamento 89
 - favorevoli:* on. Kaufmann, Scallon
 - contrari:* onn. Bordes, Ayuso González
 - emendamento 91, prima parte
 - favorevoli:* onn. Bordes, Kaufmann, Breyer, Rutelli
 - emendamento 91, seconda parte
 - favorevoli:* onn. Kaufmann, Breyer, Rutelli
 - astenuta:* on. Bordes
 - emendamento 91, terza parte
 - favorevoli:* onn. Kaufmann, Breyer, Rutelli
 - contraria:* on. Bordes
 - emendamento 91, quarta parte
 - favorevoli:* onn. Kaufmann, Breyer, Rutelli
 - emendamento 93
 - favorevole:* on. Kaufmann
 - emendamento 94
 - favorevole:* on. Kaufmann

Mercoledì 15 maggio 2002

- Relazione Schnellhardt (A5-0131/2002)
 - emendamento 129, prima parte
favorevoli: onn. Rutelli, Gahrton, Radwan
 - emendamento 129, seconda parte
favorevoli: onn. Gahrton, Radwan
 - emendamento 82, prima parte
favorevole: on. Breyer
 - emendamento 82, seconda parte
favorevoli: onn. Hulthén, Theorin, Andersson, Färm, Hans Karlsson, Hedkvist Petersen, Breyer
 - emendamento 130
favorevole: on. Gahrton
contrari: onn. Hume, Riitta Myller, Paasilinna
 - emendamento 131
favorevoli: onn. Breyer, Gahrton, Radwan
contrario: on. Paasilinna
- Relazione Paulsen (A5-0120/2002)
 - emendamento 3
favorevoli: onn. Cederschiöld, Marset Campos, Ainardi, Breyer
contrari: onn. Grossetête, Harbour, Elles
astenuto: on. Korakas
 - emendamento 37
favorevoli: onn. Korakas, Breyer
 - emendamento 35
favorevole: on. Breyer
 - progetto di risoluzione legislativa
favorevole: on. Breyer
- Relazione Kindermann (A5-0452/2001)
 - progetto di risoluzione legislativa
favorevoli: onn. Elles, Breyer
- Relazione Elles (A5-0148/2002)
 - paragrafo 9
contraria: on. Matikainen-Kallström
 - emendamento 2, terza parte
favorevoli: onn. Souchet, Thomas-Mauro, Montfort, Berthu, de la Perrière

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato al turno di votazioni:

L'on. Miguélez Ramos ha comunicato di essere stata presente ma che la sua tessera di votazione non ha funzionato durante il turno di votazioni sulla raccomandazione per la seconda lettura Caudron (A5-0153/2002) e le relazioni Schnellhardt (A5-0131/2002) e Paulsen (A5-0120/2002).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. PAT COX

Presidente

24. Dichiarazione della Presidenza

Il Presidente segnala la visita odierna a Cipro del Segretario generale delle Nazioni unite, Kofi Annan. A nome del Parlamento egli trasmette a Kofi Annan l'augurio affinché la sua visita possa dare un nuovo slancio ai negoziati in corso a Cipro e invia alle due parti presenti un messaggio di sostegno e di incoraggiamento affinché essi colgano tale occasione per giungere ad un accordo.

Mercoledì 15 maggio 2002

25. Situazione in Medio Oriente (dichiarazione seguita da discussione)

L'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa comune, Javier Solana, e il commissario Patten fanno delle dichiarazioni sulla situazione in Medio Oriente.

Intervengono gli onn. Galeote Quecedo, a nome del gruppo PPE-DE, Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Malmström, a nome del gruppo ELDR, Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Wurtz, a nome del gruppo GUE-NGL, Sandbæk, a nome del gruppo EDD, Della Vedova, non iscritto, Morillon, Napoletano, Boumediene-Thiery, Souchet, Poos e Menéndez del Valle e Javier Solana.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

26. Riforma del Consiglio (dichiarazioni seguite da discussione)

L'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa comune, Javier Solana, che parla a nome del Consiglio, e il commissario Barnier fanno delle dichiarazioni sulla riforma del Consiglio.

Intervengono gli onn. Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Poos, a nome del gruppo PSE, Duff, a nome del gruppo ELDR, Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Bonde, a nome del gruppo EDD, Berthu, non iscritto, Fiori, Corbett, Brok, presidente della commissione AFET, Cederschiöld e Almeida Garrett e Javier Solana.

Il Presidente comunica che sono state presentate due proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Fiori, Elles, Cederschiöld, Brok e Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE-DE (B5-0248/2002);
- Maij-Weggen e Poos, corelatori, a nome della commissione per gli affari costituzionali (B5-0249/2002).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 16 maggio 2002, punto 9.

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

27. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0017/2002).

Interrogazione 1 dell'on. Staes: Impiego più utile di risorse di bilancio non utilizzate

Il Presidente in carica del Consiglio, de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Staes

Interrogazione 2 dell'on. Ford: Banca di sviluppo dell'Asia Nord-orientale

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione.

Interrogazione 3 dell'on. Ortuondo Larrea: Oggetto: Appello del Parlamento Basco al Consiglio per un'azione di dialogo nella Province Basche

Il Presidente de Miguel, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ortuondo Larrea e Díez González, i quali intervengono in seguito sulla natura delle risposte fornite.

Intervengono gli onn. Robert Evans per porre una domanda complementare alla quale il Presidente de Miguel dichiara di non poter rispondere, poichè tale domanda non rientra nelle sue competenze (La Presidenza ricorda le disposizioni dell'allegato II del regolamento riguardante la ricevibilità delle interrogazioni), e l'on. Staes che deplora l'attitudine del Consiglio.

Mercoledì 15 maggio 2002

Interrogazione 4 dell'on. Papayannakis: Afflusso di immigrati dal terzo mondo

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Papayannakis e Frahm.

Interrogazione 5 dell'on. Nogueira Román: Discriminazione dei lavoratori marocchini sostituiti con lavoratori dell'Est europeo

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Nogueira Román.

Interrogazione 6 dell'on. Alavanos: Iniziativa della Presidenza spagnola al Cairo a favore di Kostas Kastanias

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Alavanos.

Interrogazione 7 dell'on. Duff: Ufficio assunzioni UE

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Duff e Rübiger.

Interrogazione 8 dell'on. Sjöstedt: Nuove leggi danesi sull'immigrazione

Interrogazione 9 della on. Frahm: Ricongiungimento familiare e cittadinanza dell'Unione

Il Presidente de Miguel risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Sjöstedt e Frahm.

Interrogazione 10 della on. Díez González: Creazione di una banca euromediterranea per lo sviluppo

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Díez González e Gähler.

Interrogazione 11 dell'on. Seppänen: Natura del progetto Galileo e finanziamento dello stesso

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Seppänen.

Interrogazione 12 dell'on. Sacrédeus: Fanciulli schiavi nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Sacrédeus.

Interrogazione 13 dell'on. Cercas: La strategia di Lisbona e la piena occupazione

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Cercas.

Interrogazione 14 dell'on. Posselt: Accademia europea di polizia e guardia di confine dell'UE

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Posselt e Sacrédeus.

Interrogazione 15 della on. Van Lancker: Disponibilità dei documenti relativi alle riunioni del Consiglio e dei comitati

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Van Lancker.

Interrogazione 16 dell'on. Howitt: Scissione da parte degli Stati membri tra aiuti allo sviluppo e interessi commerciali

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Howitt.

Interrogazione 17 della on. Rodríguez Ramos: Chiusura della fabbrica Fontaneda da parte della United Biscuits

Il Presidente de Miguel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Rodríguez Ramos.

La Presidenza comunica che le interrogazioni da 18 a 26 che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta la otterranno per iscritto.

Interviene l'on. Gähler sulla procedura.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni al Consiglio.

(La seduta è sospesa alle 19.15 e ripresa alle 21.05)

Mercoledì 15 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. JAMES PROVAN

Vicepresidente

28. Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri (discussione)

L'on. Lamassoure illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari costituzionali, sulla delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri (2001/2024(INI)) (A5-0133/2002).

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, relatrice per parere della commissione ECON, Elisabeth Schroedter, relatrice per parere della commissione RETT, Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE, Corbett, a nome del gruppo PSE, Duff, a nome del gruppo ELDR, MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Ribeiro e Castro, a nome del gruppo UEN, Mathieu, a nome del gruppo EDD, de Gaulle, non iscritto, Brok, presidente della commissione AFET, Napolitano, presidente della commissione AFCO, il quale protesta formalmente contro il fatto che una discussione così importante si svolga a una così tarda ora, (la Presidenza assicura che trasmetterà quanto lamentato alla Conferenza dei presidenti delle commissioni, alla Conferenza dei presidenti e ai servizi competenti), Malmström, Herzog, Berthu, Fiori, Thorning-Schmidt, Paolo Costa, Alavanos, Dell'Alba, Inglewood, Swoboda, Gorostiaga Atxalandabaso, von Wogau, Carnero González, Kauppi, Marinho, Karas, Medina Ortega, Hannan, Rack, Wuermeling, Tajani, Schleicher e Schwaiger e il commissario Barnier.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 16 maggio 2002, punto 10.

29. L'Iraq undici anni dopo (discussione)

La on. Nicholson of Winterbourne illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla situazione dell'Iraq undici anni dopo la guerra del Golfo (2000/2329(INI)) (A5-0157/2002).

Intervengono gli onn. Gomolka, a nome del gruppo PPE-DE, De Keyser, a nome del gruppo PSE, Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, Brie, a nome del gruppo GUE/NGL, Belder, a nome del gruppo EDD, Kronberger, non iscritto, Swoboda, Gahrton e Souladakis e il commissario Patten.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 16 maggio 2002, punto 11.

30. Negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (discussione)

La on. Pack illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, sulla relazione della Commissione al Consiglio sui lavori del gruppo direttivo di alto livello UE-Albania, volti a preparare il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (COM(2001) 300- C5-0654/2001 — 2001/2277(COS)) (A5-0118/2002).

Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE e Volcic e il commissario Patten.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 16 maggio 2002, punto 12.

31. Sistema di prezzi fissi per i libri (discussione)

L'on. Rothley illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, con raccomandazioni alla Commissione concernenti l'elaborazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a prezzi fissi per i libri (2001/2061(INI)) (A5-0039/2002).

Mercoledì 15 maggio 2002

Intervengono gli onn. Inglewood, a nome del gruppo PPE-DE ed Echerer, a nome del gruppo Verts/ALE e il commissario Patten.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 16 maggio 2002, punto 7.*

32. Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani figura nel progetto definitivo di ordine del giorno (PE 316.576/OJJE).

33. Chiusura della seduta

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 24.00.

Julian Priestley
Segretario generale

David W. Martin
Vicepresidente

Mercoledì 15 maggio 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Abitbol, Adam, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Costa Paolo, Costa Raffaele, Coûteaux, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Ducarme, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Eriksson, Esclopé, Esteve, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Folias, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hulthén, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, van der Laan, Lage, Legendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Lannoye, de La Perrière, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, McCormick, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Maij-Weggen, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Montfort, Moraes, Moreira Da Silva, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Okking, Olsson, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Palacio Vallelersundi, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Plooi-j-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ridruejo, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Roving, Rübiger, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schierhuber, Schleicher, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turco, Turmes, Uca, Vachetta, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN	votazione per appello nominale
VE (... , ... , ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune

1. Assegnazione di bande orarie negli aeroporti

Raccomandazione per la seconda lettura (C5-0149/2002) [***II]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di reiezione	1	ELDR		R	

Il gruppo ELDR ha ritirato il suo emendamento 1.

2. Fecola di patate

Relazione: REDONDO JIMENEZ (A5-0116/2002) [*]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons. 3	1	PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Mercoledì 15 maggio 2002

3. Riunione dei Ministri euromediterranei degli affari esteri (Valencia, 22/23 aprile 2002)

Proposte di risoluzione (B5-0263/2002, B5-0266/2002, B5-0271/2002, B5-0273/2002, B5-0275/2002, B5-0277/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite				+	

4. Rumore ambientale

Relazione: DE ROO (A5-0121/2002) [***III]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
progetto comune (insieme)		testo originale	AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: progetto comune

5. Spazio europeo di ricerca (2002-2006)

Raccomandazione per la seconda lettura: CAUDRON (A5-0153/2002) [***II]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti di compromesso della commissione competente – votazione in blocco	AC 96-129	commissione		+	
art. 3	92	Valdivielso ea	vs/AN		
			1	-	
			2	-	
			3	-	
	4	-			
	90	Verts/ALE		R	
	95	Fiori ea	AN	-	
89	UEN	AN	-		
allegato 1, introduzione generale, § 8	91	Verts/ALE	vs/AN		
			1	-	
			2	-	
			3	-	
4	-				
allegato 1, sezione 1.1.1.2.	93	Verts/ALE		-	
allegato 1, capitolo 1.1.7., sezione 3.	94	GUE/NGL		-	

Mercoledì 15 maggio 2002

Gli emendamenti da 1 a 88 (incluso) della commissione ITRE sono stati ritirati

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato il suo emendamento 90.

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 92, 95

PSE: em. 95

Verts/ALE: emm. 91, 92

UEN: emm. 89, 90, 91, 92 e 95

EDD: emm. 89, 90, 91, 92 e 95

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 91

prima parte: insieme del testo tranne i primi tre trattini

seconda parte: trattino 1

terza parte: trattino 2

quarta parte: trattino 3

em. 92

prima parte: insieme del testo tranne i trattini 2 e 3 del comma 2 e il comma 3

seconda parte: trattino 2

terza parte: trattino 3

quarta parte: comma 3

6. Igiene dei prodotti alimentari

Relazione: SCHNELHARDT (A5-0129/2002) [***I]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-12 14-25 28-32 35 37-47 49-96 100	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	13	commissione	vd	+	259, 237, 8
	26	commissione	vd	+	
	48	commissione	vd	+	
	99	commissione	vd	+	
	102	commissione	vd	+	
art. 1, § 2	103	PPE-DE	AN	+	
art. 3	27	commissione		+	
	107	PSE		+	
art. 4, dopo il § 4	106	PSE		+	
	33	commissione		↓	
	34	commissione		↓	

Mercoledì 15 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
art. 5, dopo il § 2	108	PSE		+	294, 227, 8
art. 5, § 3	104	PPE-DE		-	
	36	commissione		+	
allegato 2, capitolo 12	105	PPE-DE		+	
	101	commissione		↓	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Gli emendamenti 97 e 98 non concernono tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati posti in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em. 103

Richieste di votazione distinta

PSE: em. 48

ELDR: emm. 13, 26, 99, 102

7. Igiene dei prodotti alimentari di origine animale

Relazione: SCHNELHARDT (A5-0131/2002) [***I]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-17	commissione		+	
	19-35				
	37-38				
	40-41				
	43-47				
	49-77				
	79-81				
	87-90				
	93-98				
	100-118				
	120				
	122-125				
128					
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	18	commissione	vd	+	
	42	commissione	vd	+	324, 199, 9
	91	commissione	vd	-	
	92	commissione	vd	+	
allegato 2, sezione 1, capitolo 1, punto 2, lettera d)	133	PPE-DE	vs		
			1	+	
			2	+	299, 219, 7

Mercoledì 15 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni	
allegato 2, sezione 4, parte introduttiva	129	EDD + Goodwill	vs/AN			
			1	-		
			2	+	aggiunta all'emendamento 82	
	82	commissione	vs/AN			
			1	+		
			2	+		
allegato 2, sezione 4, capitolo 1	130	EDD + Goodwill	AN	-		
	83	commissione		+		
	84	commissione		+		
allegato 2, sezione 4, capitolo 2, punto 2, parte introduttiva e lettere a) e b)	131	EDD + Goodwill	AN	-		
	85	commissione		+		
	86	commissione		+		
	132	PSE		+		
allegato 2, sezione 9, capitolo 1, punto 2, lettera d)	134	PPE-DE		+		
votazione: proposta modificata				+		
votazione: risoluzione legislativa				+		

Gli emendamenti 36, 39, 48, 78, 99, 119, 121, 126 e 127 non concernono tutte le versioni linguistiche e pertanto non sono stati posti in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em. 82

EDD: emm. 129, 130, 131

Richieste di votazione distinta

PSE: emm. 18, 91

ELDR em. 42

EDD: em. 92

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 129

prima parte: fino al punto 2 incluso

seconda parte: resto

PSE

em. 133

prima parte: insieme del testo tranne i termini «per quanto possibile»

seconda parte: tali termini

ELDR

em. 82

prima parte: fino al punto 1 incluso

seconda parte: punto 2

Mercoledì 15 maggio 2002

Interventi:

- Il relatore ha segnalato che la seconda parte dell'em. 129 doveva essere considerata come aggiunta all'em. 82, segnalazione sulla quale la Presidenza ha convenuto.

8. Salmonella e altri agenti zoonotici

Relazione: PAULSEN (A5-0120/2002) [***I]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-2 4-13 15-28 30-31 33-34	commissione		+	
emendamenti della commissione competente – votazioni distinte	3	commissione	AN	+	
	14	commissione	vd	+	
	32	commissione	vd	+	
art. 8, § 2	37	Verts/ALE	AN	-	
Allegato I, parte A, tabella	29	commissione	vs		
			1	+	296, 219, 3
			2	-	251, 281, 8
	36= 38=	ELDR PSE		+	307, 229, 6
	35	PPE-DE	AN	-	
votazione proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR: emm. 3, 35, votazione finale
 Verts/ALE: em. 37

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 3, 32
 Verts/ALE: em. 14

Richieste di votazione per parti separate

ELDR:

em. 29

prima parte: insieme del testo tranne la linea «Suini da macello»
seconda parte: tale linea

Mercoledì 15 maggio 2002

9. Zoonosi e agenti zoonotici

Relazione: PAULSEN (A5-0119/2002) [***I]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-6 8-14 16-20 22-27	commissione		+	
art. 5	28=	ELDR		+	
	31=	PSE			
	15	commissione		↓	
art. 9	29=	ELDR		+	
	32=	PSE			
	21	commissione		↓	
allegato 2	30=	ELDR		+	
	33=	PSE			
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	

L'emendamento 7 non concerne tutte le versioni linguistiche e pertanto non è stato posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Gli emendamenti 9 e 10 sono stati fusi

L'emendamento 34 è annullato

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR: votazione finale

10. Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Relazione: KINDERMANN (A5-0452/2001) [*]

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
emendamenti della commissione competente – votazione in blocco	1-17	commissione		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Mercoledì 15 maggio 2002

11. Vertice UE/Russia del 28 maggio 2004

Proposte di risoluzione (B5-0260/2002, B5-0265/2002, B5-0270/2002, B5-0274/2002, B5-0278/2002, B5-0282/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0260/2002		UEN		-	
proposta di risoluzione comune (PPE-DE+PSE+ELDR+Verts/ALE+GUE/NGL)					
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite				+	

12. Kaliningrad

Relazione: HOFF (A5-0156/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, ecc.	votazione	VE/ Osservazioni
§ 6	1	PSE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

13. Valutazione annuale dell'attuazione dei programmi di stabilità e di convergenza

Relazione: MARINOS (A5-0145/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 2	3	PSE		-	234, 253, 10
§ 11	1	Verts/ALE		+	
dopo il § 13	4	PSE		-	
§ 17	5	PSE	vs		
			1	+	
			2	+	277, 213, 11
	§	testo originale		↓	
§ 19	2	Verts/ALE		-	231, 260, 20
dopo il § 20	6	PSE		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 5

prima parte: insieme del testo tranne i termini «ritiene tuttavia ... invecchiamento della popolazione»

seconda parte: tali termini

Mercoledì 15 maggio 2002

14. Vertice Unione europea/America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002)

Proposte di risoluzione (B5-0261/2002, B5-0269/2002, B5-0272/2002, B5-0292/2002, B5-0294/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
cons. C		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
cons F	2	Verts+GUE		-	
§ 4	3	Verts+GUE		-	
§ 7	4	Verts+GUE		-	
dopo il § 14	1	PPE+PSE		+	
dopo il § 15	5	ELDR		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite				+	

Richieste di votazione per parti separate

ELDR:

cons. C*prima parte:* fino a «di tutti i diritti umani»*seconda parte:* resto*Interventi:*

- La on. Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, ha chiesto ai gruppi PPE-DE e PSE di ritirare l'em. 1, richiesta respinta dall'on. Salafranca Sánchez-Neyra, primo firmatario.

15. Relazioni transatlantiche

Relazione: ELLES (A5-0148/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons A	13	GUE/NGL		-	
dopo il cons. D	30	PSE		+	
cons G	16S	GUE/NGL		-	
cons H	11	GUE/NGL		-	
dopo il cons. H	12	GUE/NGL		-	
cons. I	35	PPE-DE		+	
dopo il cons. J	44	GUE/NGL		-	
cons L	36	PPE-DE		+	

Mercoledì 15 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 1	37	PPE-DE		+	
§ 3	3	PSE		+	
	38	PPE-DE		↓	
§ 4		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo il § 4	45	GUE/NGL		-	
§ 8	39	PPE-DE	vs		
			1	+	275, 216, 29
			2	-	
§ 9		testo originale	AN	+	
§ 11		testo originale	vd	+	
§ 13	14	GUE/NGL		-	
dopo il § 14	18	Verts/ALE		+	269, 225, 29
	46	PSE		+	
§ 16 e 17	40	PPE-DE		R	
§ 16	1	PSE	vs/AN		
			1	+	
			2	-	
	§	testo originale		↓	
§ 17	2	PSE	vs/AN		
			1	+	
			2	-	
			3	+	
	§	testo originale		↓	
dopo il § 20	19	Verts/ALE	AN	-	
	20	Verts/ALE		-	236, 273, 13
	21	Verts/ALE		-	
	22	Verts/ALE		-	
dopo il § 23	7	GUE/NGL		-	
dopo il § 27	6	PSE		+	
§ 28, parte introduttiva	32	PSE		+	
§ 29	34	PSE		+	
dopo il § 29	8	GUE/NGL		-	
§ 32	26	PPE-DE		+	298, 52, 168

Mercoledì 15 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	VE/Osservazioni
dopo il § 33	27	PSE	vs		
			1	+	
			2	-	
			3	+	
	28	PSE		+	
§ 39	31	PSE		+	
dopo il § 40	29	PSE		-	
dopo il § 41	23	Verts/ALE		+	
§ 43	5	PSE		+	280, 211, 27
§ 44	41	PPE-DE	vs		
			1	-	
			2	-	215, 265, 40
dopo il § 46	15	GUE/NGL		+	
§ 48	4	PSE		+	
§ 49 e 30	42	PPE-DE		R	
	33	PSE		+	
dopo il § 51	17	GUE/NGL		+	272, 218, 22
§ 52	9	GUE/NGL		+	
dopo il § 52	10	GUE/NGL	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 54	43	PPE-DE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Gli emendamenti 24 e 25 sono annullati

Il gruppo PPE-DE ha ritirato il suo emendamento 42.

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: § 9, votazione finale

PSE: emm. 1, 2

GUE/NGL: § 16, 17

Richieste di votazione distinta

PSE: § 9, 16, 17

Verts/ALE: § 11, 17

GUE/NGL: § 9

La richiesta di votazione distinta sul cons. G è irricevibile (vedi em. 16 di soppressione).

Mercoledì 15 maggio 2002

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 39*prima parte:* fino a «che si trovano in Macedonia»*seconda parte:* resto**em. 1***prima parte:* fino a «tutti gli impegni prevedibili»*seconda parte:* resto**em. 2***prima parte:* fino a «attraverso passi coraggiosi»*seconda parte:* «verso un'integrazione delle politiche finanziarie»*terza parte:* resto**em. 27***prima parte:* frase introduttiva*seconda parte:* lettere da a) a e)*terza parte:* lettera f)**em. 41***prima parte:* fino a «il partenariato transatlantico»*seconda parte:* resto

PSE

em. 10*prima parte:* fino a «Helms-Burton»*seconda parte:* resto

GUE/NGL:

§ 4*prima parte:* «ribadisce che la NATO ... operazioni di coalizione»*seconda parte:* «esprime la sua profonda ... con i partner europei»*Interventi:*

- L'on. Sakellariou ha ritenuto, a nome del gruppo PSE, che la seconda parte dell'em. 1 fosse compatibile con l'em. 40 e ha chiesto che tale parte venisse posta in votazione. Il relatore ha infine chiesto che fosse dapprima posto in votazione il testo originale del paragrafo 16 e, per questo motivo, ha ritirato l'em. 40.
-

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione de Roo A5-0121/2002

Progetto comune

Favorevoli: 358

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, van der Laan, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Papayannakis, Patakis, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Vanhecke

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cesaro, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Lehne, Liese, Mann Thomas, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Pisticchio, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Baltas, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Corbett, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lange, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusi, Theorin, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Camre, Mussa, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediène-Thiery, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 24**EDD:** Blokland, Farage**PPE-DE:** Atkins, Balfé, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Elles, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Inglewood, Jackson, Kirkhope, Purvis, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers**Astensioni: 4****EDD:** van Dam**PPE-DE:** Lisi, Rübig**UEN:** Marchiani**Raccomandazione Caudron A5-0153/2002****Emendamento 92, prima parte****Favorevoli: 193****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk**ELDR:** Formentini, Procacci**GUE/NGL:** Cauquil, Laguiller, Schröder Ilka**NI:** Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut**PPE-DE:** Almeida Garrett, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sturdy, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener**PSE:** Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Kreissl-Dörfler, Müller Rosemarie, Rothe, Walter**UEN:** Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro**Verts/ALE:** Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori**Contrari: 284****EDD:** Farage**ELDR:** Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

Mercoledì 15 maggio 2002

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cesaro, Chichester, Cornillet, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Folias, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lulling, Maat, Marini, Marinós, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Nicholson, Ojeda Sanz, Pérez Álvarez, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Sumberg, Suominen, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

Verts/ALE: Sörensen

Astensionni: 22

EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz

ELDR: Lynne

NI: Borghezio

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Graça Moura, Musotto, Nisticò, Perry, Podestà, Ridruejo, Tannock, Van Orden

PSE: Görlach, Malliori, Schmid Gerhard

Verts/ALE: Jonckheer

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 92, seconda parte

Favorevoli: 183

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brienza, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Hansenne, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Laschet,

Mercoledì 15 maggio 2002

Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Picicchio, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübzig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Malliori, Müller Rosemarie, Rothe, Walter

UEN: Angelilli, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes

Contrari: 293

EDD: Abitbol, Farage

ELDR: Attwooll, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Balfe, Bayona de Perogordo, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Fernández Martín, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Pérez Álvarez, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rosing, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Frassoni, Lagendijk, Ortuondo Larrea, de Roo, Sörensen, Staes, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Astensioni: 21

EDD: Coûteaux, Okking

ELDR: Lynne

NI: Borghezio

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bradbourn, Brunetta, Goodwill, Graça Moura, Musotto, Perry, Podestà, Ridruejo, Van Orden

PSE: Görlach, Schmid Gerhard

UEN: Berlato

Verts/ALE: Celli, Jonckheer

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 92, terza parte

Favorevoli: 182

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brienza, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Deprez, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Maj-Weggen, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Malliori, Müller Rosemarie, Rothe, Walter

UEN: Angelilli, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró

Verts/ALE: Auroi, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes

Contrari: 303

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

Mercoledì 15 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Fernández Martín, Folias, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Maat, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pérez Álvarez, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Veltroni, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Frassoni, Lagendijk, Lambert, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 21

EDD: Okking

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Cauquill, Laguiller

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bradbourn, Brunetta, Graça Moura, Musotto, Perry, Podestà, Ridruejo, Van Orden

PSE: Görlach, Schmid Gerhard

UEN: Berlato

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Jonckheer

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 92, quarta parte

Favorevoli: 184

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Schröder Ilka

Mercoledì 15 maggio 2002

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brienza, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübzig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Malliori, Müller Rosemarie, Rothe, Walter

UEN: Angelilli, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes

Contrari: 312

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasóliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjøstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Cushnahan, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Fernández Martín, Folias, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Maat, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Méndez de Vigo, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pérez Álvarez, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Smet, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo,

Mercoledì 15 maggio 2002

Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Frassoni, Lagendijk, Lambert, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 18

EDD: Coûteaux, Okking

ELDR: Lynne

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bradbourn, Graça Moura, Musotto, Perry, Podestà, Ridruejo, Van Orden

PSE: Görlach, Schmid Gerhard

UEN: Berlato

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Celli, Jonckheer

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 95

Favorevoli: 184

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Brienza, Callanan, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Hansenne, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Majj-Weggen, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pirker, Piscarreta, Picicchio, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenzel, Tajani, Theato, Valdivielso de Cué, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Kreissl-Dörfler, Lange, Müller Rosemarie, Rodríguez Ramos, Rothe, Schmid Gerhard, Walter

UEN: Angelilli, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, Lucas, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 311

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bethell, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Cushnahan, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Fernández Martín, Folias, Foster, Fournou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Marini, Marinos, Méndez de Vigo, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pérez Álvarez, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Frassoni, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Astensionni: 19

EDD: Okking

NI: Gollnisch

PPE-DE: Avilés Perea, Ayuso González, Bradbourn, Brunetta, Graça Moura, Matikainen-Kallström, Musotto, Nisticò, Perry, Podestà, Ridruejo, Van Orden

PSE: Malliori

UEN: Berlato

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Celli, Jonckheer

Mercoledì 15 maggio 2002

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002**Emendamento 89****Favorevoli: 86**

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Procacci

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Berend, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, De Veyrac, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Gahler, Heaton-Harris, Hermange, Klamt, Klaß, Korhola, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Marques, Mauro, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Pack, Pastorelli, Pisicchio, Sacrédeus, Santini, Sartori, Schleicher, Stauner, Tajani, Vatanen, Wuermeling

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 423

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Ferber, Fernández Martín, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lehne, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo,

Mercoledì 15 maggio 2002

Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 15

EDD: Coûteaux, Okking

ELDR: Lynne

PPE-DE: Goepel, Martens, Musotto, Niebler, Nisticò, Palacio Vallelersundi, Ridruejo, Sturdy, Sumberg, Van Orden

Verts/ALE: Celli, Frassoni

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002**Emendamento 91, prima parte****Favorevoli: 147**

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Kaufmann, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bastos, Berend, Bourlanges, Callanan, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Marques, Martens, Mauro, Menrad, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Pack, Parish, Pastorelli, Picicchio, Posselt, Rack, Radwan, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Stauner, Tajani, Theato, Vatanen, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Malliori, Müller Rosemarie, Rothe, Schmid Gerhard, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 359**EDD:** Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Fernández Martín, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Mann Thomas, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre**Verts/ALE:** Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes**Astensionni: 20****EDD:** Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse**ELDR:** Lynne**GUE/NGL:** Cauquil, Laguiller**PPE-DE:** Bowis, Bradbourn, Niebler, Ridruejo, Van Orden**PSE:** Görlach**Verts/ALE:** Boumediene-Thiery, Frassoni, Jonckheer

Mercoledì 15 maggio 2002

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 91, seconda parte

Favorevoli: 148

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Cauquil, Kaufmann, Laguiller, Schröder Ilka

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke

PPE-DE: Bartolozzi, Bastos, Berend, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Glase, Gomolka, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Kirkhope, Klamt, Klaf, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Mauro, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Parish, Pastorelli, Pisicchio, Posselt, Radwan, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Stauner, Tajani, Theato, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Müller Rosemarie, Rothe, Schmid Gerhard, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Iler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 348

EDD: Abitbol, Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-jan Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggler, Karas, Kauppi, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Lehne, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

Mercoledì 15 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Sörensen

Astensioni: 22

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Brie

PPE-DE: Bowis, Bradbourn, Heaton-Harris, Menrad, Mombaur, Niebler, Ridruejo, Schwaiger, Van Orden

PSE: Malliori

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Jonckheer

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 91, terza parte

Favorevoli: 137

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Kaufmann, Schröder Ilka

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bastos, Berend, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Deva, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Flemming, Friedrich, Gahler, Glase, Gomolka, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Parish, Pastorelli, Pisicchio, Posselt, Radwan, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Stauner, Tajani, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Müller Rosemarie, Rothe, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 358

EDD: Abitbol, Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjøstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Folia, Fontaine, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, Maes, de Roo, Sörensen, Staes

Astensionari: 26

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Lynne

GUE/NGL: Brie, Cauquil, Laguiller

NI: Borghezio

Mercoledì 15 maggio 2002

PPE-DE: Bowis, Bradbourn, Heaton-Harris, Mombaur, Niebler, Ridruejo, Schwaiger, Van Orden

PSE: Malliori

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Celli, Jonckheer

Raccomandazione Caudron A5-0153/2002

Emendamento 91, quarta parte

Favorevoli: 131

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Kaufmann, Schröder Ilka

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bastos, Berend, Callanan, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, De Veyrac, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Flemming, Friedrich, Glase, Gomolka, Hermange, Hieronymi, Jeggle, Kirkhope, Klamt, Koch, Korhola, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Parish, Pisticchio, Posselt, Radwan, Sacrédeus, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Stauner, Tajani, Vatanen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Désir, Duin, Gebhardt, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Müller Rosemarie, Rothe, Schmid Gerhard, Walter, Weiler

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 362

EDD: Abitbol, Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marsset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjøstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Foliás, Fontaine, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lulling, Maat, Maij-Weggen, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez,

Mercoledì 15 maggio 2002

Perry, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabel, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Maes, de Roo, Sörensen, Staes

Astensioni: 24

EDD: Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Lynne

NI: Borghezio

PPE-DE: Bowis, Bradbourn, Hannan, Heaton-Harris, Jarzembowski, Mombaur, Niebler, Ridruejo, Schwaiger, Van Orden

PSE: Malliori

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Celli, Jonckheer

Relazione Schnellhardt A5-0129/2002**Emendamento 103****Favorevoli: 295**

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Di Pietro, Flesch, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perrière, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou,

Mercoledì 15 maggio 2002

Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Casaca, Izquierdo Rojo, Marinho, Myller, Nair, Paasilinna, Rodríguez Ramos

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 213

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Fiebigger, Fraisse, Laguiller

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Astensioni: 14

ELDR: Novelli

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PSE: Dehousse, Poos

Verts/ALE: Lucas

Mercoledì 15 maggio 2002

Relazione Schnellhardt A5-0131/2002
Emendamento 129, prima parte

Favorevoli: 115

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Caveri, Di Pietro, Formentini, Pesälä, Pohjamo, Virrankoski

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Florenz, Foster, Goodwill, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Korhola, Lisi, Lulling, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Scallon, Smet, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Van Orden, Vatanen, Villiers

PSE: Berès, Dehousse, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Martin David W., Nair, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Roure, Savary, Zimeray

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 409

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xavier, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Picicchio, Podestà, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Gröner,

Mercoledì 15 maggio 2002

Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 10

EDD: Coûteaux, Okking

ELDR: Lynne

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

Verts/ALE: Lucas, Mayol i Raynal

Relazione Schnellhardt A5-0131/2002
Emendamento 129, seconda parte

Favorevoli: 274

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Caveri, Di Pietro, Flesch, Formentini, Pesälä, Pohjamo, Rutelli, Virrankoski

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

Mercoledì 15 maggio 2002

PSE: Berès, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Dehousse, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Nair, Paasilinna, Patrie, Rocard, Roure, Savary, Scheele, Zimeray

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Contrari: 243

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Cashman, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Mussa, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 11

EDD: Coûteaux, Krarup, Okking

ELDR: van den Bos, Lynne

NI: Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

Verts/ALE: Lucas

Relazione Schnellhardt A5-0131/2002

Emendamento 82, prima parte

Favorevoli: 532

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

Mercoledì 15 maggio 2002

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafraña Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 2

PSE: Colom i Naval, Rodríguez Ramos

Astensioni: 8

EDD: Coûteaux, Farage

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

Relazione Schnellhardt A5-0131/2002

Emendamento 82, seconda parte

Favorevoli: 337

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Caveri, Di Pietro, Flesch, Formentini, Pesälä, Pohjamo, Rutelli, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Raschhofer, Vanhecke

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Barón Crespo, Carnero González, Carraro, Ceyhun, Garot, Gebhardt, Glante, Görlach, Iivari, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Müller Rosemarie, Myller, Näir, Paasilinna

UEN: Angelilli, Bigliardo, Caullery, Hyland, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 186

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Esteve, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

NI: Berthu, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Astensionari: 9

EDD: Coûteaux, Farage

ELDR: Lynne

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

Relazione Schnellhardt A5-0131/2002**Emendamento 130****Favorevoli: 115**

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Thors, Virrankoski

NI: Berthu, Borghezio, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Böge, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferri, Florenz, Foster, Goodwill, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Kirkhope, Korhola, Lisi, Lulling, Matikainen-Kallström, Mayer Xaver, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Radwan, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Van Orden, Vatanen, van Velzen, Villiers

PSE: Berès, Casaca, Caudron, Cercas, Dehousse, Duhamel, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hume, Lalumière, Myller, Naïr, Paasilinna, Patrie, Rocard, Roure, Savary, Zimeray

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Mercoledì 15 maggio 2002

Contrari: 414

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Plooi-j-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, McCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensionari: 11

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Goepel

Mercoledì 15 maggio 2002

Relazione Schnellhardt A5-0131/2002**Emendamento 131****Favorevoli: 107**

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Thors, Virrankoski

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Florenz, Fontaine, Foster, Goepel, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Korhola, Lisi, Lulling, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Van Orden, Vatanen, Villiers

PSE: Carlotti, Caudron, Cerdeira Morterero, Dehousse, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Lalumière, Nair, Paasilinna, Patrie, Rocard, Roure, Savary, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 420

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Maat, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Píscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach,

Mercoledì 15 maggio 2002

Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensionni: 12

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Pannella, Turco

Relazione Paulsen A5-0120/2002

Emendamento 3

Favorevoli: 498

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Miranda, Modrow, Patakis, Sjöstedt

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klab, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Røvsing, Rübiger, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer,

Mercoledì 15 maggio 2002

Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Näir, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poo, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 25

EDD: Farage

GUE/NGL: Manisco, Markov, Maset Campos, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci

PPE-DE: Camisón Asensio, Cesaro, Cocilovo, Fourtou, García-Margallo y Marfil, Kauppi, Knolle, Méndez de Vigo, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Wijkman

PSE: Adam

UEN: Crowley

Astensionni: 11

ELDR: van den Bos

GUE/NGL: Alavanos

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Provan

UEN: Hyland

Relazione Paulsen A5-0120/2002

Emendamento 37

Favorevoli: 157

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

Mercoledì 15 maggio 2002

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Le Pen, Montfort, Thomas-Mauro, Vanhecke

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Laschet, Røvsing, Sacrédeus, Schnellhardt, Stenmarck, Wijkman

PSE: Sornosa Martínez

UEN: Camre

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 374

ELDR: van den Bos

GUE/NGL: Korakas

NI: Hager, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grosselet, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Majj-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisticchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrillo, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy,

Mercoledì 15 maggio 2002

McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Astensionni: 4

NI: Della Vedova, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet

Relazione Paulsen A5-0120/2002

Emendamento 35

Favorevoli: 232

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisticchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Marinho, Rodríguez Ramos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Contrari: 295

EDD: Bonde, Farage, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

Mercoledì 15 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Carlsson, Cederschiöld, Costa Raffaele, Grönfeldt Bergman, Roving, Sacrédeus, Stenmarck, Wijkman

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulst, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Pen, Turco, Vanhecke

Relazione Paulsen A5-0120/2002

Risoluzione

Favorevoli: 530

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Dell'Alba, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan,

Mercoledì 15 maggio 2002

Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlatto, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Legendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 5

EDD: Farage

PPE-DE: Piscarreta, Redondo Jiménez, Wuermeling

PSE: Adam

Astensionni: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Fiori

UEN: Marchiani

Mercoledì 15 maggio 2002

Relazione Paulsen A5-0119/2002

Risoluzione

Favorevoli: 525

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooj-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marsset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Vanhecke, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosseôte, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xavier, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pischchio, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübiger, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wurmeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulsten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Mercoledì 15 maggio 2002

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 2

EDD: Farage

PSE: Adam

Astensionni: 10

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Della Vedova, Turco

PPE-DE: Fiori

UEN: Marchiani

Relazione Kindermann A5-0452/2001

Risoluzione

Favorevoli: 466

EDD: Belder, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Krarup, Raymond, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Fontaine, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner,

Mercoledì 15 maggio 2002

Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 1

EDD: Farage

Astensionioni: 5

EDD: Bernié

NI: Bonino, Cappato, Dupuis, Gollnisch

Relazione Marinos A5-0145/2002**Risoluzione****Favorevoli: 380**

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini,

Mercoledì 15 maggio 2002

Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Wiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Segni

Contrari: 95

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Couéteaux, Esclopé, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Laguiller, Manisco, Markov, Marsset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Provan

PSE: dos Santos

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 50

EDD: Farage

GUE/NGL: Alavanos, Koulourianos

NI: Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Villiers

Mercoledì 15 maggio 2002

PSE: Lage, Scheele

UEN: Camre, Crowley, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: MacCormick

Relazione Elles A5-0148/2002

Paragrafo 9

Favorevoli: 384

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, van der Laan, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Pannella, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wiermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Contrari: 132

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Lynne

Mercoledì 15 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjøstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Atkins, Ayuso González, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, Lulling, McMillan-Scott, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallion, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Hulthén, Theorin

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Jonckheer, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

NI: Kronberger

PPE-DE: Korhola, Stockton

PSE: Andersson, Dehousse, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Lund, Roth-Behrendt

Verts/ALE: Boumediene-Thiery

Relazione Elles A5-0148/2002

Emendamento 1, prima parte

Favorevoli: 477

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Boudjenah, Fiebiger, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klač, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Roving, Rübig, Sacrédeus, Salafrañca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallion, Schierhuber,

Mercoledì 15 maggio 2002

Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlatto, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schöring, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 42

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Laguiller, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Pannella, Raschhofer

PSE: Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Paasilinna, Theorin

Astensioni: 11

GUE/NGL: Brie, Figueiredo, Kaufmann, Miranda

NI: Kronberger

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Andersson, Bösch, Martin Hans-Peter

UEN: Crowley, Hyland

Mercoledì 15 maggio 2002

Relazione Elles A5-0148/2002
Emendamento 1, seconda parte

Favorevoli: 208

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

PPE-DE: Almeida Garrett, Costa Raffaele, Cushnahan, Ferrer, Grosch, Lamassoure, Morillon, Oomen-Ruijten, Oostlander

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carrero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Bouwman, Buitenweg, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Maes, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes

Contrari: 305

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Pannella, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt,

Mercoledì 15 maggio 2002

Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zissener

PSE: Andersson, Dehousse, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Lund, Scheele, Theorin, Thorning-Schmidt

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Jonckheer, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 13

NI: Kronberger

PPE-DE: Banotti, Matikainen-Kallström

PSE: Bösch, Martin Hans-Peter, Myller

UEN: Bigliardo, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Segni

Verts/ALE: Lambert

Relazione Elles A5-0148/2002**Emendamento 2, prima parte****Favorevoli: 434**

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu, Raymond

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasoliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Pannella, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

Mercoledì 15 maggio 2002

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rotherly, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 94

EDD: Abitbol, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Okking, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Hager, Ilgenfritz, Raschhofer

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Karlsson, dos Santos, Theorin

UEN: Hyland

Verts/ALE: Breyer

Astensionni: 6

NI: de Gaulle, Kronberger

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Crowley

Verts/ALE: Isler Béguin

Mercoledì 15 maggio 2002

Relazione Elles A5-0148/2002
Emendamento 2, seconda parte

Favorevoli: 212

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella

PPE-DE: Costa Raffaele, Cushnahan, Ferrer, Fontaine, Laschet, Maat, Morillon, Oomen-Ruijten, Oostlander

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Wiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Hautala, Lucas, Schörling, Schroedter, Sörensen, Wuori

Contrari: 284

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bethell, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cunha, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeltd Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez,

Mercoledì 15 maggio 2002

Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübige, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallan, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Karlsson, Lund, Theorin

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Gahrton, Messner, Turmes

Astensionni: 34

NI: Kronberger

PPE-DE: Banotti

PSE: Bösch, Martin Hans-Peter

UEN: Nobilia

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Staes, Voggenhuber, Wyn

Relazione Elles A5-0148/2002

Emendamento 2, terza parte

Favorevoli: 367

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, van der Laan, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Novelli, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cesaro, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Pizarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Røvsing, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

Mercoledì 15 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulst, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Caullery, Pasqua

Contrari: 138

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Krarup, Kuntz, Mathieu, Okking, Raymond, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Le Pen, Montfort, Raschhofer, Souchet, Thomas-Mauro, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Scheele, Theorin

UEN: Berlato, Crowley, Hyland, Marchiani

Verts/ALE: Auroi, Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 17

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Kronberger

PPE-DE: Banotti, Korhola, Matikainen-Kallström

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Bigliardo, Camre, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Jonckheer

Mercoledì 15 maggio 2002

Relazione Elles A5-0148/2002**Risoluzione****Favorevoli: 373**

ELDR: Attwooll, Beysen, van den Bos, Busk, Caveri, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Ducarme, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Carlsson, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ridruejo, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wiermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swibel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Muscardini, Mussa, Nobilia, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Maes, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes

Contrari: 74

EDD: Abitbol, Bonde, Coûteaux, Farage, Krarup, Kuntz, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Le Pen

PSE: Bösch, Dehousse, Martin Hans-Peter, Scheele, Theorin

Mercoledì 15 maggio 2002

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Evans Jillian, Gahrton, Hautala, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lucas, McCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 65

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Raymond, Saint-Josse

GUE/NGL: Fraise, Herzog, Koulourianos

NI: Berthu, Montfort, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfé, Banotti, Beazley, Bethell, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Inglewood, Kirkhope, Korhola, McMillan-Scott, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers

PSE: Lund, McNally, Roth-Behrendt, Simpson

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Lambert

Mercoledì 15 maggio 2002

TESTI APPROVATI**P5_TA(2002)0226****Assegnazione di bande orarie negli aeroporti ***II**

Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (6661/1/2002 – C5-0149/2002 – 2002/0013 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

La posizione comune è approvata e l'atto in questione si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.

P5_TA(2002)0227**Mantenimento del sistema stastico della CECA ***I (Procedura senza relazione)**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema statistico della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo la scadenza del trattato che istituisce la CECA (COM(2002) 160 – C5-0146/2002 – 2002/0078(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

La proposta è approvata.

P5_TA(2002)0228**Contratti di garanzia finanziaria ***II (Procedura senza discussione)**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i contratti di garanzia finanziaria (5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5530/3/2002 – C5-0116/2002),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 168) ⁽²⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 78 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0150/2002),

⁽¹⁾ «Testi approvati» del 13.12.2001, punto 11.

⁽²⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 312.

Mercoledì 15 maggio 2002

1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
-

P5_TA(2002)0229

Assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina * (Procedura senza discussione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2002) 12 – C5-0044/2002 – 2002/0018(CNS))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2002) 12 – C5-0044/2002 – 2002/0018(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 12 ⁽¹⁾),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0044/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0160/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 366.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0230

Regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate * (Procedura senza discussione)**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(2001) 677 – C5-0645/2001 – 2001/0273(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 677 ⁽¹⁾),
 - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE (C5-0645/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0116/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTO
DEL PARLAMENTOEmendamento 1
CONSIDERANDO 3

Alla luce della relazione della Corte dei conti relativa al settore in questione e dello studio di valutazione attualmente in corso, la Commissione **si riserva il diritto di formulare altre** proposte per il regime della fecola di patate.

Alla luce della relazione della Corte dei conti relativa al settore in questione e dello studio di valutazione attualmente in corso, la Commissione **presenterà, tempestivamente entro la fine del periodo triennale** proposte **legislative idonee** per il regime della fecola di patate.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 368.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0231

Conferenza dei Ministri euromediterranei degli affari esteri (Valencia, 22/23 aprile 2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Conferenza dei Ministri degli affari esteri dello Spazio euromediterraneo a Valencia

Il Parlamento europeo,

- visti la dichiarazione di Barcellona e il programma di lavoro del 28 novembre 1995 adottato nel corso della conferenza di Barcellona,
 - viste le sue precedenti risoluzioni, segnatamente quella dell'11 aprile 2002⁽¹⁾ sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in vista della preparazione della V Conferenza dei Ministri degli esteri dello spazio euromediterraneo,
 - viste le conclusioni di detta Conferenza, svoltasi a Valencia il 22-23 aprile 2002,
- A. considerando il contesto politico in cui si è svolta la conferenza, influenzata dall'attuale situazione in Medio Oriente,
- B. considerando il piano d'azione presentato dalla Presidenza spagnola sulla base delle proposte della Commissione, che dovrebbe consentire il rilancio del processo di Barcellona su basi di maggiore efficacia,
1. si congratula con la Presidenza del Consiglio per gli sforzi dispiegati per mantenere la convocazione della conferenza malgrado le incognite evocate dalla grave situazione in Medio Oriente e per la sua capacità di pervenire a conclusioni positive per consenso;
 2. deplora profondamente l'assenza delle delegazioni siriana e libanese; ritiene che la soluzione del conflitto in Medio Oriente costituisca un requisito essenziale per la stabilità nella regione e si compiace per la presenza in qualità di osservatori delle delegazioni della Libia, della Mauritania, della Lega araba e dell'Unione del Maghreb arabo quali attori chiave nella regione;
 3. sostiene il piano d'azione approvato da tutti i paesi e chiede alla Commissione e al Consiglio di compiere ogni sforzo affinché le raccomandazioni riprese nel piano d'azione diventino decisioni operative concrete;
 4. chiede alla Commissione e al Consiglio che il dialogo euromediterraneo abbia un obiettivo politico strategico basato sulla pace e sul progresso a partire da una soluzione equa e praticabile del conflitto tra israeliani e palestinesi e non si limiti soltanto alla realizzazione di una zona di libero scambio multilaterale, che è un mezzo e non uno scopo;
 5. si rallegra per il fatto che le proposte da esso formulate nella sua risoluzione dell'11 aprile 2002, segnatamente quelle concernenti le decisioni sugli strumenti finanziari di sostegno alla cooperazione euromediterranea e la creazione di un'Assemblea parlamentare euromediterranea siano state tenute in debito conto dalla Conferenza;
 6. sostiene la proposta volta a istituire una cooperazione più stretta tra i paesi partner del processo euromediterraneo per i temi più sensibili e suscettibili di associare i paesi interessati e appoggia le proposte concernenti lo sviluppo della cooperazione in materia di giustizia e affari interni che devono essere applicate nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
 7. plaude alla convocazione di una conferenza ministeriale sull'immigrazione e l'integrazione sociale dei migranti;

⁽¹⁾ P5_TA(2002)0178.

Mercoledì 15 maggio 2002

8. ribadisce la necessità di rafforzare il dialogo sui diritti dell'uomo; invita ancora una volta tutte le parti contraenti degli accordi di associazione euromediterranei a tradurre la clausola relativa ai diritti dell'uomo in un programma d'azione, che consenta di rafforzare e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo, e a introdurre un meccanismo di valutazione periodica dell'osservanza dell'articolo 2 dell'accordo di associazione; rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una relazione annuale sui diritti dell'uomo nei paesi del Mediterraneo sulla base della quale potrebbe continuare a svilupparsi il partenariato;
9. riafferma l'importanza della cooperazione nella lotta contro il terrorismo e sottolinea la necessità di assicurare il ruolo essenziale delle Nazioni Unite nell'attuazione di tale strategia;
10. riafferma la sua adesione al rispetto della dimensione decentrata nell'applicazione di diversi programmi e progetti euromediterranei e chiede alla Commissione di assicurare in questo modo un'ampia partecipazione dei diversi attori istituzionali, sociali e culturali; ricorda che gli stanziamenti destinati ai paesi euromediterranei devono essere spesi in modo appropriato e che è essenziale che il programma Meda formi oggetto di una migliore gestione e l'aiuto finanziario alla cooperazione sia molto più decentrato se si vogliono compiere progressi nei settori dei diritti dell'uomo e della democratizzazione della gestione pubblica, dello Stato di diritto e dello sviluppo sostenibile;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati partner euromediterranei firmatari della dichiarazione di Barcellona.

P5_TA(2002)0232

Rumore ambientale *III**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002 – 2000/0194(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002),
- vista la sua posizione in prima lettura⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 468⁽²⁾),
- vista la sua posizione in seconda lettura⁽³⁾ sulla posizione comune del Consiglio⁽⁴⁾,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2001) 621 – C5-0515/2001),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0121/2002),

1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

⁽¹⁾ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 305.

⁽²⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 251.

⁽³⁾ GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 118.

⁽⁴⁾ GU C 297 del 23.10.2001, pag. 49.

Mercoledì 15 maggio 2002

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2002)0233

Spazio europeo di ricerca ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (15483/3/2001 – C5-0036/2002 – 2001/0053(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (15483/3/2001 – C5-0036/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 94 ⁽²⁾),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 709 ⁽³⁾),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0153/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ «Testi approvati» del 14.11.2001, punto 5.

⁽²⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 156.

⁽³⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 132.

P5_TC2-COD(2001)0053

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 156 e GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 132.

Mercoledì 15 maggio 2002

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assolvere i compiti di cui all'articolo 2 del trattato, l'articolo 163 del trattato stabilisce per la Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie in base ad altre politiche comunitarie.
- (2) L'articolo 164 del trattato elenca le azioni che la Comunità deve svolgere nel perseguire tali obiettivi e che integrano quelle intraprese dagli Stati membri.
- (3) Il trattato prevede l'adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST). Tale programma quadro rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
- (4) A norma dell'articolo 165 del trattato, la Comunità e gli Stati membri devono coordinare la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.
- (5) Nel corso del 2000 la Commissione ha presentato due comunicazioni, la prima sulle prospettive e gli obiettivi della creazione di uno Spazio europeo della ricerca, e la seconda sulla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e sugli orientamenti per le azioni dell'Unione europea in materia di ricerca nel periodo 2002-2006. Nel 2000 la Commissione ha altresì presentato la comunicazione «L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza».
- (6) I Consigli europei di Lisbona del marzo 2000, di Santa Maria da Feira del giugno 2000 e di Stoccolma del marzo 2001, nelle loro conclusioni, hanno sollecitato la rapida istituzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nella prospettiva di una crescita economica sostenibile, di una maggiore occupazione e coesione sociale al fine ultimo di consentire all'Unione di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. **Sulla base dell'obbligo di cui all'articolo 6 del trattato, il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile aggiungendo una terza dimensione, la dimensione ambientale, alla strategia di Lisbona.** In particolare, il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa della Commissione denominata eEurope, intesa a garantire una società dell'informazione per tutti, mentre il Consiglio europeo di Stoccolma ha sottolineato anche la necessità di compiere sforzi particolari nel campo delle nuove tecnologie, specie della biotecnologia.
- (7) Il Parlamento europeo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, il Consiglio ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾, il Comitato economico e sociale ⁽⁷⁾ e il Comitato delle regioni ⁽⁸⁾ si sono anch'essi espressi a favore della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.
- (8) Il 19 ottobre 2000 la Commissione ha presentato le conclusioni, corredate delle sue osservazioni, della valutazione esterna della realizzazione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nei cinque anni precedenti la valutazione stessa.
- (9) Il sesto programma quadro dovrebbe esercitare un effetto strutturante sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico in Europa, inclusi gli Stati membri, i paesi associati candidati e altri paesi associati, e contribuire in maniera significativa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione.

⁽¹⁾ GU C 260 del 17.9.2001, pag. 3.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2001, posizione comune del Consiglio del 28 gennaio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 54) e posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

⁽³⁾ Risoluzione del 18 maggio 2000 (GU C 59 del 23.2.2001, pag. 250).

⁽⁴⁾ Risoluzione del 15 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 271).

⁽⁵⁾ Risoluzione del 15 giugno 2000 (GU C 205 del 19.7.2000, pag. 1).

⁽⁶⁾ Risoluzione del 16 novembre 2000 (GU C 374 del 28.12.2000, pag. 1).

⁽⁷⁾ Parere del 24 maggio 2000 (GU C 204 del 18.7.2000, pag. 70).

⁽⁸⁾ Parere del 12 aprile 2000 (GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 18).

Mercoledì 15 maggio 2002

- (10) A norma dell'articolo 166, paragrafo 1 del trattato, è necessario fissare gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità delle azioni previste, stabilire l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al sesto programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste, e indicare le grandi linee di dette azioni che saranno attuate tenendo debitamente conto dell'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Occorre assicurare la buona gestione finanziaria del sesto programma quadro.
- (11) È opportuno dare particolare rilievo alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), **tenendo conto della Carta europea delle piccole imprese approvata dal Consiglio europeo di Feira, i cui principi e la linea d'azione 8 mirano a potenziare la capacità tecnologica delle piccole imprese e ad agevolarne l'accesso alle migliori ricerche e tecnologie.**
- (12) Il sesto programma quadro dovrebbe fornire un notevole contributo, **a partire dalla ricerca fondamentale fino alla ricerca applicata**, allo sviluppo dell'eccellenza scientifica e tecnica e al coordinamento della ricerca europea. Il programma quadro dovrebbe sottolineare l'importanza del coinvolgimento dei paesi associati candidati nella politica comunitaria di ricerca e nello Spazio europeo della ricerca.
- (13) Progetti specifici mirati e azioni di coordinamento possono altresì essere utilizzati quali «scale di eccellenza», al fine di facilitare l'accesso alle azioni del presente programma quadro di operatori della ricerca di dimensioni minori, di eccellenza scientifica, incluse le PMI, nonché operatori di ricerca dei paesi associati candidati.
- (14) La partecipazione di regioni ultraperiferiche alle azioni comunitarie RST, mediante opportuni meccanismi adatti alla loro situazione particolare, dovrebbe essere agevolata.
- (15) La dimensione internazionale e globale delle attività di ricerca europee è importante in un'ottica di vantaggio reciproco. Il sesto programma quadro è aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso i necessari accordi a tale effetto nonché, a livello di progetto, e sulla base del vantaggio reciproco, alla partecipazione di soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali di cooperazione scientifica. Saranno avviate attività specifiche a supporto della partecipazione di scienziati e istituzioni di paesi in via di sviluppo, paesi mediterranei compresi i Balcani occidentali, nonché la Russia e i nuovi Stati indipendenti (NSI).
- (16) Il Centro comune di ricerca dovrebbe contribuire all'attuazione del programma quadro, laddove può fornire un supporto indipendente e orientato al cliente per la formulazione e l'attuazione delle politiche comunitarie, compreso il monitoraggio dell'attuazione di tali politiche, nei settori di sua competenza specifica.
- (17) Le attività di ricerca svolte nell'ambito del sesto programma quadro dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli che figurano nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (18) A seguito della comunicazione della Commissione «Una strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca», sarà incentivata la mobilità dei ricercatori in vista dell'adeguata realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.
- (19) In seguito alla comunicazione della Commissione «Donne e scienza» e alle risoluzioni del Consiglio del 20 maggio 1999⁽¹⁾ e del 26 giugno 2001⁽²⁾ e alla risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000⁽³⁾ sullo stesso tema, è stato avviato un piano d'azione destinato a consolidare e incrementare lo spazio e il ruolo delle donne nel campo della scienza e della ricerca. È necessario un ulteriore potenziamento di tali azioni.
- (20) La Commissione dovrebbe presentare regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sesto programma quadro. **Tenendo conto del contributo del sesto programma quadro all'instaurazione dello Spazio europeo della ricerca**, è inoltre opportuno che la

⁽¹⁾ GU C 201 del 16.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 309 del 27.10.2000, pag. 57.

Mercoledì 15 maggio 2002

Commissione, in tempo utile e comunque prima della presentazione della proposta del settimo programma quadro, faccia eseguire una valutazione indipendente della realizzazione delle azioni intraprese che dovrebbe essere compiuta in uno spirito di apertura nei confronti di tutti gli operatori interessati.

- (21) L'attuazione del sesto programma quadro può dar luogo alla partecipazione della Comunità a programmi avviati da vari Stati membri o alla creazione di imprese comuni o ad altri accordi ai sensi degli articoli 169, 170 e 171 del trattato.
- (22) È stato consultato il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 2002-2006 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominato il «sesto programma quadro».
2. Il sesto programma quadro comprende tutte le azioni della Comunità previste dall'articolo 164 del trattato.
3. Il sesto programma quadro contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione.
4. L'allegato I fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici e le relative priorità e indica le grandi linee delle azioni previste.

Articolo 2

1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all'insieme del sesto programma quadro ammonta a 16 270 milioni di EUR. Le quote assegnate a ciascuna azione sono precisate all'allegato II.
2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità europee, integrate dall'allegato III.

Articolo 3

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del sesto programma quadro devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

Articolo 4

Lo stato di avanzamento del sesto programma quadro, e in particolare dei suoi obiettivi e delle sue priorità **quali indicati per ciascuna sezione dell'allegato I**, è illustrato in maniera dettagliata nella relazione che la Commissione presenta ogni anno ai sensi dell'articolo 173 del trattato. Tale relazione include altresì informazioni sugli aspetti finanziari **e sull'utilizzazione degli strumenti**.

Articolo 5

Il sesto programma quadro è attuato mediante programmi specifici. Tali programmi definiscono gli obiettivi precisi e le norme dettagliate per l'attuazione.

Articolo 6

1. La Commissione controlla costantemente e sistematicamente, con l'aiuto di esperti qualificati indipendenti, l'attuazione del sesto programma quadro e dei suoi programmi specifici.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Prima di presentare la sua proposta relativa al programma quadro successivo, la Commissione affida a esperti indipendenti altamente qualificati la valutazione esterna dell'attuazione e dei risultati delle azioni comunitarie nel corso del quinquennio precedente la valutazione stessa.

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Fatto a ..., addì ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DELLE AZIONI E PRIORITÀ

INTRODUZIONE E SCHEMA GENERALE

Il sesto programma quadro (il presente programma) sarà realizzato per promuovere l'obiettivo fissato dall'articolo 163, paragrafo 1 del trattato di «rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato».

Per conseguire più efficacemente questo obiettivo e per contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione, il presente programma è strutturato nelle seguenti tre sezioni nell'ambito delle quali sono intraprese le quattro azioni di cui all'articolo 164 del trattato:

- concentrare e integrare la ricerca della Comunità;
- strutturare lo Spazio europeo della ricerca;
- rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca.

Le azioni svolte nell'ambito di queste tre sezioni contribuiranno all'integrazione degli sforzi e delle attività di ricerca su scala europea nonché alla strutturazione delle varie dimensioni dello Spazio europeo della ricerca. Sarà assicurato il coordinamento delle azioni svolte nell'ambito delle suddette sezioni.

Al fine di contribuire allo sviluppo delle PMI nella società della conoscenza e all'utilizzo del potenziale economico delle PMI in un'Unione europea allargata e integrata in modo migliore, sarà incoraggiata la partecipazione delle PMI, comprese le piccole imprese, le microimprese e le imprese artigianali, a tutte le aree del sesto programma quadro e a tutti gli strumenti figuranti nell'allegato III, in particolare nel contesto delle attività svolte nelle aree tematiche prioritarie, nello spirito della «scala di eccellenza». E' assicurata una transizione graduale dalle modalità applicate nel quinto programma quadro a quelle seguite nel sesto programma quadro.

Verrà assicurata la partecipazione internazionale a tali attività. La partecipazione è aperta a tutti i paesi che hanno concluso a tale effetto accordi di associazione con la Comunità. Altri paesi terzi possono partecipare al presente programma mediante accordi di cooperazione bilaterali.

Anche i ricercatori e le organizzazioni di paesi terzi possono partecipare a singoli progetti. Le condizioni dettagliate secondo le quali organismi di paesi terzi e organizzazioni internazionali interessate in attività di ricerca possono partecipare al presente programma, compresi gli accordi finanziari, sono specificate nella decisione che sarà adottata a norma dell'articolo 167 del trattato.

La partecipazione alle attività del presente programma sarà incoraggiata con la pubblicazione delle necessarie informazioni circa contenuti, condizioni e procedure, che saranno messe a disposizione, in modo tempestivo ed esauriente, dei potenziali partecipanti, inclusi quelli dei paesi associati candidati e di altri paesi associati.

Mercoledì 15 maggio 2002

Nel corso dell'attuazione del presente programma e delle relative attività di ricerca devono essere rispettati i principi etici fondamentali, inclusi i requisiti in materia di benessere degli animali. Sono compresi anche i principi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la tutela della dignità umana e della vita umana, la protezione dei dati personali e della privacy nonché dell'ambiente conformemente al diritto comunitario e, laddove pertinenti, alle convenzioni internazionali, quali la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e il protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani firmato a Parigi il 12 gennaio 1998, la convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'UNESCO, e le pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il protocollo di Amsterdam sulla protezione ed il benessere degli animali, la legislazione, la regolamentazione e gli orientamenti etici vigenti nei paesi in cui si svolgerà la ricerca.

1. CONCENTRARE ED INTEGRARE LA RICERCA DELLA COMUNITÀ

Le azioni svolte nell'ambito di questa sezione, che rappresenteranno la parte più consistente degli sforzi profusi a titolo del presente programma, mirano a integrare gli sforzi e le attività di ricerca su scala europea. Esse si incentreranno principalmente su sette aree tematiche prioritarie ben definite, mentre saranno adottate ulteriori misure specifiche in un ambito di ricerca scientifica e tecnologica più ampio.

Il Centro comune di ricerca (CCR) fornirà supporto indipendente e orientato al cliente per la formulazione e l'attuazione delle politiche comunitarie, ivi compresa il monitoraggio dell'attuazione di tali politiche, nei settori di sua competenza specifica.

1.1 Priorità tematiche

Sono definite le seguenti sette aree tematiche prioritarie:

- 1.1.1. **scienze della vita**, genomica e biotecnologie per la salute;
- 1.1.2. tecnologie per la società dell'informazione;
- 1.1.3. nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione;
- 1.1.4. aeronautica e spazio;
- 1.1.5. qualità e sicurezza alimentare;
- 1.1.6. sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi;
- 1.1.7. cittadini e governance nella società basata sulla conoscenza.

1.2 Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio

1.2.1. *Sostegno politico* e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

Attività a sostegno delle politiche e della ricerca comunitaria rispondenti alle esigenze scientifiche e tecnologiche nuove ed emergenti.

1.2.2. Attività orizzontali di ricerca per le PMI

Queste attività specifiche sono intese ad aiutare le PMI europee nei settori tradizionali o nuovi ad accrescere le loro capacità tecnologiche e a sviluppare la loro capacità di operare su scala europea e internazionale.

Mercoledì 15 maggio 2002**1.2.3 Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale**

A sostegno delle relazioni esterne e della politica di sviluppo della Comunità, saranno adottate misure specifiche intese a incoraggiare la cooperazione internazionale in materia di ricerca. In linea di massima, saranno coinvolti i seguenti tre gruppi di paesi terzi:

- a) paesi in via di sviluppo;
- b) paesi mediterranei, compresi i Balcani occidentali;
- c) Russia e nuovi Stati indipendenti (NSI).

1.3. Attività non nucleari del Centro comune di ricerca

Sono stati selezionati i seguenti due settori di ricerca specifici per le attività del CCR:

- a) alimenti, prodotti chimici e salute;
- b) ambiente e sostenibilità.

2. STRUTTURARE LO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

Le azioni in quest'area comprenderanno quanto segue:

2.1 Ricerca e innovazione

Attività intese a incentivare, nella Comunità e in tutte le sue regioni, l'innovazione tecnologica, l'utilizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie e l'istituzione di imprese tecnologiche saranno svolte nell'ambito di questa sezione al fine di integrare le attività relative all'innovazione nell'ambito della sezione «Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità».

2.2 Risorse umane e mobilità

Attività intese a sostenere lo sviluppo, in tutte le regioni comunitarie, di risorse umane di livello mondiale incentivando la mobilità transnazionale a fini di formazione, sviluppo delle competenze o trasferimento delle conoscenze tra settori diversi, sostenendo lo sviluppo dell'eccellenza e contribuendo a rafforzare l'interesse che l'Europa suscita nei migliori ricercatori dei paesi terzi. Il potenziale rappresentato da tutti i segmenti della popolazione, in particolare dalle donne, dovrebbe essere sviluppato attraverso apposite misure di sostegno.

2.3 Infrastrutture di ricerca

Attività intese a promuovere l'uso ottimale delle infrastrutture di ricerca, ivi compreso il relativo accesso, e a sostenere l'individuazione, la pianificazione e, in casi debitamente giustificati, l'istituzione di strutture di ricerca avanzate di interesse europeo.

2.4 Scienza e società

Attività intese a incoraggiare rapporti armoniosi tra scienza e società e la sensibilizzazione della società nei confronti dell'innovazione grazie a nuovi rapporti e a un dialogo consapevole tra ricercatori, industriali, responsabili politici e cittadini.

3. RAFFORZARE LE BASI DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

Azioni intese a rafforzare il coordinamento e a sostenere lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca e sviluppo in Europa. Esse sono destinate a fornire supporto finanziario a misure quali l'apertura dei programmi nazionali.

In appresso figura una descrizione più particolareggiata delle attività svolte nell'ambito delle tre sezioni.

Mercoledì 15 maggio 2002

1. CONCENTRARE E INTEGRARE LA RICERCA DELLA COMUNITÀ

Le attività svolte nell'ambito di questa sezione rappresenteranno la parte più consistente degli sforzi di ricerca profusi a titolo del presente programma, intese a contribuire all'obiettivo generale del trattato di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del trattato. Al fine di creare il valore aggiunto europeo riunendo una massa critica di risorse, il presente programma si incentrerà su sette aree tematiche prioritarie ben definite in cui saranno integrati gli sforzi di ricerca della Comunità, riunendoli e rendendoli più coerenti a livello europeo.

Per tutte le attività svolte nell'ambito di questa sezione, sarà data speciale attenzione all'innovazione tecnologica e allo sviluppo iniziale di imprese altamente innovative in settori di vitale interesse per la competitività europea. La ricerca esplorativa alla frontiera delle conoscenze sarà effettuata su argomenti strettamente collegati a uno o più temi delle priorità tematiche. Riceveranno la necessaria attenzione anche gli aspetti di misurazione e prova. Nelle attività previste si terrà debito conto del principio dello sviluppo sostenibile, degli aspetti socioeconomici, etici e più ampiamente culturali nonché della parità fra i sessi, quando essi siano pertinenti all'attività interessata.

Per completare gli impegni nell'ambito delle priorità tematiche, specifiche attività di ricerca orizzontali riguarderanno le PMI, l'innovazione e la cooperazione internazionale e risponderanno agli obiettivi politici della Comunità ed alle esigenze di ricerca future ed emergenti.

1.1. PRIORITÀ TEMATICHE

1.1.1. *Scienze della vita*, genomica e biotecnologie per la salute ⁽¹⁾

Obiettivo

Con le azioni svolte in quest'area s'intende aiutare l'Europa a valorizzare, mediante attività integrate di ricerca, i risultati delle scoperte realizzate nella decodificazione dei genomi degli organismi viventi, soprattutto a vantaggio della salute e dei cittadini e al fine di rafforzare la competitività dell'industria biotecnologica europea. Nel settore delle applicazioni l'accento sarà posto soprattutto sulla ricerca volta a trasferire i dati della conoscenza di base alla fase di applicazione (**approccio «traslazionale»**), per consentire progressi **reali, costanti e coordinati a livello europeo** nel campo della medicina e migliorare la qualità della vita.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

La ricerca «post-genomica» basata sull'analisi del genoma umano e di genomi di altri organismi porterà a numerose applicazioni in diversi settori connessi alla salute, in particolare nella messa a punto di nuovi strumenti diagnostici e nuove terapie in grado di lottare contro le malattie ancora non controllate, che costituiscono importanti mercati potenziali. Questa ricerca può inoltre influenzare la ricerca in altri settori, quali l'ambiente e l'agricoltura.

Nel settore medico, l'obiettivo è quello di sviluppare migliori strategie incentrate sul paziente per la prevenzione e la gestione delle malattie e per una vita e un invecchiamento in migliori condizioni di salute. In tale contesto, si deve prestare attenzione alle malattie infantili e alle relative cure, in tutti i casi in cui ciò si riveli opportuno. Inoltre, vi è una specifica priorità per quanto concerne la mobilitazione coordinata degli sforzi dell'Europa per combattere il cancro e affrontare le principali malattie trasmissibili collegate alla povertà. Le attività di ricerca si concentrano pertanto sulla trasformazione delle nuove conoscenze create, che non si limitano soltanto alla genomica e ad altri settori della ricerca fondamentale, in applicazioni che migliorino la prassi clinica e la sanità pubblica.

⁽¹⁾ Le conoscenze fondamentali nel campo della genomica (umana, animale, vegetale), nonché le applicazioni per la salute umana, rientrano nella prima priorità. Le applicazioni per l'alimentazione rientrano nella quinta priorità (ad esempio per quanto concerne nutrizione/migliore qualità alimentare). Altri temi connessi alle scienze della vita rientrano nella sesta priorità o, ove opportuno, nella sezione 1.2.1 («Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche») nonché nella sezione 3.

Mercoledì 15 maggio 2002

Per consentire all'Unione di migliorare la propria posizione in questo settore e di beneficiare pienamente delle ricadute economiche e sociali degli sviluppi previsti e di contribuire al dibattito internazionale, è necessario incrementare notevolmente gli investimenti ed integrare le attività di ricerca svolte in Europa in un'azione coerente.

Azioni previste

Le azioni svolte dalla Comunità a tal fine riguarderanno gli aspetti seguenti:

A. Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute

- a) Conoscenze fondamentali e strumenti di base nel campo della genomica funzionale in tutti gli organismi;
 - i) espressione genica e proteomica;
 - ii) genomica strutturale;
 - iii) genomica comparativa e genetica delle popolazioni;
 - iv) bioinformatica;
 - v) impostazioni multidisciplinari della genomica funzionale per lo studio dei processi biologici fondamentali.
- b) Applicazione delle conoscenze e delle tecnologie della genomica e biotecnologia per la salute:
 - i) piattaforme tecnologiche per gli sviluppi nel campo dei nuovi strumenti diagnostici, di prevenzione e terapeutici (in particolare metodi di farmacogenomica, ricerca sulle cellule staminali e metodi alternativi alla sperimentazione animale).

B. Lotta contro le principali malattie

- a) Impostazione orientata all'applicazione delle conoscenze e delle tecnologie in genomica e medicina, ivi compreso l'uso della genomica animale e vegetale, ove opportuno, soprattutto nei campi ⁽¹⁾:
 - i) della lotta contro il diabete, le malattie del sistema nervoso (**come il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson e la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob nonché**, ove opportuno, le malattie mentali), le malattie cardiovascolari e le malattie rare;
 - ii) della lotta contro la resistenza agli antibiotici e ad altri medicinali;
 - iii) dello studio dello sviluppo umano, del cervello e del processo di invecchiamento.
- b) Si ricorrerà ad una strategia più ampia, **non limitata alla genomica e ad altri settori della ricerca fondamentale**, per la lotta contro:
 - i) il cancro, ponendo l'accento sull'elaborazione di strategie orientate al paziente, dalla prevenzione, alla diagnosi fino alla cura, **comprendenti tre componenti interconnesse**:
 - **sviluppo delle reti e iniziative necessarie per coordinare le attività nazionali di ricerca,**
 - **sostegno alle ricerche cliniche volte a convalidare interventi nuovi e migliorati,**
 - **sostegno alla ricerca «translazionale»;**
 - ii) le tre malattie infettive legate alla povertà (AIDS, malaria e tubercolosi) che sono oggetto di un'azione di lotta prioritaria a livello dell'Unione e sul piano internazionale.

1.1.2. Tecnologie per la Società dell'informazione (TSI)

Obiettivo

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e gli obiettivi dell'iniziativa e-Europe, è incentivare, in Europa, lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni hardware e software alla base della costruzione della Società dell'informazione, al fine di rafforzare la competitività dell'industria europea e offrire ai cittadini europei di tutte le regioni dell'Unione la possibilità

⁽¹⁾ Cfr. anche sezione 1.2.1 (Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche) e la sezione 3 (Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca) per altri temi connessi alla salute.

Mercoledì 15 maggio 2002

di beneficiare al massimo dello sviluppo della società della conoscenza. **La concentrazione sulla generazione futura delle TSI metterà le applicazioni e i servizi delle TSI alla portata di tutti e permetterà lo sviluppo di tecnologie di nuova generazione maggiormente incentrate sull'utente.**

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

All'alba del 21° secolo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno rivoluzionando il funzionamento dell'economia e della società e stanno generando nuove modalità di produzione, commercio e comunicazione.

Questo settore è diventato il secondo settore economico dell'Unione, con un mercato annuale di 2000 miliardi di EUR. Offre lavoro ad oltre due milioni di persone in Europa e questa cifra è in costante aumento.

L'Europa è in buona posizione per guidare e modellare gli sviluppi futuri, non solo delle tecnologie, ma anche del loro impatto sulla nostra vita e sul nostro lavoro. La futura competitività di tutta l'industria europea e il livello di vita dei cittadini europei dipende in gran parte dagli sforzi futuri di ricerca sulle TSI onde preparare la futura generazione di prodotti, processi e servizi.

Successi industriali e commerciali come quello ottenuto dall'Europa nel campo delle comunicazioni mobili grazie allo standard GSM (Global System for Mobile Communication) non si ripeteranno se non si investirà, in maniera concertata, una massa critica di mezzi di ricerca in questo settore, attraverso l'integrazione, a livello europeo, del settore pubblico e privato.

Per esercitare il massimo impatto in termini economici e sociali, le attività dovrebbero concentrarsi sulla prossima generazione di tali tecnologie che consentiranno a computer, interfacce e reti di essere maggiormente integrati nell'ambiente quotidiano e renderanno accessibili, grazie ad interazioni facili e «naturali», un'infinità di servizi ed applicazioni. Questa visione dell'«intelligenza diffusa» (ambiente intelligente interattivo) mira a porre l'utilizzatore, cioè l'essere umano, al centro del futuro sviluppo della società della conoscenza.

Le azioni della Comunità si concentreranno sulle priorità tecnologiche che consentiranno di concretizzare questa visione. Si intende mobilitare la comunità dei ricercatori intorno a iniziative mirate, come lo sviluppo delle generazioni future dei sistemi di comunicazione mobile, al fine di conseguire obiettivi a medio e lungo termine, offrendo nello stesso tempo la possibilità di reagire di fronte a richieste e bisogni nuovi dei mercati, nonché delle politiche pubbliche e dei cittadini.

Azioni previste

Le azioni intraprese riguarderanno pertanto le priorità tecnologiche seguenti:

Ricerche di carattere integrativo in aree tecnologiche di interesse prioritario per i cittadini e le imprese

Ad integrazione e nel contesto dei progressi attesi nello sviluppo delle tecnologie di base, ricerche destinate a fornire soluzioni ad importanti problematiche sociali ed economiche, che si pongono a un'emergente società della conoscenza, ivi comprese le conseguenze per il lavoro e per l'ambiente di lavoro, e pertanto orientate alle seguenti aree:

- a) la ricerca sulle tecnologie che affrontino le principali problematiche connesse alla sicurezza poste dal mondo «completamente digitale» e alla necessità di garantire i diritti e la privacy dei cittadini;
- b) i sistemi di «intelligenza diffusa» che consentano a tutti, indipendentemente da età e condizioni (**come disabilità e altre situazioni individuali**), l'accesso alla società dell'informazione, nonché i sistemi interattivi e intelligenti per la salute, la mobilità, la sicurezza, il tempo libero, il turismo, l'accesso e la tutela del patrimonio culturale e l'ambiente;
- c) il commercio elettronico e mobile, nonché le tecnologie che rafforzano la sicurezza delle transazioni e delle infrastrutture, i nuovi strumenti e i nuovi metodi di lavoro, le tecnologie per la formazione e l'istruzione (quale l'e-learning) ed i sistemi di capitalizzazione della conoscenza, di gestione integrata delle imprese e per l'e-gouvernement, tenendo conto delle esigenze degli utenti;

Mercoledì 15 maggio 2002

- d) le piattaforme ed i sistemi distribuiti su vasta scala, tra cui i sistemi a base di GRID che consentono di apportare soluzioni efficaci a problemi complessi in settori come l'ambiente, l'energia, la sanità, i trasporti e il design industriale.

Infrastrutture di comunicazione e di trattamento dell'informazione

Sviluppo di infrastrutture di comunicazione mobili, senza cavo, ottiche e a banda larga e di tecnologie informatiche che siano affidabili e di larga applicazione e possano essere adattate per soddisfare le crescenti esigenze di applicazioni e servizi. Le ricerche saranno incentrate sulle:

- a) le nuove generazioni di sistemi e reti di comunicazioni senza filo e mobili; i sistemi satellitari di comunicazione; le tecnologie integralmente ottiche; l'integrazione e la gestione delle reti di comunicazione, ivi comprese soluzioni di rete interoperabili; le tecnologie abilitanti necessarie per lo sviluppo di sistemi, infrastrutture e servizi, in particolare audiovisivi. Le ricerche condurranno alla nuova generazione di Internet;
- b) le tecnologie, configurazioni di software e i sistemi distribuiti e incorporati a sostegno dello sviluppo di servizi multifunzionali e complessi che coinvolgono molteplici operatori; l'ingegneria e il controllo di sistemi complessi e su larga scala di elevata affidabilità e robustezza.

Componenti e microsistemi

Componenti miniaturizzati e a costi ridotti, basati su nuovi materiali ed integranti ampie funzionalità; l'attività si concentrerà sulle seguenti aree:

- a) lo sviluppo e la produzione di componenti nano, micro ed optoelettronici e fotonici, in particolare quelli utilizzati per l'immagazzinamento di informazioni, superando i limiti della miniaturizzazione e minimizzando i costi ed il consumo energetico dei componenti microelettronici e degli elementi di microsistemi, e tenendo conto dell'impatto ambientale dei sistemi TSI;
- b) la nanoelettronica, le microtecnologie, i display e i microsistemi, e la ricerca pluridisciplinare sui nuovi materiali e i dispositivi quantici; nuovi modelli e concetti di trattamento dell'informazione.

Gestione dell'informazione e interfacce

Ricerche sugli strumenti di gestione dell'informazione e sulle interfacce che consentono interazioni più agevoli, ovunque e in qualsiasi momento, con i servizi e le applicazioni basati sulla conoscenza; le ricerche si concentreranno su:

- a) i sistemi di rappresentazione e gestione della conoscenza basati sul contesto e la semantica, tra cui i sistemi cognitivi, nonché gli strumenti di creazione, organizzazione, navigazione, recupero, condivisione, conservazione e diffusione del contenuto digitale;
- b) le interfacce multisensoriali capaci di comprendere ed interpretare l'espressione naturale dell'uomo attraverso le parole, i gesti e i sensi; gli ambienti virtuali, nonché i sistemi multilinguistici e multiculturali, indispensabili per la costruzione della società della conoscenza su scala europea.

1.1.3. Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione

Obiettivo

L'obiettivo delle azioni svolte in questo settore è aiutare l'Europa a dotarsi di una massa critica di capacità necessaria per sviluppare e valorizzare, all'insegna dell'eco-efficienza e della riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nell'ambiente, le tecnologie di punta alla base dei prodotti, servizi e processi di fabbricazione dei prossimi anni, basati sulla conoscenza.

Mercoledì 15 maggio 2002

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

L'industria manifatturiera produce oggi beni e servizi per un valore di circa 4 000 miliardi di EUR l'anno. In un mercato mondiale sempre più concorrenziale, deve mantenere e rafforzare la sua competitività soddisfacendo nello stesso tempo le esigenze dello sviluppo sostenibile. A tal fine è necessario impegnarsi per progettare, sviluppare e diffondere le tecnologie avanzate: nanotecnologie, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi di produzione.

Situate alla frontiera dell'ingegneria quantica, della tecnologia dei materiali e della biologia molecolare, le nanotecnologie, che rappresentano sicuramente uno degli elementi chiave della prossima rivoluzione industriale, richiedono ingenti investimenti.

L'Europa, che vanta delle competenze importanti in alcuni settori quali la nanofabbricazione e la nanochimica, deve impegnarsi maggiormente in questo settore e in modo più coordinato.

Nel campo dei materiali, l'obiettivo è sviluppare i materiali intelligenti a forte valore aggiunto con applicazioni previste in settori come i trasporti, l'energia, l'elettronica o il settore biomedico, per i quali esiste un mercato potenziale di svariate decine di miliardi di euro.

Lo sviluppo di sistemi di produzione flessibili, integrati e puliti richiede d'altra parte un notevole sforzo di ricerca per quanto concerne l'applicazione delle nuove tecnologie alla fabbricazione e alla gestione.

Azioni previste

Nanotecnologie e nanoscienze:

- a) ricerca interdisciplinare a lungo termine per la comprensione dei fenomeni, la gestione dei processi e lo sviluppo di strumenti di ricerca;
- b) architetture supramolecolari e macromolecole;
- c) nanobiotecnologie;
- d) tecniche di nanoingegneria per la creazione di materiali e componenti;
- e) sviluppo di dispositivi e di strumenti di manipolazione e controllo;
- f) applicazioni in settori quali la sanità, la chimica, l'energia e l'ambiente.

Materiali multifunzionali basati sulla conoscenza:

- a) sviluppo delle conoscenze fondamentali;
- b) tecnologie associate alla produzione e alla trasformazione, incluso il trattamento, di materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e di biomateriali;
- c) ingegneria di supporto.

Nuovi processi e dispositivi di produzione:

- a) sviluppo di nuovi processi e di sistemi di fabbricazione flessibili e intelligenti che integrino i progressi delle tecnologie di produzione virtuale, **comprese le simulazioni**, i sistemi interattivi di supporto al processo decisionale, l'ingegneria di alta precisione e la robotica innovativa;
- b) ricerche sistemiche necessarie per gestire in modo sostenibile i residui e i rischi nei processi di produzione e fabbricazione, in particolare mediante i bioprocessi, determinando una riduzione del consumo delle risorse primarie e dell'inquinamento;
- c) sviluppo di nuovi concetti che ottimizzino il ciclo di vita dei sistemi, dei prodotti e dei servizi industriali.

Mercoledì 15 maggio 2002

1.1.4. Aeronautica e spazio

Obiettivo

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area è duplice: consolidare, integrando le sue attività di ricerca, le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea nel settore aeronautico e spaziale, incoraggiando la maggiore competitività di detta industria a livello internazionale; contribuire a valorizzare il potenziale di ricerca europeo in questo settore ai fini di una maggior sicurezza e una migliore tutela dell'ambiente.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Distinti sul piano tecnologico ed economico, ma strettamente legati per la loro portata industriale e politica e gli operatori coinvolti, l'aeronautica e lo spazio sono settori in cui l'Europa vanta una tradizione di successi e un potenziale economico e commerciale.

Negli Stati Uniti, tuttavia, gli investimenti sono da tre a sei volte superiori, a seconda dei settori.

In un ambiente concorrenziale sempre più esigente, i bisogni prevedibili su scala mondiale in materia di trasporto aereo ammontano a circa 14 000 nuovi aeromobili nei prossimi quindici anni, equivalenti ad un mercato di 1 000 miliardi di EUR. Lo sforzo di integrazione delle capacità industriali e delle attività di sviluppo che ha garantito i successi europei in questo campo deve oggi essere accompagnato da uno sforzo di integrazione simile in materia di ricerca, sui temi e gli argomenti prioritari.

In questa prospettiva, occorre ottimizzare le attività di ricerca europee, nazionali e private intorno ad una visione comune e agli obiettivi strategici nel campo della ricerca.

Nel settore dello spazio, a seguito della comunicazione della Commissione «L'Europa e lo spazio: comincia un nuovo capitolo», la Comunità dovrà sostenere le ricerche che permetteranno ai mercati e alla società di beneficiare dei vantaggi offerti dallo spazio.

Azioni previste

Aeronautica

Nel campo della ricerca aeronautica, compresi i sistemi di trasporto aereo, l'azione della Comunità riguarderà le ricerche e le attività di sviluppo tecnologico necessarie per:

- a) rafforzare la competitività dell'industria europea in materia di aeromobili civili, motori e attrezzature;
- b) ridurre l'impatto ambientale *dell'aviazione, riducendo* il consumo di carburanti, *e le emissioni di CO₂, di NO_x e di altre sostanze chimiche inquinanti nonché l'inquinamento acustico;*
- c) rafforzare la sicurezza degli aeromobili in un traffico aereo in notevole aumento;
- d) rafforzare la capacità e la sicurezza dei sistemi di trasporto aereo, a favore dell'istituzione del «Cielo unico europeo» (sistemi di controllo e gestione del traffico aereo).

Spazio

L'azione della Comunità in questo settore, svolta in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale europea (ESA), le altre agenzie spaziali, i centri di ricerca e l'industria e destinata a rafforzare la coerenza degli ingenti investimenti necessari, si concentrerà:

- a) sulle ricerche su sistemi e servizi satellitari di informazione attinenti al progetto Galileo nel campo della navigazione satellitare;
- b) sulle ricerche su sistemi satellitari attinenti al Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES), tenendo conto delle esigenze degli utenti;
- c) sulle ricerche avanzate necessarie per l'integrazione del segmento spaziale e del segmento terrestre nel campo delle comunicazioni.

Mercoledì 15 maggio 2002

1.1.5. Qualità e sicurezza alimentare

Obiettivo

L'obiettivo delle azioni svolte in questo campo è contribuire a stabilire le basi scientifiche e tecnologiche integrate necessarie per lo sviluppo di una catena di produzione e distribuzione, non inquinante, di alimenti più sicuri, più sani e variati, compresi gli alimenti provenienti dal mare, e per la gestione dei rischi legati all'alimentazione, ricorrendo in particolare agli strumenti della biotecnologia e tenendo conto dei risultati della ricerca post-genomica, nonché per la gestione dei rischi per la salute legati alle alterazioni dell'ambiente.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Le recenti crisi alimentari, in particolare quella della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno evidenziato sia la complessità delle questioni legate alla sicurezza alimentare sia la loro dimensione, spesso internazionale e transfrontaliera.

L'integrazione del mercato interno europeo nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione impone un intervento a livello europeo per il trattamento dei problemi e l'esecuzione delle ricerche collegate. In quest'ottica è stata recentemente istituita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

I cittadini ed i consumatori si aspettano dalla ricerca che questa contribuisca a garantire che le derrate ed i prodotti commercializzati siano di alta qualità, sani e possano essere consumati in tutta sicurezza. In quest'ottica, sarebbe opportuno porre l'accento sull'insieme della catena alimentare «dalla tavola ai campi», applicando ove necessario le ricerche nel settore della botanica, della zoologia e della biotecnologia. Occorre tener conto delle esigenze relative al benessere e alla salute degli animali.

A tal fine è necessario disporre di conoscenze scientifiche estremamente approfondite, precise ed aggiornate. Oltre alla salute pubblica, è in gioco la prosperità di un settore che rappresenta circa 600 miliardi di EUR di fatturato annuo e 2,6 milioni di posti di lavoro.

Visto che le piccole imprese sono preponderanti nel settore alimentare, il successo delle azioni avviate dipenderà dall'adattamento delle conoscenze e dei processi alle caratteristiche specifiche di queste imprese.

L'Europa deve inoltre poter apportare un contributo sostanziale alle attività di ricerca su queste problematiche che si pongono ormai a livello mondiale, nonché un apporto coerente, basato su conoscenze approfondite ed obiettive, al dibattito internazionale in materia.

Le stesse osservazioni valgono per i vari aspetti dei problemi legati all'impatto sulla salute dei fattori ambientali, (ad esempio le sostanze perturbatrici del sistema endocrino, le sostanze cancerogene) che destano preoccupazioni crescenti nei cittadini europei e si manifestano spesso su scala internazionale. Per queste ragioni, ma anche per beneficiare della combinazione delle migliori competenze disponibili in settori complessi, le ricerche in oggetto devono svolgersi a livello europeo, in modo da garantire un vero coordinamento delle attività nazionali.

Azioni previste

L'azione della Comunità riguarderà le ricerche, inclusa se del caso la ricerca post-genomica, legate a vari aspetti della gestione del rischio alimentare e dei collegamenti tra salute ed alimentazione:

- a) metodi di produzione e trattamento più sicuri e meno inquinanti e alimenti, nonché alimenti per gli animali, più sani nutrienti funzionali, e variati sulla base di sistemi quali la produzione integrata, sistemi agricoli con input minori, tra cui l'agricoltura biologica, e l'applicazione della botanica, della zoologia e delle biotecnologie;
- b) epidemiologia delle malattie e delle allergie legate all'alimentazione, ivi **compresi** l'incidenza del regime alimentare sulla salute dei bambini **e i metodi di analisi delle cause delle allergie alimentari**;
- c) impatto dell'alimentazione sulla salute; per esempio dei nuovi prodotti, dei prodotti dell'agricoltura biologica, degli alimenti funzionali, dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, e quelli derivanti dai recenti sviluppi delle biotecnologie sulla salute;

Mercoledì 15 maggio 2002

- d) procedure di «rintracciabilità», durante l'intera catena di produzione, per esempio degli organismi geneticamente modificati, ivi compresi quelli basati sui recenti sviluppi della biotecnologia;
- e) metodi di analisi, individuazione e controllo dei contaminanti chimici e dei microrganismi patogeni esistenti o emergenti (virus, batteri, lieviti, funghi, parassiti e nuovi agenti come i prioni incluso lo sviluppo di test diagnostici ante mortem per la BSE e la scrapie);
- f) impatto sulla salute umana dell'alimentazione animale e in particolare dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati e dell'utilizzo in questa alimentazione di sottoprodotti di origini diverse;
- g) rischi ambientali (chimici, biologici, fisici) per la salute connessi alla catena alimentare, compresa l'esposizione combinata e sostanze autorizzate, e l'impatto dei disastri ambientali locali e dell'inquinamento sulla sicurezza dei prodotti alimentari, in particolare i rischi cumulativi, le vie di trasmissione all'uomo, gli effetti a lungo termine e le conseguenze dell'esposizione a dosi ridotte, nonché l'impatto sui gruppi più vulnerabili, in particolare i bambini.

1.1.6. Sviluppo sostenibile, cambiamento globale e ecosistemi**Obiettivo**

L'obiettivo delle azioni svolte in quest'area è rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche necessarie affinché l'Europa possa realizzare uno sviluppo sostenibile, sottolineato dal Consiglio europeo di Göteborg, integrando i suoi obiettivi ambientali, economici e sociali con particolare riguardo alle energie rinnovabili, ai trasporti e alla gestione sostenibile delle risorse terrestri e marine dell'Europa. Esse dovrebbero consentire agli Stati membri, ai paesi candidati associati e ad altri paesi associati di contribuire significativamente agli sforzi realizzati a livello internazionale per capire e gestire il cambiamento globale e preservare l'equilibrio degli ecosistemi.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

L'attuazione, su scala mondiale, di uno sviluppo sostenibile richiede in particolare:

- a) l'elaborazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e soluzioni, quali la promozione dei cambiamenti di comportamento in fatto di consumo di energia (**per giungere ad un'Europa dotata di un'intelligenza energetica**), e **nuovi approcci in relazione alla mobilità**, che consentano di garantire la conservazione e un'utilizzazione più razionale, **efficiente** e sostenibile delle risorse naturali, con meno rifiuti e **emissioni** e **con** la riduzione dell'impatto dell'attività economica sull'ambiente. Settori che rivestono importanza strategica in questo ambito sono, tra gli altri, l'energia e i trasporti, in particolare gli aspetti connessi allo sviluppo urbano e regionale di tali settori;
- b) una conoscenza più approfondita degli ecosistemi e dei meccanismi e dell'impatto del cambiamento globale (per esempio il cambiamento climatico), compreso l'impatto di questi meccanismi sulle risorse terrestri e marittime nonché lo sviluppo delle relative capacità di previsione.

In campo tecnologico, come rilevato nel Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» e nel libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», due settori particolarmente interessati sono l'energia ed i trasporti, responsabili di oltre l'80 % delle emissioni totali di gas ad effetto serra e di oltre il 90 % delle emissioni di CO₂.

Conformemente al protocollo di Kyoto del 1997 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che risale al 1992, nel periodo 2008-2012, l'Unione europea deve ridurre dell'8 %, rispetto ai livelli del 1990, le sue emissioni di gas ad effetto serra. Ciò richiederà lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nei settori dell'energia e dei trasporti. Altri importanti impegni sono contenuti negli strumenti internazionali seguenti: la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992, la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, del 1994, il protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, nonché nella strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile, compreso il sesto programma d'azione per l'ambiente.

Il conseguimento di questo obiettivo, fissato a breve termine, richiede la diffusione di tecnologie attualmente in fase di sviluppo. L'azione della Comunità è importante per garantire il coordinamento del contributo dell'Europa agli sforzi di tutto il mondo.

Mercoledì 15 maggio 2002

Al di là di questo obiettivo, l'attuazione di uno sviluppo sostenibile a lungo termine, nell'arco dei prossimi decenni, presuppone che siano disponibili a condizioni vantaggiose le fonti ed i vettori energetici più adeguati da questo punto di vista. Ciò richiede un'attività di ricerca sostenuta a più lungo termine.

Sarà necessario svolgere attività di ricerca a medio e lungo termine anche per sviluppare i sistemi europei di trasporto sostenibile e fare progressi nel quadro del cambiamento globale, della protezione della biodiversità e della preservazione degli ecosistemi, che contribuiranno altresì all'uso sostenibile delle risorse terrestri e marine. Nel contesto del cambiamento globale, le strategie per un'utilizzazione integrata e sostenibile degli ecosistemi agricoli e forestali sono di particolare importanza per la preservazione di tali ecosistemi e contribuiranno in modo sostanziale allo sviluppo sostenibile dell'Europa.

Azioni previste

L'attività di RST della Comunità si concentrerà sulle seguenti aree:

I. Sistemi energetici sostenibili⁽¹⁾

- a) a breve e medio termine, soprattutto nell'ambiente urbano:
 - i) energie pulite in specie fonti energetiche rinnovabili e loro integrazione nel sistema energetico, inclusi stoccaggio, erogazione e uso;
 - ii) risparmio energetico ed efficienza energetica, in particolare attraverso l'uso di materie prime rinnovabili;
 - iii) carburanti alternativi;
- b) a medio e a lungo termine:
 - i) le pile a combustibile, comprese le loro applicazioni;
 - ii) nuove tecnologie per il trasporto e lo stoccaggio di vettori energetici su scala europea, in particolare la tecnologia dell'idrogeno;
 - iii) le tecnologie di nuova concezione e avanzate, con un futuro potenziale energetico cospicuo e tali da richiedere attività di ricerca a lungo termine;
 - iv) smaltimento di CO₂ associato a impianti a combustibile fossile più puliti;

II. Trasporti di superficie sostenibili⁽²⁾

- a) Mettere a punto sistemi e mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, **sicuri e competitivi per passeggeri e merci** e trasporti urbani puliti, parallelamente a un uso più razionale dell'automobile in città;
 - i) nuovi concetti e tecnologie per il trasporto di superficie, inclusi nuovi sistemi di propulsione e l'integrazione di pile a combustibile a fini di trasporto;
 - ii) tecniche avanzate di progettazione e produzione che portino a una maggiore qualità, sicurezza, riciclabilità, comodità e economicità;
- b) Rendere i trasporti su rotaia e marittimi più efficaci e competitivi, rispondere alle esigenze in materia di interoperabilità e garantire il trasporto intelligente e sicuro di passeggeri e merci:
 - i) riequilibrare e integrare diversi modi, in particolare in contesto urbano e regionale, **compresi nuovi sistemi per la gestione della mobilità e la logistica dei trasporti che rendano** i trasporti marittimi e su rotaia più efficaci (ad esempio promuovendo **l'intermodalità e l'interoperatività**);
 - ii) aumentare la sicurezza e evitare le congestioni di traffico (in particolare nelle aree urbane), attraverso l'integrazione di soluzioni elettroniche e di software innovative e l'uso di sistemi avanzati di navigazione satellitare e soluzioni telematiche.

⁽¹⁾ Altri temi connessi all'energia sono inclusi nella sezione 1.2.1 («Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche») e nella sezione 3.

⁽²⁾ Altri argomenti relativi alla politica dei trasporti (quali la sicurezza dei trasporti, gli strumenti e gli indicatori di prestazione e di previsione del sistema di trasporto) sono trattati nella sezione 1.2.1 («Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche»).

Mercoledì 15 maggio 2002

III. Cambiamento globale ed ecosistemi

L'azione della Comunità riguarderà in via prioritaria gli aspetti seguenti:

- a) impatto e meccanismi delle emissioni di gas ad effetto serra e degli inquinanti atmosferici di varia provenienza, compresi quelli derivanti dalle forniture di energia, dai trasporti e dall'agricoltura, sul clima, sulla riduzione dello strato di ozono e sui «pozzi» di carbonio (oceani, foreste, suoli), in particolare per migliorare la previsione e valutare le opzioni di attenuazione;
- b) ciclo dell'acqua, inclusi gli aspetti relativi al suolo;
- c) comprensione della biodiversità marina e terrestre, funzioni dell'ecosistema marino, protezione delle risorse genetiche, gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e interazioni di questi ultimi con le attività umane;
- d) meccanismi della desertificazione e delle catastrofi naturali;
- e) strategie per una gestione sostenibile del terreno, inclusa la gestione integrata della zona costiera e i concetti integrati per l'impiego plurimo delle risorse agricole e silvicole, nonché la catena integrata silvicoltura/legno;
- f) previsioni operative e modellizzazione, inclusi sistemi globali di osservazione del cambiamento climatico.

La ricerca intrapresa nell'ambito di questa priorità sarà integrata dallo sviluppo di metodi avanzati di gestione del rischio e metodi di valutazione della qualità ambientale, tra cui la pertinente ricerca di tipo prenormativo sulle misurazioni e le prove a questo scopo.

1.1.7. Cittadini e governance in una società della conoscenza

Obiettivo

L'obiettivo delle attività svolte in quest'area è mobilitare in uno sforzo coerente le capacità di ricerca europee, con la loro ricchezza e diversità, nel campo delle scienze economiche, politiche, sociali e nelle scienze umane che sono necessarie per comprendere e gestire le problematiche legate allo sviluppo della società della conoscenza e ai nuovi tipi di rapporti tra i cittadini, da una parte, e tra i cittadini e le istituzioni, dall'altra.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Al Consiglio europeo di Lisbona di marzo 2000, l'Unione europea si è prefissata l'ambizioso obiettivo di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».

In questa prospettiva, il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato che «le persone sono la principale risorsa dell'Europa» ribadendo la necessità per i sistemi europei di educazione e formazione di «essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione».

La transizione dell'Europa verso l'economia e la società della conoscenza e lo sviluppo sostenibile di quest'ultima al servizio della qualità della vita di tutti i cittadini, risulteranno più agevoli se questi fenomeni saranno chiaramente compresi e gestiti. Ciò richiede un notevole sforzo di ricerca sulle problematiche di un progresso economico e sociale integrato e sostenibile, basato sui valori fondamentali della giustizia, solidarietà e della diversità culturale che caratterizzano il modello sociale europeo, nonché di ricerca su questioni connesse con l'imprenditorialità e la creazione, la crescita e lo sviluppo delle piccole imprese.

In questa prospettiva, le ricerche nel settore delle scienze economiche, politiche, sociali e umane devono in particolare contribuire a garantire l'adeguata gestione e la valorizzazione di informazioni e conoscenze che aumentano in maniera esponenziale, e la comprensione dei processi in atto in questo campo.

Mercoledì 15 maggio 2002

In Europa, la questione si pone tra l'altro in riferimento a quella del futuro allargamento, del funzionamento della democrazia e delle nuove forme di *governance* e nel contesto generale di quest'ultima. La posta in gioco è il rapporto dei cittadini con le istituzioni in un ambiente politico e decisionale complesso, caratterizzato dalla sovrapposizione dei livelli di decisione nazionale, regionale ed europeo e il ruolo crescente, nel dibattito politico, della società civile e dei suoi rappresentanti.

Queste problematiche sono caratterizzate da un'evidente dimensione europea, addirittura intrinseca, che merita di essere analizzata da una prospettiva globale, prendendo in considerazione la dimensione storica nonché l'eredità culturale.

Nelle ricerche svolte a livello nazionale solo recentemente si è cominciato a tenere conto della dimensione europea che non beneficia ancora dell'attenzione che meriterebbe.

Risulta più logico affrontare questi aspetti a livello europeo. Un'azione intrapresa a livello dell'Unione consente oltretutto di garantire la coerenza metodologica necessaria e di trarre il massimo beneficio dalla ricchezza legata alla varietà di strategie esistenti nell'Unione e alla diversità europea.

Azioni previste

L'azione della Comunità si concentrerà sui temi seguenti:

Società della conoscenza e coesione sociale:

- a) ricerche svolte per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona e dai Consigli seguenti, in particolare analisi sistematica dei metodi più efficaci per migliorare la produzione, la trasmissione e l'utilizzazione delle conoscenze in Europa;
- b) opzioni e scelte per lo sviluppo di una società della conoscenza al servizio degli obiettivi che l'Unione ha sottolineato nei Consigli europei di Lisbona, Nizza e Stoccolma, in particolare in materia di miglioramento della qualità della vita, di politiche sociali, dell'occupazione e del mercato del lavoro, di istruzione permanente, di rafforzamento della coesione sociale e di sviluppo sostenibile, tenendo debitamente conto dei diversi modelli sociali in Europa **e degli aspetti inerenti all'invecchiamento della popolazione;**
- c) varietà delle dinamiche e dei percorsi di transizione verso la società della conoscenza a livello locale, nazionale e regionale.

Cittadinanza, democrazia e nuove forme di *governance*, in particolare nell'ambito di una maggiore integrazione e globalizzazione e da una prospettiva storica e di eredità culturale:

- a) conseguenze dell'integrazione europea e dell'allargamento dell'Unione per la democrazia, la nozione di legittimità e il funzionamento delle istituzioni dell'Unione mediante una migliore comprensione delle istituzioni politiche e sociali in Europa e della loro evoluzione storica;
- b) ricerca volta a ridefinire le aree di competenza e responsabilità e nuove forme di *governance* nonché a definire i rapporti che intercorrono tra di esse;
- c) questioni legate alla soluzione dei conflitti e al ristabilimento della pace e della giustizia, **compresa la salvaguardia dei diritti fondamentali;**
- d) nascita di nuove forme di cittadinanza e identità culturali, forme e impatto dell'integrazione e della diversità culturale in Europa; dialogo sociale e culturale tra l'Europa e il resto del mondo.

In termini concreti, l'azione della Comunità si concentrerà sul sostegno:

- a) a ricerche e studi comparati transnazionali e allo sviluppo coordinato di statistiche e indicatori di qualità e quantità;
- b) alle ricerche interdisciplinari a sostegno delle politiche pubbliche;
- c) alla costituzione e valorizzazione su scala europea di infrastrutture di ricerca, di basi di dati e di conoscenze.

Mercoledì 15 maggio 2002

1.2. ATTIVITÀ SPECIFICHE CONCERNENTI UN SETTORE DI RICERCA PIÙ AMPIO

1.2.1 Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

Queste attività assicureranno lo svolgimento efficace e flessibile delle attività di ricerca che sono essenziali per la realizzazione degli obiettivi fondamentali della ricerca comunitaria, sostenendo la formulazione e attuazione delle politiche comunitarie ed esplorando problematiche e opportunità scientifiche nuove ed emergenti, laddove queste esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito delle priorità tematiche.

Tutte queste attività hanno una caratteristica comune: saranno attuate in una prospettiva pluriennale, tenendo adeguatamente conto delle esigenze e dei pareri espressi dai principali operatori coinvolti (responsabili politici, gruppi di utilizzatori industriali, comunità di ricerca di punta, ecc.). In linea di massima saranno attuate in base ad un meccanismo di programmazione annuale mediante il quale si individuano le priorità specifiche corrispondenti ad esigenze comprovate nell'ambito degli obiettivi summenzionati.

A. Ricerca orientata alle politiche

Le attività di ricerca previste in questa sezione intendono rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche delle politiche comunitarie, sostenendo la formulazione e attuazione delle politiche comunitarie, tenuto conto anche degli interessi dei futuri membri della Comunità e dei paesi associati. Possono includere la ricerca prenormativa, misure e test, ove necessario, orientati alle esigenze delle politiche comunitarie.

Queste attività richiedono una definizione flessibile e orientata alle politiche e specifiche azioni e metodi di intervento, ad integrazione delle tematiche e da coordinare nel contesto globale del presente programma.

Di conseguenza potranno includere temi connessi con le priorità tematiche ma che non si prestano all'approccio basato sulla scienza per l'individuazione dei singoli temi pertinenti. Tra queste attività e le azioni dirette del Centro comune di ricerca, orientate alle esigenze delle politiche comunitarie, verranno assicurate un'appropriata suddivisione dei compiti e sinergia.

Le aree da sostenere sono le seguenti:

- a) politica agricola comune (PAC) e politica comune della pesca (PCP);
- b) sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi delle politiche comunitarie relative all'ambiente (inclusi quelli previsti dal sesto programma d'azione in materia ambientale), ai trasporti e all'energia;
- c) altre politiche comunitarie, in particolare la sanità (in particolare la sanità pubblica), lo sviluppo regionale, gli scambi, l'aiuto allo sviluppo, il mercato interno e la competitività, la politica sociale e l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la cultura, la parità di genere, la protezione dei consumatori, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e le relazioni esterne, che includono le politiche a sostegno dell'allargamento, compresi i pertinenti metodi e strumenti statistici.
- d) gli obiettivi politici comunitari derivati dagli orientamenti forniti dal Consiglio europeo per quanto riguarda, ad esempio, la politica economica, la società dell'informazione e la e-Europe e l'impresa.

Nell'ambito di queste aree le priorità di ricerca, che rispondono a esigenze politiche preventivamente identificate e che saranno integrate nel corso dell'attuazione del presente programma, sono le seguenti:

1. Gestione sostenibile delle risorse naturali europee

Le attività di ricerca svolte in questo contesto si concentreranno in particolare sui temi seguenti:

- a) modernizzazione e sostenibilità dell'agricoltura e della silvicoltura, incluso il loro ruolo multifunzionale, onde assicurare lo sviluppo e la promozione sostenibili delle zone rurali;
- b) strumenti e metodi di valutazione per una gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura;

Mercoledì 15 maggio 2002

- c) modernizzazione e sostenibilità della pesca inclusi sistemi di produzione mediante acquicoltura;
 - d) metodi di produzione nuovi e più rispettosi dell'ambiente onde migliorare la salute e il benessere degli animali;
 - e) valutazione ambientale (suolo, acque, aria, rumore, inclusi gli effetti di sostanze chimiche);
 - f) **valutazione delle tecnologie ambientali quale supporto alle decisioni politiche, in particolare per quanto riguarda tecnologie efficaci ma a basso costo nel contesto del rispetto della normativa ambientale esistente.**
2. Garantire la salute e la sicurezza e offrire opportunità ai cittadini europei
- Le attività di ricerca svolte in questo contesto si concentreranno in particolare sui temi seguenti:
- a) determinanti della salute e fornitura di servizi pensionistici e cure sanitarie sostenibili e di elevata qualità (in particolare nel contesto dell'invecchiamento e dell'evoluzione demografica);
 - b) questioni inerenti alla salute pubblica, inclusa l'epidemiologia a sostegno della profilassi e reazioni di fronte a patologie nuove, rare e trasmissibili, allergie, procedure sicure per il dono di organi e sangue, metodi di sperimentazione non animale;
 - c) impatto di problemi ambientali sulla salute (inclusi metodi per la valutazione del rischio e attenuazione dei rischi di catastrofi naturali per la popolazione);
 - d) questioni *relative alla qualità della vita delle persone con* handicap/invalidità (incluse strutture che consentono la parità di accesso);
 - e) comprensione dei flussi migratori e di rifugiati;
 - f) comprensione delle tendenze della criminalità nel contesto della sicurezza pubblica;
 - g) questioni connesse con la protezione civile (**incluse** la sicurezza biologica **e la protezione contro i rischi derivanti da attacchi terroristici**) e la gestione delle crisi.
3. Sostenere il potenziale economico e la coesione di un'Unione europea più estesa e più integrata
- Le attività di ricerca svolte in questo contesto si concentreranno in particolare sui temi seguenti:
- a) sostegno alle politiche europee in materia di integrazione, sviluppo sostenibile, competitività e commercio (ivi compreso il perfezionamento dei metodi di valutazione dello sviluppo economico e della coesione);
 - b) sviluppo di strumenti, indicatori e parametri operativi per valutare le prestazioni (economiche, ambientali e sociali) di un sistema di trasporti ed energetico sostenibile;
 - c) analisi della sicurezza globale e sistemi di convalida per il trasporto e la ricerca connessi con i rischi di incidenti e la sicurezza dei sistemi di mobilità;
 - d) attività di previsione e sviluppo di politiche innovative per garantire lo sviluppo sostenibile a medio e lungo termine;
 - e) questioni legate alla Società dell'informazione (quali la gestione e la tutela dei patrimoni digitali e l'accesso per tutti alla Società dell'informazione);
 - f) tutela del patrimonio culturale **e strategie di conservazione connesse;**
 - g) miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della diffusione delle statistiche europee.

B. Ricerche destinate a esplorare problematiche e opportunità scientifiche e tecnologiche nuove ed emergenti

Le attività di ricerca svolte in questo contesto intendono rispondere in modo flessibile e rapido a sviluppi importanti imprevedibili, a problematiche e opportunità scientifiche e tecnologiche emergenti, nonché alle esigenze che si fanno strada alle frontiere della conoscenza, in particolare in settori multitematici e interdisciplinari.

Mercoledì 15 maggio 2002

In questo contesto verranno svolte le seguenti attività:

- a) ricerca in settori emergenti della conoscenza e sulle tecnologie future, esterni o trasversali alle priorità tematiche, in particolare in settori transdisciplinari, dal carattere altamente innovativo e comportante rischi (tecnologici) elevati. Sarà aperta a nuove idee scientifiche alle frontiere della conoscenza e al know-how tecnologico aventi un notevole potenziale in termini di ricadute industriali e/o sociali o di aumento delle capacità di ricerca europee a lungo termine;
- b) ricerche per una rapida valutazione delle nuove scoperte o dei fenomeni osservati di recente che possono indicare rischi o problemi emergenti di grande importanza per la società europea, e individuazione delle risposte più adeguate.

Nell'individuazione degli argomenti potenziali di ricerca in questa sezione, particolare attenzione verrà prestata alle opinioni dell'ambiente della ricerca e a settori che si prestano a un'azione su scala europea, vista la possibilità che offrono di posizionarsi in maniera strategica alle frontiere della conoscenza e sui nuovi mercati, o anticipare le grandi questioni che la società europea dovrà affrontare.

1.2.2. Attività orizzontali di ricerca che includono le PMI

Realizzate ai fini del sostegno alla competitività europea e alla politica dell'impresa e dell'innovazione, queste attività specifiche mirano ad aiutare le PMI europee a rafforzare la loro capacità tecnologica nei settori tradizionali o nuovi e a sviluppare la loro capacità di operare su scala europea e internazionale.

Le informazioni e la consulenza riguardanti le possibilità di partecipazione delle PMI saranno assicurate da punti di ingresso istituiti della Commissione e attraverso l'uso di un sistema di punti di contatto nazionale.

Oltre a tali attività specifiche di ricerca per le PMI, queste ultime saranno incoraggiate a partecipare a tutti i settori del presente programma, in particolare nell'ambito delle attività svolte nelle aree tematiche prioritarie.

Le azioni che possono essere svolte in tutto il campo della scienza e della tecnologia contemplato dalla politica comunitaria in materia di ricerca assumeranno la seguente forma:

- a) Azioni di ricerca cooperativa
Attività di ricerca svolte da esecutori di RST per alcune PMI su argomenti di interesse comune. Tali attività possono altresì essere svolte da PMI innovative in collaborazione con centri di ricerca e università;
- b) Azioni di ricerca collettiva
Azioni di ricerca svolte su scala europea da esecutori di RST a beneficio di associazioni industriali o raggruppamenti di industrie, in interi settori industriali in cui le PMI hanno una posizione di rilievo a livello europeo, inclusa la diffusione dei risultati.

1.2.3. Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale

Saranno prese misure specifiche volte a favorire la cooperazione internazionale nella ricerca, a sostegno delle relazioni esterne, inclusa la politica comunitaria nel settore dello sviluppo. A prescindere da queste misure specifiche, la partecipazione dei paesi terzi sarà possibile nell'ambito delle priorità tematiche. Vi parteciperanno i seguenti gruppi di paesi terzi:

- a) i paesi in via di sviluppo;
- b) i paesi mediterranei, compresi i Balcani occidentali;
- c) la Russia e i nuovi Stati indipendenti (NSI), incluse, in particolare, le attività svolte tramite l'Associazione internazionale per la promozione della cooperazione con i ricercatori dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica (INTAS).

Le priorità di ricerca in questa categoria di attività sono definite in base agli interessi e agli obiettivi del partenariato tra la Comunità e i gruppi di paesi interessati, nonché alle loro esigenze economiche e sociali specifiche.

Mercoledì 15 maggio 2002

Per facilitare la partecipazione di tali paesi sarà creato nell'ambito della Commissione un punto singolo di ingresso, che fornirà informazioni circa le attività avviate nel settore della cooperazione internazionale.

Queste azioni sono complementari alla cooperazione internazionale nella ricerca avviata nell'ambito delle aree tematiche prioritarie.

1.3. ATTIVITÀ NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)

Conformemente alla missione di sostegno scientifico e tecnologico delle politiche della Comunità, il CCR fornirà un supporto, indipendente e orientato al cliente, per la formulazione e l'attuazione delle politiche comunitarie, compreso il monitoraggio dell'attuazione di tali politiche, nei settori di sua competenza specifica.

Il CCR svolgerà le sue attività in stretto coordinamento e in rete con gli ambienti scientifici, gli organismi nazionali di ricerca, le università e le imprese in Europa. Può partecipare a tutte le attività di ricerca del presente programma allo stesso titolo dei soggetti stabiliti negli Stati membri. Particolare attenzione verrà prestata alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione.

Le attività del CCR avranno come comune denominatore fondamentale la sicurezza dei cittadini sotto i suoi vari aspetti, quali salute, ambiente e lotta antifrode.

Sotto questa voce il CCR svolgerà le seguenti attività:

1. Attività svolte conformemente alla missione del CCR. Tali attività saranno chiaramente orientate alle esigenze dei clienti. In questo contesto vi sarà un margine di flessibilità per le esigenze di ricerca inattese.

La ricerca si concentrerà su due aree principali connesse a due delle aree tematiche prioritarie:

- a) Alimentazione, prodotti chimici e sanità, con particolare attenzione a:
qualità e sicurezza alimentare, in particolare lotta contro la BSE; organismi geneticamente modificati; prodotti chimici, ivi compresa la convalida di procedure alternative di sperimentazione non basata sugli animali; applicazioni biomediche (in particolare definizione di riferimenti in questo settore).
- b) Ambiente e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione a:
cambiamento climatico (ciclo del carbonio, modellizzazione, impatti) e tecnologie per lo sviluppo sostenibile (fonti di energie rinnovabili, strumenti di integrazione delle politiche); miglioramento della qualità dell'aria, tutela ambientale in Europa; sviluppo di reti e misure di riferimento; sostegno tecnico agli obiettivi del GMES.

2. Attività orizzontali nei settori di competenza specifica del CCR:

- a) prospettiva tecnologica: attività di prospettiva tecnologica ed economica basate sulle attività di reti europee;
- b) materiali e misure di riferimento: Ufficio comunitario di riferimento (BCR) e materiali di riferimento certificati; convalida e qualificazione di metodi relativi alle misure chimiche e fisiche;
- c) sicurezza dei cittadini e antifrode: individuazione delle mine antipersona; prevenzione dei rischi naturali e tecnologici; reti di sostegno alla sicurezza informatica; tecnologie di controllo delle frodi.

2. STRUTTURARE LO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

2.1. RICERCA E INNOVAZIONE

Obiettivo

L'obiettivo di queste azioni è incentivare, nella Comunità e nell'insieme delle sue regioni, in special modo quelle meno sviluppate, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, nonché l'istituzione di imprese tecnologiche. L'innovazione costituisce inoltre uno dei principali elementi di tutto il presente programma.

Mercoledì 15 maggio 2002

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

La capacità relativamente limitata dell'Europa di trasformare i risultati delle ricerche e delle scoperte scientifiche e tecnologiche in successi industriali, economici e commerciali costituisce una delle sue debolezze più note. Le azioni di incentivazione dell'innovazione realizzate a livello europeo possono contribuire a incrementare il livello globale dei risultati dell'Europa e ad accrescere le capacità europee in questo campo, aiutando le imprese e gli innovatori nei loro tentativi di operare su scala europea e sui mercati internazionali e consentendo agli operatori dell'insieme delle regioni dell'Unione di beneficiare, grazie ad opportune iniziative avviate a questo livello, dell'esperienza e delle conoscenze acquisite in altre regioni.

Azioni previste

Le attività svolte nell'ambito di questa voce saranno complementari alle attività relative all'innovazione elencate tra quelle svolte nell'ambito della *sezione 1*.

Le azioni forniranno sostegno generale all'innovazione, a complemento delle attività nazionali e regionali, al fine di rafforzare la coerenza degli sforzi in questo ambito. Esse saranno intese a sostenere:

- a) il collegamento in rete degli operatori e degli utilizzatori del sistema europeo dell'innovazione e lo svolgimento di analisi e studi, al fine di incentivare gli scambi di esperienze e di buone pratiche e coinvolgere maggiormente gli utilizzatori nel processo di innovazione;
- b) azioni di incentivazione delle cooperazioni transregionali in materia di innovazione e di sostegno alla creazione di imprese tecnologiche e all'elaborazione di strategie regionali e transregionali in questo campo, con il coinvolgimento dei paesi candidati;
- c) azioni di sperimentazione di nuovi strumenti e nuovi approcci in materia di innovazione tecnologica, riguardanti in particolare punti critici del processo di innovazione;
- d) avvio o consolidamento di servizi di informazione, soprattutto elettronici (ad es. Cordis), nonché di servizi di assistenza in materia di innovazione (trasferimento tecnologico, tutela della proprietà intellettuale, accesso al capitale di rischio), incluse le attività dei centri di collegamento innovazione;
- e) azioni nel campo dell'«intelligenza» economica e tecnologica (analisi delle evoluzioni tecnologiche, delle applicazioni e dei mercati e trattamento e diffusione di informazioni che possono essere utili per i ricercatori, gli imprenditori, in particolare le PMI, e gli investitori nelle loro decisioni);
- f) analisi e valutazione delle attività in materia di innovazione svolte nel quadro dei progetti di ricerca comunitari e valorizzazione degli insegnamenti che si possono trarre dalle politiche di innovazione.

Parte di queste azioni saranno attuate in collegamento con quelle svolte dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (attraverso, in particolare, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)) nell'ambito del suo piano «Iniziativa Innovazione 2000», nonché in coordinamento con le misure adottate nell'ambito dei Fondi strutturali.

2.2. RISORSE UMANE E MOBILITÀ

Obiettivo

Le attività svolte nell'ambito di questa voce mirano a sostenere lo sviluppo, nell'insieme delle regioni comunitarie, di risorse umane abbondanti e di livello mondiale. Si tratterà di incentivare la mobilità transnazionale ai fini della formazione, dello sviluppo delle competenze o del trasferimento delle conoscenze, in particolare tra settori diversi, di sostenere l'eccellenza scientifica e di contribuire a rafforzare l'interesse che l'Europa suscita nei ricercatori dei paesi terzi. Nel perseguire questi obiettivi, si cercherà di trarre il massimo beneficio dal potenziale rappresentato da questo punto di vista da tutti i componenti della popolazione, in particolare le donne e i giovani ricercatori, adottando opportune misure in tal senso, comprese quelle volte a creare sinergie nel settore dell'istruzione superiore in Europa.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

La promozione della mobilità transnazionale è un mezzo semplice, particolarmente efficace e potente, di rafforzare l'eccellenza europea nel suo insieme e la sua distribuzione nelle varie regioni dell'Unione. Offre

Mercoledì 15 maggio 2002

infatti la possibilità di migliorare notevolmente la qualità della formazione dei ricercatori, incoraggia la circolazione e la valorizzazione delle conoscenze, e aiuta ad istituire ovunque in Europa dei poli di eccellenza di livello internazionale in grado di suscitare un notevole interesse. Un'azione avviata a livello dell'Unione in questo campo, o in materia di risorse umane in generale, e poi portata ad un livello adeguato di massa critica, avrà necessariamente un impatto significativo.

Si presterà particolare attenzione alla partecipazione delle donne a tutte le azioni, e all'adozione di misure adeguate per promuovere una presenza più equilibrata di uomini e donne nella ricerca; alle circostanze personali legate alla mobilità, in particolare relativamente alla famiglia, all'evoluzione delle carriere e alle lingue; allo sviluppo di attività di ricerca nelle regioni meno favorite dell'Unione e dei paesi associati, e alla necessità di una maggiore e più efficace cooperazione fra le discipline di ricerca e tra il mondo accademico e l'industria, comprese le PMI.

In cooperazione con le azioni nazionali e comunitarie più adeguate, si sosterrà l'assistenza pratica ai ricercatori stranieri per la soluzione di problemi (giuridici, amministrativi, familiari o culturali) legati alla loro mobilità.

Azioni previste

Svolte nell'insieme dei settori scientifici e tecnologici, queste attività assumeranno in particolare la forma di:

- a) sostegni a università, centri di ricerca, imprese, incluse in particolare le PMI, e reti, per l'accoglienza di ricercatori europei e di paesi terzi, ivi compresa la formazione dei ricercatori a livello di predottorato. Queste attività potrebbero includere l'istituzione di reti di formazione a lungo termine e il sostegno alla mobilità tra diversi settori;
- b) borse individuali concesse a ricercatori europei ai fini della mobilità verso un altro paese europeo o un paese terzo, nonché a ricercatori dei paesi terzi di livello eccellente che desiderino venire in Europa. Tali borse prevederanno un periodo di formazione sufficientemente lungo e saranno destinate soprattutto a ricercatori che abbiano maturato almeno quattro anni di esperienza nel settore della ricerca, rispondendo anche alle esigenze di formazione nel campo della gestione della ricerca;
- c) partecipazione finanziaria a programmi nazionali o regionali di sostegno alla mobilità dei ricercatori, aperti a ricercatori di altri paesi europei;
- d) sostegno alla creazione e allo sviluppo di squadre europee di ricerca che si ritiene abbiano il potenziale per conseguire un livello elevato di eccellenza scientifica, specialmente per le attività di ricerca di punta o interdisciplinari, laddove tale sostegno può apportare un valore aggiunto alle misure nazionali;
- e) premi scientifici per lavori di livello eccellente realizzati da un ricercatore che abbia beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione a favore della mobilità.

Saranno istituiti meccanismi per agevolare il rientro dei ricercatori nei paesi o regioni d'origine e il loro reinserimento professionale.

Nelle azioni previste ci si sforzerà di garantire una equa rappresentanza di genere.

2.3. INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Obiettivo

Le attività svolte nell'ambito di questa voce sono destinate a contribuire alla creazione di un tessuto di infrastrutture di ricerca di altissimo livello in Europa e a incentivare il loro uso ottimale su scala europea.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Lo sviluppo di un approccio europeo in materia di infrastrutture di ricerca e lo svolgimento di attività in questo campo a livello dell'Unione possono contribuire significativamente a rafforzare il potenziale europeo di ricerca e la sua valorizzazione in vari modi: contribuendo a garantire un accesso più ampio alle infrastrutture esistenti nei vari Stati membri e a rafforzare la complementarità degli impianti in attività; incentivando lo sviluppo o la creazione di infrastrutture che garantiscano un servizio su scala europea e scelte ottimali di costruzione, dal punto di vista europeo e di sviluppo tecnologico regionale e transregionale.

Mercoledì 15 maggio 2002

Queste attività saranno svolte nell'insieme dei settori scientifici e tecnologici, ivi comprese le aree tematiche prioritarie.

Azioni previste

- a) Accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca;
- b) attuazione, mediante infrastrutture o consorzi di infrastrutture di portata europea, di iniziative integrate che consentano di garantire la fornitura di servizi su scala europea e che riguardino, possibilmente, oltre all'accesso transnazionale, l'istituzione e il funzionamento di reti di cooperazione e l'esecuzione di progetti comuni di ricerca destinati ad incrementare il livello delle prestazioni delle infrastrutture in questione;
- c) infrastruttura europea di comunicazione di elevata capacità e ad alta velocità (basata possibilmente su strutture di tipo GRID), sulla scorta dei risultati conseguiti dal progetto Géant, nonché di servizi di editoria elettronici;
- d) realizzazione di studi di fattibilità e di lavori preparatori in vista della creazione di infrastrutture nuove di portata europea, tenendo presenti le esigenze degli utenti potenziali e valutando sistematicamente le possibilità di contributi tra l'altro da parte della BEI e dei Fondi strutturali per il finanziamento di queste infrastrutture;
- e) ottimizzazione delle infrastrutture europee mediante un sostegno limitato allo sviluppo di un numero circoscritto di progetti relativi a infrastrutture nuove, nei casi, debitamente giustificati, in cui esso potrebbe avere un effetto catalizzatore decisivo in termini di valore aggiunto europeo. Questo sostegno, tenuto debitamente conto del parere degli Stati membri, può aggiungersi al contributo della BEI o dei Fondi strutturali al finanziamento di queste infrastrutture.

2.4. SCIENZA E SOCIETÀ

Obiettivo

Le attività svolte nell'ambito di questa voce si propongono di incoraggiare lo sviluppo, in Europa, di relazioni armoniose tra scienza e società, l'apertura nei confronti dell'innovazione e il contributo alla capacità di **riflessione e risposta critica** della scienza alle preoccupazioni della società grazie all'istituzione di nuove relazioni e di un dialogo consapevole tra ricercatori, industriali, responsabili politici e cittadini. Le attività contemplate in questa voce sono iniziative a sfondo politico riguardanti la scienza e la società, mentre le attività di ricerca svolte nel quadro delle priorità tematiche, in particolare della priorità tematica 7, abbracciano maggiormente la ricerca riguardante i cittadini e la governance.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

Le questioni scienza/società devono essere trattate ampiamente a livello europeo data la loro marcata dimensione europea: il più delle volte queste problematiche si pongono a livello europeo (come ad esempio, la questione della sicurezza alimentare), ed è quindi importante poter beneficiare dell'esperienza e delle conoscenze (spesso complementari) acquisite nei vari paesi ed è necessario tenere conto delle varie opinioni in materia che rispecchiano la diversità culturale europea.

Azioni previste

Le attività svolte in questo ambito, in tutti i settori scientifici e tecnologici, riguarderanno in via prioritaria i temi seguenti:

- a) una ricerca più vicina alla società: scienza e governance; parere scientifico; coinvolgimento della società nella ricerca; analisi previsionale;
- b) un uso responsabile del progresso scientifico e tecnologico, in linea con i valori etici fondamentali: valutazione, gestione e notifica dei fattori di incertezza e di rischio; competenze; analisi e promozione delle migliori pratiche nell'applicazione del principio di precauzione in vari settori del processo decisionale politico; sistema di riferimento europeo; ricerche sull'etica in relazione con la scienza, i progressi tecnologici e le loro applicazioni;

Mercoledì 15 maggio 2002

- c) un dialogo più stretto tra scienza e società: nuove forme di dialogo con la partecipazione delle parti interessate; far conoscere la scienza ai cittadini; sensibilizzazione; promozione dell'interesse dei giovani per le carriere scientifiche; iniziative destinate a promuovere il ruolo e il posto delle donne nella scienza e nella ricerca a tutti i livelli.

Si tratterà di azioni di sostegno per:

- a) il collegamento in rete e l'istituzione di collegamenti strutturali tra le istituzioni e le attività corrispondenti a livello nazionale, regionale ed europeo, in particolare facendo ricorso alle tecnologie per la società dell'informazione;
- b) lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- c) la realizzazione di ricerche specifiche;
- d) le iniziative di sensibilizzazione «ad alta visibilità»(ad esempio riconoscimenti e concorsi);
- e) la creazione di basi di dati e di informazioni, e lo svolgimento di studi, soprattutto statistici e metodologici, sui vari temi.

3. RAFFORZARE LE BASI DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA

Obiettivo

Le azioni svolte nell'ambito di questa sezione mirano a rafforzare il coordinamento e sostenere lo sviluppo coerente delle politiche e delle attività di ricerca e di incentivazione dell'innovazione in Europa.

Giustificazione dell'azione e valore aggiunto europeo

La creazione dello Spazio europeo della ricerca si basa innanzitutto sul miglioramento della coerenza e del coordinamento delle attività e delle politiche di ricerca e di innovazione svolte a livello nazionale, regionale ed europeo. L'azione della Comunità può contribuire a incentivare le attività realizzate a tal fine e a costituire la base di informazioni, conoscenze e analisi indispensabile per portare a termine questo progetto.

Azioni previste

- A Attività di coordinamento, adottando un approccio dal basso verso l'alto, saranno svolte in tutti i settori scientifici e tecnologici, in aree quali:
- a) salute: salute di gruppi chiave della popolazione; principali malattie e disturbi (ad esempio cancro, diabete **e malattie collegate al diabete, malattie neurodegenerative, disturbi psichiatrici**, malattie cardiovascolari, epatite, allergie menomazioni della vista), malattie rare; **medicines alternative o non convenzionali** e principali malattie *collegate* alla povertà nei paesi in via di sviluppo; le relative attività saranno svolte, per esempio, mediante il coordinamento di ricerche e studi comparati, lo sviluppo di banche dati europee e reti interdisciplinari, lo scambio di prassi cliniche e il coordinamento delle sperimentazioni cliniche;
- b) biotecnologia: applicazioni non sanitarie e non alimentari;
- c) ambiente: ambiente urbano (compresi lo sviluppo urbano sostenibile e l'eredità culturale; ambiente marino e gestione dei terreni/del suolo; rischi sismici);
- d) energia: centrali nucleari della nuova generazione («emissione prossima allo zero»), immagazzinamento, trasporto e distribuzione.

Mercoledì 15 maggio 2002

Tali attività mireranno a rafforzare il coordinamento delle attività di ricerca svolte in Europa, a livello nazionale ed europeo, beneficiando di sostegno finanziario per:

- a) l'apertura reciproca dei programmi nazionali e regionali;
- b) il collegamento in rete di attività di ricerca realizzate a livello nazionale e regionale;
- c) attività amministrative e di coordinamento della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST);
- d) attività di cooperazione scientifica e tecnologica svolte nell'ambito di altri quadri di cooperazione europea, in particolare la Fondazione europea della scienza;
- e) collaborazione e iniziative comuni di organismi specializzati di cooperazione scientifica europea quali il CERN, l'EMBL, l'ESO, l'ENO o l'ESA⁽¹⁾.

Queste azioni saranno realizzate nel contesto generale delle attività avviate per ottimizzare il funzionamento globale della cooperazione scientifica e tecnologica europea e garantire la complementarità delle sue varie componenti (che comprendono COST e Eureka).

B. Per sostenere lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca e innovazione in Europa:

- a) realizzazione di analisi e studi, lavori in materia di prospettiva, statistiche ed indicatori scientifici e tecnologici;
- b) creazione e sostegno alle attività dei gruppi di lavoro specializzati e di istanze per la concertazione e il dibattito politico;
- c) sostegno al benchmarking delle politiche di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale ed europeo;
- d) sostegno alla realizzazione dei lavori di cartografia dell'eccellenza scientifica e tecnologica in Europa;
- e) sostegno alla realizzazione dei lavori necessari per migliorare l'ambiente regolamentare e amministrativo della ricerca e dell'innovazione in Europa.

⁽¹⁾ CERN: Organizzazione europea per la ricerca nucleare; EMBL: Laboratorio europeo di biologia molecolare; ESO: Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe; ENO: **European Northern Observatory**; ESA: Agenzia spaziale europea.

ALLEGATO II

IMPORTO GLOBALE MASSIMO, QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA

L'importo finanziario globale massimo e le rispettive quote indicative delle varie azioni, quali sono indicate all'articolo 164 del trattato, sono:

(in milioni di euro)

Prima azione ⁽¹⁾ :	13 740
Seconda azione ⁽²⁾ :	600
Terza azione ⁽³⁾ :	300
Quarta azione ⁽⁴⁾ :	1 630
Importo globale massimo:	16 270

⁽¹⁾ Comprende le attività svolte nell'ambito della sezione «Concentrare e integrare la ricerca della Comunità» (ad eccezione delle attività di cooperazione internazionale), le attività svolte sotto le voci «Infrastrutture di ricerca» e «Scienza e società» nell'ambito della sezione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» e le attività svolte nell'ambito della sezione «Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca».

⁽²⁾ Comprende le attività di cooperazione internazionale svolte sotto la voce «Concentrare e integrare la ricerca della Comunità», nelle aree tematiche prioritarie e sotto la voce «Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio».

⁽³⁾ Comprende le attività specifiche sul tema «Ricerca e innovazione» svolte nell'ambito della sezione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» ad integrazione delle attività in materia di innovazione svolte nell'ambito della sezione «Concentrare e integrare la ricerca della Comunità».

⁽⁴⁾ Comprende le attività riguardanti le risorse umane e il sostegno alla mobilità svolte nell'ambito della sezione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca».

Mercoledì 15 maggio 2002

Le azioni saranno svolte sotto le seguenti voci (è precisata la ripartizione finanziaria indicativa):

(in milioni di euro)

1. Concentrare e integrare la ricerca della Comunità				13 345
Priorità tematiche ⁽¹⁾			11 285	
– Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute ⁽²⁾		2 255		
– Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute	1 100			
– Lotta contro le principali malattie	1 155			
– Tecnologie per la società dell'informazione ⁽³⁾		3 625		
– Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione		1 300		
– Aeronautica e spazio		1 075		
– Qualità e sicurezza alimentare		685		
– Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi		2 120		
– Sistemi energetici sostenibili	810			
– Trasporti di superficie sostenibili	610			
– Cambiamento globale ed ecosistemi	700			
– Cittadini e governance nella società della conoscenza		225		
Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio			1 300	
– Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche		555		
– Attività orizzontali di ricerca per le PMI		430		
– Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale ⁽⁴⁾		315		
Attività non nucleari del Centro comune di ricerca			760	
2. Strutturare lo Spazio europeo della ricerca				2 605
– Ricerca e innovazione			290	
– Risorse umane e mobilità			1 580	
– Infrastrutture di ricerca ⁽⁵⁾			655	
– Scienza e società			80	
3. Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca				320
– Sostegno al coordinamento delle attività			270	
– Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche			50	
Totale				16 270

⁽¹⁾ Di cui almeno il 15 % destinato alle PMI.⁽²⁾ Compreso un importo massimo di 400 milioni di EUR per la ricerca legata al cancro.⁽³⁾ Compreso un importo massimo di 100 milioni di EUR per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.⁽⁴⁾ Questo importo di 315 milioni di EUR finanzia misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, i paesi mediterranei compresi i Balcani occidentali, la Russia e i nuovi Stati indipendenti (NSI). Altri 285 milioni di EUR sono destinati al finanziamento della partecipazione delle organizzazioni di paesi terzi alle «Priorità tematiche» e alle «Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio», per un importo totale di 600 milioni di EUR assegnato alla cooperazione internazionale. Nell'ambito della sezione 2.2 «Risorse umane e mobilità» saranno disponibili ulteriori risorse per finanziare la formazione di ricercatori dei paesi terzi in Europa.⁽⁵⁾ Compreso un importo massimo di 200 milioni di EUR per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO III

STRUMENTI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

La Comunità partecipa finanziariamente, nell'ambito dei programmi specifici e fatte salve le norme per la partecipazione, alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, comprese le attività di dimostrazione, del presente programma.

Queste attività, che comprendono misure destinate a incentivare l'innovazione, saranno integrate dalla gamma di strumenti descritti qui di seguito, le cosiddette «Azioni indirette di RST», cui la Comunità parteciperà finanziariamente. Inoltre, la Comunità intraprenderà attività realizzate dal CCR, le cosiddette «Azioni dirette».

1. STRUMENTI

Introduzione

Uno strumento di attuazione di un'attività deve essere commisurato alla portata e agli obiettivi dell'attività di ricerca in questione, tenuto conto ove opportuno, del parere dell'ambiente della ricerca. Di conseguenza la dimensione di un'attività può variare in relazione ai temi e agli argomenti che tale attività contempla, in funzione della massa critica di competenze necessarie per fornire un valore aggiunto europeo e conseguire i risultati auspicati. In alcuni casi ciò può essere ottenuto raggruppando le attività dedicate a diversi aspetti in un unico obiettivo.

Tutti gli strumenti dovrebbero coinvolgere, se del caso, università o istituti di insegnamento superiore di livello analogo, organismi di ricerca e industria, incluse le PMI. **Essi** potrebbero comprendere attività connesse alla diffusione, al trasferimento e alla valorizzazione delle conoscenze, nonché un'analisi e una valutazione dell'impatto economico e sociale delle tecnologie interessate e dei fattori necessari per la loro efficace attuazione.

In generale, la selezione delle attività sarà basata su inviti a presentare proposte e su una valutazione reciproca indipendente, fatta eccezione per casi debitamente giustificati. Tutte le attività di ricerca saranno riesaminate regolarmente, e ciò comporterà in particolare il controllo del livello di eccellenza della ricerca. Sarà incoraggiata la partecipazione delle PMI, inclusi i raggruppamenti di impresa di PMI, e di soggetti più piccoli.

Per quanto concerne la ricerca nelle aree tematiche prioritarie (di cui alla *sezione 1 dell'Allegato I*):

- a) è riconosciuta l'importanza dei nuovi strumenti (progetti integrati e reti di eccellenza) in quanto mezzo prioritario per il raggiungimento degli obiettivi della creazione della massa critica, della semplificazione della gestione e del conferimento, attraverso la ricerca comunitaria, di un valore aggiunto europeo rispetto all'azione a livello nazionale, nonché dell'integrazione delle capacità di ricerca. La dimensione dei progetti non costituisce tuttavia un criterio di esclusione e l'accesso ai nuovi strumenti è garantito per le PMI e soggetti più piccoli;
- b) i nuovi strumenti saranno utilizzati dall'inizio del presente programma per ciascun tema e, laddove lo si ritenga opportuno, in quanto mezzo prioritario, mantenendo nel contempo il ricorso ai progetti specifici mirati nel campo della ricerca e alle azioni di coordinamento;
- c) nel corso del 2004, sarà effettuata una valutazione di esperti indipendenti sull'efficacia di ciascuno di questi tre tipi di strumenti nell'attuazione del presente programma.

Le attività di ricerca in settori che comportano «Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio» (di cui alla *sezione 1*) assumeranno la forma di progetti specifici mirati nel campo della ricerca, di progetti di ricerca specifica per le PMI. Le reti di eccellenza e i progetti integrati, tuttavia, potranno essere usati in determinati casi debitamente giustificati allorché l'obiettivo in questione può essere raggiunto più efficacemente attraverso questi strumenti.

Le attività di cui alla *sezione 2* (Strutturare lo Spazio europeo della ricerca) e alla *sezione 3* (Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca) assumeranno la forma di progetti specifici mirati nel campo della ricerca o dell'innovazione, di iniziative integrate di infrastruttura, di azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità.

Mercoledì 15 maggio 2002

Inoltre, nell'ambito del presente programma quadro possono essere previste azioni di sostegno specifico, azioni di coordinamento e partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

1.1. RETI DI ECCELLENZA

Lo scopo delle reti di eccellenza è rafforzare e sviluppare l'eccellenza scientifica e tecnologica della Comunità mediante l'integrazione, a livello europeo, di capacità di ricerca attualmente esistenti o emergenti a livello nazionale e regionale. Ciascuna rete mirerà inoltre a far progredire le conoscenze in un particolare settore riunendo una massa critica di capacità. Le reti di eccellenza favoriranno la cooperazione tra le capacità di eccellenza delle università, dei centri di ricerca, delle imprese, comprese le PMI, e delle organizzazioni scientifiche e tecnologiche. Le attività in questione saranno generalmente orientate verso obiettivi pluridisciplinari a lungo termine, piuttosto che verso risultati predefiniti in termini di prodotti, processi o servizi.

Una rete di eccellenza sarà attuata da un programma comune di attività che comporterà alcune o, ove opportuno, tutte le capacità e attività di ricerca dei partecipanti nel pertinente settore necessarie a raggiungere una massa critica di competenze e un valore aggiunto europeo. Un programma comune di attività potrebbe mirare alla creazione di un centro virtuale di eccellenza autonomo tramite il quale sviluppare i mezzi necessari per conseguire un'integrazione duratura delle capacità di ricerca.

Un programma comune includerà necessariamente le attività mirate all'integrazione nonché quelle relative alla propagazione dell'eccellenza e alla diffusione dei risultati all'esterno della rete.

Ferme restando le condizioni definite nei programmi specifici e nelle norme di partecipazione, le reti di eccellenza avranno un elevato livello di autonomia gestionale oltre che, ove opportuno, la possibilità di adattare la composizione della rete e i contenuti del programma comune di attività.

1.2. PROGETTI INTEGRATI

I progetti integrati sono intesi a imprimere un maggior slancio alla competitività della Comunità o ad affrontare le principali esigenze della società mobilitando una massa critica di risorse e competenze di sviluppo delle attività di ricerca e tecnologiche. Ciascun progetto integrato dovrebbe essere contraddistinto da obiettivi scientifici e tecnologici chiaramente definiti e dovrebbe essere mirato a conseguire risultati specifici in termini, per esempio, di prodotti, processi o servizi. In funzione di tali obiettivi, i progetti in questione possono includere attività di ricerca a più lungo termine o a «rischio più elevato».

I progetti integrati dovrebbero comprendere una serie coerente di singole azioni, variabili per dimensione e struttura in funzione dei compiti da svolgere, ciascuna delle quali intesa a trattare differenti aspetti della ricerca necessaria per conseguire obiettivi globali comuni; tale serie deve formare un insieme coerente, attuato in stretto coordinamento.

Le attività condotte nel quadro di un progetto integrato dovrebbero comportare attività di ricerca e, ove opportuno, di sviluppo tecnologico e/o di dimostrazione, attività di gestione e valorizzazione delle conoscenze per promuovere l'innovazione e qualsiasi altro tipo di attività direttamente legate agli obiettivi del progetto integrato.

Ferme restando le condizioni definite nei programmi specifici e nelle norme per la partecipazione, i progetti integrati avranno un elevato livello di autonomia gestionale oltre che, ove opportuno, la possibilità di adattare i partner e i contenuti del progetto. La loro attuazione avverrà in base a piani di finanziamento globali che comportino preferibilmente una notevole mobilitazione di fondi pubblici e privati, nonché il ricorso a sistemi di collaborazione o finanziamento quali Eureka, BEI e FEL.

1.3. PROGETTI SPECIFICI MIRATI NEL CAMPO DELLA RICERCA O DELL'INNOVAZIONE

I progetti specifici mirati nel campo della ricerca sono intesi a migliorare la competitività europea. Essi dovrebbero concentrarsi su settori chiaramente definiti e assumeranno una o l'altra delle due forme seguenti o entrambe combinate:

- a) progetto di ricerca e sviluppo tecnologico destinato ad acquisire nuove conoscenze per migliorare in modo considerevole o mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per rispondere ad altre esigenze della società e delle politiche comunitarie;

Mercoledì 15 maggio 2002

- b) progetto di dimostrazione destinato a comprovare la validità delle nuove tecnologie che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzate come tali.

I progetti specifici mirati nel campo dell'innovazione mirano a sperimentare, convalidare e diffondere su scala europea nuovi concetti e metodi in materia di innovazione.

1.4. PROGETTI DI RICERCA SPECIFICA PER LE PMI

I progetti di ricerca specifica per le PMI possono assumere una o l'altra delle forme seguenti:

- a) progetti di ricerca cooperativa condotti a beneficio di alcune PMI su argomenti di interesse comune;
- b) progetti di ricerca collettiva condotti a beneficio di associazioni o gruppi industriali in interi settori dell'industria in cui predominano le PMI.

1.5. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LE RISORSE UMANE E LA MOBILITÀ

Le azioni volte a favorire e sviluppare le risorse umane e la mobilità saranno condotte a scopi di formazione, sviluppo delle competenze o trasferimento delle conoscenze. Consisteranno in un sostegno ad azioni condotte da persone fisiche, strutture di accoglienza, tra cui reti di formazione, come pure da squadre europee di ricerca.

1.6. AZIONI DI COORDINAMENTO

Le azioni di coordinamento mirano a stimolare e sostenere iniziative coordinate di vari soggetti operanti nel campo della ricerca e dell'innovazione in vista di una maggiore integrazione. Comprenderanno attività quali l'organizzazione di conferenze e riunioni, la realizzazione di studi, scambi di personale, scambio e diffusione di buone pratiche, creazione di sistemi di informazione e di gruppi di esperti e potranno includere, se necessario, un sostegno alla definizione, all'organizzazione e alla gestione di iniziative congiunte o comuni.

1.7. AZIONI DI SOSTEGNO SPECIFICO

Le azioni di sostegno specifico integreranno l'attuazione del presente programma e possono essere utilizzate per contribuire a preparare le attività future della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di controllo e di valutazione. Queste azioni, che possono combinarsi a seconda dei casi, consistono, in particolare, in conferenze, seminari, studi e analisi, premi e concorsi scientifici di alto livello, gruppi di lavoro e di esperti, sostegno operativo e attività di diffusione, informazione e comunicazione. Possono altresì includere azioni di sostegno alle infrastrutture di ricerca riguardanti, per esempio, l'accesso transnazionale o lavori tecnici preparatori (tra cui studi di fattibilità) e lo sviluppo di nuove infrastrutture.

Saranno inoltre realizzate azioni di sostegno specifico per stimolare, incoraggiare e agevolare la partecipazione di PMI, piccoli gruppi di ricerca, centri di ricerca di recente creazione o periferici nonché organizzazioni dei paesi candidati alle attività delle aree tematiche prioritarie, in particolare attraverso le reti di eccellenza e i progetti integrati. La realizzazione di tali azioni si baserà sulle specifiche strutture di informazione e assistenza, tra cui la rete di punti di contatto nazionali, create dagli Stati membri e dai paesi associati a livello locale, regionale e nazionale, e assicurerà una transizione graduale dal quinto al sesto programma quadro.

1.8. INIZIATIVE INTEGRATE DI INFRASTRUTTURA

Le iniziative integrate di infrastruttura dovrebbero combinare in una sola azione una serie di attività essenziali al rafforzamento e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca, per la prestazione di servizi su scala europea. A questo scopo, dovrebbero combinare attività di messa in rete con attività di sostegno (come

Mercoledì 15 maggio 2002

quelle relative all'accesso transnazionale) o attività di ricerca necessarie al miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture, escluso tuttavia il finanziamento di investimenti per nuove infrastrutture che possono essere finanziate solo come azioni di sostegno specifico. Comprenderanno anche un aspetto di diffusione delle conoscenze presso utilizzatori potenziali, compresa l'industria e in particolare le PMI.

1.9. PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ A PROGRAMMI AVVIATI DA PIÙ STATI MEMBRI (ARTICOLO 169)

A norma dell'articolo 169 del trattato, questo strumento riguarderà programmi adeguatamente definiti e attuati dai governi, dalle autorità nazionali o regionali, o dalle organizzazioni di ricerca e può essere utilizzato nell'ambito di tutte le attività del presente programma⁽¹⁾. L'esecuzione congiunta di tali programmi prevede il ricorso ad una struttura specifica di attuazione e si può basare su programmi di lavoro armonizzati e inviti a presentare proposte comuni, congiunti o coordinati.

2. MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ⁽²⁾

La Comunità applicherà gli strumenti finanziari nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, nonché delle norme internazionali in questo campo, in particolare l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative. Conformemente a tale disciplina internazionale, dovrà essere possibile adeguare di volta in volta l'importo e la forma della partecipazione finanziaria a titolo del programma quadro, soprattutto se si prevede l'intervento di altre fonti di finanziamento pubbliche, anche comunitarie come la BEI e il FEI.

In caso di partecipazione di organismi di regioni in ritardo di sviluppo, qualora un progetto benefici del tasso massimo di cofinanziamento autorizzato a titolo del programma quadro o di una sovvenzione globale, potrà essere concesso un contributo complementare a titolo dei Fondi strutturali, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali⁽³⁾.

In caso di partecipazione di soggetti dei paesi candidati, potrà essere concesso un contributo supplementare degli strumenti finanziari di preadesione a condizioni analoghe.

Nel caso di partecipazione di organizzazioni di paesi mediterranei o di paesi in via di sviluppo, si potrebbe prevedere un contributo del programma MEDA o degli strumenti finanziari di aiuto allo sviluppo della Comunità.

La partecipazione finanziaria della Comunità sarà concessa nel rispetto del principio di cofinanziamento, ad eccezione dei finanziamenti destinati a studi, conferenze e appalti pubblici.

La partecipazione finanziaria della Comunità sarà stabilita, salvo in casi debitamente giustificati, a seguito di procedure aperte di inviti a presentare proposte o bandi di gara. La selezione dei progetti sarà effettuata in base a una valutazione reciproca indipendente.

La Commissione attua le attività di ricerca in modo da garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante controlli efficaci e, qualora si individuassero delle irregolarità, mediante sanzioni dissuasive e proporzionate.

Nelle decisioni relative ai programmi specifici che attuano il presente programma non possono essere previste deroghe alle regole stabilite nella tabella riportata qui di seguito.

⁽¹⁾ *Si ricorda che i programmi nazionali da eseguire congiuntamente a norma dell'articolo 169 del trattato sono oggetto di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.*

⁽²⁾ *Si ricorda che, a norma dell'articolo 167 del trattato, le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nonché le regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro saranno oggetto di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato. Tale decisione coprirà in particolare il numero minimo di partecipanti, la partecipazione di organismi di paesi candidati o terzi, i criteri di valutazione e selezione delle azioni di RST, la gestione delle azioni di RST, le questioni di responsabilità e i diritti di proprietà intellettuale.*

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Mercoledì 15 maggio 2002

Attività di RST e contributo finanziario della Comunità per tipo di strumento

TIPO DI STRUMENTO	ATTIVITÀ DI RST	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ ⁽¹⁾ (%)
Reti di eccellenza	<ul style="list-style-type: none"> – Aree tematiche prioritarie – Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche 	Sovvenzione all'integrazione: fino al 25 % del valore delle capacità e delle risorse che i partecipanti propongono di integrare quale importo fisso a sostegno del programma comune di attività ⁽²⁾
Progetti integrati	<ul style="list-style-type: none"> – Aree tematiche prioritarie – Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche 	Sovvenzione al bilancio: <ul style="list-style-type: none"> – fino al 50 % per la ricerca – fino al 35 % per la dimostrazione – fino al 100 % per talune attività quali la formazione dei ricercatori e la gestione del consorzio⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Progetti specifici mirati nel campo della ricerca o dell'innovazione	<ul style="list-style-type: none"> – Aree tematiche prioritarie – Politiche di sostegno e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche – Attività specifiche di cooperazione internazionale – Incentivazione dell'interazione tra ricerca e innovazione – Sviluppo di relazioni armoniose tra scienza e società 	Sovvenzione al bilancio: fino al 50 % del bilancio ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Partecipazione a programmi avviati da più Stati membri (articolo 169)	<ul style="list-style-type: none"> – Tutte le attività del sesto programma quadro 	Da determinare in decisioni successive adottate in virtù dell'articolo 169
Progetti di ricerca specifica per le PMI	<ul style="list-style-type: none"> – Attività di ricerca specifica per le PMI 	Sovvenzione al bilancio: fino al 50 % del bilancio ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità	<ul style="list-style-type: none"> – Promozione delle risorse umane e della mobilità 	Sovvenzione al bilancio: fino al 100 % del bilancio ⁽³⁾ , se necessario come forfait
Azioni di coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> – In tutte le attività del sesto programma quadro 	Sovvenzione al bilancio: fino al 100 % del bilancio ⁽³⁾ .
Azioni di sostegno specifico	<ul style="list-style-type: none"> – In tutte le attività del sesto programma quadro 	Sovvenzione al bilancio: fino al 100 % del bilancio ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ , se necessario come forfait
Iniziative integrate di infrastruttura	<ul style="list-style-type: none"> – Sostegno a infrastrutture di ricerca 	Sovvenzione al bilancio: secondo la natura delle attività, dal 50 % fino al 100 % del bilancio ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
Azioni dirette	<ul style="list-style-type: none"> – Attività non nucleari del Centro comune di ricerca 	100 % ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ In questa colonna si intende per «bilancio» un piano finanziario recante la stima di tutte le risorse e le spese necessarie per realizzare l'azione.

⁽²⁾ Di norma, le spese di un'azione indiretta non possono essere sostenute al 100 % dalla Comunità, ad eccezione delle proposte che coprono un prezzo d'acquisto disciplinate dalle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici, o che assumono la forma di un forfait predefinito da parte della Commissione. Tuttavia, esse possono essere sostenute fino al 100 % dalla Comunità qualora completino quelle a carico dei partecipanti. Nel caso particolare delle azioni di coordinamento, il contributo copre fino al 100 % del bilancio necessario al coordinamento di attività il cui finanziamento è garantito dai partecipanti stessi.

⁽³⁾ Questo tasso varia secondo le aree tematiche.

⁽⁴⁾ Fatte salve specifiche condizioni, taluni soggetti giuridici, in particolare gli enti pubblici, saranno finanziati fino al 100 % del loro costo marginale/addizionale.

⁽⁵⁾ I tassi di intervento potranno essere modulati conformemente alle regole sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, a seconda che si tratti di attività di ricerca (fino al 50 %) o di dimostrazione (fino al 35 %) oppure in funzione delle altre attività attuate, come la formazione dei ricercatori (fino al 100 %) o la gestione del consorzio (fino al 100 %).

⁽⁶⁾ Per le azioni di sostegno alle infrastrutture di ricerca che riguardano lavori tecnici preparatori (tra cui studi di fattibilità) e lo sviluppo di infrastrutture nuove, la partecipazione a titolo del sesto programma quadro è limitata rispettivamente a un massimo del 50 % e del 10 % del bilancio.

⁽⁷⁾ Le attività di un'iniziativa integrata di infrastruttura devono obbligatoriamente comprendere un'attività di messa in rete (azione di coordinamento: fino al 100 % del bilancio) e almeno una delle seguenti attività: attività di ricerca (fino al 50 % del bilancio) o attività di servizi specifici (azione di sostegno specifico, ad es. accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca: fino al 100 % del bilancio).

⁽⁸⁾ Inoltre, il CCR potrà partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo dei soggetti stabiliti negli Stati membri.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0234

Igiene dei prodotti alimentari *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2000) 438 — C5-0376/2000 — 2000/0178(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438 ⁽¹⁾),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0376/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A5-0129/2002),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 43.

P5_TC1-COD(2000)0178**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

Mercoledì 15 maggio 2002

considerando quanto segue:

- (1) La tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale. **I principi di base per conseguire un livello elevato di tutela nonché le definizioni sono stati fissati nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾; tali principi e definizioni costituiscono una regolamentazione di base comune per tutte le misure degli Stati membri e a livello europeo attinenti i prodotti alimentari.**
- (2) Nel quadro del mercato interno è stata adottata la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽²⁾, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari destinati al consumo umano messi in libera circolazione.
- (3) La suddetta direttiva fissa i principi relativi all'igiene dei prodotti alimentari e in particolare:
 - l'applicazione di norme d'igiene in tutte le fasi di preparazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione e vendita o fornitura al consumatore finale;
 - la necessità di fondare le norme d'igiene sul ricorso all'analisi dei rischi, alla valutazione dei rischi e ad altre tecniche di gestione volte a identificare, controllare e sorvegliare i punti critici;
 - la possibilità di adottare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura per talune classi di prodotti alimentari, conformemente a principi generali scientificamente riconosciuti;
 - l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica a cui le imprese del settore alimentare possano fare riferimento;
 - la necessità che le autorità competenti degli Stati membri garantiscano l'osservanza delle norme d'igiene per non esporre il consumatore finale ad eventuali rischi a causa di prodotti inadatti al consumo umano;
 - l'obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di garantire che siano commercializzati solo prodotti non pericolosi per la salute umana.
- (4) L'esperienza dimostra che questi principi costituiscono una solida base per garantire la sicurezza degli alimenti.
- (5) Nel quadro della politica agricola comune sono state fissate norme sanitarie specifiche per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti menzionati nell'elenco di cui all'allegato I del trattato.
- (6) Tali norme sanitarie **non** hanno consentito **a sufficienza** la rimozione delle barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, **e non hanno quindi contribuito pienamente** alla creazione del mercato **interno**.
- (7) Le suddette norme specifiche sono contenute in un gran numero di direttive.
- (8) In materia di salute pubblica, le direttive summenzionate contengono disposizioni comuni, come quelle riguardanti le responsabilità di chi elabora prodotti di origine animale, gli obblighi delle autorità competenti, i requisiti tecnici strutturali e operativi degli stabilimenti per la lavorazione di prodotti di origine animale, i requisiti d'igiene imposti a tali stabilimenti, le procedure di riconoscimento degli stabilimenti, le condizioni di magazzinaggio e trasporto, la bollatura sanitaria dei prodotti, ecc.
- (9) Molte di queste disposizioni corrispondono a quelle della direttiva 93/43/CEE.

⁽¹⁾ **GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.**

⁽²⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

Mercoledì 15 maggio 2002

- (10) Le disposizioni di cui alla direttiva 93/43/CEE possono quindi essere assunte quale base comune per la disciplina applicabile alla produzione in condizioni d'igiene di tutti gli alimenti, compresi i prodotti di origine animale di cui all'allegato I del trattato.
- (11) In aggiunta a questa base comune occorrono norme specifiche in materia d'igiene che tengano conto della particolarità di determinati prodotti. Le norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale sono contenute nel regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *del ...*, [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] ⁽¹⁾.
- (12) L'obiettivo fondamentale delle norme d'igiene generali e specifiche è di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:
- il principio che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe ***all'operatore del settore alimentare***;
 - la necessità di garantire la sicurezza degli alimenti a tutti gli stadi della catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
 - il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza ***e, a maggior ragione, per i prodotti alimentari congelati***;
 - l'applicazione generalizzata del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) che, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, deve contribuire all'assunzione di responsabilità da parte degli operatori del settore alimentare;
 - il fatto che i codici di buona prassi costituiscono uno strumento prezioso per orientare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare;
 - la necessità di svolgere controlli ufficiali in tutti gli stadi di produzione, lavorazione e *immissione sul mercato*;
 - la determinazione di criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;
 - la necessità di garantire che i prodotti alimentari importati rispondano almeno alle norme stabilite per la produzione comunitaria, o a norme equivalenti.
- (13) La sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di vendita al consumatore **o all'esportazione di prodotti comunitari verso paesi terzi** richiede una strategia integrata nell'ambito della quale tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire che tale sicurezza non sia compromessa.
- (14) I rischi alimentari già presenti a livello della produzione primaria devono essere identificati e adeguatamente controllati.
- (15) ***Il sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Tale sistema non dovrebbe essere considerato come un meccanismo di autoregolamentazione e non sostituisce i controlli ufficiali.***
- (16) L'igiene a livello dell'azienda agricola può essere disciplinata mediante ***l'applicazione del sistema HACCP. Dato che l'applicazione di tale sistema al settore primario nella sua integralità non è al momento fattibile per motivi pratici, occorre incoraggiare l'ulteriore introduzione di prassi adeguate, nonché*** l'uso di codici di corretta prassi, integrati ove del caso da norme specifiche in materia d'igiene.
- (17) La sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori che includono il rispetto di norme obbligatorie, l'attuazione di programmi di sicurezza degli alimenti istituiti e gestiti dagli operatori del settore alimentare nonché l'applicazione del sistema HACCP ***in tutte le fasi della produzione, inclusa la produzione primaria, e lo svolgimento di controlli ufficiali.***

⁽¹⁾ GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

- (18) Nell'ambito **di tutte le fasi** della produzione alimentare, il sistema HACCP dovrebbe tener conto dei principi già stabiliti dal Codex Alimentarius consentendo al tempo stesso la flessibilità necessaria per poter essere applicato in tutte le situazioni, in particolare nelle piccole imprese. **La riuscita dell'applicazione del sistema HACCP implica la collaborazione e l'impegno pieni dei dipendenti delle imprese. A tal fine, è necessaria una formazione degli stessi.**
- (19) Occorre inoltre una certa flessibilità per tener conto del carattere specifico dei metodi tradizionali di produzione e delle possibili difficoltà di approvvigionamento dovute a vincoli geografici; tale flessibilità non deve tuttavia compromettere gli obiettivi della sicurezza degli alimenti.
- (20) Per i prodotti alimentari che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, l'assenza di interruzioni nella catena del freddo rappresenta un elemento fondamentale dell'igiene degli alimenti.
- (21) L'applicazione delle norme in materia d'igiene **deve** essere orientata tramite la fissazione di obiettivi di riduzione dei patogeni o norme di esecuzione; a tal fine occorre prevedere le procedure necessarie.
- (22) La rintracciabilità dei prodotti alimentari e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale ai fini di garantire la sicurezza degli alimenti. **Norme in materia di rintracciabilità dei prodotti alimentari e dei relativi ingredienti nonché procedure per l'applicazione di tali disposizioni nei settori specifici sono già contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002.**
- (23) Le imprese alimentari dovrebbero essere registrate presso l'autorità competente ai fini di un efficiente svolgimento dei controlli ufficiali.
- (24) Gli operatori del settore alimentare presteranno alle autorità competenti l'assistenza richiesta per svolgere i controlli ufficiali in maniera efficiente.
- (25) I prodotti alimentari importati nella Comunità devono **rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 oppure devono rispondere a norme equivalenti alle norme comunitarie. Il presente regolamento fissa i requisiti specifici in materia d'igiene per i prodotti alimentari importati nella Comunità.**
- (26) **Al fine di garantire un elevato livello di protezione e promuovere la partecipazione dei paesi in via di sviluppo al commercio internazionale, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare l'innalzamento del livello delle conoscenze in materia di igiene alimentare degli operatori del settore alimentare nei paesi in via di sviluppo.**
- (27) I prodotti alimentari ottenuti nella Comunità ed esportati verso i paesi terzi **devono rispondere ai requisiti generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002. Il presente regolamento fissa i requisiti specifici in materia d'igiene per i prodotti alimentari esportati dalla Comunità.**
- (28) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti deve essere avvalorata da pareri scientifici; a tal fine **l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 andrebbe consultata** ogniqualvolta risulti necessario.
- (29) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico occorre prevedere una procedura che consenta di adottare determinate disposizioni imposte dal presente regolamento.
- (30) Il presente regolamento tiene conto degli obblighi internazionali previsti dall'accordo dell'OCM sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie e dal Codex Alimentarius.
- (31) La presente riformulazione di norme comunitarie vigenti in materia d'igiene implica l'abrogazione delle norme medesime; *ciò avviene mediante la direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ...*, [che abroga talune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le *disposizioni sanitarie* per la produzione e la commercializzazione di *determinati* prodotti di origine animale destinati al consumo umano e modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE] ⁽¹⁾.

(1) GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

- (32) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo produttivo, dalla produzione primaria **all'immissione sul mercato** o fornitura di un prodotto alimentare al consumatore finale. Il presente regolamento si applica fermi restando requisiti più specifici relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari e non riguarda gli aspetti nutrizionali e le questioni connesse alla composizione degli alimenti. **Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati all'esportazione verso paesi terzi.**

Esso si applica alle aziende del settore alimentare e non riguarda la produzione primaria di prodotti alimentari per uso privato domestico e la preparazione domestica di alimenti per il consumo privato, **né la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai commercianti al dettaglio locali.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento **si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; si applicano altresì le seguenti definizioni:**

- «igiene dei prodotti alimentari», in appresso denominata «igiene»: le misure e condizioni necessarie per controllare i rischi e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto del suo uso previsto;
- «sicurezza dei prodotti alimentari»: la garanzia che essi non provocheranno effetti negativi sulla salute del consumatore finale se preparati e consumati tenendo conto del loro uso **previsto**;
- **«prodotti primari**»: i prodotti del suolo, dell'allevamento, della caccia e della **pesca**;
- **«autorità competente/i**»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro responsabili per i fini e i controlli previsti dal presente regolamento oppure ogni altra autorità o ente da esse delegati a tale funzione;
- «certificazione»: la procedura mediante la quale le autorità competenti forniscono una garanzia scritta o equivalente circa la conformità ai requisiti;
- «equivalenza»: la capacità di sistemi diversi di conseguire gli stessi **obiettivi**;
- **«contaminazione**»: la presenza, in un prodotto alimentare, di una sostanza non introdotta intenzionalmente o presente nel suo ambiente e in grado di compromettere la sicurezza o l'idoneità al consumo umano del prodotto **stesso**;
- **«confezionamento**»: la protezione di un prodotto, mediante **un involucri** o **un contenitore** posti a diretto contatto con il prodotto, nonché **l'involucro** o il contenitore stesso;
- «imballaggio»: il collocamento di uno o più prodotti confezionati in un secondo contenitore, nonché tale secondo contenitore stesso; se il confezionamento è sufficientemente robusto da garantire una protezione efficace, può essere considerato un imballaggio;
- «prodotti di origine animale»: prodotti alimentari ottenuti da animali, compreso il miele **e il sangue**;
- «prodotti di origine vegetale»: prodotti alimentari ottenuti da vegetali;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 15 maggio 2002

- «prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che siano stati ad esempio divisi, separati, sezionati, disossati, macinati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati o macinati, refrigerati, congelati o surgelati;
- «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dall'applicazione a prodotti non trasformati di un trattamento quale riscaldamento, affumicatura, salatura, stagionatura, salagione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione, ecc., o da una combinazione di tali trattamenti e/o prodotti; possono essere aggiunte sostanze necessarie alla lavorazione o tali da conferire specifiche caratteristiche ai prodotti;
- «recipiente ermeticamente chiuso»: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di microrganismi;
- «ove necessario», «se del caso», «sufficiente»: laddove risulti necessario, adeguato o sufficiente a seguito di un'analisi dei rischi nel contesto del sistema HACCP.

Articolo 3

Prescrizioni di ordine generale

Gli operatori del settore alimentare provvedono affinché tutte le fasi **della produzione, della trasformazione e della distribuzione nelle imprese da essi controllate** vengano svolte conformemente **alle disposizioni in materia di igiene del presente regolamento inerenti alle loro attività. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che si sia verificata una violazione delle norme igieniche nel corso della produzione. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare i rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.**

Articolo 4

Requisiti generali e specifici in materia d'igiene

1. Gli operatori del settore alimentare impegnati al livello della produzione primaria rispettano le disposizioni generali in materia d'igiene di cui all'allegato I *del presente regolamento* e ogni altra disposizione specifica di cui al regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine **animale**].
2. Gli operatori del settore alimentare diversi da quelli di cui al paragrafo 1 rispettano le disposizioni generali in materia d'igiene di cui all'allegato II *del presente regolamento* e ogni altra disposizione specifica di cui al regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine **animale**].
3. **Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, possono adeguare i requisiti di cui agli allegati I e II nonché le disposizioni di esecuzione connesse approvate dalla Commissione** per rispondere alle esigenze delle aziende del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici o a difficoltà di approvvigionamento che provvedono alla distribuzione sul mercato locale o per tener conto **dei** metodi tradizionali di produzione **o delle materie prime, che, sulla base di conoscenze scientifiche, di un'esperienza comprovata o della tradizione, rientrano indiscutibilmente nel processo di produzione e per i quali si possa provare che non influenzano negativamente la qualità dell'alimento dal punto di vista igienico,** purché gli obiettivi in materia d'igiene dei prodotti alimentari non vengano compromessi.

Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri. **Le informazioni fornite devono includere un elenco di prodotti e delle regioni interessate nonché le modifiche apportate per adattare le norme in materia d'igiene alla lavorazione del prodotto alimentare.** A decorrere dalla notifica, gli altri Stati membri dispongono di un mese per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora vi siano osservazioni scritte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Mercoledì 15 maggio 2002

4. *Gli operatori del settore alimentare adottano le seguenti misure specifiche in materia di igiene:*
- mantenimento della catena del freddo;*
 - adempimento dei criteri microbiologici per i prodotti alimentari;*
 - adempimento dei criteri in materia di temperatura per i prodotti alimentari;*
 - prelievo di campioni ed analisi;*
 - fissazione di obiettivi e norme di prestazione.*
5. *I criteri e le procedure comuni relativamente alle lettere da a) a e) del paragrafo 4 e al trattamento termico sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.*
6. *Nell'attesa della fissazione dei criteri di cui al paragrafo 5, restano di applicazione i requisiti e le norme pertinenti stabiliti nelle direttive di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/.../CE [che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE], o le loro norme d'esecuzione, così come le disposizioni nazionali adottate in conformità di tali direttive o delle relative norme di esecuzione.*

Articolo 5

Sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo

- Gli operatori del settore **alimentare predispongono**, attuano e mantengono una procedura permanente, elaborata secondo i principi, in appresso indicati, del sistema HACCP:
 - identificare ogni rischio che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
 - identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o ridurlo a livelli accettabili;
 - stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
 - stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di sorveglianza efficaci;
 - stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dalla sorveglianza che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo.
- Gli operatori del settore alimentare stabiliscono le procedure atte a verificare l'effettivo funzionamento delle misure descritte al paragrafo 1. Le procedure di verifica devono essere applicate regolarmente e ogniqualvolta il funzionamento dell'impresa alimentare subisca una modifica tale da incidere negativamente sulla sicurezza dei prodotti alimentari.
- L'autorità competente stabilisce controlli specifici, ove necessario, per assicurare l'effettivo funzionamento delle misure di cui al paragrafo 1.**
- Al fine di facilitare i controlli ufficiali gli operatori del settore alimentare specificano all'autorità di controllo competente che esse rispettano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.**

Nella misura in cui ciò sia necessario, secondo il tipo e le dimensioni dell'impresa, la spiegazione ha luogo sotto forma di documentazione. I dati relativi ai prodotti aventi una data di scadenza devono essere conservati fino a sei mesi dopo tale data. In merito alla conservazione dei dati relativi ai prodotti privi di data di scadenza è introdotto un termine di 5 anni che corrisponde alla durata della responsabilità legale.

- Nell'ambito del sistema di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, gli operatori del settore alimentare **anche a livello della produzione primaria**, possono utilizzare **altresì** manuali di corretta prassi **igienica, elaborati** secondo le disposizioni degli articoli 7 e 8. Tali manuali devono essere adeguati alle operazioni e ai prodotti alimentari per i quali vengono utilizzati dall'operatore.

Mercoledì 15 maggio 2002

6. **Gli operatori del settore alimentare impegnati a livello della produzione primaria mirano ad applicare i principi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il rispetto del presente paragrafo è valutato nella relazione di cui all'articolo 15.**

7. **L'applicazione delle norme HACCP non può essere considerata che una misura supplementare di sicurezza in materia di igiene dei prodotti alimentari. Tali norme non devono sostituirsi in alcun caso ai controlli ufficiali.**

8. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 la Commissione può adottare misure atte ad agevolare l'attuazione del presente articolo, in particolare nelle piccole imprese.

Articolo 6

Requisiti specifici in materia di sicurezza degli alimenti

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare:

1. possono essere adottati e/o modificati criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo della temperatura applicabili ai prodotti alimentari;
2. possono essere definiti obiettivi e/o norme di esecuzione volti ad agevolare l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

Manuali **nazionali**

1. Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali di corretta prassi **operativa che** forniscano indicazioni circa il rispetto degli articoli 3 e 4 e, laddove si applichi l'articolo 5, circa l'applicazione dei principi dell'HACCP. **Gli operatori del settore alimentare possono applicare tali manuali su base volontaria.**

2. L'elaborazione dei manuali **nazionali**, se ha luogo, è effettuata:
 - dai settori dell'industria alimentare e **in consultazione con i** rappresentanti di altre parti **sostanzialmente interessate al riguardo** quali, ad esempio, **le** autorità competenti e **le associazioni di consumatori**;
 - **laddove** necessario, tenendo conto del Codice internazionale di prassi raccomandato del Codex alimentarius.

I manuali nazionali possono anche essere elaborati da un organismo nazionale di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.

3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire:
 - che il loro contenuto risulti funzionale per i settori cui sono destinati;
 - che siano stati elaborati **in consultazione con i** rappresentanti del settore e di altre parti interessate quali, ad esempio, autorità competenti e **associazioni di consumatori**;
 - che la loro elaborazione abbia tenuto conto del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex alimentarius;
 - che tutte le parti sostanzialmente interessate siano state consultate e che i pertinenti commenti siano stati presi in considerazione;
 - che i manuali comunitari costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e/o per i prodotti alimentari interessati.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Mercoledì 15 maggio 2002

4. A distanza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito annualmente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente le misure adottate per l'elaborazione dei manuali nazionali di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali dei quali hanno accertato la conformità con il paragrafo 3. La Commissione tiene un registro di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.

6. I manuali di corretta prassi igienica già elaborati ed applicati a norma delle disposizioni della direttiva 93/43/CEE mantengono la propria validità dopo l'entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui sono conformi agli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 8

Manuali comunitari

1. Qualora uno Stato membro, o la Commissione, ritengano necessario elaborare manuali comunitari di corretta prassi operativa e/o manuali comunitari sull'applicazione dei principi dell'**HACCP**, la Commissione consulta il *comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1*. L'obiettivo di tale consultazione è di esaminare l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli argomenti trattati. **Gli operatori del settore alimentare possono applicare tali manuali su base volontaria.**

2. Qualora, **a seguito dell'esame di cui al paragrafo 1, vengano proposti** manuali comunitari, **la Commissione assicura che tali manuali siano elaborati da idonei rappresentanti dell'industria alimentare europea, incluse le PMI, e che siano consultate** le parti interessate, quali le autorità competenti e le associazioni di **consumatori**.

3. Il *comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1* è responsabile della valutazione dei manuali comunitari. Esso *adotta* tutte le misure necessarie per garantire che:

- il contenuto di tali manuali risulti funzionale per i settori cui sono destinati in tutta la Comunità;
- tutte le parti sostanzialmente interessate siano state consultate e i pertinenti commenti siano stati presi in considerazione;
- siano stati presi in considerazione i manuali nazionali eventualmente esistenti e trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5;
- i manuali comunitari costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e/o per i prodotti alimentari interessati.

Indipendentemente da qualsiasi riferimento o iniziativa, il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, provvede al riesame integrale dei manuali comunitari in cooperazione con gli organismi menzionati al paragrafo 2 del presente articolo almeno ogni cinque anni, al fine di garantire la loro funzionalità e conformità agli sviluppi tecnologici e scientifici.

4. Laddove i manuali nazionali siano stati elaborati conformemente all'articolo 7 e i manuali comunitari successivamente approntati siano conformi al presente articolo, gli operatori del settore alimentare **fanno riferimento ai manuali comunitari**.

5. I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Gli Stati membri provvedono affinché i manuali, una volta pubblicati, siano portati a conoscenza dei settori dell'industria alimentare interessati e delle autorità competenti nel proprio territorio.

Articolo 9

Registrazione o riconoscimento delle aziende del settore alimentare

1. Gli operatori del settore alimentare **dichiarano** tutti gli stabilimenti posti sotto il loro controllo e oggetto del presente regolamento **alle** autorità competenti indicando la natura dell'azienda nonché il nome e l'indirizzo di tutti i locali. Le autorità competenti attribuiscono a ciascuno stabilimento alimentare

Mercoledì 15 maggio 2002

un numero di registrazione e tengono un elenco aggiornato di tali numeri. *Esse possono utilizzare registrazioni già attribuite ad altri fini. Gli operatori del settore alimentare trasmettono alle autorità competenti le informazioni necessarie a mantenere aggiornato il registro dei locali, inclusa ogni nuova attività alimentare nonché ogni nuova apertura o chiusura di stabilimento.*

2. *Gli operatori del settore alimentare assicurano che gli stabilimenti e i locali sotto il loro controllo e coperti dal presente regolamento sono riconosciuti dalle autorità competenti:*

- a) *se gli stabilimenti figurano nelle norme specifiche in materia d'igiene, oppure*
- b) *se le autorità competenti lo ritengono necessario, oppure*
- c) *se ciò è richiesto da una decisione presa conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.*

3. *Qualora sia necessario un riconoscimento ai sensi del paragrafo 2, gli stabilimenti non possono svolgere la propria attività senza tale riconoscimento. Gli operatori del settore alimentare possono essere riconosciuti solo se un controllo in loco ha dimostrato che i requisiti infrastrutturali e tecnici sono soddisfatti e che tutti gli aspetti relativi all'igiene sono stati esaminati e risultano conformi alle relative disposizioni del presente regolamento.*

4. *La registrazione dei prodotti alimentari prodotti dagli operatori del settore alimentare deve consentire la rintracciabilità e l'identificazione dell'origine di tali prodotti. Gli operatori del settore alimentare, ad eccezione dei rivenditori al dettaglio, sono responsabili di tale registrazione. Il metodo di registrazione è disciplinato nel regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale] o nel regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano] ⁽¹⁾.*

Articolo 10

Controlli ufficiali

Gli operatori del settore alimentare presteranno all'autorità competente l'assistenza necessaria per svolgere i controlli ufficiali in maniera efficiente. **Tali controlli non sono obbligatoriamente annunciati in anticipo dall'autorità competente all'operatore del settore alimentare.** Essi provvedono in particolare a:

- consentire l'accesso a tutti gli edifici, i locali, gli impianti o altre infrastrutture;
- mettere a disposizione tutta la documentazione e i registri richiesti ai sensi del presente regolamento o ritenuti necessari dall'autorità competente per valutare la situazione.

Articolo 11

Importazioni/esportazioni

1. I prodotti alimentari importati nella Comunità devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002, alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e a qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo ... del regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

2. I prodotti alimentari destinati all'esportazione dalla Comunità devono conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002, alle disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 9 del presente regolamento e a qualsiasi disposizione stabilita ai sensi dell'articolo ... del regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

⁽¹⁾ GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 12

Misure di attuazione

Misure di attuazione relative agli articoli 4, 5, **9**, e 11 possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, *paragrafo 2*.

Articolo 13

Riferimenti alle norme internazionali

Modifiche riguardanti i riferimenti alle norme internazionali, come quelle del Codex Alimentarius, contenuti nel presente regolamento, possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, *paragrafo 2*.

Articolo 14

Procedura del comitato permanente

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente **per la catena alimentare e la salute degli animali** istituito **dal regolamento (CE) n. 178/2002**.
2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applica la *procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa*.
3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

Articolo 15

Relazione al Consiglio e al Parlamento

1. Entro **cinque anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata di proposte pertinenti, analizzando l'esperienza acquisita dall'attuazione del regolamento stesso.
2. Per consentire alla Commissione di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla medesima tutte le informazioni necessarie dodici mesi prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere **dal ...**⁽¹⁾

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ [Un anno dopo la sua entrata in vigore].

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO I

NORME GENERALI D'IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA

CAPITOLO I

Campo di applicazione

Il presente allegato si applica alla produzione **primaria, nonché alla lavorazione di prodotti primari sul luogo di produzione. Esso si applica per esempio al magazzinaggio, al confezionamento e all'imballaggio, nonché al trasporto dei prodotti primari. Al fine di evitare danni e rischi durante la lavorazione successiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 e i manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi degli articoli 7 e 8.**

CAPITOLO II

Requisiti **generali**

1. **Gli operatori del settore alimentare devono assicurare, nell'interesse dei normali processi di lavorazione successivi, che i prodotti primari siano protetti dalla contaminazione e da altri danni o rischi che potrebbero compromettere la sicurezza o l'idoneità al consumo umano del prodotto alimentare.**
2. **Al fine di conseguire una corretta igiene nell'ambito della produzione primaria è inoltre necessario attenersi ai principi seguenti:**
 - a) **disposizioni legislative comunitarie e nazionali pertinenti relative alla riduzione dei rischi nell'ambito della produzione primaria, in particolare:**
 - **disposizioni volte ad evitare la contaminazione con elementi nocivi dell'atmosfera, del suolo e delle acque attraverso mangimi o additivi per i mangimi, fertilizzanti, pesticidi, medicinali veterinari, prodotti di pulizia e disinfezione e rifiuti, nonché**
 - **disposizioni relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante, che abbiano rilevanza per la salute umana;**
 - b) **misure di programmi comunitari e nazionali volte a limitare i rischi nell'ambito della produzione primaria, in particolare i programmi a tutela della salute animale e di lotta contro gli agenti zoonotici;**
 - c) **l'obbligo d'informare** l'autorità competente qualora si sospetti un problema in grado di nuocere alla salute umana.
3. **Nei manuali di corretta prassi operativa di cui agli articoli 7 e 8 devono essere trattati in base ai principi del sistema HACCP i potenziali rischi a livello della produzione primaria e i metodi per tenerli sotto controllo. Tali manuali possono essere combinati con altri manuali o codici di corretta prassi operativa previsti in particolare da altre disposizioni comunitarie pertinenti.**

CAPITOLO III

Requisiti applicabili ai prodotti di origine animale

1. **Gli operatori del settore alimentare che allevano o cacciano animali per la produzione di prodotti alimentari devono prendere le misure necessarie** al fine di garantire l'igiene degli alimenti. Tali misure includono, ove del caso:
 - **l'applicazione di adeguate procedure di pulizia e, ove necessario, di disinfezione delle superfici, degli edifici e delle strutture utilizzati per la produzione primaria, inclusi i magazzini dei mangimi e le attrezzature per l'alimentazione degli animali;**
 - **adeguate procedure di pulizia e, ove necessario, di disinfezione per le attrezzature, i contenitori, le casse da trasporto, i veicoli e le imbarcazioni utilizzati per il trasporto degli animali;**

Mercoledì 15 maggio 2002

- *misure volte ad assicurare la pulizia degli animali allevati, in particolare gli animali destinati al macello;*
 - *misure di lotta contro gli agenti nocivi volte ad evitare l'accesso di uccelli selvatici ed animali domestici ai locali di produzione, al fine di evitare contaminazioni;*
 - *prevenzione della contaminazione dovuta al trattamento di rifiuti e di sostanze pericolose e all'eliminazione di animali morti;*
 - *misure protettive volte a evitare l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose o malattie degli animali trasmissibili agli esseri umani;*
 - *misure precauzionali all'atto dell'introduzione di nuovi animali, isolando i capi malati o presunti malati e informando le autorità competenti in caso si sospetti la presenza di un focolaio di malattia;*
 - *la presa in considerazione dei risultati delle analisi svolte su campioni prelevati da animali o su altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;*
 - *l'uso adeguato degli additivi per i mangimi e dei medicinali veterinari secondo le prescrizioni veterinarie.*
2. *Queste misure possono costituire, integralmente o in parte, i manuali di corretta prassi operativa, o rappresentare la base di partenza di tali manuali, senza pregiudizio di quanto disposto all'allegato II, capitolo VI.*

CAPITOLO IV

Requisiti applicabili ai prodotti di origine vegetale

1. *Gli operatori del settore alimentare che raccolgono piante o producono prodotti vegetali devono prendere le misure necessarie:*
- *alla pulizia e all'eventuale disinfezione successiva degli impianti, attrezzature, contenitori, casse da trasporto e veicoli utilizzati per il magazzinaggio e il trasporto dei prodotti vegetali;*
 - *ad assicurare, ove necessario, la pulizia dei prodotti vegetali;*
 - *alla lotta contro gli agenti nocivi al fine di evitare contaminazioni;*
 - *ad evitare i rischi biologici, chimici o fisici quali micotossine, metalli pesanti, ecc.;*
 - *al trattamento dei rifiuti e delle sostanze pericolose al fine di evitare contaminazioni;*
 - *a tenere conto dei risultati delle analisi svolte su campioni prelevati da vegetali o su altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.*
2. *Queste misure possono costituire, integralmente o in parte, i manuali di corretta prassi operativa, o rappresentare la base di partenza di tali manuali, senza pregiudizio di quanto disposto all'allegato II, capitolo VI.*

CAPITOLO V

Tenuta di un registro

Gli operatori del settore alimentare tengono un registro delle misure prese per limitare i rischi.

1. *Gli operatori del settore alimentare che allevano animali tengono un registro delle misure prese per limitare i rischi. Esse includono:*
- *lo stato di salute dei singoli animali;*
 - *prodotti medicinali veterinari somministrati agli animali e altri trattamenti effettuati (data di somministrazione e periodo di attesa);*

Mercoledì 15 maggio 2002

- *l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale (per esempio infezioni della mammella);*
 - *i risultati delle analisi svolte su campioni prelevati da animali o su altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;*
 - *tutte le segnalazioni comunicate dal macello circa i risultati dell'ispezione.*
2. *Qualora gli animali siano condotti al macello, le informazioni rilevanti dei registri sono comunicate alle autorità competenti o all'impresa di destinazione.*
3. *Gli operatori del settore alimentare che raccolgono piante o producono prodotti vegetali tengono un registro, in particolare su:*
- *l'uso di prodotti fitosanitari e diserbanti;*
 - *l'insorgenza di malattie o agenti nocivi che possano nuocere alla sicurezza dei prodotti di origine vegetale.*
4. *I veterinari, agronomi, tecnici agricoli e quanti siano responsabili in ogni qual modo per gli animali di un'azienda agricola assistono l'allevatore nella tenuta dei registri di cui sopra.*

Il registro o la documentazione possono essere combinati con registrazioni eventualmente richieste da altri atti comunitari o nazionali. L'allevatore deve conservare il registro o la documentazione di cui sopra per poterli esibire, su richiesta, all'autorità competente, per un periodo di cinque anni.

CAPITOLO VI

Manuali di corretta prassi igienica

I manuali nazionali o comunitari elaborati ai sensi degli articoli 7 e 8 costituiscono la base per una corretta prassi igienica e limitazione dei rischi nell'ambito della produzione primaria e perseguono l'obiettivo della corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 5 e l'applicazione degli altri programmi e disposizioni legislative comunitari e nazionali. Essi comprendono ad esempio:

- *l'applicazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione per i ricoveri degli animali, le attrezzature, i locali, le casse e i veicoli di trasporto, ecc.;*
- *l'adozione di misure precauzionali all'atto dell'introduzione di nuovi animali in un'azienda agricola, un allevamento ittico, una zona di allevamento dei molluschi, ecc.;*
- *regolari esami clinici e valutazione della situazione veterinaria degli animali nonché consulenza in tutti i settori riguardanti la salute e l'igiene da parte del veterinario che segue l'allevamento;*
- *l'uso adeguato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti;*
- *adeguati metodi di produzione, manipolazione, magazzinaggio e trasporto;*
- *l'uso dell'acqua nella produzione primaria;*
- *la pulizia e, ove necessario, la disinfezione dei macchinari, delle attrezzature e dei veicoli utilizzati per il trasporto.*

I manuali completano il principio del metodo del controllo ininterrotto dell'igiene «dal campo alla tavola».

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO II

REQUISITI GENERALI IN MATERIA D'IGIENE APPLICABILI
A TUTTE LE AZIENDE DEL SETTORE ALIMENTARE,
ESCLUSA LA PRODUZIONE PRIMARIA

Introduzione

I capitoli da V a XII del presente allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, manipolazione e messa in vendita o fornitura al consumatore finale.

I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:

- il capitolo I a tutti i locali destinati ai prodotti alimentari, tranne quelli contemplati dal capitolo III,
- il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
- il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
- il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.

CAPITOLO I

Requisiti generali applicabili ai locali destinati ai prodotti alimentari,
incluse le aree e i siti all'aperto
(diversi da quelli indicati al capitolo III)

1. I locali destinati ai prodotti alimentari devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni dei locali destinati ai prodotti alimentari devono:
 - a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e disporre di uno spazio di lavoro tale da permettere lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;
 - b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
 - c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la **contaminazione, tra** e durante operazioni separate, fra prodotti alimentari, materiali per l'imballaggio e il condizionamento, apparecchiature, strumenti, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
 - d) ove necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, disporre di adeguate strutture per il deposito a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere gli alimenti in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e registrata.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura **delle mani**. Gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi.

Mercoledì 15 maggio 2002

5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.
6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico. **Non deve esservi un accesso diretto ai locali di produzione.**
7. Nei locali destinati ai prodotti alimentari deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso e in una zona pulita o una zona dove vengano manipolati prodotti alimentari che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.
9. Ove **necessario per l'adempimento delle disposizioni del regolamento in materia** d'igiene, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.
- 10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in locali separati dai locali di produzione.**

CAPITOLO II

Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III)

1. I locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa **e i locali di cui al capitolo III, compresi i vani dei veicoli di trasporto**) devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la **contaminazione tra** e durante le operazioni. In particolare:
 - a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
 - b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
 - c) i soffitti, **le strutture** sopraelevate **e le superfici interne dei soffitti** devono essere costruiti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle;
 - d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
 - e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

Mercoledì 15 maggio 2002

- f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) nelle zone di manipolazione degli alimenti e in particolare quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali **resistenti alla corrosione**, lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
2. **Si** devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia e la disinfezione **e il magazzinaggio** degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.
3. **Si** devono prevedere adeguate attrezzature per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda e deve essere mantenuto pulito **e, ove necessario, deve poter essere disinfettato**.

CAPITOLO III

Requisiti applicabili ai locali mobili e/o temporanei
(quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati),
ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata
ma dove gli alimenti sono preparati
per fini diversi dal consumo privato e domestico,
ai locali utilizzati occasionalmente a scopo di ristorazione
e ai distributori automatici

1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti **da parte di animali e** di agenti nocivi.
2. In particolare e ove necessario:
- a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
- b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali **resistenti alla corrosione**, lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
- c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
- d) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
- e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
- f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
- g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
- h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

CAPITOLO IV

Trasporto

1. I veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti se questi ultimi possono risultarne contaminati.

Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.

3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti per evitare il rischio di contaminazione.

4. **Gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».**

5. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

6. Ove necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

CAPITOLO V

Requisiti applicabili all'apparecchiatura

Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e:

- a) essere progettati e costruiti in materiale tale **da escludere**, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti;
- b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
- c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

CAPITOLO VI

Residui alimentari

1. I residui alimentari, **gli scarti non commestibili** e gli altri scarti **devono essere rimossi dai locali nei quali vengono manipolati i prodotti alimentari il più rapidamente possibile, tenendo conto del** corretto funzionamento dell'azienda. **Occorre evitare la contaminazione diretta dei prodotti alimentari.**

2. I residui alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e, se necessario, essere facilmente pulibili e disinfettabili.

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito **e l'eliminazione** dei residui **alimentari, degli scarti non commestibili e** di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere mantenuti facilmente puliti e da impedire, **ove necessario**, l'accesso di **animali** e di **agenti** nocivi.

Tutti i residui, siano essi liquidi, solidi o gassosi, devono essere eliminati in maniera **igienica conformemente** alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.

Mercoledì 15 maggio 2002

CAPITOLO VII

Rifornimento idrico

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere **assicurato in quantità adeguata** e rispettare la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾. L'acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. **L'acqua potabile che, utilizzata quale ingrediente nel processo di produzione, perde le caratteristiche dell'acqua potabile, non deve costituire una fonte di pericolo microbiologico, chimico o fisico per i prodotti alimentari in questione. Le autorità competenti devono inoltre assicurarsi che la qualità idrica non influenzi il prodotto alimentare in senso contrario alle disposizioni del presente regolamento.**
2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve essere identificata in quanto tale e passare in condotte separate e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua **potabile**.
3. **Il ghiaccio** che entra in contatto con gli alimenti o in grado di condurre a una contaminazione degli stessi deve essere ottenuto da acqua conforme alle specifiche di cui alla direttiva 98/83/CE. Esso deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.
4. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare l'alimento.
5. **L'acqua utilizzata per il riscaldamento o il raffreddamento di contenitori non deve entrare in contatto con i prodotti alimentari.**

CAPITOLO VIII

Igiene personale

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, ove necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, protettivi.
2. Nessuna persona affetta da malattia o riconosciuta portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a qualsiasi titolo ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità diretta o indiretta di contaminazione degli **alimenti**. **Qualsiasi** persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'azienda alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti è tenuta a denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi **all'operatore del settore alimentare e a sottoporsi ad un adeguato esame medico**.

CAPITOLO IX

Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, risultino inadatte al consumo umano.
2. Le materie prime e **tutti** gli ingredienti immagazzinati in un'azienda alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, esposti e trasportati devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.

(¹) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Mercoledì 15 maggio 2002

4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, sui quali possono proliferare microrganismi patogeni o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, compresa la somministrazione degli alimenti, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di prodotti alimentari trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati, con uno spazio refrigerato sufficiente a prevenire ogni contaminazione.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.
6. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, i prodotti alimentari devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente evacuato. Dopo lo scongelamento, i prodotti alimentari devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.
7. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
8. Le materie prime utilizzate per la fabbricazione di prodotti trasformati devono essere prodotte e commercializzate o importate conformemente al presente regolamento.

CAPITOLO X**Disposizioni applicabili al confezionamento
e all'imballaggio di prodotti alimentari**

1. Occorre provvedere affinché il materiale per il confezionamento e l'imballaggio non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari. Tale materiale deve essere fabbricato, trasportato e fornito alle aziende alimentari in modo tale da essere protetto da qualsiasi contaminazione che possa costituire un rischio per la salute.
2. Il materiale per il confezionamento deve essere conservato in modo tale **che non sussista pericolo** di contaminazione **suscettibile di avere conseguenze nocive sui prodotti alimentari**.
3. **Qualora vengano imballati** prodotti non protetti, **le operazioni di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare** la contaminazione di tali prodotti. In particolare, la progettazione, la costruzione e le dimensioni del locale in cui tali operazioni vengono effettuate devono essere tali da consentirne lo svolgimento in condizioni igieniche. Il materiale da imballaggio deve essere **pulito** prima di essere introdotto nella zona di imballaggio e deve essere impiegato immediatamente. L'eventuale rivestimento del materiale di confezionamento con un materiale d'imballaggio deve essere effettuato nel rispetto delle norme d'igiene.
4. Il materiale per il confezionamento e l'imballaggio può essere riutilizzato per i prodotti alimentari solo se costituito da materiali facili da pulire e, se necessario per motivi d'igiene, da disinfettare.

CAPITOLO XI**Condizioni speciali per talune operazioni di trasformazione**

1. Trasformazione mediante trattamento termico
 - I prodotti alimentari devono essere trasformati mediante un trattamento termico programmato, eventualmente associato ad altri metodi per il controllo del rischio microbiologico; le apparecchiature per il trattamento termico devono essere dotate degli strumenti di controllo necessari per assicurare un trattamento adeguato.

Mercoledì 15 maggio 2002

- Qualora il trattamento termico, eventualmente associato ad altri metodi, non sia in grado di garantire la stabilità dei prodotti, ad esso deve far seguito un rapido raffreddamento fino alla temperatura di magazzinaggio prescritta, così che la zona di temperatura critica per la germinazione delle spore e la loro successiva crescita venga attraversata il più rapidamente possibile.
- Qualora il trattamento termico venga applicato prima del confezionamento, occorre adottare misure volte ad evitare la ricontaminazione dei prodotti alimentari nell'intervallo fra tale trattamento e il riempimento.
- Ove necessario, e in particolare nel caso di barattoli di latta e di vetro, l'integrità del contenitore e la sua pulizia devono essere confermati prima del riempimento.
- Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l'acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per gli alimenti. Gli additivi chimici impiegati per contrastare la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori devono essere utilizzati secondo la buona prassi.
- Nel caso di un trattamento termico continuo di alimenti liquidi occorre impedire la miscela del liquido trattato termicamente con quello non completamente riscaldato.

2. Affumicamento

- I fumi e il calore non devono interferire con altre operazioni.
- I materiali utilizzati per la produzione di fumo devono essere immagazzinati e utilizzati in modo da non contaminare i prodotti alimentari.
- Per la produzione di fumo mediante combustione è vietato utilizzare legno dipinto, verniciato, incolato o trattato con conservanti chimici.

3. Salatura

Il sale utilizzato per il trattamento dei prodotti alimentari deve essere pulito e conservato in modo da evitare contaminazioni. Esso può essere riutilizzato, previa pulitura, a condizione che si dimostri, mediante procedure HACCP, che non sussistono rischi di contaminazioni.

CAPITOLO XII

Formazione

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati **regolarmente e ricevano annualmente un'adeguata formazione, impartita da esperti, su aspetti dell'igiene alimentare, nonché sulla normativa generale concernente la protezione della salute e la prevenzione delle infezioni.**

Gli operatori del settore alimentare provvedono affinché i responsabili dell'elaborazione e della gestione del sistema HACCP **o dell'applicazione del manuale di corretta prassi di igiene** all'interno di un'azienda abbiano ricevuto un'adeguata formazione relativa ai principi del sistema stesso.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0235

Prodotti alimentari di origine animale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – C5-0377/2000 – 2000/0179(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 438 ⁽¹⁾),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0377/2000),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A5-0131/2002),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 58.

P5_TC1-COD(2000)0179

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *del ...* [sull'igiene dei prodotti alimentari] ⁽⁴⁾ stabilisce le norme di base in materia d'igiene che gli operatori del settore alimentare devono rispettare per garantire la sicurezza degli alimenti.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 39.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

⁽⁴⁾ GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

- (2) Taluni prodotti alimentari possono presentare rischi specifici per la salute umana che richiedono la definizione di norme d'igiene specifiche al fine di garantire la sicurezza dei prodotti stessi.
- (3) Ciò riguarda in particolare i prodotti alimentari di origine animale, in relazione ai quali sono stati frequentemente constatati rischi di natura microbiologica e chimica.
- (4) Nel quadro della politica agricola comune sono state fissate norme sanitarie specifiche per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti menzionati nell'elenco di cui all'allegato I del trattato.
- (5) Tali norme sanitarie hanno consentito la rimozione delle barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo in tal modo alla creazione del mercato interno e garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica.
- (6) Le *sopracitate* norme specifiche sono contenute in numerose direttive, tra cui in particolare:
- direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁽¹⁾;
 - direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile⁽²⁾;
 - direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina⁽³⁾;
 - direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁽⁴⁾;
 - direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽⁵⁾;
 - direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽⁶⁾;
 - direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁷⁾;
 - direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento⁽⁸⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;
 - direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽⁹⁾;
 - direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽¹⁰⁾;

(1) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(2) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/59/CE della Commissione (GU L 315 dell'8.12.1994, pag. 18).

(4) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).

(5) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(6) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(7) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

(9) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(10) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE.

Mercoledì 15 maggio 2002

- direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE⁽¹⁾;
 - direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽²⁾;
 - direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁽³⁾.
- (7) In materia di salute pubblica, le direttive summenzionate contengono disposizioni comuni, quali quelle riguardanti le responsabilità di chi elabora prodotti di origine animale, gli obblighi delle autorità competenti, i requisiti tecnici strutturali e operativi degli stabilimenti per la lavorazione di prodotti di origine animale, i requisiti d'igiene imposti a tali stabilimenti, le procedure di riconoscimento degli stabilimenti, le condizioni di magazzinaggio e trasporto, la bollatura sanitaria dei prodotti, ecc.
- (8) Molti di questi principi corrispondono a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari], che costituiscono una base comune per tutti gli alimenti.
- (9) Tale base comune consente di semplificare le direttive sopra menzionate.
- (10) Le suddette norme specifiche possono essere ulteriormente semplificate sopprimendo le eventuali incongruenze manifestatesi al momento della loro adozione.
- (11) Con l'introduzione della procedura *dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo* (HACCP), gli operatori del settore alimentare sono tenuti ad elaborare metodi per il controllo e la riduzione o l'eliminazione dei rischi di natura biologica, chimica o fisica.
- (12) Gli elementi di cui sopra rendono necessaria una completa riformulazione delle norme d'igiene specifiche e una maggiore trasparenza.
- (13) L'obiettivo fondamentale della riformulazione delle norme d'igiene generali e specifiche è di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori **assicurando la sicurezza degli alimenti, affinché gli operatori del settore alimentare siano soggetti alle stesse disposizioni giuridiche in tutta l'Unione europea.**
- (14) Occorre pertanto mantenere e, ove richiesto per garantire la tutela dei consumatori, rafforzare le norme d'igiene particolareggiate per i prodotti di origine animale.
- (15) La produzione primaria, **compreso il settore dell'alimentazione animale**, il trasporto degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati.
- (16) È pertanto necessaria un'adeguata comunicazione tra le diverse parti interessate lungo l'intera catena alimentare, **dalla produzione primaria fino all'immissione sul mercato.**
- (17) Criteri microbiologici, obiettivi e/o norme di esecuzione possono essere fissati secondo le adeguate procedure a tal fine previste dal regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari]; in attesa della definizione di nuovi criteri microbiologici continuano ad essere applicabili i criteri fissati nelle direttive sopra menzionate.

⁽¹⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. *Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).*

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

Mercoledì 15 maggio 2002

- (18) Nel caso di stabilimenti di lavorazione dei prodotti di origine animale con una limitata capacità produttiva e soggetti a vincoli particolari o che provvedono alla distribuzione solo sul mercato locale, gli Stati membri devono essere provvisti degli strumenti necessari per definire norme d'igiene specifiche per tali stabilimenti, purché gli obiettivi di sicurezza degli alimenti non siano compromessi e tenendo conto del fatto che in certi casi il mercato locale può estendersi oltre i confini nazionali.
- (19) I prodotti alimentari di origine animale importati devono rispondere almeno alle norme sanitarie stabilite per la produzione comunitaria o a norme equivalenti; per garantire il conseguimento di tale obiettivo devono essere introdotte procedure uniformi.
- (20) La presente riformulazione consente di abrogare le norme d'igiene attualmente vigenti; a tale scopo viene adottata la direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [che abroga talune direttive sull'igiene dei prodotti alimentari e le norme di polizia sanitaria per la produzione e la commercializzazione di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE] ⁽¹⁾.
- (21) I prodotti oggetto del presente regolamento figurano nell'allegato I del trattato.
- (22) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti *deve essere avvalorata da pareri scientifici*; a tal fine, ***l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*** ⁽²⁾, *andrebbe consultata* ogniqualvolta risulti necessario.
- (23) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, *occorre prevedere* una procedura che consenta di adattare determinati requisiti prescritti dal presente regolamento; deve essere altresì disponibile una procedura che consenta, ove necessario, il progressivo raggiungimento del livello sanitario richiesto.
- (24) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, *esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

- 1.** Il presente regolamento stabilisce le norme d'igiene specifiche per garantire l'igiene dei prodotti alimentari di origine animale ***cui devono ispirarsi gli operatori. Tali norme integrano quelle del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e si applicano ai prodotti non trasformati e trasformati di origine animale nonché ai prodotti di origine animale utilizzati per la produzione di prodotti compositi contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.***
- 2.** *Le disposizioni di cui all'allegato I del presente regolamento non si applicano:*
- a) *alla vendita al dettaglio, salvo disposizione contraria,*
- b) *alla produzione primaria di prodotti alimentari per uso proprio,*
- c) *alla preparazione di prodotti alimentari per uso proprio nonché*
- d) *ai prodotti compositi contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.*
- 3.** *Il presente regolamento si applica ferme restando le pertinenti norme di polizia sanitaria e d'igiene e le norme più rigorose adottate per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.*

⁽¹⁾ GU L ...⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 **nonché quelle** di cui **al** regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari]. Si applicano altresì le **seguenti** definizioni:

1. Carni

1.1. «carni»: tutte le parti degli animali adatte al consumo umano, **compreso il sangue**;

1.1.1. «carni di ungulati domestici»: carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici;

1.1.2. «carni di pollame»: carni di volatili domestici, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici (selvaggina di penna d'allevamento);

1.1.3. «carni di lagomorfi»: carni di conigli e lepri d'allevamento, nonché carni di roditori allevati per il consumo umano;

1.1.4. «carni di selvaggina»: carni di:

- mammiferi terrestri selvatici oggetto di attività venatorie, compresi quelli che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;
- selvaggina di penna oggetto di attività venatoria;

1.1.5. «selvaggina d'allevamento»: carni di mammiferi artiodattili selvatici d'allevamento (compresi cervidi e suidi) e di ratiti d'allevamento;

1.2. «selvaggina grossa»: **le specie classificate come selvaggina grossa dalla normativa nazionale sulla caccia**:

- **«selvaggina di pelo»: mammiferi selvatici degli ordini Artiodactyla, Perissodactyla e Marsupialia, nonché altre specie di mammiferi**;
- **«selvaggina di penna»: specie di uccelli in libertà**.

1.3. «selvaggina piccola»: selvaggina di penna e di pelo non classificata come selvaggina grossa;

1.4. «carcassa (ungulati domestici)»: il corpo intero di un ungulato domestico macellato dopo dissanguamento, eviscerazione e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e se del caso delle mammelle, nonché, per i bovini, gli ovini, i caprini e i solipedi, dopo scuoiamento;

1.5. «carcassa (pollame)»: il corpo intero di un volatile dissanguato, spiumato ed eviscerato; sono tuttavia facoltativi la rimozione di cuore, fegato, polmoni, ventriglio, gozzo e reni, il sezionamento delle zampe al tarso e la rimozione della testa, dell'esofago o della trachea;

1.6. «pollame ad eviscerazione differita (New-York dressed)»: carcasse di pollame la cui eviscerazione è stata differita;

1.7. «carni fresche»: carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione, salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione;

1.8. «frattaglie»: le carni diverse da quelle della carcassa, anche se in connessione naturale con la carcassa;

1.9. «visceri»: frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica, comprese la trachea e l'esofago, e il gozzo degli uccelli;

1.10. «macello»: stabilimento adibito alla macellazione degli animali le cui carni sono destinate alla vendita per il consumo umano, compresi gli spazi annessi disponibili per il confinamento degli animali in attesa della macellazione;

Mercoledì 15 maggio 2002

1.11. «laboratorio di sezionamento»: stabilimento adibito al disossamento e/o al sezionamento di carcasse, parti di carcasse e altre parti commestibili degli animali, compresi i locali adiacenti a punti di vendita in cui tali operazioni sono effettuate esclusivamente per la vendita al consumatore o ad altri punti di vendita;

1.12. «centro di raccolta della selvaggina»: stabilimento in cui i capi di selvaggina in libertà abbattuti sono conservati in attesa del trasporto ad un centro di lavorazione della selvaggina;

1.13. «centro di **trasformazione** della selvaggina»: stabilimento **in cui i** capi di selvaggina **allo stato libero abbattuti durante la caccia sono trasformati per la produzione di carni a fini commerciali**;

1.14. «carni macinate»: carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti o a un passaggio in un mulino elicoidale;

1.15. «carni separate meccanicamente»: prodotto risultante dalla separazione meccanica delle carni rimaste sulle ossa dopo il disossamento, realizzata in modo tale da romperne la struttura cellulare;

1.16. «preparazioni di carni»: carni fresche, incluse le carni macinate, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento non sufficiente a modificare la struttura cellulare interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.

2. Molluschi bivalvi vivi

2.1. «molluschi bivalvi»: i molluschi lamellibranchi filtratori e, per estensione, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini;

2.2. «biotossine marine»: sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente tossine;

2.3. «rifinitura»: la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe A, **da un centro di purificazione in cui sono stati purificati o da un centro di spedizione**, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, **preservarne o migliorarne le qualità organolettiche e assicurarne un buon stato di vitalità prima del confezionamento**;

2.4. «produttore»: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;

2.5. «zona di produzione»: le parti di mare, di laguna o di estuario dove si trovano banchi naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi vengono raccolti vivi;

2.6. «zona di stabulazione»: le parti di mare, di laguna o di estuario riconosciute dall'autorità competente, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

2.7. «centro di spedizione»: l'impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura e al condizionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

2.8. «centro di depurazione»: lo stabilimento riconosciuto comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti microbiologici affinché diventino idonei al consumo umano;

2.9. «stabulazione»: l'operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in zone marine, lagunari o di estuari riconosciute, sotto la sorveglianza dell'autorità competente, per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti; ciò non include l'operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte ad una crescita o un ingrasso ulteriori;

Mercoledì 15 maggio 2002

2.10. «coliformi fecali»: batteri a forma di bastoncini, aerobi facoltativi, gram-negativi, non sporigeni, citocromossidasi-negativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o di altri agenti tensioattivi con proprietà analoghe inibitorie della crescita in 24 ore alla temperatura di $44^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$;

2.11. «E. coli»: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di $44^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$;

2.12. «acqua di mare pulita»: acqua marina, acqua salmastra o preparazioni di acqua marina a base di acqua dolce, che non presentano contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca. **Quando le condizioni di approvvigionamento lo giustificano, l'acqua è resa pulita grazie al ricorso a un trattamento appropriato.**

3. Prodotti della pesca

3.1. «prodotti della pesca»: tutti gli animali marini o di acqua dolce, selvatici o di allevamento, diversi dai molluschi bivalvi vivi, dai mammiferi acquatici e dalle rane, o parti di questi animali, comprese le loro uova e lattime;

3.2. «prodotti dell'acquacoltura»: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate fino al momento della loro *immissione sul mercato* quali prodotti alimentari, nonché i pesci o crostacei di mare o d'acqua dolce catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano; i pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentarne la taglia o il peso;

3.3. «nave officina»: la nave, da pesca o non, a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni seguite da un confezionamento: sfilettatura, affettatura, pelatura, tritatura o trasformazione; non sono considerati navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo;

3.4. «nave frigorifero»: la nave, da pesca o non, a bordo della quale i prodotti della pesca sono congelati, se necessario dopo operazioni preliminari quali il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne; ove del caso, tali operazioni sono seguite da confezionamento e/o imballaggio;

3.5. «polpa di pesce separata meccanicamente»: polpa ottenuta con mezzi meccanici da pesci interi eviscerati o da spine di pesce, dopo la sfilettatura;

3.6. «acqua di mare pulita»: si veda la definizione al punto 2.12;

3.7. «acqua di fiume o di lago pulita»: acqua di fiume o di lago che non presenta contaminazioni microbiologiche o sostanze nocive in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca.

4. Uova

4.1. «uova»: le uova di volatili nel loro guscio, adatte o destinate al consumo diretto o alla preparazione di ovoprodotti, diverse dalle uova rotte, incubate o cotte;

4.2. «uova liquide»: contenuto non trattato delle uova dopo la rimozione del guscio;

4.3. «azienda produttrice di uova»: azienda che produce uova destinate al consumo umano;

4.4. «uova incrinata»: uova il cui guscio è danneggiato ma non presenta una soluzione di continuità, in cui la membrana è ancora intatta.

Mercoledì 15 maggio 2002

5. Latte

5.1. «latte»: secrezione lattica, priva di colostro, della ghiandola mammaria;

5.2. «latte crudo»: **il prodotto non trasformato della mungitura di animali da allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun ulteriore trattamento;**

5.3. «azienda di produzione del latte»: **aziende** in cui si trovano **uno** o più **animali da allevamento** di specie destinate alla produzione di latte;

5.4. «stabilimento lattiero-caseario»: stabilimento in cui si procede alla trasformazione del latte o in cui il latte già trasformato è sottoposto a ulteriori trattamenti.

6. Cosce di rana e lumache

6.1. «cosce di rane»: le parti posteriori del corpo sezionato trasversalmente dietro alle membra anteriori, eviscerate e spellate, provenienti dalla specie *Rana* sp. (famiglia ranidi);

6.2. «lumache»: i gasteropodi terrestri delle specie *Helix Pomatia* L., *Helix Aspersa* Muller, *Helix lucorum* e specie appartenenti alla famiglia acatinidi.

7. **Prodotti trasformati**

7.1. «**prodotti** a base di carne»: prodotti ottenuti sottoponendo le carni a un trattamento;

7.2. «prodotti ittici trasformati»: prodotti ittici che sono stati sottoposti a un trattamento;

7.3. «ovoprodotti»: i prodotti ottenuti sottoponendo a un trattamento le uova o i loro diversi componenti o loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana; è ammessa la parziale aggiunta di altri alimenti o additivi; si possono presentare sotto forma di liquidi, concentrati, essiccati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;

7.4. «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti preparati applicando un trattamento al latte crudo, quali latte alimentare trattato termicamente, latte in polvere, siero, burro, formaggi, iogurt (anche con l'aggiunta di acidificanti, sale, spezie o frutta) e latte alimentare ricostituito;

7.5. «grasso animale fuso»: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

7.6. «ciccioli»: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;

7.7. «gelatina»: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali (compreso il pesce e il pollame);

7.8. «stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini sottoposti a un trattamento quale la salatura, il riscaldamento o l'essiccazione dopo essere stati prodotti e puliti.

8. Altre definizioni

8.1. «prodotto composito»: prodotto alimentare contenente prodotti, non trasformati o trasformati, di origine animale e vegetale;

8.2. «riconfezionamento»: la sostituzione dell'involucro originario di un prodotto con un involucro nuovo, eventualmente dopo che il prodotto stesso, privato della confezione, è stato sottoposto ad operazioni quali il sezionamento o l'affettatura;

8.3. «mercato all'ingrosso»: azienda del settore alimentare comprendente varie unità separate che hanno in comune impianti e sezioni in cui i prodotti alimentari vengono venduti alle aziende del settore alimentare e non al consumatore finale.

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 3

Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti

1. *Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato prodotti alimentari di origine animale prodotti nella Comunità solo se essi sono stati ottenuti in stabilimenti che*
 - a) *corrispondono ai requisiti dell'allegato I,*
 - b) *sono registrati presso le autorità competenti e, ove necessario, sono riconosciuti ai sensi del paragrafo 2.*
2. *Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene degli alimenti per animali] gli stabilimenti nei quali si trasformano prodotti di origine animale per i quali valgono le disposizioni dell'allegato I, esclusi quelli che operano nella fase di produzione primaria o di trasporto, devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3 prima della loro entrata in funzione.*
3. *L'autorità competente riconosce gli stabilimenti solo se un'ispezione antecedente all'entrata in funzione dello stabilimento stesso ha consentito di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. L'autorità competente può tuttavia riconoscere provvisoriamente uno stabilimento:*
 - a) *se dalla prima ispezione risulti che le condizioni strutturali del presente regolamento sono rispettate, in attesa di una seconda ispezione che dovrà esaminare se ne sono rispettate anche le condizioni operative, oppure*
 - b) *se, in attesa di un'ispezione, tale stabilimento produce solo piccole quantità di prodotti alimentari e in genere solo per il mercato locale.*
4. *Il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano] contiene le disposizioni specifiche per quanto riguarda registrazione e riconoscimento.*

Articolo 4

Bollatura sanitaria

1. *La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale che, a tal fine, deve sorvegliare tale operazione e custodire il bollo sanitario da applicare alle carni, che deve essere consegnato agli ausiliari o ai dipendenti dell'impianto designati solo al momento della bollatura e per il tempo richiesto per effettuarla.*

Non è consentito rimuovere i bolli sanitari, salvo nel caso in cui le carni siano ulteriormente lavorate in un altro stabilimento riconosciuto nel quale il bollo originario debba essere sostituito dal numero dello stabilimento stesso.

2. *Una volta ultimata l'ispezione post mortem, le carcasse, le mezzene, i quarti e le carcasse sezionate in tre pezzi devono essere bollate a inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna in modo da garantire l'agevole identificazione del macello di origine.*
3. *I fegati devono essere bollati a fuoco, a meno che non siano confezionati o imballati.*
4. *Nel caso di tagli di carne e di frattaglie imballati prodotti in un laboratorio di sezionamento, il bollo deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso. Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate, l'etichetta può essere fissata sul confezionamento in modo da essere distrutta al momento dell'apertura dello stesso.*
5. *Il bollo sanitario può comprendere un'indicazione del veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.*

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 5**Condizioni speciali**

1. Gli Stati membri possono adeguare i requisiti di cui ai capitoli I e II dell'allegato I per rispondere alle esigenze di stabilimenti situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici e che provvedono unicamente alla distribuzione sul mercato locale. L'igiene non deve essere compromessa. Se gli Stati membri richiedono il relativo adeguamento presso la Commissione si applica la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Per «stabilimenti che provvedono alla distribuzione sul mercato locale» si intendono i macelli e i laboratori di sezionamento che commercializzano le proprie carni in prossimità del luogo in cui sono situati.

2. Ove necessario, condizioni speciali possono essere accordate secondo la medesima procedura al fine di tener conto dei metodi e dei materiali di produzione che, sulla base di conoscenze scientifiche, di un'esperienza comprovata o della tradizione, rientrano indiscutibilmente nel processo di produzione e per i quali si possa provare che non influenzano negativamente la qualità dell'alimento dal punto di vista igienico.

Articolo 6**Garanzie supplementari**

Le disposizioni seguenti si applicano, con riguardo alle salmonelle, alle carni bovine e suine, alle carni di pollame e alle uova destinate alla Svezia e alla Finlandia:

- a) le partite devono essere state sottoposte a prove microbiologiche a campione presso lo stabilimento di origine;*
- b) nel caso delle carni bovine e suine e alle carni di pollame, le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate se le partite sono destinate ad uno stabilimento in cui verranno sottoposte a pastorizzazione, sterilizzazione o ad un trattamento di effetto analogo;*
- c) le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate per le carni provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma operativo che la Commissione ha riconosciuto, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia.*

Articolo 7**Prescrizioni di ordine generale**

In aggiunta ai requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari], gli operatori del settore alimentare garantiscono che i prodotti alimentari di origine animale sono ottenuti e immessi sul mercato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Qualsiasi sostanza diversa dall'acqua potabile applicata ai prodotti ai fini della riduzione dei rischi, nonché le condizioni di utilizzo della sostanza stessa, devono essere approvate conformemente alla procedura di cui, all'articolo 10, paragrafo 2, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'applicazione del presente comma lascia impregiudicata la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8**Importazioni da paesi terzi**

I prodotti di origine animale importati dai paesi terzi sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 9

Modifica degli allegati, misure di attuazione e misure transitorie

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2

1. le disposizioni contenute negli allegati al presente regolamento possono essere abrogate, modificate, adattate o integrate per tener conto dell'elaborazione di codici di buona prassi, dell'attuazione di programmi di sicurezza degli alimenti da parte degli operatori del settore alimentare, di nuove valutazioni dei rischi e dell'eventuale fissazione di obiettivi di sicurezza degli alimenti e/o di norme di esecuzione;
2. **vengono adottate** norme di attuazione volte ad assicurare l'applicazione uniforme degli allegati;
3. **l'intero corpus degli allegati viene riveduto almeno ogni cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire la sua permanente compatibilità con lo sviluppo tecnologico e di tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica delle sue disposizioni.**

Articolo 10

Procedura del comitato permanente

1. La Commissione è assistita dal comitato **permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.**
2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa decisione.
3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso è **applicabile a decorrere dal ...** ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽¹⁾ **1 anno dalla sua entrata in vigore.**

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE RICHIESTE

SEZIONE I

Identificazione

1. **Laddove** sia richiesto il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi **dell'articolo 3**, si applicano le disposizioni seguenti.

- a) Agli stabilimenti riconosciuti viene attribuito un numero di riconoscimento, eventualmente integrato da numeri di codice che indichino i tipi di prodotti lavorati di origine animale. Per i mercati all'ingrosso, il numero di riconoscimento può essere integrato da un numero secondario che indichi le unità o i gruppi di unità destinati alla vendita o alla lavorazione di prodotti di origine animale.
- b) Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti con i rispettivi numeri di riconoscimento.

In aggiunta a quanto sopra indicato, il riconoscimento è altresì richiesto per i mercati all'ingrosso in cui vengono manipolati prodotti di origine animale trasformati e non.

2. Ove richiesto ai sensi del presente allegato, i prodotti di origine animale recano un bollo sanitario di forma ovale conforme alle norme seguenti.

- a) Il bollo sanitario dev'essere applicato durante o immediatamente dopo la fabbricazione nello stabilimento, in maniera tale da non poter essere riutilizzato.
- b) Il bollo sanitario dev'essere leggibile e indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili; dev'essere chiaramente esposto in modo da poter essere controllato dalle autorità responsabili.
- c) Il bollo sanitario deve recare **almeno** le seguenti indicazioni:
 - il nome del paese speditore, indicato per esteso o con una delle seguenti abbreviazioni:
A, B, DK, D, EL, E, F, FIN, IRL, I, L, NL, P, S, UK,
 - il numero di riconoscimento dello stabilimento.
- d) Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il bollo sanitario può essere applicato direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio. La bollatura sanitaria può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.

Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati ad essere ulteriormente manipolati, trasformati o confezionati in un altro stabilimento, il bollo sanitario può essere applicato sulla superficie esterna del contenitore o dell'imballaggio. In tale ipotesi, l'operatore ricevente deve registrare i quantitativi, il tipo, l'origine e la destinazione dei prodotti di origine animale.
- e) Non è necessario provvedere alla bollatura sanitaria dei singoli prodotti di origine animale contenuti in una confezione unitaria per la vendita al minuto se il bollo sanitario è applicato sulla superficie esterna della confezione stessa.
- f) Qualora il bollo sanitario sia apposto direttamente sui prodotti di origine animale, i colori utilizzati devono essere autorizzati conformemente alle disposizioni comunitarie relative all'uso dei coloranti negli alimenti.
- g) Se i prodotti di origine animale sono tolti dalla confezione e successivamente riconfezionati, manipolati o ulteriormente trasformati in un altro stabilimento, tale stabilimento deve apporre il proprio bollo sanitario sul prodotto. **I documenti di accompagnamento devono indicare lo stabilimento di produzione originario e, se del caso, lo stabilimento di provenienza precedente.**

I prodotti su cui il bollo sanitario di cui sopra non deve essere apposto recano un bollo, nettamente diverso dal bollo sanitario ovale, che consenta di risalirne **all'origine**.

Mercoledì 15 maggio 2002

3. Il presente allegato si applica ferme restando le pertinenti norme di polizia sanitaria e le norme più rigorose adottate per la prevenzione e la lotta contro talune encefalopatie spongiformi **trasmissibili**.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI MACELLI

I macelli devono essere costruiti ed attrezzati in modo da osservare le condizioni seguenti.

1. Devono avere stalle di sosta adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate con dispositivi per abbeverare gli animali **e disporre di capacità sufficienti a** nutrirli. L'evacuazione delle acque reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti.

Per il ricovero degli animali malati o sospetti devono essere **previste stalle di sosta** o, se il clima lo permette, recinti separati, che possano essere chiusi a chiave, dotati di un sistema di drenaggio autonomo e atti ad evitare la contaminazione di altri animali, **fatto salvo il caso in cui le autorità competenti non lo ritengono necessario**.

Le dimensioni e la disposizione delle stalle di sosta devono essere tali da garantire il rispetto del benessere degli animali. La loro disposizione deve essere tale da facilitare le ispezioni post mortem, compresa l'identificazione degli animali o dei gruppi di animali.

2. Devono essere disponibili un locale per la macellazione e, ove necessario, un congruo numero di altri **spazi** adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati e costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni. A tal fine:

- a) si deve disporre di uno spazio separato riservato allo stordimento e al dissanguamento;
- b) nel caso della macellazione dei suini, occorre separare le operazioni di scottatura, depilazione, raschiatura e bruciatura da altre operazioni;
- c) si deve evitare con adeguate installazioni che le carcasse vengano a contatto con il pavimento, i muri o le strutture;
- d) laddove siano attive linee di macellazione, esse devono essere progettate in modo da consentire il razionale svolgimento delle successive fasi della macellazione, evitando contaminazioni reciproche tra le diverse parti della linea di lavorazione;

se all'interno di uno stesso impianto è attiva più di una linea di macellazione, occorre garantire un'adeguata separazione tra le linee in modo da evitare contaminazioni reciproche;

nel caso della macellazione artigianale e della macellazione in un unico luogo, i dispositivi per la sospensione delle carcasse devono essere tali da consentire di espletare per quanto possibile le operazioni mentre l'animale è appeso, evitando il contatto con il pavimento;

- e) le seguenti operazioni devono essere svolte separatamente da quelle con cui sono ottenute le carni:
 - svuotamento di stomaci e intestini; **salvo che** l'autorità competente **non autorizzi, caso per caso, lo svolgimento nei locali di macellazione di queste fasi di lavorazione in un momento separato;**
 - l'ulteriore manipolazione delle budella e delle trippe, se tali lavori vengono effettuati nel macello;
 - la preparazione e la pulizia di altre frattaglie; le teste scuoiate devono essere adeguatamente separate dalle carni e dalle altre frattaglie, qualora tali operazioni vengano effettuate nel macello ma non sulla linea di macellazione;
- f) si deve disporre di uno spazio separato per l'imballaggio delle frattaglie, se effettuato presso il macello;
- g) un'area adeguata, sufficientemente protetta, deve essere adibita alla spedizione delle carni.

3. Il macello deve disporre di dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente.

Mercoledì 15 maggio 2002

4. I lavabi utilizzati dal personale addetto alla manipolazione di prodotti non confezionati devono essere muniti di rubinetti non azionabili a mano. **Gli altri dispositivi tecnici devono essere concepiti in modo tale da evitare la diffusione di contaminazioni.**
5. Devono essere altresì disponibili locali che si possano chiudere a chiave, riservati al deposito refrigerato delle carni trattenute in osservazione e al deposito delle carni dichiarate non idonee al consumo umano.
6. Il macello deve disporre di un reparto separato dotato di adeguati impianti per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto del bestiame. Tali reparti e impianti non sono obbligatori qualora esistano nelle vicinanze opportune strutture ufficialmente autorizzate.
7. Il macello deve disporre di locali che possano essere chiusi a chiave, riservati alla macellazione degli animali malati o sospetti. La presenza di questi locali non è tuttavia necessaria se tale macellazione avviene in altri stabilimenti a tal fine riconosciuti dall'autorità competente, o se viene effettuata al termine del normale periodo di macellazione. I locali devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima della ripresa della macellazione.
8. Se il letame e il contenuto dello stomaco o degli intestini è depositato entro i recinti del macello, quest'ultimo deve disporre di un reparto speciale riservato a tal fine.
9. **Il macello deve disporre di strutture sufficienti, che si possano chiudere a chiave, ovvero, se necessario, di un locale esclusivamente destinato al servizio veterinario.**
10. **Tutte le operazioni relative alla macellazione di renne destinate agli scambi intracomunitari possono essere svolte in unità di macellazione mobili, conformemente alle disposizioni relative alle carni di ungulati domestici. Le condizioni alla quali le unità mobili di macellazione possono essere utilizzate per la macellazione di altre specie vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.**

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO

I laboratori di sezionamento devono soddisfare le condizioni seguenti:

1. essere costruiti in modo da consentire il razionale svolgimento delle operazioni, **evitando la contaminazione reciproca delle carni mediante l'adozione di opportune disposizioni;**
2. disporre di locali per il magazzinaggio separato di carni confezionate e non confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi;
3. disporre di locali di sezionamento provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni **e che soddisfino i requisiti di cui al capitolo IV della presente sezione;**
4. disporre di lavabi muniti di rubinetti non azionabili a mano per il personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate; **gli altri dispositivi tecnici devono essere concepiti in modo tale da evitare la diffusione di contaminazioni.**
5. possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente.

CAPITOLO III

IGIENE DELLA MACELLAZIONE

1. Una volta arrivati al macello, gli animali devono essere macellati senza indugio. Tuttavia, ove richiesto per motivi di benessere **e per garantire una durata di conservazione sufficiente e una qualità adeguata delle carni**, prima della macellazione deve essere loro concesso un periodo di riposo. Nei locali

Mercoledì 15 maggio 2002

adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione degli animali macellati d'urgenza fuori dal macello, della selvaggina d'allevamento macellata nel luogo di produzione e della selvaggina in libertà.

Gli animali morti durante il trasporto, **prima dello stordimento o prima del dissanguamento**, non devono essere utilizzati per il consumo umano.

2. **Gli animali devono essere puliti.**

3. Prima della macellazione, gli animali devono essere messi a disposizione **di un veterinario designato dall'autorità** competente per essere sottoposti all'ispezione ante mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate.

4. Gli animali destinati alla macellazione introdotti in un macello devono essere macellati senza indebito ritardo.

5. Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura, la tolettatura e l'eviscerazione devono essere effettuati senza indebito ritardo, in modo da evitare contaminazioni delle carni. Si deve, in particolare, provvedere affinché

- durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago rimangano intatti, salvo nel caso di macellazione *per scopi religiosi*;
- durante la rimozione della pelle e dei velli venga evitato qualsiasi contatto tra la parte esterna della cute e la carcassa, e affinché gli operatori e le attrezzature che entrano in contatto con la superficie esterna della pelle e dei velli non tocchino le carni;
- vengano prese misure atte ad evitare l'uscita del contenuto dal tubo digerente durante l'eviscerazione e quest'ultima sia completata il più presto possibile dopo lo stordimento;
- l'asportazione delle mammelle non dia luogo alla contaminazione della carcassa con il latte **o il colostro**.

6. La scuoiatura dev'essere completa, **salvo il caso dei suini**. Tuttavia, la scuoiatura della testa non è richiesta

- nel caso delle teste di vitelli e ovini, purché le stesse siano manipolate in modo tale da evitare contaminazioni delle carni;
- se tali teste, comprese le lingue e i cervelli, non sono destinate al consumo umano.

I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Il rischio di contaminazione delle carni con l'acqua utilizzata per la scottatura deve essere ridotto al minimo. Per tale operazione possono essere utilizzati esclusivamente additivi autorizzati, purché in seguito i suini siano risciacquati a fondo con acqua potabile.

7. Le carcasse devono essere esenti da contaminazioni fecali visibili. Ogni contaminazione visibile deve essere eliminata mediante rifilatura.

8. Le carcasse e le frattaglie non devono venire a contatto con il pavimento, le pareti o le strutture.

9. Gli animali macellati devono essere messi a disposizione dell'autorità competente per l'esecuzione dell'ispezione post mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione post mortem venga svolta in condizioni adeguate.

Le parti degli animali macellati che sono state asportate dalla carcassa prima dell'ispezione post mortem devono essere identificabili come appartenenti a una data carcassa. Tuttavia i peni possono essere evacuati immediatamente, purché non presentino alcun segno patologico o lesione.

Entrambi i reni devono essere privati della loro copertura di grasso e della capsula perirenale.

Se il sangue o le frattaglie di più animali vengono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione post mortem, tutto il contenuto del recipiente deve essere dichiarato non idoneo al consumo umano qualora la carcassa di uno di tali animali sia dichiarata non idonea al consumo umano.

Le carcasse e le frattaglie non devono venire a contatto tra loro prima che sia stata ultimata l'ispezione post mortem.

Mercoledì 15 maggio 2002

10. Dopo l'ispezione post mortem,
- le tonsille dei bovini di età inferiore a sei **settimane, dei suini e dei solipedi** devono essere asportate in condizioni d'igiene;
 - le parti non idonee al consumo umano devono essere rimosse **il prima possibile** dal reparto pulito dello stabilimento;
 - le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano e i sottoprodotti non commestibili non devono entrare in contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano;
 - ad eccezione dei reni o di quanto altrove specificato, i visceri o le parti di visceri che non sono stati asportati dalla carcassa prima dell'ispezione post mortem devono essere asportati, se possibile integralmente e con la massima sollecitudine.
11. Una volta ultimate le procedure di macellazione e ispezione post mortem, le carni devono essere immagazzinate conformemente alle disposizioni previste al *capitolo VI* della presente sezione.
12. Nel caso di stabilimenti riconosciuti per la macellazione di animali di specie diverse o per la manipolazione di carcasse di selvaggina d'allevamento e di selvaggina in libertà, devono essere prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie. Devono essere disponibili locali separati per il ricevimento e il magazzinaggio di carcasse di selvaggina d'allevamento macellata nell'azienda agricola e di selvaggina in libertà.

CAPITOLO IV

IGIENE DURANTE LE OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO E DI DISSOSSAMENTO

1. Le carcasse di ungulati domestici possono essere sezionate in mezzene, e le mezzene in quarti o al massimo in tre pezzi, presso macelli riconosciuti. Le successive operazioni di sezionamento e di disossamento devono essere effettuate presso un laboratorio di sezionamento.
2. Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire la proliferazione di microrganismi patogeni e la formazione di tossine o di altre sostanze patogene. In particolare:
- a) Le carni destinate al sezionamento devono essere trasferite progressivamente nei locali di lavorazione, secondo le necessità.
 - b) Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, affettatura, spezzettatura, confezionamento ed imballaggio, il raffreddamento delle carni non deve essere interrotto.

Qualora le carni siano disossate e sezionate prima che sia stata raggiunta la temperatura di magazzinaggio e di trasporto prevista al *capitolo VI* della presente sezione, le stesse devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento, o previa sosta in un deposito frigorifero. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l'imballaggio, le carni devono essere refrigerate a una temperatura di 7 °C per le carni in carcasse e 3 °C per le frattaglie.

- c) Nel caso di impianti riconosciuti per il sezionamento di carni di specie diverse, devono essere prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche, ove del caso provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse **specie**.

CAPITOLO V

MACELLAZIONE DI NECESSITÀ E D'URGENZA

1. Le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza a seguito di gravi problemi fisiologici o funzionali non possono essere ammesse al consumo umano.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello a seguito di un incidente possono essere ammesse al consumo umano sul mercato locale se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'animale è esaminato da un veterinario prima della macellazione; tuttavia, ove richiesto per motivi connessi al suo benessere, l'animale può essere macellato prima dell'esame veterinario;
- l'animale è abbattuto previo stordimento, dissanguato ed eventualmente eviscerato sul posto; in casi particolari, il veterinario può autorizzare l'abbattimento con proiettile;
- l'animale abbattuto e dissanguato è trasportato, in condizioni igieniche soddisfacenti, in un macello a tal fine riconosciuto, il più rapidamente possibile dopo l'abbattimento; qualora l'animale macellato non possa essere portato entro **due ore** in tale macello, esso deve essere trasportato in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 e 4 °C. L'eviscerazione deve essere effettuata il più rapidamente possibile. Ove intercorra un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la macellazione e l'eviscerazione, il veterinario ufficiale può chiedere che all'atto dell'ispezione post mortem siano effettuati controlli specifici. Qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto, i visceri devono rimanere presso la carcassa fino al macello;
- l'animale abbattuto e, ove del caso, i visceri, sono trasportati al macello conformemente alle norme di igiene e accompagnati da un certificato del veterinario che ha ordinato l'abbattimento, attestante il risultato dell'ispezione ante mortem, l'ora della macellazione, la natura di eventuali trattamenti somministrati all'animale, nonché, se del caso, l'esito dell'ispezione dei visceri;
- l'animale macellato è dichiarato totalmente o parzialmente idoneo al consumo umano dopo essere stato sottoposto ad un'accurata ispezione post mortem, **completata da** un esame batteriologico e da un'analisi dei residui;
- sulle carni, anziché il bollo sanitario, viene apposto un marchio di identificazione approvato dall'autorità **competente**.

CAPITOLO VI**MAGAZZINAGGIO, TRASPORTO E MATURAZIONE**

1. Salvo nel caso di sezionamento e disossamento a caldo, le carni devono essere sottoposte a refrigerazione dopo l'ispezione post mortem e portate a una temperatura interna inferiore o pari a 7 °C per le carni in carcasse e a 3 °C per le frattaglie, secondo una curva di raffreddamento che consenta una costante diminuzione della temperatura. Durante le operazioni di raffreddamento occorre provvedere a un'adeguata aerazione onde evitare la formazione di condensa sulla superficie delle carni.

Per motivi connessi con la tecnica di maturazione delle carni è possibile concedere, caso per caso, deroghe al suddetto requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori di sezionamento o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non sia superiore a **due ore**.

2. Le carni destinate al congelamento devono essere congelate senza indebiti ritardi, tenendo conto del periodo di stabilizzazione eventualmente necessario prima del congelamento stesso.

3. Le carni non protette devono essere immagazzinate in un locale diverso da quello in cui si trovano le carni imballate, a meno che il magazzinaggio non avvenga in tempi diversi.

4. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi e i quarti possono essere trasportati a temperature più elevate di quelle previste al punto 1, nel rispetto di condizioni da stabilire secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, previa consultazione **dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare**.

5. Le carni non devono entrare in contatto col pavimento. I contenitori non possono essere depositati direttamente sul pavimento.

6. Le carni imballate non devono essere trasportate con carni non imballate, salvo in presenza di un'adeguata separazione fisica. Le trippe possono essere trasportate soltanto se sbiancate o pulite, le teste e le zampe soltanto se scuoiate o scottate e **depilate**.

Mercoledì 15 maggio 2002

SEZIONE II

Carni di pollame *e di lagomorfi*

CAPITOLO I

TRASPORTO DI VOLATILI AL MACELLO

1. Durante la raccolta dei volatili presso l'azienda avicola e durante il trasporto gli animali devono essere manipolati con cura, evitando inutili sofferenze. Possono essere trasportati solo i capi che non presentano sintomi di malattia o altri difetti. Se del caso, i volatili che presentano sintomi di malattia o provenienti da allevamenti che risultano contaminati da agenti nocivi per la salute pubblica devono essere trasportati sotto il controllo dell'autorità competente.
2. Le attrezzature usate per la raccolta dei volatili vivi devono essere pulite e disinfettate prima del riutilizzo. Le gabbie per la consegna del pollame al macello devono essere costruite con materiali resistenti alla corrosione, facili da pulire e da disinfettare.
3. Una volta giunti presso il macello, i volatili devono essere lasciati riposare prima della macellazione.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI MACELLI

I macelli devono:

1. disporre di un locale o un luogo coperto per il ricevimento degli animali e la loro ispezione prima della macellazione;
2. essere costruiti in modo da evitare la contaminazione delle carni. A tale riguardo è necessario quanto segue:
 - un impianto per la macellazione che consenta di effettuare in appositi reparti separati le operazioni di stordimento e di dissanguamento, da un lato, di spiumatura, eventualmente abbinata alla scottatura, dall'altro;
 - un locale per l'eviscerazione e la tolettatura, di dimensioni tali che le operazioni di eviscerazione siano effettuate in un luogo sufficientemente distante dagli altri luoghi di lavoro o separato da questi ultimi da un tramezzo in modo da impedire contaminazioni;
 - le linee di macellazione devono essere progettate in modo da consentire il razionale svolgimento delle successive fasi della macellazione, evitando contaminazioni reciproche tra le diverse parti della linea di lavorazione nonché contatti tra le carcasse e le pareti, le attrezzature, ecc.;
 - un'area adeguata, sufficientemente protetta, deve essere adibita alla spedizione delle **carni**;
3. **essere** provvisti di locali che si possano chiudere a chiave per il deposito refrigerato delle carni trattate in osservazione **e dei prodotti non idonei al consumo umano**;
4. possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente;
5. essere forniti di lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette con rubinetti non azionabili a mano; **gli altri dispositivi tecnici devono essere concepiti in modo tale da evitare la diffusione di contaminazioni**;
6. disporre di un reparto separato dotato di adeguati impianti per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, e, ove del caso, di attrezzature di trasporto quali le casse. Tali reparti e impianti non sono obbligatori qualora esistano nelle vicinanze opportune strutture ufficialmente autorizzate. **Essi dispongono di una struttura adeguatamente attrezzata e che può essere chiusa a chiave, ovvero, se necessario, di un locale esclusivamente destinato al servizio veterinario.**

Mercoledì 15 maggio 2002

CAPITOLO III DISPOSIZIONI PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO

I laboratori di sezionamento devono soddisfare le condizioni seguenti:

1. devono essere costruiti in modo da consentire il razionale svolgimento delle operazioni o da garantire una separazione nella lavorazione dei diversi lotti;
2. devono disporre di locali per il magazzinaggio separato di carni confezionate e non confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi;
3. devono disporre di locali di sezionamento provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni;
4. i lavabi utilizzati dal personale addetto alla manipolazione di prodotti non protetti devono essere muniti di rubinetti non azionabili a mano;
5. devono possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente.

Se le seguenti operazioni sono effettuate in un laboratorio di sezionamento:

- eviscerazione delle oche e delle anatre destinate alla produzione di «foie gras», stordite, dissanguate e spiumate nell'azienda di ingrasso,
- eviscerazione del pollame destinato all'eviscerazione differita («New York dressed»),

tale laboratorio deve disporre di locali separati adibiti allo scopo, a meno che tali operazioni non siano separate nel tempo dalle operazioni di sezionamento e a condizione che siano adottate adeguate procedure di pulizia e disinfezione.

CAPITOLO IV IGIENE DELLA **MACELLAZIONE**

1. **Nei** locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione dei ratiti di allevamento macellati nel luogo di produzione, del pollame ad eviscerazione differita («New York dressed») macellato nell'azienda agricola, della selvaggina piccola e delle anatre e oche allevate per la produzione di «foie gras» che sono state stordite, dissanguate e spiumate nell'azienda d'ingrasso.

Gli animali morti durante il trasporto o prima della macellazione non devono essere utilizzati per il consumo umano.

2. **I** conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate.
3. Nel caso di stabilimenti riconosciuti per la macellazione di animali di specie diverse o per la manipolazione di ratiti d'allevamento e di piccola selvaggina, devono essere prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie. Devono essere disponibili locali separati per il ricevimento e il magazzinaggio di carcasse di ratiti d'allevamento macellati nell'azienda agricola e di selvaggina in libertà.
4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente macellati dopo lo **stordimento**.
5. Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura o spennatura, la tolettatura e l'eviscerazione devono essere effettuati senza indugio, in modo da evitare contaminazioni delle carni. Occorre in particolare assicurare che vengano adottate misure volte ad evitare l'uscita del contenuto dal tubo digerente durante l'eviscerazione.
6. **I** conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione post mortem venga svolta in condizioni adeguate, provvedendo in particolare affinché il pollame macellato possa essere esaminato in condizioni adeguate.

Mercoledì 15 maggio 2002

7. Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri che non sono stati asportati dalla carcassa prima dell'ispezione post mortem devono essere asportati, possibilmente al completo e con la massima sollecitudine, al termine dell'ispezione, **fatto salvo il caso in cui l'autorità competente autorizzi il ricorso ad una procedura diversa.**

8. Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, il pollame macellato dev'essere pulito e refrigerato appena possibile ad una temperatura non superiore a 4 °C, salvo nel caso di sezionamento a caldo. **Le carni sezionate devono essere immediatamente refrigerate ad una temperatura di 4 °C.**

9. *Se* le carcasse di pollame sono sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione, occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) si devono prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione reciproca delle carcasse, tenendo conto di parametri quali il peso della carcassa, la temperatura dell'acqua, il volume e la direzione del flusso d'acqua e il tempo di refrigerazione;
- b) l'impianto dev'essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario **e comunque almeno una volta al giorno;**
- c) strumenti di controllo calibrati devono registrare ininterrottamente:
 - il consumo di acqua durante l'aspersione precedente l'immersione,
 - la temperatura dell'acqua della vasca o delle vasche nei punti di entrata e di uscita delle carcasse,
 - il consumo di acqua durante la fase di immersione,
 - il peso totale delle carcasse immerse.

10. I volatili malati o sospetti e quelli macellati in applicazione di programmi di eradicazione o controllo delle malattie non devono essere macellati negli stabilimenti di cui trattasi, salvo qualora autorizzato dall'autorità competente. In tal caso, la macellazione deve aver luogo sotto sorveglianza ufficiale e adeguate misure devono essere adottate per evitare contaminazioni; prima di venir riutilizzati, i locali devono essere puliti a fondo e disinfettati.

CAPITOLO V

IGIENE DURANTE LE OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO E DI DISSAMAMENTO

Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire la **contaminazione**. In particolare:

1. Le carni destinate al sezionamento devono essere trasferite progressivamente nei locali di lavorazione, secondo le necessità.
2. Durante le operazioni di sezionamento, disossamento, affettatura, spezzettatura, confezionamento ed imballaggio, il raffreddamento delle carni non deve essere interrotto.
Qualora le carni vengano disossate e sezionate prima che sia stata raggiunta la temperatura di 4 °C, esse devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento, con un'unica operazione o previa sosta in un deposito frigorifero. Il sezionamento dev'essere effettuato immediatamente dopo il trasferimento.
3. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, il confezionamento e l'imballaggio, le carni devono essere refrigerate ad una temperatura di 4 °C.
4. Nel caso di impianti riconosciuti per il sezionamento di carni di specie diverse o per la manipolazione di pollame ad eviscerazione differita («New York dressed») e selvaggina piccola, devono essere prese le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni reciproche, ove del caso provvedendo a separare, nel tempo o nello spazio, le operazioni riguardanti le diverse specie.

CAPITOLO VI

MACELLAZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA DI PRODUZIONE

1. **L'autorità competente può autorizzare la macellazione del pollame nell'azienda agricola di produzione, in conformità del capitolo IV, punto 1, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- a) **l'azienda è periodicamente sottoposta ad ispezione veterinaria e non deve formare oggetto di restrizioni per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria;**

Mercoledì 15 maggio 2002

- b) *l'autorità competente è informata in precedenza della data di macellazione di questi animali;*
 - c) *l'azienda dispone di strutture per la raccolta degli animali in cui è possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;*
 - d) *l'azienda dispone di locali adatti per la macellazione conforme alle norme d'igiene e per l'ulteriore manipolazione degli animali;*
 - e) *devono essere rispettate le disposizioni relative al benessere degli animali;*
 - f) *gli animali sono accompagnati [dai registri o dalla documentazione di cui all'allegato I, capitolo V, punto 2 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari] [da un certificato firmato dall'autorità competente che attesti che, prima della macellazione, gli animali sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda di origine e sono stati riconosciuti sani].*
2. *Nel caso del pollame allevato per la produzione di «foie gras», le carcasse non eviscerate sono trasportate immediatamente in un macello o in un laboratorio di sezionamento, nel rispetto dei principi della catena del freddo. Esse devono essere eviscerate entro 24 dalla macellazione sotto il controllo dell'autorità competente.*
3. *Il pollame destinato all'eviscerazione differita macellato presso l'azienda agricola di produzione può essere conservato fino a 15 giorni a una temperatura non superiore a 4 °C. Le carcasse devono essere quindi eviscerate in un macello o in un laboratorio di sezionamento.*

CAPITOLO VII

CONDIZIONI SPECIALI

1. Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui ai capitoli II e III per tener conto delle esigenze di stabilimenti situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici o a difficoltà di approvvigionamento o di quelli che provvedono alla distribuzione sul mercato locale. L'igiene non deve essere compromessa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dettagli di siffatte condizioni speciali.

Per «stabilimenti che provvedono alla distribuzione sul mercato locale» s'intendono le aziende con una produzione annua inferiore a 10 000 capi che forniscono carni fresche di volatili in piccola quantità:

- direttamente al consumatore finale presso l'azienda o nell'ambito dei mercati settimanali che si svolgono in prossimità della stessa, oppure
- ai dettaglianti ai fini della vendita diretta al consumatore finale, a condizione che essi svolgano la propria attività nella stessa località in cui ha sede il produttore o nelle sue vicinanze.

2. Gli Stati membri possono

- autorizzare l'ulteriore manipolazione, in stabilimenti a tal fine riconosciuti, di selvaggina di penna d'allevamento e di selvaggina piccola d'allevamento macellata e dissanguata presso l'azienda agricola;
- concedere deroghe relative alle disposizioni per la macellazione e l'eviscerazione nel caso della produzione di selvaggina di penna d'allevamento parzialmente eviscerata o non eviscerata.

3. Il pollame allevato e macellato per la produzione di «foie gras» può essere macellato, dissanguato e spiumato nell'azienda, a condizione che tali operazioni siano effettuate in un locale separato che soddisfi tutte le condizioni in materia d'igiene. Le carcasse non eviscerate sono trasportate immediatamente, nel rispetto dei principi relativi alla catena del freddo, in un macello o in un laboratorio di sezionamento provvisto di un locale speciale dove le medesime devono essere eviscerate entro 24 ore sotto il controllo dell'autorità competente. Durante il trasporto, le carcasse di pollame in questione devono essere accompagnate da un certificato firmato dal veterinario ufficiale che fornisca informazioni circa la situazione sanitaria del gruppo di origine e le condizioni igieniche presso l'azienda agricola di produzione.

Mercoledì 15 maggio 2002

4. Laddove l'autorità competente autorizzi la macellazione di animali nell'azienda conformemente al punto 3, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'azienda deve essere periodicamente sottoposta ad ispezione veterinaria e non deve formare oggetto di restrizioni per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria;
- l'autorità competente deve essere informata in precedenza della data di macellazione di questi animali;
- l'azienda deve disporre di strutture per la raccolta degli animali in cui è possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;
- l'azienda deve disporre di locali adatti per la macellazione conforme alle norme d'igiene e per l'ulteriore manipolazione degli animali;
- devono essere rispettate le disposizioni relative al benessere degli **animali**.

CAPITOLO VIII

GARANZIE SUPPLEMENTARI

Le disposizioni seguenti si applicano, con riguardo alle salmonelle, alle carni di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca destinate alla Svezia e alla Finlandia:

- a) le partite devono essere state sottoposte a prove microbiologiche a campione presso lo stabilimento di origine;
- b) le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate per le carni provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma operativo che la Commissione ha riconosciuto, secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia.

I programmi operativi degli Stati membri possono essere modificati ed aggiornati dalla Commissione secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*.

SEZIONE III

Carni di selvaggina d'allevamento

1. Le disposizioni relative alle carni di ungulati domestici si applicano alla produzione e alla *immissione sul mercato* delle carni di artiodattili selvatici d'allevamento (cervidi e suidi).

2. Le disposizioni relative alle carni di pollame si applicano alla produzione e alla **immissione sul mercato** delle carni di ratiti. **Devono essere previste opportune strutture, adeguate alle dimensioni degli animali.**

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente può autorizzare la macellazione di selvaggina d'allevamento nel luogo di origine se gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi o per proteggere il benessere degli animali. Tale deroga può essere concessa se

- **per evitare rischi per il trasportatore o per garantire il benessere degli animali questi ultimi non possono essere trasportati;**
- l'allevamento è periodicamente sottoposto ad ispezione veterinaria e non forma oggetto di restrizioni per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria;
- una domanda è presentata dal proprietario degli animali;
- l'autorità competente viene informata in precedenza della data di macellazione di questi animali;
- l'azienda dispone di strutture per la raccolta degli animali in cui è possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare;

Mercoledì 15 maggio 2002

- l'azienda dispone di locali adatti per la macellazione, lo sgozzamento, il dissanguamento e, laddove i ratiti debbano essere spiumati, la spiumatura degli animali;
- la macellazione mediante sgozzamento e dissanguamento è preceduta da uno stordimento effettuato conformemente a quanto previsto dalla direttiva 93/119/CE; l'abbattimento con proiettile può essere autorizzato;
- il più rapidamente possibile dopo la macellazione, gli animali macellati e dissanguati sono trasportati sospesi, in condizioni igieniche soddisfacenti, verso uno stabilimento riconosciuto; qualora gli animali macellati nel luogo di allevamento non possano essere portati entro un'ora in uno stabilimento riconosciuto, devono essere trasportati in un contenitore o con un mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 °C e 4 °C; l'eviscerazione deve essere effettuata il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e il dissanguamento;
- gli animali macellati sono trasportati allo stabilimento riconosciuto accompagnati da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale, che attesti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e l'ora della **macellazione**.

SEZIONE IV

Carni di selvaggina in libertà

La presente sezione non si applica:

1. **al consumo privato, ovvero alla preparazione di carni di selvaggina destinate al consumo privato;**
2. **alla fornitura diretta di piccole quantità di selvaggina in libertà e delle relative carni al consumatore finale o alla vendita al dettaglio su base locale.**

Le suddette operazioni sono soggette alle norme nazionali.

CAPITOLO I

CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ

1. Le persone **responsabili della immissione sul mercato** della selvaggina **abbattuta** per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni di igiene e patologia della selvaggina per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto.

A tal fine, gli Stati membri **assicurano lo svolgimento di** corsi di formazione per **cacciatori; tali corsi dovrebbero trattare** almeno le materie seguenti:

- normale quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina in libertà;
- comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili in selvaggina in libertà a seguito di malattie, contaminazioni ambientali o altri fattori che possono incidere sulla salute umana dopo il consumo;
- norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l'eviscerazione ecc. di capi di selvaggina in libertà dopo l'abbattimento;
- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le condizioni di sanità ed igiene per l'**immissione sul mercato** della selvaggina in libertà.

Ove possibile, i corsi sono organizzati e gestiti con il concorso di associazioni venatorie ufficialmente riconosciute, in modo da garantire un'azione permanente di informazione ed educazione dei cacciatori circa i potenziali rischi che le carni di selvaggina in libertà rappresentano per la salute umana.

2. I cacciatori, o almeno un membro del loro gruppo, devono essere qualificati, nell'ambito dei corsi di formazione di cui sopra, per procedere ad un controllo sanitario degli animali cacciati.

Mercoledì 15 maggio 2002

CAPITOLO II

ABBATTIMENTO, EVISCERAZIONE E TRASPORTO AD UNO STABILIMENTO
RICONOSCIUTO DELLA SELVAGGINA IN LIBERTÀ

1. Dopo l'abbattimento, la selvaggina grossa deve essere sventrata e privata dello stomaco e dell'intestino; per la selvaggina piccola, l'eviscerazione totale o parziale può essere effettuata sul posto o in un centro di lavorazione della selvaggina.
2. Gli animali cacciati **destinati alla vendita o all'immissione sul mercato vengono sottoposti ad un esame stabilito dall'autorità competente** non appena possibile dopo l'abbattimento **e comunque prima che la loro carne venga immessa sul mercato.**
3. **Se tuttavia durante l'esame è rilevato un comportamento anomalo prima dell'abbattimento o un cambiamento patologico, tranne che per quanto concerne stomaci ed intestini, o qualora si sospetti una contaminazione ambientale, la carcassa e tutti i visceri devono essere trasportati al centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti ad un'ispezione post mortem completa e l'autorità competente deve assicurare che il cacciatore ne informi il veterinario ufficiale. Questi esegue le prove necessarie a formulare la diagnosi relativa ai sintomi osservati; dopo aver formulato la diagnosi il veterinario ufficiale stabilisce se la carcassa è idonea al consumo umano.**

Qualora tali caratteristiche non vengano riscontrate o quando non vi siano sospetti di contaminazione ambientale, gli animali possono essere avviati al consumo diretto privato o **alla fornitura diretta di piccole quantità al consumatore finale o al commercio al dettaglio a livello locale, ovvero essere trasportati** quanto prima in uno stabilimento di raccolta o di lavorazione della selvaggina. Presso i centri di raccolta della selvaggina è vietato qualsiasi intervento sulla selvaggina stessa. Nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, quest'ultima deve essere messa a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione. A meno che la carcassa di selvaggina non sia accompagnata da un certificato del cacciatore o della persona qualificata ai sensi del capitolo I, punto 2, attestante che la selvaggina non presentava caratteristiche anormali e che non si sospettano contaminazioni ambientali, i visceri toracici della selvaggina grossa, anche se staccati dalla carcassa, nonché i reni e, se del caso, il fegato e la milza devono accompagnare la carcassa ed essere identificati in modo che il veterinario ufficiale possa sottoporli all'ispezione post mortem unitamente al resto della carcassa; la testa può essere stata asportata come trofeo.

4. Le carcasce e i visceri devono essere trasferiti entro **un ragionevole lasso di tempo** dall'abbattimento presso uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o un centro di raccolta, dove devono essere refrigerati fino a raggiungere la temperatura prescritta. Qualora le carcasce vengano dapprima trasportate presso un centro di raccolta, esse devono essere trasferite in uno stabilimento di **lavorazione entro** un termine fissato dall'autorità competente. Durante il trasporto al centro di raccolta e allo stabilimento di lavorazione della selvaggina è vietato ammuccchiare e impilare le carcasce. **I macelli per la selvaggina che appartengono a società di cacciatori nelle regioni periferiche, possono, dove le condizioni climatiche lo consentano, essere esonerati dalle disposizioni in materia di refrigerazione.**
5. Le carcasce di selvaggina in libertà devono essere refrigerate a una temperatura interna inferiore o pari a 7°C se si tratta di selvaggina grossa e a 4°C in caso di selvaggina piccola **e frattaglie.**
6. Qualora i capi interi di selvaggina grossa non scuoiata vengano commercializzati,
 - a) i relativi visceri devono essere stati sottoposti ad una ispezione post mortem in uno stabilimento di lavorazione della selvaggina;
 - b) devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale in cui si attesti che il risultato dell'ispezione post mortem è stato soddisfacente;
 - c) devono essere stati sottoposti ad una temperatura non superiore a
 - +7°C ed essere mantenuti al di sotto di tale temperatura per un periodo massimo di 7 giorni a decorrere dall'ispezione post mortem, oppure
 - +1°C ed essere mantenuti al di sotto di tale temperatura per un periodo massimo di 15 giorni a decorrere dall'ispezione post mortem;
 - d) devono essere immagazzinati e manipolati separatamente dagli altri prodotti alimentari.

Mercoledì 15 maggio 2002

7. Occorre provvedere affinché le specie sensibili alla contaminazione da trichine siano sottoposte ad un'analisi, presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, per individuare l'eventuale presenza del parassita prima di essere avviate al consumo umano.

CAPITOLO III

TRATTAMENTO DELLA PICCOLA SELVAGGINA IN LIBERTÀ

- 1. La selvaggina deve essere esaminata non appena possibile dopo l'abbattimento al fine di individuare gli elementi in base ai quali si potrebbe ritenere che le carni presentino un rischio sanitario. Tale esame deve essere effettuato da una persona qualificata o, se del caso, da un veterinario.**
- 2. Qualora nell'ambito dell'esame non vengano riscontrati gli elementi di cui sopra e prima dell'abbattimento non vengano rilevati comportamenti anomali nonché qualora non si sospetti una contaminazione ambientale, la selvaggina può essere avviata immediatamente al consumo diretto privato o – alle condizioni stabilite dalle autorità competenti – al commercio al dettaglio.**
- 3. Se la piccola selvaggina in libertà è trasferita ad uno stabilimento di lavorazione, essa deve venire refrigerata entro 24 ore dall'abbattimento ad una temperatura di almeno 4 °C. Le carcasse devono essere parzialmente o completamente eviscerate subito dopo l'arrivo nello stabilimento di lavorazione della selvaggina senza ritardi ingiustificati.**
- 4. Per le operazioni di sezionamento e di disossamento si applicano le disposizioni previste alla sezione II, capitolo V.**

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE PER GLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA

1. Le carni di selvaggina in libertà devono essere preparate in uno stabilimento di lavorazione della selvaggina riconosciuto.
- 2. Il presente capitolo non si applica ai centri di lavorazione della selvaggina usati per la raccolta o la lavorazione di carni di selvaggina destinate al consumo privato.**
3. Qualora non sia già stata effettuata sul posto, l'eviscerazione deve essere effettuata senza indebito ritardo all'arrivo nel centro di lavorazione della selvaggina. I polmoni, il cuore, i reni e il mediastino e, se del caso, il fegato e la milza, possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche.
4. Durante il lavoro di sezionamento, disossamento, condizionamento ed imballaggio, la selvaggina deve essere mantenuta costantemente ad una temperatura interna pari o inferiore a +7 °C in caso di selvaggina grossa o, in caso di selvaggina piccola, **a +4 °C.**

SEZIONE V

Carni macinate, preparazioni di carne e carni separate/recuperate meccanicamente

La presente sezione non si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate destinate alla trasformazione; tali carni rimangono soggette alle disposizioni previste per le carni fresche.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE

1. **Gli stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente devono soddisfare le condizioni seguenti:**
 - a) **essere costruiti in modo che le procedure di lavorazione non vengano interrotte e sia garantita una separazione tra le diverse parti di produzione.**

Mercoledì 15 maggio 2002

- b) *disporre di locali per il magazzinaggio separato di carni confezionate e di carni non confezionate, salvo qualora tali prodotti siano immagazzinati in momenti diversi.*
 - c) *disporre di locali dotati di impianti che consentono il rispetto dei requisiti in materia di temperature previsti al capitolo III.*
 - d) *disporre di lavabi per il personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate progettati in modo tale da evitare che si possa diffondere una contaminazione; possedere altri dispositivi tecnici per evitare la diffusione di contaminazioni.*
 - e) *possedere dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C, o un sistema alternativo con effetto equivalente.*
2. Occorre garantire *che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici stabiliti dalle competenti autorità europee.*

CAPITOLO II

Disposizioni relative alle materie prime

1. *Le materie prime per la produzione di carne macinata devono soddisfare le seguenti condizioni:*
- a) *Le carni macinate devono essere state preparate con muscoli scheletrici (compresi i tessuti grassi aderenti).*
 - b) *Le carni congelate o surgelate usate per la preparazione di carni macinate devono essere state disossate prima del congelamento e immagazzinate per un periodo di tempo limitato dopo il **disossamento**.*
 - c) *Qualora* siano state preparate con carni refrigerate, queste ultime devono essere utilizzate:
 - *entro un periodo massimo di 6 giorni dalla macellazione degli animali o*
 - *entro un periodo massimo di 15 giorni dopo la macellazione degli animali per le carni bovine disossate e imballate sotto vuoto.*
 - d) *Le carni che presentano carenze organolettiche **non possono essere utilizzate.***
 - e) *Le carni macinate non devono essere ottenute*
 - *con resti di sezionamento, raschiatura o mondata, ad eccezione dei muscoli interi, o con carni separate meccanicamente, **o con carni contenenti frammenti di ossa o pelle***
 - *con carni delle seguenti parti di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina: testa esclusi i masseteri, parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, raschiatura delle **ossa.***
2. *Le materie prime utilizzate per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM) devono soddisfare le condizioni seguenti:*
- a) *soddisfare le condizioni previste per le carni fresche;*
 - b) *le seguenti materie prime non possono essere utilizzate per la produzione di CSM:*
 - i) *nel caso dei volatili da cortile: le zampe, la pelle del collo, le ossa del collo e la testa;*
 - ii) *materie prime ottenute da ruminanti;*
 - iii) *nel caso degli altri animali: le ossa della testa, i piedi, le code, il femore, la tibia, il perone, l'omero, il radio e l'ulna.*
3. *Le operazioni di macinazione devono essere effettuate entro un'ora dal momento in cui le carni entrano nel locale di preparazione. In singoli casi, può essere autorizzata una durata maggiore se l'aggiunta di sale per motivi tecnici lo giustifica o se l'analisi dei rischi dimostra l'assenza di maggiori rischi per la salute umana.*

Mercoledì 15 maggio 2002

Se le operazioni in parola durano più del tempo di cui sopra, le carni fresche possono essere utilizzate soltanto dopo che la temperatura centrale della massa sia stata riportata a + 4 °C al massimo.

4. Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere confezionate e/o imballate in modo igienico, quindi raffreddate e immagazzinate ad una temperatura non superiore a 2 °C.
5. Le carni macinate possono venir surgelate una sola volta.
6. Le carni macinate cui è stato aggiunto un massimo dell'1 % di sale sono soggette alle stesse condizioni. Se il sale aggiunto supera l'1 %, i prodotti sono considerati una preparazione di carne.
7. Per tenere conto di particolari abitudini di consumo e purché i prodotti di origine animale non presentino rischi per la salute umana, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6. In tal caso, le carni macinate non devono recare la bollatura sanitaria della Comunità.

CAPITOLO III

IGIENE DURANTE E DOPO LA PRODUZIONE

1. *Le carni devono essere lavorate in modo tale da evitare, nella misura del possibile, contaminazioni. A tal fine, gli operatori del settore alimentare devono in particolare garantire che le carni utilizzate:*
 - a) *presentino una temperatura massima di 4 °C nel caso delle carni di pollame, di 3 °C nel caso delle frattaglie e di 7 °C per le altre carni;*
 - b) *vengano trasferite progressivamente nei locali di lavorazione, secondo le necessità.*
2. *Alla produzione di carni macinate si applicano le seguenti condizioni:*
 - a) *qualora per la produzione di carni macinate vengano utilizzate carni congelate o surgelate, queste devono essere state disossate prima del congelamento, a meno che l'autorità competente non abbia autorizzato il disossamento immediatamente prima della macinazione. Le carni possono essere immagazzinate solo per un periodo di tempo limitato.*
 - b) *Qualora le carni macinate siano state preparate con carni refrigerate, queste ultime devono essere utilizzate:*
 - *entro un periodo massimo di 6 giorni dalla macellazione degli animali o*
 - *entro un periodo massimo di 15 giorni dalla macellazione degli animali per le carni bovine disossate e imballate sotto vuoto.*
 - c) *Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere confezionate o imballate e*
 - i) *refrigerate ad una temperatura del centro della massa non superiore a 2 °C o*
 - ii) *congelate a una temperatura del centro della massa di almeno - 18 °C.**Queste temperature devono essere mantenute anche durante il magazzinaggio e il trasporto.*
3. *Alla produzione di CSM si applicano le seguenti condizioni:*
 - a) *le materie prime da disossare provenienti da un macello in situ non devono avere più 7 giorni. Altrimenti esse non devono avere più di 5 giorni.*
 - b) *Se la separazione meccanica di CSM non ha luogo immediatamente dopo il disossamento, le ossa carnose devono essere conservate e trasportate a una temperatura non superiore a 2 °C o, nel caso dei prodotti congelati, di almeno - 18 °C.*
 - c) *Le ossa carnose ottenute da carcasse congelate non possono essere ricongelate.*
 - d) *Se non vengano utilizzate entro un'ora dalla loro produzione, le CSM devono essere immediatamente refrigerate a una temperatura non superiore a 2 °C.*

Mercoledì 15 maggio 2002

- e) *Dopo la refrigerazione le CSM possono essere lavorate nelle 24 ore, oppure devono essere congelate entro 12 ore dalla produzione. Gli strati posti a congelare devono raggiungere la temperatura di -18°C al centro della massa entro 6 ore.*
- f) *Prima del magazzinaggio o del trasporto le CSM congelate devono essere confezionate o imballate e non possono essere conservate per più di tre mesi; durante il trasporto e il magazzinaggio devono essere mantenute a una temperatura inferiore a -18°C .*
- g) *Le CSM possono essere utilizzate esclusivamente in prodotti a base di carne trattati termicamente, la cui preparazione preveda il raggiungimento di una temperatura di $+70^{\circ}\text{C}$ nel corso dei primi 30 minuti, oppure un'altra combinazione di temperatura e tempi tale da fornire lo stesso grado di sicurezza.*
4. *Dopo lo scongelamento, le carni macinate, le preparazioni di carne e le CSM non possono essere ricongelate.*

CAPITOLO IV

PREPARAZIONI DI CARNE

1. Le preparazioni di carne ottenute con carni macinate devono soddisfare i requisiti stabiliti per le carni macinate.
2. L'aggiunta di condimenti alle carcasse intere di pollame può essere autorizzata in un locale specifico chiaramente separato dal locale per la macellazione.
3. Se le carni sono state congelate o surgelate, devono essere utilizzate entro un periodo sufficientemente breve dopo la macellazione.
4. Il disossamento sul posto delle carni immediatamente prima della loro preparazione può essere autorizzato purché tale operazione si svolga in condizioni igieniche soddisfacenti.
5. Le preparazioni di carne possono venir surgelate una sola volta.
6. Dopo la produzione, il confezionamento e l'imballaggio, le preparazioni di carne devono essere raffreddate il più rapidamente possibile fino a raggiungere una temperatura interna massima di 4°C .

Se surgelate, deve essere raggiunta una temperatura interna inferiore a -18°C , conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva **89/108/CEE**.

SEZIONE VI

Prodotti a base di carne

REQUISITI DELLE MATERIE PRIME

Non possono essere utilizzati per la preparazione di prodotti trasformati a base di carne:

- a) gli organi dell'apparato genitale maschile e femminile, ad esclusione dei testicoli,
- b) gli organi dell'apparato urinario, ad esclusione dei reni e della vescica,
- c) la cartilagine della laringe, della trachea e dei bronchi extralobulari,
- d) gli occhi e le palpebre,
- e) il condotto auditivo esterno,
- f) i tessuti cornei,
- g) nei volatili, la testa — ad eccezione della cresta e delle orecchie, dei barbigli e della caruncola — l'esofago, il gozzo, gli intestini e gli organi dell'apparato **genitale**.

Mercoledì 15 maggio 2002

SEZIONE VII

Molluschi bivalvi vivi

Le disposizioni relative alla depurazione non si applicano agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini.

Occorre garantire che i molluschi bivalvi raccolti dal loro ambiente naturale e destinati al consumo umano diretto soddisfino i requisiti di cui al capitolo IV della presente sezione.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA D'IGIENE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

A. Requisiti delle zone di produzione

1. I molluschi bivalvi vivi vengono raccolti esclusivamente da zone la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall'autorità competente come segue:

- a) zone di classe A: zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto; i molluschi bivalvi vivi prelevati in queste zone devono soddisfare i requisiti previsti al capitolo IV della presente sezione;
- b) zone di classe B: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
- c) zone di classe C: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi).

I criteri per la determinazione delle zone di classe B o C saranno stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, previo parere **dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare**.

Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi provenienti da zone delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo IV della presente sezione.

Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di lavorazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento destinato a impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni. Tale trattamento deve essere riconosciuto dalla Commissione conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, previo parere **dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare**.

2. La produzione e la raccolta di molluschi bivalvi vivi in zone considerate inadatte a tali attività per motivi sanitari, o in zone non comprese in alcuna delle categorie di cui al punto 3, devono essere vietate. Gli operatori si informano presso l'autorità competente in merito alle zone adatte alla produzione e alla raccolta.

3. Per quanto riguarda i pettinidi, le disposizioni di cui al punto 1 si applicano unicamente ai prodotti **dell'allevamento** oppure, se si dispone di dati che consentano la classificazione dei fondali di pesca, ai pettinidi selvatici. Tuttavia, se non è possibile procedere alla classificazione dei fondali di pesca, le disposizioni del capitolo IV si applicano ai pettinidi raccolti dal loro ambiente naturale.

B. Norme per la raccolta e il trasporto dei molluschi bivalvi vivi verso un centro di spedizione o di depurazione, una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione

1. Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi, né cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione. In particolare, i molluschi:

- devono essere adeguatamente protetti da compressioni, abrasioni o vibrazioni;
- non devono essere esposti a temperature eccessivamente alte o basse;
- non devono essere immersi nuovamente in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. I mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio, devono essere attrezzati in modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e devono fornire una protezione efficace contro la contaminazione.

3. Su richiesta del produttore, l'autorità competente rilascia un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi, che deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Per ciascun lotto, il produttore deve compilare in caratteri leggibili e indelebili le pertinenti sezioni del documento di registrazione, il cui modello è stabilito conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*. Tale documento deve essere redatto almeno in una delle lingue del paese di destinazione.

I documenti di registrazione devono essere numerati in modo sequenziale. L'autorità competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione di ciascun lotto di molluschi bivalvi vivi va contrassegnato con la data di consegna al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Esso deve essere conservato dai responsabili di questi centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi o, su richiesta dell'autorità competente, per un periodo più lungo. Inoltre il produttore è ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo.

Tuttavia, se la raccolta è effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione può essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall'autorità competente.

4. Qualora venga decisa la chiusura temporanea di una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente non rilascia più documenti di registrazione per questa zona e sospende immediatamente la validità di tutti i documenti di registrazione già rilasciati.

C. Norme per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi

Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere rispettate le condizioni seguenti.

1. ***Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare unicamente le zone in cui l'autorità competente ha autorizzato la*** stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ***ridurre il rischio della diffusione di contaminazioni***.

2. Nelle zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni ottimali di depurazione. Si deve in particolare provvedere affinché:

- le tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione permettano loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque naturali;
- i molluschi bivalvi vivi non siano stabulati ad una densità che ne impedisca la depurazione;
- i molluschi bivalvi vivi siano immersi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un adeguato periodo di tempo, stabilito in funzione della temperatura dell'acqua; tale periodo di tempo deve essere superiore a quello necessario perché le percentuali di batteri fecali siano ridotte ai livelli ammessi dal capitolo IV della presente sezione;
- se necessario, l'autorità competente stabilisca e comunichi per ciascuna specie di molluschi bivalvi vivi e per ciascuna zona di stabulazione riconosciuta la temperatura minima dell'acqua per una stabulazione efficace;
- nell'ambito della zona di stabulazione, i settori siano ben separati per impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro.

3. I responsabili delle zone di stabulazione tengono a disposizione dell'autorità competente i registri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

Mercoledì 15 maggio 2002

4. Durante il trasporto dalla zona di stabulazione dove sono stati raccolti al centro di spedizione, al centro di depurazione o allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere scortati dal documento di registrazione il cui modello è definito conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, salvo quando gli stessi addetti operano sia nel bacino di stabulazione che nel centro di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione; il documento di cui trattasi dev'essere redatto almeno in una delle lingue del paese di destinazione.

CAPITOLO II

CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE

A. Impianti

1. Gli impianti non devono essere situati in aree soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque dalle zone circostanti.

2. **Tutti i centri di depurazione o di spedizione devono possedere impianti che consentano** l'approvvigionamento di acqua di mare pulita.

B. Requisiti specifici per i centri di depurazione

I centri di depurazione devono essere conformi, oltre che ai requisiti di cui alla lettera A, alle seguenti condizioni:

- le superfici interne dei bacini di depurazione e dei serbatoi per l'acqua devono essere lisce, resistenti e impermeabili, nonché facilmente pulibili per strofinamento o utilizzando acqua in pressione;
- i bacini di depurazione devono essere costruiti in modo tale da consentire lo scolo completo dell'acqua;
- l'adduzione di acqua di mare pulita nei bacini di depurazione e i relativi dispositivi di scolo devono essere sufficienti per il volume di prodotto da depurare;
- se il centro di depurazione non è approvvigionato mediante pompaggio diretto di acqua pulita, deve disporre di attrezzature che consentano di depurare l'acqua di mare.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE PER I CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE

A. Disposizioni in materia di igiene da osservare nei centri di depurazione

1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua di mare pulita o acqua potabile in pressione.

2. I bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazioni.

3. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere *immessi sul mercato*.

4. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità depurativa del centro. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario al rispetto dei requisiti microbiologici fissati al capitolo IV della presente sezione.

5. Qualora un bacino di depurazione contenga diverse specie di molluschi bivalvi, il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dalle specie che necessitano della depurazione più lunga.

Mercoledì 15 maggio 2002

6. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.
7. Al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita.
8. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.
9. I centri di depurazione possono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati da un documento di registrazione il cui modello è stabilito secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*.
10. I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione il cui modello è stabilito secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*.
11. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

B. Norme igieniche da osservare nei centri di spedizione

1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi quali l'imballaggio o la cernita non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.
2. I molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare pulita in pressione; l'acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione.
3. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai documenti di registrazione di cui al *capitolo I, parte B, punto 3*, provenienti da una zona di produzione (classe A), da un bacino di stabulazione o da un centro di depurazione riconosciuti.
4. ***Ciascun lotto destinato ad essere spedito deve essere sottoposto a una fase di rifinitura in bacino di acqua di mare pulita o resa pulita per una durata sufficiente a consentire ai molluschi bivalvi di riprendere l'attività di filtraggio e di raggiungere lo stato di vitalità ottimale prima del loro confezionamento.***
5. I molluschi devono essere tenuti lontani dai reparti ai quali possano accedere animali domestici.
6. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni stabilite ai *punti 1, 2, 4 e 5*. I molluschi devono provenire da una zona di produzione riconosciuta (classe A). Le condizioni fissate al *capitolo II, parte A*, si applicano *mutatis mutandis* a questi centri di spedizione; la Commissione ha tuttavia facoltà di adottare disposizioni specifiche conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*.

CAPITOLO IV

NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

I molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano devono soddisfare i seguenti requisiti.

1. Devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e, ad eccezione dei pettinidi, livelli normali di liquido intervalvolare.
2. Devono rispettare criteri microbiologici o essere prodotti conformemente a protocolli microbiologici da definire conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, del presente regolamento.
3. Non devono contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente, in quantità tali che l'assunzione alimentare teorica superi la dose giornaliera ammissibile (DGA).

Mercoledì 15 maggio 2002

4. Il livello massimo di nuclidi radioattivi non deve superare i limiti fissati dalla Comunità per gli alimenti.
5. Limiti per le biotossine marine
 - a) Il tenore della tossina marina PSP («Paralytic Shellfish Poison») nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente), determinato con un metodo riconosciuto dalla Commissione conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, non deve superare 80 microgrammi per 100 g di polpa.
 - b) Il tenore della tossina marina ASP («Amnesic Shellfish Poison») nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente), determinato con il metodo di analisi HPLC, non deve superare i 20 microgrammi di acido domoico per grammo.
 - c) I consueti metodi di analisi biologica non devono dare reazione positiva quanto alla presenza della tossina marina DSP («Diarrhetic Shellfish Poison») nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente).

La Commissione, in collaborazione con il laboratorio comunitario di riferimento pertinente, conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, e previo parere *dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare*, stabilisce:

- i valori limite e i metodi di analisi per altre biotossine marine, se necessario;
- le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche;
- i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; in attesa di una decisione in proposito, i metodi da applicare per accertare il rispetto delle norme sanitarie devono essere scientificamente riconosciuti;
- altri requisiti o controlli sanitari devono essere introdotti qualora sia scientificamente provata l'opportunità di siffatti interventi per tutelare la sanità pubblica.

CAPITOLO V

CONFEZIONAMENTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso.
2. Tutte le confezioni di molluschi vivi, comprese le confezioni sotto vuoto in acqua di mare, devono essere e restare chiuse da quando lasciano il centro di spedizione fino alla consegna al consumatore o al dettagliante. Tuttavia le confezioni possono essere **aperte in** un centro di spedizione **per il riconfezionamento dei molluschi** o **in un centro** di depurazione **al fine di purificarli**.

CAPITOLO VI

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

I centri di spedizione e di depurazione devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

CAPITOLO VII

BOLLATURA SANITARIA ED ETICHETTATURA

1. Il bollo sanitario deve essere impermeabile.
2. Ferme restando le disposizioni in materia di bollatura sanitaria, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni:
 - specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica),
 - data di confezionamento, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Mercoledì 15 maggio 2002

In deroga alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾ la data di scadenza può essere sostituita dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto».

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni confezione di molluschi bivalvi vivi che non siano condizionati in colli per la vendita al minuto.

CAPITOLO VIII

MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. Nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi bivalvi vivi devono essere mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la loro sicurezza e vitalità.
2. **Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo V, punto 2 della presente sezione, una** volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua, tranne in caso di vendita al dettaglio presso il centro di spedizione **o alle condizioni particolari fissate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.**

SEZIONE VIII

Prodotti della pesca

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI DA PESCA

I prodotti della pesca prelevati dal loro ambiente naturale devono essere stati catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati, congelati, trasformati e/o confezionati/imballati a bordo delle navi conformemente alle norme stabilite dal presente capitolo.

- I. Disposizioni relative alle attrezzature delle navi da pesca
 - A. Disposizioni applicabili a tutte le navi
 1. Le navi da pesca devono essere concepite in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti con acque di sentina, acque residue, fumo, carburante, olio, grasso o altre sostanze nocive.
 2. Le superfici che possono venire a contatto con il pesce devono essere fabbricate con materiale appropriato, resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire; esse devono essere dotate di un rivestimento solido e non tossico.
 3. Le attrezzature e il materiale per la lavorazione del pesce devono essere fabbricati con materiale resistente alla corrosione e facile da pulire.
 - B. Navi officina
 1. Le navi officina devono disporre almeno:
 - a) di una zona di raccolta riservata all'imbarco dei prodotti della pesca, progettata in modo da poter separare le successive catture; essa deve essere facile da pulire e atta a proteggere i prodotti dall'azione del sole o delle intemperie nonché da qualunque fonte di contaminazione;
 - b) di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti di lavoro, conforme alle norme d'igiene;

⁽¹⁾ GUL 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione (GUL 310 del 28.11.2001, pag. 19).

Mercoledì 15 maggio 2002

- c) di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare la preparazione e la trasformazione dei prodotti della pesca in condizioni igieniche appropriate, progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti;
 - d) di reparti destinati alla conservazione dei prodotti finiti, di dimensioni sufficienti, progettati in modo da poter essere facilmente puliti; se a bordo funziona un'unità di trattamento dei rifiuti, una stiva separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali rifiuti;
 - e) di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di condizionamento, separato dai locali adibiti alla preparazione ed alla trasformazione dei prodotti;
 - f) di attrezzature speciali per evacuare direttamente in mare o, se le circostanze lo richiedono, in un recipiente a tenuta stagna riservato a tal fine, i rifiuti e prodotti della pesca non idonei al consumo umano; se i rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere igienizzati, devono essere previsti locali separati adibiti a tal fine;
 - g) di impianti per la fornitura di acqua potabile, ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio, *del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano* ⁽¹⁾, o di acqua di mare pulita o di acqua di fiume o di lago pulita in pressione; la bocca di pompaggio dell'acqua di mare deve essere situata in modo che la qualità dell'acqua pompata non possa essere alterata dal rigetto in mare delle acque reflue, dei rifiuti e dell'acqua di raffreddamento dei motori;
 - h) di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani i cui rubinetti non devono essere azionati manualmente, a meno che siano garantite condizioni igieniche equivalenti, e un sistema igienico di asciugatura.
2. Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre:
- a) di installazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura fino ad almeno -18°C al centro del prodotto;
 - b) di dispositivi con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca nelle stive di magazzino ad una temperatura non superiore a -18°C ; i locali di magazzinaggio devono essere muniti di un termografo posto in un luogo tale da essere facilmente leggibile; l'elemento sensibile del termometro deve essere posto nella zona in cui la temperatura è la più elevata.

I pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a -9°C .

C. Navi frigorifero e navi da pesca progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore

1. Tali navi devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dalla presente sezione. Le stive devono essere separate dal comparto macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie sufficienti a evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti della pesca stivati. Gli impianti di refrigerazione e di congelazione sono soggetti alle condizioni applicabili alle navi officina conformemente al *punto 2 della parte B*.
2. Le stive sono realizzate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca.
3. I recipienti usati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimento in soddisfacenti condizioni igieniche e in particolare devono essere puliti e consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.
4. Nelle navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata, le cisterne devono avere un sistema che assicuri al loro interno una temperatura uniforme; deve essere ottenuto un grado di refrigerazione che possa far raggiungere la temperatura di 3°C alla massa di pesci e acqua di mare al più tardi sei ore dopo il carico e di 0°C al più tardi sedici ore dopo.

⁽¹⁾ *GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.*

Mercoledì 15 maggio 2002

II. Igiene a bordo delle navi da pesca

Le norme di igiene di seguito indicate si applicano ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca.

1. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i contenitori riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere puliti e, in particolare, non devono poter essere contaminati da carburante o da acque di sentina.
2. Appena possibile dopo il caricamento a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni e dall'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di lavaggio, l'acqua utilizzata deve essere acqua dolce che rispetta i parametri indicati nella direttiva 98/83/CE o, se del caso, acqua di mare pulita o acqua di fiume o di lago pulita.
3. I prodotti della pesca devono essere manipolati e conservati evitandone danneggiamenti. L'utilizzazione di strumenti pungenti è tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o per quelli che comportano un rischio di ferimento per l'operatore, purché le carni dei prodotti in questione non siano danneggiate.
4. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Se tuttavia la refrigerazione non è realizzabile, i prodotti della pesca devono essere sbarcati appena possibile.
5. Il ghiaccio eventualmente utilizzato per la refrigerazione deve essere fabbricato con acqua potabile, con acqua di mare pulita o con acqua di fiume o di lago pulita. Prima dell'utilizzazione, il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione.
6. Quando i pesci sono decapitati o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura e i prodotti devono essere quindi immediatamente ed abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita o acqua di fiume o di lago pulita. In tal caso, i visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio, alla temperatura del ghiaccio fondente, o congelati.
7. Qualora si pratici il congelamento di pesci interi in salamoia per la fabbricazione di conserve, occorre raggiungere per tali prodotti una temperatura di -9°C . La salamoia non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.
8. La cottura dei crostacei e dei molluschi a bordo deve rispettare le disposizioni stabilite nel capitolo III, punto V.

CAPITOLO II

NORME DI IGIENE DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SBARCO

1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco devono essere costruite con materiale facile da pulire e da disinfettare e devono essere in buono stato di manutenzione e di pulizia.
2. Occorre evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sbarco; si deve, in particolare, curare che:
 - lo scarico e lo sbarco siano effettuati rapidamente;
 - i prodotti della pesca siano posti immediatamente in un ambiente protetto e alla temperatura appropriata;
 - non vengano utilizzate attrezzature né si ricorra a manipolazioni che possano deteriorare le parti commestibili dei prodotti della pesca.

Mercoledì 15 maggio 2002

3. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso, o le loro parti, in cui i prodotti della pesca vengono esposti per la vendita devono essere conformi alle seguenti disposizioni:
- a) non devono essere utilizzati ad altri fini durante l'esposizione o il deposito dei prodotti della pesca; non devono circolarvi veicoli i cui gas di scarico possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della pesca; le persone che hanno accesso ai locali non devono introdurre animali;
 - b) qualora venga utilizzata acqua di mare, devono essere disponibili impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita.
4. Una volta sbarcati o eventualmente dopo la prima vendita, i prodotti della pesca devono essere immediatamente inoltrati al luogo di destinazione, oppure essere depositati in locali frigoriferi, prima di essere esposti per la vendita o dopo la vendita e in attesa di essere inoltrati al luogo di destinazione. In questo caso, i prodotti della pesca devono essere conservati ad una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

CAPITOLO III CONDIZIONI SPECIALI

I. Disposizioni per i prodotti freschi

1. Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere arrivati in uno stabilimento, i prodotti refrigerati non imballati devono essere conservati sotto ghiaccio in un locale frigorifero. Va reimmesso ghiaccio ogniqualvolta sia necessario; il ghiaccio utilizzato, con o senza sale, deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare, di fiume o di lago pulita e immagazzinato in condizioni igieniche in contenitori appositi. I prodotti freschi confezionati devono essere refrigerati per mezzo del ghiaccio o mediante raffreddamento meccanico che permetta di ottenere condizioni di temperatura analoghe.
2. Operazioni quali la decapitazione e l'eviscerazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme igieniche. I prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua potabile o con acqua di mare, di fiume o di lago pulita subito dopo tali operazioni.
3. Le operazioni come la sfilettatura e l'affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o l'insudiciamento dei filetti e delle trance ed in un luogo diverso da quello in cui hanno luogo la decapitazione e l'eviscerazione. I filetti e le trance non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti dalla contaminazione mediante un confezionamento adeguato. I filetti e le trance devono essere refrigerati al più presto una volta preparati.
4. I contenitori utilizzati per la spedizione o la conservazione di prodotti della pesca freschi devono consentire l'adeguata evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.

II. Disposizioni per i prodotti congelati

Gli stabilimenti presso i quali i prodotti della pesca vengono congelati devono disporre di attrezzature conformi alle prescrizioni in materia di congelazione e di magazzino applicabili alle navi officina che congelano prodotti della pesca.

III. Disposizioni per la polpa di pesce separata meccanicamente

1. La separazione meccanica della polpa dev'essere effettuata senza indugio dopo la sfilettatura utilizzando materie prime prive di intestini; se vengono utilizzati pesci interi, devono essere preventivamente eviscerati e lavati.
2. Una volta ultimata la separazione meccanica della polpa, quest'ultima dev'essere al più presto possibile congelata o incorporata in prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento stabilizzante.

Mercoledì 15 maggio 2002

IV. Disposizioni relative agli endoparassiti nocivi alla salute umana

1. I prodotti ittici di seguito precisati devono essere congelati ad una temperatura pari o inferiore a -20°C in ogni parte della massa per almeno 24 ore; il trattamento dev'essere eseguito sul prodotto crudo o sul prodotto finito:
 - a) i pesci che vanno consumati crudi o praticamente crudi, come le aringhe giovani (maatjes);
 - b) le specie seguenti se devono essere sottoposte ad un trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all'interno del pesce è inferiore a 60°C :
 - aringhe,
 - sgombri,
 - spratti,
 - salmone (selvatico) dell'Atlantico e del Pacifico;
 - c) le aringhe marinate o salate, se il trattamento praticato non garantisce la distruzione delle larve di nematodi.
2. Qualora i dati epidemiologici disponibili indichino che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti, gli Stati membri possono concedere una deroga all'esecuzione del trattamento di cui sopra. Ove applichino la deroga suddetta, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
3. I prodotti della pesca summenzionati devono essere accompagnati, alla loro immissione sul mercato, da un'attestazione del fabbricante che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti.
4. Prima di essere immessi sul mercato, i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca dei parassiti visibili. I pesci o le parti di pesci manifestamente infestati da parassiti devono essere asportati e non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano.

V. Crostacei e molluschi cotti

La cottura di crostacei e di molluschi deve essere effettuata come segue.

- a) Dopo ogni operazione di cottura si procede al raffreddamento rapido dei prodotti, utilizzando a tale scopo acqua potabile, ai sensi della direttiva 98/83/CE, o acqua di mare, di fiume o di lago pulita; se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in fusione.
- b) La sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei prodotti. Se l'operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani e tutti i piani di lavoro devono essere puliti con cura; nel caso invece di operazioni meccaniche, le macchine devono essere pulite a intervalli frequenti e disinfettate a scadenze stabilite in conformità con le procedure HACCP.
- c) Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere immediatamente congelati o refrigerati ad una temperatura che impedisca lo sviluppo di agenti patogeni e conservati in locali appositi che consentano di mantenerli alle temperature previste.

CAPITOLO IV

NORME SANITARIE PER I PRODOTTI DELLA PESCA

1. Caratteristiche organolettiche dei prodotti della pesca

L'esame organolettico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in modo da garantirne la qualità igienica. Ove necessario, la Commissione determina criteri di freschezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, previo parere **dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare**.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Istamina

Il tenore di istamina di taluni prodotti della pesca, misurato in nove campioni prelevati da un lotto, non deve superare i limiti di seguito indicati:

- il tenore medio non deve superare 100 ppm;
- due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm;
- nessun campione deve avere un tenore superiore a 200 ppm.

Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombraesoidae. Tuttavia, le acciughe sottoposte a trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati, che non devono comunque superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, la cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC).

3. Azoto volatile totale (ABVT)

I prodotti della pesca non trasformati vengono considerati inadatti al consumo umano quando, a seguito di un esame organolettico da cui siano emersi dubbi circa la loro freschezza, le analisi chimiche rivelano che i limiti relativi all'ABTV da fissare conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, sono stati superati.

4. Tossine nocive per la salute umana

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti:

- pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae;
- prodotti della pesca contenenti biotossine (ad esempio la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli).

CAPITOLO V

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

I contenitori nei quali i prodotti della pesca freschi sono conservati sotto ghiaccio devono essere costruiti con materiali impermeabili e permettere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio.

I blocchi congelati preparati a bordo delle navi da pesca devono essere adeguatamente confezionati prima dello sbarco.

CAPITOLO VI

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. I prodotti della pesca freschi o scongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti alla temperatura del ghiaccio in fusione.
2. I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti ad una temperatura pari o inferiore a -18°C in tutti i punti del prodotto; tuttavia, i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a -9°C .

CAPITOLO VII

TRASPORTO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. Durante il trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle temperature prescritte. In particolare:
 - a) i prodotti della pesca freschi o scongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti alla temperatura del ghiaccio in fusione;
 - b) i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, ad una temperatura stabile di -18°C , o inferiore, in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3°C al massimo.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Se i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno stabilimento riconosciuto per esservi decongelati sin dal loro arrivo al fine della preparazione o trasformazione, e se la distanza da percorrere è breve, l'autorità competente può accordare una deroga alle disposizioni di cui al punto 1, lettera b).
3. Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre provvedere a che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti.
4. I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere trasportati in modo da preservarne l'igiene.

CAPITOLO VIII

RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

Le navi officina, le navi frigorifero e gli stabilimenti a terra devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Tuttavia, gli stabilimenti a terra che *immettono sul mercato* i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati.

I mercati all'ingrosso in cui i prodotti della pesca non vengono lavorati ma solo esposti per la vendita e le sale per la vendita all'asta devono essere registrati.

SEZIONE IX

Latte **crudo** e prodotti lattiero-caseari **lavorati**

CAPITOLO I

LATTE CRUDO — PRODUZIONE PRIMARIA

- I. Norme sanitarie per la produzione di latte
 1. Il latte crudo deve provenire:
 - a) da vacche e da bufale:
 - i) appartenenti a un allevamento che, in conformità delle parti I e II dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE, del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾ sia ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
 - ii) che non presentino sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
 - iii) il cui stato sanitario generale sia buono e non evidenzino sintomi palesi di malattia **che possano avere come conseguenza una contaminazione del latte;**
 - iv) non affette da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
 - v) non affette da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
 - vi) non sottoposte a trattamenti con sostanze pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana, suscettibili di trasmettersi al latte, a meno che il latte sia stato sottoposto a un periodo ufficiale di attesa previsto dalle disposizioni comunitarie o, in assenza di tali disposizioni, dalle normative nazionali vigenti;

⁽¹⁾ GU P 121 del 29.7.1964 pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

Mercoledì 15 maggio 2002

- b) da pecore o da capre:
- appartenenti ad un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (*Brucella melitensis*) ai sensi dell'articolo 2, punti 4 e 5 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽¹⁾;
 - che soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), salvo quelli sub i);
- c) da femmine di altre specie:
- che appartengano, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi o alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tali malattie in base a un piano di controllo approvato dalle autorità competenti;
 - che soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), salvo quelli sub i).
2. Il latte crudo non può essere utilizzato per il consumo umano qualora provenga da:
- animali che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartenenti ad allevamenti che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), sub i); esso può essere utilizzato esclusivamente previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi eseguita sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - animali che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi né sintomi di tale malattia, ma appartenenti ad un allevamento che non soddisfa i requisiti di cui al punto 1, lettera b), sub i); esso può essere utilizzato:
 - esclusivamente per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o
 - previo trattamento termico sul posto che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi eseguita sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - animali che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartenenti ad un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al punto 1, lettera c), sub i); esso dev'essere sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza, sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - animali che presentano individualmente reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.
3. In caso di copresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.
4. Dev'essere possibile isolare efficacemente gli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.

II. Igiene nelle aziende produttrici di latte**A. Igiene nelle aziende produttrici di latte**

- Le attrezzature mobili per la mungitura e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
- Ove del caso, i locali per il magazzino del latte devono essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati, essere opportunamente protetti contro i parassiti ed essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991 pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

Mercoledì 15 maggio 2002

B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto del latte crudo

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare che:
 - prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella ed eventualmente le parti adiacenti siano pulite;
 - il latte sia controllato e venga ritirato qualora presenti una qualsiasi anomalia;
 - sia ritirato il latte di vacche che presentano segni clinici di malattie alla mammella;
 - gli animali che sono stati sottoposti a un trattamento tale da poter trasferire al latte residui di medicinali possano essere identificati e il loro latte sia ritirato;
 - il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli non determini la presenza di residui nel latte.
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito e attrezzato in modo da evitare eventuali alterazioni. Qualora la trasformazione o la raccolta non siano effettuate entro le due ore successive alla fine della mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura pari o inferiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
3. La catena del freddo dev'essere mantenuta durante il trasporto alla latteria e all'arrivo presso quest'ultima la temperatura del latte non deve superare +10 °C, a meno che esso non sia stato raccolto entro due ore dalla mungitura.
4. Per motivi tecnici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono concedere deroghe in merito alle temperature di cui ai punti 2 e 3, purché il prodotto finale rispetti le norme definite dal presente regolamento.

C. Igiene dei locali, delle attrezzature e degli strumenti

1. Le attrezzature e gli strumenti, o le loro superfici, destinati a venir a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e da disinfettare e vanno mantenuti in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e non tossici.
2. Dopo l'impiego, gli utensili usati per la mungitura, le attrezzature per la mungitura meccanica e i contenitori che sono stati a contatto con il latte debbono essere puliti e disinfettati. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo alla latteria devono essere puliti e disinfettati prima di una loro riutilizzazione.

D. Igiene del personale

1. Le persone addette alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo devono indossare abiti idonei e puliti.
2. Le persone addette alla mungitura devono lavarsi le mani immediatamente prima della mungitura e restare per quanto possibile con le mani pulite per tutta la durata dell'operazione. A questo scopo devono essere disponibili installazioni idonee *nel* locale di mungitura *o nelle sue adiacenze*, per consentire agli addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo di lavarsi le mani e le braccia.

III. Norme per il latte crudo *di vacca*

1. ***Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti lattiero-caseari trasformati devono assicurarsi che anteriormente alla trasformazione***
 - a) ***il latte crudo di vacca da utilizzare per la produzione di prodotti lattiero-caseari trasformati presenti a 30 °C un tenore di germi inferiore a 300 000 per ml, e che***

Mercoledì 15 maggio 2002

b) il latte trasformato di vacca da utilizzare per la produzione di prodotti lattiero-caseari lavorati presenti, alla temperatura di 30 °C un tenore di germi inferiore a 100 000 per ml.

I risultati vanno calcolati come media geometrica mobile, su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese. La Commissione può autorizzare deroghe secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono concedere, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni, deroghe individuali o generalizzate.

3. In caso di superamento dei valori ammessi dalle norme per il latte crudo, è necessario adottare misure volte a correggere la situazione. In caso di superamento ripetuto o eccessivo di tali valori, l'autorità competente deve essere informata e provvede a che vengano adottati opportuni provvedimenti.

IV. Criteri microbiologici per il latte crudo

Gli Stati membri provvedono affinché il latte crudo destinato al consumo umano o alla fabbricazione di prodotti il cui processo di lavorazione non include trattamenti atti ad eliminare i microrganismi patogeni venga sottoposto ad analisi al fine di garantire la sicurezza microbiologica dei prodotti.

CAPITOLO II

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

I. Disposizioni per gli stabilimenti

Ove necessario, l'autorità competente può stabilire disposizioni speciali per tener conto in particolare dei metodi di produzione tradizionali.

II. Norme per il latte alimentare trattato termicamente

1. Una volta ammesso in uno stabilimento lattiero-caseario, il latte deve essere raffreddato o mantenuto ad una temperatura non superiore a +6 °C fino all'esecuzione del trattamento termico, a meno che quest'ultimo non venga effettuato entro quattro ore dall'ammissione.

2. In attesa della fissazione di norme nel contesto di una normativa più specifica sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari si applicano le norme di seguito indicate.

a) Il latte pastorizzato deve:

- essere ottenuto mediante un trattamento che comporti un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (almeno 71,7 °C per 15 secondi) o mediante un trattamento di pastorizzazione che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura raggiungendo un effetto equivalente;
- presentare una reazione positiva alla prova di fosfatasi;
- essere raffreddato immediatamente dopo la pastorizzazione al fine di raggiungere quanto prima una temperatura non superiore a +6 °C;
- essere ottenuto da latte crudo che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 300 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca; oppure essere ottenuto da latte termizzato in conformità del punto III.2, lettera a) che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 100 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca.

b) Il latte UHT deve:

- essere ottenuto mediante applicazione al latte crudo di un procedimento di riscaldamento a flusso continuo con temperatura elevata per un breve periodo di tempo (almeno +135 °C per almeno un secondo o un trattamento che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura raggiungendo un effetto equivalente) allo scopo di inattivare tutti i microrganismi residui che possono provocare deterioramento e tutte le loro spore, ed essere confezionato in recipienti asettici opachi o resi tali dall'imballaggio, di tipo tale da ridurre al minimo le modificazioni chimiche, fisiche e organolettiche;

Mercoledì 15 maggio 2002

- essere conservabile in modo da non presentare alterazioni dopo essere stato per 15 giorni in un recipiente chiuso, alla temperatura di 30 °C; ove occorra, si può inoltre prevedere che il latte rimanga in un recipiente chiuso per sette giorni ad una temperatura di 55 °C;
- essere ottenuto da latte crudo che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 300 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca, oppure essere ottenuto da latte termizzato o pastorizzato che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 100 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca;

se il procedimento di trattamento del latte UHT viene applicato mediante contatto diretto tra il latte e il vapore acqueo, quest'ultimo deve essere stato ottenuto da acqua potabile e non deve cedere al latte sostanze estranee né esercitare su di esso effetti nocivi.

c) Il latte sterilizzato deve:

- essere riscaldato e sterilizzato in recipienti ermeticamente chiusi, il cui dispositivo di chiusura deve rimanere intatto;
- essere conservabile in modo da non presentare alterazioni dopo essere stato per 15 giorni in un recipiente chiuso, alla temperatura di 30 °C; ove occorra, si può inoltre prevedere che il latte rimanga in un recipiente chiuso per sette giorni ad una temperatura di 55 °C;
- essere ottenuto da latte crudo che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 300 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca, oppure essere ottenuto da latte termizzato o pastorizzato che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 100 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca.

III. Disposizioni per altri prodotti lattiero-caseari

1. Una volta ammesso in uno stabilimento lattiero-caseario, il latte deve essere raffreddato o mantenuto ad una temperatura non superiore a +6 °C fino all'esecuzione del trattamento termico. Per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con latte crudo, il conduttore o il gestore dello stabilimento lattiero-caseario deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che il latte crudo sia mantenuto ad una temperatura inferiore a +6 °C fino alla trasformazione, o che sia trasformato immediatamente dopo il termine della mungitura. Tuttavia, per motivi tecnologici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti lattiero-caseari, le autorità competenti possono autorizzare un superamento della temperatura citata.

2. In attesa della fissazione di norme nel contesto di una normativa più specifica sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il latte sottoposto a trattamento mediante calore e destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari deve presentare i requisiti di seguito precisati.

a) Il latte termizzato deve:

- essere ottenuto da latte crudo che, prima del trattamento termico, abbia un tenore di germi a 30 °C inferiore a 300 000 per ml, per quanto riguarda il latte di vacca;
- essere ottenuto da latte crudo riscaldato per almeno 15 secondi a una temperatura compresa tra 57 °C e 68 °C in modo da presentare, dopo tale trattamento, una reazione positiva alla prova della fosfatasi;
- se utilizzato per la produzione di latte pastorizzato, latte UHT o latte sterilizzato destinati alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, rispettare prima del trattamento la seguente norma: tenore di germi a 30 °C inferiore a 100 000 per ml.

b) Il latte pastorizzato deve:

- essere ottenuto mediante un trattamento che comporti un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (almeno 71,7 °C per 15 secondi) o mediante un trattamento di pastorizzazione che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura raggiungendo un effetto equivalente;
- presentare una reazione positiva alla prova di fosfatasi.

Mercoledì 15 maggio 2002

- c) Il latte UHT deve essere ottenuto mediante applicazione al latte crudo di un procedimento di riscaldamento a flusso continuo con temperatura elevata per un breve periodo di tempo (almeno + 135 °C per almeno un secondo o un trattamento che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura raggiungendo un effetto equivalente) allo scopo di inattivare tutti i microrganismi e le loro spore, ed essere confezionato in recipienti asettici opachi o resi tali dall'imballaggio, di tipo tale da ridurre al minimo le modificazioni chimiche, fisiche e organolettiche.

CAPITOLO III

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

La chiusura ermetica dei recipienti deve essere effettuata nello stabilimento nel quale è stato eseguito l'ultimo trattamento termico del latte alimentare o dei prodotti lattiero-caseari liquidi, immediatamente dopo la riempitura, mediante un dispositivo di chiusura tale da garantire che le caratteristiche del latte siano protette contro influenze nocive esterne. Il sistema di chiusura deve essere concepito in modo tale da permettere di identificare facilmente e con chiarezza gli imballaggi che sono stati aperti.

CAPITOLO IV

ETICHETTATURA

Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, ai fini del controllo l'etichettatura deve riportare chiaramente

1. per il latte crudo destinato al consumo umano diretto la dicitura «latte crudo»;
2. per il latte trattato termicamente e i prodotti lattiero-caseari liquidi trattati termicamente:
 - il tipo di trattamento termico a cui il latte è stato sottoposto, ossia termizzato, pastorizzato, UHT o sterilizzato;
 - qualsiasi indicazione, codificata o meno, che consenta di individuare la data dell'ultimo trattamento termico;
 - per il latte pastorizzato, la temperatura a cui il prodotto dev'essere conservato;
3. per i prodotti lattiero-caseari:
 - per i prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte non trattato termicamente o da latte termizzato, il cui processo di fabbricazione non comprende nessun trattamento mediante riscaldamento, la dicitura «al latte crudo» o «al latte termizzato»;
 - per i prodotti lattiero-caseari trattati termicamente alla fine del processo di fabbricazione, la natura di tale trattamento;
 - per i prodotti lattiero-caseari pastorizzati, presentati in forma liquida, la temperatura a cui devono essere conservati.

CAPITOLO V

BOLLATURA SANITARIA

In deroga alle norme sulla bollatura sanitaria stabilite nella *sezione I del* presente allegato, il numero di riconoscimento figurante sul bollo sanitario può essere sostituito da un riferimento al punto in cui è indicato il numero di riconoscimento dello **stabilimento**.

Mercoledì 15 maggio 2002

SEZIONE X

Uova e ovoprodotti

CAPITOLO I

UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, proteggendole in modo efficace dagli urti ed evitandone l'esposizione diretta ai raggi solari. Esse vanno immagazzinate e trasportate alla temperatura più adatta per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche sanitarie.
2. Le uova devono essere consegnate al consumatore entro un termine di ventun giorni dalla data di deposizione.
3. Le disposizioni seguenti si applicano, con riguardo alle salmonelle, alle uova destinate alla Svezia e alla Finlandia:
 - a) le partite di uova devono provenire da volatili sottoposti a prove microbiologiche a campione definite secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*.
 - b) le prove di cui alla lettera a) non sono richieste per le partite di uova destinate alla fabbricazione di ovoprodotti in uno stabilimento apposito;
 - c) le garanzie di cui alla lettera a) non sono richieste per le uova provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma operativo che la Commissione ha riconosciuto, secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*, equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia. I programmi operativi degli Stati membri possono essere modificati ed aggiornati dalla Commissione secondo la stessa procedura.

CAPITOLO II

OVOPRODOTTI

I. Disposizioni per gli stabilimenti

Gli stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti devono disporre almeno di:

1. opportuni locali adeguatamente attrezzati per
 - a) lavare e disinfettare le uova sporche, se necessario;
 - b) rompere le uova, raccoglierne il contenuto ed eliminare le parti di gusci e membrane;
2. un locale separato per le operazioni diverse da quelle di cui al punto 1.

In caso di pastorizzazione degli ovoprodotti, questa può avvenire nel locale di cui al punto 1, lettera b) qualora lo stabilimento sia dotato di un sistema chiuso di pastorizzazione; devono essere prese tutte le disposizioni atte ad evitare una contaminazione degli ovoprodotti dopo la pastorizzazione.

II. Materie prime destinate alla fabbricazione di ovoprodotti

Per la fabbricazione di ovoprodotti possono essere utilizzate soltanto uova non incubate, idonee al consumo umano; il loro guscio deve essere completamente sviluppato e non presentare incrinature; tuttavia, le uova incrinare possono essere utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti purché siano state consegnate direttamente dal centro di imballaggio o dall'azienda produttrice ad uno stabilimento riconosciuto dove devono essere rotte al più presto.

Le uova liquide ottenute in uno stabilimento riconosciuto a tal fine possono essere utilizzate come materia prima. Esse devono essere ottenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

Mercoledì 15 maggio 2002

1. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla sezione III, punti da 1 a 4;
2. immediatamente dopo la produzione, i prodotti devono essere stati surgelati, oppure refrigerati ad una temperatura non superiore a 4 °C; in quest'ultimo caso, devono essere sottoposti a un trattamento nel luogo di destinazione entro 48 ore dal momento della rottura delle uova da cui sono stati ottenuti, salvo per quanto concerne i componenti destinati ad essere privati degli zuccheri;
3. la natura delle merci deve essere indicata nel modo seguente: «ovoprodotti non pastorizzati — da sottoporre a trattamento nel luogo di destinazione — data e ora di rottura».

III. Prescrizioni di igiene particolari per la fabbricazione degli ovoprodotti

Tutte le operazioni debbono essere eseguite in modo da evitare qualsiasi alterazione durante la produzione, la manipolazione e il deposito di ovoprodotti; in particolare:

1. prima di essere rotte, le uova sporche devono essere pulite;
2. le uova devono essere rotte nel locale apposito; le uova incrinata devono essere immediatamente trasformate;
3. le uova diverse da quelle di gallina, di tacchina e di faraona devono essere manipolate e trasformate separatamente da queste; gli impianti debbono essere puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati per la trasformazione delle uova di gallina, tacchina e faraona;
4. ai fini del consumo umano, è vietato estrarre il contenuto mediante centrifugazione o schiacciatura delle uova o procedere a centrifugazione di gusci vuoti per ottenere i residui degli albumi;
5. dopo la rottura delle uova, ogni particella degli ovoprodotti deve essere sottoposta al più presto ad un trattamento allo scopo di eliminare i rischi microbiologici o di ridurli a un livello accettabile; una partita il cui trattamento sia stato insufficiente può essere sottoposta immediatamente a un nuovo trattamento nel medesimo stabilimento, purché venga resa così idonea al consumo umano; qualora venga constatato che non è idonea al consumo umano, essa deve essere denaturata;
il trattamento non è richiesto nel caso di albume destinato alla fabbricazione di albumina in polvere o cristallizzata, da sottoporre a successiva pastorizzazione;
6. se il trattamento non viene effettuato immediatamente dopo la rottura, il contenuto delle uova dev'essere conservato congelato o a una temperatura non superiore a 4 °C; il periodo di conservazione a 4 °C non deve superare le 48 ore, salvo per quanto concerne i prodotti stabilizzati (ad esempio con sale o zucchero) e gli ovoprodotti destinati ad essere privati degli zuccheri;
7. i prodotti che non siano stati stabilizzati per la conservazione a temperatura ambiente devono essere raffreddati ad una temperatura non superiore a 4 °C; i prodotti da congelare debbono essere congelati immediatamente dopo il trattamento.

IV. Caratteristiche analitiche

1. Il tenore di acido 3 OH-butirrico non deve essere superiore a 10 mg/kg di ovoprodotto allo stato di materia secca non modificato.
2. Il tenore di acido lattico non deve essere superiore a 1 000 mg/kg di ovoprodotto allo stato di materia secca (valore valido soltanto per prodotti non trattati).

Tuttavia, per i prodotti fermentati questo valore dovrebbe essere quello constatato prima del processo di fermentazione.

3. La quantità residua di gusci, di membrane di uova e di altre eventuali particelle negli ovoprodotti non deve essere superiore a 100 mg/kg di ovoprodotto.

Mercoledì 15 maggio 2002

V. Etichettatura degli ovoprodotti

Oltre a conformarsi alle disposizioni generali in materia di bollatura sanitaria, ogni spedizione di ovoprodotti da uno stabilimento deve recare un'etichetta su cui sono precisati la temperatura alla quale devono essere mantenuti gli ovoprodotti e il periodo durante il quale ne viene in tal modo garantita la conservazione.

VI. Riconoscimento e registrazione degli stabilimenti

I locali dei raccoglitori e dei centri di imballaggio delle uova devono essere registrati. Gli stabilimenti di fabbricazione degli ovoprodotti devono essere riconosciuti e ricevere un numero di riconoscimento secondo quanto disposto nella *sezione I* del presente allegato.

SEZIONE XI

Cosce di rana

1. Le rane devono essere macellate evitando inutili sofferenze in uno stabilimento riconosciuto a tal fine. Le rane morte prima della macellazione non devono essere preparate per il consumo umano.
2. Un locale speciale deve essere riservato al deposito e al lavaggio delle rane vive, nonché alla macellazione e al dissanguamento. Tale locale dev'essere fisicamente separato da quello adibito alla preparazione.
3. Immediatamente dopo la preparazione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE e immediatamente refrigerate alla temperatura del ghiaccio fondente o congelate a una temperatura di almeno -18°C , oppure trasformate.
4. Le cosce di rana non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti quali metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l'assunzione alimentare teorica sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo.

SEZIONE XII

Lumache

1. Le lumache devono essere macellate evitando inutili sofferenze in uno stabilimento riconosciuto a tal fine. Le lumache morte prima della macellazione non devono essere utilizzate per il consumo umano.
2. L'epatopancreas dev'essere asportato ed escluso dalla preparazione per il consumo umano.
3. Le lumache non devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti quali metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l'assunzione alimentare teorica sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo.

SEZIONE XIII

Grassi fusi di origine animale e ciccioli

A. Norme relative agli stabilimenti di raccolta o di trasformazione di materie prime

1. I centri che provvedono alla raccolta delle materie prime e al loro successivo trasporto agli stabilimenti di trasformazione devono disporre di un deposito frigorifero per immagazzinarvi le materie prime ad una temperatura uguale o inferiore a 7°C , tranne qualora tali materie siano raccolte e sottoposte a fusione entro dodici ore dall'ottenimento.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere riconosciuti e disporre almeno:
- di un deposito frigorifero, tranne qualora le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro dodici ore dall'ottenimento;
 - di un locale di spedizione, tranne qualora lo stabilimento proceda soltanto alle spedizioni di grassi animali fusi in cisterne;
 - se del caso, di impianti adeguati per la preparazione di prodotti aventi come componenti grassi fusi di origine animale e altri prodotti alimentari o condimenti.
- B. Igiene relativa ai grassi animali fusi, ai ciccioli e ai sottoprodotti della fusione
- Le materie prime devono provenire da animali che, alle ispezioni ante mortem e post mortem, siano risultati idonei al consumo umano.
 - Le materie prime devono essere costituite da tessuti adiposi o ossa ragionevolmente esenti da sangue e impurità.
 - Per la preparazione di grassi fusi di origine animale possono essere utilizzati soltanto tessuti adiposi o ossa raccolti presso macelli, laboratori di sezionamento o stabilimenti di trasformazione di carni. Le materie prime devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione nel rispetto delle prescritte condizioni di igiene e mantenute ad una temperatura interna pari o inferiore a 7 °C.
 - In deroga al disposto di cui alla lettera a),
 - le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate non refrigerate, purché siano sottoposte a fusione entro dodici ore dall'ottenimento;
 - le materie prime raccolte presso le macellerie o in locali adiacenti a punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio di carni sono effettuati unicamente per la consegna diretta al consumatore finale, possono essere utilizzate per la preparazione di grassi fusi di origine animale, a condizione che siano conformi a condizioni di igiene soddisfacenti e siano adeguatamente imballate. Qualora non vengano raccolte giornalmente, le materie prime devono essere sottoposte a refrigerazione immediatamente dopo la raccolta.
 - Le materie prime devono essere fuse mediante calore, pressione o altro metodo appropriato; la successiva separazione del grasso deve avvenire mediante decantazione, centrifugazione, filtraggio o altro metodo appropriato. È vietato l'uso di solventi.
 - Il grasso fuso di origine animale preparato conformemente alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 può essere raffinato nel medesimo stabilimento o in un altro stabilimento allo scopo di migliorarne la qualità fisico-chimica, se il grasso da raffinare è conforme alle norme di cui al punto 6.
 - Il grasso fuso di origine animale deve essere conforme alle norme seguenti, a seconda del tipo:

	Ruminanti			Suini			Altri animali	
	Sego commestibile		Sego da raffinare	Strutto commestibile		Strutto e altri grassi suini da raffinare	Grassi commestibili	Grassi da raffinare
	Prima spremitura ⁽¹⁾	Altre	Strutto ⁽²⁾	Altre				
AGL (m/m% acido oleico) massimo	0,75	1,25	3,0	0,75	1,25	2,0	1,25	3,0
Perossido massimo	4 meq/kg	4 meq/kg	6 meq/kg	4 meq/kg	4 meq/kg	6 meq/kg	4 meq/kg	10 meq/kg
Impurità insolubili totali	Massimo 0,15 %			Massimo 0,5 %				
Odore, sapore, colore	Normale							

⁽¹⁾ Grassi fusi di origine animale ottenuti mediante fusione a bassa temperatura di grasso fresco di cuore, omento, reni e mesentero di bovini, nonché di grassi provenienti dalle sale di taglio.

⁽²⁾ Grassi freschi ottenuti mediante fusione del tessuto adiposo dei suini.

Mercoledì 15 maggio 2002

7. I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati:
- i) se fusi ad una temperatura pari o inferiore a 70 °C: ad una temperatura inferiore a 7 °C per un periodo non superiore a ventiquattro ore, o ad una temperatura pari o inferiore a - 18 °C;
 - ii) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C, e se presentano un tenore di umidità pari o superiore al 10 % (m/m),
 - ad una temperatura inferiore a 7 °C per un periodo non superiore a quarantotto ore, o a qualsiasi rapporto tempo/temperatura che dia una garanzia equivalente,
 - a una temperatura pari o inferiore a - 18 °C;
 - iii) se fusi ad una temperatura superiore a 70 °C e se presentano un tenore di umidità inferiore al 10 % (m/m): nessuna prescrizione specifica.

SEZIONE XIV

Stomachi, vesciche e intestini trattati

1. Negli stabilimenti che procedono al trattamento di stomachi, vesciche, budella e intestini occorre provvedere affinché i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente siano immagazzinati, fino al momento della spedizione, in locali adibiti a tal fine. In particolare, i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 °C.
2. Gli intestini, le vesciche e gli stomachi di animali possono essere immessi sul mercato unicamente se:
 - a) provengono da animali che sono stati abbattuti in un macello sotto la supervisione dell'autorità competente e sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem;
 - b) provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente;
 - c) sono stati puliti e raschiati e successivamente salati, riscaldati o essiccati;
 - d) dopo il trattamento di cui alla lettera c), sono state prese misure adeguate per impedire la loro ricontaminazione.

Gli intestini, le vesciche e gli stomachi di animali possono essere importati da paesi terzi solo su presentazione di un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale dal quale risulti quanto sopra indicato.

SEZIONE XV

Gelatina

CAPITOLO I

REQUISITI DELLE MATERIE PRIME

1. Per la produzione di gelatina destinata al consumo umano possono essere impiegate le seguenti materie prime:
 - ossa
 - pelli di ruminanti d'allevamento
 - pelli di suini
 - pelle di pollame
 - tendini e legamenti
 - pelli di selvaggina
 - pelle e ossa di pesce.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. È vietato l'uso di ossa ottenute da ruminanti nati, allevati o macellati in paesi o regioni classificati ad alto rischio di BSE ai sensi della normativa comunitaria.
3. È vietato l'uso di pelli sottoposte a processi di concia.
4. Le materie prime di cui ai primi cinque trattini del punto 1 devono provenire da animali abbattuti presso un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina, da selvaggina risultata idonea al consumo umano.
5. Le materie prime devono provenire da locali destinati alla produzione alimentare riconosciuti o registrati ai sensi del presente regolamento.

I centri di raccolta e le concerie che intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano devono essere specificamente riconosciuti o registrati a tale scopo dalle competenti autorità e devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare, e se del caso provvisti di impianti di refrigerazione;
 - b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;
 - c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni fissate nella presente parte, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi a tali disposizioni.
6. Le importazioni nella Comunità di materie prime destinate alla produzione di gelatina per il consumo umano sono soggette alle seguenti disposizioni:
- gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di dette materie prime solo in provenienza da paesi terzi menzionati in un apposito elenco;
 - ogni partita deve essere scortata da un certificato il cui modello è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

CAPITOLO II**TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME**

1. Durante il trasporto, al momento della consegna al centro di raccolta, alla conceria e allo stabilimento produttore di gelatina, le materie prime devono essere accompagnate da un documento che ne certifichi l'origine.
2. Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza.

Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseina, le pelli salate, essiccate e calcinate nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente.

CAPITOLO III**CONDIZIONI DA RISPETTARE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA**

1. La gelatina dev'essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che:
 - tutto il materiale osseo di ruminanti proveniente da animali nati, allevati o macellati in paesi o regioni classificati a basso rischio di BSE ai sensi della normativa comunitaria venga sottoposto a trattamento tale da garantire che, dopo essere stato finemente frantumato e sgrassato con acqua calda, esso subisca un trattamento con acido cloridrico diluito (alla concentrazione minima del 4% ed a pH <1,5), di

Mercoledì 15 maggio 2002

durata non inferiore a due giorni, seguito da un trattamento alcalino con una soluzione satura di calce (pH >12,5), della durata di almeno 20 giorni e comprendente uno stadio di sterilizzazione a 138-140 °C, della durata di 4 secondi oppure da un trattamento equivalente approvato dalla Commissione, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

- le altre materie prime siano sottoposte a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui; il pH dev'essere quindi adeguatamente regolato; la gelatina dev'essere estratta mediante riscaldamento, eventualmente ripetuto più volte, e purificata per filtrazione e sterilizzazione.
2. È vietato l'uso di conservanti diversi dall'anidride solforosa e dall'acqua ossigenata.
 3. Purché i requisiti per la gelatina non destinata al consumo umano siano esattamente gli stessi che per la gelatina destinata al consumo umano, la produzione e il magazzinaggio possono aver luogo nello stesso stabilimento.

CAPITOLO IV

REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI

Limiti per i residui

Elementi	Limiti
As	1 ppm
Pb	5 ppm
Cd	0,5 pm
Hg	0,15 ppm
Cr	10 ppm
Cu	30 ppm
Zn	50 ppm
Umidità (105 °C)	15 %
Ceneri (550 °C)	2 %
SO ₂ (Reith Williams)	50 ppm
H ₂ O ₂ (Farmacopea europea 1986 (V ₂ O ₂))	10 ppm

ALLEGATO II

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Le disposizioni del presente allegato si applicano fatte salve le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme d'igiene specifiche per la produzione e la commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano] ⁽¹⁾.

I. Disposizioni per la compilazione di elenchi di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale

Per garantire l'osservanza delle disposizioni generali di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari], devono essere applicate le disposizioni di seguito precisate.

⁽¹⁾ GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

La Commissione, secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento*:

- a) predisporre elenchi dei paesi terzi, o delle parti di paesi terzi, dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale; tali elenchi sono compilati previa ispezione comunitaria.

Nel compilare tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- i) legislazione del paese terzo;
 - ii) organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi ispettivi, poteri attribuiti a tali servizi e sorveglianza cui sono soggetti, nonché autorità di cui dispongono detti servizi per vigilare sull'effettiva osservanza della loro normativa;
 - iii) condizioni sanitarie di produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione effettivamente applicate ai prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
 - iv) garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie;
 - v) esperienza acquisita in materia di *immissione sul mercato* del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
 - vi) risultati di ispezioni e/o verifiche comunitarie eseguite nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti;
 - vii) situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, nonché situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare pericoli per la salute pubblica nella Comunità;
 - viii) regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sull'esistenza di rischi biologici, compresa la presenza di biotossine marine nelle zone destinate alla pesca o all'acquacoltura;
 - ix) esistenza, applicazione e comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi;
 - x) legislazione del paese terzo in merito all'uso di sostanze e medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro *immissione sul mercato* e le relative norme amministrative e di controllo;
 - xi) esistenza, applicazione e comunicazione di un programma di controllo dei residui;
 - xii) legislazione del paese terzo in merito alla preparazione e alla somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la produzione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi, sia del prodotto finale;
- b) per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, definisce specifiche condizioni d'importazione, tenendo conto della situazione sanitaria del paese terzo o dei paesi terzi di cui trattasi;

tali specifiche condizioni d'importazione prevedono tra l'altro:

- i) l'identificazione dell'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali dei prodotti in questione e abilitata a firmare i certificati sanitari,
- ii) i dettagli relativi al certificato sanitario che deve accompagnare le partite destinate alla Comunità; detti certificati devono:
 - essere redatti almeno in una delle lingue dei paesi di spedizione e di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui si effettuano i controlli presso il posto d'ispezione frontaliere,
 - accompagnare i prodotti (esemplare originale),
 - essere costituiti da un unico foglio,
 - essere previsti per un unico destinatario;

i certificati devono essere rilasciati il giorno in cui i prodotti sono caricati ai fini della spedizione verso il paese di destinazione;

Mercoledì 15 maggio 2002

- iii) l'apposizione di un bollo sanitario che identifica i prodotti di origine animale, in particolare mediante l'identificazione del paese terzo di spedizione (il nome per esteso o le sue iniziali in codice ISO) e il numero di riconoscimento, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine;
- c) ove lo ritenga necessario, stabilisce condizioni generali di importazione per un determinato prodotto.

II. Condizioni per la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti, comprese le navi officina e le navi frigorifero

Uno stabilimento, una nave officina o una nave frigorifero e, per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, le zone di produzione e di raccolta, sono autorizzati a spedire prodotti di origine animale verso la Comunità unicamente se inclusi in un elenco redatto e aggiornato secondo le procedure seguenti.

1. Accordi di equivalenza

La compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti sono effettuati in conformità con le disposizioni dell'accordo di equivalenza pertinente.

2. Elenchi della Commissione

In caso di esito favorevole dei controlli della Commissione di cui alla parte I:

- a) gli elenchi devono essere adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in base a una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione;
 - i) uno stabilimento può figurare in un elenco soltanto se è ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo che esporta nella Comunità. Tale riconoscimento è soggetto alle seguenti condizioni:
 - osservanza dei requisiti previsti dalla Comunità;
 - sorveglianza dello stabilimento da parte di un servizio ispettivo ufficiale del paese terzo.
 - ii) Le zone di produzione e di raccolta per i molluschi bivalvi vivi devono essere conformi alla normativa pertinente applicabile nella Comunità.
 - iii) Il riconoscimento di navi officina e di navi frigorifero è effettuato:
 - dall'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera;
 - dall'autorità competente di un altro paese terzo, a condizione che detto paese figuri nell'elenco comunitario dei paesi terzi autorizzati ad importare prodotti della pesca nella Comunità, che i prodotti della pesca siano sbarcati regolarmente sul suo territorio e ispezionati dalle sue autorità competenti, le quali devono altresì apporre il bollo sanitario sui prodotti e rilasciare il certificato sanitario;
 - o da uno Stato membro.
- b) Gli elenchi approvati sono modificati come segue:
 - la Commissione informa gli Stati membri delle modifiche proposte dal paese terzo interessato in merito agli elenchi di stabilimenti nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento delle modifiche;
 - gli Stati membri dispongono di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche di cui sopra per trasmettere per iscritto alla Commissione le proprie eventuali osservazioni;
 - se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive la questione all'ordine del giorno della riunione successiva del **comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali** ai fini di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - se nessuna osservazione scritta viene fatta pervenire entro il termine di cui al secondo trattino, le modifiche sono considerate accettate dagli Stati membri. La Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni in provenienza dagli stabilimenti interessati sono autorizzate nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento di tale informazione da parte degli Stati membri;
 - la Commissione pubblica gli elenchi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Mercoledì 15 maggio 2002**3. Autorizzazione, conferita dall'UE ad un paese terzo, a compilare e aggiornare gli elenchi di stabilimenti**

L'autorità competente di un paese terzo può essere abilitata a compilare e aggiornare gli elenchi, previa ispezione e/o verifica in loco effettuata dalla Commissione al fine di accertare l'osservanza dei criteri enunciati sub I e fatte salve le seguenti condizioni.

a) Uno stabilimento può figurare in un elenco soltanto se è ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo che esporta nella Comunità. Tale riconoscimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- osservanza dei requisiti previsti dalla Comunità;
- sorveglianza dello stabilimento da parte di un servizio ispettivo ufficiale del paese terzo.

Ad ogni stabilimento è attribuito un numero di riconoscimento.

b) Il riconoscimento di navi officina e di navi frigorifero è effettuato dall'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera.**c) Il riconoscimento delle zone di produzione e di raccolta per i molluschi bivalvi vivi è subordinato all'osservanza delle norme al riguardo applicabili nella Comunità.****d) In caso di mancato rispetto dei requisiti comunitari, l'autorità competente deve disporre delle competenze necessarie**

- a garantire l'eliminazione delle carenze entro un termine adeguato, e
- ove non sia possibile rimediare a dette carenze entro un termine adeguato o qualora sussista un rischio per la salute pubblica, a garantire la sospensione delle attività di esportazione verso la Comunità o la revoca del riconoscimento degli stabilimenti, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle zone di produzione e di raccolta dei molluschi bivalvi vivi posti sotto la sua responsabilità.

e) Un elenco aggiornato è trasmesso dall'autorità competente del paese terzo alla Commissione, la quale lo mette a disposizione delle parti interessate in un apposito sito Internet.

Solo gli stabilimenti menzionati in detto elenco possono spedire prodotti di origine animale verso la Comunità.

4. Decisioni su base individuale

Per far fronte a situazioni particolari, e conformemente alla procedura di cui *all'articolo 10*, possono essere autorizzate importazioni in provenienza diretta da uno stabilimento di un paese terzo allorché quest'ultimo non è in grado di fornire le garanzie previste alla parte I. In tal caso, lo stabilimento in questione deve ottenere un'autorizzazione speciale, previa ispezione della Commissione. La decisione di riconoscimento stabilisce le condizioni specifiche d'importazione valide per i prodotti provenienti da tale stabilimento.

III. Altre disposizioni**1. Possono essere importati nella Comunità solo prodotti provenienti da un paese terzo:**

- preparati nel paese terzo di spedizione o, nel caso dei prodotti della pesca, su navi officina o navi frigorifero del paese terzo di spedizione;
- ottenuti o preparati in un paese terzo diverso dal paese terzo di spedizione, purché il prodotto provenga da uno stabilimento approvato di un paese terzo menzionato in un elenco comunitario;
- ove del caso, preparati o fabbricati nella Comunità.

2. Se del caso, le condizioni speciali per l'importazione di prodotti destinati a fini specifici vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui *all'articolo 10, paragrafo 2*.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0236

Salmonella e altri agenti zoonotici presenti negli alimenti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio (COM(2001) 452 – C5-0373/2001 – 2001/0177(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 452 ⁽¹⁾),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE a norma dei quali la proposta è stata presentata dalla Commissione (C5-0373/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0120/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 260.

P5_TC1-COD(2001)0177

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è di importanza capitale.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 260.

⁽²⁾ GU C 94 del 18.4.2002, pag. 18.

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

Mercoledì 15 maggio 2002

- (2) Le zoonosi trasmissibili attraverso gli alimenti, oltre a causare malattie nell'uomo, possono comportare perdite economiche per l'industria alimentare e a livello della produzione primaria.
- (3) Costituiscono fonte di preoccupazione anche le zoonosi di origine diversa da quella alimentare, in particolare quelle trasmesse dagli animali selvatici e dagli animali da compagnia.
- (4) La direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari⁽¹⁾ è stata adottata allo scopo di istituire sistemi di sorveglianza per talune zoonosi e misure di lotta contro la salmonella nel pollame.
- (5) La direttiva 92/117/CEE fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione le misure nazionali che adottano per conseguire gli obiettivi della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di redigere piani di sorveglianza della salmonella nel pollame. Quest'ultimo obbligo è stato tuttavia sospeso in virtù della direttiva 97/22/CE del Consiglio⁽²⁾ che modifica la direttiva 92/117/CEE in attesa della revisione della direttiva 92/117/CEE prevista dal suo articolo 15 bis.
- (6) Numerosi Stati membri hanno già presentato i rispettivi piani di *sorveglianza* della salmonella, che sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre, tutti gli Stati membri avevano l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di soddisfare i requisiti minimi per la salmonella specificati nell'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE e di adottare norme che identificano le misure da adottare per impedire l'introduzione di salmonelle nelle aziende.
- (7) I requisiti minimi si concentravano sulla sorveglianza e il controllo della salmonella nei *branchi da riproduzione* delle specie *Gallus gallus*. Qualora nei campioni prelevati si fosse accertata e confermata la presenza di sierotipi di *Salmonella Enteritidis* o *Salmonella Thyphimurium*, occorreva adottare le misure specifiche di controllo dell'infezione imposte dalla direttiva 92/117/CEE.
- (8) Altre disposizioni legislative comunitarie disciplinano la sorveglianza e il *controllo* di determinate zoonosi nelle popolazioni animali, in particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di salute degli animali nel contesto degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽³⁾, per quanto riguarda la tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini, e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽⁴⁾, per la brucellosi degli ovini e dei caprini.
- (9) Inoltre, il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari]⁽⁵⁾ contempla elementi specifici necessari per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici e contiene requisiti specifici in materia di qualità microbiologica degli alimenti.
- (10) A norma della direttiva 92/117/CEE occorre raccogliere dati relativi alla comparsa di zoonosi e di agenti zoonotici negli alimenti per animali, negli animali, nei prodotti alimentari e nell'uomo. Il sistema di raccolta dei dati, benché non armonizzato e pertanto non in grado di permettere un raffronto tra gli Stati membri, costituisce comunque una base di valutazione della situazione attuale riguardo alle zoonosi e agli agenti zoonotici nella Comunità.
- (11) I risultati ottenuti grazie al sistema di raccolta dei dati dimostrano che alcuni agenti zoonotici, in particolare la *Salmonella* spp. e il *Campylobacter* spp., sono responsabili della maggior parte dei casi di trasmissione di zoonosi all'uomo. Sembra esservi una tendenza alla diminuzione dei casi di salmonellosi nell'uomo, in particolare dovuti a *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*, e che

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).

(2) GU L 113 del 30.4.1997, pag. 9.

(3) GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo *dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione* (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

(4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2002/261/CE (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

(5) GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

quindi rispecchia il successo delle relative misure di controllo adottate nella Comunità. Tuttavia, si ritiene che molti casi di infezione non vengano segnalati e pertanto i dati raccolti non danno necessariamente un quadro fedele della situazione. **Tutto lascia pensare inoltre che la diffusione delle zoonosi attraverso i vegetali rappresenti un problema sempre più grande da affrontare con la massima serietà.**

- (12) Il Comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica, nel suo parere sulle zoonosi del 12 aprile 2000 ha considerato insufficienti le misure in vigore relative alla lotta contro le infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto che i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri sono incompleti e non pienamente comparabili. In base a tale constatazione, il comitato ha raccomandato di migliorare le disposizioni in materia di sorveglianza ed ha individuato alcune strategie finalizzate alla gestione del rischio.
- (13) È quindi necessario migliorare gli attuali sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati relativi a specifici agenti zoonotici. Contemporaneamente, i sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati previsti dalla direttiva 92/117/CEE saranno sostituiti dalle norme previste dalla direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ..., [sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio]⁽¹⁾.
- (14) È opportuno sancire il principio secondo cui il controllo delle zoonosi deve abbracciare l'intera catena alimentare, dal campo alla tavola.
- (15) Le norme che disciplinano tali controlli dovrebbero, in linea di massima, essere quelle previste dalla normativa comunitaria in materia di alimenti per animali, salute animale e igiene dei prodotti alimentari.
- (16) Tuttavia, per talune zoonosi e taluni agenti zoonotici è necessario stabilire misure di controllo specifiche.
- (17) Tali misure specifiche devono essere rapportate a obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi ed agenti zoonotici.
- (18) Nello stabilire gli obiettivi di riduzione delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella popolazione animale occorrerà tenere conto, in particolare, della loro incidenza e della tendenza epidemiologica riscontrata nelle popolazioni umana e animale, della loro gravità per l'uomo, delle potenziali conseguenze economiche a livello sanitario e per le imprese alimentari, nonché dell'esistenza di opportune misure volte a ridurre la prevalenza. Ove del caso, gli obiettivi possono essere fissati anche con riferimento ad altre parti della catena alimentare.
- (19) **Per garantire l'efficacia del controllo delle zoonosi nel mercato interno è necessario dare alle regioni che grazie a programmi di controllo approvati hanno raggiunto un elevato livello di protezione la possibilità di imporre, durante un periodo transitorio, obblighi analoghi per i prodotti introdotti sul loro territorio.**
- (20) Per garantire il conseguimento degli obiettivi in tempo utile, è opportuno che gli Stati membri elaborino specifici programmi di controllo da sottoporre all'approvazione della Comunità.
- (21) Principali responsabili della sicurezza dei prodotti alimentari sono le imprese alimentari. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'elaborazione di programmi di controllo che si estendono a tutta la filiera delle industrie alimentari.
- (22) Nel quadro di tali programmi è possibile che gli Stati membri o le imprese alimentari desiderino fare ricorso a specifici metodi di controllo. Tuttavia, certi metodi possono rivelarsi inaccettabili, in particolare se ostacolano il conseguimento dell'obiettivo, interferiscono specificamente con i necessari sistemi di analisi o costituiscono una potenziale minaccia per la sanità pubblica. È quindi opportuno prevedere procedure idonee che permettano alla Commissione di decidere che alcuni metodi di controllo debbano essere esclusi dai programmi stessi. **In ogni caso l'utilizzo di qualsiasi tipo di antibiotici a scopi profilattici o di accelerazione della crescita dovrebbe essere proibito.**

⁽¹⁾ GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

- (23) Possono anche esistere o essere messi a punto metodi di *controllo* che di per sé non rientrano in alcuna normativa comunitaria specifica in merito all'approvazione dei prodotti, ma che potrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi di riduzione della prevalenza di zoonosi od agenti zoonotici specifici. È pertanto opportuno conferire alla Commissione l'autorità di approvare il ricorso a tali metodi a livello comunitario.
- (24) Sarà d'importanza fondamentale il garantire che gli animali infetti vengano sostituiti con capi provenienti da *branchi* o allevamenti che hanno formato oggetto di misure di *controllo* adottate conformemente al presente regolamento. Se è in vigore un programma specifico di *controllo*, è opportuno che i risultati delle analisi vengano trasmessi all'acquirente degli animali. A tal fine, è necessario inserire requisiti specifici nella pertinente normativa comunitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le partite di animali vivi e di uova da cova. Occorre pertanto opportunamente modificare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾ e la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾.
- (25) Per quanto concerne il controllo della salmonella, le informazioni disponibili tendono a indicare che i prodotti di pollame costituiscono un'importante fonte di salmonellosi umana. Le misure di controllo dovrebbero essere pertanto applicate a questo tipo di produzione, estendendo in tal modo le misure avviate in virtù della direttiva 92/117/CEE. Per quanto concerne la produzione di uova da tavola, è importante stabilire misure specifiche in merito alla immissione sul mercato di prodotti *provenienti da branchi* che non siano stati riscontrati esenti da salmonella. Per quanto concerne il pollame, l'obiettivo è di immettere sul mercato carne che con ragionevole sicurezza possa essere considerata esente da salmonella. È necessario un periodo transitorio affinché gli operatori del settore alimentare possano conformarsi alle misure previste, che potranno essere ulteriormente adattate in particolare alla luce della valutazione scientifica del rischio. **È necessario altresì che vengano attuate misure analoghe per il controllo delle zoonosi nei paesi terzi che esportano verso l'UE, e che ciò avvenga contestualmente alle misure applicate nell'UE.**
- (26) È opportuno designare laboratori di riferimento nazionali e comunitari a fini di orientamento e assistenza nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (27) Per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno prevedere l'organizzazione di controlli contabili e ispezioni comunitarie, **conformemente alle altre disposizioni legislative comunitarie in materia.**
- (28) È opportuno stabilire *idonee* procedure *intese a modificare* talune disposizioni del presente regolamento *per poter tener conto* dei progressi in campo tecnico e scientifico e per l'adozione di misure attuative e transitorie.
- (29) Trattandosi di misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse dovranno essere adottate secondo la procedura regolamentare prevista dall'articolo 5 di tale decisione. La Commissione sarà assistita dal *comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali* istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione sanitaria, istituisce l'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2001/867/CE (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Mercoledì 15 maggio 2002

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di *controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici*, in modo da ridurre la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica. ***L'obiettivo generale è tuttavia quello di riuscire, in prospettiva, ad evitare totalmente la presenza di tali agenti nella catena dei mangimi e nella catena alimentare, facendo sì che siano individuati e combattuti efficacemente a uno stadio quanto più precoce possibile della catena.***
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) la fissazione di obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali, in particolare allo stadio della produzione primaria di animali, ma ***anche in*** altri stadi della catena alimentare ***esclusa tuttavia la produzione primaria di prodotti alimentari per uso proprio***;
 - b) l'adozione di programmi specifici di controllo definiti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare,
 - c) l'adozione di norme specifiche relative a determinati metodi di lotta da applicare ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici,
 - d) la definizione di norme che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di taluni animali e loro prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «zoonosi»: qualsiasi malattia e/o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, dagli animali all'uomo;
2. «agente zoonotico»: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi;
3. «impresa alimentare»: *un'impresa* quale definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari];
4. «operatore del settore alimentare»: le persone responsabili dell'osservanza dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte delle imprese alimentari poste sotto il loro controllo;
5. «prevalenza»: il numero di unità epidemiologiche risultate positive per una data zoonosi o agente zoonotico in una data popolazione, nel corso di un periodo di tempo chiaramente determinato;
6. «allevamento»: un animale o un gruppo di animali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2 lettera a) della direttiva 64/432/CEE;
7. «branco»: un animale o un gruppo di animali quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 7 della direttiva 90/539/CEE.
8. «produzione primaria»: la produzione definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 3

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa **una o più** autorità competenti ai fini del presente regolamento. **Un'unica autorità fungerà da tramite con la** Commissione.
2. Le autorità competenti sono responsabili in particolare:
 - a) della definizione del programma di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e della preparazione delle modifiche che sia necessario apportarvi in particolare alla luce dei dati e dei risultati ottenuti;
 - b) della raccolta dei dati necessari alla valutazione degli strumenti utilizzati e dei risultati ottenuti nell'esecuzione dei programmi di controllo nazionali previsti dall'articolo 5, nonché della trasmissione annuale alla Commissione e all'Autorità europea per **la sicurezza alimentare**, entro il 31 **marzo** dell'anno successivo, di tali dati e risultati, compresi i risultati di eventuali indagini compiute, tenendo conto delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/.../CE [sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio];
 - c) dello svolgimento di verifiche regolari negli stabilimenti degli operatori del settore alimentare **e dei mangimi** per verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Capitolo II

Obiettivi comunitari

Articolo 4

Obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

1. Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'**allegato I, colonna 1** nelle popolazioni animali elencate nell'**allegato I, colonna 2**, tenendo conto:
 - a) dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle vigenti misure nazionali,
 - b) delle informazioni trasmesse alla Commissione e all'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** in virtù della normativa in vigore, in particolare del quadro delle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/.../CE [sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio],
 - c) dei **seguenti** criteri:
 - i) **incidenza nella popolazione umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;**
 - ii) **gravità della patologia nell'uomo;**
 - iii) **conseguenze economiche a livello sanitario e per le imprese alimentari e del settore dei mangimi;**
 - iv) **tendenza epidemiologica nella popolazione umana e animale, nel settore dei mangimi e dei prodotti alimentari;**
 - v) **possibili soluzioni prospettate nella corrispondente fase dell'obiettivo;**
 - vi) **sistemi di allevamento e metodi di produzione.**

Se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'allegato I può essere modificato e può inoltre essere deciso di fissare obiettivi comunitari in altri stadi della catena alimentare.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Gli obiettivi comunitari contengono almeno i **seguenti** dettagli:
 - a) **un'espressione numerica che rappresenti**
 - i) **la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o**
 - ii) **la percentuale minima di riduzione in un certo numero di unità epidemiologiche positive;**
 - b) **il termine massimo entro il quale l'obiettivo dev'essere raggiunto;**
 - c) **la definizione delle unità epidemiologiche di cui alla lettera a);**
 - d) **la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo.**
3. Gli obiettivi comunitari sono definiti per la prima volta entro i rispettivi termini indicati nell'**allegato I, colonna 4**. La definizione degli obiettivi, nonché delle loro modifiche eventuali, avviene secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e previa consultazione dell'Autorità europea per **la sicurezza alimentare**.
4. Fatte salve le norme comunitarie in materia di alimentazione animale, salute degli animali o igiene alimentare, si procede alla riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I secondo le norme stabilite dal presente regolamento o altre norme adottate in applicazione dello stesso.

Capitolo III

Programmi di controllo

Articolo 5

Programmi di controllo degli Stati membri

1. Gli Stati membri definiscono programmi di controllo nazionali per ciascuna delle zoonosi e ciascuno degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, in particolare alla luce degli obiettivi comunitari definiti all'articolo 4, della distribuzione geografica delle zoonosi sul loro territorio **e delle conseguenze economiche per i produttori primari, per le aziende che producono mangimi e per le aziende alimentari, che derivano da controlli efficaci**.
2. I programmi di controllo nazionali sono attuati senza soluzione di continuità e coprono un periodo di almeno tre anni consecutivi.
3. I programmi di controllo nazionali:
 - a) prevedono la diagnosi delle zoonosi e degli agenti zoonotici conformemente con i requisiti minimi e le norme minime in materia di campionamento stabiliti nell'allegato II;
 - b) definiscono le responsabilità **delle autorità competenti e** degli operatori del settore alimentare **e dei mangimi** interessati, in particolare nell'ambito dei loro programmi di controllo di cui all'articolo 7;
 - c) specificano le misure da adottare in seguito all'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare per proteggere la sanità pubblica, compresa l'attuazione delle misure specifiche di cui all'allegato II;
 - d) permettono la valutazione dei progressi compiuti in base alle loro disposizioni e la revisione dei programmi, in particolare alla luce dei risultati ottenuti in seguito alla diagnosi di zoonosi ed agenti zoonotici.
4. I programmi di controllo nazionali si riferiscono almeno ai seguenti segmenti della catena alimentare:
 - a) produzione di alimenti per animali;
 - b) produzione primaria di animali;
 - c) trasformazione e preparazione di prodotti alimentari di origine animale **e vegetale**.

Mercoledì 15 maggio 2002

5. I programmi di controllo nazionali contengono, se del caso, le disposizioni stabilite per quanto riguarda i metodi di prova e i criteri rispetto ai quali vanno valutati i risultati delle prove, per sottoporre a prova gli animali e le uova da cova trasportati sul territorio nazionale, quale parte dei controlli ufficiali di cui all'allegato II, parte A, punto 1.6.
6. I requisiti e le norme minime in materia di campionamento figuranti nell'allegato II possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
7. Entro sei mesi dalla fissazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4, gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di controllo nazionali e definiscono le misure da attuare.

Articolo 6

Approvazione dei programmi di controllo nazionali

1. Entro sei mesi dalla presentazione di un programma di controllo nazionale, la Commissione ne verifica la conformità con le relative norme, compreso in particolare il presente regolamento. La Commissione può chiedere agli Stati membri di modificare o integrare i programmi per renderli conformi. Dopo che la Commissione ha appurato la conformità dei programmi, questi ultimi sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
2. Per tenere conto dell'andamento della situazione nello Stato membro interessato, in particolare alla luce dei risultati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), modifiche ad un programma precedentemente approvato in virtù del paragrafo 1 possono essere approvate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
3. Qualora la Commissione abbia chiesto complementi di informazione ad uno Stato membro, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 è sospeso fino alla trasmissione dell'informazione richiesta.

Articolo 7

Programmi di controllo attuati dagli operatori del settore alimentare

1. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori del settore alimentare *e dei mangimi* o le associazioni che li **rappresentano a** definire propri programmi di controllo **nei quali rientrano, nella misura del possibile, tutti gli elementi della catena di produzione, trasformazione e distribuzione.**

Tali programmi coprono almeno la produzione di alimenti per animali e la produzione primaria di animali.

2. Gli operatori del settore alimentare *o dei mangimi* o le associazioni che li rappresentano sottopongono all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui hanno sede i propri programmi di controllo e le loro eventuali modifiche. Se la produzione primaria di animali ha luogo in diversi Stati membri, i programmi sono approvati singolarmente per ciascuno Stato membro.
3. L'autorità competente approva i programmi di controllo presentati a norma del paragrafo 2 solo dopo essersi accertata, mediante ispezione, che essi sono conformi ai requisiti minimi di cui all'allegato II, quando tali requisiti sono pertinenti, e agli obiettivi del relativo programma di controllo nazionale.
4. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei programmi degli operatori del settore alimentare *e dei mangimi* e delle loro associazioni che hanno approvato.

Tali elenchi sono trasmessi alla Commissione su richiesta di quest'ultima.

5. Gli operatori del settore alimentare *e dei mangimi* o le associazioni che li rappresentano comunicano regolarmente i risultati dei loro programmi alle competenti autorità.

Mercoledì 15 maggio 2002

Capitolo IV

Metodi di controllo

Articolo 8

Metodi specifici di controllo

1. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, e previa consultazione dell'Autorità europea per **la sicurezza alimentare**, può essere adottato quanto segue secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:
 - a) decisioni che specificano metodi di controllo ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare;
 - b) norme relative alle condizioni del ricorso ai metodi di cui alla lettera a);
 - c) norme dettagliate relative ai necessari documenti e procedure, nonché ai requisiti minimi che devono rispettare i metodi di cui alla lettera a);
 - d) decisione che determinati metodi specifici di controllo non sono utilizzati nell'ambito di un programma di controllo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) non si applicano ai metodi che fanno uso di sostanze o tecniche cui si applica la normativa comunitaria vigente in materia di alimentazione animale, additivi alimentari o prodotti medicinali veterinari.

Capitolo V

Commercializzazione

Articolo 9

Scambi intracomunitari

1. A decorrere al più tardi dalle date che figurano nell'**allegato I, colonna 5**, branchi e allevamenti di origine delle specie elencate alla colonna 2 sono sottoposti a prova per quanto riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nella colonna 1 prima della spedizione di animali vivi o di uova da cova dall'azienda alimentare di origine. La data e il risultato delle prove sono iscritti nei relativi certificati sanitari, come previsto dalla direttiva 64/432/CEE o dalla direttiva 90/539/CEE.

2. Fatti salvi i requisiti specifici riguardanti il controllo **delle zoonosi e degli agenti zoonotici** in taluni branchi, di cui all'allegato II, gli Stati membri di destinazione possono, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, essere autorizzati, per un periodo transitorio, a richiedere che i risultati dei test da citarsi nei relativi certificati sanitari per le partite di animali e uova da cova soggetti a prova nello Stato membro di origine soddisfino gli stessi criteri fissati nel contesto del rispettivo programma nazionale **approvato** conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, per le partite spedite nei rispettivi territori.

L'autorizzazione può essere ritirata sulla base della stessa procedura.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, norme specifiche relative alla decisione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5 ed al precedente paragrafo 2, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Se entro dodici mesi dalla fissazione degli obiettivi comunitari uno Stato membro non ha ottenuto l'approvazione del proprio programma di controllo nazionale ai sensi dell'articolo 6, il suo commercio intracomunitario di animali e prodotti di cui all'allegato II è vietato in attesa dell'approvazione del programma.

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 10

Importazione da paesi terzi

1. A decorrere dalle date di cui all'**allegato I, colonna 5**, l'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le relative specie o categoria, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma equivalente a quello previsto dall'articolo 5. Il programma indica i dettagli delle garanzie offerte da detto paese in materia di ispezioni e controlli delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste dal presente regolamento. **L'Ufficio alimentare e veterinario e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono strettamente associati alla verifica dell'esistenza di programmi di controllo equivalenti in paesi terzi.**

2. I programmi sono approvati secondo le procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2 a condizione che sia oggettivamente provata l'equivalenza delle misure descritte dal programma con i relativi requisiti applicabili in base alle norme comunitarie. Garanzie alternative a quelle derivanti dalla applicazione del presente regolamento possono essere ammesse conformemente a detta procedura, a patto che esse non siano più favorevoli di quelle che si applicano agli scambi intracomunitari.

3. Per i paesi terzi con i quali è stato stabilito un regolare flusso commerciale, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, concernenti i periodi di tempo per la presentazione e l'approvazione dei programmi. Per i paesi terzi che stabiliscono o ripristinano un flusso commerciale, si applicano i periodi di tempo previsti dall'articolo 6.

4. Prima di ogni trasporto di animali vivi o di uova da cova delle specie elencate nell'**allegato I, colonna 1** a partire dall'impresa alimentare di origine, i branchi o gli allevamenti di origine di specie elencate nell'**allegato I, colonna 2**, sono sottoposti a prove per l'accertamento delle zoonosi o degli agenti zoonotici. La data e il risultato delle prove sono iscritti nei relativi certificati di importazione, per i quali i moduli prescritti dalla legislazione comunitaria sono modificati di conseguenza.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione finale può essere autorizzato ad esigere, per un periodo transitorio, che i risultati delle prove di cui al paragrafo 4 soddisfino gli stessi criteri previsti dal proprio programma nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'autorizzazione può essere ritirata e, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, possono essere fissate modalità specifiche relative a tali criteri.

6. L'ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le relative categorie di prodotti, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare i prodotti contemplati dal presente regolamento, sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di garanzie equivalenti a quelle previste dal presente regolamento.

Capitolo VI

Laboratori

Articolo 11

Laboratori di riferimento

1. I laboratori comunitari di riferimento incaricati delle analisi e della ricerca delle zoonosi e degli agenti zoonotici figuranti nell'elenco di cui all'allegato I sono designati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Le responsabilità e i compiti dei laboratori comunitari di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività, e quelle dei laboratori nazionali di riferimento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Mercoledì 15 maggio 2002

3. Gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I. Essi comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei laboratori.

4. Determinate responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività e quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri, possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 12

Accreditamento dei laboratori, requisiti di qualità e metodi di ricerca riconosciuti

1. I laboratori che partecipano ai programmi di controllo di cui agli articoli 5 e 7 nel quadro dei quali si procede all'analisi di campioni per diagnosticare la presenza delle zoonosi ed agenti zoonotici elencati nell'allegato I, sono accreditati dalle autorità competenti.

2. Al più tardi a partire dal 1° gennaio **2004**, gli Stati membri si accertano che i laboratori di cui al paragrafo 1 applicano un sistema di garanzia della qualità che soddisfa le norme **del vigente** Standard **EN/ISO**.

I laboratori partecipano regolarmente a prove interlaboratorio organizzate e coordinate dal laboratorio nazionale di riferimento.

3. Le prove volte ad accertare la presenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici figuranti all'allegato I sono effettuate valendosi dei metodi e dei protocolli raccomandati dagli organismi internazionali di normalizzazione quali metodi di riferimento.

Si possono utilizzare metodi alternativi se sono opportunamente convalidati conformemente a norme internazionali riconosciute ed offrono risultati equivalenti a quelli ottenuti dal metodo di riferimento pertinente.

Se del caso, altri metodi di prova possono essere approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Capitolo VII

Attuazione

Articolo 13

Modifiche degli allegati, modalità di attuazione e misure transitorie

Previa consultazione dell'Autorità europea per **la sicurezza alimentare**, possono essere modificati gli allegati o possono essere adottate idonee modalità di attuazione o misure transitorie, comprese le necessarie modifiche ai relativi certificati sanitari, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato *permanente per la catena alimentare* e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della medesima.

3. Il *termine* di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Mercoledì 15 maggio 2002

Capitolo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 15

Controlli comunitari

1. Esperti della Commissione effettuano, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, controlli in loco, negli Stati membri e in paesi terzi, per assicurarsi che le disposizioni del presente regolamento, le norme adottate in virtù dello stesso ed eventuali misure di sicurezza siano applicate in modo uniforme. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali competenti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 16

Modifica della direttiva 64/432/CEE

All'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE è aggiunta la seguente lettera f):

- «f) essere stati sottoposti, se del caso, a controlli conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [presente regolamento] (*),

_____ (*) G U L ...»

Articolo 17

Modifica della direttiva 72/462/CEE

All'articolo 6 della direttiva 72/462/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 7:

- «7. Gli animali vivi provenienti da paesi terzi devono essere soggetti a norme equivalenti ai requisiti di controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici stabiliti dal regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [presente regolamento] (*),

_____ (*) G U L ...»

Articolo 18

Modifica della direttiva 90/539/CEE

La direttiva 90/539/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 6, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

- «d) essere stati sottoposti a controlli conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [presente regolamento] (*),

_____ (*) G U L ...»

2. All'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera e):

- «e) che è stato sottoposto a controlli conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. .../2002 [presente regolamento].»

Mercoledì 15 maggio 2002

3. All'articolo 21, paragrafo 2) è aggiunta la seguente lettera h):

«h) osservanza delle norme comunitarie sul controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.»

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Zoonosi 3specifiche ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4

Zoonosi ed agenti zoonotici	Popolazione animale	Segmento della catena alimentare	Termine entro il quale dev'essere fissato l'obiettivo	Test obbligatori e certificazione per gli scambi commerciali si applicano a decorrere dal
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Branchi da riproduzione della specie Gallus gallus	Produzione primaria	31.12.2003	1.1.2005
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Galline ovaiole	Produzione primaria	31.12.2004	1.1.2006
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Polli	Produzione primaria	31.12.2005	1.1.2007
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Tacchini	Produzione primaria	31.12.2006	1.1.2008
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Suini di macello e suini da riproduzione	Produzione primaria	31.12.2006	1.1.2008
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Allevamenti di ovini	Produzione primaria	31.12.2006	1.1.2008
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Allevamenti di vitelli	Produzione primaria	31.12.2005	1.1.2007
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	Allevamenti di altri animali della specie bovina	Produzione primaria	31.12.2006	1.1.2008

⁽¹⁾ I sierotipi devono essere definiti una volta fissato l'obiettivo.

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO II

Controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I

A. Requisiti generali dei programmi nazionali di *controllo*

I programmi devono tenere conto della natura della zoonosi e/o del relativo agente e della situazione specifica di ciascuno Stato membro e devono in particolare:

- a) definire l'obiettivo perseguito in funzione della rilevanza della zoonosi considerata;
- b) specificare:
 1. in generale:
 - 1.1 l'insorgenza della zoonosi considerata nello Stato membro, con particolare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/.../CE [sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio];
 - 1.2 l'area geografica oppure, se del caso, le unità epidemiologiche nelle quali sarà attuato il programma;
 - 1.3 l'infrastruttura di cui dispongono le autorità competenti;
 - 1.4 un elenco dei laboratori accreditati nei quali saranno analizzati i campioni prelevati nell'ambito del programma;
 - 1.5 i metodi utilizzati per l'esame degli agenti zoonotici;
 - 1.6 i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello della produzione di mangimi e sugli allevamenti e/o branchi di animali in esame;
 - 1.7 i controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) su altri segmenti della catena alimentare e a livello dei mangimi;
 - 1.8 il tipo di misure previste dalle autorità competenti in caso di rilevamento della presenza di zoonosi ed agenti zoonotici in animali o prodotti, in particolare a tutela della sanità pubblica;
 - 1.9 la vigente normativa nazionale;
 2. con riguardo alle industrie alimentari interessate dal programma:
 - 2.1 la struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati;
 - 2.2 la struttura della produzione di mangimi;
 - 2.3 istruzioni pertinenti per il rispetto di buone pratiche zootecniche o altre linee guida (obbligatorie o facoltative) che definiscano quanto meno:
 - le norme igieniche da applicare nell'azienda;
 - le misure intese a prevenire l'introduzione di agenti infettivi veicolati dagli animali, dai mangimi, dall'acqua o dal personale dell'azienda;
 - le misure d'igiene nel trasporto degli animali a destinazione o in provenienza dall'azienda;
 - 2.4 il controllo veterinario sistematico delle aziende;
 - 2.5 la registrazione delle aziende;
 - 2.6 la documentazione tenuta presso le aziende;
 - 2.7 i documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione;
 - 2.8 altri eventuali accorgimenti che permettano di rintracciare l'origine degli animali;
- c) rispettare le norme minime in materia di campionamento e i livelli minimi specificati nella parte B;
- d) se del caso, conformarsi ai requisiti minimi specificati nelle parti da C a E.

B. Norme minime in materia di campionamento

1. Una volta approvato il corrispondente programma di controllo ai sensi dell'articolo 5, l'operatore del settore alimentare è tenuto a prelevare a sue spese campioni da sottoporre ad analisi per la ricerca delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, rispettando i livelli minimi di campionamento indicati nella seguente tabella.

Mercoledì 15 maggio 2002

Zoonosi ed agenti zoonotici	Specie animali	Dati	Devono essere sottoposte a campionamento almeno le seguenti fasi della produzione
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	1. <i>Branchi da riproduzione della specie Gallus gallus</i>		
	1.1 Branchi da allevamento	a) Mangimi b) Animali vivi	i) pulcini di un giorno ii) di quattro settimane iii) due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova
	1.2 Branchi adulti da allevamento	a) Mangimi b) Animali vivi	i) ogni due settimane durante il periodo di produzione di uova
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	2. Ovaiole destinate alla commercializzazione	a) Mangimi	
	2.1 Branchi da allevamento	b) Animali vivi	i) pulcini di un giorno ii) pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere trasferite nell'unità di deposizione delle uova
	2.2 Ovaiole	a) Mangimi b) Animali vivi	i) ogni quindici settimane durante il periodo di produzione di uova
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	3. Polli	a) Mangimi b) Animali vivi c) Campionamento ante mortem	i) Pollame da macello in uscita
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	4. Tacchini 5. Suini da riproduzione	a) Mangimi b) Animali vivi c) Campionamento ante mortem	i) Pollame da macello in uscita i) Animali da macello in uscita
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	6. Suini da macello	a) Mangimi b) Animali vivi c) Campionamento ante mortem	i) Animali in uscita dall'allevamento di origine ii) Ogni dodici settimane durante il periodo di allevamento iii) Animali da macello in uscita
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	7. Ovini	a) Mangimi b) Animali vivi c) Campionamento ante mortem	i) Animali in uscita dall'allevamento di origine ii) Animali da macello in uscita
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	8. Vitelli	a) Mangimi b) Animali vivi c) Campionamento ante mortem	i) Animali in uscita dall'allevamento di origine ii) Ogni dodici settimane durante il periodo di allevamento iii) Animali da macello in uscita
Tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ⁽¹⁾	9. Altri animali della specie bovina	a) Mangimi b) Animali vivi c) Campionamento ante mortem	i) Animali in uscita dall'allevamento di origine ii) Animali da macello in uscita

⁽¹⁾ I sierotipi devono essere definiti una volta fissato l'obiettivo.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. I dati raccolti sono corredati delle seguenti informazioni:
 - a) data e luogo del campionamento;
 - b) identificazione del branco/allevamento.
 3. Se gli animali sono stati vaccinati non è necessario effettuare l'analisi immunologica, salvo qualora sia stato dimostrato che il vaccino utilizzato non interferisce con il metodo di analisi applicato.
- C. Disposizioni specifiche concernenti i *branchi* da riproduzione della specie *Gallus gallus*

Qualora, in seguito ad un'indagine condotta conformemente al punto 1 della tabella nella parte B 1, venga confermata la presenza di **un qualsiasi sierotipo di salmonella rilevante per la sanità pubblica nei volatili** di un branco da riproduzione di *Gallus gallus* occorre prendere come minimo le seguenti misure:

Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte o destinate alla fabbricazione di prodotti a base di uova o sottoposte a trattamento equivalente per garantire l'eliminazione di **tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica** conformemente al regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Fatte salve le disposizioni di cui alla seguente Parte E, tutti i volatili del branco — compresi i pulcini di un giorno — devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione **di zoonosi**. La macellazione deve essere effettuata conformemente all'[allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 11], (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale] ⁽¹⁾ e all'[allegato II, capitolo III, sezione I, punto 5] (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano] ⁽²⁾.

Se uova da cova provenienti da branchi in cui sia stata confermata la presenza di **un qualsiasi sierotipo di salmonella rilevante per la sanità pubblica** sono ancora presenti in un'unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate alla stregua di materiali di categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano] ⁽³⁾.

D. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di galline ovaiole

A decorrere dal 1° gennaio 2008 le uova non possono essere usate per il consumo umano diretto (uova da tavola) a meno che esse non provengano da un branco commerciale di galline ovaiole sottoposte al sistema di analisi di cui al punto 2 della tabella della parte B. 1 e risultate successivamente esenti da contaminazione.

Le uova provenienti da branchi di cui non sia noto lo stato, sospetti di contaminazione o da branchi contaminati sono da considerarsi destinate alla produzione di prodotti a base di uova o ad essere sottoposte a trattamento equivalente onde garantire l'eliminazione **di tutti i sierotipi rilevanti per la sanità pubblica** conformemente al regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Fatte salve le disposizioni della seguente parte E, tutti i volatili del branco devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nel limite del possibile il rischio di diffusione **di zoonosi**. La macellazione deve essere effettuata conformemente all'[allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 11], (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale] e all'[allegato II, capitolo III, sezione I, punto 5] (relative disposizioni) del regolamento (CE) n. .../2002 [che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano].

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L ...

⁽³⁾ GU L ...

Mercoledì 15 maggio 2002

E. Disposizioni specifiche concernenti i branchi di polli

A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano i seguenti criteri all'immissione sul mercato di carni di pollame fresche, a meno che non siano destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella, conformemente al regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari]:

«Salmonella: assenza in 25 grammi»

Tali disposizioni possono essere rivedute conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

P5_TA(2002)0237

Misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (COM(2001) 452 – C5-0372/2001 – 2001/0176(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 452 ⁽¹⁾),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0372/2001),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0119/2002),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 250.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TC1-COD(2001)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 maggio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è di importanza capitale.
- (2) Le zoonosi trasmissibili attraverso gli alimenti, oltre a causare malattie nell'uomo, possono comportare perdite economiche per l'industria alimentare e a livello della produzione primaria.
- (3) Costituiscono fonte di preoccupazione anche le zoonosi di origine diversa da quella alimentare, in particolare quelle trasmesse dagli animali selvatici e dagli animali da compagnia.
- (4) La direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽⁵⁾, prevedeva la creazione di un sistema di monitoraggio di talune zoonosi a livello sia nazionale che comunitario.
- (5) I risultati della sorveglianza sono raccolti annualmente dagli Stati membri e compilati dalla Commissione con l'assistenza del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi. Tali risultati sono stati pubblicati annualmente fin dal 1995 e costituiscono una base di valutazione dell'attuale situazione in materia di zoonosi ed agenti zoonotici. Tuttavia, la raccolta dei dati non è ancora armonizzata e non permette perciò il raffronto tra gli Stati membri.
- (6) Altre disposizioni legislative comunitarie disciplinano la sorveglianza e il controllo di determinate zoonosi nelle popolazioni animali, in particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di salute degli animali che interessano gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾, riguardo alla tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini, e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽⁷⁾, per la brucellosi degli ovini e dei caprini.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 250.

⁽²⁾ GU C 94 del 18.4.2002, pag. 18.

⁽³⁾ GU C ...

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2002.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).

⁽⁶⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22).

⁽⁷⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2002/261/CE (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

Mercoledì 15 maggio 2002

- (7) Inoltre, il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari] ⁽¹⁾ prevede disposizioni specifiche in materia di prevenzione, *controllo* e sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, nonché requisiti specifici riguardanti la qualità microbiologica degli alimenti.
- (8) A norma della direttiva 92/117/CEE occorre raccogliere i dati relativi alle infezioni provocate dalle zoonosi nell'uomo. Per rafforzare le disposizioni in materia di raccolta di tali dati e contribuire al miglioramento della prevenzione e delle misure di lotta contro le malattie trasmissibili nella Comunità, è stata adottata la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ⁽²⁾.
- (9) Per stabilire le tendenze e le fonti delle zoonosi è necessario raccogliere i dati sulle insorgenze di zoonosi e agenti zoonotici negli alimenti per animali, nelle popolazioni animali, nei prodotti di origine animale *e vegetale* e nell'uomo.
- (10) Il Comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica, nel suo parere sulle zoonosi del 12 aprile 2000 ha considerato insufficienti le misure in vigore relative alla lotta contro le infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto che i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri sono incompleti e non pienamente comparabili. In base a tale constatazione il comitato ha raccomandato di migliorare le disposizioni in materia di sorveglianza ed ha individuato alcune strategie finalizzate alla gestione del rischio. In particolare, il comitato scientifico ha dichiarato prioritarie per la sanità pubblica le seguenti zoonosi: Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli produttori di verocitotossina (VTEC), Listeria monocytogenes, Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus / multilocularis e Trichinella spiralis.
- (11) È quindi necessario migliorare gli attuali sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati previsti dalla direttiva 92/117/CEE. Contemporaneamente, le misure specifiche di *controllo* previste dalla citata direttiva saranno sostituite dalle norme previste in materia dal regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio] ⁽³⁾. Occorre pertanto abrogare la direttiva 92/117/CEE.
- (12) Il nuovo contesto di consulenza e sostegno scientifici in materia di sicurezza alimentare stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per *la sicurezza alimentare* e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽⁴⁾ deve essere utilizzato per raccogliere e analizzare i relativi dati.
- (13) Se del caso, occorre istituire procedure di fornitura dati su base armonizzata tali da rendere possibile la valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi e degli agenti zoonotici in tutta la Comunità. I dati raccolti, insieme ai dati provenienti da altre fonti, formeranno la base della valutazione del rischio rappresentato dagli organismi zoonotici.
- (14) Occorre considerare in via prioritaria le zoonosi che presentano i rischi più gravi per la salute umana. Tuttavia, i sistemi di sorveglianza *devono permettere* anche di agevolare il rilevamento di infezioni zoonotiche insorgenti o di nuova apparizione.
- (15) Oltre alle zoonosi e agli agenti zoonotici di nuova apparizione, è possibile anche che gli organismi zoonotici noti si mutino in nuovi ceppi. È quindi necessario sorvegliare anche *la preoccupante* insorgenza di casi di resistenza agli antibiotici.
- (16) Poiché una fornitura di dati armonizzati, che costituiscano la base di valutazione dei rischi degli organismi zoonotici rilevanti sul piano comunitario, non può essere sufficientemente realizzata a

⁽¹⁾ GU L ...⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L ...⁽⁴⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Mercoledì 15 maggio 2002

livello degli Stati membri e può pertanto essere meglio organizzata a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al medesimo articolo, la direttiva non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi. La responsabilità della definizione e dell'applicazione dei sistemi di sorveglianza *deve* spettare agli Stati membri.

- (17) Oltre alla sorveglianza generale possono insorgere esigenze specifiche che possono rendere necessaria l'adozione di programmi coordinati di sorveglianza. Occorre riservare un'attenzione particolare alle zoonosi elencate nell'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. .../2002 [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].
- (18) Un'indagine approfondita dei focolai di zoonosi di origine alimentare fornisce l'opportunità di identificare i patogeni, gli alimenti che li veicolano e i fattori che hanno contribuito all'insorgere del focolaio nel corso della preparazione degli alimenti o della loro manipolazione. È pertanto indicato adottare disposizioni relative all'esecuzione di tali indagini e alla stretta cooperazione tra le varie autorità interessate.
- (19) Le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono oggetto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾.
- (20) Per garantire l'uso efficace dei dati raccolti in merito alle zoonosi e agli agenti zoonotici è opportuno prevedere norme adeguate sullo scambio delle pertinenti informazioni, le quali dovranno essere raccolte negli Stati membri e trasmesse alla Commissione e all'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** sotto forma di relazioni che dovrebbero inoltre essere rese **immediatamente** disponibili al pubblico in modo appropriato.
- (21) È opportuno che le relazioni siano presentate ogni anno, anche se in certe circostanze possono rivelarsi utili relazioni supplementari.
- (22) E' opportuno designare laboratori di riferimento nazionali e comunitari per consulenza e assistenza in sede di analisi e test in relazione con zoonosi e agenti zoonotici che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.
- (23) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽²⁾, dovrebbe essere modificata per quanto riguarda norme particolareggiate che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a talune azioni relative al monitoraggio e al controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
- (24) È opportuno stabilire idonee procedure intese a modificare talune disposizioni della presente direttiva per poter tenere conto dei progressi in campo tecnico e scientifico, e adottare misure attuative e transitorie.
- (25) Trattandosi di misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾, esse dovranno essere adottate secondo la procedura regolamentare prevista all'articolo 5 della stessa decisione. La Commissione dovrà essere assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002,

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990. Pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 15 maggio 2002

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Lo scopo della presente direttiva è quello di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici, **dei focolai di origine alimentare e della resistenza antimicrobica degli agenti zoonotici**, che permetta di raccogliere nella Comunità tutte le informazioni necessarie ad una valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi e degli agenti zoonotici, **dei focolai di origine alimentare e della resistenza antimicrobica degli agenti zoonotici**. In base a tale valutazione **verrà effettuata una valutazione efficace dei rischi e** saranno adottati i provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le zoonosi e gli agenti zoonotici nella Comunità.
2. La presente direttiva disciplina:
 - a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici **in relazione alla** fase della produzione primaria degli animali e in altre fasi della catena alimentare, **compresi gli alimenti e i mangimi di origine animale o vegetale o i loro composti**;
 - b) **la sorveglianza della resistenza antimicrobica**;
 - c) l'indagine epidemiologica dei focolai di origine alimentare;
 - d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici;
 - e) l'adozione di regole specifiche in materia di sorveglianza.
3. La presente direttiva lascia impregiudicate disposizioni comunitarie specifiche in materia di sanità animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro e tecnologia genetica.
4. La presente direttiva non si applica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1. «zoonosi»: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, dagli animali all'uomo;
2. «agente zoonotico»: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi;
3. «resistenza antimicrobica»: la capacità dei microrganismi di sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione di un agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;
4. «malattie trasmissibili»: le malattie provocate da agenti zoonotici nell'uomo contemplate dalla decisione n. 2119/98/CE,
5. «impresa alimentare»: impresa definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari];

Mercoledì 15 maggio 2002

6. «operatore del settore alimentare»: persona o persone responsabili dell'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva da parte delle imprese alimentari poste sotto il suo o il loro controllo;
7. «focolaio di origine alimentare»: osservazione, in determinate circostanze, di un'incidenza di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, o una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare;
8. «sorveglianza»: un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati sulla comparsa di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antibiotici ad essi correlata;
9. «produzione primaria»: la produzione definita dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Articolo 3

Obblighi di carattere generale

1. Gli Stati membri provvedono alla raccolta, all'analisi e alla **tempestiva pubblicazione** dei dati relativi all'insorgenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antibiotici ad essi correlata, conformemente ai requisiti della presente direttiva e alle disposizioni adottate in applicazione della stessa.
2. Ogni Stato membro designa l'autorità competente ai fini della presente direttiva e la notifica alla Commissione.
3. Ogni Stato membro adotta le disposizioni necessarie a garantire l'efficace e costante cooperazione, sulla base di uno scambio di informazioni generali, e, ove necessario, di dati specifici tra la sua autorità competente designata ai fini della presente direttiva e:
 - a) **le autorità competenti dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di mangimi,**
 - b) le autorità competenti dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria,
 - c) le autorità competenti dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari,
 - d) le strutture e/o le autorità di cui all'articolo 1 della decisione n. 2119/98/CE,
 - e) **le altre autorità e organizzazioni interessate,**
4. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità competente ai fini della presente direttiva disponga di personale debitamente qualificato per l'esecuzione dei compiti che gli vengono affidati e, se del caso, **sia** in possesso di una formazione in materia di microbiologia ed epidemiologia **e riceva una formazione continua e aggiornata, conformemente ai progressi scientifici in materia.**

Capitolo II

Sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Articolo 4

Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

1. Gli Stati membri procedono alla raccolta di dati **comparabili** che permettano di individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici. La sorveglianza è effettuata sul patrimonio zootecnico, in particolare nella fase della produzione primaria, ma **anche nelle** altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di alimenti per animali ed altre preparazioni e produzioni di prodotti di origine animale **o vegetale o dei loro composti.**

Mercoledì 15 maggio 2002

2. La sorveglianza riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, **parte A**.

In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, gli Stati membri pongono sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, **parte B**.

3. **Ove necessario, nell'elenco figurante nell'allegato I possono essere aggiunte o soppresse zoonosi o agenti zoonotici, tenendo conto in particolare:**

- a) **della loro incidenza nella popolazione umana o animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari,**
- b) **della gravità della patologia nell'uomo,**
- c) **delle conseguenze economiche a livello sanitario e per le imprese alimentari,**
- d) **della tendenza epidemiologica nella popolazione umana e animale, nel settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.**

4. La sorveglianza si fonda sui sistemi esistenti negli Stati membri. Ove necessario **al fine di agevolare la raccolta e la comparazione dei dati**, possono essere fissate norme dettagliate per la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'allegato I, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e tenendo conto delle altre disposizioni comunitarie in vigore nel settore della salute animale, dell'igiene dei prodotti alimentari e delle malattie trasmissibili. Le norme dettagliate specificano in particolare:

- a) la popolazione o le sottopopolazioni di animali oppure le fasi della catena alimentare da sottoporre a sorveglianza;
- b) la natura e il tipo di dati da raccogliere;
- c) la definizione dei casi;
- d) i metodi di campionamento da utilizzare;
- e) i metodi di laboratorio da utilizzare nelle analisi;
- f) la frequenza della notifica dei dati, corredata di linee direttrici relative alle modalità di trasmissione delle informazioni tra le autorità locali, regionali e centrali.

Articolo 5

Sorveglianza della resistenza agli antibiotici

1. gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati **comparabili** relativi alla frequenza dei casi di resistenza antimicrobica degli agenti zoonotici **e di altri agenti batteriologici**, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II.

La sorveglianza va coordinata con la sorveglianza dei ceppi umani compiuta conformemente alla decisione n. 2119/98/CE.

2. Norme dettagliate per l'attuazione del disposto del paragrafo 1 sono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 6

Programmi coordinati di sorveglianza

1. Programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici possono essere fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, **previa** consultazione dell'Autorità europea per **la sicurezza alimentare**. I programmi coordinati di sorveglianza vengono definiti in particolare qualora si constati la necessità di valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o di stabilire valori di riferimento ad essi correlati.

Mercoledì 15 maggio 2002

2. Nel caso in cui sia stabilito un programma coordinato di sorveglianza viene fatto specifico riferimento alle zoonosi e agli agenti zoonotici presenti nel patrimonio zootecnico citati nell'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. .../2002 [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].
3. Norme minime per l'elaborazione dei programmi coordinati di sorveglianza figurano nell'allegato III.
4. I risultati dei programmi coordinati di sorveglianza sono trasmessi all'Autorità europea **per la sicurezza alimentare**.

Capitolo III

Focolai di origine alimentare

Articolo 7

Indagine epidemiologica dei focolai di origine alimentare

1. Gli Stati membri provvedono a che l'operatore *del settore* alimentare, non appena si renda conto **o abbia motivo di ritenere** che un prodotto alimentare elaborato o trasformato nella sua impresa è stato la causa effettiva o probabile di un focolaio di infezione, informi immediatamente l'autorità competente. Il prodotto alimentare che può aver causato tale focolaio di infezione, o **un numero adeguato di campioni** dello stesso, vengono conservati in un modo che non ostacoli l'analisi di laboratorio o un'ulteriore analisi del focolaio sospetto.
2. Non appena riceve l'informazione di cui al paragrafo 1 o venga altrimenti informata del focolaio di origine alimentare, l'autorità competente procede ad un'indagine in cooperazione con le autorità citate nell'articolo 1 della decisione n. 2119/98/CE. L'indagine ha lo scopo di acquisire dati sul profilo epidemiologico del focolaio, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio. L'indagine **comporta l'esecuzione** di idonei studi epidemiologici e microbiologici. La competente autorità trasmette alla Commissione e all'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** una relazione ricapitolativa dei risultati delle indagini compiute, corredata delle informazioni di cui all'allegato IV, parte E della presente direttiva. Norme dettagliate relative all'esame di focolai di origine alimentare possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie sulla sicurezza dei prodotti e sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmissibili e in materia di igiene dei prodotti alimentari.
4. Le misure relative ai prodotti alimentari sospetti e al luogo di produzione sono adottate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. .../2002 [sull'igiene dei prodotti alimentari].

Capitolo IV

Scambio di informazioni

Articolo 8

Esami relativi alle zoonosi a livello degli operatori del settore alimentare

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore alimentare, **allorché procedono ad esami volti all'accertamento di zoonosi e di agenti zoonotici sottoposti a sorveglianza a norma dell'allegato I**, conservino i risultati di tali esami per un periodo da stabilirsi dall'autorità competente e li comunichino a quest'ultima a sua richiesta.

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 9

Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e **della resistenza** agli antibiotici

1. Gli Stati membri valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e **della resistenza** agli antibiotici nel loro territorio.

Entro la fine del mese di **marzo** di ogni anno, ogni Stato membro trasmette alla Commissione e all'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e **della resistenza** agli antibiotici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 raccolti nel corso dell'anno precedente. Le relazioni e le loro sintesi, sono **tempestivamente** rese disponibili al pubblico.

Le relazioni contengono anche le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../2002 [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e recante modifica delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].

I requisiti minimi concernenti le relazioni sono precisati nell'allegato IV. Norme dettagliate relative alla valutazione delle relazioni, in particolare il formato e le informazioni minime che devono contenere possono essere fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Se le circostanze lo impongono, la Commissione può esigere ulteriori informazioni specifiche e gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione, su richiesta o iniziativa propria.

2. Ogni anno, l'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** esamina le relazioni di cui al paragrafo 1 ed entro **sei** mesi dal loro ricevimento pubblica una relazione di sintesi sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e **della resistenza antimicrobica** nella Comunità.

Nell'elaborare la relazione di sintesi, l'Autorità europea per **la sicurezza alimentare** può tenere conto di altri dati relativi a zoonosi, agenti zoonotici e **resistenza antimicrobica**, quali previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale, controllo degli alimenti, igiene dei prodotti alimentari e malattie trasmissibili, e in particolare:

- dall'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE,
- dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽¹⁾,
- dall'articolo 24 della decisione 90/424/CEE,
- dall'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

Capitolo V

Laboratori

Articolo 10

Laboratori di riferimento comunitari e nazionali

1. Uno o più laboratori comunitari di riferimento incaricati delle analisi e degli esami relativi alle zoonosi, agli agenti zoonotici e **alla resistenza antimicrobica** possono essere designati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Fatte salve le pertinenti disposizioni contenute nella decisione 90/424/CEE, le responsabilità e i compiti affidati ai laboratori comunitari di riferimento, in particolare riguardo al coordinamento tra le loro attività e quelle dei laboratori nazionali di riferimento, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23. (da sostituire a tempo debito con un regolamento sui controlli ufficiali di sicurezza per alimenti e mangimi; azione 4 del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.)).

Mercoledì 15 maggio 2002

3. Gli Stati membri designano laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale è stato istituito un laboratorio comunitario di riferimento e ne informano la Commissione.

4. La Commissione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce certe responsabilità e certi compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività e di quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri.

Capitolo VI

Attuazione

Articolo 11

Modifiche agli allegati e misure transitorie

Previa consultazione dell'Autorità europea per **la sicurezza alimentare**, gli allegati possono essere modificati o possono essere adottate eventuali misure transitorie, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal *Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali* istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 **e, se del caso, dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE.**

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della medesima.

3. Il *termine* di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di a tre mesi.

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° novembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alla natura di tale riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di legislazione nazionale da essi adottate nel campo contemplato dalla direttiva.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 92/117/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva ed attuate ai sensi del suo articolo 10, paragrafo 1 e i piani approvati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3

Mercoledì 15 maggio 2002

della stessa restano in vigore fino all'approvazione dei corrispondenti programmi di *controllo delle zoonosi* a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2002 [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].

Articolo 15

Modifica della decisione 90/424/CEE

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«1. Un contributo finanziario della Comunità può essere richiesto dagli Stati membri per la sorveglianza e il controllo delle zoonosi indicate nell'allegato, gruppo 2, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi da 2 a 11.

2. Per quanto concerne il controllo delle zoonosi, il contributo finanziario della Comunità è introdotto nel contesto di un piano nazionale quale menzionato all'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio] (*).

Il livello della partecipazione finanziaria della Comunità per le misure previste nell'allegato II, punto C del regolamento (CE) n. .../2002 [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio] è fissato a un massimo del 50% dei costi sostenuti nello Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per le misure di macellazione e distruzione dei *branchi* da riproduzione di *Gallus gallus* motivata dall'infezione in questione.

(*) *GUL ...*»

2. È inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Gli Stati membri possono chiedere alla Comunità il contributo finanziario di cui all'articolo 29, paragrafo 2, per un piano nazionale approvato sulla base della direttiva 92/117/CEE, fino alla data in cui i corrispondenti programmi di controllo sono stati approvati in conformità con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2002 [sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti e che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE e 90/539/CEE del Consiglio].»

3. Nell'allegato, all'elenco del gruppo 2 è aggiunto quanto segue:

- «— Campilobatteriosi
- Criptosporidiosi
- Listeriosi
- Salmonellosi (salmonella zoonotica)
- Trichinellosi
- Escherichia coli produttori di verocitotossine.»

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Mercoledì 15 maggio 2002

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza a norma dell'articolo 4

- A. Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza
- Brucellosi e relativi agenti zoonotici
 - Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici
 - Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici
 - Echinococcosi e relativi agenti zoonotici
 - Listeriosi e relativi agenti zoonotici
 - Salmonellosi e relativi agenti zoonotici
 - Trichinellosi e relativi agenti zoonotici
 - Tubercolosi causata da *Mycobacterium bovis*
 - Escherichia coli* che produce verocitotossine
- B. Elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica
1. Zoonosi virali
 - Calicivirus
 - Virus dell'epatite A
 - Virus dell'influenza
 - Rabbia
 - Virus **trasmessi da artropodi**
 2. Zoonosi batteriche
 - Borrelliosi e relativi agenti zoonotici
 - Botulismo e relativi agenti zoonotici
 - Leptospirosi e relativi agenti zoonotici
 - Psittacosi e relativi agenti zoonotici
 - Tubercolosi diverse da quella di cui alla sezione A
 - Vibriosi e relativi agenti zoonotici
 - Yersiniosi e relativi agenti zoonotici
 3. Zoonosi da parassiti
 - Anisakiasis e relativi agenti zoonotici
 - Cisticercosi e relativi agenti zoonotici
 - Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici
 4. Altre zoonosi ed agenti **zoonotici**
-

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO II

Criteri per la sorveglianza della resistenza agli antibiotici
a norma dell'articolo 5

A. Criteri generali

La sorveglianza della resistenza agli antibiotici è intesa ad acquisire le relative informazioni che permettano di diagnosticare l'insorgenza di resistenza agli antibiotici negli agenti zoonotici **e negli altri agenti batteriologici** e di individuarne le **tendenze**.

Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di sorveglianza della resistenza agli antibiotici prevista all'articolo 5 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:

1. le specie animali oggetto della sorveglianza,
2. le specie batteriche o i ceppi batterici oggetto della sorveglianza,
3. i metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza,
4. gli antibiotici oggetto della sorveglianza,
5. i metodi di laboratorio utilizzati per la diagnosi della resistenza,
6. i metodi di laboratorio utilizzati per individuare i ceppi microbici,
7. i metodi utilizzati per la raccolta dei dati,
8. **il sistema di produzione da cui sono stati ricavati i dati.**

B. Requisiti specifici

Gli Stati membri si adoperano affinché la predetta sorveglianza fornisca informazioni relative almeno in ordine agli *antibiogrammi di un numero rappresentativo di isolati di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter coli prelevati da bovini, suini e pollame.*

ALLEGATO III

Programmi coordinati di sorveglianza di cui all'articolo 6

L'elaborazione di un programma coordinato di sorveglianza definisce almeno i seguenti aspetti:

- la finalità del programma,
- la durata del programma,
- l'area geografica o la regione interessate,
- le zoonosi o gli agenti zoonotici oggetto del programma,
- il tipo di campioni o gli altri dati necessari,
- norme minime di campionamento,
- i metodi di analisi di laboratorio,
- le responsabilità dell'autorità competente,
- le risorse da attribuire,
- il costo stimato del programma e le sue modalità di finanziamento,
- il metodo e i termini di notifica dei risultati del programma alla Commissione e agli altri Stati membri.

Mercoledì 15 maggio 2002

ALLEGATO IV

Dati da riportare nelle relazioni a norma dell'articolo 9

La relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 deve contenere almeno le informazioni di cui sotto:

- A. Per ciascuna zoonosi e ciascun agente zoonotico sono forniti inizialmente i seguenti dati (successivamente occorre riferire soltanto i cambiamenti):
- a) Sistemi di sorveglianza (metodi di campionatura, frequenza della campionatura, tipo di campioni, definizione del caso, metodi diagnostici utilizzati)
 - b) Strategia di vaccinazione e altre iniziative di prevenzione
 - c) Programmi di *controllo*
 - d) Misure da adottare in caso di risultanze positive o per casi isolati
 - e) Sistemi di notifica attuati
 - f) Descrizione dell'evoluzione della zoonosi e/o dell'infezione nel paese
- B. Dati da notificare annualmente:
- a) Popolazione animale interessata (e relativi dati)
 - numero di gruppi (mandrie, greggi, gruppi)
 - numero totale dei capi.
 - b) Laboratori e istituti che sono tenuti a notificare i loro dati
- C. Ogni anno sono fornite le seguenti informazioni dettagliate per ciascun agente zoonotico e per ciascuna categoria di dati interessata, indicandone le conseguenze:
- a) Modifiche dei sistemi già illustrati
 - b) Modifiche nei metodi precedentemente descritti
 - c) Esiti delle indagini e di ulteriori individuazioni od altri metodi di individuazione nei laboratori (separatamente per ogni categoria)
 - d) Valutazione a livello nazionale della situazione recente, delle tendenze e dell'origine delle infezioni
 - e) Rilevanza in quanto infezione zoonotica
 - f) Rilevanza per l'uomo dei risultati rilevati negli animali e nei prodotti alimentari all'origine di focolai di infezione umana
 - g) Strategie di *controllo* riconosciute che potrebbero essere poste in atto per impedire o minimizzare la trasmissione degli agenti zoonotici all'uomo
 - h) Necessità di eventuali interventi specifici nello Stato membro o a livello comunitario alla luce della situazione recente
- D. Notifica dei risultati degli esami
- I risultati devono riferire il numero delle unità epidemiologiche sottoposte ad indagine (*branchi, allevamenti, campioni, partite*) nonché il numero dei campioni risultati positivi a seconda della classificazione dei casi. Se del caso, la descrizione dei risultati deve evidenziare la distribuzione geografica delle zoonosi o degli agenti zoonotici.

Mercoledì 15 maggio 2002

- E. Dati relativi alle insorgenze di origine alimentare:
- a) Numero complessivo delle insorgenze in un anno
 - b) Numero di persone colpite da infezione o morte a causa dei focolai
 - c) Gli agenti causali dell'insorgenza, specificando dove possibile il sierotipo o un'altra descrizione definitiva dell'agente causale. Qualora non sia possibile individuare l'agente responsabile dell'infezione, è necessario spiegarne le ragioni
 - d) Prodotti alimentari coinvolti nel focolaio d'infezione ed altri veicoli di infezione potenziali
 - e) Identificazione della tipologia del luogo di produzione/acquisto/acquisizione/consumo del prodotto alimentare incriminato
 - f) Fattori collaterali, per esempio carenze igieniche nella trasformazione dei prodotti alimentari.
-

P5_TA(2002)0238

Prodotti di origine animale destinati al consumo umano *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2000) 438 – C5-0382/2000 – 2000/0181(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 438 ⁽¹⁾),
 - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE (C5-0382/2000),
 - visto il parere della Commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la pesca (A5-0452/2001),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 123.

Mercoledì 15 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 9

(9) A tal fine occorre introdurre procedure contro l'introduzione di malattie epizootiche. Tali procedure devono includere una valutazione della situazione sanitaria specifica nei paesi terzi considerati.

(9) A tal fine occorre introdurre procedure contro l'introduzione di malattie epizootiche. Tali procedure devono includere una **regolare** valutazione della situazione sanitaria specifica nei paesi terzi considerati.

Emendamento 2

Considerando 15

(15) È necessario **organizzare** verifiche dei sistemi e ispezioni comunitarie per accertare l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di polizia sanitaria.

(15) È necessario **effettuare** verifiche dei sistemi e ispezioni comunitarie per accertare l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di polizia sanitaria.

Emendamento 3

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite nelle direttive di cui all'allegato I e, ove del caso, quelle stabilite **nel regolamento** .../... del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite nelle direttive di cui all'allegato I e, ove del caso, quelle stabilite **nei regolamenti** (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'igiene dei prodotti alimentari e (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... **che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale.**

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) bis (nuova)

(a bis) conformemente alle conclusioni del Consiglio Agricoltura del 4 dicembre 2000 che vietano l'immissione nella catena alimentare di tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi non sottoposti al test sulla BSE;

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) bis (nuova)

(b bis) che siano stati documentati e registrati nel quadro delle procedure di tracciabilità che facilitano l'eliminazione di tali animali dalla catena alimentare se essi costituiscono un rischio per la salute umana.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 4

4. **Deroghe al punto 2** possono essere concesse conformemente alla procedura di cui all'articolo 11. Nell'accordare tali deroghe, si terrà conto in particolare:

- a) delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali;
- b) delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate.

4. **Se la situazione sanitaria lo consente**, possono essere concesse **deroghe al punto 2 per periodi definiti corrispondenti all'evoluzione dello stato sanitario del territorio, o parte di territorio, rivedibili in qualunque momento**, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11. Nell'accordare tali deroghe, si terrà conto in particolare:

- a) delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali;
- b) delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate.

Mercoledì 15 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Qualora siano concesse tali deroghe, tutte le misure atte a tutelare la salute degli animali nella Comunità **vengono adottate conformemente alla procedura di cui sopra.**

Qualora siano concesse tali deroghe, **occorre garantire che non sia in nessun caso compromesso il livello di protezione sanitaria. Vengono quindi adottate, conformemente alla procedura di cui sopra,** tutte le misure atte a tutelare la salute degli animali nella Comunità.

Emendamento 7

Articolo 4, comma 1

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono controlli ufficiali atti ad accertare l'osservanza del presente regolamento, delle relative modalità di applicazione e di tutte le misure di salvaguardia applicate a prodotti di origine animale in virtù del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono, **senza preavviso e ad intervalli irregolari** controlli ufficiali atti ad accertare l'osservanza del presente regolamento, delle relative modalità di applicazione e di tutte le misure di salvaguardia applicate a prodotti di origine animale in virtù del presente regolamento.

Gli Stati membri presentano alla Commissione, su richiesta, una relazione sui controlli effettuati, dalla quale risultino, in particolare, la frequenza dei controlli, il tipo di carenze ed abusi rilevati e le sanzioni previste dalle competenti autorità.

Emendamento 8

Articolo 5, comma 3

In caso di infrazioni del presente regolamento, delle pertinenti modalità d'applicazione o di misure di salvaguardia sanitarie adottate per prodotti di origine animale, nonché in caso di omessa collaborazione con l'autorità competente, quest'ultima commina adeguate sanzioni penali e/o amministrative.

In caso di infrazioni del presente regolamento, delle pertinenti modalità d'applicazione o di misure di salvaguardia sanitarie adottate per prodotti di origine animale, nonché in caso di omessa collaborazione con l'autorità competente, quest'ultima commina adeguate sanzioni penali e/o amministrative. **L'opinione pubblica deve essere informata, in merito alle persone coinvolte e alla natura di tali violazioni, dalle autorità nazionali competenti e dalle agenzie alimentari degli Stati membri, onde promuovere in tutta l'UE le migliori prassi in campo igienico.**

Emendamento 9

Articolo 5, comma 3 bis (nuovo)

La Commissione predispone un elenco per categorie delle possibili infrazioni al presente regolamento, alle relative norme di attuazione o alle misure di protezione e valuta se le competenti autorità nazionali devono punire tali infrazioni a livello penale o amministrativo.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 1

1. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, delle relative modalità di applicazione e delle eventuali misure di salvaguardia, esperti della Commissione possono effettuare, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, verifiche dei sistemi e/o ispezioni a tutti i livelli della produzione e della commercializzazione dei prodotti di origine animale, anche per valutare l'organizzazione e il funzio-

1. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, delle relative modalità di applicazione e delle eventuali misure di salvaguardia, esperti della Commissione possono effettuare, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, verifiche dei sistemi e/o ispezioni a tutti i livelli della produzione e della commercializzazione dei prodotti di origine animale, anche per valutare l'organizzazione e il funzio-

Mercoledì 15 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONE

namento delle autorità competenti negli Stati membri. Ai fini di una verifica dei sistemi e/o di un'ispezione, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati dall'autorità competente dello Stato membro e da altri esperti nominati dalla Commissione.

4. *Per consentire l'efficace attuazione delle verifiche dei sistemi e/o delle ispezioni, lo Stato membro sul cui territorio esse vengono effettuate fornisce la necessaria assistenza e tutta la documentazione richiesta dagli esperti della Commissione ai fini della verifica.*

Le disposizioni applicabili all'importazione di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi devono essere conformi o equivalenti a quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti comunitari.

— dell'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza a cui sono sottoposti, nonché dell'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;

— dei risultati delle ispezioni effettuate dalla Comunità **nel paese terzo**;

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

namento delle autorità competenti negli Stati membri. Ai fini di una verifica dei sistemi e/o di un'ispezione, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati dall'autorità competente dello Stato membro e da altri esperti nominati dalla Commissione. **La Commissione ha facoltà di rendere pubblico il fatto che uno Stato membro rifiuta di consentire agli esperti della Commissione di effettuare audizioni e/o ispezioni e, se necessario, di imporre ulteriori misure nei confronti degli Stati membri in questione, misure da determinarsi ai sensi delle procedure di cui all'articolo 11.**

4. **Nella misura in cui sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento, esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro sul territorio del quale viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni. La Commissione informa le autorità competenti, gli Stati membri e il Parlamento europeo in merito ai risultati dei controlli effettuati.**

Le disposizioni applicabili all'importazione di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi devono essere conformi o equivalenti a quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti comunitari. **Nella misura in cui tali norme sono più rigorose di quelle fissate dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), disposizioni particolari devono consentire di tener conto della capacità dei paesi in via di sviluppo che esportano o che potrebbero esportare nell'Unione europea di rispettarle, per quanto possibile senza compromettere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e animale.**

— dell'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza a cui sono sottoposti, nonché dell'autorità **e del personale** di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;

— dei risultati delle ispezioni effettuate dalla Comunità nel paese terzo, **ovvero della relazione presentata, su richiesta della Commissione, dalle competenti autorità del paese terzo sui controlli da esse effettuati**;

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 4

Emendamento 12

Articolo 7

Emendamento 13

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2, trattino 2

Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2, trattino 6

Mercoledì 15 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 15

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2, trattino 8

- della regolarità **e** rapidità con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;
- della regolarità, rapidità **e affidabilità** con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;

Emendamento 16

Articolo 9, paragrafi da 1 a 4.

1. Gli esperti della Commissione **possono** effettuare verifiche dei sistemi e/o ispezioni nei paesi terzi in tutte le fasi oggetto del presente regolamento al fine di accertare la conformità o l'equivalenza con le norme di polizia sanitaria della Comunità. Ai fini della verifica e/o dell'ispezione, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da altri esperti nominati dalla Commissione.
 2. Le verifiche dei sistemi e/o le ispezioni nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 sono effettuate per conto della Commissione, che si fa carico delle relative spese.
 3. Le modalità relative alle verifiche dei sistemi e/o alle ispezioni nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 possono essere determinate o modificate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.
 4. Qualora nel corso di una verifica dei sistemi o di un'ispezione comunitaria venga individuato un serio rischio per la salute animale, la Commissione adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie e ne informa senza indugio gli Stati membri.
1. Gli esperti della Commissione **devono** effettuare verifiche dei sistemi e/o ispezioni nei paesi terzi in tutte le fasi oggetto del presente regolamento al fine di accertare la conformità o l'equivalenza con le norme di polizia sanitaria della Comunità. Ai fini della verifica e/o dell'ispezione, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da altri esperti nominati dalla Commissione.
 2. Le verifiche dei sistemi e/o le ispezioni nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 sono effettuate per conto della Commissione, che si fa carico delle relative spese.
 3. Le modalità relative alle verifiche dei sistemi e/o alle ispezioni nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 possono essere determinate o modificate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.
 4. Qualora nel corso di una verifica dei sistemi o di un'ispezione comunitaria venga individuato un serio rischio per la salute animale, la Commissione adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie e ne informa senza indugio gli Stati membri **attraverso il sistema di allarme rapido**.

Emendamento 17

Allegato II, paragrafo 2, comma 2

La bollatura deve essere apposta dal veterinario ufficiale incaricato di verificare l'attuazione dei requisiti di polizia animale, **o sotto la sua responsabilità**.

La bollatura deve essere apposta dal veterinario ufficiale incaricato di verificare l'attuazione dei requisiti di polizia animale.

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0239

Vertice UE/Russia del 28 maggio 2002

Risoluzione del Parlamento europeo sul Vertice UE-Russia del 28 maggio 2002

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2000 sull'attuazione della strategia comune dell'Unione europea relativa alla Russia ⁽¹⁾,
 - visto l'Accordo di partenariato e di cooperazione UE-Russia, entrato in vigore il 1° dicembre 1997,
 - viste le conclusioni del 5° Consiglio di cooperazione UE-Russia del 16 aprile 2002,
 - vista la strategia comune dell'UE nei confronti della Russia,
 - vista la sua risoluzione del 10 aprile 2002 sulla situazione in Cecenia ⁽²⁾,
- A. considerando che una cooperazione rafforzata e globale con la Russia riveste un'importanza strategica in vista della stabilità e della sicurezza di tutta l'Europa e delle regioni confinanti,
- B. considerando che il partenariato strategico fra l'UE e la Federazione russa, come pure l'istituzione di uno spazio economico europeo comune rappresentano contributi decisivi alla sicurezza e alla stabilità nel continente europeo e nel mondo,
- C. considerando che l'ormai prossimo ampliamento allungherà i confini dell'Unione europea con la Russia, rafforzando così i legami tra quest'ultimo paese e l'UE ed accrescendo la necessità di intrattenere relazioni di buon vicinato,
- D. sottolineando, a tale riguardo, il fatto che la regione di Kaliningrad diventerà un'enclave russa nel territorio dell'UE,
- E. sottolineando che negli ultimi anni le relazioni politiche ed economiche tra l'UE e la Russia si sono intensificate in un clima positivo e costruttivo,
- F. evidenziando l'importanza di un dialogo rafforzato nei settori della sicurezza e della politica estera, che dovrebbe portare ad iniziative comuni riguardanti le principali zone di crisi,
- G. considerando che gli investimenti esteri diretti in Russia sono aumentati notevolmente nel 2001 e che ci si aspetta una crescita ancora maggiore nel 2002,
- H. considerando che l'esigenza di istituire un partenariato sull'energia fra l'UE e la Russia diventa sempre più urgente dopo l'11 settembre e i recenti avvenimenti in Medio Oriente,
- I. considerando che l'UE potrebbe contribuire in modo efficace ad una soluzione dei conflitti in corso nella Transdnestria e nel Caucaso,
- J. considerando che la crisi in Cecenia si aggrava e che le preoccupazioni riguardanti le violazioni dei diritti dell'uomo da parte di entrambi i belligeranti sussistono,

⁽¹⁾ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 176.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0174.

Mercoledì 15 maggio 2002

1. plaude all'approfondimento del partenariato strategico con la Russia ed esprime la propria determinazione a sfruttare tale occasione per intensificare le relazioni tra l'UE e la Federazione russa;
2. ribadisce la propria determinazione a porre in atto l'accordo di partenariato e di cooperazione nonché le rispettive strategie intese a contribuire alla sicurezza e alla stabilità in Europa, a sviluppare gli scambi e gli investimenti e a rafforzare una società basata sul rispetto dei principi democratici, dei diritti dell'uomo e del pluralismo dei mezzi di comunicazione;
3. ribadisce l'importanza che annette alla creazione di uno spazio economico europeo comune; invita entrambe le parti a fare un uso più efficace delle procedure di conciliazione previste dall'accordo di partenariato e di cooperazione per accelerare lo smantellamento degli ostacoli al commercio, agli investimenti e al transito, ed esprime il proprio appoggio costante all'adesione della Russia all'OMC;
4. è del parere che tutti i passi compiuti in direzione di uno spazio economico comune dovrebbero essere accompagnati da un'attenta valutazione del suo impatto sociale ed ambientale;
5. sostiene l'avvio del dialogo sull'energia ed auspica che esso possa costituire il fondamento di una strategia comune in materia di sviluppo sostenibile;
6. si compiace del fatto che per la cooperazione scientifica e tecnologica con la Russia si sia aperta una nuova fase, dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla scienza e la tecnologia avvenuta nel 2001; invita entrambe le parti ad accelerare il dialogo volto ad individuare i settori prioritari e gli strumenti di cooperazione necessari a migliorare la competitività scientifica comune a livello internazionale e a rafforzare la dimensione internazionale dello spazio europeo della ricerca attraverso la partecipazione della Russia agli attuali e futuri programmi di ricerca e sviluppo comunitari; sottolinea, in tale contesto, l'importanza del partenariato di lungo termine recentemente istituito fra l'UE e la Russia, che associa l'Agenzia spaziale europea alla Rosavia Kosmos e che si concentrerà sui servizi di lancio, sulla navigazione globale via satellite e sul monitoraggio ambientale globale;
7. deplora, a tale riguardo, il crescente deterioramento della situazione ambientale in Russia, la mancanza, in seno al nuovo governo, di un ministero dell'ambiente e l'adozione di leggi non rispettose dell'ambiente, come la legge sull'importazione di combustibile nucleare esaurito;
8. chiede alla Commissione di sollevare la questione del Protocollo di Kyoto e di sollecitare la Russia a ratificarlo senza ritardi e a prevedere tutte le misure necessarie per la sua messa in atto;
9. riconosce che è auspicabile un rafforzamento delle relazioni a lungo termine in materia di energia fra l'UE e la Russia per garantire la reciproca sicurezza energetica, e plaude al dialogo sull'energia attualmente in corso, volto ad istituire un partenariato energetico fra la Russia e l'UE quale parte integrante dello spazio economico europeo comune; riconosce il ruolo della Russia come partner fondamentale in tale settore, come fonte vicina, affidabile e importante di risorse energetiche e come fornitore sempre più importante dell'Unione europea per quanto concerne i prodotti energetici;
10. accoglie favorevolmente le trattative in corso riguardo all'ulteriore sviluppo di Kaliningrad; prende atto delle conclusioni del Consiglio dei ministri «Giustizia e Affari interni» del 25 aprile 2002 sulla questione del transito; invita il Consiglio a ricercare con la parte russa un punto d'intesa pragmatico su tutte le questioni d'interesse comune, inclusi l'energia, lo sviluppo economico, la criminalità, i trasporti e la pesca; è del parere che la riunione del Comitato di cooperazione del 15 maggio 2002 a Kaliningrad dovrebbe servire come base per un'evoluzione positiva della questione;
11. invita il Consiglio e la Commissione ad associare attivamente la Polonia e la Lituania alla preparazione di tale dossier per il Vertice;
12. esprime la propria preoccupazione quanto alla situazione dei mass media in Russia, in particolare per quanto concerne la chiusura e il cambio di proprietà di media indipendenti, e il diritto all'informazione;

Mercoledì 15 maggio 2002

13. ritiene, a tale proposito, che il caso di Grigory Pasko sia fortemente rappresentativo della situazione attuale in materia di libertà di espressione; è del parere che un'eventuale conferma della sua condanna rappresenterebbe un considerevole passo indietro nello sviluppo dello Stato di diritto in Russia, e sollecita il Consiglio e la Commissione ad affrontare la questione con le autorità russe;
14. sollecita il Consiglio e la Commissione a rafforzare il programma TACIS-Democrazia nella prospettiva di consolidare la società civile, di sostenere la libertà dei media e di sensibilizzare l'opinione pubblica alle questioni relative ai diritti dell'uomo;
15. invita entrambe le parti a proseguire e ad intensificare la loro cooperazione nel quadro della PESC e della PESD e a verificare se possano essere messe a disposizione, per future operazioni comuni di gestione delle crisi, specifiche unità militari russe, sfruttando la considerevole esperienza maturata da tali unità in operazioni di mantenimento della pace;
16. si compiace degli sviluppi positivi registrati nel settore della sicurezza per quanto attiene, in particolare, alla firma dell'accordo di cooperazione tra NATO e Russia;
17. sottolinea l'esigenza di un'immediata soluzione politica del conflitto in Cecenia e insiste sul fatto che chiunque, da entrambe le parti, sospettato di aver violato i diritti dell'uomo deve essere immediatamente consegnato alla giustizia;
18. deplora che le nuove regole che disciplinano il comportamento delle truppe durante le operazioni di epurazione in Cecenia non abbiano permesso di evitare casi di violazione dei diritti dell'uomo da parte delle forze russe;
19. sollecita il Consiglio e la Commissione a considerare la questione cecena come un punto a parte e prioritario dell'ordine del giorno e ad invitare nuovamente le autorità russe a riprendere i negoziati con tutte le parti in causa, inclusi i rappresentanti del governo Maskhadov, rendendo nota la disponibilità dell'UE a fare da mediatore;
20. riconosce che la Russia ha degli interessi da preservare sul piano della sicurezza, ma esprime la propria preoccupazione riguardo a qualsiasi iniziativa presa contro la sovranità e l'integrità territoriale di Georgia e Azerbaigian;
21. sollecita, a tale proposito, la Russia a fare tutto il possibile in vista di una soluzione positiva in Abkazia, nell'Ossezia meridionale e nel Nagorno-Karabakh, e chiede al Consiglio di adottare una strategia comune per la regione;
22. ritiene che la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni sia di grande interesse per entrambe le parti e insiste sulla necessità di raggiungere un livello molto più elevato di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani, di armi e di stupefacenti;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Federazione russa.

P5_TA(2002)0240

Unione europea e Kaliningrad

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio sull'UE e Kaliningrad (COM(2001) 26 – C5-0099/2001 – 2001/2046(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 26 – C5-0099/2001),
- visto l'accordo di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e la Russia, entrato in vigore il 1° dicembre 1997⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag.3.

Mercoledì 15 maggio 2002

- vista la strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia, approvata il 4 giugno 1999 dal Consiglio europeo di Colonia⁽¹⁾,
 - visti la comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione» (COM(1998) 589 — C4-0067/1999) e il piano d'azione di Feira relativo a tale documento,
 - vista la strategia a medio termine della Russia per lo sviluppo di relazioni fra la Federazione russa e l'Unione europea (2000-2010), presentata in occasione del vertice UE-Russia tenutosi il 22 ottobre 1999 a Helsinki,
 - visto il «Progetto di politica estera» della Russia del luglio 2000,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare su Kaliningrad, e sulla dimensione nordica, inclusa quella del 2 aprile 1998 sulla comunicazione della Commissione «Il futuro delle relazioni tra l'Unione europea e la Russia», e visti il piano d'azione «L'Unione europea e la Russia: rapporti futuri»⁽²⁾ e la risoluzione del 13 dicembre 2000 sull'attuazione della strategia comune dell'Unione europea sulla Russia⁽³⁾,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni(A5-0156/2002),
- A. considerando che, a seguito dell'adesione all'Unione europea di Polonia e Lituania, l'exclave russa di Kaliningrad si troverà ad essere circondata dalle frontiere esterne dell'UE, a parte il litorale baltico, il che renderà necessario cercare una soluzione volta a facilitare il movimento di persone e merci tra Kaliningrad e la Russia continentale, rispettando le norme sulle frontiere esterne dell'UE,
- B. considerando che occorre pertanto uno sforzo comune per controbilanciare gli svantaggi della separazione geografica di tale territorio dal resto della Russia, avvalendosi delle nuove opportunità offerte dalla vicinanza al dinamico spazio del Mar Baltico e ad un'UE in fase di ampliamento, e che è necessario compiere ogni sforzo per superare il rilevante divario di redditi esistente fra Kaliningrad e le regioni vicine,
- C. considerando che cresce fra i responsabili russi la tendenza a privilegiare, nelle relazioni internazionali, i legami con l'Europa (scambi commerciali, partenariato per l'energia), il che aumenta le possibilità di una ricerca comune di soluzioni concrete per Kaliningrad,
- D. considerando che i responsabili moscoviti privilegiano ormai lo sviluppo civile del territorio, piuttosto che la sua configurazione come avamposto militare,
- E. considerando che, negli ultimi anni, la società civile dell'oblast di Kaliningrad si è attivata attraverso molteplici ONG di vario tipo, le cui tematiche e la cui filosofia, nonché gli obiettivi politici, le forme di organizzazione e le fonti di finanziamento sono estremamente eterogenei e pluralistici, ma che al riguardo sono mancati sinora un quadro politico chiaro, la trasparenza e la certezza del diritto,
- F. considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione rappresenta una cornice adeguata per un dialogo atto a garantire la sopravvivenza di Kaliningrad in condizioni geopolitiche mutate,
- G. considerando che Kaliningrad potrebbe trasformarsi in uno dei «progetti principali» di collaborazione tra la Russia nord-occidentale e l'UE ed eventualmente fornire un nuovo stimolo all'intera Russia per una serie di riforme strutturali coronate da successo,

⁽¹⁾ GU L 157 del 24.06.1999, pag.1.

⁽²⁾ GU C 138 del 4.05.1998, pag. 166.

⁽³⁾ GU C 232 del 17.08.2001, pag. 176.

Mercoledì 15 maggio 2002

- H. considerando che l'incapacità di porre fine alla decadenza economico-sociale trasformerebbe la regione in una fonte cronica di imprevedibilità, instabilità e degrado ambientale inserita nel contesto del Mar Baltico, caratterizzato da una cooperazione dinamica, e finirebbe inoltre per nuocere all'avvio di un partenariato fra UE e Russia,
- I. considerando che i vari modi di trasporto non garantiscono collegamenti diretti sufficienti tra l'oblast e la città di Kaliningrad e gli Stati membri dell'Unione europea, il che è di notevole ostacolo a vivaci scambi in ambito economico, politico e culturale,
- J. considerando che la nuova amministrazione di Kaliningrad e la maggior parte delle sue élites, pur essendo strettamente legate all'autorità centrale moscovita, sono altresì favorevoli a un'ulteriore apertura del territorio allo spazio del Mar Baltico e all'Europa,
- K. considerando che le autorità centrali moscovite hanno adottato una serie di decisioni volte ad ancorare maggiormente Kaliningrad dal punto di vista amministrativo, ma che non è stata ancora adottata una strategia di sviluppo del territorio combinata con attività dell'UE;
- L. considerando che nel giugno 2001 la Russia ha assunto per un anno la presidenza di turno del Consiglio Baltico e auspicando, di conseguenza, che detta organizzazione fornisca un attivo contributo alla realizzazione della cooperazione internazionale con la regione Kaliningrad,
1. sottolinea che il territorio di Kaliningrad rappresenta una componente inscindibile della Federazione russa e che tale rimarrà; sottolinea che la responsabilità della regione spetta alla Russia, ma che l'UE dovrebbe intensificare, per quanto possibile, i propri sforzi nel contribuire a creare condizioni favorevoli allo sviluppo del territorio; auspica pertanto che la Russia possa definire, di concerto con l'UE, nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione, un'agevole integrazione nello spazio economico europeo; incoraggia la Russia a concretizzare maggiormente i propri progetti per Kaliningrad, ivi compresi gli aspetti finanziari; segnala peraltro la necessità di garantire alla regione di Kaliningrad una migliore rete di comunicazioni che la colleghi con l'esterno, il che è di importanza vitale per tale territorio in considerazione della sua posizione geografica davvero unica;
 2. condivide l'intenzione del Consiglio e della Commissione di trovare, nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Russia, soluzioni che tengano conto della particolare situazione del territorio di Kaliningrad; invita il Consiglio e la Commissione a tener conto del legittimo interesse della regione di Kaliningrad e della Russia a un transito fluido fra le due parti della Russia;
 3. esorta il Consiglio e la Commissione chiarire il margine per eventuali accordi pratici consentiti dall'acquis in materia di circolazione delle persone e a presentare opzioni basate su tali possibilità;
 4. sottolinea che le difficoltà al confine tra la Lituania, la Polonia e Kaliningrad sono dovute ad un'amministrazione inadeguata e insufficiente e a procedure eccessivamente farraginose;
 5. invita la Commissione a sviluppare, congiuntamente con le autorità di Kaliningrad, progetti volti a migliorare le infrastrutture transfrontaliere e le qualifiche della polizia di frontiera e del personale delle dogane; invita in particolare le competenti autorità doganali e di frontiera russe ad adoperarsi affinché i propri funzionari diano prova di un atteggiamento moderno e orientato alle esigenze dei cittadini, contribuendo in questo modo a un rapido espletamento delle formalità doganali ai punti di frontiera; ritiene che tali progetti siano anche più importanti della questione dei visti per la mobilità transfrontaliera e che essi potranno trarre profitto dalle esperienze estremamente positive acquisite con altri progetti comuni UE-Russia in materia di dogane e controllo delle frontiere (ad esempio il progetto di Scheremetjevo);
 6. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire pattuglie multilaterali russe ed UE lungo le frontiere di Kaliningrad;
 7. esorta la Commissione e gli Stati membri a cercare un equilibrio, congiuntamente con la Russia, la Polonia e la Lituania e nell'ambito dell'ampliamento dell'UE verso Est, nonché nel pieno rispetto dell'accordo di Schengen, fra la necessità di garantire le frontiere esterne dell'UE, da un lato, e l'esigenza di un regime agevole di visti e transiti per entrare e uscire da Kaliningrad, dall'altro, in particolare per fugare i timori di isolamento della regione; invita a prendere in considerazione l'idea di aprire un consolato dell'UE a Kaliningrad; ritiene che occorra garantire l'offerta di procedure più efficienti a costi contenuti per

Mercoledì 15 maggio 2002

i visti di transito e prevedere altre soluzioni pragmatiche al problema, sulla base del principio di reciprocità; ritiene inoltre che sia opportuno monitorare periodicamente le eventuali minacce alla sicurezza interna dell'UE e che, sulla base dei miglioramenti registrati nelle relazioni periodiche di monitoraggio, si potranno adottare decisioni volte ad allentare il regime dei visti;

8. si rammarica, in tale contesto, del fatto che i paesi limitrofi che hanno chiesto l'autorizzazione di aprire o ampliare un consolato a Kaliningrad stiano ancora aspettando una risposta positiva da parte russa; sostiene il Commissario Patten nel suo appello alla Russia affinché faciliti l'ottenimento di un passaporto internazionale da parte degli abitanti di Kaliningrad; ricorda alla Russia la necessità di rilasciare passaporti rispondenti alle norme internazionali, di ratificare gli accordi di frontiera, di firmare e ratificare accordi di riammissione con l'UE e con i paesi confinanti con la regione di Kaliningrad e di adottare le misure necessarie per sviluppare le infrastrutture dei posti di frontiera;

9. invita la Commissione a proporre alla Russia l'apertura a Kaliningrad di un'antenna della missione dell'Unione europea che operi in loco a sostegno dell'efficace attuazione del programma d'azione dell'Unione europea per l'oblast di Kaliningrad, in cooperazione con la Russia; ritiene che, in futuro, a tale antenna potranno essere conferiti anche altri compiti;

10. sottolinea che Kaliningrad, in quanto parte della Russia, farà automaticamente parte dello Spazio economico europeo comune, ma che la sua integrazione potrà riuscire solo se Mosca svilupperà al tempo stesso una strategia stabile e coerente nei confronti di Kaliningrad e se essa darà di conseguenza un segnale chiaro sulle modalità e la portata del suo futuro impegno politico, economico e normativo nel territorio;

11. rileva che la corruzione e la mancanza di sviluppo economico e sociale compromettono l'instaurazione della democrazia e dello stato di diritto;

12. apprezza il ruolo tradizionale del Consiglio d'Europa nell'appoggiare la democrazia e lo stato di diritto;

13. ritiene che per la Russia dovrebbe essere possibile applicare a Kaliningrad un regime economico, sociale e giuridico diverso e che Kaliningrad potrebbe rappresentare una regione pilota, svolgendo un ruolo di precursore rispetto alle altre parti della nazione;

14. sottolinea che per il successo della cooperazione su Kaliningrad devono essere rispettati tre presupposti principali: in primo luogo, la «good governance» — nel senso di un'amministrazione efficiente, istituzioni funzionanti, una effettiva attuazione dell'apparato normativo — in secondo luogo, riforme strutturali in materia di certezza del diritto, affidabilità della legislazione fiscale e delle modalità di acquisto di beni immobili; in terzo luogo, serie iniziative per la rinascita economica e sociale del territorio e osserva che, a tal fine, è determinante l'adozione di misure efficaci contro la corruzione; incoraggia il partner russo a rendere più coerenti e veloci le procedure amministrative concernenti gli investitori domestici e stranieri, riducendo il numero degli interlocutori da contattare a livello locale;

15. sottolinea che si deve prestare maggiore attenzione allo sviluppo delle istituzioni e delle capacità, all'affermazione dello Stato di diritto e alle procedure democratiche, che sono elementi essenziali per sviluppare relazioni economiche interne ed esterne eque e durature; in particolare occorre creare condizioni amministrative e legislative affidabili per poter attirare nell'oblast di Kaliningrad capitali sia russi che stranieri;

16. invita la Commissione a collaborare con le autorità russe per adeguare la legislazione applicabile nella regione di Kaliningrad al fine di migliorare l'azione penale e adeguare l'entità delle pene nell'ambito della lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani;

17. chiede che, nel contesto della dimensione nordica, si accordi attenzione al rafforzamento del sistema giudiziario e della polizia nella lotta contro la criminalità internazionale;

18. invita il governo centrale russo e l'amministrazione dell'oblast di Kaliningrad a creare le condizioni quadro giuridiche e politiche che consentano lo sviluppo della società e il raggiungimento di un'intesa, in seno alle amministrazioni e ai parlamenti responsabili, in merito all'importanza della società civile, alle tipologie del suo impegno e alle modalità della sua azione; invita il Consiglio e la Commissione a sostenere finanziariamente tale processo in maniera mirata, anche sulla base di programmi di partenariato;

Mercoledì 15 maggio 2002

19. sottolinea la necessità di incoraggiare iniziative volte a sviluppare e rafforzare la società civile, stabilendo relazioni con gli attori della società civile dell'Unione europea, al fine di creare una cultura democratica a livello di base;
20. sottolinea la drammatica situazione ambientale di Kaliningrad, che sarà possibile risolvere solo mediante l'impegno congiunto dell'Unione europea, dei singoli Stati membri, degli altri paesi che si affacciano sul Baltico e delle istituzioni finanziarie internazionali; deplora le difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto volto a migliorare il sistema di approvvigionamento idrico e di acque reflue della città di Kaliningrad ed esorta tutte le autorità russe competenti a garantire che problemi di questo genere saranno rapidamente risolti e che non si ripresenteranno in occasione di futuri progetti;
21. invita la Commissione a sostenere Kaliningrad nel processo di adeguamento delle norme e degli standard applicabili ai prodotti destinati all'esportazione alle norme UE, in particolare per quanto riguarda le tecniche di fabbricazione, la compatibilità ambientale e la protezione del consumatore;
22. invita la Commissione ad accrescere il suo impegno finanziario a Kaliningrad, integrando meglio fra loro Tacis, Phare e Interreg e coinvolgendo maggiormente nell'elaborazione dei progetti le istituzioni finanziarie internazionali; ribadisce che è urgente migliorare i collegamenti regionali e interregionali transfrontalieri; sottolinea altresì l'importanza dei microprogetti, affinché i cittadini che abitano sui due lati della frontiera imparino a conoscersi, nonché quella del coinvolgimento degli operatori locali nello sviluppo dei progetti, onde porre le basi per la loro efficace realizzazione;
23. invita la Russia a garantire che la Zona economica speciale (ZES) sia compatibile con gli standard dell'OMC e invita la Commissione ad assistere la Russia nel quadro di tale progetto, esaminando se e fino a che punto vi siano convergenze con il concetto russo di una zona di «produzione orientata all'esportazione»;
24. invita la Commissione a dedicare una parte sostanziale della sua assistenza finanziaria alla promozione di un clima più favorevole agli investimenti esteri diretti, che potrebbe condurre allo sviluppo dell'associazione tra le unità competitive delle imprese tradizionali e le attività proiettate verso il futuro, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, delle infrastrutture dei trasporti, dell'approvvigionamento energetico, del commercio, delle finanze e della protezione dell'ambiente, nonché delle piccole e medie imprese specializzate;
25. invita la Commissione a fornire assistenza finanziaria non solo attraverso un programma di sostegno unilaterale, ma anche mediante un progetto di sviluppo comune con la Russia; osserva peraltro che tale progetto dovrebbe essere portato avanti passo dopo passo, vale a dire solo nella misura in cui la Russia si impegnerà sostanzialmente sul territorio; ritiene che si potrebbe prevedere la creazione di una task-force per Kaliningrad, nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione, con il compito di sondare, congiuntamente con esperti di Mosca e Kaliningrad, presupposti e possibilità di crescita del territorio;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a una maggior interazione con il Consiglio Baltico onde intensificare le relazioni economiche e culturali di Kaliningrad con i paesi limitrofi, inclusi lo sviluppo e la realizzazione di progetti multilaterali a Kaliningrad, in particolare per quanto riguarda la cooperazione frontiera, la promozione di piccole imprese, lo sviluppo di collegamenti fra l'Università statale di Kaliningrad e gli istituti superiori di insegnamento della regione baltica; ritiene che il momento sembrerebbe opportuno, dato che dal giugno 2001 la Russia ha assunto la presidenza del Consiglio Baltico;
27. chiede che la regione di Kaliningrad possa partecipare ai progetti di consolidamento delle istituzioni del programma TEMPUS finalizzati allo sviluppo di strutture amministrative ed istituzionali ed in particolare alla promozione della democrazia e dello Stato di diritto;
28. ricorda la propria decisione di aumentare la linea di bilancio per la cooperazione transfrontaliera nel 2002 e di potenziarla ulteriormente nel 2003 e invita la Commissione a sostenere, in stretta cooperazione con le regioni interessate, validi progetti per una collaborazione transfrontaliera fra Kaliningrad, da un lato, e la Polonia e la Lituania, dall'altro; ritiene che tali regolamentazioni speciali in materia di cooperazione transfrontaliera, accompagnate dalla promozione di progetti di sviluppo transfrontalieri, dovrebbero mirare all'ulteriore sviluppo economico e sociale di entrambi i lati della frontiera;

Mercoledì 15 maggio 2002

29. si rallegra della considerevole riduzione della presenza di forze armate avvenuta in anni recenti nella regione di Kaliningrad, e invita le autorità russe ad esaminare la fattibilità dell'idea di mettere a disposizione di future operazioni di gestione delle crisi le forze armate tuttora presenti e la considerevole esperienza delle forze armate russe in fatto di spiegamento e stazionamento di personale incaricato del mantenimento della pace;

30. invita la Commissione a coinvolgere in modo coerente la Polonia e la Lituania nelle iniziative dell'UE relative a Kaliningrad, in particolare per quanto concerne la questione del regime di visti e transiti che riguarda direttamente tali paesi; reputa che, nel quadro degli accordi europei, potrebbero essere avviate azioni di informazione e consultazione e che, riguardo alla Russia, si potrebbero tenere a tempo debito consultazioni cui partecipino UE, Russia, Polonia e Lituania;

31. invita la Commissione a fornire una migliore informazione ai responsabili politici e ai cittadini di Kaliningrad sulle conseguenze dell'ampliamento dell'UE per il loro territorio, utilizzando ad esempio quali punti di partenza e quali strumenti il rafforzamento dell'ufficio informazioni dell'UE a Kaliningrad, il sostegno alla facoltà europea dell'Università di stato di Kaliningrad, che riceve finanziamenti dal Consiglio Baltico, la promozione di manifestazioni europee presso istituzioni e organizzazioni di formazione politico-sociale, fra le quali anche la Casa tedesco-russa; reputa che questa istituzione, assai ben vista a Kaliningrad e riconosciuta da Mosca, dovrebbe incentrare la propria attività sulla dimensione europea;

32. invita la Commissione ad autorizzare a questo proposito l'antenna Tacis in loco a mettere a disposizione risorse finanziarie per piccoli progetti locali senza troppi oneri burocratici, a sostegno delle numerose iniziative private di cittadini dell'Unione che cooperano con partner russi e istituzioni pubbliche, soprattutto ai fini della creazione di piccole imprese e dello sviluppo di infrastrutture sociali;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alla Duma russa e al governo federale nonché alla Duma e al governatore della oblast di Kaliningrad.

P5_TA(2002)0241

Stabilità e convergenza (valutazione annuale)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione annuale dell'esecuzione dei programmi di stabilità e convergenza (articolo 99, paragrafo 4, del trattato CE) (2002/2016(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli aggiornamenti annuali dei programmi di stabilità e convergenza, elaborati dagli Stati membri nel periodo compreso tra ottobre 2001 e febbraio 2002, e i pareri espressi dal Consiglio ECOFIN del 22 gennaio 2002, 12 febbraio 2002 e 5 marzo 2002 su tali aggiornamenti,
- vista la raccomandazione approvata dal Consiglio ECOFIN il 6 novembre 2001 a seguito della raccomandazione del 12 febbraio 2001, rivolta, a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, del trattato CE, all'Irlanda e riguardante la mancanza di coerenza del suo programma di stabilità con gli indirizzi di massima per le politiche economiche del 19 giugno 2000,
- visti la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997⁽¹⁾ sul Patto di stabilità e di crescita, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997⁽²⁾, e il codice di condotta relativo al contenuto e alla presentazione dei programmi di stabilità e convergenza, approvato dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2001,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, del 24 marzo 2000, e del Consiglio europeo di Stoccolma, del 23 e 24 marzo 2001, in particolare per quanto concerne la qualità delle finanze pubbliche e le osservazioni sulla sfida demografica rappresentata dall'invecchiamento della popolazione,

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

Mercoledì 15 maggio 2002

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Göteborg, del 15 e 16 giugno 2001, in particolare per quanto riguarda la strategia stabilita per lo sviluppo sostenibile,
 - visti la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sul Patto di stabilità e di crescita e i risultati della riunione informale del Consiglio ECOFIN svoltasi a Liegi il 22 e 23 settembre 2001 ⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 21 settembre 2001,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, con particolare riferimento al Patto di stabilità e di crescita e alle sfide sul piano del bilancio connesse con l'evoluzione demografica,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0145/2002),
- A. osservando che il tasso di crescita dell'Unione europea è sceso, nel 2001, all'1,6% (1,5% per la zona euro), a fronte del 3,3% del 2000 (3,3% per la zona euro); che ci si aspetta però un'inversione di tendenza e una ripresa, seppur limitata, durante l'anno in corso, mentre nella zona euro la fiducia delle imprese sembra rafforzarsi e i segnali che provengono dagli Stati Uniti appaiono più positivi del previsto; che, sebbene il tasso di disoccupazione nell'Unione europea fosse, nel dicembre 2001 e nel gennaio 2002, del 7,7% (8,4% nella zona euro), senza variazioni sostanziali rispetto al dicembre 2000 (7,9% nell'Unione europea a 15 e 8,4% nella zona euro), le prospettive in materia di occupazione si sono deteriorate, con continui licenziamenti di massa soprattutto nelle grandi imprese e forti differenze fra gli Stati membri a livello dei tassi di disoccupazione (che vanno dal 2,6% del Lussemburgo al 12,8% della Spagna); che l'inflazione annua nella zona euro è passata, nel gennaio 2002, al 2,5%, mentre era del 2,1% nel dicembre 2001, talvolta con forti differenze da paese a paese e tassi di gran lunga superiori alla media (ad esempio, per il 2001, sulla base dei programmi di stabilità, 4,4% in Portogallo, 4% in Irlanda e 3,1% in Grecia),
- B. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000 aveva fissato l'obiettivo strategico di un'Europa che doveva diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, capace di una crescita economica sostenibile con posti di lavoro migliori, piena occupazione e maggiore coesione sociale,
- C. considerando che un tasso medio di crescita sostenuta del 3% per la maggior parte del decennio è stato fissato quale obiettivo intermedio per raggiungere l'obiettivo strategico di Lisbona; che l'effettiva percentuale del PIL europeo destinata agli investimenti è ancora ben al di sotto dei livelli stimati necessari per tale crescita sostenuta,
- D. osservando con preoccupazione l'attuale situazione in Medio Oriente e il parallelo rincaro del petrolio, come anche i suoi possibili effetti sulla stabilità dei prezzi, sulla produzione e sui tassi d'interesse,
- E. ritenendo che la creazione di condizioni di stabilità monetaria e finanziaria rappresenti il presupposto per la realizzazione di uno sviluppo economico forte e sostenibile e per un aumento a medio termine dell'occupazione, e che le misure poste in atto in quest'ottica debbano tener conto dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile,
- F. considerando che i programmi di stabilità e convergenza rappresentano un elemento centrale del Patto di stabilità e di crescita nel quadro della procedura di sorveglianza e di coordinamento delle politiche economiche, per raggiungere e mantenere, come obiettivo di medio termine, posizioni di bilancio prossime al pareggio o addirittura positive,

⁽¹⁾ GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 220.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0124.

Mercoledì 15 maggio 2002

- G. considerando che la promozione degli investimenti è alla base di ogni sforzo di crescita coronato da successo, mentre le finanze pubbliche, le riforme strutturali e un equilibrato processo di liberalizzazione sono in grado di apportare un contributo decisivo a tutti gli aspetti degli sforzi di sviluppo proclamati dal Consiglio europeo di Lisbona,
- H. considerando che la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza presuppone la messa a punto di reti informatiche ad alta velocità della massima efficienza, oltre che un potenziamento della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, e che tali sforzi richiedono la mobilitazione di investimenti sia pubblici che privati,
- I. osservando che, in taluni casi, non sono state pienamente seguite le raccomandazioni contenute nei pareri espressi dal Consiglio nella fase della valutazione dei programmi dell'anno precedente, né le raccomandazioni degli Stati membri contenute negli indirizzi di massima per le politiche economiche dell'anno precedente,
- J. constatando che l'Irlanda ha riconosciuto il valore della raccomandazione del 12 febbraio 2001 abbandonando in particolare la strategia finanziaria volta a mantenere eccedenze elevate,
1. ricorda che lo strumento denominato «Patto di stabilità e di crescita» non rappresenta un obiettivo in se stesso, ma precisa e conferma il carattere preventivo e di raccomandazione delle disposizioni del trattato riguardanti la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;
 2. constata che, durante questa valutazione dei programmi di stabilità e convergenza da parte del Consiglio, nel caso della Germania e del Portogallo non si è avuta un'applicazione rigorosa delle disposizioni del Patto in questione; esprime la propria preoccupazione in relazione al fatto che tale approccio, da un lato, ha fatto sorgere dubbi in merito alla sua attendibilità e, dall'altro, potrebbe portare ad un'applicazione disuguale del Patto a seconda dei casi; rileva come permanga il pericolo che il Patto possa essere notevolmente indebolito attraverso campagne elettorali e promesse a livello nazionale;
 3. ribadisce di conseguenza il proprio attaccamento al Patto di stabilità e di crescita e ricorda a tale proposito le dichiarazioni dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea e del Presidente della Commissione rilasciate a Gand il 19 ottobre 2001;
 4. considera tuttavia che le disparità indicate nel considerando A si riducono ad un ritmo inferiore a quanto auspicato e che il processo di «allineamento» di alcuni territori dell'Unione deve essere migliorato, visto che occorre tener conto di altri fattori di stabilità e convergenza reale nella valutazione dei programmi di convergenza (disoccupazione, livello di sviluppo economico, struttura demografica e sostenibilità dei sistemi pensionistici, spesa pubblica per abitante), che dovrebbero essere inseriti fra le priorità;
 5. rileva con rammarico che l'Eurostat non è stata in grado di pubblicare i dati definitivi del bilancio e del debito di tutti gli Stati membri senza note a piè di pagina, e invita la Commissione a valutare per ciascuno Stato membro, sotto forma di «per memoria», l'entità della spesa non iscritta in bilancio che dà luogo a obblighi correnti come quelli assunti nel quadro della «Private Finance Initiative» o dei «Public Private Partnership», e ciò al fine di migliorare la trasparenza delle finanze pubbliche; invita altresì la Commissione a specificare in ciascun caso se ha potuto beneficiare della piena cooperazione dello Stato membro interessato e se le stime cui essa è pervenuta sono state avallate dal medesimo;
 6. chiede alla Commissione di proporre, e al Consiglio dei ministri di approvare, saldi di bilancio adeguati su base ciclica quale obiettivo operativo supplementare per ciascuno Stato membro al fine di rafforzare le discipline del Patto di stabilità e di crescita e dei programmi di convergenza; ritiene che questi obiettivi dovrebbero aiutare gli Stati membri ad evitare un allentamento prociclico della politica fiscale durante i periodi di crescita economica e a scongiurare quindi i conseguenti problemi che si verificano invece in fase di recessione, e ciò al fine di rispettare il limite massimo del 3% per il disavanzo di bilancio;
 7. ritiene che i tragici avvenimenti dell'11 settembre abbiano accentuato gli effetti negativi del rallentamento dell'attività economica e del calo della domanda; ritiene tuttavia che, grazie alla tempestiva mobilitazione e determinazione internazionale, nonché alla presa di coscienza riguardo alla necessità di cooperare a livello internazionale, sarà possibile far fronte e/o limitare le conseguenze negative di lungo termine di tali avvenimenti, naturalmente se non saranno perpetrati nuovi atti terroristici come temono in particolare gli Stati Uniti; ritiene inoltre che, alla luce delle ripercussioni negative in settori specifici, sia necessario

Mercoledì 15 maggio 2002

sostenere, anche in campo culturale, azioni atte a promuovere la creazione di posti di lavoro, ma anche a far rinascere la voglia per dette attività, alcune delle quali sono di vitale importanza economica in alcune regioni dell'Unione;

8. osserva che nella maggior parte dei casi i programmi presentati sono conformi alle prescrizioni del Patto di stabilità e di crescita per situazioni di bilancio prossime all'equilibrio o positive, oppure prevedono di raggiungerlo entro un periodo di tempo ragionevole;

9. osserva che l'importante funzione svolta dagli stabilizzatori automatici non è quantificabile con esattezza e che pertanto è più difficile effettuare una valutazione oggettiva della situazione di bilancio strutturale di uno Stato membro; chiede, affinché le fluttuazioni del ciclo economico siano quantificabili con esattezza e sia pertanto possibile tenerne conto, che venga introdotto un metodo chiaro per effettuare le suddette valutazioni;

10. osserva che, in alcuni casi, esistono incertezze riguardo all'evoluzione nei prossimi anni, in particolare per quanto concerne il tasso di crescita economica, e che sorgono dubbi riguardo al rispetto dell'obiettivo di medio termine;

11. è del parere che il tentativo di ridurre il disavanzo pubblico in particolare attraverso un aumento delle entrate non garantisce che i risultati siano mantenuti, e sottolinea che è necessario adottare misure in vista di un'ulteriore razionalizzazione delle spese; sottolinea il rischio di un aumento eccessivo dell'onere fiscale e la necessità di una riduzione delle spese correnti in determinati Stati membri; raccomanda a tale proposito di verificare in che misura gli sgravi fiscali riducono gli oneri fiscali sul lavoro e contribuiscono alla creazione di posti regolari di lavoro, mantenendo una politica salariale improntata alla moderazione e l'armonia tra le parti sociali e provvedendo a che tali sgravi siano correttamente finanziati, senza pregiudicare ulteriormente le prestazioni sociali e sanitarie per gli strati a basso reddito della popolazione;

12. esprime la propria preoccupazione in relazione al fatto che, in determinati paesi, il ritmo di riduzione del debito pubblico è più lento di quanto previsto nei precedenti programmi rispettivi;

13. ricorda il «codice di condotta» relativo al contenuto e alla presentazione dei programmi di stabilità e convergenza approvato dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2001, le cui novità rispetto al «codice di condotta» del 1998 riguardano, tra l'altro, la parità di trattamento per gli Stati membri, un aspetto che, peraltro, lo stesso Consiglio sembra aver del tutto trascurato recentemente;

14. osserva che la revisione degli obiettivi e delle previsioni come conseguenza del rallentamento economico è anzitutto indice del fatto che i programmi sono elaborati su base realistica e tenendo conto dei cambiamenti intervenuti a livello delle questioni fondamentali; invita quindi gli Stati membri a continuare ad applicare tale sistema in modo più efficace; sottolinea tuttavia che, in alcuni casi, i programmi sono stati elaborati con troppo ottimismo e che vi è quindi il rischio che le previsioni relative ad un aumento reale del PIL e ad una riduzione del disavanzo pubblico non si avverino a breve termine;

15. esorta nuovamente gli Stati membri a non ricorrere a misure puntuali, che comprimono in modo artificiale il deficit di bilancio e distorcono l'immagine reale della situazione finanziaria; chiede inoltre una maggiore trasparenza e che si evitino pratiche seppure indirette di «contabilità creativa», che fanno nascere dubbi riguardo all'attendibilità e alla qualità dell'adeguamento finanziario in taluni paesi, con una perdita di fiducia e un'instabilità dell'euro che vanno a scapito di tutti i paesi della zona euro;

16. sottolinea nuovamente la necessità di maggiori investimenti pubblici e privati al fine di realizzare l'obiettivo strategico di un'Europa che ospita l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica nel primo decennio del XXI secolo, soprattutto in ambiti quali l'istruzione e la formazione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la ricerca, le tecnologie dell'informazione e di frontiera, le reti delle telecomunicazioni e dei trasporti, ecc., ambiti trascurati in passato e nei quali esiste un potenziale per investimenti in risorse umane;

17. constata che il ritardo accumulato nella riforma dei sistemi pensionistici in un certo numero di Stati membri e il numero sempre crescente di anziani rendono gli enti assicurativi incapaci di far fronte ai costi di bilancio in continuo aumento a causa di tale fenomeno, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria e della previdenza; ritiene tuttavia che l'afflusso legale di immigrati caratterizzati da una età media relati-

Mercoledì 15 maggio 2002

vamente bassa e quindi da un uso relativamente limitato delle prestazioni sociali possa contribuire, nel breve e nel medio periodo, ad alleviare gli effetti negativi sulle finanze pubbliche derivanti dall'invecchiamento della popolazione; insiste inoltre affinché le sfide sul piano demografico vengano valutate e riconosciute nel quadro dei programmi di stabilità e convergenza, come richiesto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona;

18. ritiene che la riforma costantemente sollecitata dei regimi pensionistici debba essere avviata tenendo conto di criteri sociali e salvaguardandone il carattere universale;

19. invita gli Stati membri, al fine di rafforzare la competitività e di conseguire gli obiettivi di Lisbona, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio europeo di Barcellona, ad accelerare e ad approfondire, tra le altre misure, la messa in atto di riforme strutturali in vari settori dell'economia, segnatamente sul mercato dei prodotti e dei capitali, compreso il settore pensionistico, nonché sui mercati dei trasporti, dell'energia, delle comunicazioni e del lavoro; rileva che, per quanto riguarda la creazione di un mercato unico dei valori mobiliari, è stato compiuto un passo significativo in questa direzione con la sua risoluzione sull'attuazione della legislazione in materia di servizi finanziari; si compiace al riguardo delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona, in cui si sottolinea che le riforme strutturali dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza della qualità e dell'accesso universale ai servizi pubblici per quanto riguarda la coesione territoriale e sociale dell'Unione europea;

20. ritiene positivi gli accordi raggiunti a Barcellona al fine di rafforzare la mobilità dei lavoratori a livello dell'Unione europea; si compiace, in tale ottica, degli obiettivi prioritari e del piano d'azione sulle qualifiche e la mobilità approvato dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002 per l'abolizione degli ostacoli alla mobilità professionale e geografica dei lavoratori nell'Unione europea entro il 2005; ritiene che a tal fine occorra diffondere e sostenere sistemi contrattuali decentrati;

21. ritiene che il passaggio all'euro, che si è compiuto con successo, senza turbamenti significativi dell'equilibrio monetario grazie ad una cooperazione ben riuscita tra le istituzioni dell'Unione europea, i governi nazionali dei paesi dell'UEM, la Banca centrale europea e le banche centrali, nonché le banche e le casse di risparmio degli Stati membri, debba essere seguito da una maggiore unificazione dei mercati a vantaggio dei cittadini e delle imprese dell'Unione;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2002)0242

Preparazione del Vertice UE-America latina (Madrid, 17/18 maggio 2002)

Risoluzione del Parlamento europeo sul secondo vertice tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione di Rio de Janeiro approvata dai capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dall'Unione europea in occasione del primo Vertice che ha avuto luogo il 28 e 29 giugno 1999,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nei Caraibi e la risoluzione su Cuba adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Città del Capo (18-21 marzo 2002),
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2001 ⁽¹⁾ su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina,

⁽¹⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 11.

Mercoledì 15 maggio 2002

- A. considerando che gli accordi di associazione ambiziosi sono uno strumento necessario per consolidare e dare impulso al progetto di strategia bi-regionale comune promuovendo uno sviluppo sostenibile delle due regioni e che costituiscono inoltre un elemento sostanziale per la necessaria governabilità della globalizzazione,
- B. considerando che dopo la conclusione del primo Vertice è stato firmato ed è entrato in vigore l'accordo di associazione economica, concertazione politica e cooperazione tra gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea e i suoi Stati membri, il che ha contribuito al consolidamento e al rilancio delle nostre relazioni,
- C. considerando che la nuova iniziativa di associazione strategica globale annunciata per il Vertice di Madrid deve avere quali obiettivi principali il conseguimento di una pace duratura, frenare e invertire il processo di impoverimento in ambedue le regioni, raggiungere uno sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile e rafforzare i processi di democratizzazione e il rispetto di tutti i diritti umani, compresi i diritti sociali, economici, culturali e ambientali,
- D. considerando che la crescita economica e la stabilità delle economie latino-americane sono state pregiudicate in seguito ai movimenti speculativi di capitale e alla mancanza di regolamentazione del sistema finanziario internazionale,
- E. riconoscendo la necessità di studiare una soluzione rapida alla grave crisi dell'indebitamento che includa la remissione del debito dei paesi più poveri della regione,
- F. considerando che la formazione di blocchi regionali integrati e aperti con economie sane rappresenta una via efficace per mantenere livelli di crescita economica elevati e stabili,
- G. considerando che è necessario promuovere la trasparenza del processo decisionale, il buon governo, la partecipazione dei cittadini e l'efficacia in termini di sviluppo economico e coesione sociale affinché i cittadini possano riconoscersi pienamente nei nostri sistemi democratici,
1. si compiace per lo svolgimento del secondo Vertice dei capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea a Madrid il 17-18 maggio 2002 e auspica che esso prenda in considerazione la sua precitata risoluzione del 15 novembre 2001,
 2. ritiene che tale strategia debba comprendere un'agenda politica bi-regionale che stabilisca un meccanismo efficace e permanente di coordinamento fra l'UE e l'America latina per tutti i temi di mutuo interesse;
 3. chiede che il secondo Vertice sia l'occasione per una revisione seria e franca degli ostacoli e dei fattori che hanno impedito l'adempimento degli obiettivi del primo Vertice e che l'instaurazione di un'associazione strategica fondata su obiettivi di pace, equità sociale e sviluppo ecologicamente ed economicamente sostenibile disponga di un calendario e di scadenze di realizzazione concreti;
 4. esprime la sua soddisfazione per il recente accordo raggiunto tra i negoziatori dell'accordo di associazione con il Cile e auspica che le procedure di firma e di ratifica possano essere concluse quanto prima;
 5. chiede al Consiglio, alla Commissione e ai paesi che compongono il MERCOSUR di dare un chiaro e nuovo impulso ai negoziati su un accordo di associazione;
 6. prende atto delle proposte della Commissione basate sull'intenzione di chiedere al Consiglio un mandato di direttiva negoziale per la conclusione di un accordo di cooperazione e di dialogo politico con i paesi della Comunità andina e della regione centroamericana, ma ritiene che tale mandato debba contemplare le relazioni con tali paesi in una prospettiva di associazione, per non infliggere loro un trattamento discriminatorio rispetto ad altri partner dell'Unione europea, e onde fornire una risposta compiuta alle legittime aspirazioni di entrambe le parti;
 7. ritiene auspicabile la creazione di una zona euro-latinoamericana di libero scambio entro il 2010 tramite la conclusione di un accordo di associazione biregionale che, senza pregiudicare gli accordi bilaterali o regionali già conclusi o in fase di negoziazione, apporterebbe un supporto istituzionale e una copertura geografica completa al contenuto dell'Associazione strategica bi-regionale decisa a Rio;

Mercoledì 15 maggio 2002

8. insiste sul fatto che la creazione di un fondo di solidarietà biregionale, orientato alla gestione e al finanziamento di programmi settoriali in ambiti quali la sanità, l'istruzione e la lotta contro la povertà estrema in paesi e regioni con un reddito pro capite particolarmente basso e maggiori disuguaglianze, può rappresentare uno strumento utile per affrontare determinate crisi;
 9. chiede agli Stati membri di collaborare positivamente in seno agli organismi economici e finanziari internazionali per la ricerca di soluzioni che favoriscano uno sviluppo economico stabile in America latina allo scopo di garantire i servizi sociali e lottare contro la povertà;
 10. insiste affinché si intensifichi la cooperazione nei settori contemplati nei nuovi accordi e in particolare per quanto riguarda la lotta contro la povertà, lo sviluppo dell'istruzione e l'ammodernamento delle amministrazioni statali; prende atto del fatto che le nuove iniziative proposte dalla Commissione non richiedono risorse aggiuntive e ribadisce la necessità che la politica latino-americana dell'UE possa fare assegnamento su risorse sufficienti; ricorda che negli ultimi esercizi questo Parlamento ha aumentato gli importi previsti nel progetto di bilancio e che l'esecuzione degli stessi deve essere realizzata con la massima efficacia e trasparenza gestionale;
 11. si rallegra per la disposizione nel bilancio 2002 relativa all'apertura di punti di contatto nel quadro degli «Orientamenti per le imprese multinazionali» dell'OCSE presso le delegazioni della Commissione dei paesi nei quali operano imprese multinazionali di origine europea, al fine di controllare il rispetto da parte loro delle leggi vigenti in materia di lavoro e di ambiente;
 12. osserva con preoccupazione gli eventi verificatisi in Venezuela in occasione del tentativo di colpo di Stato contro il Presidente Chavez e auspica che il paese prosegua sulla strada del consolidamento democratico, del primato del diritto, del rispetto dello Stato di diritto e del godimento delle libertà fondamentali;
 13. deplora profondamente l'attuale crisi politica, economica e sociale che attraversa la Repubblica argentina; auspica che il Vertice contribuisca a migliorare la grave situazione di tale paese;
 14. spera e auspica che le elezioni presidenziali del 26 maggio 2002 in Colombia si svolgano in un clima di pace e di assoluto rispetto delle regole del gioco democratico, con la piena partecipazione di tutti i colombiani, e che il nuovo presidente democraticamente eletto possa contare su un sostegno sufficiente a porre fine al clima di violenze e a instaurare la pace e la convivenza;
 15. invita il Consiglio a completare l'elenco delle organizzazioni terroriste inserendovi tutti i gruppi e le organizzazioni che perpetrano assassinii, sequestri, ricatti, estorsioni e ogni altro tipo di attività terroristica;
 16. invita Cuba e l'Unione europea a perseguire le loro relazioni e il rinnovato dialogo politico sulla base stabilita nel comunicato comune rilasciato in occasione del dialogo politico tra Cuba e la troika dell'UE tenutosi a L'Avana il 2 dicembre 2001;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai partecipanti al Vertice di Madrid.
-

Mercoledì 15 maggio 2002

P5_TA(2002)0243

Relazioni transatlantiche

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Per un potenziamento delle relazioni transatlantiche imperniate sulla strategia e il conseguimento di risultati» (COM(2001) 154 – C5-0339/2001- 2001/2139(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 154 – C5- 0339/2001),
- vista la Dichiarazione transatlantica sulle relazioni UE/USA del 1990 e la Nuova agenda transatlantica del 1995 (NTA),
- visti gli articoli 11 e 12 del trattato sull'Unione europea, che sanciscono l'obbligo degli Stati membri di operare congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica,
- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, che sancisce l'obbligo dell'Unione europea di rispettare i diritti fondamentali, e il titolo V, contenente disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune,
- viste le conclusioni e il Piano d'azione del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 21 settembre 2001 ⁽¹⁾, la dichiarazione dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea e del Presidente della Commissione a seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001 e sulla lotta contro il terrorismo rilasciata in occasione del Consiglio europeo informale di Gand del 19 ottobre 2001 ⁽²⁾ e le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione comune dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, della Presidente del Parlamento europeo, del Presidente della Commissione europea e dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 14 settembre 2001 ⁽⁴⁾, sull'attacco terroristico contro il World Trade Center e il Pentagono, l'elevato numero di vittime e le vaste conseguenze per la sicurezza dei cittadini,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1368 (2001), approvata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4370^a riunione del 12 settembre 2001 ⁽⁵⁾, e n. 1269 (1999), approvata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4053^a riunione del 19 ottobre 1999 ⁽⁶⁾, che condannano tutti gli atti terroristici – a prescindere dalle ragioni che li motivano nonché dal luogo in cui si verificano e dalle persone dalle quali sono perpetrati – e ribadiscono che l'eliminazione del terrorismo internazionale, compreso quello in cui sono coinvolti Stati, costituisce un contributo essenziale al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,
- vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373 (2001), approvata dal Consiglio di sicurezza nella sua 4385^a riunione del 28 settembre 2001 ⁽⁷⁾,
- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata e proclamata con la risoluzione dell'Assemblea generale n. 217 A (III) del 10 dicembre 1948 ⁽⁸⁾, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁹⁾ e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/140.en.pdf>.

⁽²⁾ <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/ACF7BE.pdf>.

⁽³⁾ <http://ue.eu.int/pressData/en/ec/68827.pdf>.

⁽⁴⁾ <http://ue.eu.int/pressData/en/er/Declaration.en1.pdf>.

⁽⁵⁾ <http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1368e.pdf>.

⁽⁶⁾ <http://www.un.org/Docs/scres/1999/99sc1269.htm>.

⁽⁷⁾ <http://www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf>.

⁽⁸⁾ <http://www.un.org/Overview/rights.html>.

⁽⁹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ <http://conventions.coe.int/treaty>.

Mercoledì 15 maggio 2002

- viste le sue risoluzioni del 17 maggio 2001 sullo stato del dialogo transatlantico⁽¹⁾, del 5 luglio 2001 sulla pena di morte nel mondo e l'istituzione di una «Giornata europea contro la pena di morte»⁽²⁾, del 5 settembre 2001 sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione Echelon)⁽³⁾, del 4 ottobre 2001 sulla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001 a Bruxelles⁽⁴⁾, del 29 novembre 2001 sulla preparazione del Consiglio europeo di Laeken⁽⁵⁾, del 13 dicembre 2001 sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo⁽⁶⁾,
 - viste la sua raccomandazione del 13 dicembre 2001 sulla crisi in Medio Oriente e il ruolo dell'Unione europea nella regione⁽⁷⁾, la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla situazione in Medio Oriente⁽⁸⁾, e la sua risoluzione del 20 gennaio 2000 sul processo di pace in Medio Oriente⁽⁹⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2001 sulla Quarta Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio⁽¹⁰⁾ e del 13 dicembre 2001 sulla riunione dell'OMC in Qatar⁽¹¹⁾,
 - visti i risultati dell'audizione sulla dimensione planetaria di un Nuovo partenariato transatlantico, svoltasi il 19 febbraio 2002 a Bruxelles,
 - vista la sua decisione del 12 dicembre 2001 di istituire una delegazione in seno al Parlamento europeo per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO⁽¹²⁾,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0148/2002),
- A. ribadendo il suo impegno nei confronti dei valori democratici che costituiscono il fondamento sia della comunità sia della solidarietà transatlantica, ovvero la libertà, la democrazia e i diritti dell'uomo,
- B. rilevando che nel corso degli ultimi cinquant'anni il Partenariato transatlantico ha avuto un ruolo decisivo nel promuovere la sicurezza, la stabilità e la diffusione della democrazia in tutta la regione euroatlantica, e che oggi il principale interesse strategico comune dell'Unione europea e degli Stati Uniti rimane la sicurezza dei popoli, la pace, la stabilità e la giustizia, nonché la diffusione in tutto il mondo della democrazia, di una governance moderna, di società e mercati aperti, di un'economia sostenibile, di uno sviluppo sostenibile, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto,
- C. considerando che dal 1995 non c'è stato alcun aggiornamento dei testi fondamentali del Partenariato che tenesse conto dell'evoluzione dell'Unione europea in quanto partner potenzialmente più attivo per gli Stati Uniti,
- D. considerando la relativa debolezza delle strutture decisionali intergovernative nel settore della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, rispetto a quelle degli Stati Uniti,
- E. considerando che i recenti aumenti nel bilancio militare degli USA dovrebbero richiamare l'attenzione sul pericolo di sovvenzioni indirette a molti programmi industriali civili in settori come l'aeronautica, lo spazio, i satelliti e le nuove tecnologie, e che ciò sarà fonte in ogni caso di elevati investimenti in materia di ricerca e sviluppo, che potrebbero far aumentare il divario tecnologico fra l'Unione europea e gli Stati Uniti,

(1) GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 359.

(2) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 364.

(3) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 221.

(4) GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 216.

(5) Testi approvati, punto 18.

(6) Testi approvati, punto 6.

(7) Testi approvati, punto 7.

(8) P5_TA(2002)0054.

(9) GU C 304 del 24.10.2000, pag.202.

(10) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 321.

(11) Testi approvati, punto 14.

(12) Testi approvati, punto 1.

Mercoledì 15 maggio 2002

- F. considerando che dal 1995 i poteri del Parlamento europeo sono aumentati sia per quanto riguarda la sua facoltà di ratificare accordi internazionali sia nel campo legislativo, e che l'NTA dovrebbe includere disposizioni volte a consentire ai legislatori di partecipare pienamente alle sue attività,
- G. considerando che le procedure di consultazione previste dal Partenariato dovrebbero essere rivedute nel loro insieme e non soltanto ad hoc, come finora è stato fatto dall'amministrazione statunitense e accettato dall'Unione europea,
- H. prendendo atto dei recenti sviluppi relativi all'istituzione da parte dell'Unione europea di un quadro giuridico coerente, volto in primo luogo a facilitare l'estradizione e la cooperazione giudiziaria attraverso la creazione di un mandato d'arresto europeo, di Squadre investigative comuni e di Eurojust, in secondo luogo ad estendere il mandato di Europol in modo da facilitare lo scambio di dati con paesi terzi, compresi gli Stati Uniti, e in terzo luogo ad elaborare un elenco delle organizzazioni terroristiche e a congelarne i beni; esprimendo altresì la propria preoccupazione in merito alle numerose e manifeste tendenze a minare e limitare i diritti dei cittadini attraverso tali decisioni,
- I. riconoscendo che a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001 l'opinione americana è fortemente favorevole, a prescindere dall'orientamento politico, a rafforzare la capacità d'intervento degli Stati Uniti in campo militare per garantire la difesa del paese contro eventuali attacchi futuri; temendo che l'attuale e potenziale deficit di capacità d'intervento possa generare un vuoto di credibilità,
- J. deplorando la tendenza all'unilateralismo del governo USA in un momento in cui le grandi sfide che affronta la comunità internazionale in campi quali la protezione dell'ambiente, lo sviluppo o la sicurezza collettiva esigono un rafforzamento della cooperazione internazionale e il rispetto di regole multilaterali,
- K. preoccupato per la mancata ratifica da parte degli Stati Uniti del Protocollo di Kyoto sulla riduzione dei gas a effetto serra, della Convenzione sulla biodiversità, del trattato che istituisce il Tribunale penale internazionale, della Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine terrestri e del trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare, e preoccupato per i piani statunitensi concernenti lo sviluppo e lo spiegamento del loro sistema nazionale di difesa antimissile, per il loro rifiuto del Protocollo di verifica della Convenzione sulle armi tossiche e biologiche, per le loro deroghe unilaterali alla Convenzione sulle armi chimiche, nonché per la mancata sottoscrizione della Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo,
- L. raccomandando che siano aggiornate le attuali strutture del Partenariato transatlantico, con particolare attenzione ad una definizione più chiara dei ruoli tra l'Europa e gli Stati Uniti,
- M. deplorando l'assenza evidente di una leadership all'interno dell'UE e degli Stati Uniti, causata in parte nel primo caso dalla mancanza di un approccio comunitario e nel secondo da un approccio ambiguo, il cui risultato è una visione poco chiara degli obiettivi che il partenariato transatlantico dovrebbe conseguire entro i prossimi cinque anni,
1. osserva le importanti implicazioni e la profondità e la durezza dei sentimenti suscitati in seno all'opinione pubblica e alle istituzioni statunitensi dagli attacchi terroristici dell'11 settembre, che senza dubbio domineranno la memoria collettiva nazionale per generazioni e la politica estera del paese per molti anni a venire;
 2. sottolinea che l'attacco dell'11 settembre non ha nulla a che vedere né con un cosiddetto scontro di civiltà né con un atto terroristico isolato, ma rientra piuttosto in un nuovo e distinto tipo di conflitto volto a minare le società aperte, il che rende indispensabile rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, data la comunanza dei valori ora in pericolo e dati gli interessi che le due parti condividono;
 3. sottolinea che il terrorismo internazionale deve essere combattuto energicamente non solo attraverso il ricorso a strumenti militari, ma soprattutto affrontando alla radice gli enormi problemi politici, sociali, economici ed ecologici del mondo di oggi;
 4. ribadisce che la NATO rimane non soltanto una garanzia fondamentale della stabilità e sicurezza euro-atlantica, ma anche il quadro essenziale delle operazioni di coalizione; esprime la sua profonda preoccupazione per il crescente unilateralismo della politica estera statunitense e per la mancanza di interesse in una stretta consultazione e cooperazione con i partner europei;

Mercoledì 15 maggio 2002

5. ritiene a questo proposito che una cooperazione rafforzata tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nell'ambito della politica estera potrebbe contribuire in modo decisivo alla soluzione delle principali crisi, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente, nonché rafforzare il profilo e l'efficacia delle organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite;
6. rileva l'importanza del concetto di «collegamento», in base al quale aspetti della strategia economica, politica e di sicurezza sono ora strettamente legati; sottolinea che sono necessarie relazioni istituzionali più strette tra la NATO e l'Unione europea, al fine di rafforzare ambedue le organizzazioni mettendo insieme, quando occorra, gli strumenti non militari a disposizione dell'UE e la decisiva capacità d'intervento militare a disposizione della NATO;
7. ritiene indispensabile, in questa situazione, che gli Stati Uniti e l'Unione europea operino insieme per aggiornare tanto la NATO quanto la Nuova agenda transatlantica, al fine di sviluppare un Partenariato transatlantico rafforzato, basato su un nuovo patto di fiducia e sul concetto di reciproco riconoscimento dei settori in cui i rispettivi ruoli possono essere chiaramente definiti;
8. ribadisce che l'Unione europea dovrebbe essere un partner coerente, affidabile e paritario per gli Stati Uniti nel contesto della NATO e che, a tal fine, sono necessari passi coraggiosi verso una PESC solidamente integrata nelle strutture comunitarie;

Conseguenze dell'attacco dell'11 settembre per la sicurezza e la difesa dell'Unione europea e degli Stati Uniti

9. ricorda che la cooperazione in seno all'Alleanza atlantica continua a rivestire un'importanza decisiva ai fini della sicurezza e della stabilità nella regione euroatlantica, e che è nell'interesse del Partenariato transatlantico rafforzare la capacità d'intervento della NATO e la difesa europea; occorre uno sforzo rinnovato per risolvere i problemi ancora in sospeso in campi come le relazioni a lungo termine tra la NATO e la PESC (politica europea in materia di sicurezza e di difesa), evitando ogni inutile doppione nonché promuovendo la cooperazione nell'ambito dell'industria della difesa;
10. ritiene che la NATO debba continuare ad adeguarsi ai cambiamenti intervenuti nelle relazioni negli ultimi dieci anni dopo la caduta del muro di Berlino, riconoscendo in particolare la necessità di rispondere alle nuove sfide planetarie, come la lotta contro il terrorismo internazionale; prende atto del fatto che, nella riforma delle strutture politiche e militari, l'attenzione si sta spostando dalla difesa collettiva alla sicurezza collettiva;
11. rileva che i Ministri della difesa dell'UE e l'Alto rappresentante per la PESC hanno valutato la possibilità per l'Unione europea di sostituire la NATO a partire dall'autunno nella missione di mantenimento della pace «Amber fox», incentrata sulla tutela degli osservatori internazionali che si trovano in Macedonia; ribadisce che l'Unione europea dovrebbe mirare ad essere un partner coerente, affidabile ed efficace degli Stati Uniti nel contesto della NATO;
12. sottolinea la necessità di rafforzare un dialogo transatlantico sulle cause economiche, sociali ed ecologiche dell'insicurezza, al fine di sviluppare una comune ed esauriente definizione e concezione della sicurezza e dei rischi per la sicurezza;
13. è preoccupato per le impostazioni molto diverse che sembrano esistere sulle due sponde dell'Atlantico in merito alla questione della sicurezza collettiva; è consapevole della necessità di dare la priorità a temi importanti in materia di sicurezza quali la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, i sistemi di difesa antimissile e il ruolo delle Nazioni Unite e in particolare del Consiglio di sicurezza;
14. è fermamente convinto del fatto che le risposte ad altre grandi sfide mondiali quali la questione del riscaldamento del pianeta (cioè la ratifica e l'applicazione delle norme minime del Protocollo di Kyoto) e il problema della giustizia globale (cioè l'istituzione del Tribunale penale internazionale) sono altri temi che richiedono un trattamento prioritario nel quadro del potenziamento delle relazioni transatlantiche;
15. ribadisce la propria opinione secondo cui è nell'interesse tanto della sicurezza globale, quanto di quella americana che gli Stati Uniti aderiscano e partecipino pienamente al Tribunale penale internazionale recentemente istituito; esprime pertanto il suo profondo disappunto per la recente decisione del governo degli Stati Uniti di svincolarsi da detto Tribunale, dichiarando apertamente di non voler ratificare il trattato e di non volervi aderire;

Mercoledì 15 maggio 2002

16. esprime la sua più ferma disapprovazione per il ritiro da parte degli Stati Uniti della loro firma dal trattato che istituisce il Tribunale penale internazionale; ritiene che tale decisione unilaterale sia tanto più grave in quanto interviene all'indomani dell'ottenimento delle 60 ratifiche necessarie per l'entrata in vigore, il 1° luglio 2002, dello Statuto di Roma e l'avvio della giurisdizione sui crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità; si compiace per la pronta reazione dell'Alto Rappresentante dell'UE per la PESC ed invita il Consiglio e la Commissione a prendere tutte le misure necessarie ed utili per manifestare tale disapprovazione alle autorità americane e reiterare il sostegno dell'UE all'istituzione del Tribunale penale internazionale, soprattutto attraverso la partecipazione alle cerimonie già organizzate per il 17 luglio 2002 per celebrare l'entrata in vigore dello Statuto in occasione del quarto anniversario dell'adozione del trattato che istituisce il Tribunale penale internazionale;

17. è convinto in particolare che, se si vuole modernizzare piuttosto che emarginare il Partenariato, sia necessario, da un lato, che gli Stati Uniti garantiscano la cooperazione tecnologica e l'apertura dei mercati delle forniture militari per contribuire allo sviluppo delle industrie europee nonché, dall'altro lato, che l'Europa agisca di concerto laddove ciò sia possibile e ogni qualvolta sia in grado di farlo;

18. prende atto dell'enorme differenza nel rapporto costi/efficacia fra la spesa per la difesa dell'UE e quella degli Stati Uniti, e sottolinea che il divario potrà essere colmato solo attraverso passi coraggiosi nel campo delle forniture militari; ritiene che un'industria bellica europea forte, efficiente e sostenibile, anche per quanto concerne la capacità di ricerca e sviluppo, costituisca un requisito fondamentale per far sì che l'industria europea della difesa possa competere su un piede di parità con quella statunitense;

19. prende atto degli ultimi sviluppi nel campo della PESC, compresa la Forza europea di reazione rapida; ritiene che il miglioramento della capacità militare presupponga la disponibilità di adeguati bilanci di difesa e che possa essere conseguito in primo luogo razionalizzando gli sforzi di difesa, sviluppando sinergie tra progetti nazionali e multinazionali e continuando a smantellare le strutture e le forze obsolete dell'epoca della Guerra fredda; esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché siano soddisfatti tutti gli impegni prevedibili;

20. osserva che una cooperazione equilibrata tra UE ed USA nel campo delle relazioni esterne è essenziale per risolvere i maggiori conflitti mondiali e per sviluppare strategie di prevenzione dei conflitti; si compiace a tale riguardo dei risultati positivi conseguiti nei Balcani con le azioni postbelliche svolte congiuntamente;

21. rileva che i partner transatlantici devono lavorare insieme, avviando un dibattito approfondito sulle nuove minacce che incombono sulla sicurezza nella prospettiva di definire una posizione comune, tenendo conto dei vigenti trattati sulla non proliferazione e il disarmo, per evitare la militarizzazione dello spazio e la proliferazione di ogni tipo di armi di distruzione di massa;

22. invita l'UE e gli USA ad adoperarsi per riattivare i controlli istituzionalizzati o negoziati degli armamenti a livello multilaterale nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite nonché a livello bilaterale, a evitare una nuova corsa agli armamenti, ad appoggiare le attività regionali e globali tese ad impedire la proliferazione di armi piccole e leggere, a contribuire al potenziamento in generale delle misure civili di prevenzione dei conflitti e, infine, non solo ad astenersi da qualsiasi azione atta ad indebolire ulteriormente l'organismo di controllo della Convenzione sulle armi chimiche bensì anche ad adempiere senza indugio i propri impegni finanziari;

Problemi politici a seguito degli attentati dell'11 settembre

23. ricorda che, per evolversi e adattarsi adeguatamente al nuovo contesto planetario attuale, il Partenariato transatlantico deve diventare più ampio e più trasparente, sulla base della convinzione che la miglior promozione della sicurezza e della stabilità globali si ottiene mediante un forte impegno e rispetto da parte delle nazioni guida nei confronti di un multilateralismo istituzionale e basato su regole nelle relazioni internazionali e in seno alle organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, OMC);

24. è convinto che le conseguenze dello shock dell'11 settembre per il Partenariato transatlantico debbano ora portare ad un rafforzamento del dialogo politico a livello sostanziale, in modo da poter valutare, definire e dirigere in maniera permanente un'azione concertata in materia di priorità planetarie comuni;

Mercoledì 15 maggio 2002

25. è profondamente convinto che ogni contributo a una possibile soluzione della questione globale del conflitto israelo-palestinese richiede un approccio attivo dei due partner transatlantici in stretta collaborazione tra loro;
26. deplora che i progressi nell'ambito della NTA siano stati limitati se paragonati ai suoi obiettivi originari, essenzialmente a causa di una mancanza di determinazione e guida politica e che, senza questi ingredienti, la NTA sia diventata principalmente un esercizio burocratico interamministrativo estraniato dai suoi capi politici;
27. incoraggia la Commissione ad elaborare una proposta globale, ambiziosa e coerente relativa al dialogo politico nel quadro del Partenariato transatlantico, considerandola una delle principali priorità della politica estera e di sicurezza comune dell'UE e rafforzando i vari strumenti a sua disposizione, come l'équipe RELEX responsabile delle questioni transatlantiche;
28. propone, a seguito degli attacchi dell'11 settembre, che il partenariato esistente sia rafforzato istituendo un'azione comune in una serie di settori, in ambito tanto politico quanto economico;

Relazioni economiche e commerciali

29. condanna energicamente le misure unilaterali adottate dagli Stati Uniti nel caso dell'acciaio, che hanno chiaramente un forte impatto sull'economia mondiale, già in condizioni fragili, e appoggia le azioni intraprese contro queste misure dalla Commissione europea e dagli Stati membri;
30. condanna la recente decisione del governo e del Congresso statunitensi di approvare un enorme aumento delle sovvenzioni agricole, malgrado l'impegno assunto dagli Stati Uniti e da altri membri dell'OMC a Doha nel 2001 di negoziare riduzioni sostanziali delle sovvenzioni agricole che causano distorsioni degli scambi; teme che questa azione statunitense nuoccia ai negoziati in sede OMC, con gravissime conseguenze per gli scambi mondiali e, in particolare, per lo sviluppo sostenibile e le prospettive di esportazione dei paesi in via di sviluppo;
31. invita la Commissione europea a presentare una proposta per l'aggiornamento del Partenariato economico transatlantico (TEP) entro l'estate del 2002, mirando ad un'agenda economica più sostanziale che tenga in considerazione l'«agenda positiva» concordata nel corso del Vertice USA-UE del maggio 2002 e le proposte avanzate nella presente risoluzione; chiede inoltre un'analisi del funzionamento del TEP e una strategia chiara per la futura cooperazione transatlantica in campo politico ed economico entro la fine del 2002;
- a) invita la Commissione ad esaminare le modalità con cui l'interdipendenza tra l'Unione europea e gli Stati Uniti si manifesta a livello settoriale (ad esempio nel settore agroindustriale, automobilistico, aerospaziale, alimentare e sanitario, farmaceutico, biotecnologico e nel campo del commercio elettronico), considerando che esiste già un mercato transatlantico in un numero crescente di settori, mercato che ha un impatto enorme sia sui mercati interni che sulla creazione di occupazione;
 - b) sostiene gli sforzi della Commissione in vista della conclusione di un accordo bilaterale nei servizi dei trasporti aerei e invita il Consiglio ad incaricare la Commissione di negoziare la creazione di una Zona transatlantica comune dell'aviazione;
 - c) chiede un nuovo accordo sulla concorrenza per ridurre ulteriormente le differenze procedurali e consentire lo scambio di informazioni riservate sulle società;
 - d) accoglie favorevolmente gli sforzi avviati dalla Commissione europea per definire degli orientamenti per la cooperazione e la trasparenza regolamentare con gli Stati Uniti;
 - e) auspica la conclusione di accordi bilaterali sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni, delle licenze o delle certificazioni dei fornitori di servizi, segnatamente nei settori delle assicurazioni, dell'architettura e dell'ingegneria;
 - f) invita ad un approfondimento della cooperazione nel settore dei servizi finanziari per giungere ad un impegno in settori quali le norme contabili;

Mercoledì 15 maggio 2002

- g) esorta la Commissione europea a definire una procedura di ampio respiro in tutti i settori per i quali gli Stati membri sono competenti o hanno una competenza condivisa, come quelli dei servizi finanziari, per consentire al mercato transatlantico di svilupparsi più agevolmente; ritiene che le autorità statunitensi debbano avviare sforzi comparabili per includere in modo più efficace i singoli Stati;
32. riconosce che, anche se solo il 2 % degli scambi transatlantici porta a controversie tra le due parti, occorrerebbe trovare rapidamente soluzioni in conformità con gli obblighi imposti dalle norme dell'OMC e individuare strumenti che consentano una collaborazione più stretta ed efficace al fine di gestire le controversie commerciali che possono provocare divisioni, quali quella in corso sull'acciaio e quella sull'imposta societaria sulle vendite estere; invita la Commissione a rafforzare il meccanismo di allerta precoce e a valutare la creazione di una procedura formalizzata inter partes che potrebbe contribuire a risolvere in modo bilaterale le dispute commerciali prima dell'apertura della procedura multilaterale di risoluzione delle controversie dell'OMC;
33. riconosce l'importanza dei dialoghi transatlantici, ma raccomanda energicamente di rivitalizzare e ridefinire i loro obiettivi; in particolare, il dialogo economico transatlantico (TABD) dovrebbe riorganizzare le sue strutture di gestione, rimettere a fuoco i suoi obiettivi e snellire le sue attività; esorta la Commissione a prestare maggiore attenzione e a dare maggiore sostegno al funzionamento delle iniziative transatlantiche per le PMI, e in particolare dell'iniziativa transatlantica per le piccole e medie imprese (TASBI);
34. esorta l'Unione europea e gli Stati Uniti a infondere nuovo vigore al dialogo transatlantico in materia ambientale (TAED), bloccato da oltre un anno;
35. riconosce che i principali ostacoli nel campo della cooperazione transatlantica risiedono nell'eliminazione delle rimanenti barriere tariffarie e non tariffarie, in particolare nel settore dei servizi e del tessile, a causa dell'assenza di regole e di meccanismi di applicazione concordati a livello internazionale;
36. chiede alla Commissione di continuare a controllare e a promuovere un più ampio ricorso all'accordo sulla riservatezza dei dati («safe harbour») e di riferire ove necessario a questo Parlamento, anche in merito all'estensione della sua copertura ad importanti settori attualmente esclusi, in particolare i servizi finanziari;
37. sottolinea l'esigenza per i legislatori di essere adeguatamente coinvolti in una cooperazione transatlantica strutturata, che richiederebbe, da parte europea, di formalizzare l'influenza in gran parte informale di questo Parlamento; si propone di valutare con attenzione l'esigenza e lo status operativo di un rappresentante di questo Parlamento a Washington che integri l'attività svolta dalla Commissione in relazione alle attività legislative di Congresso e Senato;
38. esorta l'UE e gli USA a concordare una strategia globale rinnovata, che coordini le loro politiche specificamente in campo economico al fine di ripristinare la fiducia nel mercato globale e di avviare azioni comuni in seno agli adeguati forum internazionali:
- continuando l'impegno a riformare l'OMC in modo sostanziale, e prestando particolare attenzione all'esigenza di istituire una componente parlamentare presso l'OMC; riformando inoltre l'architettura istituzionale, in particolare attraverso una maggiore efficienza, trasparenza e integrazione e consentendo lo sviluppo della «Nuova agenda sul commercio»;
 - occupandosi del «rapporto fra commercio, debito e finanze», come richiesto dalla Conferenza OMC di Doha, attraverso una riforma ampliata della Banca mondiale, e chiedendo in tale contesto alla Commissione e agli Stati membri una proposta che analizzi nuovi metodi e proponga nuovi strumenti, come un fondo internazionale per lo sviluppo a favore dei paesi poveri altamente indebitati;
 - attuando una politica di sviluppo equilibrata, che comprenda iniziative degli Stati Uniti in linea con l'iniziativa «Everything But Arms» adottata dall'UE;
 - adottando un approccio comune per sostenere misure volte ad assistere i paesi in via di sviluppo nell'esecuzione dell'accordo TRIPs, in linea con le decisioni della Conferenza OMC di Doha;
 - sviluppando un approccio comune al fine di reagire efficacemente alle sfide globali, come il riciclaggio di denaro sporco e la tratta di esseri umani;

Mercoledì 15 maggio 2002

39. chiede alla Commissione di informare sistematicamente il Parlamento europeo in merito alle valutazioni d'impatto per la sostenibilità in corso per ogni iniziativa politica rilevante concernente le relazioni commerciali tra l'Unione europea e gli Stati Uniti;
40. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti ad assicurare che le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio considerino legittime le misure nazionali prese per proteggere la salute dei consumatori, gli animali e l'ambiente, e che le iniziative nazionali ed internazionali volte a migliorare gli standard sociali, sanitari e ambientali siano rispettati a livello dell'OMC;
41. invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a lavorare assieme in modo costruttivo nei prossimi negoziati dell'OMC sugli scambi e sull'ambiente, in particolare al fine di assicurare che gli obiettivi e le disposizioni degli accordi multilaterali in materia ambientale siano rispettati dalle regole dell'OMC, di raggiungere una liberalizzazione degli scambi di beni e servizi ambientali che promuova in modo tangibile la produzione e il consumo sostenibili e di assicurare che vengano facilitati l'utilizzazione e lo sviluppo di regimi di etichettatura ambientale;
42. sottolinea nuovamente la necessità di un approccio globale e multilaterale nella lotta contro il cambiamento climatico e ribadisce la sua opinione che il processo di Kyoto rimane lo strumento chiave di questa strategia; esprime, pertanto, la sua profonda preoccupazione a proposito della strategia degli Stati Uniti sul cambiamento climatico resa pubblica il 14 febbraio 2002, che conferma l'approccio unilaterale adottato dal governo statunitense;
43. chiede un rafforzamento del procedimento precontenzioso, appoggiato dalla risoluzione dei negoziatori e dei legislatori americani ed europei in campo commerciale a compiere maggiori sforzi per dirimere in una fase precoce eventuali controversie;
44. invita la Commissione a sviluppare una strategia di cooperazione con gli Stati Uniti nei settori delle infrastrutture «critiche» quali, tra le altre, le centrali energetiche, l'approvvigionamento idrico e le reti di telecomunicazione nonché i trasporti di passeggeri e di merci, che potrebbero essere esposti ad attacchi criminali e terroristici; invita inoltre la Commissione europea ad assicurare una stretta cooperazione delle agenzie di «cibersicurezza» che si stanno costituendo; ritiene inoltre che la Commissione europea dovrebbe riferire al Parlamento europeo in merito ai risultati di tale cooperazione;
45. sottolinea l'importanza, sul piano commerciale, di istituire norme in materia di barriere tariffarie e non tariffarie tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, affinché l'accesso ai rispettivi mercati avvenga in condizioni di reciprocità;
46. chiede la definizione di un programma concertato e coordinato da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti volto a ridurre la dipendenza dalle fonti di energia non rinnovabili, in modo da non distorcere i vantaggi competitivi;
47. si congratula con il Senato degli USA per aver respinto i progetti di prospezione petrolifera nella Riserva nazionale artica degli animali selvatici;

Suggerimenti per un Nuovo partenariato transatlantico nel terzo millennio

48. raccomanda di considerare il perseguimento degli interessi planetari comuni (diffusione in tutto il mondo della democrazia, di una governance moderna, di società e mercati aperti, di un'economia sostenibile, della libertà di espressione, del rispetto dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto) l'obiettivo cruciale di definizione politica del Partenariato transatlantico;
49. ritiene che le soluzioni proposte nell'ultima comunicazione della Commissione per dare un nuovo impulso alle relazioni tra l'UE e gli USA, imperniato sulla strategia e il conseguimento di risultati — per quanto riguarda la limitazione del numero di vertici, la proliferazione di questioni prioritarie e l'inserimento dei responsabili politici in un quadro istituzionale —, debbano essere ulteriormente sviluppate, in modo da poter soddisfare le esigenze di un Partenariato transatlantico in evoluzione;
50. esorta la Commissione ad elaborare una relazione approfondita sulle future relazioni transatlantiche, che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2002 e dovrà illustrare i collegamenti in evoluzione tra le strategie politiche, economiche e di sicurezza e le conseguenze che essi hanno per l'ulteriore integrazione della PESD affinché essa possa funzionare come partner degli USA dotato di pari coerenza;

Mercoledì 15 maggio 2002

51. accoglie con soddisfazione, nel breve periodo, le priorità della Presidenza spagnola dell'Unione europea, comprese le iniziative comunitarie nell'ambito della lotta contro il terrorismo e in ordine all'esigenza di rafforzare le relazioni tra l'UE e gli USA oltre la sfera commerciale;
52. chiede agli Stati Uniti di intensificare la propria cooperazione con l'Unione europea nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, dell'utilizzo di circuiti finanziari internazionali e di centri offshore a fini criminali, al di là della semplice lotta contro il finanziamento del terrorismo;
53. esorta l'Unione europea e gli Stati Uniti a cercare di garantire il ripristino del controllo istituzionalizzato o negoziato di armi a livello multilaterale in seno al sistema delle Nazioni Unite nonché a livello bilaterale, onde prevenire una nuova corsa al riarmo, sostenere l'azione regionale e globale volta ad evitare la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro e contribuire a un generale rafforzamento delle misure per la prevenzione dei conflitti;
54. propone i seguenti suggerimenti volti a rafforzare la partecipazione parlamentare al processo:
- date le loro rispettive competenze, in particolare nel campo degli scambi commerciali e delle relazioni estere — come già avviene in seno ad altri importanti forum analoghi, cui partecipano o meno Stati non membri dell'UE (ovvero il Consiglio europeo stesso, il Gruppo di Rio, la Conferenza ministeriale euromediterranea ecc.) — il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente del Congresso USA dovrebbero essere associati ai vertici UE-USA nel caso di incontri a livello presidenziale;
 - inoltre, l'associazione politica con i legislatori dovrebbe comprendere anche una riunione formale con il Gruppo ad alto livello prima di ciascun vertice; ciò è accaduto soltanto una volta nell'ambito della NTA, e specificamente nel maggio 1999 a Washington;
 - infine, l'esistente scambio interparlamentare dovrebbe gradualmente trasformarsi in un'Assemblea transatlantica di fatto;
 - presso l'Ufficio della Commissione a Washington dovrebbe essere istituito un posto finanziato dal Parlamento europeo;
55. è preoccupato per i seguenti fatti, dovuti alla mancanza di volontà politica:
- il Dialogo legislativo transatlantico (TLD) non è stato ancora pienamente attivato e non esiste ancora un sistema di allarme preventivo tra le due parti;
 - il Dialogo economico transatlantico (TABD) è in condizioni precarie, e la sua utilità e messa sempre più spesso in discussione;
 - il Partenariato economico transatlantico (TEP) è attualmente inesistente a tutti gli effetti;
56. deplora che anche altri aspetti del dialogo transatlantico — come il Dialogo transatlantico tra consumatori (TACD), il Dialogo transatlantico sul lavoro (TALD) e, soprattutto, il Dialogo transatlantico sull'ambiente (TAED) — non abbiano conseguito risultati soddisfacenti; chiede che sia attribuita una reale priorità a tali forme del dialogo transatlantico, in modo da garantirne l'efficacia e la coerenza;
57. chiede un aumento della dotazione di bilancio relativa al Programma di cooperazione CE-Stati Uniti in materia di insegnamento superiore e formazione professionale (2001-2005), che consenta di rafforzare l'appoggio agli istituti di insegnamento superiore e di formazione professionale, affinché si possano creare associazioni congiunte in vista della realizzazione di progetti comuni UE-Stati Uniti;
58. chiede l'estensione del programma «Gioventù», in modo da permettere scambi tra organizzazioni giovanili dell'UE e degli Stati Uniti che consentano di conoscere meglio la realtà politica e sociale da un lato e dall'altro dell'Atlantico; ritiene necessario istituire un «Dialogo transatlantico della gioventù»;
59. deplora la decisione, adottata dal governo degli Stati Uniti, di non sottoscrivere il trattato sul Tribunale penale internazionale;

Mercoledì 15 maggio 2002

60. condanna la recente decisione degli Stati Uniti di non ratificare il trattato che istituisce il Tribunale penale internazionale, decisione che va contro agli impegni assunti dal presidente Clinton il 31 dicembre 2000; esorta gli Stati Uniti a impegnarsi in un dialogo costruttivo per quanto riguarda il Tribunale penale internazionale e la sua ratifica; ribadisce l'invito agli USA a firmare e ratificare il Protocollo di Kyoto nonché ad aderire ad altre importanti convenzioni internazionali sul divieto delle mine antiuomo e sui diritti dell'uomo; li esorta in particolare a ratificare la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine terrestri e il trattato sul divieto totale di sperimentazione nucleare, e a riaffermare il loro impegno a rispettare il trattato di non proliferazione nucleare;

61. chiede che sia posta fine all'embargo nei confronti di Cuba e l'abrogazione della legge extraterritoriale «Helms-Burton»;

62. condanna la pena di morte ancora in uso in trentotto Stati USA e invita gli Stati Uniti ad abolirla; invita inoltre a rafforzare la cooperazione UE-USA nel campo dei diritti dell'uomo;

63. si compiace dei risultati del Vertice UE-USA, svoltosi a Washington il 3 maggio 2002, e sostiene in particolare il concetto di agenda positiva; raccomanda l'elaborazione di proposte volte ad aggiornare la NTA, tenendo conto delle nuove circostanze, con l'obiettivo di completare tale revisione entro la fine del 2004, creando così un Nuovo partenariato sulla base, tra l'altro, dei suggerimenti contenuti nella presente risoluzione;

*

* *

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.

Giovedì 16 maggio 2002

(2003/C 180 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La Presidenza dichiara aperta la seduta alle 10.00.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

La on. Lambert ha comunicato di essere stata presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*
* *

Interviene la on. Figueiredo, la quale, ricordato che lunedì prossimo, il 20 maggio 2002, sarà dichiarata l'indipendenza di Timor Est, chiede, da un lato, che il Presidente del Parlamento trasmetta al Presidente e al popolo di Timor Est le congratulazioni del Parlamento e sottolinea, dall'altro, l'importanza che l'Unione cooperi strettamente, in particolare mediante contributi finanziari, con il nuovo Stato (la Presidenza risponde che trasmetterà la richiesta al Presidente del Parlamento, dicendosi certo che questi agirà nel senso auspicato dall'oratrice).

3. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto dal Consiglio e dalla Commissione:

- Proposta di storno di stanziamenti 13/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (SEC(2002) 554 — C5-0203/2002 — 2002/2096(GBD))
deferimento merito: BUDG
- Documento del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e alle scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee, presentato al Parlamento europeo in applicazione del punto H, paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (7330/2002 — C5-0205/2002 — 2002/2010(INI))
deferimento merito: AFET
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (COM(2002) 234 — C5-0206/2002 — 2002/0109(COD))
deferimento merito: ECON
base giuridica: articolo 285 trattato CE
- Commissione: Tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie per l'esercizio finanziario 2003 (C5-0207/2002 — 2002/2004(BUD))
deferimento merito: BUDG
- Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 8/2002 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (C5-0208/2002 — 2002/2081(GBD))
deferimento merito: BUDG

Giovedì 16 maggio 2002

4. Rio de Janeiro, dieci anni dopo – Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

L'on. Papayannakis illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 (COM(2001) 53 – C5-0342/2001 – 2001/2142(COS)) (A5-0151/2002).

L'on. Lannoye illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (COM(2002) 82 – C5-0173/02 – 2002/2074(COS)) (A5-0142/2002).

Intervengono gli onn. Lucas, relatrice per parere della commissione ITRE, Moreira da Silva, a nome del gruppo PPE-DE, Hulthén, a nome del gruppo PSE, Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Sandbaek, a nome del gruppo EDD, Kronberger, non iscritto, Wijkman, Scheele, Jillian Evans, Miranda, Blokland, Souchet, Liese, Sornoza Martínez, Schörling e Laguiller.

PRESIDENZA DELLA ON. CHARLOTTE CEDERSCHIÖLD

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Fernández Martín, Ferreira, Korhola, Howitt, Mantovani, Malliori, García Orcoyen Tormo, Lund, Flemming e Deva e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivi punti 13 e 14.*

5. Vertice mondiale sull'alimentazione (FAO) (dichiarazione seguita da discussione)

Il commissario Nielson fa una dichiarazione sul Vertice mondiale sull'alimentazione (FAO).

Intervengono gli onn. Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Garot, a nome del gruppo PSE, Mulder, a nome del gruppo ELDR, Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, Belder, a nome del gruppo EDD, Schierhuber e Sauquillo Pérez del Arco e il commissario Nielson.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- Berlato e Hyland, a nome del gruppo UEN, sul Vertice mondiale FAO sull'alimentazione (B5-0262/2002);
- Sauquillo Pérez del Arco e Garot, a nome del gruppo PSE, sul vertice mondiale dell'alimentazione (B5-0267/2002);
- Miranda e Boudjenah, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla preparazione del Vertice mondiale sull'alimentazione – cinque anni dopo (FAO – Roma, giugno 2002) (B5-0280/2002);
- Sanders-ten Holte et Flesch, a nome del gruppo ELDR, sul Vertice mondiale sull'alimentazione di Roma (10-13 giugno 2002) (B5-0283/2002);
- Rod, Auroi, Lannoye, Maes e Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla preparazione del «Vertice mondiale sull'alimentazione: cinque anni dopo» (B5-0284/2002);
- Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, sul vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione (B5-0285/2002).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 15.*

Giovedì 16 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD ONESTA

Vicepresidente

Interviene la on. Banotti, questore, la quale, dopo aver segnalato la presenza negli edifici di un odore molto sgradevole, chiede che i questori si occupino della questione.

6. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ai membri della delegazione del parlamento uzbeko ai lavori della terza riunione della commissione parlamentare di cooperazione UE-Uzbekistan, delegazione presieduta dal Erkin Vakhidov, membro della commissione per gli affari internazionali e le relazioni interparlamentari del parlamento uzbeko, presente in tribuna d'onore.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale, e i risultati delle votazioni per AN nell'allegato 2, pubblicato separatamente, e al seguente indirizzo elettronico: www.europarl.eu.int.

7. Sistema di prezzi fissi per i libri (votazione)

Relazione Rothley — A5-0039/2002

(Richiesta la maggioranza semplice; Richiesta la maggioranza qualificata per il paragrafo 1)

(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0244).

8. Grandi orientamenti delle politiche economiche generali (votazione)

Relazione Trentin — A5-0161/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0245).

9. Riforma del Consiglio (votazione)

Proposta di risoluzione B5-0249/2002

(La proposta di risoluzione B5-0248/2002 è stata ritirata)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0246).

Giovedì 16 maggio 2002

10. Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri (votazione)

Relazione Lamassoure — A5-0133/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 4)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0247).

11. L'Irak undici anni dopo (votazione)

Relazione Nicholson of Winterbourne — A5-0157/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 5)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0248).

12. Negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (votazione)

Relazione Pack — A5-0118/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 6)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0249).

13. Rio de Janeiro, dieci anni dopo (votazione)

Relazione Papayannakis — A5-0151/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0250).

14. Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile (votazione)

Relazione Lannoye — A5-0142/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0251).

Giovedì 16 maggio 2002

15. Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0262, 0267, 0280, 0283, 0284 e 0285/2002

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 9)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0262/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0262, 0267, 0280 0283, 0284 e 0285/2002):

presentata dagli onn.:

- Bowis, a nome del gruppo PPE-DE
- Garot e Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE
- Sanders-ten Holte, Flesch e Nicholson of Winterbourne, a nome del gruppo ELDR
- Rod, Auroi, Maes e Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE
- Miranda, Boudjenah, Modrow e Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL
- Berlato e Hyland, a nome del gruppo UEN

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0252).

*

* *

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Rothley — A5-0039/2002: on. Ebner

Relazione Lamassoure — A5-0133/2002: onn. Nogueira Romàn, a nome del gruppo Verts/ALE, Fatuzzo

Relazione Pack — A5-0118/2002: on. Fatuzzo

Relazione Papayannakis — A5-0151/2002: on. Fatuzzo

Relazione Lannoye — A5-0142/2002: on. Fatuzzo

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale della presente seduta.

Correzioni di voto:

- Relazione Lamassoure — A5-0133/2002
 - emendamento 1
favorevole: on. Korakas
 - emendamento 25, prima parte
favorevoli: onn. Karas, Matikainen-Kallström
 - emendamento 3
astenuto: on. Korakas
 - paragrafo 22, seconda e quarta parte
contraria: on. Cederschiöld
 - paragrafo 34
favorevole: on. Stenmarck
contrario: Balfe
 - paragrafo 35
favorevole: on. Karas
 - emendamento 32
contraria: on. Matikainen-Kallström

Giovedì 16 maggio 2002

- paragrafo 36
favorevoli: onn. Van Lancker, Van Brempt
- proposta di risoluzione
favorevole: on. Erika Mann
contrario: on. Queiró
- Relazione Nicholson of Winterbourne — A5-0157/2002
 - emendamento 31
favorevole: on. Berthu
 - proposta di risoluzione
favorevole: on. Erika Mann
contrari: onn. Berthu, Garaud
astenuto: on. Eurig Wyn
- Relazione Pack — A5-0118/2002
 - proposta di risoluzione
favorevole: on. Kratsa-Tsagaropoulou
- Relazione Papayannakis — A5-0151/2002
 - emendamento 10
astenuta: on. Cederschiöld
 - paragrafo 17
astenuta: on. Cederschiöld
 - emendamento 4
favorevole: on. Ford
contraria: on. Lynne
astenuta: on. Cauquil
- Relazione Lannoye — A5-0142/2002
 - emendamento 5, seconda parte
favorevole: on. Sauquillo Pérez del Arco
contraria: on. Erika Mann
 - emendamento 5, terza parte
favorevole: on. Sauquillo Pérez del Arco
contraria: on. Erika Mann
 - proposta di risoluzione
contrario: on. Stenmarck
- Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO) RC-B5-0262/2002
 - emendamento 5
favorevole: on. Brok
contraria: on. O'Toole

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato al turno di votazioni:

Le onn. Laguiller, Bordes e Cauquil hanno comunicato di essere state presenti ma di non aver partecipato alla votazione sulle relazioni Lamassoure (A5-0133/2002) e Nicholson of Winterbourne (A5-0157/2002).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.35 e ripresa alle 15.00)

Giovedì 16 maggio 2002

PRESIDENZA DELL'ON. INGO FRIEDRICH

Vicepresidente

16. Partenariato UE/Nazioni Unite (discussione)

L'on. Miranda illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie (COM(2001) 231 – C5-0396/2001 – 2001/2154(COS) (A5-0128/2002).

Intervengono gli onn. García-Orcyoyen Tormo, a nome del gruppo PPE-DE, Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE, Korhola, McCartin e Martínez Martínez, quest'ultimo sull'organizzazione dei lavori, e il commissario Nielson.

Interviene l'on. Posselt, il quale chiede alla Presidenza di intervenire presso i gruppi politici affinché garantiscano che i deputati iscritti sull'elenco degli oratori siano effettivamente presenti al momento delle discussioni e chiede che l'Ufficio di presidenza protesti ufficialmente presso i presidenti dei gruppi politici. Protesta inoltre per la poca razionalizzazione dei lavori, ricordando in particolare la riduzione di un'ora e mezza delle discussioni sui problemi di attualità, riduzione che egli ritiene infondata e di cui chiede che vengano investiti l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.

Interviene la on. Theato, dapprima per associarsi all'intervento dell'on. Posselt e chiedere che si tenga conto di una migliore ripartizione dei lavori nella fissazione del calendario dell'anno prossimo e, in seguito, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario Nielson risponde.

La Presidenza si impegna a trasmettere le osservazioni di cui sopra alle istanze competenti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 25.*

(La seduta è sospesa alle 15.50 e ripresa alle 16.00)

PRESIDENZA DELL'ON. ALONSO JOSÉ PUERTA

Vicepresidente

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (*per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale di martedì 14 maggio 2002, punto 4*).

17. Situazione nel Madagascar (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B5-0289, 0290, 0301, 0302 e 0305/2002).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Morillon e Gillig.

Intervengono l'on. Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 22.*

Giovedì 16 maggio 2002

18. Indonesia (Molucche/Aceh/Papua) (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B5-0288, 0296, 0297, 0306 e 0307/2002).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bowis e Gillig.

Intervengono gli onn. Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE, Belder, a nome del gruppo EDD, Coelho e Posselt e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 23.*

19. Situazione in India (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B5-0287, 0291, 0298, 0299 e 0304/2002).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Tannock, Maset Campos, Beysen, Lambert e Carrilho.

Intervengono gli onn. Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE, Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE e Dupuis, non iscritto, e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 24.*

20. Situazione nello Zimbabwe (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro proposte di risoluzione (B5-0286, 0295, 0300 e 0303/2002).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Gahler e Mulder.

PRESIDENZA DELL'ON. GIORGIOS DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

Intervengono il commissario Nielson, gli onn. Mulder e Gahler e il commissario Nielson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *punto 25*

(La seduta è sospesa alle 17.20, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 17.30)

Interviene l'on. Posselt, il quale, tornando sul suo precedente intervento in proposito (*vedi precedente punto 16*), protesta contro le continue sospensioni di seduta che si sono verificate questo pomeriggio e chiede che ci sia una migliore ripartizione dei lavori della seduta di giovedì pomeriggio (la Presidenza prende atto di tale richiesta e si impegna a trasmetterla a chi di dovere).

Giovedì 16 maggio 2002

21. Ordine del giorno delle sedute del 29 e 30 maggio

La Presidenza comunica che la Conferenza dei presidenti, riunitasi oggi, propone alcune modifiche all'ordine del giorno delle sedute del 29 e 30 maggio, ordine del giorno che si presenta pertanto come segue:

mercoledì 29 dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00:

- dichiarazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca;
- dichiarazioni sul Vertice UE/America latina: proroga del termine per la presentazione di proposte di risoluzione comune e di emendamenti alle 12.00 di martedì 28 maggio;
- relazione Konrad;
- discussione congiunta delle relazioni Cerdeira Morterero, Sousa Pinto, Stockton e Deprez sulla sicurezza ed Europol, alla quale viene aggiunta, conformemente all'articolo 39 del trattato UE, la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione di pieno diritto nel sistema istituzionale dell'Unione europea;
- raccomandazione per la seconda lettura Cappato;
- discussione congiunta delle relazioni Fiori e Rodríguez Ramos sur l'Agenda 2000;
- raccomandazione per la seconda lettura Korhola;
- relazioni Lannoye, Riitta Myller e Lange;
- due interrogazioni orali alla Commissione del gruppo PSE e del gruppo PPE-DE sulla costruzione navale per le quali i termini di presentazione sono così fissati:
 - giovedì 23 maggio alle 12.00: proposte di risoluzione
 - lunedì 27 maggio alle 12.00: proposte di risoluzione comune e emendamenti

giovedì 30 maggio dalle 9.00 alle 11.00

- relazione Novelli
- relazione Bradbourn che, contrariamente a quanto indicato nell'ordine del giorno, è iscritta con discussione;
- relazione Howitt;
- seconda lettura del bilancio rettificativo e suppletivo n. 2 per il quale il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 27 maggio alle 12.00.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sull'ordine del giorno quale proposto.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale, e i risultati delle votazioni per AN nell'allegato 2, pubblicato separatamente, e al seguente indirizzo elettronico: www.europarl.eu.int.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

(Richiesta la maggioranza semplice)

22. Situazione nel Madagascar (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0289, 0290, 0301, 0302 e 0305/2002
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 10)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0289/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0289, 0290, 0301, 0302 e 0305/2002):

presentata dagli onn.:

- Morillon, Bowis, Posselt e Gemelli,
- Fruteau, Kinnoock, Carlotti, Van den Berg e Scarbonchi, a nome del gruppo PSE,

Giovedì 16 maggio 2002

- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR,
- Rod, Maes e Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Muscardini, a nome del gruppo UEN,

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0253).

23. Indonésie (Molucche/Aceh/Papua) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0288, 0296, 0297, 0306 e 0307/2002
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0288/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0288, 0296, 0297, 0306 e 0307/2002):

presentata dagli onn.:

- Maij-Weggen, Bowis, Posselt, Sacrédeus, Nassauer e Coelho, a nome del gruppo PPE-DE,
- Menéndez del Valle e Van den Berg, a nome del gruppo PSE,
- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR,
- Wuori e McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Muscardini, a nome del gruppo UEN,
- Belder, a nome del gruppo EDD

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0254).

24. Situazione in India (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0287, 0291, 0298, 0299 e 0304/2002
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0287/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0287, 0291, 0298 e 034/2002):

presentata dagli onn.:

- Tannock, Thomas Mann, Martens e Gemelli, a nome del gruppo PPE-DE,
- Sakellariou, Van den Berg, a nome del gruppo PSE,
- Van den Bos, a nome del gruppo ELDR,
- Vinci e Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Hyland, a nome del gruppo UEN

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0255).

La proposta di risoluzione B5-0299/2002 decade.

25. Situazione nello Zimbabwe (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0286, 0295, 0300 e 0303/2002
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC B5-0286/2002 (in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0286, 0295, 0300 e 0303/2002):

presentata dagli onn.:

- Van Orden, Deva, Parish, Foster, Banotti, Corrie, Gahler, Korhola, Lehne, Maij-Weggen e Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE,
- Kinnock, Van den Berg e Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE,
- Van den Bos e Mulder, a nome del gruppo ELDR,

Giovedì 16 maggio 2002

- Maes, Isler Béguin e Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE,
- Frahm, a nome del gruppo GUE/NGL,
- Muscardini, a nome del gruppo UEN,
- Belder, a nome del gruppo EDD

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0256).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

26. Partenariato UE/Nazioni Unite (votazione)

Relazione Miranda — A5-0128/2002
(Richiesta la maggioranza semplice)
(Risultati delle votazioni: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (P5_TA(2002)0257).

*
* * *

Dichiarazioni di voto orali:

On. Fatuzzo

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

27. Competenza delle commissioni — Autorizzazione a elaborare relazioni d'iniziativa e di seguito — Cooperazione tra le commissioni parlamentari

Competenza delle commissioni

La commissione ITRE è competente per parere:

- sulla modifica della direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi (2001/0291(COD))
(competente per il merito: ENVI, già competente per parere: JURI)
- sulla relazione annuale dell'Agenzia europea per la ricostruzione (2001/2255(INI))
(competente per il merito: AFET, già competente per parere: BUDG)

Cooperazione tra le commissioni parlamentari

La procedura «Hughes» si applica alla seguente relazione:

- della commissione JURI:
 - il riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2202/0061(COD))
(competenti per il merito: CULT, EMPL)
Procedura Hughes tra JURI e EMPL
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 16 maggio 2002)

Giovedì 16 maggio 2002

La Procedura Hughes rafforzata si applica alla seguente relazione

- della commissione ITRE:
 - su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti nel trasporto stradale (COM(2001) 547 — C5-0684/2001 — 2001/0265(COD)) (competenti per parere: AGRI, ECON, RETT, ENVI)
Procedura Hughes rafforzata tra ITRE e ENVI
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 16 maggio 2002)

Autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa

commissione ECON:

- sulle regole di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (2002/2061(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 aprile 2002)
- sugli sviluppi e sulle nuove prospettive dell'Unione economica europea (2002/2062(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 aprile 2002)

commissione PECH:

- sull'acquacoltura nell'Unione europea: presente e futuro (2002/2058(INI))
(competente per parere: ENVI)
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 aprile 2002)

Autorizzazione a elaborare una relazione di iniziativa (articolo 97 del regolamento)

commissione DEVE:

- sulla raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione per negoziare gli accordi di partenariato economico con le regioni e gli Stati ACP (2002/2097(INI))
(Seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 16 maggio 2002)

Autorizzazione a elaborare una raccomandazione destinata al Consiglio conformemente all'articolo 107 del regolamento

La Conferenza dei presidenti, nel corso della sua riunione del 16 maggio 2002, ha autorizzato la commissione LIBE a formulare una raccomandazione destinata al Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 3, del trattato UE e dell'articolo 107 del regolamento del Parlamento, concernente la modifica della Convenzione Europol (2002/0804(CNS) — C5-0053/2002).

28. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 51 del regolamento)

Conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Primo firmatario	Firme
2/2002	Ford	8
3/2002	Cashman, McCarthy, Lynne, Lucas	28
4/2002	Carraro, Ghilardotti, Bodrato, Cocilovo	21
5/2002	Scapgnini, Musotto, Lombardo, Nisticò	13
6/2002	Cossutta, Muscardini, Zappalà, Ferri, Vattimo	19
7/2002	Heaton-Harris	3
8/2002	Fernández Martín	6

Giovedì 16 maggio 2002

29. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

30. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno il 29 e 30 maggio 2002.

31. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta è tolta alle 17.45.

Julian Priestley
Segretario generale

Pat Cox
Presidente

Giovedì 16 maggio 2002

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adam, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersson, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Attwooll, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bautista Ojeda, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bethell, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Bordes, Borghezio, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Camisón Asensio, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Caveri, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Cesaro, Ceyhun, Chichester, Cocilovo, Coelho, Colom i Naval, Corbett, Costa Paolo, Costa Raffaele, Cox, Crowley, Cunha, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Sarnez, Désir, Deva, De Veyrac, Díez González, Di Lello Finuoli, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, Elles, Esteve, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert J.E., Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Fontaine, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosselet, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hautala, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, Hulthén, Hume, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Jackson, Jarzembowski, Jeggel, Jensen, Jöns, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lannoye, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Le Pen, Liese, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Madelin, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Mantovani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miller, Miranda, Modrow, Mombaur, Moraes, Moreira Da Silva, Morgantini, Morillon, Müller Emilia Franziska, Müller Rosemarie, Mulder, Murphy, Musotto, Mussa, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Novelli, Ojeda Sanz, Okking, Olsson, Onesta, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Palacio Vallelersundi, Pannella, Papayannakis, Parish, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Peijs, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Sakellariou, Salafraña Sánchez-Neyra, Sánchez García, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scapagnini, Scarbonchi, Scheele, Schierhuber, Schmid Gerhard, Schmid Herman, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Schröder Ilka, Schröder Jürgen, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swoboda, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turco, Turmes, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Voggenhuber, Volcic, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen

Giovedì 16 maggio 2002

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN	votazione per appello nominale
VE (... , ..., ...)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune

1. Sistema dei prezzi fissi per i libri

Relazione: ROTHLEY (A5-0039/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§1		<i>testo originale</i>		+	richiesta maggioranza qualificata
<i>votazione: risoluzione (insieme del testo)</i>				+	maggioranza semplice

2. Grandi orientamenti delle politiche economiche

Relazione: TRENTIN (A5-0161/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons B		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	-	201, 212, 1
§ 3		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	-	202, 219, 10

Giovedì 16 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 5, modifica 1		<i>testo originale</i>	vd	+	229, 199, 7
§ 5, modifica 2		<i>testo originale</i>	vd	-	194, 199, 41
§ 5, modifica 3		<i>testo originale</i>	vd	+	229, 209, 8
§ 5, modifica 4		<i>testo originale</i>	vd	+	201, 195, 44
§ 5, modifica 5	4	PSE		-	
§ 5, dopo modifica 7	5	PSE		-	
§ 5, modifica 8		<i>testo originale</i>	AN	+	
§ 5, modifica 10		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5, modifica 14		<i>testo originale</i>	vd	+	235, 201, 10
§ 5, modifica 15		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5, modifica 16		<i>testo originale</i>	vd	-	
§ 5, modifica 18	3	Verts/ALE	AN	-	
	§	<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5, modifica 19		<i>testo originale</i>	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 5, dopo la modifica 20	2	Verts/ALE	AN	-	
§ 5, modifica 21		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5, dopo modifica 23	1	Verts/ALE	AN	-	
§ 5, modifica 25		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5, modifica 26		<i>testo originale</i>	vd	+	
§ 5, modifica 28		<i>testo originale</i>	vd	-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE modifica 8
PSE votazione finale
Verts/ALE emm. 1, 2, 3

Richieste di votazione distinta

PPE-DE modifiche (della relazione) 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 28

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

cons B

prima parte: «considerando che la natura ... nell'economia europea»
seconda parte: «ma considerando altresì ... qualità elevata»

§ 3

prima parte: insieme del testo tranne i termini «alla preparazione ... tra le istituzioni comunitarie»
seconda parte: tali termini

Giovedì 16 maggio 2002

modifica 19

prima parte: «intensificare gli sforzi ... al dettaglio)»

seconda parte: «e a dar vita ... mercato finanziario unico»

3. Riforma del Consiglio

Proposta di risoluzione (B5-0249/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione della commissione per gli affari costituzionali (B5-0249/2002)					
dopo il cons. E	3	ELDR		+	
§ 1	1	Verts/ALE	AN	+	
	§	testo originale	AN	↓	
dopo il § 4	8	PPE-DE		+	
dopo il § 6	5	PPE-DE		+	
	6	PPE-DE		+	
	7	PPE-DE		+	
dopo il § 8	4	ELDR		+	
	9	Verts/ALE		+	215, 214, 13
dopo il § 9	2	PPE-DE		+	
	10	Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

La PR B5-248/2002 è ritirata

Richieste di votazione per appello nominale

UEN § 1, am 1

4. Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri

Relazione: LAMASSOURE (A5-0133/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons. C	35	GUE/NGL		-	
cons F	33	EDD		-	
cons G	46	EDD ea		-	
cons H	47	EDD ea		-	
	§	testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	

Giovedì 16 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons J	36	GUE/NGL		-	
cons N	37	GUE/NGL		+	307, 127, 12
cons P	38	GUE/NGL		-	
cons Q	39	GUE/NGL		-	
cons R	48	EDD ea		-	
§ 1	56	PPE-DE		-	
§ 3	49	EDD ea		-	
dopo il § 3	23	ELDR		-	181, 251, 12
dopo il § 4	1	Verts/ALE	AN	+	
§ 5		testo originale	vd	+	
§ 6	2= 40=	Verts/ALE GUE/NGL		+	modificato oralmente
§ 7	24	ELDR		-	207, 217, 7
	§	testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 8	57	PPE-DE		+	260, 157, 13 come aggiuntivo
§ 9	55	Schleicher ea		-	
§ 10, trattino 2	7	PPE-DE		R	
§ 11	25	ELDR	vs/AN		
			1	+	
			2	-	
	10	PSE		+	234, 192, 10
	41	GUE/NGL		↓	
dopo il § 13	11	PSE		+	
	13	PSE		+	
	14	PSE		+	
§ 14	42S	GUE/NGL		-	
§ 15	50	EDD ea	vs		
			1	-	
				2	-
	26= 43=	ELDR GUE/NGL		-	201, 228, 6
§ 16	61	Schleicher ea		-	

Giovedì 16 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 17	51	EDD ea		-	
	6	Schleicher ea		-	
dopo il § 17	52	EDD ea		-	
§ 19	53	EDD ea		-	
	3	Verts/ALE	AN	-	
	18	PSE		+	203, 201, 23
	§	testo originale	vd	↓	
§ 20		testo originale	vd	+	
§ 22	58	PPE-DE		-	
	§	testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	+	
			4	+	
			5	+	
§ 23	16	PSE		+	
	§	testo originale	vd	↓	
§ 25	20	PSE	vs		
			1	+	
			2	+	
	§	testo originale		↓	
§ 26	27	ELDR		+	
	21	PSE		-	191, 232, 7
	4	Verts/ALE		-	
§ 27		testo originale	vd	+	
dopo il § 27	12	PSE		-	191, 226, 13
§ 28	28S	ELDR		-	
	15	PSE	vs		
			1	-	203, 211, 15
			2	+	
§ 29	59	PPE-DE		R	
	62	Schleicher ea		-	
§ 30	29S	ELDR		-	194, 230, 12
§ 32		testo originale	vd	+	

Giovedì 16 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 33	30S=	ELDR		-	
	44S=	GUE/NGL			
dopo il § 33	34	EDD		-	
§ 34	63	PPE-DE		-	
	8	PPE-DE		R	
	§	testo originale	AN	+	
dopo il § 34	60	PPE-DE		R	
§ 35	31	ELDR		-	
	§	testo originale	AN	+	
dopo il § 35	32	ELDR	AN	-	
§ 36		testo originale	AN	+	
§ 38	54	PPE-DE		+	
	§	testo originale	vd	↓	
dopo il § 38	22	ELDR		-	
§ 39	19S=	PSE		-	172, 263, 4
	45S=	GUE/NGL		-	
	5	Verts/ALE		-	
	9	PPE-DE		-	189, 237, 6
	64	Schleicher ea		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

L'emendamento 17 non concerne tutte le versioni linguistiche e non è stato pertanto posto in votazione (vedi articolo 140, paragrafo 1, lettera d) del regolamento)

Onn. Theato, Keppelhoff-Wiechert, Klass e Stauner e Fiori, Rübige, Ebner e Langen hanno firmato anche gli emendamenti 6, 54 e 55. La on. Thyssen non ha firmato tali emendamenti.

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

PSE votazione finale

ELDR § 25, em. 32, votazione finale

Verts/ALE em. 1, 3, § 34, 35, 36

Richieste di votazione distinta

PSE § 19, 20, 23, 27, 35, 36, 38

ELDR § 32

Le richieste di votazione distinta sui § 28, 29, 30, 39 sono irricevibili (vedi em. 19, 28, 29, 45 soppressivi)

Inglewood ea § 5, 20

La richiesta di votazione distinta sul § 30 è irricevibile (vedi em. 29 di soppressione).

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 15

prima parte: «considera che i principi ... parlamenti nazionali»

seconda parte: «conferma le raccomandazioni ... parlamenti nazionali»

Giovedì 16 maggio 2002

em. 25

prima parte: «ritiene che la norma ... della Commissione»

seconda parte: «dai due rami ... Commissione (soppressivo)»

PSE

em. 20

prima parte: «ritiene che, ... il turismo»

seconda parte: «cui devono essere ... e commerciali»

UEN

em. 50

prima parte: «propone di distinguere ... [soppressivo]»

seconda parte: «nella consapevolezza ... (competenze negative)»

INGLEWOOD ea

cons H

prima parte: «considerando che, attualmente ... Stati membri»

seconda parte: «dato che ... dai trattati»

§ 7

prima parte: insieme del testo tranne i termini «al modello sociale europeo e»

seconda parte: tali termini

§ 22

prima parte: insieme del trattino 1, tranne i termini «politica sociale e occupazionale», «politica di immigrazione e» e «fiscalità legata al mercato unico»

seconda parte: i termini «politica sociale e occupazionale»

terza parte: i termini «politica di immigrazione e»

quarta parte: i termini «e fiscalità legata al mercato unico»

quinta parte: trattino 2

Varie

Il gruppo PPE-DE ha ritirato i suoi emendamenti 55, 7, 61, 6, 59, 62, 60, 64

Gli emendamenti 55, 61, 6, 62, 64 sono stati ripresi dalla on. Schleicher e altri [art. 139, 5]

Interventi:

- L'on. MacCormick ha segnalato un errore all'emendamento 1 in alcune versioni linguistiche e ha chiesto che queste versioni vengano armonizzate sulla base dell'originale inglese;
- il relatore ha proposto un emendamento orale agli emendamenti 2 e 40 (identici) volto ad aggiungere i termini «già organizzata» dopo i termini «integrazione economica». La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato integrato.
- il relatore ha dichiarato di poter sottoscrivere l'emendamento 57 a condizione che esso venga considerato come aggiuntivo e non come un emendamento di soppressione. La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato integrato.
- il relatore ha dichiarato di essere contrario all'emendamento 6;
- L'on. Leinen ha segnalato un errore nella prima frase del paragrafo 19 della versione tedesca; la on. Dührkop Dührkop ha segnalato la necessità di correggere anche la versione spagnola;
- L'on. Mac Cormick, dopo la reiezione dell'emendamento 5, ha dichiarato che avrebbe voluto presentare un emendamento orale a tale emendamento; la Presidenza ha consultato l'Assemblea per sapere se intendeva ritornare sul voto espresso e questa si è opposta.

Giovedì 16 maggio 2002

5. L'Iraq undici anni dopo

Relazione: NICHOLSON OF WINTERBOURNE (A5-0157/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons B	13	GUE/NGL		↓	coperto da un emendamento orale
	§	testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
	3		+		
cons. C		testo originale	vd	+	
cons D	2	PSE		+	
dopo il cons. E	14	GUE/NGL		-	
	18	Verts/ALE		-	
dopo il cons F	19	Verts/ALE		-	
cons G	3	PSE		-	169, 246, 10
cons. I	4	PSE	AN	-	
	§	testo originale	vd	+	
cons J	29	ELDR		+	
cons L		testo originale	vd	+	215, 144, 8
cons M	5	PSE		-	
dopo il cons. M	20	Verts/ALE	vs		
			1	-	
			2	↓	
dopo il cons. N	6	PSE			irricevibile
§ 5	30	ELDR+PSE	AN	+	
§ 6, prima del trattino 1	15	GUE/NGL		↓	coperto da un emendamento orale
§ 6, dopo il trattino 1	12	PSE	AN	-	
§ 7	15	ELDR	AN	R	
	31	ELDR+PSE	AN	+	
§ 9	7	PSE		-	
§ 11		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	+	
§ 13	8	PSE		+	

Giovedì 16 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
dopo il § 13	21	Verts/ALE		-	
	22	Verts/ALE	AN	-	
dopo il § 14	23	Verts/ALE	AN	+	
§ 15	25	Verts/ALE		-	
dopo il § 15	24	Verts/ALE		-	
§ 17	9	PSE		-	
§ 19	28	ELDR		+	
§ 21	10	PSE		+	
	27	ELDR	AN	+	
dopo il § 21	16	GUE/NGL		-	
	26	Verts/ALE	vs		
			1	-	201, 211, 4
			2	↓	
§ 24	11	PSE		-	
dopo il § 25	17	GUE/NGL	AN	-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

* L'emendamento 6 è stato dichiarato irricevibile conformemente alle disposizioni dell'art. 127,1 ultimo comma e dell'art. 161,1 del regolamento

L'emendamento 32 è annullato

Richieste di votazione per appello nominale

PSE emm. 31, 4, 12

ELDR emm. 27, 30, votazione finale

Verts/ALE em. 1S, 31, 22, 23, 17

Richieste di votazione distinta

PSE cons C, I, L

Richieste di votazione per parti separate

PSE

cons B

prima parte: «considerando gli obiettivi ... sovranità di questo Stato»

seconda parte: «e che non da ultimo ... Saddam Hussein»

terza parte: «considerando che ... questi scopi»

§ 11

prima parte: insieme del paragrafo, tranne i trattini 2 e 4

seconda parte: trattino 2

terza parte: trattino 4

Verts/ALE

em. 20

prima parte: «considerando che finora ... conseguenze sanitarie»

seconda parte: «dell'uso da parte ... guerra del Golfo»

em. 26

prima parte: «chiede insistentemente all'UNEP ... sul popolo iracheno»

seconda parte: «dell'uso di testate ... loro sofferenze»

Giovedì 16 maggio 2002

Interventi:

- Prima della votazione, la on. Nicholson of Winterbourne, relatrice, ha proposto un emendamento orale agli emendamenti 12, 13, 15 e al paragrafo 14, volto a sostituirli con il seguente nuovo testo, da inserire dopo il paragrafo 6: **«valuta positivamente, a condizione che ciò non determini un aumento delle spese militari, l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU di una nuova risoluzione (1409/2002) mediante la quale definire procedure più semplici per l'acquisto di merci per l'Iraq ed eliminare la maggior parte delle restrizioni al commercio e agli investimenti non militari e ad uso non duplice, pur mantenendo l'embargo sulle armi approvato per migliorare la situazione della crisi umanitaria quanto alle esigenze di base; esorta le Nazioni Unite a rafforzare i controlli sulla capacità dell'Iraq di importare armi e merci e prodotti connessi alle armi e ad eliminare tutte le altre sanzioni;»**

M. L'on. Sakellariou, a nome del gruppo PSE, si è dichiarato favorevole a tale emendamento a condizione che esso venga considerato come aggiuntivo e che l'emendamento 12 venga almeno posto in votazione.

Il relatore si è dichiarato contrario all'approvazione dell'emendamento 12.

La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato integrato, e ha in seguito posto in votazione l'emendamento 12, essendo l'emendamento 13 decaduto.

M. L'on. Swoboda ha ritenuto opportuno porre in votazione l'emendamento orale della relatrice.

La Presidenza gli ha rammentato che, secondo la procedura abituale, qualora non vi sia opposizione da parte di almeno dodici deputati (articolo 139, paragrafo 6, del regolamento) alla sua presa in considerazione, l'emendamento orale è considerato integrato.

- L'on. Sakellariou, appellandosi all'articolo 161, paragrafo 1 del regolamento, ha chiesto la soppressione della motivazione della relazione.

M. L'on. Brok, presidente della commissione AFET ha risposto che, ai sensi del medesimo articolo del regolamento, la motivazione viene redatta sotto la responsabilità del relatore e che non sarebbe pertanto conforme al regolamento sopprimerla in sede di seduta plenaria.

La Presidenza ha fatto rilevare che tale questione rientra nella sfera di competenza della commissione in parola.

6. Negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania

Relazione: PACK (A5-0118/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons B	1	GUE/NGL		-	
§ 5		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	+	
§ 10, trattino 4	2	GUE/NGL		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 5

prima parte: «ritiene che ... istituzioni democratiche albanesi»

seconda parte: «raccomanda quindi ... stabilità politica»

terza parte: «necessaria ... l'accordo»

Giovedì 16 maggio 2002

7. Rio, dieci anni dopo

Relazione: PAPAYANNAKIS (A5-0151/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n°.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
cons L	2	GUE/NGL+Verts		-	
dopo il § 2	8	Verts+GUE/NGL	AN	+	
§ 3	9	Verts+GUE/NGL		+	
§ 4	10	Verts/ALE	AN	+	
§ 7	3	GUE/NGL+Verts	vs		
			1	+	
			2	-	
§ 15	11	Verts/ALE		-	
§ 16	12	Verts/ALE		+	
§ 17		testo originale	AN	+	
dopo il § 18	13	Verts/ALE		+	
§ 22	1	PPE-DE		-	
§ 26		testo originale	vs		
			1	+	
			2	-	181, 207, 4
dopo il § 28	4	GUE/NGL ea	AN	-	
§ 29		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 30		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
dopo il § 32	5	GUE/NGL		-	
dopo il § 41	6	GUE/NGL		-	
§ 46		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 54		testo originale	vs		
			1	+	
			2	-	
dopo il § 55	7	GUE/NGL		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Giovedì 16 maggio 2002

L'emendamento 14 è stato ritirato

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

PSE votazione finale

Verts/ALE emm. 8, 10, § 17, votazione finale

GUE/NGL em. 4

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 26

prima parte: «chiede che ... dal diritto internazionale»

seconda parte: «quale primo passo ... degli investimenti»

§ 30

prima parte: insieme del testo tranne i termini «l'annullamento del debito dei paesi poveri più fortemente indebitati (HICP)»

seconda parte: tali termini

PPE-DE, PSE

em. 3

prima parte: «appoggia soluzioni efficaci ... dei trasporti internazionali»

seconda parte: «i proventi ... sviluppo rurale»

PSE

§ 46

prima parte: insieme del testo tranne i termini «onde ridurre la necessità di emigrare e»

seconda parte: tali termini

ELDR, PPE-DE, PSE

§ 54

prima parte: insieme del testo tranne i termini «ad esempio la tassazione delle operazioni in valuta»

seconda parte: tali termini

Verts/ALE

§ 29

prima parte: insieme del testo tranne i termini «e approva il varo ... dell'OMC»

seconda parte: tali termini

8. Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile

Relazione: LANNOYE (A5-0142/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
dopo il § 2	1	Verts/ALE		+	
dopo il § 5	4	Verts/ALE		+	169, 161, 4
dopo il § 13	2	Verts/ALE		+	
§ 18		testo originale	vs		
			1	+	
			2	+	

Giovedì 16 maggio 2002

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
dopo il § 21	3	Verts/ALE	vs		
			1	+	
			2	-	162, 164, 3
§ 22	5	Verts/ALE	vs		
			1	+	
			2	+	
	3	-	151, 174, 4		
	12	PPE-DE		+	come aggiuntivo 184, 137, 1
	§	testo originale		↓	
§ 26	6S	Verts/ALE		-	
§ 30	7	Verts/ALE		+	
§ 37	8	Verts/ALE		+	
dopo il § 42	9	Verts/ALE		+	
§ 51	10	Verts/ALE		R	
§ 59	11	Verts/ALE	vs		
			1	+	
			2	+	191, 134, 3
	3	+			
	§	testo originale	vs	↓	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em. 3*prima parte:* «si compiace dell'impegno ... armi da fuoco»*seconda parte:* «invita gli Stati membri ... uranio impoverito»**em. 5***prima parte:* fino a «COM(2002) 81 def.»*seconda parte:* parte restante del testo tranne i termini «e l'ultima relazione Spahn al governo tedesco sull'introduzione di una tassa sulle transazioni monetarie»*terza parte:* tali termini**em. 11***prima parte:* «chiede che entro il 2004 ... con i governi nazionali» tranne i termini «a norma del quale gli investitori privati siano tenuti»*seconda parte:* tali termini*terza parte:* «sollecita, quale primo passo ... sugli investimenti»

Giovedì 16 maggio 2002

ELDR, PPE-DE

em. 5*prima parte:* «prende nota ... della Commissione»*seconda parte:* «propone in tale contesto ... sostenibile» tranne i termini «e l'ultima relazione Spahn al governo tedesco sull'introduzione di una tassa sulle transazioni monetarie»*terza parte:* «e l'ultima relazione Spahn al governo tedesco sull'introduzione di una tassa sulle transazioni monetarie»

EDD

§ 18*prima parte:* «auspica una ... internazionali»*seconda parte:* «e chiede una ... di dette istituzioni»

Varie

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato il proprio em. 10.

Interventi:

- Il relatore ha dichiarato di poter sottoscrivere l'emendamento 12 a condizione di considerarlo come aggiuntivo. Il gruppo PPE-DE, firmatario dell'emendamento, ha dichiarato il suo assenso.

9. Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)

Proposte di risoluzione (B5-0262/2002, B5-0267/2002, B5-0280/2002, B5-0283/2002, B5-0284/2002, B5-0285/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL + UEN)					
dopo il cons. H	1	Verts/ALE	AN	+	
	2	Verts/ALE		-	
dopo il § 10	6	Verts/ALE	AN	+	
§ 11	3	Verts/ALE		+	
dopo il § 12	4	Verts/ALE	AN	+	
dopo il § 14	5	Verts/ALE	AN	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite				+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE em. 1, 4, 5, 6

Varie

Il gruppo Verts/ALE ha fatto rilevare che i termini «brevetage du vivant» (in lingua originale francese) nell'emendamento 5 devono tradursi con «patenting of life forms» in inglese

Giovedì 16 maggio 2002

10. Situazione in Madagascar

Proposte di risoluzione (B5-0289/2002, B5-0290/2002, B5-0301/2002, B5-0302/2002, B5-0305/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite				+	

11. Indonesia (Molucche, Aceh)

Proposte di risoluzione (B5-0288/2002, B5-0296/2002, B5-0297/2002, B5-0306/2002, B5-0307/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD)					
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite				+	

12. Situazione in India

Proposte di risoluzione (B5-0287/2002, B5-0291/2002, B5-0298/2002, B5-0299/2002, B5-0304/2002)

oggetto dell'emendamento	em. n.	autore	AN, etc.	votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, GUE/NGL, UEN)					
dopo il cons. D	1	PPE-DE		R	
	2	Verts/ALE	AN	-	
§ 5	3	Verts/ALE		+	13, 11, 71
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = sostituzione PR e decadenza B5-299				+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE ams 2

Giovedì 16 maggio 2002

13. Situazione nello Zimbabwe

Proposte di risoluzione (B5-0286/2002, B5-0295/2002, B5-0300/2002, B5-0303/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
proposta di risoluzione comune (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD)					
votazione: risoluzione (insieme del testo) approvazione = PR sostituite			AN	+	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale della PRC

14. Partenariato Unione europea/Nazioni Unite

Relazione: MIRANDA (A5-0128/2002)

Oggetto dell'emendamento	Em. n.	Autore	AN, etc.	Votazione	VE/Osservazioni
§ 6		testo originale	vd	+	
dopo il § 17	1	ELDR		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	

Richieste di votazione distinta

EDD: § 6

Giovedì 16 maggio 2002

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Trentin A5-0161/2002

Paragrafo 5 – modifica 8

Favorevoli: 228**EDD:** Bernié, Butel, Mathieu**ELDR:** Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigler, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Modrow, Papayannakis, Puerta, Vinci, Wurtz**NI:** Gorostiaga Atxalandabaso**PPE-DE:** Wijkman**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen**Verts/ALE:** Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn**Contrari: 213****EDD:** Belder, Blokland, van Dam, Farage**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Frahm, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen**NI:** Berthu, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Le Pen, Martinez, Pannella, Souchet, Turco**PPE-DE:** Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani,

Giovedì 16 maggio 2002

Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Segni

Astensionni: 10

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Borghezio

Verts/ALE: Gahrton, Schörling

Relazione Trentin A5-0161/2002

Emendamento 3

Favorevoli: 203

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Caveri, Costa Paolo, Di Pietro, Formentini, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Modrow, Papayannakis, Puerta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 234

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

Giovedì 16 maggio 2002

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Frahm, Korakas, Laguiller, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Segni

Astensioni: 10

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Le Pen, Martinez, Souchet

Relazione Trentin A5-0161/2002

Emendamento 2

Favorevoli: 77

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu

ELDR: Di Pietro

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigger, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Le Pen, Martinez

PSE: Caudron, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Paasilinna, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schöring, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 367

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

Giovedì 16 maggio 2002

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller**NI:** Berthu, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Souchet, Turco**PPE-DE:** Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Bremept, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba**UEN:** Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Segni**Astensioni: 7****EDD:** Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk**NI:** Borghezio**PPE-DE:** Costa Raffaele**PSE:** Dary**Relazione Trentin A5-0161/2002****Emendamento 1****Favorevoli: 212****EDD:** Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk**ELDR:** Caveri, Costa Paolo, Di Pietro, Formentini, Procacci**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

Giovedì 16 maggio 2002

NI: Berthu, Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PPE-DE: Brok

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roue, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 231

EDD: Farage

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Messrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Crowley, Segni

Giovedì 16 maggio 2002

Astensioni: 12**EDD:** Bernié, Butel, Mathieu**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Korakas, Patakis**NI:** de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez**PPE-DE:** Costa Raffaele**UEN:** Bigliardo**Relazione Trentin A5-0161/2002****Risoluzine****Favorevoli: 386****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson**NI:** Hager, Ilgenfritz, Kronberger**PPE-DE:** Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushman, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Angelilli, Bigliardo, Caullery, Crowley, Segni

Giovedì 16 maggio 2002

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 47

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Farage, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Laguiller, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Le Pen, Martinez, Pannella, Turco

UEN: Camre

Astensioni: 21

GUE/NGL: Blak, Fraise, Herzog, Koulourianos, Manisco, Schmid Herman

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Souchet

PPE-DE: Costa Raffaele, Grönfeldt Bergman, Koch, Konrad, Mombaur

PSE: Caudron, dos Santos

Verts/ALE: Gahrton, Lucas, Mayol i Raynal, Schörling

B5-0249/2002 – Riforma del Consiglio e trasparenza

Emendamento 1

Favorevoli: 222

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Ferrer, Palacio Vallelersundi

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Näir, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 16 maggio 2002

Contrari: 207**EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Farage, Mathieu**ELDR:** Flesch**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Figueiredo, Frahm, Korakas, Miranda, Patakis, Schmid Herman, Seppänen**NI:** Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Le Pen, Martinez, Souchet**PPE-DE:** Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Theorin**UEN:** Angelilli, Bigliardo, Caullery, Crowley**Astensioni: 14****EDD:** Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk**GUE/NGL:** Bordes, Cauquil, Laguiller**NI:** Borghezio**PPE-DE:** Costa Raffaele**PSE:** Lund**UEN:** Camre, Queiró**Verts/ALE:** Gahrton, Schörling**Relazione Lamassoure A5-0133/2002****Emendamento 1****Favorevoli: 375****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk**ELDR:** Lynne**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Souchet, Turco

Giovedì 16 maggio 2002

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Caullery, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 39

ELDR: Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Esteve, Fleisch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer

PPE-DE: Almeida Garrett, Costa Raffaele

PSE: Goebbels

UEN: Bigliardo, Crowley, Queiró

Astensionni: 34

EDD: Farage

ELDR: Dybkjær, Watson

GUE/NGL: Frahm, Korakas, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen

NI: de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez

PPE-DE: Graça Moura, Matikainen-Kallström, Pacheco Pereira

PSE: Gebhardt, Gröner, Hänsch, Jöns, Keßler, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Piecyk, Poos, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Schulz, Stockmann, Terrón i Cusí, Walter

Giovedì 16 maggio 2002

Relazione Lamassoure A5-0133/2002**Emendamento 25, prima parte****Favorevoli: 199**

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Blak, Fiebigger

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gröföldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Jeggler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wurmeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: McAvan, Poos, Vairinhos

UEN: Angelilli, Queiró, Segni

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Hudghton, Rod

Contrari: 191

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Lynne, Pesälä, Pohjamo

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Le Pen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Sacrédeus, Stockton

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

Giovedì 16 maggio 2002

UEN: Bigliardo, Caullery

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 8

EDD: Farage

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bastos, Costa Raffaele, Graça Moura, Pacheco Pereira

UEN: Berlato

Relazione Lamassoure A5-0133/2002

Emendamento 25, seconda parte

Favorevoli: 44

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

PPE-DE: Florenz, Knolle

PSE: Hänsch, Howitt, Paasilinna, Poos, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker

UEN: Segni

Contrari: 385

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Lynne, Pesälä, Pohjamo

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Le Pen, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fournou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosselet, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martins, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel,

Giovedì 16 maggio 2002

Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Queiró

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensionni: 7

EDD: Farage

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Borghezio, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Graça Moura, Schwaiger

PSE: Koukiadis

Relazione Lamassoure A5-0133/2002

Emendamento 3

Favorevoli: 66

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Ferrer

PSE: Bowe, Dehousse, De Keyser, Haug, Vairinhos, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 16 maggio 2002

Contrari: 362

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Farage

ELDR: Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Le Pen, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Naïr, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Queiró, Segni

Astensionni: 17

EDD: Bernié, Butel, Mathieu

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Alyssandrakis, Figueiredo, Frahm, Miranda, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Garaud

PPE-DE: Bastos, Costa Raffaele, Graça Moura

PSE: Roth-Behrendt

Giovedì 16 maggio 2002

Relazione Lamassoure A5-0133/2002**Paragrafo 34****Favorevoli: 370**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Fleisch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Bakopoulos, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Markov, Marset Campos, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta

NI: Berthu, Bonino, Borghезio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zrihen

UEN: Crowley, Queiró

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 28

ELDR: De Clercq

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Boudjenah, Fiebiger, Korakas, Manisco, Patakis, Wurtz

NI: Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez

Giovedì 16 maggio 2002

PPE-DE: Balfe, Evans Jonathan, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Pack, Stenmarck

PSE: Duin, Haug, Theorin, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Camre, Segni

Astensioni: 17

EDD: Farage

GUE/NGL: Blak, Frahm, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Costa Raffaele, Graça Moura, Klamt, Pacheco Pereira

PSE: Dehousse, Roth-Behrendt

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery

Relazione Lamassoure A5-0133/2002

Paragrafo 35

Favorevoli: 369

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Howitt, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna,

Giovedì 16 maggio 2002

Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusi, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Watts, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 58

EDD: Farage

ELDR: Plooij-van Gorsel

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Fiebiger, Kaufmann, Korakas, Markov, Patakis

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Marini, Marinos

PSE: Bowe, Bullmann, Fava, Ferreira, Gebhardt, Glante, Gröner, Hänsch, Haug, Hughes, Jöns, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Müller Rosemarie, Piecyk, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Theorin, Volcic, Walter, Weiler, Zimeray, Zorba

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Queiró

Astensionni: 14

EDD: Krarup

GUE/NGL: Frahm, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bastos, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Graça Moura, Pacheco Pereira

PSE: Vairinhos

Relazione Lamassoure A5-0133/2002

Emendamento 32

Favorevoli: 122

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Figueiredo, González Álvarez, Jové Peres, Marset Campos, Puerta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger

PPE-DE: Böge, von Boetticher, Ebner, Ferber, Ferrer, Flemming, Friedrich, Gahler, Hieronymi, Jeggle, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Matikainen-Kallström, Müller Emilia Franziska, Nassauer, Niebler, Pack, Palacio Vallelersundi, Rack, Rübige, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Stenzel, Theato, Valdivielso de Cué, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zissener

Giovedì 16 maggio 2002

PSE: Colom i Naval, Dehousse, Désir, Duin, Goebbels, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Terrón i Cusí, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 303

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Farage, Mathieu, Okking

ELDR: Pesälä, Pohjamo

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grosselet, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Karas, Knolle, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Píscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wijkman, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dary, De Keyser, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefšler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Queiró

Astensionni: 13

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Borghezio

PPE-DE: Bastos, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Graça Moura, Mombaur, Pacheco Pereira, Posselt, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: dos Santos, Vairinhos

Giovedì 16 maggio 2002

Relazione Lamassoure A5-0133/2002**Paragrafo 36****Favorevoli: 254**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Vinci

NI: Borghesio

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Colom i Naval, Leinen, Napoletano, Napolitano, Pérez Royo, Terrón i Cusí

UEN: Angelilli, Bigliardo, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sørensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 159

EDD: Farage

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Kaufmann, Korakas, Markov, Miranda, Patakis, Wurtz

NI: Berthu, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Naïr, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard,

Giovedì 16 maggio 2002

Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Queiró

Astensionni: 16

GUE/NGL: Frahm, González Álvarez, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bastos, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Klamt, Klab, Martens, Moreira Da Silva, Pacheco Pereira

Relazione Lamassoure A5-0133/2002

Risoluzione

Favorevoli: 322

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Brie, Fraisse, Herzog, Papayannakis

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtoul, Friedrich, Gähler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klab, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Rack, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dary, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Keßler, Koukiadis, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Giovedì 16 maggio 2002

Contrari: 64**EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Farage, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Korakas, Markov, Meijer, Miranda, Patakis, Schmid Herman, Seppänen**NI:** Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Souchet**PPE-DE:** Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Evans Jonathan, Hannan, Helmer**PSE:** Dehousse, Ford, Gebhardt, Glante, Gröner, Haug, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lund, Nair, Piecyk, Rapkay, Roth-Behrendt, Sakellariou, Scheele, Theorin, Walter, Zrihen**UEN:** Camre, Caullery, Crowley**Astensioni: 58****ELDR:** Pesälä, Pohjamo**GUE/NGL:** Ainardi, González Álvarez, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Maset Campos, Morgantini, Puerta, Schröder Ilka, Vinci, Wurtz**NI:** Gorostiaga Atxalandabaso**PPE-DE:** Balfe, Bastos, Bayrou, Beazley, Bowis, Coelho, Cunha, Dover, Ebner, Elles, Foster, Goodwill, Graça Moura, Harbour, Korhola, Lulling, Matikainen-Kallström, Nicholson, Pacheco Pereira, Parish, Perry, Piscarreta, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Stevenson, Sturdy, Tannock**PSE:** Bösch, Bowe, Bullmann, Duin, Goebbels, Jöns, Mann Erika, Poos, Schmid Gerhard**Verts/ALE:** Boumediene-Thiery, Gahrton, Lucas, Rod, Schörling, Wuori**Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002****Emendamento 4****Favorevoli: 160****EDD:** Bernié, Butel, Mathieu**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz**NI:** Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Le Pen, Martinez, Souchet**PPE-DE:** Hatzidakis, Marinos, Posselt, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bullmann, Campos, Carrilho, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Caullery

Giovedì 16 maggio 2002

Contrari: 248

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Casaca

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

EDD: Farage

NI: Borghesio

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Lage

UEN: Bigliardo, Crowley

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002

Emendamento 30

Favorevoli: 381

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

Giovedì 16 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Isler Béguin, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 14

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Le Pen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Pack

PSE: Dary, De Keyser

UEN: Berlato, Caullery

Astensionni: 9

EDD: Bernié, Butel, Farage, Krarup, Mathieu

NI: Berthu

Giovedì 16 maggio 2002

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Titley

UEN: Bigliardo

**Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002
Emendamento 12**

Favorevoli: 205

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Le Pen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Averoff, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Posselt, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusi, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery, Crowley, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 213

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenzi, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos,

Giovedì 16 maggio 2002

Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Casaca

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Queiró

Astensionni: 7

EDD: Farage

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Lage, Lund, Titley

UEN: Berlato

Verts/ALE: Boumediene-Thiery

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002

Emendamento 31

Favorevoli: 396

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marsset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Kronberger, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

Giovedì 16 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Casaca, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napolitano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 29

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

ELDR: Manders, Mulder, Plooij-van Gorsel, Procacci, Ries

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Valdivielso de Cué

PSE: Campos, Carnero González, Garot, Izquierdo Collado, Mann Erika, Obiols i Germà, O'Toole, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Torres Marques, Zimeray

UEN: Caullery

Astensionioni: 7

EDD: Bernié, Butel, Farage

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Carrilho, Swoboda, Titley

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002**Emendamento 22****Favorevoli: 205**

EDD: Bernié, Bonde, Butel, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Kronberger, Martinez, Souchet

PPE-DE: Averoff, Dimitrakopoulos, Posselt, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carrilho, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho,

Giovedì 16 maggio 2002

Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Caullery

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contrari: 215

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjaer, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Pannella, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Casaca

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Queiró, Segni

Astensionni: 6

EDD: Farage

NI: Borghezio, Gollnisch

PSE: Titley

UEN: Bigliardo, Crowley

Giovedì 16 maggio 2002

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002

Emendamento 23

Favorevoli: 392

EDD: Bonde, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Caveri, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Giovedì 16 maggio 2002

Contrari: 17**EDD:** Belder, Blokland, van Dam**ELDR:** Beysen, Busk, De Clercq, Duff**NI:** Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Pannella, Turco**PPE-DE:** Fiori, Schwaiger, Sommer**UEN:** Berlato, Crowley**Astensioni: 13****EDD:** Bernié, Butel, Farage, Mathieu**GUE/NGL:** Alyssandrakis, Korakas, Patakis**NI:** Garaud, de Gaulle, Le Pen, Martinez**PPE-DE:** Costa Raffaele**PSE:** Titley**Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002****Emendamento 27****Favorevoli: 400****EDD:** Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz**NI:** Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Turco**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

Giovedì 16 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Whitehead, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 4

NI: de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez

Astensionni: 10

EDD: Bernié, Butel, Farage, Mathieu

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis

NI: Berthu, Souchet

PSE: Titley

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002**Emendamento 17****Favorevoli: 189**

EDD: Krarup, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Le Pen, Martinez

PPE-DE: Averoff, Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Pacheco Pereira, Smet, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dary, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schulz, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

Giovedì 16 maggio 2002

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Lambert, Lannoye, Lucas, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 212

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Schröder Ilka

NI: Bonino, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zäbell, Zimmerling, Zissener

PSE: Casaca, Terrón i Cusí

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Queiró, Segni

Astensionni: 13

EDD: Bernié, Farage, Mathieu

ELDR: Thors

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Souchet

PPE-DE: Posselt

PSE: Lage, Titley

UEN: Caullery, Crowley

Relazione Nicholson of Winterbourne A5-0157/2002**Risoluzione****Favorevoli: 354**

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

Giovedì 16 maggio 2002

GUE/NGL: Brie, Di Lello Finuoli, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Markov, Meijer, Schröder Ilka

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Souchet, Turco

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfé, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggel, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Howitt, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Bremept, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Crowley, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Celli, Echerer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 29

EDD: Farage

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Cauquil, Fiebiger, Frahm, Korakas, Laguiller, Morgantini, Patakis

NI: de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Le Pen, Martinez

PSE: Dary, Dehousse, Nair, Sakellariou, Scarbonchi, Scheele

UEN: Camre, Caullery

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Lannoye, Piétrasanta, Rod

Astensionni: 31

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah, Figueiredo, Kaufmann, Manisco, Maset Campos, Miranda, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Posselt

PSE: De Keyser, Ferreira, Gillig, Guy-Quint, Lund, Poignant, Poos, Roure, Savary, Titley, Zimeray, Zrihen

Verts/ALE: Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Lucas, Turmes, Wuori

Giovedì 16 maggio 2002

Relazione Pack A5-0118/2002**Risoluzione****Favorevoli: 390****EDD:** Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigler, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Seppänen, Vinci, Wurtz**NI:** Dell'Alba, Dupuis, Kronberger, Turco**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcyoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jeggler, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen**UEN:** Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Crowley, Queiró, Segni**Verts/ALE:** Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori**Contrari: 7****GUE/NGL:** Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Korakas, Laguiller, Patakis**NI:** Borghezio

Giovedì 16 maggio 2002

Astensioni: 11

EDD: Krarup, Okking

NI: Berthu, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Souchet

PPE-DE: Costa Raffaele

PSE: Imbeni

Relazione Papayannakis A5-0151/2002

Emendamento 8

Favorevoli: 387

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger

PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Giovedì 16 maggio 2002

Contrari: 17**EDD:** Butel, Mathieu**NI:** Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez, Souchet**PPE-DE:** Arvidsson, Grönfeldt Bergman, Stenmarck**UEN:** Berlato, Bigliardo, Camre, Crowley, Queiró, Segni**Astensionni: 5****GUE/NGL:** Bordes**NI:** Dell'Alba, Dupuis, Garaud**UEN:** Caullery**Relazione Papayannakis A5-0151/2002****Emendamento 10****Favorevoli: 392****EDD:** Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk**ELDR:** Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz**NI:** Kronberger, Souchet**PPE-DE:** Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foliás, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**PSE:** Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos,

Giovedì 16 maggio 2002

Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Crowley, Queiró

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 6

PPE-DE: Arvidsson, Costa Raffaele, Grönfeldt Bergman, Stenmarck

UEN: Berlato, Bigliardo

Astensionni: 9

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gollnisch

PPE-DE: Lisi

Relazione Papayannakis A5-0151/2002**Paragrafo 17****Favorevoli: 385**

EDD: Belder, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Maset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger

PPE-DE: Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaf, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

Giovedì 16 maggio 2002

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 7

NI: Gollnisch

PPE-DE: Flemming

UEN: Berlato, Bigliardo, Crowley, Queiró, Segni

Astensionari: 11

GUE/NGL: Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, Dell'Alba, Dupuis, Le Pen, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Costa Raffaele, Grönfeldt Bergman, Stenmarck

Relazione Papayannakis A5-0151/2002

Emendamento 4

Favorevoli: 176

EDD: Bonde, Sandbæk

ELDR: Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Esteve, Pesälä, Pohjamo

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebigger, Figueiredo, Frahm, Fraise, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger, Martinez

PPE-DE: Ferrer, Korhola, McCartin, Marinos, Posselt

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lange, Lavarra, Leinen, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Read, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

Giovedì 16 maggio 2002

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 193

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Beysen, Busk, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Plooi-j-van Gorsel, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

NI: Berthu, Souchet

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Berend, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klauf, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Duhamel, Goebbels, Hänsch, Napolitano, Poos, Rapkay, Roth-Behrendt, Skinner, Zimeray

UEN: Berlato, Camre, Crowley

Astensionari: 15

EDD: Krarup, Mathieu, Okking

ELDR: Caveri

GUE/NGL: Bordes, Laguiller

NI: Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen

PPE-DE: Costa Raffaele, Wijkman

PSE: Lage, dos Santos, Schulz

Relazione Papayannakis A5-0151/2002

Risoluzione

Favorevoli: 341

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Caveri, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer, Watson

Giovedì 16 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Brie, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Miranda, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Kronberger

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Berend, Bourlanges, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Pacheco Pereira, Pack, Palacio Vallelersundi, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Piscarreta, Poettering, Posselt, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Sudre, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, Désir, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Crowley, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 29

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wuermeling

Astensionni: 12

EDD: Butel, Mathieu

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, de Gaulle, Gollnisch, Le Pen, Martinez

UEN: Camre, Queiró

Giovedì 16 maggio 2002

Relazione Lannoye A5/0142/2002

Risoluzione

Favorevoli: 316

EDD: Bonde, Krarup, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Wurtz

NI: Berthu, Kronberger

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bourlanges, Bowis, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Costa Raffaele, Cunha, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Florenz, Folias, Fontaine, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Désir, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kefler, Kindermann, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Naïr, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Queiró

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Hudghton, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 5

PPE-DE: Arvidsson, Grönfeldt Bergman, Kauppi, Lehne

UEN: Segni

Astensionni: 8

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Mathieu

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

PSE: Goebbels

Giovedì 16 maggio 2002

Risoluzione comune – B5-0262/2002 – Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)**Emendamento 1****Favorevoli: 151****EDD:** Bonde, Mathieu, Okking, Sandbæk**ELDR:** Vermeer**GUE/NGL:** Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Wurtz**NI:** Berthu**PPE-DE:** Camisón Asensio, Nicholson, Posselt, Schwaiger**PSE:** Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Désir, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen**Verts/ALE:** Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Isler Béguin, Lambert, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori**Contrari: 134****ELDR:** Attwooll, Beysen, Busk, De Clercq, Di Pietro, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors**PPE-DE:** Andria, Arvidsson, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bourlanges, Bowis, Brienza, Cederschiöld, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Dimitrakopoulos, Doorn, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Folia, Fontaine, Fourtou, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Sommer, Stevenson, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener**UEN:** Berlato, Camre, Crowley, Segni**Astensioni: 4****EDD:** Belder, Blokland, van Dam**UEN:** Queiró

Giovedì 16 maggio 2002

Risoluzione comune – B5-0262/2002 – Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)

Emendamento 6

Favorevoli: 268

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Wurtz

NI: Berthu, Kronberger

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bourlanges, Bowis, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Folias, Fontaine, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Knolle, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, De Keyser, Désir, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Naïr, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Isler Béguin, Lambert, Lucas, McCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 40

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer

PPE-DE: Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Ojeda Sanz, Sacrédeus

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Queiró, Segni

Risoluzione comune – B5-0262/2002 – Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)

Emendamento 4

Favorevoli: 198

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Beysen, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer

Giovedì 16 maggio 2002

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Wurtz

NI: Berthu, Kronberger

PPE-DE: Brok, Liese, Méndez de Vigo, Sacrédeus, Santer, Thyssen

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Ceyhun, Colom i Naval, Dehousse, Désir, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hughes, Hulthén, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Westendorp y Cabeza, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Crowley, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hautala, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, McCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 108

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bourlanges, Bowis, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fontaine, Fourtou, Galeote Quecedo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Morillon, Müller Emilia Franziska, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Pack, Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Tannock, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

UEN: Camre

Risoluzione comune – B5-0262/2002 – Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)

Emendamento 5

Favorevoli: 242

EDD: Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Krarup, Mathieu, Okking, Sandbæk

ELDR: Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Blak, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Frahm, Fraisse, González Álvarez, Herzog, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Laguiller, Manisco, Meijer, Miranda, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Wurtz

NI: Berthu, Kronberger

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bayrou, Beazley, Bourlanges, Bowis, Camisón Asensio, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Folias, Fontaine, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Moreira Da Silva, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz,

Giovedì 16 maggio 2002

Palacio Vallelersundi, Parish, Pastorelli, Peijs, Pérez Álvarez, Perry, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Sudre, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cercas, Ceyhun, Désir, Evans Robert J.E., Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Kindermann, Lange, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Moraes, Müller Rosemarie, Myller, Nair, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Rapkay, Roure, Sacconi, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Souladakis, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Vairinhos, Van Brempt, Van Lancker, Volcic, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Segni

Verts/ALE: Bautista Ojeda, Boumediene-Thiery, Celli, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hautala, Isler Béguin, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 35

ELDR: Attwooll, Beysen, Busk, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Esteve, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sánchez García, Schmidt, Sterckx, Thors, Vermeer

PPE-DE: Arvidsson, Hatzidakis, Pack

PSE: Colom i Naval, Goebbels, Rothley

UEN: Berlato

Astensioni: 15

PSE: Baltas, Ford, Hughes, Kuhne, Lage, McAvan, Marinho, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, dos Santos, Sousa Pinto, Stihler, Walter, Westendorp y Cabeza

Risoluzione comune – B5-0287/2002 – Situazione in India**Emendamento 2****Favorevoli: 7**

ELDR: Busk, Lynne, Malmström, Mulder, Olsson

GUE/NGL: Meijer

Verts/ALE: Onesta

Contrari: 77

EDD: Belder, van Dam

ELDR: Beysen

NI: Dupuis

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Coelho, Cushnahan, Daul, Deva, Elles, Fatuzzo, Flemming, Gahler, García-Margallo y Marfil, Goepel, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Korhola, McCartin, Mann Thomas, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Morillon, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Pastorelli, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tannock, Trakatellis, Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis, Zimmerling

Giovedì 16 maggio 2002

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Carrilho, Cashman, Dehousse, Gebhardt, Gillig, Izquierdo Collado, Kindermann, Lage, Lalumière, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miller, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Souladakis, Titley, Westendorp y Cabeza, Zrihen

Astensioni: 8

GUE/NGL: Bakopoulos, González Álvarez, Koulourianos, Marset Campos, Miranda, Papayannakis, Puerta

PSE: Karamanou

Risoluzione comune – B5-0286/2002 – Situazione in Zimbabwe

Risoluzione

Favorevoli: 93

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Beysen, Busk, Lynne, Malmström, Mulder, Olsson

GUE/NGL: Bakopoulos, González Álvarez, Koulourianos, Marset Campos, Meijer, Miranda, Papayannakis, Puerta

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Coelho, Cushnahan, Daul, Deva, Elles, Fatuzzo, Flemming, Gahler, García-Margallo y Marfil, Goepel, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Knolle, Koch, Korhola, McCartin, Mann Thomas, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Pastorelli, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Rübige, Sacrédeus, Schierhuber, Sommer, Stenmarck, Sudre, Tannock, Trakatellis, Wenzel-Perillo, Wieland, Zacharakis, Zimmerling

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Bullmann, Cashman, Dehousse, Gebhardt, Gillig, Izquierdo Collado, Karamanou, Kindermann, Lage, Lalumière, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Miller, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Skinner, Souladakis, Titley, Westendorp y Cabeza, Zrihen

Verts/ALE: Onesta

Giovedì 16 maggio 2002

TESTI APPROVATI**P5_TA(2002)0244****Sistema di prezzi fissi per i libri****Risoluzione del Parlamento europeo con raccomandazioni alla Commissione concernenti l'elaborazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a prezzi fissi per i libri (2001/2061(INI))***Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente i suoi articoli 95, 151 nonché il suo articolo 192, secondo comma,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport è allegato (A5-0039/2002),
- A. considerando che attualmente non esistono norme in materia di prezzi fissi per i libri,
- B. considerando che attualmente non viene elaborata alcuna proposta a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento,
- C. considerando che nella sua ultima risoluzione del 12 febbraio 2001, concernente l'applicazione dei sistemi nazionali di fissazione del prezzo dei libri⁽¹⁾ il Consiglio ricorda la libertà di ciascuno Stato membro, nella sua politica a favore del libro e della lettura, di scegliere o meno un sistema nazionale di prezzo dei libri sotto una forma legislativa o contrattuale,
- D. considerando che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono ripetutamente occupati dell'importanza del libro e dei prezzi fissi per i libri⁽²⁾,
- E. considerando che nella sua ultima risoluzione del 16 dicembre 1999 il Parlamento europeo ha dichiarato: «Il Parlamento europeo [ribadisce] la sua opinione che il libro costituisce nel contempo un bene culturale ed economico. Il sistema di prezzi fissi per i libri, che viene attuato in diversi Stati membri, garantisce l'esistenza di un gran numero di case editrici indipendenti, contribuisce al mantenimento e alla promozione di una molteplice produzione letteraria, alla libertà di pensiero, all'indipendenza della ricerca, della scienza e dell'insegnamento, come pure — in zone linguistiche transfrontaliere comuni — alla promozione del pensiero europeo, garantendo nel contempo, senza aiuti statali diretti o indiretti, una fitta rete di librerie, grazie alle quali il lettore gode di un'offerta di libri ricca, di ottima qualità e di facile accesso».

⁽¹⁾ GU C 73 del 6.3.2001, pag. 5.

⁽²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1981 sui prezzi fissi per i libri (GU C 50 del 9.3.1981, pag. 102). Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle disposizioni quadro comunitarie che disciplinano la fissazione del prezzo dei libri del 25 maggio 1985 (COM(1985) 258). Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle misure nel settore del libro del 27 novembre 1985 (COM(1985) 681). Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1987 sui prezzi fissi nel settore librario (GU C 99 del 13.4.1987, pag. 172). Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 1987 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio riguardante un'azione comunitaria nel settore del libro (GU C 246 del 14.9.1987, pag. 136). Risoluzione del Consiglio e dei ministri della Cultura riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1989, relativa alla promozione del libro e della lettura (GU C 183 del 20.7.1989, pag. 1). Comunicazione della Commissione del 3 agosto 1989 su «Il libro: un elemento rinunciabile della vita culturale in Europa» (COM(1989) 258). Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 1993 sulla promozione del libro e lo sviluppo della lettura in Europa (GU C 42 del 15.2.1993, pag. 182). Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 concernente un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee (GU C 305 del 7.10.1997, pag. 2). Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 1998 sulla fissazione transfrontaliera del prezzo dei libri (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 391). Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1999 sul sistema di prezzi fissi per i libri (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 210).

Giovedì 16 maggio 2002

- F. considerando che nella medesima risoluzione il Parlamento europeo invita la Commissione «a riconoscere e a lasciare immutate le misure nazionali e regionali per la promozione del libro, incluso il sistema di prezzi fissi per i libri, che meglio di ogni altro sistema può migliorare la produzione e la distribuzione di opere letterarie, senza eliminare la concorrenza»,
- G. considerando che attualmente la Commissione non sta preparando alcuna iniziativa legislativa in materia di prezzi fissi per i libri,
1. invita la Commissione a presentargli entro la fine del 2002 una proposta legislativa in materia di prezzi fissi per i libri basata sull'articolo 95 del trattato CE e conforme alle raccomandazioni che figurano sotto forma di allegato alla presente relazione;
 2. rileva che dette raccomandazioni sono conformi al principio di sussidiarietà e ai diritti fondamentali dei cittadini;
 3. ritiene che la proposta sollecitata non comporti alcuna incidenza finanziaria;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni che vi sono allegate alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE PER L'ELABORAZIONE DI UNA DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA A PREZZI FISSI PER I LIBRI

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1. Nella primavera del 2000 la Commissione europea, in seguito ad un reclamo presentato dalla società Libro (Austria), ha stabilito che la fissazione transfrontaliera dei prezzi dei libri su base contrattuale, come il cosiddetto «Sammelrevers» tra la Germania e l'Austria, non è compatibile con il diritto comunitario della concorrenza. Tuttavia, in ragione della competenza degli Stati membri in materia di politica culturale e dell'assenza di ripercussioni sul commercio fra gli Stati membri, un sistema nazionale di prezzi fissi disciplinato da disposizioni legislative è accettabile dal punto di vista della concorrenza, purché non comporti una violazione generale del diritto comunitario (ad esempio del principio della libera circolazione delle merci). Il «Sammelrevers» transfrontaliero ha dovuto essere soppresso entro la fine di giugno del 2000.
2. Ancor prima di sopprimere il «Sammelrevers» transfrontaliero alla fine di giugno del 2000, in Germania è stato concluso un accordo contrattuale su scala nazionale (Sammelrevers 2000), mentre in Austria è stata promulgata una legge che si ispira al diritto francese (la c.d. legge *Lang*) e prevede una disciplina la cui durata è limitata a cinque anni.
3. Nella sua risoluzione del 16 dicembre 1999 il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a prendere una decisione sul caso LIBRO in conformità dei principi del diritto francese.
4. Nella maggior parte degli Stati membri è previsto un sistema di prezzi fissi per i libri.
 - a) Belgio
Attualmente non è in vigore alcun sistema di prezzi fissi per i libri. Una legge in tal senso è in fase di preparazione.
 - b) Danimarca
Dal 1830 esiste un sistema di prezzi fissi (accordo settoriale). Si discute sul futuro di tale sistema. Attualmente sta volgendo a termine un dibattito sul futuro del sistema.

Giovedì 16 maggio 2002

c) Germania

Dal 1888 viene applicato un sistema di prezzi fissi (accordo settoriale). La Commissione ritiene che il sistema transfrontaliero di prezzi fissi con l'Austria costituisca una violazione del diritto comunitario della concorrenza. Pertanto, dal 1° luglio 2000 vi è solo un sistema nazionale di prezzi fissi.

d) Finlandia

Il sistema di prezzi fissi (accordo settoriale) è stato soppresso nel 1970.

e) Francia

Il sistema di prezzi fissi è in vigore dal 1° gennaio 1982, a norma della legge del 10 agosto 1981 (la c.d. legge *Lang*).

f) Grecia

Un sistema di prezzi fissi è in vigore per legge dal 1997.

g) Regno Unito

Il *Net book agreement*, in vigore dal 1° gennaio 1900, è stato sospeso nel 1995 dalla Federazione degli editori.

h) Irlanda

Fino al 1989 il commercio dei libri era disciplinato dal *Net book agreement*. Dopo che la Commissione ha dichiarato la presunta illegalità della fissazione transfrontaliera dei prezzi, il sistema di prezzi fissi è stato soppresso.

i) Italia

Gli accordi settoriali concernenti la fissazione dei prezzi sono stati denunziati nel 1996. Un disegno di legge è attualmente all'esame del Parlamento.

j) Lussemburgo

Esiste un accordo settoriale sui prezzi fissi, che tuttavia non si applica alle importazioni. Si sta discutendo un progetto di legge.

k) Paesi Bassi

Dal 1903 esiste un sistema di prezzi fissi per i libri; dal 1923 un accordo settoriale.

l) Austria

La Commissione ritiene che il sistema transfrontaliero di prezzi fissi con la Germania costituisca una violazione del diritto comunitario della concorrenza. Pertanto, dal 1° luglio 2000 è in vigore una legge che disciplina il sistema nazionale di prezzi fissi.

m) Portogallo

Il sistema di prezzi fissi è disciplinato per legge dal 1996.

n) Svezia

Il sistema di prezzi fissi è stato soppresso nel 1970.

o) Spagna

Il sistema di prezzi fissi è stato introdotto per legge nel 1975 e la sua portata è stata ampliata con decreto regio del 30 marzo 1990.

5. In seguito alla decisione della Commissione sul caso Libro, per i librai (compresi coloro che operano via Internet) di uno Stato membro in cui vige un sistema di prezzi fissi sussistono condizioni di concorrenza diverse da quelle in cui operano gli importatori, gli esportatori, i reimportatori e chi effettua transazioni via Internet a partire da un altro paese.

6. Gli importatori, gli esportatori, i reimportatori e chi effettua transazioni via Internet a partire da un altro paese, infatti, non sono vincolati in alcun caso dal sistema di prezzi fissi.

Giovedì 16 maggio 2002

7. Le distorsioni della concorrenza che ne conseguono nel commercio del libro come bene economico non sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno né, dunque, con il diritto comunitario.
8. L'articolo 95, paragrafo 1 del trattato CE costituisce pertanto la base giuridica adeguata per la direttiva prevista.
9. L'Unione europea non ha la competenza per intervenire in merito ai sistemi nazionali di fissazione dei prezzi. Per i motivi sopra enunciati, la soppressione di tali sistemi sarebbe inoltre pregiudizievole al libro come bene culturale e violerebbe pertanto l'articolo 151, paragrafo 4 del trattato CE.
10. In seguito alla decisione della Commissione sul caso Libro, il sistema dei prezzi fissi per i libri negli Stati membri è di fatto in pericolo.
- Tale sistema può essere eluso tramite l'importazione ovvero tramite l'esportazione e la reimportazione o tramite il commercio via Internet. La legislazione comunitaria deve prevedere delle regole di concorrenza in grado di garantire che non vengano erosi i sistemi nazionali consentiti in materia di fissazione dei prezzi del libro.
 - Le imprese commerciali che commerciano anche in libri impugneranno costantemente i sistemi nazionali dinanzi ai tribunali nazionali ed europei, nella speranza di vederli un giorno crollare.
11. Occorre pertanto una direttiva che istituisca un quadro economico e giuridico stabile per i sistemi nazionali, esistenti o da creare, senza imporre obblighi supplementari agli Stati membri che non hanno sistemi nazionali di prezzi fissi, e garantendo la sicurezza giuridica a tutti gli operatori del mercato.
12. Resta facoltà degli Stati membri applicare o meno un sistema nazionale di prezzi fissi e stabilire se tale sistema debba essere previsto per legge o possa essere concordato su base contrattuale.
13. Con il sistema dei prezzi fissi si limita la concorrenza al livello dei prezzi al dettaglio. Mediante tale sistema si può determinare in modo definitivo il prezzo al dettaglio ovvero consentire alle librerie di offrire una riduzione di una determinata entità sul prezzo di copertina.
14. Questo lascia impregiudicata la concorrenza tra le case editrici nei singoli settori del libro (concorrenza *inter-brand*), nonché la concorrenza in materia di servizi e prestazioni nella distribuzione del libro.
15. Determinati gruppi di utenti, quali le biblioteche, le scuole e gli studenti, contribuiscono particolarmente alla diffusione della cultura del libro oppure, per motivi concernenti la politica della formazione, devono poter beneficiare in modo particolare di sconti sull'acquisto di libri. Occorre prevedere la possibilità di accordare riduzioni a questa categoria di utenti. Gli Stati membri ne stabiliscono i dettagli.
16. È necessario specificare che i sistemi di prezzi fissi che soddisfano i requisiti della presente direttiva costituiscono delle misure per promuovere la diversità culturale e linguistica e per salvaguardare il pluralismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)(¹).

B. MISURE PROPOSTE

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «libri»: tutte le opere stampate o riprodotte in altro modo, in particolare le pubblicazioni letterarie, gli spartiti, le pubblicazioni d'arte e di fotografia, le riviste specializzate (esclusi tuttavia i quotidiani, i settimanali e le riviste a grande diffusione) e le pubblicazioni elettroniche qualora sostituiscano i libri stampati;

(¹) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Giovedì 16 maggio 2002

2. «consumatore finale»: chi acquista un libro a fini diversi dalla rivendita;
3. «rivenditore finale»: chiunque venda professionalmente libri ai consumatori finali;
4. «prezzo al dettaglio»: il prezzo stabilito dall'editore per la vendita del libro al consumatore finale;
5. «editore»: chiunque riproduca e distribuisca professionalmente libri;
6. «imprese collegate»: le imprese nelle quali un'altra impresa detiene, direttamente o indirettamente,
 - la maggioranza del capitale o del capitale d'esercizio ovvero il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, oppure
 - il potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure
 - il diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Articolo 2

Ogni Stato membro ha il diritto di introdurre o mantenere per legge sul suo territorio sistemi di prezzi fissi per i libri, ovvero di autorizzarli sulla base di accordi contrattuali.

Articolo 3

I sistemi di prezzi fissi possono prevedere alternativamente:

1. la possibilità, da parte dell'editore, di fissare il prezzo al dettaglio dei libri e di impegnare in modo vincolante i rivenditori finali, in virtù di accordi contrattuali, a rispettare il prezzo al dettaglio, ovvero
2. l'obbligo per l'editore, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, di fissare un prezzo al dettaglio per i libri o per determinate categorie di libri, nonché l'obbligo, per i rivenditori finali, di attenersi al prezzo al dettaglio fissato dall'editore.

La scelta del sistema di prezzi fissi è a discrezione dello Stato membro.

Articolo 4

1. In virtù della presente direttiva, i sistemi di prezzi fissi per i libri sono ammissibili solo se hanno una finalità culturale.
2. I sistemi di prezzi fissi degli Stati membri compatibili con la presente direttiva costituiscono delle misure per promuovere la diversità culturale e linguistica e per salvaguardare il pluralismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 2000/31/CE, dell'8 giugno 2000, sul commercio elettronico.

Articolo 5

1. I sistemi dei prezzi imposti prevedono possibilità di sconto per determinati gruppi di utenti quali ad esempio biblioteche, librerie, istituti di formazione o abbonati.
2. Gli Stati membri possono stabilire le categorie di utenti aventi diritto a beneficiare di riduzioni, nonché l'entità delle riduzioni consentite sul prezzo al dettaglio.
3. Gli Stati membri possono prevedere altre possibilità di riduzioni.

Giovedì 16 maggio 2002

Articolo 6

1. Le vendite transfrontaliere di libri ai consumatori finali o ai rivenditori possono essere soggette al sistema dei prezzi fissi se il loro scopo o il loro effetto è quello di eludere il sistema nazionale di prezzi imposti.
2. Vi è un'elusione in modo particolare:
 - a) se all'atto concreto della vendita al dettaglio non avviene di fatto alcuna fornitura transfrontaliera;
 - b) se, ad opera della medesima persona o per disposizione della stessa (comprese, se del caso, le imprese ad essa collegate), i libri vengono importati in uno Stato membro e successivamente riesportati in un altro Stato membro in cui vige un sistema di prezzi fissi tramite vendita ai rivenditori ovvero ai consumatori finali;
 - c) se ai clienti di un altro Stato membro un rivenditore offre i libri ad un prezzo netto più favorevole di quello proposto ai clienti dello Stato membro a partire dal quale egli fa l'offerta o effettua la fornitura dei libri, ovvero se ai clienti di quest'ultimo Stato membro il rivenditore non offre i libri in questione alle medesime condizioni;
 - d) qualora un rivenditore offra i libri in uno Stato membro in cui non si applicano i prezzi imposti ma, sotto il profilo economico e in base a circostanze oggettive (lingua nazionale, quantità offerta, luogo ove si concentra l'attività di marketing del rivenditore) l'offerta si rivolga indubbiamente ai clienti di uno Stato membro in cui vige un sistema di prezzi fissi, ovvero
 - e) se i libri destinati ai consumatori finali di uno Stato membro vengono venduti in tale Stato con l'ausilio di dispositivi tecnici (p. es. Internet) ovvero per corrispondenza e vengono importati da un altro Stato membro.
3. Vi è un'elusione del sistema nazionale di prezzi fissi anche qualora una libreria, sia pur solo mediante una vendita transfrontaliera, goda di un vantaggio concorrenziale che, nel caso di transazioni nazionali, non potrebbe ottenere né nel paese di esportazione né in quello di importazione. Nella fattispecie, vi è un'elusione se anche nel paese di esportazione un libro può essere venduto solo ad un prezzo imposto non inferiore a quello fissato per il paese di importazione.
4. Anche nel caso di vendite transfrontaliere, i sistemi di prezzi fissi si applicano senza discriminazioni ad ogni transazione di libri (transazioni in loco, commercio via Internet e altre forme di vendita per corrispondenza).

Articolo 7

I librai devono permettere di verificare se vi sia un'elusione del sistema di prezzi fissi. Gli Stati membri possono disciplinare i dettagli di tale controllo tramite disposizioni legislative ovvero demandarne la definizione ad accordi contrattuali.

Articolo 8

I sistemi di prezzi fissi possono prevedere che i librai di un determinato Stato membro possano o debbano far beneficiare i loro consumatori finali dei vantaggi specifici all'acquisto di cui hanno goduto nel paese di esportazione offrendo sul prezzo fisso al dettaglio una riduzione corrispondente. Gli sconti sulla quantità praticati dalle case editrici nazionali o straniere non costituiscono in nessun caso siffatti vantaggi specifici all'acquisto.

Articolo 9

1. Il sistema obbligatorio di prezzi fissi per i libri prevede che ogni editore o importatore di un libro abbia l'obbligo di fissare per il territorio di uno Stato membro un prezzo al dettaglio per il libro da lui pubblicato o importato e di renderlo noto.

Giovedì 16 maggio 2002

2. Il prezzo al dettaglio fissato dall'importatore non può essere inferiore al prezzo imposto o consigliato dall'editore del paese di origine per il paese di importazione o per lo Stato membro in cui i libri vengono immessi in commercio. Il prezzo consigliato dall'editore del paese di origine per il paese di importazione o per lo Stato membro in cui i libri vengono immessi in commercio può essere identico al prezzo fissato per il paese di origine.

Qualora lo Stato membro preveda una tale disposizione, nella fissazione del prezzo dei libri pubblicati in uno Stato membro o importati da un altro Stato membro, si può o si deve tuttavia tenere conto dei vantaggi specifici all'acquisto ottenuti nel paese di esportazione, in conformità dell'articolo 8.

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono autorizzare sistemi contrattuali di prezzi fissi se gli accordi volti a fissare i prezzi sono conclusi verticalmente tra un editore o un importatore esclusivo di uno Stato membro e le librerie nazionali o straniere per la vendita ai consumatori finali nel medesimo Stato membro. Gli editori di altri Stati membri possono partecipare ad un sistema contrattuale di prezzi fissi purché non ne conseguano sensibili restrizioni della concorrenza o commerciali ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Sottoscrivendo un accordo relativo ad un sistema di prezzi fissi, il libraio si impegna nei confronti dell'editore o dell'importatore esclusivo a rispettare, all'atto della vendita ai consumatori finali nel rispettivo Stato membro, il prezzo al dettaglio fissato dall'editore o dall'importatore esclusivo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che i librai vincolati da tali accordi possano o debbano far beneficiare i consumatori finali dei vantaggi specifici all'acquisto ottenuti in un paese di esportazione, in conformità dell'articolo 8.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, seconda frase, le importazioni di libri da altri Stati membri possono essere integrate in un sistema contrattuale di prezzi fissi solo nella misura in cui ciò sia giustificato dalla presente direttiva al fine di proteggere il sistema dalle elusioni.

5. I libri reimportati possono essere integrati in un sistema contrattuale di prezzi fissi se l'esportazione e la successiva reimportazione avvengono per eludere il sistema dei prezzi fissi.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità nazionali possano effettuare un'efficace vigilanza su eventuali abusi. Abusivo è in particolare un sistema di prezzi fissi che, direttamente o indirettamente, riserva un trattamento differente ad imprese simili senza una ragione oggettivamente valida.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

P5_TA(2002)0245

Grandi orientamenti delle politiche economiche generali

Risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima del 2002 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(2002) 191 – C5-0191/2002 – 2002/2075(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione (COM(2002) 191 – C5-0191/2002),
 - vista la relazione della Commissione sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche nel 2001 (COM(2002) 93),
 - viste la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera di Barcellona dal titolo «La strategia di Lisbona – Produrre il cambiamento» (COM(2002) 14) e la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sulla medesima ⁽¹⁾,
 - vista la relazione finale, del 24 gennaio 2002, presentata dal gruppo di esperti TEPSA (Trans European Policy Studies Association) alla commissione per i problemi economici e monetari sugli indirizzi di massima per la politica economica nel 2001 e nel 2002,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,
 - vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sulla strategia per la piena applicazione e l'inclusione sociale in preparazione del Vertice di primavera 2002 di Barcellona: il processo di Lisbona e la via da percorrere (2001/2196(INI)) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sulla situazione dell'economia europea – relazione preparatoria alla raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti della politica economica (2002/2014(INI)) ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 99, paragrafo 2 del trattato CE,
 - visto l'articolo 41 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0161/2002),
- A. considerando che il netto e in parte atteso rallentamento della crescita economica dell'Unione europea che ha contrassegnato il 2001 ha dimostrato che l'economia dell'UE necessita di un maggiore coordinamento e di una migliore combinazione di strategie politiche,
- B. considerando che la natura vincolante del Patto di stabilità e di crescita – in particolare, la soglia del 3 % per i disavanzi di bilancio nazionali – e il mantenimento della stabilità dei prezzi svolgono un ruolo importante sia nello stabilizzare la produzione economica, sia nel creare fiducia nell'economia europea,
- C. considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000 ha stabilito che il più importante obiettivo strategico per le attività economiche dell'UE consiste nel conseguire un'economia basata sulla conoscenza il più competitiva e dinamica possibile, capace di realizzare una crescita economica

⁽¹⁾ P5_TA(2002)0081.

⁽²⁾ P5_TA(2002)0079.

⁽³⁾ P5_TA(2002)0124.

Giovedì 16 maggio 2002

sostenibile creando un maggior numero di posti di lavoro di migliore qualità e ottenendo una maggiore coesione sociale, ma rilevando altresì che in molti paesi dell'Unione europea si registrano notevoli ritardi,

D. considerando che le raccomandazioni relative agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità nel 2002 devono tenere pienamente conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona nonché della responsabilità di fornire orientamenti globali relativi alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale in Europa,

1. si compiace in generale della raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima nel 2002 per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, ma ritiene che occorra rafforzare il quadro di una strategia coordinata delle politiche economiche e sociali dei paesi della zona dell'euro, affinché l'Unione europea sia in grado di lottare efficacemente contro la tendenza alla recessione, soprattutto nel settore di una politica degli investimenti attiva e coerente, e in particolare nei campi della ricerca e dell'innovazione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e delle reti di comunicazione;

2. esorta in particolare gli Stati membri — al fine di soddisfare i requisiti della strategia di Lisbona, compreso il processo di Stoccolma relativo allo sviluppo sostenibile — ad inserire l'«approccio basato sull'integrazione della dimensione ambientale» nelle loro politiche economiche, sociali occupazionali e ad accelerare l'ammodernamento del modello sociale europeo quale fattore produttivo di crescita e di un'occupazione qualificata;

3. si rammarica ancora una volta del fatto che il Parlamento europeo non sia pienamente associato all'elaborazione e all'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche dell'Unione europea; insiste pertanto affinché il Parlamento europeo sia debitamente associato nel corso di quest'anno; rileva ancora una volta la necessità di rendere più trasparenti i processi decisionali in seno all'Unione europea e di associare in maniera più sistematica i parlamenti nazionali alla preparazione dell'attuazione nazionale degli indirizzi di massima per la politica economica prima che i vari governi adottino decisioni successivamente non più modificabili;

4. invita la Commissione e il Consiglio a modificare la raccomandazione in oggetto conformandola ai seguenti emendamenti, e sollecita inoltre un ampliamento delle «principali priorità e requisiti politici» per il 2002 affinché comprendano azioni relative al miglioramento della combinazione di politiche macroeconomiche e alla preparazione di procedure di integrazione delle politiche economiche e occupazionali, compreso il miglioramento della cooperazione tra le istituzioni comunitarie interessate;

5. invita il Consiglio a tener conto delle seguenti modifiche:

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 1

Raccomandazione 3.1, comma 8, punto ii (Stati membri appartenenti all'area dell'euro)

ii. provvedere a finanziare adeguatamente le riforme fiscali per mantenere l'impegno ad assicurare finanze pubbliche sane; evitare politiche di bilancio procicliche, contribuendo così ad un appropriato dosaggio delle politiche macroeconomiche al livello nazionale e ***nell'area dell'euro***; lasciare che gli stabilizzatori automatici operino liberamente a mano a mano che la ripresa si consolida; assicurare un'esecuzione rigorosa dei loro bilanci per prevenire qualsiasi scostamento dagli obiettivi dei rispettivi programmi di stabilità;

ii. provvedere a finanziare adeguatamente le riforme fiscali per mantenere l'impegno ad assicurare finanze pubbliche sane; evitare politiche di bilancio procicliche, contribuendo così ad un appropriato dosaggio delle politiche macroeconomiche ***e sociali*** a livello nazionale ***come a livello europeo, prevedendo in quest'ultimo caso un più stretto coordinamento da parte dell'Eurogruppo***; lasciare che gli stabilizzatori automatici operino liberamente a mano a mano che la ripresa si consolida; assicurare un'esecuzione rigorosa dei loro bilanci per prevenire qualsiasi scostamento dagli obiettivi dei rispettivi programmi di stabilità;

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 2

Raccomandazione 3.1, comma 8, punto iii bis (nuovo) (Stati membri appartenenti all'area dell'euro)

iii bis. realizzare un coordinamento, per l'area dell'euro, dell'approvvigionamento di materie prime e in particolare di petrolio, con contratti a lungo termine e prezzi stabili, una politica, questa, che dovrebbe fornire un importante contributo e, fatto salvo tale obiettivo, sostenere le politiche economiche generali nella Comunità.

Modifica 3

Raccomandazione 3.1, comma 10, punto iii (Stati membri non appartenenti all'area dell'euro)

iii. consolidare ulteriormente le finanze pubbliche nella prospettiva di garantirne la sostenibilità a lungo termine, sfruttando la limitata finestra di opportunità disponibile prima che l'invecchiamento demografico faccia sentire il suo peso.

iii. consolidare ulteriormente le finanze pubbliche nella prospettiva di garantirne la sostenibilità a lungo termine, sfruttando la limitata finestra di opportunità disponibile prima che l'invecchiamento demografico faccia sentire il suo peso; **rafforzare gli investimenti pubblici e privati nella conversione ecologica delle infrastrutture, nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nonché nelle infrastrutture sociali onde stabilizzare l'occupazione e potenziare la creazione di posti di lavoro.**

Modifica 4

Raccomandazione 3.1, comma 11, punto i (Dinamica salariale)

i. che l'aumento delle retribuzioni nominali sia compatibile con la stabilità dei prezzi;

i. che l'aumento delle retribuzioni nominali sia compatibile con **gli aumenti di produttività, in modo da non mettere in pericolo** la stabilità dei prezzi;

Modifica 5

Raccomandazione 3.1, comma 11, punto iii (Dinamica salariale)

iii. che gli organi competenti in materia di lavoro a livello nazionale ed i sistemi di contrattazione collettiva, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, tengano conto della relazione esistente tra andamento delle retribuzioni e condizioni del mercato del lavoro, consentendo che i salari si evolvano secondo **lo sviluppo della** produttività e **la diversità delle qualificazioni**, in modo da garantire la competitività dell'UE e migliorare l'occupazione per le varie qualifiche e nelle varie aree geografiche.

iii. che gli organi competenti in materia di lavoro a livello nazionale ed i sistemi di contrattazione collettiva, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, tengano conto della relazione esistente tra andamento delle retribuzioni e condizioni del mercato del lavoro, consentendo che i salari si evolvano secondo **la** produttività e in modo da **tener conto degli investimenti nella valorizzazione del fattore umano, per** garantire la competitività dell'UE e migliorare l'occupazione per le varie qualifiche e nelle varie aree geografiche. **Il vertice delle parti sociali che si dovrà tenere ogni anno prima del Consiglio europeo di primavera può svolgere un ruolo positivo in questo contesto. La Commissione, il Consiglio e le parti sociali dovrebbero contribuire a migliorare il dialogo macroeconomico attraverso una combinazione di politiche salariali orientate alla produttività e una politica monetaria e finanziaria intesa a rafforzare la ripresa economica, in modo che ambo gli elementi contribuiscano al perseguimento dell'obiettivo della piena occupazione.**

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 6

Raccomandazione 3.2, comma 2, punto ii (finanze pubbliche)

- ii. promuovere la qualità della spesa pubblica riorientandola verso l'accumulazione di capitale fisico e umano nonché verso la ricerca e sviluppo, in modo da **garantire un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite**;
- ii. promuovere la qualità della spesa pubblica riorientandola verso l'accumulazione di capitale fisico e umano nonché verso la ricerca e sviluppo, in modo da **aumentare il tasso potenziale di crescita dell'economia dell'EU; occorrerebbe trovare un buon equilibrio tra la riduzione del debito pubblico, le riduzioni fiscali e la continuazione del finanziamento degli investimenti pubblici nei settori chiave in modo da accompagnare una buona gestione dei processi di ristrutturazione e delle loro conseguenze sociali con investimenti nelle infrastrutture e nei servizi capaci di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, promuovere un maggior volume di spesa pubblica, orientandola soprattutto verso gli investimenti nel capitale umano, attraverso la ricerca e l'innovazione, la formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'incentivazione delle innovazioni nell'organizzazione del lavoro in grado di valorizzare la qualità del medesimo, in modo da ottenere un aumento sostanziale del tasso di investimento nelle risorse umane**;

Modifica 7

Raccomandazione 3.2, comma 2, punto vi (finanze pubbliche)

- vi. spingere oltre il coordinamento fiscale in modo da evitare la concorrenza fiscale dannosa e dare attuazione **concreta all'accordo del Consiglio del novembre 2000 sul pacchetto** fiscale nella prospettiva del rispetto del termine del - dicembre 2002 stabilito per raggiungere un accordo.
- vi. spingere oltre il coordinamento fiscale in modo da evitare la concorrenza fiscale dannosa e dare attuazione **a misure concrete sulla base della relazione Primarolo e del piano dell'OCSE sull'evasione** fiscale nella prospettiva del rispetto del termine del dicembre 2002 stabilito per raggiungere un accordo.

Modifica 8

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto ii (mercati del lavoro)

- ii. rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, migliorandone sia l'efficienza sotto il profilo dell'impiego delle risorse sia l'efficacia in termini di incremento dell'occupazione regolare. Ciò implica tra l'altro il compito di mirarle meglio sulle esigenze delle persone più esposte al rischio di disoccupazione di lunga durata e sulle misure che si sono rivelate più utili per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;
- ii. rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, migliorandone sia l'efficienza sotto il profilo dell'impiego delle risorse sia l'efficacia in termini di incremento dell'occupazione regolare. Ciò implica tra l'altro il compito di mirarle meglio sulle esigenze delle persone più esposte al rischio di disoccupazione di lunga durata e sulle misure che si sono rivelate più utili per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; **in questo contesto è altresì necessaria una politica attiva per instaurare misure che offrano incentivi al reinserimento nel mercato del lavoro di coloro che attualmente beneficiano di prestazioni di disoccupazione, in quanto la semplice riduzione di tali prestazioni non costituisce di per sé una politica attiva**;

Modifica 9

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto iii (mercati del lavoro)

- iii. ridurre gli ostacoli alla mobilità all'interno degli Stati membri e tra un paese e l'altro. In linea con il piano d'azione per la mobilità e la qualificazione, promuovere il ricono-
- iii. ridurre gli ostacoli alla mobilità all'interno degli Stati membri e tra un paese e l'altro. In linea con il piano d'azione per la mobilità e la qualificazione, promuovere il ricono-

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

scimento delle qualifiche, agevolare la trasferibilità dei diritti previdenziali e pensionistici, migliorare l'informazione e la trasparenza in materia di opportunità di lavoro ed assicurare che i sistemi fiscali e previdenziali, come pure il mercato immobiliare, non inibiscano la mobilità;

scimento delle qualifiche, agevolare la trasferibilità dei diritti previdenziali e pensionistici, migliorare l'informazione e la trasparenza in materia di opportunità di lavoro ed assicurare che i sistemi fiscali e previdenziali, come pure il mercato immobiliare, non inibiscano la mobilità; **permettere una mobilità selettiva del lavoro per contribuire al superamento delle attuali strozzature sui mercati del lavoro europei; equilibrare la mobilità mediante politiche regionali onde evitare un deterioramento della situazione per le regioni economicamente più deboli e le migrazioni organizzate tra regioni nonché i conseguenti conflitti sociali in Europa; rispettare il diritto di tutti coloro che ricercano un lavoro di scegliere liberamente il luogo di lavoro; adottare iniziative di vario tipo miranti a rimuovere gli ostacoli alla mobilità nelle regioni frontaliere;**

Modifica 10

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto iv (mercati del lavoro)

- | | |
|---|---|
| <p>iv. facilitare la mobilità da un posto di lavoro ad un altro migliorando la formazione in tutto l'arco della vita professionale, in dialogo con le parti sociali, contribuendo in tal modo anche alla migliore qualità dei posti di lavoro e all'incremento della produttività;</p> | <p>iv. facilitare la mobilità da un posto di lavoro ad un altro migliorando la formazione in tutto l'arco della vita professionale e aumentando le risorse destinate a promuovere l'apprendimento permanente, in modo che la flessibilità occupazionale, la qualità della formazione e la mobilità diventino parte integrante di una politica dell'occupabilità comprendente l'istruzione permanente, l'adeguamento professionale e la riqualificazione dei giovani, delle donne e degli anziani, nonché dei lavoratori immigrati e dei disoccupati, attraverso il dialogo con le parti sociali, contribuendo in tal modo anche alla migliore qualità dei posti di lavoro e all'incremento della produttività nonché all'integrazione sociale;</p> |
|---|---|

Modifica 11

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto v (mercati del lavoro)

- | | |
|--|--|
| <p>v. promuovere, in collaborazione con le parti sociali, un'organizzazione più flessibile del lavoro e riesaminare la normativa in materia di contratti ed i suoi costi, allo scopo di promuovere la creazione di posti di lavoro e trovare un adeguato equilibrio tra flessibilità e sicurezza. Assicurare che le eventuali riduzioni dell'orario di lavoro complessivo non provochino un incremento del costo del lavoro per unità di prodotto e che si tengano pienamente presenti le esigenze future in materia di offerta di lavoro;</p> | <p>v. promuovere, in collaborazione con le parti sociali, un'organizzazione più flessibile del lavoro e riesaminare la normativa in materia di contratti ed i suoi costi, allo scopo di promuovere la creazione di posti di lavoro e trovare un adeguato equilibrio tra flessibilità e sicurezza, salvaguardando l'occupabilità dei lavoratori attraverso la formazione e la riqualificazione. Assicurare che le eventuali riduzioni dell'orario di lavoro complessivo non provochino un incremento del costo del lavoro per unità di prodotto e che si tengano pienamente presenti le esigenze future in materia di offerta di lavoro;</p> |
|--|--|

Modifica 12

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto vi (mercati del lavoro)

- | | |
|---|---|
| <p>vi. rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Mettere a disposizione più strutture per la cura dei bambini e delle altre persone a carico, tra l'altro per conseguire gli obiettivi in materia di asili nido</p> | <p>vi. rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Mettere a disposizione più strutture per la cura dei bambini e delle altre persone a carico, tra l'altro per conseguire gli obiettivi in materia di asili nido</p> |
|---|---|

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONE

convenuti al Consiglio europeo di Barcellona (ossia mettere a disposizione entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90 % dei bambini tra i 3 anni e l'età di inizio dell'istruzione obbligatoria e almeno il 33 % dei bambini al di sotto dei 3 anni). Combattere i fattori sottostanti alla differenza delle retribuzioni di uomini e donne.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

convenuti al Consiglio europeo di Barcellona (ossia mettere a disposizione entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90 % dei bambini tra i 3 anni e l'età di inizio dell'istruzione obbligatoria e almeno il 33 % dei bambini al di sotto dei 3 anni). Combattere i fattori sottostanti alla differenza delle retribuzioni di uomini e donne. **Incoraggiare le politiche a favore della famiglia per consentire la conciliazione tra lavoro e vita familiare.**

Modifica 13

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto vi bis (nuovo) (mercati del lavoro)

vi bis. promuovere la consultazione preventiva dei lavoratori nei processi di ristrutturazione, come previsto nel Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, in modo da ridurre i rischi di disoccupazione strutturale e da aumentare le opportunità di qualificazione professionale e di reintegrazione nel mondo del lavoro;

Modifica 14

Raccomandazione 3.3, comma 6, punto vi ter (nuovo) (mercati del lavoro)

vi ter. rinvigorire l'iniziativa per una strategia locale dell'occupazione, incentrata sulla mobilitazione delle risorse e degli attori per lo sviluppo, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione. Rafforzare le strategie occupazionali locali e regionali, affinché svolgano un ruolo decisivo nella creazione e nella stabilizzazione dei posti di lavoro nell'attuale fase di stagnazione economica, rafforzare strumenti analoghi per la mobilitazione delle risorse umane e dei materiali sottoutilizzati e per la crescita economica endogena;

Modifica 15

Raccomandazione 3.4, punto iii bis) (nuovo) (mercati dei prodotti)

iii bis. migliorare l'interconnessione delle industrie di rete fra gli Stati membri;

Modifica 16

Raccomandazione 3.4, punto iii ter) (nuovo) (mercati dei prodotti)

iii ter. garantire l'adeguato funzionamento di servizi di elevata qualità e d'interesse economico generale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile:

eseguire una valutazione comparativa e sistematica della liberalizzazione dei servizi pubblici negli Stati membri in termini di ripercussioni sulla quantità e la qualità dell'occupazione, l'ambiente, la coesione territoriale, la qualità dei servizi e l'accesso ai medesimi;

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 17

Raccomandazione 3.5, comma 5, punto i (servizi finanziari)

- | | |
|--|---|
| <p>i. intensificare gli sforzi di tutte le parti interessate — Consiglio, Parlamento europeo, Commissione e Stati membri — per assicurare la piena attuazione del PASF entro il 2005, e in particolare entro il 2003 per la legislazione sui mercati mobiliari; di conseguenza, come sottolineato dal Consiglio europeo di Barcellona, il Consiglio ed il Parlamento europeo devono in particolare adottare quanto prima nel 2002 le proposte di direttiva sui contratti di garanzia finanziaria, gli abusi di mercato, gli intermediari assicurativi, la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, i conglomerati finanziari, i prospetti ed i fondi pensione, e il regolamento sugli International Accounting Standards. Dal canto loro gli Stati membri devono provvedere il più sollecitamente possibile ad applicare la legislazione già adottata dal Consiglio (per es. il regolamento che vieta l'applicazione di commissioni di importo eccessivo ai pagamenti transfrontalieri al dettaglio);</p> | <p>i. intensificare gli sforzi di tutte le parti interessate — Consiglio, Parlamento europeo, Commissione e Stati membri — per assicurare la piena attuazione del PASF entro il 2005, e in particolare entro il 2003 per la legislazione sui mercati mobiliari; di conseguenza, come sottolineato dal Consiglio europeo di Barcellona, il Consiglio ed il Parlamento europeo devono in particolare adottare quanto prima nel 2002 le proposte di direttiva sui contratti di garanzia finanziaria, gli abusi di mercato, gli intermediari assicurativi, la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, i conglomerati finanziari, i prospetti ed i fondi pensione, e il regolamento sugli International Accounting Standards. Dal canto loro gli Stati membri devono provvedere il più sollecitamente possibile ad applicare e far rispettare la legislazione già adottata dal Consiglio (per es. il regolamento che vieta l'applicazione di commissioni di importo eccessivo ai pagamenti transfrontalieri al dettaglio) e a dar vita a politiche mirate, finalizzate in particolare all'informazione e alla protezione dei diritti finanziari dei consumatori, resi talvolta vulnerabili dal fatto che i consumatori non sono adeguatamente informati sugli ultimi sviluppi e sulle nuove regolamentazioni offerte loro dal mercato finanziario unico;</p> |
|--|---|

Modifica 18

Raccomandazione 3.6, punto i, trattino 1 (incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale)

- | | |
|--|--|
| <p>— migliorare e semplificare il regime fiscale delle imprese e la regolamentazione ad esse applicabile. Ridurre gli intralci burocratici e legali all'attività imprenditoriale al minimo indispensabile, in particolare riducendo i tempi ed i costi normalmente necessari per la costituzione di una nuova impresa;</p> | <p>— migliorare e semplificare il regime fiscale delle imprese e la regolamentazione ad esse applicabile. Ridurre gli intralci burocratici e legali all'attività imprenditoriale al minimo indispensabile, in particolare riducendo i tempi ed i costi normalmente necessari per la costituzione di una nuova impresa; agevolare lo sviluppo di giovani imprenditori, incentrato sulla creazione di nuove imprese che non si rivolgano solo a un mercato interno, ma desiderino anche avvalersi dei vantaggi forniti dal mercato unico dell'UE;</p> |
|--|--|

Modifica 19

Raccomandazione 3.7, titolo (economia fondata sulla conoscenza)

Promuovere l'economia fondata sulla conoscenza

Promuovere l'economia fondata sulla conoscenza, **compresi gli investimenti pubblici e privati**

Modifica 20

Raccomandazione 3.7, punto i, trattino 2 (economia fondata sulla conoscenza)

- | | |
|---|--|
| <p>— migliorare il collegamento tra l'università e le imprese, favorendo il trasferimento delle conoscenze e una migliore commercializzazione dei risultati della R&S. Stabilire priorità chiare e coerenti per la ricerca pubblica;</p> | <p>— migliorare il collegamento tra l'università e le imprese, favorendo il trasferimento delle conoscenze e una migliore commercializzazione dei risultati della R&S. Adottare al più presto innovazioni e sviluppi tecnologici che vanno incoraggiati onde rafforzare la produttività dell'economia europea, a prescindere dal fatto che siano stati o meno inventati e prodotti nell'ambito di piattaforme europee di R&S;</p> |
|---|--|

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 21

Raccomandazione 3.7, punto i, trattino 3 (economia fondata sulla conoscenza)

- stimolare le collaborazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione in Europa.
- stimolare le collaborazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione in Europa, **tra l'altro, migliorando l'efficienza dei sistemi finanziari (ivi compreso il PACR) consacrati alla R&S.**

Modifica 22

Raccomandazione 3.7, punto iii, trattino 3 bis (nuovo) (economia fondata sulla conoscenza)

- **adottare misure di ogni tipo, ivi comprese le misure di formazione per i paesi candidati, al fine di evitare, in un'Europa ampliata, fratture all'interno della società e il collasso del modello sociale europeo;**

Modifica 23

Raccomandazione 3.7, punto iii bis (nuovo) (economia fondata sulla conoscenza)

- iii bis. effettuare un coordinamento delle politiche di investimento pubblico e privato, tale da aumentare l'efficacia e le sinergie di ciascuna decisione di investimento:**
- **un coordinamento a livello europeo, come suggerito dal Consiglio europeo di Lisbona, in particolare in settori quali:**
 - **il coordinamento con i progetti europei degli investimenti nazionali nella ricerca e nell'innovazione;**
 - **il coordinamento degli investimenti nella formazione e nell'apprendimento permanente, sulla base di obiettivi comuni;**
 - **l'adozione di misure convergenti volte a promuovere una politica di invecchiamento attivo fondata sulla scelta volontaria dei lavoratori;**
 - **il finanziamento di un sistema di infrastrutture integrate su scala europea nei settori dei trasporti, dei servizi per l'occupazione e delle telecomunicazioni, con il sostegno della BEI.**

Modifica 24

Raccomandazione 3.8, comma 5, punto vii bis (nuovo)

- vii bis. sviluppare ulteriormente, al fine di soddisfare il requisito del processo di Stoccolma relativo all'integrazione di una strategia di sviluppo sostenibile nel processo di Lisbona, l'«approccio basato sull'integrazione della dimensione ambientale» nelle loro politiche economiche, sociali occupazionali, e riconoscere altresì l'impatto dinamico degli obiettivi ambientali su un processo sistematico di crescita, occupazione e benessere sociale;**

Giovedì 16 maggio 2002

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Modifica 25

Raccomandazione 3.8, comma 5, punto vii ter (nuovo) (sostenibilità ambientale)

vii ter. continuare, nel quadro della strategia per lo sviluppo sostenibile e del raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, a migliorare l'efficienza e l'uso razionale delle risorse naturali e dell'energia. Si dovrebbe dar vita a programmi che si rivolgano alla cittadinanza e mirino a una migliore e maggiore informazione sui costi di tali risorse, individuando e sottolineando il fatto che le risorse naturali sono scarse, e che alcune di esse non sono riproducibili e sono fortemente inquinanti;

P5_TA(2002)0246

Riforma del Consiglio**Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma del Consiglio e la trasparenza***Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla riforma del Consiglio (2001/2020(INI)) ⁽¹⁾, in particolare i paragrafi 6, 7, 23 e 25,
 - vista la relazione dell'11 marzo 2002 «Preparare il Consiglio all'allargamento» ⁽²⁾ che il Segretario generale del Consiglio ha presentato al Consiglio europeo di Siviglia,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2002 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo (Accesso ai documenti), in particolare il paragrafo 20 ⁽³⁾,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, in particolare la parte II, paragrafo 51,
- A. considerando che l'obiettivo principale della riforma del Consiglio dev'essere di adeguare la struttura e le procedure del Consiglio al numero crescente dei suoi membri e alle esigenze di coerenza e trasparenza legate alla funzione legislativa in una Comunità basata sullo Stato di diritto e che pertanto deve esserci una distinzione tra il Consiglio legislativo, che si riunisce pubblicamente, e il Consiglio esecutivo,
- B. rallegrandosi della disponibilità del Consiglio a dimostrare, unitamente al Parlamento, l'impegno nei confronti della trasparenza e dell'apertura, accolto dalla Presidenza del Consiglio in una lettera al Presidente del Parlamento in data 11 febbraio 2002,
- C. considerando che il Parlamento ha già chiesto che, quando il Consiglio agisce da legislatore, sia le deliberazioni che le votazioni siano pubbliche,
- D. considerando che il Parlamento ha invitato il Consiglio europeo di Barcellona ad adottare le iniziative presentate dal Primo ministro Blair e dal Cancelliere Schroeder nella loro lettera comune al Primo ministro Aznar, affinché le riunioni del Consiglio si tengano in pubblico qualora il Consiglio eserciti le funzioni di legislatore,
- E. considerando che le conclusioni di Barcellona volte ad alleggerire l'ordine del giorno del Consiglio europeo e a ricentrarlo sulle sue funzioni essenziali costituiscono un primo passo nella direzione auspicata dal Parlamento,

⁽¹⁾ GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 317.⁽²⁾ 1936/2/2002.⁽³⁾ P5_TA(2002)0111.

Giovedì 16 maggio 2002

- F. considerando che la Convenzione sul futuro dell'Europa sta esaminando riforme fondamentali su modalità di funzionamento, struttura e lavori del Consiglio, oltre che sui suoi rapporti con le altre istituzioni,
- G. considerando che la relazione del Segretario generale «Preparare il Consiglio all'allargamento» indica una serie di riforme che possono essere realizzate senza modificare il trattato e sulle quali deve ancora pronunciarsi il Consiglio Affari generali,
- H. considerando tuttavia che tale relazione fornisce scarsi dettagli sulle misure pratiche volte a riformare il funzionamento del Consiglio,
- I. evidenziando che le attuali proposte non contemplano la cooperazione con il Parlamento in quanto colegislatore e ribadendo quindi le proposte avanzate nella sua precitata risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla presenza del Consiglio alle tornate, nonché in occasione delle riunioni delle commissioni parlamentari,
1. ribadisce che la riforma prevista deve privilegiare il metodo comunitario rispetto a quello intergovernativo nell'ambito delle procedure decisionali in tutti i campi di azione dell'Unione; insiste, in tale contesto, affinché la riforma del Consiglio sia coerente con l'obiettivo più generale di riequilibrio dei poteri delle istituzioni dell'Unione, mirante a conferire al Consiglio e al Parlamento il potere legislativo e alla Commissione il potere esecutivo;
 2. constata che il ripristino del ruolo di orientamento politico del Consiglio europeo costituisce un primo passo nella direzione auspicata dal Parlamento europeo;
 3. sottolinea tuttavia che la rivalorizzazione del Consiglio Affari generali, nonché il ripristino di un'unica procedura per la preparazione delle decisioni, costituiscono il corollario indispensabile di questa riforma;
 4. deplora che il Consiglio europeo di Barcellona non abbia dato chiari orientamenti affinché il Consiglio operi in modo trasparente quando esercita le funzioni di legislatore;
 5. ricorda che il Parlamento europeo ritiene essenziale, nell'ambito della procedura legislativa, che il Consiglio apra le sue riunioni al pubblico, consentendo inoltre la presenza delle telecamere per filmare le discussioni e le votazioni;
 6. rileva che il Consiglio europeo, incaricando semplicemente la Presidenza del Consiglio di elaborare un'altra relazione, non assolve al suo compito di fornire all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo, come previsto dall'articolo 4 del trattato UE;
 7. ritiene che le procedure del Consiglio debbano essere adeguate in via d'urgenza al crescente numero dei suoi membri, affinché diventi un'istituzione efficace e in grado di operare nell'ambito di un'Unione ampliata;
 8. ritiene essenziale che il Presidente in carica del Consiglio continui a riferire al Parlamento tre volte durante la Presidenza del Consiglio: all'inizio della Presidenza, per presentare il proprio programma; una volta nel corso della Presidenza, per riferire in merito ai progressi conseguiti, e al termine della Presidenza, per rilasciare una dichiarazione conclusiva;
 9. ritiene essenziale, nell'ambito della procedura legislativa, da un canto che il Consiglio sia presente quando i testi legislativi sono approvati dal Parlamento e, dall'altro, che il Parlamento sia altresì presente quando il Consiglio adotta le decisioni legislative finali; in caso di decisioni adottate sulla base della procedura di codecisione, i rappresentanti del Parlamento dovrebbero avere il diritto di intervenire nel corso della riunione del Consiglio; in quanto autorità legislative di pari livello, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero annunciare pubblicamente insieme l'esito finale di una procedura legislativa;
 10. ribadisce che, nell'ambito della procedura legislativa, il Consiglio dovrebbe essere rappresentato nel Comitato di conciliazione da rappresentanti aventi un mandato politico, che possano adottare decisioni autonome durante le trattative, al fine di garantire un negoziato efficace; si tratterebbe dei ministri competenti e del Presidente in carica del Consiglio che, in ogni caso, deve essere presente nel corso dell'intera procedura di conciliazione;

Giovedì 16 maggio 2002

11. chiede al Segretario generale del Consiglio di impegnarsi in colloqui con la commissione competente del Parlamento al fine di discutere esaurientemente le sue decisioni e di informare quindi il Parlamento, prima di presentare la sua relazione al Consiglio europeo di Siviglia;
12. sollecita il Consiglio a presentare tale relazione a tempo debito, tenendo pienamente conto di tutti i suggerimenti avanzati dal Parlamento europeo e dal Segretario generale del Consiglio nella sua relazione, come primo utile passo per garantire una maggiore trasparenza del processo legislativo;
13. preme affinché il Consiglio sottoponga al parere della Convenzione le proposte di riforma del Consiglio europeo e del Consiglio che possano richiedere una modifica del trattato,
14. ricorda che l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 definisce i documenti legislativi quelli elaborati o ricevuti nel corso delle procedure di adozione di atti che sono giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri;
15. sollecita il Consiglio a reperire orientamenti comuni nel quadro del comitato istituzionale sulla trasparenza istituito a titolo dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1049/2001, in cui dovrebbero essere esaminate tutte le procedure e forme della futura evoluzione dell'accesso del pubblico;
16. sottolinea che l'ambito del regolamento (CE) n. 1049/2001 riguarda l'intera legislazione, ivi compresa quella che si riferisce al secondo e terzo pilastro, a prescindere dalla procedura decisionale, e che di conseguenza l'opinione pubblica dovrebbe avere accesso alle posizioni degli Stati membri sulle proposte legislative;
17. chiede al Consiglio di non seguire il parere del proprio Servizio giuridico sull'interpretazione dell'articolo 49 del trattato UE, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dell'Accordo quadro del luglio 2000 tra il Parlamento europeo e la Commissione, che negherebbe l'accesso del Parlamento europeo alle posizioni comuni in materia di relazioni esterne vale a dire nei negoziati di adesione;
18. invita il Consiglio e gli Stati membri ad affiancare il Parlamento in una campagna d'informazione destinata ad informare i cittadini in merito ai loro diritti fondamentali in materia di pubblico accesso ai documenti a livello europeo;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

P5_TA(2002)0247

Delimitazione delle competenze fra l'Unione europea e gli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (2001/2024(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 e, in particolare, la dichiarazione n. 23 relativa al futuro dell'Unione,
- vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista l'organizzazione territoriale degli Stati membri prevista dalle rispettive costituzioni,
- vista la sua risoluzione del 12 luglio 1990 sul principio di sussidiarietà ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Conclusioni della Presidenza, allegato I.

⁽²⁾ GU C 231 del 17.9.1990, pag. 163.

Giovedì 16 maggio 2002

- vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 recante proposte per la Conferenza intergovernativa ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 29 novembre 2001 sul processo costituzionale e il futuro dell'Unione ⁽³⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 13 marzo 2002 sul «Progetto di relazione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri» ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0133/2002),
- A. considerando che l'attuale sistema di attribuzione delle competenze figurante nei trattati è caratterizzato da un complesso intreccio («Politikverflechtung») di obiettivi, competenze materiali e competenze funzionali, dall'esistenza di quattro trattati e due entità diverse, l'Unione e la Comunità, dal proliferare di strumenti normativi di portata giuridica diseguale e a volte dubbia, nonché dalla mancanza di una vera e propria gerarchia delle norme,
- B. considerando che questa situazione è frutto di mezzo secolo di esistenza durante il quale istituzioni previste per una piccola comunità dotata di obiettivi essenzialmente economici hanno dovuto adattarsi ai successivi ampliamenti e all'attribuzione all'Unione di funzioni sempre più politiche,
- C. considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità introdotti dal trattato di Maastricht e precisati dal trattato di Amsterdam, non hanno ancora permesso di chiarire, caso per caso, il ruolo rispettivo dell'Unione e degli Stati membri;
- D. considerando che tanto i sondaggi d'opinione quanto i dibattiti organizzati dopo il trattato di Nizza evidenziano uno sfasamento tra le aspettative dei cittadini nei confronti dell'Europa e i problemi effettivamente affrontati dalla stessa,
- E. considerando che gli Stati membri devono disporre di una competenza di diritto comune e che l'Unione deve beneficiare unicamente di competenze di attribuzione definite dalla costituzione in applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tenendo conto della volontà di solidarietà tra gli Stati membri e dell'analisi del rapporto costi/benefici per i cittadini,
- F. considerando che, nella maggior parte degli Stati membri o degli organismi di tipo federale, il campo delle competenze esercitate in via esclusiva, a livello sia comunitario, sia degli Stati membri, tende a ridursi a beneficio di un campo crescente di competenze condivise con l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
- G. considerando che l'intervento comunitario è legittimo soltanto nella misura in cui soddisfa almeno a uno dei tre criteri seguenti:
- lo spazio pertinente dell'azione prevista eccede i limiti di uno Stato membro e l'azione stessa comporterebbe rischi di effetti controproducenti (distorsione o squilibrio) per uno o più Stati, ove non fosse attuata a livello comunitario (criterio dello spazio pertinente),
 - l'azione prevista a livello comunitario, rispetto alle azioni analoghe che sarebbero attuate separatamente da ogni singolo Stato membro, presenta un vantaggio di sinergia tangibile in termini di efficacia e di economia di scala (criterio della sinergia),
 - l'azione prevista risponde a un'esigenza di solidarietà o di coesione che, alla luce delle disparità di sviluppo, non può essere assunta in modo soddisfacente nel quadro di ogni Stato membro (criterio della solidarietà),

⁽¹⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409.

⁽²⁾ GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 108.

⁽³⁾ Testi approvati, punto 19.

⁽⁴⁾ CdR 466/2001 def.

Giovedì 16 maggio 2002

- H. considerando che, attualmente, la natura delle procedure intergovernative o comunitarie e le modalità del processo decisionale, all'unanimità o a maggioranza qualificata, determinano di fatto la condivisione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, dato che la paralisi indotta dalle procedure intergovernative e dalle decisioni all'unanimità trattiene senza motivi a livello degli Stati membri competenze che in teoria sono devolute all'Unione dai trattati,
- I. considerando che le disposizioni dei trattati attinenti alla ripartizione dei ruoli tra l'Unione e gli Stati membri in materia di politica estera attuate da trent'anni non hanno affatto consentito all'Unione di operare in quanto protagonista autonomo sulla scena internazionale, come dimostra l'esempio eclatante della crisi in Medio Oriente,
- J. considerando che, in tutti i casi di competenze condivise, l'intensità dell'azione UE è determinata non solo dalle disposizioni dei trattati, ma dagli Stati membri stessi mediante la loro partecipazione, attraverso il Consiglio, alle procedure decisionali dell'Unione;
- K. considerando la rigidità del quadro delle competenze funzionali fissato dagli attuali trattati, alla quale ha potuto porre rimedio solo il ricorso all'articolo 308 del TCE che è servito da base giuridica per più di 700 atti comunitari, un numero che si è peraltro considerevolmente ridotto negli ultimi anni,
- L. considerando l'insufficienza delle garanzie istituzionali relative al rispetto della delimitazione delle competenze,
- M. considerando che il sistema di competenze deve poter evolvere e adattarsi ai cambiamenti sociali, economici e politici che potrebbero prodursi in futuro,
- N. considerando che comunque l'Unione rappresenta uno spazio istituzionale specifico e innovatore,
- O. considerando la differente organizzazione del territorio e delle competenze all'interno dei singoli Stati membri,
- P. considerando che, negli ultimi decenni, diversi Stati membri hanno realizzato con successo delle riforme sul decentramento, al fine di creare maggiore prossimità ai cittadini e rendere possibile una fruttuosa competizione tra le regioni,
- Q. considerando che enti territoriali dotati di competenze legislative esistono ormai in quasi la metà degli Stati membri nei quali il recepimento della legislazione comunitaria nel diritto interno dipende, in alcuni casi, dalle autorità decentrate mentre la gestione dei programmi comunitari dipende, comunque, almeno tanto dalle regioni e dai comuni quanto dal potere centrale e che, di conseguenza, i testi fondatori dell'Unione non possono più ignorare il ruolo di questi partner particolari, che devono contribuire sia ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie che a promuovere l'avvicinamento dei cittadini al processo di costruzione europea,
- R. ritenendo, in ogni caso, che spetti agli Stati membri promuovere, nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali, un'adeguata partecipazione delle regioni ai processi decisionali e di rappresentanza nel settore degli affari europei di ciascun paese, senza dimenticare il necessario ruolo dei comuni in tale ambito,
- S. considerando che la dichiarazione di Laeken ha incaricato la Convenzione di affrontare le questioni delle competenze e della sussidiarietà conferendo loro la massima importanza,

Le competenze dell'Unione in un quadro costituzionale

1. ritiene che sia giunto il momento di procedere all'aggiornamento della ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, basata sui principi della sussidiarietà e della proporzionalità, per tener conto degli insegnamenti della storia comunitaria, del parere dei paesi candidati e delle aspettative dei cittadini;
2. ravvisa nel miglioramento della ripartizione delle competenze uno strumento per ottenere una più chiara attribuzione delle responsabilità politiche e, quindi, un rafforzamento della democrazia in Europa;

Giovedì 16 maggio 2002

3. ribadisce il suo appello a favore di una costituzione per l'Unione rivolta a tutti i cittadini, concepita come un patto rifondatore che unirebbe i diversi trattati in un unico testo e riguarderebbe una sola entità, l'Unione, dotata di personalità giuridica unica e intera;
4. ritiene che una nuova presentazione delle competenze dell'Unione debba accompagnare il processo costituzionale e che essa debba essere sufficientemente chiara per essere comprensibile a tutti i cittadini;
5. ritiene che l'Unione europea sia caratterizzata da un deficit democratico persistente e che l'attuale processo di riforma, incentrato sulle competenze delle istituzioni dell'UE, debba portare ad una democratizzazione sostanziale delle istituzioni;
6. ricorda in tale contesto la sua richiesta di comunitarizzare il secondo e il terzo pilastro, in modo da rafforzare la legittimazione democratica e assicurare il controllo parlamentare e giurisdizionale;
7. ritiene che questo esercizio debba porsi come obiettivo l'equilibrio tra l'integrazione economica dell'Unione già organizzata, la sua integrazione politica e la sua integrazione sociale;
8. ritiene che il preambolo del trattato debba essere completato da riferimenti al modello sociale europeo e al ruolo dell'Europa in un mondo di pace, stabilità e giustizia internazionali;
9. ritiene necessario operare una chiara distinzione fra gli obiettivi generali dell'Unione e le sue competenze, definite per materie; auspica una ripartizione delle competenze semplice e precisa, in cui ciascuna rubrica contenga unicamente gli argomenti in questione, nonché gli obiettivi specifici perseguiti dall'azione dell'Unione nella materia in questione ed i mezzi che essa pone in atto a tal fine;
10. ritiene che, tra le disposizioni degli attuali trattati relative ai metodi di esercizio di alcune competenze attribuite all'Unione, i dettagli non essenziali dovrebbero essere spostati in una seconda sezione, modificabile con una procedura semplificata;

L'attuazione delle competenze

11. ritiene sia essenziale
 - in applicazione dei principi della separazione, dell'equilibrio e della cooperazione tra i poteri, definire meglio nella futura costituzione europea una funzione legislativa, una funzione esecutiva e una funzione giudiziaria autonome,
 - istituire come obbligo costituzionale il rispetto del principio di sussidiarietà,
 - attuare una efficace gerarchia delle norme;
12. ritiene che la norma legislativa — la «legge» comunitaria — debba essere adottata su iniziativa esclusiva della Commissione dai due rami del potere legislativo, Consiglio e Parlamento, ai quali incombono le scelte politiche, mentre la norma di applicazione, fissata per legge, è di competenza del potere esecutivo che incombe, a seconda dei casi, alla Commissione, a un'agenzia europea specializzata, agli Stati membri o, in funzione dell'ordinamento costituzionale degli Stati, ai loro enti territoriali; ritiene che l'esercizio del potere esecutivo a livello europeo debba essere assoggettato al controllo del Parlamento europeo;
13. ritiene necessario modificare la terminologia del trattato onde distinguere con maggiore chiarezza l'azione dell'esecutivo da quella del potere legislativo;
14. ritiene irrinunciabile stabilire un catalogo degli atti giuridici e degli altri strumenti di intervento dell'Unione grazie ad una riformulazione dell'articolo 249 del trattato e un elenco esaustivo da inserire in un articolo specifico del trattato;
15. è tuttavia consapevole che l'introduzione di una più chiara gerarchia tra le norme non impedirà eventuali conflitti nelle future proposte legislative, quando si tratterà di stabilire quali elementi normativi rientrino nel livello legislativo e quali in quello esecutivo; dev'essere pertanto assolutamente evidente che la distinzione tra questi due livelli normativi continuerà a essere definita dal Consiglio e dal Parlamento europeo, su una proposta della Commissione, secondo la procedura di codecisione;

Giovedì 16 maggio 2002

16. ribadisce le sue precedenti dichiarazioni secondo le quali in questo contesto è essenziale la revisione dell'articolo 202 del trattato ed invita la Convenzione a raccomandare l'introduzione della procedura di codecisione per il suddetto articolo, allo scopo di definire quali nuove procedure si applicheranno per l'uso delle competenze di attuazione a livello dell'esecutivo;

17. nota che per quanto riguarda la delega di competenze esecutive per l'attuazione delle norme alle agenzie europee occorre garantire un controllo ed una valutazione parlamentare efficaci e diretti; ritiene che un quadro generale e armonizzato per queste attività di valutazione e controllo debba essere definito d'accordo con il Parlamento al più tardi al momento dell'entrata in vigore del nuovo trattato;

18. ricorda che il modello politico dell'Unione si basa attualmente su due particolarità fondamentali: l'Unione ha solo piccoli servizi di gestione, perlomeno per le politiche interne, per le quali si affida agli Stati membri (riservando alla Commissione il controllo dell'obbligo degli Stati membri di applicare le politiche adottate), e il potere essenziale, in termini di bilancio e fiscali, resta altresì a livello nazionale;

Quadro generale delle competenze

19. propone di distinguere tre tipi di competenze: la competenza di principio degli Stati, le competenze proprie attribuite all'Unione, le competenze comuni, nella consapevolezza che, d'altra parte, alcune azioni possono essere meramente e semplicemente proibite («competenze negative»);

20. ritiene che, nell'ambito delle sue competenze, l'Unione debba disporre di flessibilità nelle sue modalità di azione, in funzione del grado di necessità dell'intervento comunitario: norma giuridica, raccomandazione, aiuto finanziario ecc;

La competenza di principio degli Stati

21. ritiene che non sia necessario redigere un elenco delle competenze esclusive degli Stati membri, ma che sia preferibile ricorrere al principio di presunzione di competenza dello Stato quando il testo costituzionale non disponga diversamente;

Competenze proprie dell'Unione

22. ritiene che, nei settori in cui la competenza principale spetta all'Unione, gli Stati membri possano intervenire solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla stessa;

23. ritiene che le competenze proprie dell'Unione debbano rimanere poco numerose e riguardare, come avviene attualmente, la politica doganale, le relazioni economiche esterne, il mercato interno, comprese le «quattro libertà» e i servizi finanziari, la politica della concorrenza, le politiche strutturali e di coesione, gli accordi di associazione, nonché per l'area euro, la politica monetaria;

24. auspica tuttavia che vi si aggiunga: la definizione e la conduzione della politica estera e di difesa comuni, il fondamento giuridico dello spazio comune di libertà e sicurezza nonché il finanziamento del bilancio dell'Unione;

Competenze comuni

25. ritiene che le competenze comuni riguardino tre tipi di settori: quelli in cui l'Unione fissa le regole generali; quelli in cui interviene solo in modo complementare e quelli in cui coordina le politiche nazionali;

26. ritiene che quando le competenze sono comuni l'Unione debba fissare le regole generali in due categorie di materie:

- quelle che costituiscono le politiche complementari o di accompagnamento dello spazio unico: tutela dei consumatori, agricoltura, pesca, trasporti, reti transeuropee, ambiente, ricerca e sviluppo tecnologico, energia, politica sociale ed occupazionale, politica di immigrazione e altre politiche legate alla

Giovedì 16 maggio 2002

- libera circolazione delle persone, promozione della parità tra uomini e donne, associazione dei paesi e territori d'oltremare, cooperazione allo sviluppo e fiscalità legata al mercato unico;
- quelle relative all'attuazione della politica estera così come della politica di difesa e sicurezza, interna ed esterna, nella loro dimensione transnazionale;
27. ritiene che, in questo settore di competenze, la norma comunitaria sia giustificata qualora sia in gioco un interesse europeo; essa deve allora fissare gli orientamenti, i principi generali e gli obiettivi, compresi, ove necessario, regole comuni e standard minimi; ritiene che la norma comunitaria debba mirare all'uniformità esclusivamente laddove rischierebbero di essere seriamente compromesse la parità dei diritti o la concorrenza;
28. ritiene d'altro canto che, in questi settori, gli Stati debbano mantenere la capacità di legiferare quando l'Unione non abbia ancora esercitato le sue prerogative;
29. ritiene che, per altre materie, l'Unione possa agire unicamente per completare l'azione degli Stati membri, che mantengono pertanto la competenza di diritto comune; ciò riguarda già l'istruzione, la formazione, la gioventù, la protezione civile, la cultura, i mezzi d'informazione, lo sport, la sanità, l'industria e il turismo, cui devono essere aggiunti i contratti civili e commerciali;
30. ritiene che l'Unione abbia anche dei poteri e talvolta dei doveri giuridici in materia di coordinamento di politiche che rimangono fondamentalmente di competenza nazionale; fra queste figurano il coordinamento obbligatorio delle politiche di bilancio e fiscali nel quadro dell'unione economica e monetaria, nonché quello delle politiche dell'occupazione per realizzare meglio le finalità dell'Unione;
31. raccomanda, per l'efficacia di questi coordinamenti, il varo di nuove procedure, diverse dalle procedure di diritto comune dell'Unione, che associno tutte le istituzioni comunitarie;
32. ritiene necessario rafforzare i principi di sussidiarietà e proporzionalità; a questo fine, propone che un membro della Commissione sia incaricato di controllare l'applicazione del principio di sussidiarietà per tutti i testi da essa proposti; conferma le raccomandazioni formulate nella propria risoluzione del 7 febbraio 2002 ⁽¹⁾ sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;
33. fa osservare che il «coordinamento aperto» delle politiche nazionali porta nuovamente a confusione a livello di responsabilità politica; insiste affinché questa procedura si affianchi ad un autentico controllo parlamentare;
34. ritiene che l'esercizio, da parte dell'Unione, delle sue competenze diverse, esclusive, comuni, complementari o di coordinamento, debba cessare di essere sterilizzato da procedure paralizzanti (assenza di potere d'iniziativa, decisione all'unanimità, ratifica degli Stati membri) o non democratiche (assenza di effettiva partecipazione parlamentare o di controllo giurisdizionale), anche se ammette che talune categorie di competenze, segnatamente quelle di coordinamento e il regime delle risorse proprie, devono essere esercitate nel quadro di procedure particolari che associno strettamente i parlamenti nazionali o i loro rappresentanti;

Il futuro sviluppo del sistema

35. ritiene indispensabile prevedere una clausola evolutiva per evitare di fissare in modo rigido il sistema di ripartizione delle competenze; a tal proposito, ritiene utile mantenere un meccanismo, paragonabile all'attuale articolo 308 del TCE, che sarebbe applicato soltanto in via eccezionale, e che funzioni nei due sensi, permettendo di riassegnare competenze agli Stati membri qualora non vi fosse più bisogno di un intervento comunitario; auspica che il Parlamento partecipi alla decisione;
36. propone di garantire ai cittadini dell'Unione che i trasferimenti di competenza avvengano, in un quadro di trasparenza di bilancio, sotto il controllo della Corte dei conti, in modo da garantire che siano evitati, in tal caso, doppioni burocratici tra il livello europeo e il livello nazionale;
37. suggerisce che il quadro delle competenze dia luogo a un riesame generale dieci anni dopo la sua adozione;

⁽¹⁾ P5_TA (2002)0058.

Giovedì 16 maggio 2002

Il ruolo degli enti territoriali

38. ritiene che l'organizzazione territoriale interna e la ripartizione delle competenze all'interno di ogni Stato membro competano esclusivamente all'ambito di decisione nazionale; allo stesso tempo, constata il ruolo crescente che le regioni e, talvolta, altri enti territoriali, svolgono ormai nella messa in atto delle politiche dell'Unione, in particolare laddove esistono regioni dotate di competenze legislative;

39. auspica, di conseguenza, che l'Unione si mostri aperta alle proposte degli Stati membri volte a meglio associare i loro rispettivi enti territoriali alla preparazione e, se del caso, al recepimento delle regole europee, rispettando le diverse costituzioni nazionali; incarica la commissione per gli affari costituzionali di elaborare una relazione speciale su tale questione, tenendo conto del parere emesso dal Comitato delle regioni;

40. intende inserire nel proprio regolamento le disposizioni necessarie a consentire ad una rappresentanza dei parlamenti regionali aventi capacità legislativa di partecipare regolarmente ai lavori della commissione competente in materia di affari regionali, ispirandosi ad una prassi già sperimentata con buoni risultati;

Le garanzie giurisdizionali

41. ritiene che la Corte di giustizia sia, per vari aspetti, la Corte costituzionale dell'Unione;

42. propone di istituire a tal fine presso la Corte di giustizia una sezione per le questioni relative alla Costituzione, alle competenze e ai diritti fondamentali;

43. Propone l'istituzione di una via di ricorso supplementare, preventiva all'entrata in vigore di una norma e in grado di sospenderne l'applicazione; tale ricorso avrebbe le seguenti caratteristiche:

- potrebbe essere presentato dalla Commissione, o da una minoranza significativa del Consiglio o del Parlamento;
- la procedura dovrebbe essere avviata entro un mese dall'adozione della norma e la Corte sarebbe tenuta anch'essa a pronunciarsi entro il termine di un mese;
- il solo motivo per il quale potrebbe essere avviata questa procedura d'urgenza sarebbe un conflitto di competenze sul mancato rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

*

* *

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, nonché alla Convenzione sul futuro dell'Europa.

P5_TA(2002)0248**L'Iraq dieci anni dopo****Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq undici anni dopo la guerra del Golfo (2000/2329(INI))**

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iraq, in particolare quella del 13 aprile 2000 sull'Iraq⁽¹⁾, del 6 luglio 2000 sull'Iraq⁽²⁾; del 7 settembre 2000 sui bombardamenti turchi nel nord dell'Iraq⁽³⁾ e del 30 novembre 2000 sui progressi realizzati nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 419.

⁽²⁾ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 407.

⁽³⁾ GU C 135 del 7.5.2001, pag. 287.

⁽⁴⁾ GU C 228 del 13.8.2001, pag. 165.

Giovedì 16 maggio 2002

- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0157/2002),
- A. considerando che un nuovo futuro democratico, sicuro e prospero per l'Iraq e per il suo popolo sarà possibile soltanto se l'Iraq utilizzerà pienamente il suo notevole potenziale in termini di popolazione e di risorse petrolifere e idriche, se ripristinerà un sistema elettorale libero e giusto, se assicurerà il pieno rispetto dei diritti dell'uomo per tutti, il buon governo e lo Stato di diritto; rilevando che soltanto in tal caso sarà possibile che l'Iraq riprenda il posto che gli spetta nella comunità internazionale,
- B. considerando gli obiettivi reali, originari e diretti delle sanzioni, cioè impedire che l'Iraq si doti nuovamente di una forza militare considerevole, che minacci o possa minacciare altri Stati e che abbia accesso ad armi di distruzione di massa; che dette sanzioni dovevano far sì che l'Iraq rilasciasse i circa 600 prigionieri deportati dal Kuwait e rispettasse la sovranità di questo Stato; che tali sanzioni non da ultimo alimentavano la speranza che avesse fine la sanguinosa repressione del popolo iracheno da parte di Saddam Hussein; constatando che le sanzioni non hanno ancora raggiunto questi scopi,
- C. considerando che l'Iraq continua a presentare una minaccia alla stabilità regionale e alla sicurezza mondiale, in particolare mediante la ricostituzione di programmi proibiti per lo sviluppo di armi di distruzione di massa, inclusi la ricostruzione di stabilimenti chimici a duplice uso e di stabilimenti per la produzione di missili, il mantenimento di capacità industriali che potrebbero rapidamente produrre armi biologiche e i continui tentativi di acquistare materiali per il programma di armi nucleari,
- D. rileva che il Consiglio di cooperazione del Golfo, in occasione della dodicesima riunione ministeriale comune UE/CCG del 28 febbraio 2002, ha manifestato il suo attaccamento all'indipendenza, all'integrità territoriale e alla sovranità del Kuwait, entro frontiere internazionalmente riconosciute, così come per gli altri paesi della regione, compreso l'Iraq; rilevando con soddisfazione che l'Iraq, in occasione del Vertice della Lega araba di Beirut del 27 e 28 marzo 2002, si è impegnato solennemente a rispettare le frontiere internazionalmente riconosciute del Kuwait,
- E. considerando che l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo nella loro dichiarazione comune hanno espresso la propria profonda preoccupazione per la grave situazione umanitaria in Iraq ed hanno ribadito che il governo iracheno ha l'obbligo assoluto di applicare pienamente e immediatamente tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, compresa la risoluzione 1284, e di cooperare sotto tutti gli aspetti con le Nazioni Unite e i suoi organi allo scopo di permettere la sospensione delle sanzioni e, a termine, la loro eliminazione,
- F. considerando che purtroppo il Consiglio europeo di Barcellona non si è espresso sulla situazione in Iraq, ed essendo fermamente convinto della necessità che l'Unione formuli una posizione comune sull'Iraq; ribadendo inoltre il suo parere che una soluzione dei problemi riguardanti l'Iraq deve essere ricercata mediante una rigorosa applicazione della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- G. considerando che negli ultimi 11 anni il governo iracheno ha continuato a rafforzare il suo regime di terrore che permea tutti i livelli della società e a perpetrare gravi e massicce violazioni dei diritti umani, compresa una politica attiva di persecuzione delle popolazioni curde, turkmene e assirie nel Nord e shiita nel Sud del paese e in particolare degli abitanti delle paludi della Mesopotamia meridionale, nonché di completa distruzione della loro identità, del loro modo di vita tradizionale e delle loro vie navigabili; rilevando che non vi è alcun segno che lasci presagire un cambiamento di tale politica;
- H. considerando che Saddam Hussein sta deliberatamente alimentando la crisi israelo-palestinese incoraggiando i peggiori atti di terrorismo palestinese mediante il versamento di indennizzi diretti e pubblicamente annunciati alle famiglie degli attentatori suicidi,
- I. considerando il drastico e notevole deterioramento della situazione e della condizione delle donne, dei bambini, delle minoranze etniche e dei gruppi religiosi verificatosi all'interno dell'Iraq nell'ultimo decennio, durante il quale sono stati aboliti i loro diritti politici, religiosi, civili e familiari; rilevando la sistematica violazione della Convenzione sui diritti del bambino e l'addestramento militare impartito ai minorenni e le pratiche connesse,

Giovedì 16 maggio 2002

- J. considerando che il governo iracheno non ha cooperato con le Nazioni Unite e la comunità internazionale ai fini dell'attuazione degli obblighi successivi alla guerra Iran/Iraq e alla guerra del Golfo, rifiutando in particolare di accettare ispezioni internazionali e missioni di controllo per quanto riguarda le armi di distruzione di massa; esigendo che la ripresa in aprile del dialogo iniziato il 7 marzo 2002 tra il Segretario generale delle Nazioni Unite e il Ministro degli esteri dell'Iraq conduca ad un preciso impegno da parte del governo iracheno ad attuare tutte le risoluzioni pendenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
- K. considerando che l'autoisolamento e la mancanza di cooperazione con la comunità internazionale nonché l'estrema militarizzazione e il controllo statale quasi totale sono diventati un onere intollerabile e doloroso per il popolo iracheno e hanno gravemente danneggiato l'economia nazionale,
- L. rammentando che il regime di Saddam Hussein nel corso degli anni è riuscito a distruggere sistematicamente le possibilità di produzione alimentare autoctona in molti modi, tra l'altro prosciugando i terreni paludosi così da rendere il paese sempre più dipendente dalle importazioni alimentari,
- M. considerando che esistono prove evidenti, confermate dal Programma ONU per l'ambiente (UNEP) e dai Membri permanenti del Consiglio di sicurezza, secondo cui negli ultimi dieci anni sono state realizzate operazioni su vasta scala di drenaggio delle paludi dell'Iraq meridionale, il cui risultato è stata la pressoché completa distruzione delle paludi che esistono da migliaia di anni, e che è ormai aggredito il 10 % della restante superficie umida permanente; considerando che ciò ha causato un genocidio e un disastro ambientale di dimensioni e di impatto mondiale e che il ripristino di una parte delle paludi dell'Iraq meridionale è ancora possibile ed estremamente necessario per motivi di ordine ambientale, agricolo, ecologico e umanitario,
- N. rammentando che, a seguito della politica di arabizzazione e di pulizia etnica nelle regioni di Kirkuk, Sinjar, Mandali, Jalawla e Mossoul, nelle zone sotto il controllo del regime iracheno nelle tre province curde settentrionali sono attualmente presenti più di 800 000 profughi interni di identità curda, turkmena e assiro-caldea,
1. appoggia la risoluzione approvata il 19 aprile 2002 dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo sulla situazione dei diritti umani in Iraq; è inoltre preoccupato perché la situazione non è affatto migliorata; condanna pertanto decisamente le diffuse ed estremamente gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario da parte del governo su ampia base mediante la discriminazione ed il terrore generalizzato; condanna in modo altrettanto deciso l'ampio ricorso alla pena di morte, alle esecuzioni sommarie ed arbitrarie, alle operazioni di «pulizia» delle prigioni, alla tortura ed alla violenza sessuale quali strumenti di coercizione e di sopraffazione politica oltre al reinsediamento forzato delle popolazioni; esprime profondo rammarico per il gran numero di persone scomparse;
 2. invita il governo iracheno a rispettare tutti gli obblighi che ha assunto a norma dei trattati internazionali sui diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario, a cooperare con le Nazioni Unite per allineare le azioni delle sue forze militari e di sicurezza alle norme del diritto internazionale, a rendere indipendente il potere giudiziario, a rispettare i diritti di tutti i gruppi etnici e religiosi e a porre immediatamente fine alle pratiche di deportazione e reinsediamento forzato;
 3. prende atto della relazione presentata alla Commissione per i diritti umani dal Relatore speciale per i diritti umani delle Nazioni Unite, che conferma l'assoluta necessità di un deciso miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo; ricorda che è della massima urgenza inviare osservatori speciali in materia di diritti dell'uomo su tutto il territorio; prende atto e sostiene gli sforzi eccezionali compiuti dal Segretario generale dell'ONU su tutte le questioni che interessano l'Iraq e chiede che venga istituita una commissione internazionale incaricata di indagare sulle sparizioni di persone in tutto l'Iraq;
 4. insiste affinché il governo iracheno cessi immediatamente di accordare sostegno e incoraggiamento alla politica criminale degli attentati suicidi e promuova invece politiche che assistano la soluzione pacifica della situazione in Medio Oriente;
 5. chiede al Consiglio e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per far giudicare da un tribunale ad hoc per l'Iraq gli esponenti del regime iracheno responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in territorio iracheno e al di fuori di esso; tale tribunale dovrebbe

Giovedì 16 maggio 2002

essere necessariamente istituito con risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite o a norma di trattato da parte degli Stati interessati e lesi, in quanto l'articolo 11 «Giurisdizione *ratione temporis*» dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale riconosce a quest'ultimo la giurisdizione solo per i crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto segnatamente, il 1° luglio 2002; in attesa della sua entrata in funzione, propone inoltre l'istituzione di un Ufficio di indagine sulle violazioni dei diritti dell'uomo, allo scopo di preparare sia le necessarie prove che un registro ufficiale delle numerose violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime iracheno; invita l'Unione ad adottare senza indugio le misure necessarie per consentire l'attuazione senza indugio di tale ufficio;

6. ribadisce le sue precedenti risoluzioni e riconosce, pertanto:

- l'obbligo imposto al governo iracheno di conformarsi incondizionatamente e immediatamente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e alle ispezioni della Commissione di controllo, verifica e ispezione dell'ONU (UNMOVIC);
- l'importanza di raggiungere un accordo politico multilaterale nella regione, sotto l'egida dell'ONU, unica soluzione in grado di garantire pace e stabilità;
- la necessità da parte dell'Unione europea di partecipare attivamente alla ricostruzione economica e sociale del paese, nella misura in cui il governo iracheno attuerà in modo completo riforme democratiche e rispetti i diritti dell'uomo;

7. valuta positivamente, a condizione che ciò non determini un aumento delle spese militari, l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza ONU di una nuova risoluzione (1409/2002) mediante la quale definire procedure meno complesse per l'acquisto di merci per l'Iraq ed eliminare la maggior parte delle restrizioni al commercio e agli investimenti non militari e ad uso non duplice, pur mantenendo l'embargo sulle armi approvato per migliorare la situazione della crisi umanitaria quanto alle esigenze di base; chiede alle Nazioni Unite di rafforzare i controlli sulla capacità dell'Iraq di importare armi e merci e prodotti connessi alle armi;

8. sottolinea che è necessario ricorrere a tutti i mezzi pacifici e a tutti gli strumenti civili per ottenere l'immediato ripristino dei diritti democratici del popolo iracheno e delle minoranze che lo costituiscono; respinge tuttavia senza esitazioni le azioni militari che non sono conformi alle risoluzioni delle Nazioni Unite;

9. ribadisce la sua convinzione che lo sviluppo e la prosperità future dell'Iraq e della sua popolazione verrebbero notevolmente agevolate dall'instaurazione della democrazia e dello Stato di diritto nel paese, dalla cooperazione regionale e dal miglioramento dei rapporti con la comunità internazionale, in particolare con l'Unione europea; ritiene che il miglioramento della cooperazione regionale in questo campo fornirà anche meccanismi per ridurre il commercio illegale di armi;

10. deplora l'assenza di una società civile irachena, in particolare l'assenza di mezzi di informazione liberi e di organizzazioni sociali indipendenti, a causa della quale è pressoché impossibile instaurare direttamente un rapporto di fiducia con la popolazione irachena; chiede che sia fornita un'assistenza adeguata ai mezzi di informazione che illustrino il più ampiamente possibile la situazione regionale e che le stesse iniziative vengano intraprese a favore della diaspora irachena nella regione;

11. rileva a tale riguardo il miglioramento già verificatosi nelle tre province dell'Iraq settentrionale per quanto riguarda lo sviluppo della società civile, il che sottolinea il potenziale del popolo iracheno;

12. invita il Consiglio e la Commissione a definire quanto prima possibile una strategia attiva che includa le seguenti misure:

- scoprire e congelare gli attivi finanziari illeciti della leadership irachena all'interno dell'Unione europea;
- rifiutare l'accesso dei membri della dirigenza politica irachena agli Stati dell'Unione;
- monitorare attentamente le violazioni gravi dei diritti umani, informandone il pubblico e denunciandole in modo attivo e regolare;
- potenziare le misure di democratizzazione in cooperazione con la comunità irachena in esilio;
- sostenere l'esperienza democratica dell'amministrazione curda nell'Iraq settentrionale e i progetti per lo sviluppo della società civile in questa regione autonoma; procedere ad una valutazione completa delle esigenze dell'Iraq settentrionale, non solo in campo umanitario ma anche per quanto riguarda i servizi

Giovedì 16 maggio 2002

- sanitari, la produzione alimentare, l'economia, le esigenze sociali, l'industria, l'istruzione, la libertà di espressione e di stampa e tutti i settori rilevanti della società, ed istituire un programma di assistenza a favore della regione in questione, inclusa un'ampia campagna di sminamento;
- esercitare in ogni occasione la massima pressione sul regime iracheno affinché riduca la repressione della sua popolazione, ponendo fine innanzitutto alle esecuzioni di massa, agli arresti arbitrari, alle campagne di deportazione interna e alla pulizia etnica nella regione curda sotto il suo controllo;
 - assicurare una protezione costante e a lungo termine della popolazione irachena, in particolare delle comunità curda e sciita;
13. invita la Commissione a studiare tutte le possibilità esistenti di perseguire una politica più attiva da parte dell'Unione a favore della popolazione irachena, in particolare mediante l'assistenza agli sfollati e ai profughi, le operazioni di riabilitazione e quelle per la tutela dei diritti dell'uomo; ritiene che la presente assistenza finanziaria fornita dall'Unione nel contesto degli aiuti umanitari (ECHO), dovrebbe essere rafforzata, se necessario mediante storni del bilancio, allo scopo di assistere le vittime della persecuzione e le famiglie delle persone scomparse; incoraggia la comunità internazionale ad esaminare iniziative analoghe per quanto riguarda la diaspora degli iracheni rappresentata adesso da milioni di rifugiati che cercano rifugio nei paesi confinanti;
14. sollecita la Commissione, nel quadro dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, a identificare e finanziare progetti e azioni pertinenti che abbraccino i valori dei diritti umani e della democrazia;
15. chiede di portare avanti gli sforzi avviati dall'ex direttore generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, José Bustani, al fine di far partecipare l'Iraq alla Convenzione sulle armi chimiche il che presuppone la distruzione delle scorte di armi chimiche e delle relative strutture — qualora esistano —, e una verifica indipendente costante del rispetto della Convenzione stessa;
16. rileva che il programma «Petrolio per cibo» ha avuto buoni risultati soltanto nelle tre province dell'Iraq settentrionale in cui è stato gestito direttamente dalle Nazioni Unite; conclude pertanto che la mancanza di efficacia per quanto riguarda la sua applicazione nelle altre province dell'Iraq e le conseguenti carestie di prodotti alimentari e di medicinali sono per buona parte imputabili al governo iracheno;
17. insiste pertanto affinché il governo iracheno migliori la procedura di presentazione delle richieste di contratti, agevoli il lavoro del personale delle ONG umanitarie, delle agenzie ONU e di altre organizzazioni internazionali presenti in Iraq e aumenti la cooperazione per quanto concerne l'individuazione di campi minati;
18. invita le Nazioni Unite a decidere di destinare parte dei fondi del programma «Petrolio per cibo» alla fornitura di aiuti umanitari continui e sufficienti ai 3 milioni e mezzo di rifugiati iracheni nella regione; invita il Consiglio di cooperazione del Golfo a fornire assistenza finanziaria mediante l'istituzione di un fondo speciale sotto l'amministrazione ONU;
19. ritiene che tale aiuto debba anche essere esteso agli sfollati, alle vittime del terrorismo e degli attacchi biologici e chimici nonché alle loro famiglie, oltre alle famiglie delle persone scomparse; rileva che in questi casi l'assistenza potrebbe essere finanziata anche utilizzando i redditi dei beni iracheni congelati;
20. invita il governo iracheno a onorare tutti gli obblighi assunti e ad accogliere tutte le richieste fatte dal XIV Vertice della Lega araba riunitosi il 27 e 28 marzo 2002 a Beirut concernenti le persone scomparse, le proprietà confiscate e le compensazioni/riparazioni di guerra; prende atto della dichiarazione ufficiale del ministro degli Affari esteri iracheno secondo cui il suo paese è disposto a restituire gli Archivi nazionali del Kuwait mediante la cooperazione dell'ONU; osserva che tale gesto avrebbe effetti positivi per lo sviluppo delle relazioni tra Iraq e Kuwait; invita inoltre il governo iracheno a rendere conto dei 605 prigionieri di guerra kuwaitiani scomparsi che sono stati identificati nel febbraio 2000;
21. esprime preoccupazione in merito alla mancanza di rispetto dell'ambiente da parte delle autorità irachene e in particolare alle conseguenze a lungo termine dell'uso di armi chimiche e di altre armi non convenzionali e del massiccio drenaggio delle paludi del sud dell'Iraq;

Giovedì 16 maggio 2002

22. chiede insistentemente che l'UNEP e le altre agenzie delle Nazioni Unite e internazionali facciano pressione per il ripristino dell'ambiente iracheno, compresa la zona paludosa meridionale gravemente danneggiata; chiede inoltre ai paesi confinanti del bacino del Tigri e dell'Eufrate di agevolare tale ripristino; e di regolamentare la questione delle acque in un contesto regionale; rileva che la priorità andrebbe attribuita alla tutela e al ripristino della zona di Huwaiza, il che risulta immediatamente realizzabile, e successivamente all'insieme delle zone paludose; invita l'UNESCO a qualificare le paludi come potenziale sito del patrimonio mondiale e a prendere le misure necessarie; raccomanda vivamente alle autorità iraniane di bloccare l'ulteriore degrado della zona di Hawr-Al-Azim, la parte dell'area umida transfrontaliera ubicata nella provincia iraniana del Khuzistan, adottando e applicando immediatamente le recenti proposte dell'UNEP;
23. invita la Lega araba a fare tutto il possibile per trovare una base comune per l'avvio di un'efficace politica di cooperazione regionale in tutti i settori importanti; rileva a tal riguardo l'esito del XIV Vertice della Lega araba, in particolare il riconoscimento da parte di rappresentanti iracheni del rispetto della piena sicurezza, dell'integrità territoriale e della sovranità del Kuwait;
24. rileva che il 5 aprile 2002 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso, come raccomandato dal Segretario generale dell'ONU, di mantenere la Missione d'osservazione delle Nazioni Unite in Iraq e Kuwait (UNIKOM), che continua a sorvegliare la via navigabile Khawr'Abd Allah e la zona demilitarizzata, contribuendo così al mantenimento della calma e della stabilità nella zona di frontiera;
25. chiede una urgente valutazione dei fattori fondamentali che contribuiranno al futuro ripristino della società civile, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo in futuro in Iraq; chiede, nell'ambito della creazione in Iraq di un sistema caratterizzato da democrazia e società civile, una formazione e un orientamento adeguati per gli iracheni con qualifiche professionali e specializzazioni al fine di preparare gli esiliati al loro ritorno definitivo; ritiene che la relazione elaborata in seguito a tale valutazione dovrà costituire il progetto per la riabilitazione dell'Iraq;
26. chiede con insistenza al Consiglio di adottare una posizione comune sulla situazione in Iraq tenendo conto di tutte le considerazioni qui esposte; tale posizione dovrà essere il punto di partenza verso l'adozione da parte del Consiglio europeo di una strategia comune nella regione;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite nonché al governo e al parlamento iracheno.

P5_TA(2002)0249

Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio sui lavori del gruppo direttivo di alto livello UE-Albania, volti a preparare il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (COM(2001) 300 – C5-0654/2001 – 2001/2277(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione (COM(2001) 300 – C5-0654/2001),
- vista la raccomandazione della Commissione relativa alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (15070/2001),
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (A5-0118/2002),

Giovedì 16 maggio 2002

- A. considerando che il Consiglio del 28 gennaio 2002 ha sottolineato l'auspicio dell'Unione di avviare, appena possibile, negoziati per la conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania; che ha riconosciuto gli sforzi esplicati per progredire in tal senso, pur tuttavia rilevando che l'attenzione si era distolta dalle riforme indispensabili all'apertura dei negoziati; prendendo atto che il Consiglio ha altresì sostenuto l'approccio della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo ed ha incitato tutte le forze politiche albanesi ad unire i loro sforzi onde accelerare l'attuazione di dette riforme,
- B. considerando l'importanza per l'Albania di rafforzare le riforme avviate, per creare uno Stato forte, incentrato sul rispetto dello stato di diritto e delle pratiche di buon governo e funzionante in un sistema di economia di mercato; tenendo conto che l'instabilità politica, dovuta al recente ostruzionismo all'attività del parlamento nazionale fatta dai partiti dell'opposizione, nonché l'instabilità all'interno del partito maggioritario al governo, potrebbe essere ridotta, qualora si ottenesse un ampio consenso sul candidato presidenziale,
- C. considerando che l'apertura dei negoziati con l'Albania potrebbe porre le relazioni tra l'Unione europea e l'Albania su di una nuova base contrattuale nella prospettiva del suo ravvicinamento all'Unione europea,
- D. considerando che l'avvio dei negoziati potrebbe rafforzare il processo democratico, consolidare le istituzioni democratiche e contribuire alla stabilità del paese, il che riveste la massima importanza per l'intera regione;
1. invita gli albanesi e i loro partiti politici a cercare un dialogo costante e la stabilità che permettano di instaurare nuovamente la fiducia reciproca tra le forze politiche, rafforzando la legittimità e la credibilità delle istituzioni, aspetti divenuti prioritari, tenuto conto delle irregolarità registrate in occasione delle ultime elezioni legislative; rileva a tal proposito il ruolo che potrà svolgere l'elezione del presidente della Repubblica in un contesto di consenso;
 2. sottolinea che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali ispira le politiche interne ed esterne della Comunità e costituirà un elemento essenziale dell'accordo di stabilizzazione ed associazione con l'Albania; sottolinea pertanto che la stabilità del governo rappresenta altresì uno degli elementi fondamentali per sua credibilità come interlocutore valido, in un processo negoziale che si presenta molto sensibile;
 3. prende atto degli sforzi esplicati dalle autorità albanesi volti a soddisfare le condizioni che permettano l'apertura dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione, in particolare la partecipazione dell'opposizione all'attività parlamentare, la costituzione di un comitato bipartitico per esaminare le soluzioni da adottare rispetto alle irregolarità elettorali del 2001, l'adozione del «piano d'azione per il periodo di negoziazione di un accordo di stabilizzazione e di associazione» e l'adozione della «strategia nazionale per combattere il traffico illegale di esseri umani»;
 4. incoraggia le autorità albanesi ad intensificare, quanto prima, i loro sforzi a favore delle riforme vitali, per permettere l'apertura dei negoziati già durante il 2002; è del parere che tale apertura non dovrà aver luogo finché non siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'avvio dei lavori del Comitato bipartitico, recentemente istituito per esaminare le irregolarità rilevate in occasione delle elezioni legislative dell'estate 2001, in modo che il paese possa in futuro pervenire a elezioni oneste, giuste e democratiche;
 - effettive iniziative per riformulare la legislazione elettorale, in linea con le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE e passi volti a garantire la piena attuazione della nuova legge elettorale nelle successive elezioni;
 - la preparazione delle elezioni presidenziali nel rispetto dei principi democratici e l'accordo delle forze politiche sulla nomina di candidati garanti della stabilità politica necessaria alla negoziazione e all'applicazione dell'accordo;
 5. ritiene che un presidente di elevato profilo e che raccolga il consenso super-partes potrebbe fungere meglio da garante del funzionamento delle fragili istituzioni democratiche albanesi; raccomanda quindi un accordo tra le forze politiche sull'elezione di un presidente di consenso quale pegno della stabilità politica necessaria per negoziare ed applicare l'accordo;

Giovedì 16 maggio 2002

6. ricorda che sussistono ancora oggi ostacoli all'applicazione di un accordo di stabilizzazione e di associazione, in particolare:
- il disfunzionamento a livello del sistema giudiziario, comprese le ingerenze esteriori, la sua corruzione, e l'incapacità di dare esecuzione alle sentenze;
 - la corruzione generalizzata e la debolezza delle strutture create per combatterla, strutture non ancora operative;
 - l'assenza di una lotta efficace contro il crimine organizzato, il che rende l'Albania una zona di transito e un centro per il traffico di armi, di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di esseri umani, in particolare di donne;
 - la debolezza del settore economico, che comprende un'economia parallela di sempre maggiore importanza la quale fa una concorrenza sleale alle imprese dichiarate ufficialmente e scoraggia gli investimenti nazionali ed esteri;
 - il livello molto ridotto della sua capacità amministrativa, dovuto alla mancanza di una cultura della funzione pubblica indipendente dal settore politico, il che comporta una debolissima capacità di applicare la legislazione, compresa quella che deriverebbe da un accordo di stabilizzazione e di associazione;
7. prende atto con preoccupazione delle grandi difficoltà in cui si trova attualmente l'economia albanese, in particolare nel settore dell'energia, che implicano rischi per la stabilità dello stesso paese e propone una cooperazione più stretta tra l'Unione europea e la Banca mondiale onde ricercare la migliore soluzione per assistere finanziariamente l'Albania in tal settore;
8. ricorda che la capacità di attuare e di applicare le riforme e le misure programmate o da programmare, è almeno altrettanto importante della loro adozione;
9. è di conseguenza del parere che le direttive di negoziazione da conferire alla Commissione dovranno, nel rispetto dei principi stabiliti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, comprendere la possibilità per la Commissione di assicurare che l'Albania ha ed avrà la capacità sufficiente per mettere in opera, al momento debito, gli impegni risultanti da tale accordo;
10. ritiene che le direttive negoziali debbano comprendere altresì la ricerca di assicurazioni o, qualora necessario, la conclusione di accordi su:
- il rispetto della democrazia, dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche nel pluralismo;
 - il rispetto dei diritti umani e delle minoranze;
 - l'impegno dell'Albania a favore di campagne di informazione e di sensibilizzazione sui diritti dell'uomo, in particolare presso quanti preposti all'applicazione della legge (giudici, procuratori ed altre istanze incaricate dell'applicazione della legge);
 - lo sviluppo di misure positive a favore delle minoranze, in particolare per quanto riguarda il loro accesso all'istruzione e alla formazione;
 - l'attuazione delle disposizioni costituzionali relative alla creazione di un mercato immobiliare e fondiario (catasto), nonché azioni a favore della restituzione della proprietà;
 - l'accettazione da parte dell'Albania di un periodo di transizione, nel rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio;
 - l'accettazione da parte dell'Albania della conclusione di accordi per la riammissione dei suoi cittadini;
 - il suo impegno a favore di mezzi di informazione liberi e democratici, compresa la promozione della formazione e l'adozione di un codice di condotta, per stabilire le regole etiche che disciplinano l'attività dei professionisti dell'informazione;
 - il suo impegno a favore del miglioramento della scolarizzazione dei bambini e dei giovani;
 - il suo impegno a favore della cooperazione regionale, grazie alla conclusione di accordi regionali, compresi quelli di libero scambio; rileva a questo proposito che l'Albania ha segnato con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il suo primo accordo di libero scambio della regione;
 - il suo impegno a favore del rafforzamento dell'ordine pubblico, del proseguimento della riforma fiscale, della gestione delle spese pubbliche e del settore finanziario, nonché il proseguimento del processo di privatizzazione (settore bancario ed energetico in particolare) e delle riforme fondiarie;

Giovedì 16 maggio 2002

11. annette grande importanza a rendere i programmi di democrazia CARDS più efficaci ai fini dello sviluppo di una forte società civile nonché sostenere e agevolare l'attività delle ONG;
12. sottolinea il ruolo molto positivo svolto dall'Albania nella stabilizzazione della regione, in particolare in occasione della crisi del Kosovo e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Albania.

P5_TA(2002)0250

Rio de Janeiro, dieci anni dopo

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Dieci anni dopo Rio: prepararsi al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» (COM(2001) 53 – C5-0342/2001 – 2001/2142(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 53 – C5-0342/2001),
 - visto l'articolo 2 del trattato CE,
 - vista la comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2001) 264),
 - viste le conclusioni del Consiglio «Ambiente» dell'8 marzo 2001(6752/01) relative al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile» (COM(2002) 82),
 - viste le decisioni adottate dal Consiglio europeo di Göteborg sulla promozione di una strategia di sviluppo sostenibile nell'Unione e, in particolare, sulla necessità di una sua revisione annuale in occasione dei Consigli europei di primavera,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sullo sviluppo sostenibile e in particolare la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sulla strategia di sviluppo sostenibile in vista del Consiglio europeo di Barcellona (¹),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, che costituiscono il primo passo per l'adozione di una posizione generale dell'Unione in occasione del Vertice di Johannesburg, posizione che dovrà essere concordata nella riunione di giugno a Siviglia,
 - vista le proposte di risoluzione su sviluppo sostenibile e Rio +10 (ACP-UE 3394/02/def.) e sulle malattie contagiose (ACP-UE 3393/02/def.), approvate dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nella sessione svoltasi dal 18 al 21 marzo 2002 a Città del Capo (Sudafrica),
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0151/2002),
- A. considerando che il Vertice Rio +10 di Johannesburg rappresenta un'opportunità da non perdere per rafforzare il concetto di comunità globale ed estendere, a livello mondiale, quei principi dello sviluppo sostenibile che si prefiggono di conciliare uno sviluppo e una stabilità economica duraturi con elevati requisiti di protezione dell'ambiente e con il miglioramento del livello sociale e delle condizioni di vita di tutti,

(¹) P5_TA(2002)0081.

Giovedì 16 maggio 2002

- B. considerando che le aspettative createsi al Vertice di Rio del 1992 sono state disattese, che gli impegni non sono stati rispettati e che si dovranno superare ostacoli non indifferenti e delineare delle politiche concrete se si vuole che il Vertice di Johannesburg porti a un'azione concreta in grado di fare dello sviluppo sostenibile una realtà,
- C. considerando che entro il 2015 la popolazione mondiale sarà aumentata a 7,5 miliardi di individui, il che rappresenta un aumento del 50 % rispetto al 1990, mentre le persone in più sono pari all'intera popolazione mondiale del 1950,
- D. considerando che il 20 % della popolazione mondiale è responsabile dell'86 % del consumo globale, che nel 1960 il 20 % più ricco del mondo disponeva di un reddito 30 volte superiore a quello del 20 % più povero, divario che nel 1995 è salito a 82 volte (relazione 2000 dell'UNDP sullo sviluppo umano),
- E. considerando che il progresso sociale e economico e lo sviluppo democratico di un paese sono intimamente legati e che, pertanto, non si può avere uno sviluppo sociale e economico duraturo degli Stati senza progresso democratico,
- F. considerando che il principio di precauzione e di azione preventiva sono strumenti importanti per lo sviluppo sostenibile,
- G. considerando che è riconosciuto che i popoli hanno il diritto di pervenire all'autosussistenza alimentare e a assicurare il loro sviluppo sociale ed economico mediante i propri mezzi,
- H. considerando che l'acqua, l'aria, la terra e il patrimonio genetico sono beni comuni dell'umanità e che, pertanto, non possono essere considerati beni commerciali come gli altri e devono essere trattati, difesi e preservati in quanto tali,
- I. considerando che molti milioni di persone muoiono ogni anno perché non hanno accesso all'acqua potabile e che nel XXI secolo l'approvvigionamento di acqua non contaminata probabilmente diventerà uno dei problemi più pressanti; che nel 1997 un terzo della popolazione mondiale viveva in paesi afflitti da penuria di acqua rispetto al fabbisogno dei consumi e che tale proporzione potrebbe salire a due terzi entro il 2025 (Risorse mondiali, 1998-1999),
- J. considerando che un terzo della popolazione mondiale (circa 2 miliardi di persone) non ha accesso a servizi energetici adeguati e che, nel contempo, un'utilizzazione non sostenibile dell'energia a livello mondiale rappresenta il fattore principale del cambiamento climatico,
- K. considerando che le pressioni attuate sull'ambiente e sulle risorse naturali hanno continuato ad aumentare dopo il Vertice di Rio, che lo sfruttamento di numerose risorse è superiore alle capacità di rinnovamento delle stesse e che nel 1996 il 25 % delle circa 4 630 specie di mammiferi esistenti al mondo, l'11 % delle 9 675 specie di uccelli e il 15 % di tutte le specie di piante da fiore corrono il rischio gravissimo di estinzione totale (IUCN, 1996), che il 70 % delle risorse ittiche del pianeta non offre alcuna possibilità di aumentare le catture e che la caccia eccessiva a fini commerciali minaccia di estinzione, soprattutto in Africa, molte specie selvatiche, fra cui le grandi scimmie,
- L. considerando che dopo la Conferenza di Rio i nuovi sviluppi intervenuti dimostrano che vi è un'urgente necessità di concordare un concetto di «accordo globale» che riconosca le responsabilità e i ruoli complementari di governi, aziende e società civile e che rappresenti un nuovo e forte passo avanti per la gente, per il pianeta e per la prosperità,
- M. considerando che nella proposta di «accordo globale», sostenuta dal Consiglio europeo di Göteborg, era stato suggerito che i paesi dell'OCSE si ponessero all'avanguardia prefiggendosi l'obiettivo di:
- rispettare l'impegno di devolvere lo 0,7 % del PIL a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo,
 - interrompere il rapporto esistente tra il degrado ambientale e crescita economica,
 - integrare lo sviluppo sostenibile e le preoccupazioni ambientali nei negoziati commerciali internazionali,
 - rispettare gli impegni di cui ai vari accordi internazionali in materia di ambiente,

Giovedì 16 maggio 2002

- N. considerando tuttavia che tale proposta poggia unicamente su un processo intergovernativo e non affronta adeguatamente il problema di come un siffatto «global deal» dovrebbe risolvere la «crisi attuale» che resta uno dei principali ostacoli alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 21,
- O. considerando che, per quanto concerne l'Unione europea, gli esiti del Consiglio europeo di Barcellona avrebbero dovuto essere più ambiziosi in materia di sviluppo sostenibile al fine di consolidare l'Unione quale potenza leader nel quadro della cooperazione allo sviluppo sostenibile mondiale,
- P. considerando che negli ultimi dieci anni in Africa lo sviluppo sostenibile in Africa è stato assente e la maggior parte dei paesi della regione africana continua a essere tenuta al margine, mentre debellare la povertà e la fame e promuovere mezzi di sussistenza basati sullo sviluppo sostenibile è d'importanza centrale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile,
- Q. considerando che le attività umane stanno avendo un impatto crescente sull'integrità di ecosistemi naturali complessi che offrono un sostegno essenziale agli esseri umani e alle attività economiche; che gestire correttamente questa base di risorse naturali è essenziale per proteggere la terra, le acque e le risorse vive da cui dipendono la vita umana e lo sviluppo; considerando inoltre che è necessario minimizzare gli impatti negativi delle attività umane sul patrimonio culturale e storico dei paesi in via di sviluppo affinché sia garantita la conservazione di tale patrimonio e la cooperazione con tali paesi per uno sfruttamento sostenibile dello stesso attraverso la promozione di attività che generano ricchezza e occupazione come il turismo culturale,
- R. considerando che esiste un profondo divario globale a livello di «governance», quando invece il buon governo a livello nazionale e internazionale nonché la trasparenza dei sistemi finanziario, monetario e commerciale sono essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile,
- S. considerando la necessità di un cambiamento nei modelli di produzione e consumo suscettibili di contribuire a conseguire uno sviluppo economico e sociale globale più equo, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile,
- T. considerando che nell'ambito di qualunque strategia per lo sviluppo si devono tenere in particolare considerazione le disparità di cui sono vittima le donne e i bambini, e che l'eradicazione di tali disparità costituirebbe un contributo ad un mondo più sostenibile,
1. si compiace della decisione dell'Assemblea generale dell'ONU di cui alla risoluzione A/55/199 con cui si è convocato per il 2002 a Johannesburg il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Vertice di Johannesburg), che rappresenta un'opportunità unica per i leader mondiali di stabilire il programma della sostenibilità per i prossimi dieci anni con un piano di lavoro che si basi sugli accordi scaturiti dal Vertice della terra di Rio; deplora pertanto che taluni paesi sembrino riluttanti a impegnarsi a favore di un programma ambizioso, ciò che finora ha consentito solo lenti progressi; deplora altresì che solo un piccolo numero di Capi di Stato dei paesi dell'Unione si siano finora impegnati a partecipare al Vertice di Johannesburg; che in assenza di una partecipazione di alto livello il buon esito del Vertice sarà messo a repentaglio;
2. esprime pertanto il suo disappunto per il fatto che, in occasione della terza riunione del comitato preparatorio svoltasi a New York, non sia stato possibile raggiungere un consenso su proposte realizzabili quanto alla portata dei futuri lavori della commissione sullo sviluppo sostenibile o al rafforzamento del quadro istituzionale, che non siano stati elaborati documenti di lavoro in modo da portare avanti i lavori in vista del quarto comitato preparatorio e che siano state promosse proposte relative a partenariati di carattere accessorio in sostituzione di impegni governativi, anziché a integrazione degli stessi; invita la Commissione e il Consiglio a esercitare pressioni sul segretariato del Vertice di Johannesburg onde garantire che il quarto comitato preparatorio sia gestito e strutturato in modo migliore, così che i governi riuniti a Johannesburg possano formulare impegni globali chiari e positivi;
3. invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi per garantire che gli accordi di partenariato e le iniziative (risultati «di tipo II») siano soggetti a criteri formali, rispondano a obiettivi specifici globali o regionali, prevedano risultati e beneficiari chiaramente verificabili e mirati e siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, nonché sul piano economico;

Giovedì 16 maggio 2002

Per quanto concerne la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali

4. ritiene che il Vertice di Johannesburg dovrebbe mettere a punto iniziative specifiche, basandosi sui lavori intrapresi dopo Rio, in ambiti quali: le acque dolci, gli oceani e i mari (comprese le barriere coralline), le zone costiere, le montagne, l'assetto territoriale, le foreste, la desertificazione, la biodiversità, i rifiuti, le sostanze chimiche, l'inquinamento atmosferico, la biosicurezza, l'energia, i minerali e i metalli; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che, qualora siano già state messe a punto iniziative comunitarie o siano già state stanziare risorse per ambiti specifici, esse acquistino carattere prioritario nel quadro dei preparativi dell'Unione europea in vista del Vertice di Johannesburg;

5. appoggia in particolare la messa a punto di un piano d'azione globale sull'accesso ad acque dolci non contaminate, sulla base dei principi della gestione integrata dei bacini fluviali; ritiene in generale, che dovrebbero esistere politiche atte a far sì che l'acqua, indipendentemente dalla sua origine e dalla sua utilizzazione, sia oggetto di una gestione sostenibile, e che tale approccio dovrà quindi avere un ruolo importante nel quadro del vertice sullo sviluppo sostenibile; ritiene inoltre che si dovrebbe istituire una politica che includa tutti questi parametri mediante una Carta internazionale di gestione delle acque, per garantire l'accesso a risorse idriche sufficienti e pulite in quanto diritto umano fondamentale; accoglie positivamente, in questo contesto, l'iniziativa dell'Unione europea per una strategia mondiale sull'acqua, incentrata sullo sviluppo di capacità e della cooperazione regionale per quanto attiene alle politiche africane in materia, e invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per garantirne il successo;

6. riconosce il ruolo di primo piano svolto dai vari settori economici e la necessità di garantire che tali settori tengano pienamente conto dei limiti delle risorse naturali, come pure la necessità di condividere equamente le risorse; riconosce che sono necessari meccanismi per valutare l'impatto esterno delle politiche dell'Unione e chiede che essi siano inseriti nell'elenco di indicatori strutturali di cui è in corso la messa a punto per la valutazione dello sviluppo sostenibile nell'ambito del Consiglio europeo di primavera e della revisione del processo di Lisbona;

7. invita a tal fine l'Unione a stabilire i propri impegni per la riforma delle politiche agricole e della pesca in vista di Johannesburg; è dell'avviso che in tale contesto rientri un nuovo partenariato sugli accordi di pesca con paesi terzi che tenga pienamente conto degli interessi sociali e ambientali nelle varie regioni e rispetti il diritto dei paesi in via di sviluppo di sfruttare e beneficiare appieno delle proprie risorse naturali; ritiene che in tale spirito debba essere varata una politica sostenibile per il turismo; invita il Vertice di Johannesburg a promuovere un'agricoltura che sia sostenibile e umana;

8. appoggia soluzioni efficaci per lo sviluppo, la gestione, l'uso e la conservazione sostenibili delle risorse naturali, anche mediante programmi d'azione, processi e meccanismi volontari, strumenti giuridici e cooperazioni con l'industria volti a tener conto delle opinioni e degli interessi delle parti in causa; auspica che siano trovate soluzioni efficaci ai gravi problemi ambientali globali e regionali mediante strumenti giuridici internazionali e regionali, compresi accordi multilaterali sull'ambiente, assicurando nel contempo la partecipazione delle popolazioni locali e indigene a tali misure; nell'ambito di queste soluzioni, sostiene l'immediato avvio di lavori per un sistema di tariffazione globale nei settori dell'aviazione e marittimo quale strumento per internalizzare i costi «esterni» dei trasporti internazionali;

9. chiede all'Unione di promuovere il rafforzamento della Convenzione sulla biodiversità e di impegnarsi a fornire risorse congrue, certe e a lungo termine per la sua attuazione specie a favore dei paesi in via di sviluppo; esorta tutti gli Stati a ratificare e attuare con urgenza il protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica allegato alla convenzione sulla biodiversità, allo scopo di garantire un elevato livello di protezione per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'impiego sicuri di organismi geneticamente modificati (OGM); appoggia l'idea che i leader mondiali decidano, in occasione del Vertice di Johannesburg, di fermare entro il 2015 la perdita di biodiversità a livello mondiale, nel quadro delle attività svolte sulla base della convenzione sulla biodiversità;

10. esorta la Commissione a promuovere nuove norme all'interno dell'OMC per consentire la discriminazione basata sui metodi di lavorazione e produzione; nel caso in cui il danno ambientale causato dalla produzione sia transfrontaliero, le misure non sono arbitrarie e sono proporzionate al danno ambientale causato;

Giovedì 16 maggio 2002

11. ritiene che alla luce della crescente pressione sulle risorse naturali e ambientali, sia necessario concentrarsi responsabilmente sullo sviluppo delle infrastrutture e di espansione degli insediamenti, tenendo conto delle necessità ambientali; chiede alla Commissione di promuovere l'organizzazione di partenariati di lavoro con le imprese a fini di sensibilizzazione e favorire una cultura di responsabilità ambientale e di applicazione delle buone pratiche;
12. riconosce che gli ecosistemi montani comprendono le risorse dei bacini idrografici e la biodiversità e che molti di essi sono particolarmente fragili ed esposti agli effetti avversi del cambiamento climatico; esorta dunque il Vertice di Johannesburg a formulare impegni concreti per la salvaguardia degli ecosistemi montani;
13. incoraggia azioni congiunte internazionali di monitoraggio e ricerca e la divulgazione delle conoscenze scientifiche per un'efficace riduzione dei rischi e delle calamità naturali; sottolinea la necessità di introdurre i fattori di rischio naturale nel quadro dell'assetto territoriale e della pianificazione urbana («ordenación del territorio y planeamiento urbano»);
14. ritiene che il principio di precauzione debba essere inserito in tutti gli accordi internazionali;
15. esorta gli Stati a rispettare appieno i loro impegni nazionali come gli obiettivi di limitazione e riduzione delle emissioni di gas serra in tutti i suoi settori (e a ratificare il Protocollo di Kyoto per garantirne l'entrata in vigore anteriormente al Vertice di Johannesburg; invita altresì gli Stati ad agire con tempestività per combattere le altre fonti responsabili dell'inquinamento atmosferico;
16. ritiene che siano indispensabili ulteriori misure che consentano di accrescere in modo sostanziale l'efficienza dell'energia e delle risorse in generale; invita l'Unione europea a dare l'esempio stabilendo come obiettivo che, entro il 2020, il 25 % dell'approvvigionamento totale di energia dovrà essere garantito da fonti rinnovabili;
17. chiede con forza al Vertice di Johannesburg di impegnarsi ad accelerare lo sviluppo di energia rinnovabile a livello globale e a ridurre quindi il costo di tale nuova tecnologia energetica in modo che essa possa svolgere un ruolo molto importante per eliminare la povertà, ridurre le emissioni e combattere il cambiamento climatico, ad esempio adottando misure di esecuzione a livello della task force del G8 sulle energie rinnovabili;
18. invita la comunità internazionale, in occasione del Vertice di Johannesburg, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e le infrastrutture necessarie per permettere ai due miliardi di persone che non hanno accesso alla rete di disporre, entro dieci anni, di servizi energetici di base sostenibili, e a raggiungere altresì un accordo su un'iniziativa concernente una norma internazionale in materia di efficienza energetica introducendo sistemi sostenibili che diano la priorità alle energie rinnovabili e all'efficacia nell'impiego di energia;
19. chiede alla Commissione di avviare ulteriori ricerche per un utilizzo più efficiente delle risorse e di esplorare modalità nuove ed innovative di promozione del trasferimento tecnologico e della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per colmare il divario digitale ed agevolare la «rincorsa tecnologica» in settori come quello dell'energia, dei trasporti e della gestione dei rifiuti, integrando la prospettiva di una gestione sostenibile delle acque e dei boschi e la lotta contro la desertificazione nonché di prendere in esame un programma specificamente mirato allo sradicamento della povertà rurale e nel contempo alla promozione delle energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo mediante finanziamenti alla tecnologia per la conversione della biomassa o direttamente in elettricità o in metanolo e/o idrogeno da utilizzare nelle pile a combustibile;
20. invita tutte le parti che ancora non l'hanno fatto a ratificare il trattato internazionale FAO sulle risorse genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale, l'accordo sugli stock di pesca delle Nazioni Unite, che comprende vari piani d'azione FAO, la convenzione di Basilea e il protocollo offshore sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, oltre a ratificare il protocollo di Kyoto e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;

Giovedì 16 maggio 2002

Per quanto concerne un mutamento dei modelli di produzione e dei consumi

21. riconosce che la gestione, l'uso e la conservazione sostenibili delle risorse naturali sono necessarie per invertire le attuali tendenze verso produzioni e consumi non sostenibili a livello nazionale e globale; rileva altresì che la mancanza di progressi nella comprensione dei modelli di produzione non sostenibili può essere attribuita in grande misura alla mancata considerazione del costo ambientale nelle attività economiche; riconosce nel contempo che, per affrontare il problema della povertà nei paesi in via di sviluppo, sarà necessario aumentare i consumi; sottolinea pertanto che miglioramenti significativi nello sfruttamento efficiente delle risorse saranno indispensabili per conseguire lo sviluppo sostenibile; sottolinea inoltre l'importanza che i settori e gli operatori industriali interessati sostengano i costi sociali effettivi; ritiene che prezzi dei prodotti fissati in modo da rispecchiare i costi sociali e ambientali effettivi possano rappresentare un incentivo per consumatori e produttori quanto alla scelta dei beni e servizi da produrre o acquistare;

22. riconosce la necessità di modificare gli stili di vita in modo da ridurre significativamente l'uso delle risorse e la produzione di rifiuti da parte dei paesi sviluppati; ciò richiede la totale dissociazione tra la crescita economica e lo sfruttamento e l'efficienza delle risorse; chiede al Vertice di Johannesburg di concordare una separazione assoluta di questi fattori nei paesi sviluppati, al fine di ridurre in modo significativo, entro il 2010, l'uso complessivo delle risorse;

23. chiede di integrare i criteri attuali utilizzati nel calcolo della crescita economica con nuovi criteri che tengano conto dello sviluppo umano quali il livello d'istruzione, il livello sanitario, l'aspettativa di vita, il livello di ripartizione delle ricchezze prodotte, ecc., nonché l'evoluzione dell'ambiente;

24. auspica, a tale riguardo, che si facciano degli sforzi per modificare i modelli dei consumi del nord ricorrendo a tutta una serie di strumenti, tra cui standard in materia di lavorazioni e prodotti, tassazione dell'energia e degli altri usi di risorse, soppressione di quelle sovvenzioni che comportano danni all'ambiente, obiettivi in termini di quote di mercato per i prodotti certificati come sostenibili, maggiore consapevolezza dell'impatto (sia locale che globale) delle scelte di consumo (ecoetichette, ecc.), e per combinare tali strumenti nel quadro di politiche integrate in materia di prodotti che coprano tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto, comprese la progettazione, la produzione, il consumo e lo smaltimento;

25. sollecita al riguardo la Commissione a presentare un piano per eliminare gradualmente le sovvenzioni a favore della produzione energetica non sostenibile e a presentare un programma d'azione in grado di individuare e rimuovere gli ostacoli alla promozione di tecnologie pulite e a basso consumo di risorse;

26. invita la Commissione a sottoporre ad un'accurata revisione della struttura degli incentivi in economia — quali gli strumenti fiscali, le sovvenzioni, le norme e gli standard ecc. — con l'obiettivo di promuovere sistemi di produzione e consumo sostenibili sotto il profilo ambientale;

27. riconosce l'importanza dell'innovazione tecnologica come strumento per scindere la crescita economica e lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali; chiede pertanto che risorse economiche e umane più consistenti vengano assegnate in tutti i campi dell'innovazione, in particolare quelli suscettibili di potenziare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali; chiede che siano intensificati i trasferimenti delle migliori tecniche disponibili, al costo più basso possibile, verso i paesi in via di sviluppo;

28. chiede che entro il 2004 venga introdotto un quadro normativo che disciplini la responsabilità sociale e collettiva delle società private dell'Unione e imponga agli investitori privati di rispettare le norme fondamentali in materia di lavoro e ambiente sancite dalle legislazioni nazionali e dal diritto internazionale;

Per quanto concerne l'estirpazione della povertà

29. sottolinea che il Vertice di Johannesburg dovrebbe promuovere una comprensione migliore dei nessi che intercorrono tra ambiente, povertà, commercio e protezione della salute umana in modo da garantire un'integrazione migliore tra la protezione dell'ambiente e le politiche volte a debellare la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile; auspica pertanto, nel quadro del processo che condurrà al Vertice di Johannesburg, una solidarietà e una cooperazione rafforzate con i paesi in via di sviluppo basate sul partenariato e sulla reciproca responsabilità per combattere la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile, tenendo conto in particolare del processo lanciato al Vertice mondiale sullo sviluppo sociale del 1995;

Giovedì 16 maggio 2002

30. esorta il Vertice di Johannesburg a varare un piano globale d'azione dal calendario preciso e corredato di impegni chiari, risorse e meccanismi di monitoraggio che consenta di conseguire gli obiettivi dello sviluppo internazionale e i traguardi di sviluppo del millennio⁽¹⁾, in particolare l'obiettivo di dimezzare la povertà estrema nel mondo entro il 2015; in tal senso, rileva con interesse i risultati della Conferenza di Monterrey ma ritiene che siano ancora al di sotto dello sforzo necessario per conseguire gli obiettivi, in ogni caso modesti, che la stessa Conferenza ha stabilito;

31. si compiace che l'Agenda per lo sviluppo di Doha si sia tra le altre cose prefissa di integrare più efficacemente nel sistema commerciale i paesi in via di sviluppo, di sopprimere le distorsioni degli scambi e di offrire ai paesi meno sviluppati accessi al mercato esenti da dazi e da quote e approva il varo di un nuovo ciclo dei negoziati sul commercio alla prossima sessione dell'OMC, con l'obiettivo supremo dello sviluppo sostenibile;

32. invita tutti gli Stati membri del G7 e dell'Unione europea a realizzare rapidamente l'obiettivo concordato dello 0,7 % del PIL da dedicare all'assistenza allo sviluppo e caldeggia l'annullamento del debito dei paesi poveri più fortemente indebitati (HIPC) e la rapida attuazione dell'iniziativa per il condono del debito dei paesi molto poveri, che migliorerebbe la capacità dei paesi poveri di ridurre la povertà con i propri mezzi; tale iniziativa andrebbe altresì estesa a paesi meno poveri ma analogamente indebitati, mentre un processo di monitoraggio internazionale andrebbe messo a punto per garantire che il nuovo debito rimanga a livelli sostenibili; chiede al Vertice di Johannesburg di concordare un rigoroso piano di azione per raggiungere tali obiettivi;

33. riconosce la necessità di garantire l'accesso dei contadini poveri alle risorse naturali e di migliorarne la capacità di gestire in modo sostenibile tali risorse, nonché il loro diritto a sfruttarle in modo prioritario per la loro sussistenza e il loro sviluppo endogeno;

34. sottolinea la necessità di consentire alle fasce povere del mondo rurale di avere un maggior controllo sulle risorse dentro e intorno alle loro comunità e di fornire assistenza tecnica ed economica a sostegno di un impiego sostenibile delle risorse naturali;

35. sottolinea che i modelli prevalenti di sviluppo economico non sono stati in grado di ridurre la povertà nei paesi meno sviluppati; il Vertice di Johannesburg dovrebbe avviare un dibattito, incentrato sulle attività delle istituzioni di Bretton Woods, per promuovere un nuovo modello di sviluppo economico basato sulla garanzia di mezzi di sussistenza sostenibili, che comprenda anche investimenti nella sanità pubblica e nella protezione dei consumatori, nell'istruzione e nel commercio in settori economici di elevato valore e basati sui servizi;

36. riconosce che la buona salute è una preconditione per il benessere economico delle singole persone e delle comunità, il che offre a sua volta gli strumenti per proteggere l'ambiente; plaude all'impegno che la Commissione si è assunta nell'Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP di Cape Town di volersi occupare delle esigenze sanitarie dei bambini, delle persone anziane e dei disabili; chiede un impegno continuativo per prevenire le malattie e gli handicap e per affrontare le grandi sfide, spesso collegate fra loro, dell'AIDS, la TBC, le malattie mentali, la malaria, la meningite, la oncocercosi, l'epilessia e altri tipi di patologie e disturbi;

37. sottolinea la necessità di mantenere e sviluppare i servizi pubblici nei settori essenziali come l'approvvigionamento idrico, la sanità, la sicurezza sociale, l'istruzione, i servizi di comunicazione, il trasporto, l'alloggio, l'energia;

Per quanto concerne il ruolo delle autorità locali e regionali

38. deplora che entrambe le precitate comunicazioni della Commissione menzionino solo di sfuggita il contributo delle autorità locali e regionali a favore dello sviluppo sostenibile, e ciò malgrado l'Agenda 21 abbia definito il governo locale un «gruppo principale», cioè uno dei nove interlocutori chiave per il conseguimento dello sviluppo sostenibile;

⁽¹⁾ Nel 2000 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la dichiarazione del millennio, che comprende 8 traguardi di sviluppo del millennio: a) debellare la povertà estrema e la fame, b) realizzare l'istruzione primaria universale, c) promuovere la parità di genere e attribuire maggiori poteri alle donne, d) ridurre la mortalità infantile, e) migliorare la salute della madre, f) combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie, g) assicurare la sostenibilità ambientale, e h) sviluppare una partnership globale per lo sviluppo.

Giovedì 16 maggio 2002

39. chiede la messa a punto e l'attuazione di «strategie locali di Agenda 21» per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, al fine di promuovere soluzioni locali innovative, sostenendo il partenariato tra popolazioni e comunità locali, associazioni del volontariato, popoli indigeni, autorità e comunità locali insieme alle imprese e ai sindacati;

40. ritiene che i cittadini e tutta la società civile debbano avere la possibilità di valutare la politica europea e che sia inoltre indispensabile per il potere politico europeo poter constatare che le misure adottate producano gli effetti desiderati; reputa pertanto necessario un certo numero di indicatori per le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile ripartite per settore e per paese;

41. ritiene che, se si vogliono compensare gli squilibri regionali che possono derivare dalla globalizzazione, sia necessario sostenere modelli di sviluppo locale e regionale, con sistemi produttivi che possano avere continuità nel tempo, basati sulla complementarità delle economie, cercando formule che consentano di fare buon uso delle risorse umane e servano a risvegliare le potenzialità esistenti in un territorio specifico;

42. ritiene che per garantire uno sviluppo mondiale sostenibile occorra favorire lo sviluppo di piccole imprese a livello locale, creando nuclei produttivi capaci di dare impulso all'economia locale e di rafforzare il progresso sociale nelle zone depresse;

Per quanto concerne il rafforzamento della governance a favore dello sviluppo sostenibile sul piano nazionale, regionale e internazionale

43. ritiene che il buon governo — compresi il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e dei bambini, lo Stato di diritto, la democrazia, la trasparenza e la lotta contro la corruzione — costituisca una parte essenziale della base necessaria per realizzare lo sviluppo sostenibile in tutti i paesi; è dell'avviso che il Vertice di Johannesburg dovrebbe dar vita a nuovi sforzi volti a migliorare i partenariati con la società civile, le imprese e le industrie e altri gruppi al fine di ricercare soluzioni sostenibili alle sfide dello sviluppo; per dimostrare il loro impegno a favore del buon governo, gli organismi decisionali internazionali dovrebbero dare l'esempio e adottare procedure decisionali globali, trasparenti e soggette all'obbligo di rendiconto, soprattutto nel quadro del G7/8, dell'OMC e del suo regime per la composizione delle controversie; ciò dovrebbe avere come base un sostegno finanziario e una costruzione di capacità in loco, come caldeggiato dall'Accordo di Doha; auspica inoltre la ratifica rapida e l'applicazione generalizzata del trattato di Aarhus per migliorare l'accesso all'informazione, la partecipazione e il ricorso alla giustizia;

44. riconosce che sia la governance in materia di sviluppo sostenibile sia la governance internazionale possono richiedere sforzi di attuazione e coordinamento a livello regionale e necessiteranno di un quadro istituzionale regionale più coerente; chiede pertanto con forza al Vertice di Johannesburg di prendere in considerazione l'idea di istituire un'Organizzazione mondiale per l'ambiente sotto gli auspici dell'ONU; esorta le organizzazioni internazionali, in particolare gli organismi e le organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano dei problemi dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile a livello regionale o nazionale, a estendere le loro consultazioni con le organizzazioni non governative e gli altri principali gruppi; esorta il Vertice a discutere vie e strumenti per promuovere il rispetto e l'applicazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente; ritiene nel contempo che il Vertice di Johannesburg dovrebbe chiarire che la responsabilità per i diritti dei lavoratori e per la protezione ambientale continua a spettare ai governi e ai relativi forum internazionali (OIL, UNEP, ecc.) e che i ruoli di questi ultimi andrebbero rafforzati;

45. ribadisce tuttavia al contempo che il sottosviluppo è dovuto anche alla corruzione, alle guerre e al malgoverno; sottolinea che la cooperazione con i paesi industrializzati dovrebbe pertanto essere legata a criteri di democrazia e di rispetto dello Stato di diritto;

46. propone che le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità e sulle questioni di genere e il principio di precauzione diventino parte integrante del mandato e della conclusione di tutti gli accordi economici internazionali conclusi fra l'Unione ed i paesi terzi; invita la Commissione a rafforzare il governo sociale e ambientale negli Accordi di associazione bilaterali e regionali dell'UE e a individuare e inserire disposizioni e misure di salvaguardia in materia ambientale nei Capitoli relativi all'economia, al commercio e agli investimenti degli accordi, conformemente all'articolo 6 del trattato CE;

Giovedì 16 maggio 2002

Porre la globalizzazione a servizio dello sviluppo sostenibile

47. è dell'avviso che lo sviluppo sostenibile dovrebbe assicurare che la globalizzazione contribuisca a garantire il benessere a lungo termine per tutti i paesi, conseguendo una più grande equità a livello internazionale e rispettando le capacità «di carico» delle risorse e degli ecosistemi mondiali; ritiene quindi che le decisioni politiche dovrebbero basarsi su un'analisi globale che rifletta gli effetti di tali decisioni su tutte e tre dimensioni dello sviluppo sostenibile;

48. ritiene che per compensare gli effetti della globalizzazione si debbano promuovere politiche di sviluppo economico e sociale in luoghi concreti, potenziando gli aiuti allo sfruttamento sostenibile delle risorse, l'accesso ai servizi e la promozione della ricchezza locale onde ridurre la necessità di emigrare e dinamizzare le regioni secondo principi di equità territoriale;

49. ritiene che le norme in materia di commercio e la loro attuazione dovrebbero non già contrastare, bensì sostenere un'efficace realizzazione degli obiettivi ambientali, sociali e sanitari e di protezione dei consumatori; ritiene altresì che il commercio dovrebbe promuovere attivamente la produzione ecologicamente sostenibile e il commercio di beni e servizi offrendo incentivi positivi, assistenza tecnica e creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo e che gli strumenti commerciali dovrebbero essere utilizzati per affrontare i conflitti e i problemi della povertà, nonché i problemi ambientali e di salute pubblica;

50. chiede al Consiglio e alla Commissione, nell'ambito della prossima CIG, di assicurare una maggiore trasparenza nella definizione delle politiche commerciali in seno all'Unione, in particolare in relazione al comitato speciale del Consiglio di cui all'articolo 133; reputa che le priorità siano costituite dallo sviluppo di un sistema più efficace di consultazioni con altre formazioni del Consiglio, dall'apertura di consultazioni con i soggetti interessati e dal rafforzamento del ruolo di questo Parlamento nella politica commerciale dell'Unione;

51. sottolinea il fatto che gli investimenti in una sana tecnologia ambientale producono effetti sinergici in quanto migliorano simultaneamente la salute e il benessere, riducono i costi sanitari e le assenze dal lavoro per malattia e creano posti di lavoro;

52. riconosce il ruolo sempre maggiore svolto dagli investimenti stranieri diretti e ritiene che essi dovrebbero sostenere la responsabilità sociale e collettiva delle imprese, mentre andrebbero rafforzati i criteri sociali, dello sviluppo e ambientali nelle decisioni in materia di prestiti e finanziamenti adottate dalle agenzie di crediti all'esportazione e dalle banche d'investimenti; esorta il Vertice di Johannesburg a rafforzare gli orientamenti esistenti destinati alle imprese multinazionali, in modo da giungere all'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante; ritiene altresì necessario che vengano introdotte negli accordi internazionali in materia di ambiente relativi all'uso delle risorse naturali disposizioni in materia d'investimenti;

53. è favorevole in linea di principio all'impegno dell'Unione ad aumentare almeno del 50% per quest'anno la dotazione dello Strumento ambientale globale (GEF), ma ribadisce che l'inserimento di compiti aggiuntivi quali quelli riconducibili alla Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP), al degrado dei suoli, alla deforestazione ed eventualmente alla desertificazione possono essere accettati solo a condizione che si rendano disponibili risorse supplementari; chiede inoltre che l'ambito di applicazione del GEF debba riflettere un adeguato equilibrio tra le esigenze dei paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati, in modo da evitare la tendenza verso soluzioni volute dai paesi industrializzati;

Per quanto concerne gli strumenti attuativi

54. esorta tutti gli Stati a intensificare i loro sforzi per attuare gli impegni già stipulati in sede UNCED e raccomanda la ratifica e un'effettiva attuazione delle convenzioni e dei protocolli adottati dopo l'UNCED che si prefiggono lo sviluppo sostenibile, l'approvazione e l'adozione di obiettivi in materia di ambiente e sviluppo al fine di rivitalizzare l'impegno politico e un'azione più efficace e un seguito a livello nazionale, regionale e internazionale; ritiene che l'assistenza internazionale, compresi il condono del debito e gli aiuti pubblici allo sviluppo (che devono essere aumentati), dovrebbero integrare gli sforzi nazionali e privati a favore dello sviluppo sostenibile; a tal fine, i paesi sviluppati dovrebbero impegnarsi a favore di un piano d'azione e specificarne le modalità in vista del raggiungimento dell'obiettivo dello 0,7% del PIL da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo;

Giovedì 16 maggio 2002

55. chiede all'Unione europea di proporre, nell'ambito del Vertice di Johannesburg, l'introduzione su scala internazionale del concetto di «tracciabilità sociale», in quanto riflesso di un sistema produttivo integrato che tiene debitamente conto dei criteri sociali in tutto il processo di produzione e commercializzazione;
56. sollecita la Commissione ad individuare fonti alternative per finanziare lo sviluppo e si attende che l'Unione presenti le conclusioni della sua analisi almeno in tempo per il Vertice di Johannesburg;
57. ritiene che gli investimenti internazionali debbano dipendere dall'esistenza di politiche nazionali che tengano conto dei costi sociali e ambientali dello sviluppo e della necessità di garantire un'equa distribuzione dei benefici;
58. esorta le parti impegnate a favore dello sviluppo a continuare a offrire assistenza finanziaria e tecnica per la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in fase di transizione;
59. chiede alle parti impegnate a favore dello sviluppo di offrire ai paesi in via di sviluppo accesso alle tecnologie ecologiche di proprietà pubblica e di promuovere la creazione di capacità perché sia possibile assorbire e adeguare le conoscenze e le tecniche; in tal senso, ribadisce la necessità che gli organismi internazionali che operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo intensifichino i propri sforzi nelle campagne d'informazione e educazione delle popolazioni con le quali lavorano affinché, in particolare:
- tali tecnologie sostenibili siano trasferite allo scopo di garantire una produzione agricola migliore e più pulita,
 - siano trasferite le migliori tecnologie per un miglior sfruttamento delle risorse idriche e un'adeguata potabilizzazione dell'acqua,
 - e, nel campo della sanità, siano trasmesse tutte le informazioni sulla prevenzione sanitaria che consentano di ridurre l'impatto di malattie come l'AIDS, e contribuiscano alla definizione di politiche di pianificazione familiare volte a coadiuvare nella soluzione dei problemi demografici di alcuni paesi;
60. ritiene che lo scambio di tecnologie nel settore ambientale sia particolarmente importante perché contribuisce al progresso del lavoro ambientale globale oltre che allo sviluppo economico e sociale nei paesi in via di sviluppo; chiede all'Unione di promuovere la creazione di un Centro europeo per la promozione dei trasferimenti di tecnologie ambientalmente sostenibili, per sostenere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie nel settore dell'energia rinnovabile come pure di tecnologie a basso consumo energetico nei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo principale di sostenere l'attuazione di accordi multilaterali in materia di ambiente quali la Convenzione ONU sul cambiamento climatico e il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione sulla lotta contro la desertificazione, l'Accordo ONU sulle risorse ittiche, ecc.;
61. appoggia gli sforzi della Commissione per avanzare nei settori del trasferimento tecnologico e della creazione di risorse favorendo un migliore accesso al mercato e una crescente partecipazione dei paesi meno sviluppati, delle università e dei centri di ricerca;
62. invita la Commissione a compiere passi per avviare nuovamente il dialogo all'interno dell'OCSE ai fini della fissazione di orientamenti ambientali per gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione; ricorda a tale riguardo la dichiarazione dei Ministri dell'ambiente del G8 riuniti a Trieste sull'opportunità «di definire e applicare rapidamente orientamenti comuni e vincolanti in campo ambientale per le agenzie per il credito all'esportazione [...] sulla base delle pratiche di altri organismi finanziari multilaterali riconosciuti a livello internazionale e sostenuti da fondi pubblici quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e Società finanziaria internazionale (IFC) della Banca mondiale. Le agenzie per il credito all'esportazione dovrebbero inoltre adottare misure comuni per aumentare la trasparenza del loro processo decisionale, compreso l'accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale, pubbliche consultazioni e la considerazione degli elementi rilevanti delle raccomandazioni della World Commission of Dams (WCD), la commissione internazionale delle dighe»;
63. ritiene che per tutte le più importanti iniziative politiche debbano essere effettuate valutazioni di impatto della sostenibilità (SIA) e rileva che queste iniziative necessitano di un'analisi dell'impatto sullo sviluppo sostenibile di tutti gli accordi commerciali internazionali; auspica che queste SIA diventino una condizione obbligatoria per tutti gli accordi e i programmi commerciali dell'Unione;

Giovedì 16 maggio 2002

64. chiede che il Vertice di Johannesburg stabilisca obiettivi in materia di sviluppo che puntino in particolare all'estirpazione della povertà e che vengano sottoposti a una valutazione complessiva entro dieci anni, che dovrà essere preceduta da una revisione di metà periodo; mentre al Vertice di Rio del 1992 si trattava di avviare il processo individuando le strategie da seguire e formulando impegni, d'ora in poi è importante misurare i progressi compiuti ricorrendo a indicatori universali per lo sviluppo sostenibile;

65. chiede che al Vertice di Johannesburg vengano introdotti diversi indicatori di qualità per lo sviluppo sostenibile che tengano conto delle questioni sociali, economiche e ambientali;

*
* * *

66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2002)0251

Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile» (COM(2002) 82 – C5-0173/2002 – 2002/2074(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 82 – C5-0173/2002),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002» (COM(2001) 53 – C5-0342/2001),
 - viste le sue precedenti risoluzioni sullo sviluppo sostenibile e, in particolare, la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 ⁽¹⁾ sulla strategia di sviluppo sostenibile in vista del Consiglio europeo di Barcellona,
 - viste le conclusioni del Consiglio Ambiente dell'8 marzo 2001 (6752/01) sul vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile,
 - visto il documento di lavoro della Commissione: integrare le problematiche ambientali nelle politiche esterne del Consiglio Affari generali (SEC(2002) 271) del 7 marzo 2002, adottato dal Consiglio Affari generali il 12 marzo 2002,
 - vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2001 ⁽²⁾ sulle conseguenze dell'impiego di munizioni di uranio impoverito,
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 ⁽³⁾ sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0142/2002),
- A. considerando che il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile rappresenta un'opportunità irripetibile per i leader mondiali per preparare un'agenda sulla sostenibilità nei prossimi dieci anni, con un programma di lavoro elaborato sulla base degli accordi raggiunti al Vertice della Terra di Rio, ma prende atto che alcuni paesi appaiono riluttanti ad impegnarsi in questo processo e lenti sono i progressi compiuti nella definizione di un'agenda ambiziosa,

⁽¹⁾ P5_TA(2002)0081.

⁽²⁾ GU C 262 del 18.09.2001, pag. 167.

⁽³⁾ GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

Giovedì 16 maggio 2002

- B. considerando che metà della popolazione mondiale vive con meno di 2 dollari al giorno e che anche se sarà realizzato l'obiettivo del vertice del Millennio dell'ONU di dimezzare la quota della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà entro il 2015, nei paesi in via di sviluppo ci saranno pur sempre oltre 900 milioni di persone che vivono in condizioni di estrema povertà (relazione sullo sviluppo umano PSNU 2001),
- C. considerando che la povertà e la distruzione dell'ambiente sono spesso direttamente connesse; che la povertà e la conseguente crescita demografica aggravano la pressione sulle risorse naturali e concorrono alla distruzione dell'ambiente; che si calcola che nel 2015 la popolazione mondiale avrà raggiunto i 7 miliardi e mezzo di persone, ovvero il 50 % in più rispetto al 1990,
- D. considerando che il divario tra ricchi e poveri è aumentato in modo esponenziale — nel 1960 nel mondo il 20 % più ricco aveva un reddito 30 volte superiore al 20 % più povero, mentre nel 1995 tale scarto è arrivato a 82 volte (relazione sullo sviluppo umano PSNU 2000),
- E. considerando che il vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile dovrebbe favorire una migliore comprensione delle relazioni tra ambiente, povertà, commercio e sicurezza delle persone, garantendo quindi una migliore integrazione della protezione ambientale nelle politiche volte a eliminare la povertà e a promuovere lo sviluppo economico,
- F. considerando che nei paesi in via di sviluppo si registrano tuttora 826 milioni di persone denutrite e che ogni anno 16 milioni di persone muoiono di fame e di inedia e considerando altresì che l'agricoltura locale e lo sviluppo rurale devono essere attivamente promossi in quanto strumenti per uno sviluppo sostanziale e sostenibile e per la riduzione della povertà (relazioni UNEP, FAO e PSNU),
- G. considerando che la libertà dalla povertà e dalla fame sono due diritti umani fondamentali e dovrebbero quindi costituire uno degli obiettivi principali del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile,
- H. considerando che quasi un miliardo di persone non ha accesso a fonti di acqua potabile, che 2,4 miliardi vivono senza accesso a sistemi fognari e che, secondo le stime, 3 milioni di persone muoiono ogni anno prematuramente per malattie trasmesse dall'acqua, che 34 milioni sono gli ammalati di HIV/AIDS, che 2,2 milioni di persone muoiono ogni anno per l'inquinamento atmosferico al chiuso e che nei prossimi 15 anni si prevede che 113 milioni di bambini non avranno accesso all'istruzione primaria (relazioni della Banca mondiale e del PSNU),
- I. considerando che migliori possibilità di accesso all'assistenza sanitaria pubblica e ambientale, all'acqua potabile, all'istruzione sono altrettanti requisiti inderogabili per uno sviluppo sostenibile,
- J. considerando che la prospettiva limitata offerta dai sistemi d'istruzione contemporanei sui legami orizzontali nella società, in particolare le conseguenze che gli attuali modelli produttivi e consumistici hanno sulle risorse naturali e sull'atmosfera, costituisce una delle ragioni principali della crisi ambientale,
- K. considerando che le economie si sono modernizzate, che un insieme di fallimenti riguardanti il mercato e la politica sono stati e continuano ad essere la causa principale della proliferazione di sistemi di produzione e di consumo insostenibili,
- L. considerando che a relazione ambientale globale del PNUA osserva che «le moderne economie industriali del Nord America, dell'Europa e di zone dell'Asia orientale consumano enormi quantità di energia e di materie prime e producono elevati volumi di rifiuti e di emissioni inquinanti, che le dimensioni di dette attività economiche stanno provocando danni ambientali su scala globale e diffondono inquinamento e alterazioni degli ecosistemi» e infine che «il perdurare della povertà della maggioranza degli abitanti del pianeta e gli eccessivi consumi della minoranza sono i due principali fattori di degrado ambientale; l'attuale evoluzione è insostenibile e da tempo l'opzione non è più quella di

Giovedì 16 maggio 2002

posporre l'azione»; considerando pertanto che lo sviluppo sostenibile non può riguardare principalmente la crescita economica, bensì deve puntare a ristrutturare l'agenda globale cosicché le politiche economiche e commerciali siano definite in conformità di obiettivi sociali e ambientali,

- M. considerando che simili metodi inquinanti e insostenibili di produzione e di consumo per cui il 20 % della popolazione mondiale si appropria dell'86 % dei consumi globali (relazione sullo sviluppo umano PSNU 2000) non può proseguire in modo incontrollato e che sono necessari nuovi strumenti strutturali e globali, compresa l'applicazione di criteri sociali, di sviluppo e ambientali alle decisioni creditizie e finanziarie degli organismi di credito all'esportazione,
- N. considerando che gli accordi quadro sulla responsabilità sociale delle imprese sono elementi essenziali nella ricerca di soluzioni sostenibili;
- O. considerando che non può essere trascurata l'incidenza delle guerre e dei conflitti armati sul degrado del benessere delle persone e dell'ambiente,
- P. considerando che i progressi verso la sostenibilità iniziano da casa propria, come riconosce la comunicazione della Commissione, e che quindi è inevitabile una radicale riforma della politica agricola comune e della politica comune della pesca se si vuole che l'UE sia effettivamente impegnata nella partnership mondiale,
- Q. considerando che il governo ambientale a livello globale resta frammentario e che il coordinamento degli accordi ambientali multilaterali (AAM), la loro gestione e attuazione, nonché i meccanismi per garantirne l'osservanza devono essere sostanzialmente migliorati,

Osservazioni introduttive

1. valuta positivamente la comunicazione della Commissione, ma avverte che senza rapidi progressi nei preparativi della conferenza di Johannesburg per concordare un'agenda ambiziosa, si rischia un penoso fallimento del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile; ritiene che se non riusciremo a orientare il mondo nella direzione dello sviluppo sostenibile andremo incontro a gravi conseguenze;
2. esprime pertanto la propria costernazione per il fatto che il terzo comitato preparatorio riunito a New York non è riuscito a raggiungere il necessario consenso sulla formulazione di proposte valide sul campo di applicazione del futuro lavoro della commissione per lo sviluppo sostenibile o sul consolidamento del quadro istituzionale; deplora inoltre il fatto che tale comitato non sia riuscito a elaborare un documento di lavoro da trasmettere al quarto comitato preparatorio ministeriale nonché il fatto che vengono promosse proposte di accordi di partenariato non pertinenti destinate a sostituire, anziché integrare, gli impegni dei governi; invita la Commissione e il Consiglio a fare pressioni sul Segretariato del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale (WSSD) affinché il quarto comitato preparatorio sia gestito e organizzato in modo migliore, in modo da consentire ai governi che si riuniranno a Johannesburg di adottare impegni globali chiari e concreti;
3. invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi per garantire che tali accordi o iniziative di partenariato («risultati tipo II») siano soggetti a criteri formali, rispondano ad obiettivi globali o regionali specifici, contengano risultati e beneficiari chiaramente verificabili e mirati e siano ambientalmente e socialmente sostenibili nonché economicamente sani;
4. si compiace anche dell'impegno assunto a Barcellona dagli Stati membri dell'UE di puntare all'entrata in vigore del protocollo di Kyoto prima del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e invita tutte le altre nazioni firmatarie a ratificarlo prima del vertice di Johannesburg; si rallegra per la presentazione da parte di varie formazioni del Consiglio, in particolare ECOFIN e CAG, delle loro strategie di integrazione relative alle questioni ambientali; chiede lo sviluppo dei processi di Lisbona e Göteborg e delle decisioni di Barcellona sia preparato nei limiti del possibile in seno alle istituzioni dell'UE e con la piena partecipazione del Parlamento europeo; plaude alla raccomandazione della Commissione al Consiglio di far ratificare dall'Unione il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e sollecita un'azione rapida perché le necessarie procedure siano concluse prima di Johannesburg;

Giovedì 16 maggio 2002

5. auspica un riequilibrio e una ristrutturazione dell'agenda internazionale onde riflettere la priorità preminente da accordare alla riduzione della povertà e della fame e all'utilizzo sostenibile ed equo delle risorse naturali;
6. ritiene che una simile opera di riequilibrio e ristrutturazione debba avvenire in primo luogo sotto l'egida dell'ONU per poi essere applicata ai negoziati post-Doha dell'OMC;
7. rileva che il progetto di conclusioni del Consiglio per il WSSD appoggia fermamente il nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD) e richiama l'attenzione sul fatto che il NEPAD è stato gravemente criticato dalle organizzazioni della società civile e dalle istituzioni politiche africane per il suo quadro di politica economica neoliberale che ripete i pacchetti di politiche di adeguamento strutturale dei precedenti due decenni e non tiene conto degli effetti disastrosi di tali politiche⁽¹⁾;
8. considera imprescindibile rilanciare il rafforzamento del governo ambientale mondiale e la responsabilità sociale delle imprese;
9. invita a rivedere l'organizzazione della scienza e dell'istruzione al fine di stimolare la ricerca interdisciplinare e incrementare la consapevolezza delle interrelazioni tra le attività umane e gli ecosistemi;
10. invita la Commissione a elaborare un accordo in vista di Johannesburg sulla revisione totale delle condizioni quadro del modello dell'economia di mercato, in particolare gli strumenti fiscali, le sovvenzioni, le norme e gli standard, tenendo presente l'obiettivo principale di promuovere sistemi di produzione e di consumo sostenibili sotto il profilo ambientale;
11. appoggia con fermezza l'istituzione di un sistema internazionale di commercio libero e leale, ma insiste affinché esso sia in armonia con lo sviluppo sostenibile e lo sostenga;
12. deplora che ancora oggi la crescita del PIL sia ritenuta l'unico indicatore importante del progresso di una società; invita pertanto la Commissione ad elaborare in vista di Johannesburg un accordo volto ad integrare l'attuale contabilità nazionale con gli indicatori che riflettono gli aspetti sociali e ambientali dello sviluppo;

Lotta contro la povertà e promozione dello sviluppo sociale

13. si compiace, pur con alcune riserve, del risultato della conferenza di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo; ritiene che esso sia non una soluzione, bensì un ulteriore passo nella direzione auspicata e rileva che gli impegni assunti a Monterrey sono di gran lunga insufficienti rispetto ai mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo del millennio di ridurre la povertà del 50% entro il 2015; insiste che, nel preparare il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, il Consiglio dell'UE deve adottare una decisione che stabilisca un calendario vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE con l'obiettivo di raggiungere quanto prima una soglia di aiuto pari alla media dell'Unione europea dello 0,39% per poi arrivare allo 0,7% del PIL entro il 2010;
14. sottolinea l'enfasi posta sul ruolo che i governi dei paesi che beneficiano dell'aiuto allo sviluppo devono svolgere in ordine agli sforzi per ridurre la povertà;
15. chiede al Consiglio di adottare un regolamento comunitario per la non condizionalità degli aiuti dell'UE e degli Stati membri onde pervenire alla flessibilità necessaria affinché i paesi in via di sviluppo possano privilegiare le soluzioni maggiormente compatibili in termini ambientali e sociali; chiede che detto regolamento includa elementi atti ad introdurre una serie di indicatori di rendimento che permettano di misurare l'efficienza della gestione dell'aiuto;
16. deplora che il progetto di conclusioni del Consiglio per Johannesburg non dimostri alcuna disponibilità ad andare oltre l'iniziativa HIPC già avviata, nonostante il recente studio della Banca Mondiale/FMI da cui emergono le carenze di tale iniziativa e nonostante l'accordo dell'UE a Monterrey «di esaminare modalità per la remissione del debito diverse da quelle applicate attualmente per i paesi meno sviluppati»;

⁽¹⁾ Dichiarazione sulle sfide allo sviluppo dell'Africa adottata nella Conferenza congiunta di Accra del 23-26 aprile 2002 CODESRIA (Consiglio per lo sviluppo e la ricerca in materia di scienze sociali in Africa) TWN-Africa (TWN-Africa), cui hanno partecipato studiosi e attivisti africani che operano nell'ambito di istituzioni accademiche, organizzazioni della società civile e istituzioni politiche di 20 paesi africani.

Giovedì 16 maggio 2002

17. invita gli Stati membri dell'UE ad accordarsi su un'immediata moratoria del servizio del debito a favore di tutti i paesi appartenenti al gruppo HIPC (paesi poveri fortemente indebitati) e/o ai paesi meno sviluppati, nonché a cancellare tutti i rimanenti debiti bilaterali di quei paesi;
18. si compiace della proposta contenuta nel consenso di Monterrey per l'applicazione di un meccanismo di rinegoziazione del debito internazionale come primo passo verso una procedura arbitrata equa e trasparente, quanto mai necessaria per i paesi indebitati, e invita l'UE a presentare un'iniziativa concreta in vista del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile;
19. chiede che i criteri in materia di remissione del debito siano ridefiniti in modo da dare priorità al rispetto del fabbisogno finanziario dei programmi nazionali per l'eliminazione della povertà e destinare al servizio del debito e alla restituzione dei prestiti soltanto le entrate residue dello Stato;
20. sottolinea la vitale importanza della microfinanza e del credito per le micro e le piccole imprese, specialmente per consentire l'indipendenza economica delle donne, le quali potranno dare un contributo essenziale alla sicurezza alimentare e all'approvvigionamento di beni e servizi di uso quotidiano;
21. auspica una rappresentanza congiunta dell'UE negli organi direttivi delle istituzioni finanziarie internazionali e chiede una maggiore trasparenza e maggiori obblighi di rendiconto tramite un controllo parlamentare di dette istituzioni;
22. condivide la posizione della Commissione secondo cui una strategia efficace di riduzione della povertà esige un approccio integrato ed è di importanza primordiale l'accesso a generi alimentari nutrienti e a prezzi accessibili, se possibile prodotti in loco, nonché a quantitativi adeguati di acqua sicura e a buon mercato, come pure ad impianti igienico-sanitari;
23. esprime preoccupazione per il fatto che in generale le strategie di eliminazione della povertà dimenticano spesso il ruolo chiave svolto da risorse naturali quali foreste, suolo, pascoli, acque dolci e risorse marine nella vita quotidiana delle popolazioni rurali povere; chiede pertanto ampi programmi di rimboschimento, conservazione del suolo, sviluppo idrico, ecc. per accrescere i mezzi di sostentamento dei poveri e invita di conseguenza a procedere alla fusione dell'Agenda 21 e dell'Agenda del vertice sociale, in modo da integrare completamente le attività svolte nell'ambito dell'eliminazione della povertà e della gestione delle risorse naturali;
24. ritiene che detto approccio vada esteso a tutti i beni pubblici globali, compresi i servizi sanitari, l'ambiente, l'istruzione, la stabilità finanziaria e la sicurezza e la pace; sollecita pertanto un'iniziativa dell'UE al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile mirante a ridefinire e approfondire tale nozione;
25. si compiace dell'impegno degli Stati membri e della Comunità europea in preparazione del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale (WSSD) a firmare, ratificare e attuare il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco;
26. prende atto del mandato conferito dal Consiglio ECOFIN alla Commissione di individuare fonti alternative per il finanziamento dello sviluppo e richiama l'attenzione sulla necessità di una più ampia discussione, soprattutto a livello multilaterale, e di analisi approfondite sulla convenienza e la fattibilità delle diverse proposte di strumenti alternativi di finanziamento esistenti, alcune delle quali sono analizzate nella Comunicazione della Commissione COM(2002) 81 def.; propone in tale contesto che iniziative come una tassa globale sui combustibili fossili (che avrebbe il doppio obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e aumentare i fondi necessari allo sviluppo) vengano considerate come la base possibile dell'iniziativa dell'UE da presentare al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile; invita la Commissione ad esaminare, nel contesto delle precitate analisi, i meriti dell'istituzione in seno all'UE di un sistema di donazione fondato sul reddito («Give as you earn»), in base al quale ogni Stato membro prevederebbe, nell'ambito del proprio sistema di imposte sul reddito, un meccanismo atto a far sì che i contribuenti versino contributi volontari, deducibili dalle imposte, per opere caritative, una parte minima dei quali (ad esempio, 10 euro per contribuente) verrebbe versata in un fondo speciale destinato esclusivamente ad alleviare la povertà nei paesi più poveri del mondo (la cosiddetta «tassa Sachs»);

Giovedì 16 maggio 2002

27. sottolinea che nei paesi in via di sviluppo le donne si fanno carico di gran parte della responsabilità di soddisfare le esigenze basilari della loro famiglia, nonché dell'economia e della società locali e chiede che siano raddoppiati gli sforzi finalizzati alla parità giuridica delle donne, la loro parità di accesso all'istruzione di base e alla formazione, la protezione della salute riproduttiva, la protezione dalle violenze, per lo più domestiche, contro la persona, la garanzia del diritto all'autodeterminazione sessuale e la partecipazione paritaria a tutti i processi decisionali, un impegno per il quale la piattaforma d'azione della conferenza di Pechino del 1995 ha precisato i criteri generalmente riconosciuti;

Governare la globalizzazione: commercio per lo sviluppo sostenibile

28. ritiene che le politiche dell'UE, segnatamente in materia di liberalizzazione degli scambi, agricoltura, pesca, ambiente e sanità pubblica, debbano essere riesaminate alla luce del loro impatto sulla povertà e lo sviluppo sostenibile e delle loro interazioni reciproche; è altresì del parere che, nel caso in cui tali politiche compromettano la riduzione della povertà e la sostenibilità, queste ultime dovrebbero avere la precedenza e le regole sul commercio dovrebbero essere riviste di conseguenza e che, in particolare, si dovrebbe porre termine alle pressioni che vengono esercitate sui paesi in via di sviluppo affinché aprano i loro mercati alle importazioni di prodotti alimentari dall'UE, se una liberalizzazione di questo tipo avrà ripercussioni negative sui piccoli produttori e sulla sicurezza alimentare;

29. ritiene che le norme sul commercio e la loro applicazione dovrebbero sostenere invece di contrastare l'effettiva realizzazione degli obiettivi nei settori ambientale, sociale, della parità tra i sessi, dell'istruzione e sanitario e che gli scambi commerciali dovrebbero promuovere attivamente la produzione e il commercio di beni e servizi in una dimensione ecologicamente sostenibile, tramite incentivi concreti, assistenza tecnica e sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo; in tale contesto richiama in particolare l'attenzione sui prossimi negoziati tra l'UE e gli Stati ACP relativi a questioni commerciali nel quadro dell'accordo di Cotonou; insiste affinché l'UE ribadisca l'autorità e l'autonomia degli accordi ambientali multilaterali e chiarisca che gli obiettivi, i principi e le disposizioni di tali accordi non devono essere subordinati alle regole dell'OMC;

30. sottolinea:

- la necessità che i paesi continuino ad adoperarsi per creare un clima di investimenti trasparente, stabile e prevedibile;
- la necessità di mantenere flussi finanziari privati sufficienti e stabili verso i paesi in via di sviluppo con economie di transizione;
- l'importanza di liberare flussi di capitali nell'ambito di un processo regolare in linea con gli obiettivi di sviluppo;

31. si compiace della decisione, adottata dal Consiglio europeo di Göteborg e confermata da quello di Barcellona, secondo cui la valutazione di impatto in materia di sostenibilità deve essere effettuata per ogni principale iniziativa legislativa e osserva che ciò richiederà un'analisi dell'impatto dei negoziati commerciali a livello multilaterale, regionale e bilaterale sullo sviluppo sostenibile; auspica che simili valutazioni di impatto in materia di sostenibilità, trasparenti e partecipative, diventino una premessa tassativa di tutti gli accordi e programmi commerciali dell'UE cosicché siano chiaramente calcolate e disciplinate tutte le eventuali conseguenze sociali, ambientali ed economiche;

32. chiede nuovamente alla Commissione di procedere ad una valutazione di quei meccanismi dell'OMC che non sono compatibili con la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile e che scoraggiano l'occupazione locale, e di avanzare proposte concrete di riforma nell'ambito dei prossimi negoziati dell'OMC; teme in particolare che le pressioni esercitate sui paesi in via di sviluppo affinché liberalizzino i loro settori del servizio pubblico nel quadro dei negoziati GATS possano avere effetti perniciosi sulle loro infrastrutture interne;

33. ritiene che in preparazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile dovrebbe essere avviato un dibattito sulle attività delle istituzioni di Bretton Woods al fine di promuovere un nuovo modello di crescita economica per i paesi meno sviluppati, basato sulla garanzia di mezzi di sussistenza sostenibili, segnatamente con investimenti nella sanità e nell'istruzione e tale da offrire sicurezza alimentare e protezione nei confronti di una concorrenza esterna senza limiti;

Giovedì 16 maggio 2002

34. invita i paesi industrializzati a studiare modi nuovi ed innovativi di promuovere la cooperazione ed il trasferimento tecnologici con i paesi in via di sviluppo, specialmente con quelli meno sviluppati, per colmare il divario digitale e favorire «la rincorsa tecnologica» in campi come l'energia, i trasporti, la gestione dei rifiuti e delle acque, il commercio, l'agricoltura e le norme sanitarie; ritiene che tali settori di servizi dovrebbero essere oggetto di accesso universale e di controllo pubblico; chiede altresì ai paesi industrializzati di fornire un valore aggiunto economico, ambientale, scientifico, sociale e democratico, mediante l'uso accorto di tecnologie dell'informazione e di comunicazione, tra l'altro intensificando l'impiego di apparecchiature che non necessitano di reti come l'energia solare, dato che occorre un accesso a costi contenuti a un vasto pubblico, anche nelle zone più remote;

35. invita la Commissione a varare un programma specifico finalizzato ad eliminare la povertà rurale, come pure a promuovere l'uso di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo attraverso il finanziamento delle tecnologie di conversione della biomassa direttamente in elettricità o in metanolo e/o idrogeno, da utilizzare nelle pile a combustibile;

36. ritiene che le nuove tecnologie dovrebbero essere valutate anche sotto il profilo dell'impatto in materia di sviluppo sostenibile;

Gestione sostenibile e conservazione delle risorse naturali

37. ritiene che la conservazione delle risorse naturali, il controllo del loro accesso e la regolamentazione del loro sfruttamento rappresentino una sfida permanente per la comunità mondiale; appoggia senza riserve la proposta della Commissione di avviare iniziative in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile per la gestione sostenibile delle risorse idriche, per l'introduzione e l'applicazione di disposizioni legislative in materia di risorse forestali, per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per metodi di trasporto più compatibili con l'ambiente, ma deplora che finora non siano state formulate proposte dettagliate;

38. chiede inoltre che in occasione del vertice di Johannesburg siano sviluppate iniziative specifiche, basate sul lavoro compiuto dopo Rio, in settori quali i mari e gli oceani (comprese le barriere coralline), le zone costiere, le regioni montane, le foreste tropicali e le foreste di altro tipo nei paesi in via di sviluppo, l'utilizzazione dei suoli, la desertificazione, la biodiversità, i rifiuti, le sostanze chimiche, l'inquinamento atmosferico, la biosicurezza, i minerali e metalli;

39. plaude all'entrata in vigore nel dicembre 2001 dell'accordo ONU sulle risorse ittiche, sollecitato nell'ambito dell'Agenda 21; esorta vivamente gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a completare l'iter della ratifica dell'accordo prima del vertice di Johannesburg; chiede al Consiglio dell'Unione europea di appoggiare la richiesta della Coalizione dell'Oceano antartico e australe in vista di una moratoria riguardante tutta la pesca dell'austromerluzzo nell'Oceano australe, che sta decimando la principale risorsa (austromerluzzo della Patagonia), con ripercussioni anche sull'avifauna;

40. chiede all'UE di appoggiare la richiesta avanzata dai governi dei paesi in via di sviluppo di far sì che le modifiche dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), dell'Accordo TRIPS salvaguardino le disposizioni pertinenti della Convenzione sulla biodiversità e dell'Impegno internazionale sulle risorse fitogenetiche; ritiene che le modifiche all'Accordo TRIPS dovrebbero sostenere, anziché annullare, gli sforzi tesi a garantire che gli organismi viventi e parti di essi non siano brevettati, che il diritto degli agricoltori «tradizionali» di utilizzare, scambiare e conservare sementi sia tutelato e che le innovazioni della comunità agricola autonoma e locale siano allo stesso modo protette;

41. ritiene che il problema delle bandiere di comodo esiga un'attenzione urgente e debba essere trattato soprattutto a livello internazionale, e sollecita l'Unione europea a definire in termini concreti, quale primo passo inderogabile nella lotta contro la pesca incontrollata, il legame tra lo Stato di immatricolazione e la nave, nonché gli obblighi dello Stato di bandiera;

42. riconosce la necessità che i paesi sviluppati riducano in misura significativa il loro sfruttamento delle risorse e la loro produzione di rifiuti e sollecita un programma e un calendario per conseguire tale obiettivo; riconosce che i paesi di recente industrializzazione sono alle prese con gli stessi problemi e hanno bisogno di aiuto tecnologico e che ai governi del Nord e del Sud spetta la responsabilità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica;

43. ritiene che la conclusione di un accordo mondiale su simili iniziative a Johannesburg sarà una delle verifiche concrete del raggiungimento di risultati positivi;

Giovedì 16 maggio 2002

44. concorda con la Commissione che l'effettiva attuazione e gestione degli accordi ambientali multilaterali, protocollo di Kyoto compreso, costituiranno priorità politiche centrali a Johannesburg;
45. invita la Commissione ed il Consiglio a prendere un'iniziativa per stabilizzare le entrate provenienti dalle esportazioni dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei settori che hanno un notevole impatto sull'ambiente, come quello delle colture commerciali e dei prodotti forestali;
46. prende atto dei cauti riferimenti al continuo adeguamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca onde conformarle agli obiettivi dello sviluppo sostenibile; auspica un'accelerazione di detto processo per realizzare sforzi tangibili verso una radicale ristrutturazione tale da favorire lo sviluppo rurale e regionale; ritiene che tale evoluzione dovrebbe comprendere una nuova partnership per accordi di pesca con paesi terzi che tengano in piena considerazione gli interessi sociali e ambientali nelle regioni interessate e rispettino i diritti dei paesi in via di sviluppo di valorizzare appieno le proprie risorse naturali;
47. deplora in tale ambito che la Commissione abbia posticipato ancora una volta la presentazione delle sue proposte di riforma in materia di politica comune della pesca;
48. riconosce che sono necessari meccanismi atti a valutare l'impatto esterno delle politiche dell'UE, e sollecita l'inserimento di detti meccanismi nell'elenco degli indicatori strutturali che sono in fase di definizione per valutare lo sviluppo sostenibile nel quadro del vertice di primavera e della revisione del processo di Lisbona;
49. apprezza in linea di massima gli impegni assunti dall'UE di rifinanziare quest'anno per almeno il 50% lo Strumento ambientale globale, ma ribadisce che l'integrazione di compiti supplementari, come la convenzione sull'inquinamento organico persistente, il degrado del suolo, la deforestazione e la possibile desertificazione, può essere accettata solo se saranno stanziati risorse supplementari;
50. chiede inoltre che il campo di applicazione dello Strumento ambientale globale si attenga a un equilibrio adeguato tra le esigenze dei paesi in via di sviluppo e quelle dei paesi sviluppati onde evitare la polarizzazione su problematiche sostenute dai paesi industrializzati;

Cambiare i metodi di produzione e di consumo

51. esprime apprezzamento per la crescente enfasi posta sull'esigenza di cambiare i nostri metodi insostenibili di produzione e di consumo; ritiene che anche tale aspetto richieda un approccio integrato a livello comunitario e mondiale;
52. sottolinea che uno dei più importanti cambiamenti che dovrà avere luogo è rappresentato da una rivoluzione dell'efficienza nell'uso dell'energia e dei materiali; invita quindi la Commissione ad elaborare un accordo in vista di Johannesburg su una revisione approfondita della struttura degli incentivi nell'economia, in modo da promuovere entro il 2025 almeno un aumento di almeno quattro volte dell'efficienza delle risorse;
53. ritiene necessaria una vasta campagna di sensibilizzazione destinata ai consumatori e ai mezzi di informazione, in merito alla necessità di una simile svolta;
54. prende atto che, a parte iniziative educative al riguardo, saranno necessari nuovi metodi tecnologici e nuovi quadri legislativi; in tale contesto esorta vivamente la Commissione a promuovere nuove norme in seno all'OCM che consentano di operare discriminazioni in base ai processi e ai metodi di produzione a condizione che i danni ambientali da essi causati siano di natura transfrontaliera, che le misurazioni non siano arbitrarie e che tali discriminazioni siano proporzionate ai danni provocati all'ambiente;
55. formula l'auspicio che prima di Johannesburg la Commissione sviluppi proposte più ambiziose sui beni pubblici globali, compresi il finanziamento e il perfezionamento di strumenti economici e di incentivi per ridurre o internalizzare i costi esterni; cita come esempio dell'esigenza di intervenire l'assenza di una tassa sul carburante aeronautico;

Giovedì 16 maggio 2002

56. ritiene indispensabili ulteriori misure per incrementare in modo sostanziale l'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse; invita l'UE ad assumere un ruolo propulsore nell'esaminare la possibilità di un obiettivo che fissi al 25 % l'energia complessiva generata da fonti rinnovabili entro il 2020, tenendo conto delle gravi difficoltà esistenti per la realizzazione dell'obiettivo, citato dal Libro Verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che fissa per l'anno 2010 il consumo di energie rinnovabili al 12 % del consumo totale; chiede a tale proposito di prevedere un obiettivo basato sulla riduzione del 2,5 % annuo dell'intensità energetica dell'economia dell'UE;

57. chiede alla comunità internazionale riunita al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di mettere a disposizione i finanziamenti e le infrastrutture necessari per portare servizi energetici di base sostenibili a due miliardi di persone entro i prossimi dieci anni e di adottare un'iniziativa internazionale per la definizione di norme relative a un uso razionale dell'energia;

58. invita altresì l'UE a sostenere l'introduzione, presso le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie di crediti all'esportazione, di un quadro istituzionale, regolamentare e finanziario che promuova le energie rinnovabili e l'accesso all'energia;

59. si compiace dell'azione proposta dalla Commissione per porre in atto una strategia comune in materia di «crediti ambientali e crediti all'esportazione», e sottolinea che tale azione dovrebbe portare ad orientamenti comuni vincolanti in campo ambientale e sociale per le agenzie di crediti all'esportazione e la Banca europea per gli investimenti, incluse misure comuni atte ad accrescere la trasparenza dei loro processi decisionali; si aspetta quindi che il Consiglio subordini il previsto aumento di capitale della BEI all'adozione di detti orientamenti;

Buongoverno a tutti i livelli

60. ritiene che il buongoverno, comprendente anche il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, la trasparenza e la lotta alla corruzione, sia uno dei necessari fondamenti dello sviluppo sostenibile in tutti i paesi; giudica che i responsabili organi internazionali, segnatamente il G7/8, le istituzioni finanziarie internazionali di Bretton Woods, la BEI e le banche di sviluppo regionale, l'OMC e il suo sistema di composizione delle controversie, devono dare l'esempio e adottare procedure decisionali integrate, trasparenti e responsabili;

61. sostiene la richiesta della Commissione di rendere il buongoverno ambientale internazionale il fattore essenziale nel processo di Johannesburg, avvalendosi delle attuali strutture dell'ONU, specialmente del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), e sollecita un maggiore coordinamento e la valorizzazione delle risorse tra i vari segretariati degli accordi ambientali multilaterali (AMM), nonché una più efficace attuazione e rispetto degli stessi; a tal fine, ricorda al Consiglio e alla Commissione la necessità di un maggior coordinamento dell'azione esterna degli Stati membri dell'UE e della Commissione, specialmente in seno agli organismi multilaterali, e chiede che siano studiate tutte le possibilità di istituire una diplomazia ambientale comune;

62. deplora che la comunicazione della Commissione riservi scarsa attenzione agli indispensabili contributi delle autorità locali e regionali allo sviluppo sostenibile, benché l'Agenda 21 individui negli enti locali gli interlocutori privilegiati in materia; ribadisce che gli sforzi coordinati a livello locale e regionale saranno un fattore vitale per attuare il risultati di Johannesburg;

63. concorda con l'esigenza di potenziare la capacità globale di imporre le norme basilari dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e raccomanda a quest'ultima di svolgere un ruolo più attivo nelle questioni sociali e nella politica sociale;

64. chiede che entro il 2004 sia definito un quadro giuridico in materia di responsabilità economica, sociale ed ambientale delle imprese private dell'UE, a norma del quale gli investitori privati siano tenuti a rispettare la norme basilari sul lavoro e l'ambiente fissate nella legislazione nazionale o nei trattati internazionali e che includa misure riguardanti il diritto all'informazione, i diritti umani, la responsabilità e la piena diffusione delle informazioni sulle transazioni finanziarie con i governi nazionali; sollecita, quale primo passo, una direttiva sull'obbligo di riferire in merito alla condotta dell'impresa in campo sociale e

Giovedì 16 maggio 2002

ambientale in tutti i paesi in cui opera; a livello globale, chiede che il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile rafforzi gli attuali orientamenti riguardanti le imprese multinazionali e giunga quindi all'adozione di uno strumento giuridico vincolante come base per la responsabilizzazione economica, sociale ed ambientale delle imprese, comprendente misure riguardanti il diritto all'informazione degli interessati, la verifica indipendente, i diritti umani, la responsabilità e la piena diffusione delle informazioni sulle transazioni finanziarie con i governi nazionali; ritiene che tutti gli AMM dovrebbero comprendere disposizioni concernenti l'uso delle risorse naturali nonché controlli sugli investimenti;

*
* *

65. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

P5_TA(2002)0252

Vertice mondiale dell'alimentazione (FAO)

Risoluzione del Parlamento europeo sul vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione

Il Parlamento europeo,

- visto il vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione che si terrà a Roma (Italia) dal 10 al 13 giugno 2002,
- visto l'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti gli articoli 24 e 27 della Convenzione ONU sui diritti del bambino,
- vista la riunione dei Capi di Stato e di governo dell'UE che si terrà a Siviglia (Spagna) dal 21 al 22 giugno 2002,
- visto il vertice del G-8 che si terrà a Kananaskis (Canada) dal 26 al 28 giugno 2002, che tratterà in particolare della cooperazione del G8 con l'Africa,
- visto il vertice delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg (Sudafrica) dal 26 agosto al 4 settembre 2002,
- viste le conclusioni raggiunte dai 185 paesi che hanno partecipato al vertice mondiale sull'alimentazione di Roma nel 1996 e in particolare l'impegno preso di dimezzare il numero di persone denutrite entro il 2015,
- vista la sua posizione del 4 maggio 2000 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 ⁽¹⁾,
- viste la sua risoluzione del 1° marzo 2001 ⁽²⁾ sulla politica di sviluppo della Comunità europea e le sue precedenti risoluzioni sulla riduzione del debito dei paesi in via di sviluppo e sulla coerenza delle politiche dell'UE, in particolare le sue risoluzioni del 7 febbraio 2002 ⁽³⁾ e del 25 aprile 2002 ⁽⁴⁾ sul vertice di Monterrey,
- visti gli accordi agricoli di Marrakech, la riapertura dei negoziati agricoli dal 1° gennaio 2000 e la dichiarazione ministeriale adottata nella IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Doha,
- vista la dichiarazione del Consiglio Sviluppo dell'8 novembre 2001 in merito alla preparazione per la conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento per lo sviluppo, che conferma la grande importanza che l'Unione europea attribuisce al successo di tale conferenza e del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel settembre 2002 a Johannesburg,

⁽¹⁾ GU C 41 del 7.2.2001, pag. 44.

⁽²⁾ GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 130.

⁽³⁾ P5_TA(2002)0056.

⁽⁴⁾ P5_TA(2002)0208.

Giovedì 16 maggio 2002

- viste le conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento per lo sviluppo tenutasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,
 - visti i documenti dell'OCSE sul ruolo della cooperazione allo sviluppo alla soglia del XXI secolo, la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, la relazione del G-8 sulla riduzione della povertà e sullo sviluppo economico e le mozioni adottate in occasione dell'assemblea dei politici e dei governatori,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 1° novembre 2001 sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare,
- A. considerando che ogni essere umano ha il diritto di avere accesso a un'alimentazione sana e nutriente ed un diritto fondamentale alla protezione contro le carestie;
- B. considerando che l'acqua e la biodiversità devono essere ritenuti beni pubblici inalienabili;
- C. considerando che «le strategie di sicurezza alimentare e di sviluppo rurale sostenibile» rappresentano una delle sei priorità della politica di sviluppo dell'Unione europea e che esse vanno promosse da tutte le istituzioni economiche e finanziarie internazionali;
- D. considerando che la fame e la denutrizione non provengono dalla mancanza di derrate alimentari a livello mondiale, ma sono la conseguenza delle carenze dei sistemi di distribuzione e approvvigionamento;
- E. considerando che il vertice mondiale sull'alimentazione di Roma del 1996 aveva fissato la scadenza dell'anno 2015 entro il quale dimezzare il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo, un numero attualmente stimato a 815 milioni,
- F. considerando che il vertice mondiale sull'alimentazione del giugno 2002 è una delle tre principali riunioni delle Nazioni Unite incentrata sull'eliminazione della povertà e della fame, assieme con la conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento per lo sviluppo tenutasi a Monterrey nel marzo 2002, che ha fissato le basi per finanziamenti supplementari, e al vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si terrà a Johannesburg nel settembre 2002 e sarà incentrato sulla necessità di integrare lo sviluppo sostenibile e le politiche ambientali,
- G. considerando la necessità assoluta dell'accesso a cibo, acqua e una maggiore produzione agricola sostenibile in quanto, secondo le valutazioni di diverse agenzie internazionali:
- 1,2 miliardi di persone, tre quarti delle quali si trovano in zone rurali, vivono con meno di un dollaro USA al giorno,
 - 815 milioni di persone soffrono di denutrizione cronica,
 - oltre l'80 % dei consumi a livello mondiale è appannaggio del 20 % della popolazione,
 - si prevede che la popolazione globale aumenterà di circa 2,5 miliardi tra il 1990 e il 2020 e quasi il 90 % di tale aumento avrà luogo nei paesi in via di sviluppo,
 - il 60 % delle persone più povere vive in zone ecologicamente fragili e l'agricoltura è il principale consumatore di acqua, con il 72 % dell'uso totale a livello mondiale,
 - si stima che la domanda mondiale di acqua sia aumentata di sette volte dal 1900 al 1995, ad un ritmo superiore al doppio di quello della crescita della popolazione, e che 1,1 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile sicura,
- H. considerando che il vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 aveva fissato quattro priorità d'azione:
- sicurezza alimentare,
 - commercio agricolo internazionale,
 - gestione sostenibile delle risorse naturali,
 - sviluppo rurale, per migliorare la produzione e garantire un accesso equo e stabile al cibo,

Giovedì 16 maggio 2002

- I. considerando che i brevetti sulle sementi e le risorse genetiche destinate all'alimentazione e all'agricoltura minacciano pratiche agricole sostenibili e aumentano i monopoli delle imprese multinazionali sulle tecnologie, le sementi, i geni e i farmaci,
- J. considerando che il vertice mondiale sull'alimentazione del 2002 metterà in evidenza la necessità di un partenariato globale per l'acqua e di contributi supplementari per il fondo fiduciario per la sicurezza alimentare e la sicurezza degli alimenti, al fine di raggiungere il suo obiettivo iniziale di 500 milioni di dollari USA,
- K. considerando che la Commissione deve impegnarsi, in occasione del vertice mondiale dell'alimentazione, a favore di una strategia coerente dell'Unione europea per quanto riguarda la sua politica agricola e della pesca, la sua politica di sviluppo e la sua politica commerciale nell'ambito dell'OMC;
- L. considerando che un'alleanza internazionale contro la fame e la povertà da proporre al vertice mondiale sull'alimentazione renderà necessaria una riforma della politica dell'Unione europea in materia di sviluppo, ora finanziata da due strumenti separati (Fondo europeo per lo sviluppo e bilancio dell'Unione europea), per assicurare un migliore coordinamento dell'articolazione politica, del controllo parlamentare e dell'attuazione tra Commissione, Parlamento, Stati membri e altri organi internazionali,
- M. considerando necessaria la libertà di scelta per i paesi in via di sviluppo nel settore delle nuove tecnologie agricole,
 1. ritiene che le decisioni raggiunte a Monterrey porteranno a un rinnovato sforzo da parte di tutti i paesi che parteciperanno al vertice mondiale sull'alimentazione di Roma; esorta tutti i paesi partecipanti al vertice a ribadire gli impegni assunti dai capi di Stato nel 1996 e ad accelerare le iniziative volte a raggiungere l'obiettivo fissato di dimezzare il numero delle persone che soffrono la fame entro il 2015;
 2. ribadisce il suo impegno rispetto all'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati al vertice del millennio e alle conferenze delle Nazioni Unite; avverte tuttavia che i dati attuali indicano che il numero di persone che soffrono la fame sta diminuendo ad un tasso medio di soli 6 milioni l'anno, cioè molto al di sotto del tasso di 22 milioni di persone l'anno necessario per raggiungere l'obiettivo del vertice mondiale per l'alimentazione;
 3. esorta il Consiglio europeo e la Commissione ad assicurare che le decisioni prese alla conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento per lo sviluppo, al vertice mondiale sull'alimentazione e al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile siano coerenti e portino ad un'azione internazionale concertata volta a eliminare la fame, la povertà e le malattie;
 4. osserva che la fame è sia la causa che l'effetto della povertà estrema ed è soprattutto un problema che esige azioni di promozione dello sviluppo dei mercati locali, per assicurare l'accesso ad alimenti e acqua adeguati e sicuri, nonché azioni volte a concentrare l'attenzione sull'esigenza di migliorare la produttività agricola nei paesi in via di sviluppo, valorizzando in primo luogo le prassi locali adattate alle condizioni in loco e la trasformazione in loco dei prodotti alimentari;
 5. avverte che è enorme il costo globale della mancata eliminazione della fame, in termini di conflitti, emergenze ricorrenti, criminalità internazionale, traffico di droga, ristagno economico, immigrazione clandestina e decessi prematuri;
 6. deplora i casi in cui i governi di paesi che soffrono di insicurezza alimentare hanno permesso che le spese militari predominassero sulle disperate necessità alimentari delle popolazioni;
 7. esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a contribuire a finanziare il fondo fiduciario per la sicurezza alimentare e la sicurezza degli alimenti e ad avviare le necessarie riforme istituzionali per consentire una maggiore cooperazione tra i donatori internazionali e bilaterali, per poter fornire gli aiuti allo sviluppo in modo efficiente;
 8. ribadisce che l'aiuto alimentare deve essere riservato alle situazioni di emergenza e versato esclusivamente sotto forma di doni, privilegiando gli acquisti locali, rispettando gli equilibri e le abitudini alimentari; esso deve essere accompagnato da misure che ne consentano il ritiro privilegiando la ricostruzione delle capacità produttive delle regioni interessate;

Giovedì 16 maggio 2002

9. esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a sostenere le proposte contenute nei documenti preparatori dei due vertici mondiali sull'alimentazione, «Promuovere la volontà politica di lottare contro la fame» e «Mobilitare le risorse per lottare contro la fame», che esaminano:

- la traduzione in azioni degli impegni,
- la sicurezza alimentare e i costi economici, sociali e politici della non eliminazione della fame,
- la posizione della sicurezza alimentare nelle strategie di riduzione della povertà,
- come assicurare una efficiente distribuzione delle risorse per far fronte alle scarsità a breve termine,
- gli investimenti a lungo termine incentrati sullo sviluppo agricolo sostenibile,

10. ribadisce la sua opinione che l'Organizzazione mondiale del commercio dovrebbe concentrare la sua attenzione sulla necessità dello sviluppo, incluso l'aspetto della sicurezza alimentare, e che ciò renderà necessari adeguamenti alla politica agricola comune e alla politica comune della pesca dell'Unione europea e nel contempo si devono tenere in considerazione tali obiettivi;

11. chiede che la firma degli accordi internazionali di pesca di tipo commerciale avvenga unicamente a condizione che essi siano compatibili con l'approvvigionamento del mercato interno e con la sicurezza alimentare delle popolazioni locali, nonché con lo sviluppo sostenibile del settore della pesca dei paesi in via di sviluppo in causa;

12. esorta il Consiglio ad accettare l'incorporazione del Fondo europeo per lo sviluppo nel bilancio dell'Unione europea al fine di creare una struttura finanziaria generale trasparente per l'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e invita la Presidenza in carica del Consiglio a presentare una proposta concreta nel quadro del vertice mondiale per lo sviluppo sociale e delle procedure della Convenzione;

13. invita i paesi industrializzati a esplorare metodi nuovi e innovativi per promuovere la cooperazione e il trasferimento tecnologico in settori come l'agricoltura, la gestione idrica e la sanità, mentre i paesi in via di sviluppo devono essere liberi di scegliere quali nuove tecnologie applicare;

14. chiede che si ponga fine all'esportazione nei paesi in via di sviluppo di pesticidi il cui uso sia vietato in Europa;

15. sottolinea la necessità di incoraggiare i crediti microfinanziari e a basso interesse per aiutare lo sviluppo economico rurale degli agricoltori, la pesca locale, l'allevamento ittico e per promuovere impianti locali di lavorazione dei prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo; invita altresì alla promozione e al rispetto della pesca artigianale e dell'acquacoltura locale;

16. ritiene che la FAO debba svolgere un ruolo attivo perché siano decisi e attuati gli strumenti giuridici internazionali indispensabili alla gestione e al controllo dello sfruttamento delle risorse condivise;

17. chiede agli Stati membri dell'OMC di precisare gli accordi TRIPS onde interdire la brevettabilità di esseri viventi e garantire il libero accesso delle popolazioni locali alle proprie risorse genetiche;

18. ritiene che le barriere commerciali, i sussidi e altre misure che distorcono il commercio, soprattutto nei settori di particolare interesse per le esportazioni dei paesi in via di sviluppo quali l'agricoltura, dovrebbero essere esaminati in vista della loro riduzione; invita l'Unione europea a chiedere ai suoi partner industriali di aprire i loro mercati ai prodotti dei 49 paesi meno sviluppati;

19. prende atto della decisione contenuta nella proposta dell'Unione europea «tutto, tranne le armi» di concedere accesso illimitato ai mercati CE a tutti i prodotti dei paesi meno sviluppati, ad eccezione delle armi e delle munizioni; in questo contesto invita gli altri membri industrializzati della FAO a seguire l'esempio dell'UE;

20. ritiene che i livelli di sicurezza degli alimenti dell'Unione europea si stiano dimostrando sempre più un ostacolo commerciale per i paesi in via di sviluppo e invita l'Unione europea ad accettare deroghe ragionevoli in questo campo nonché a fornire sostegno finanziario volto a permettere a tali paesi di soddisfare i criteri dell'Unione europea;

Giovedì 16 maggio 2002

21. invita gli Stati partecipanti al Vertice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a esaminare un codice di condotta internazionale sul diritto ad un'alimentazione adeguata;
22. sottolinea la necessità di rispettare lo Stato di diritto, la democrazia e il buon governo all'atto di decidere questioni quali la riforma agraria;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai Segretari generali delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, del Commonwealth, dell'OCSE e dell'Unione interparlamentare, ai Presidenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, della Banca europea per gli investimenti, della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale nonché ai direttori generali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Programma alimentare mondiale (WFP) e del Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

P5_TA(2002)0253

Situazione nel Madagascar

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Madagascar

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000,
 - vista la Nuova iniziativa per l'Africa firmata a Lusaka, Zambia, durante il vertice dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA) nel luglio 2001,
 - vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulle elezioni in Madagascar ⁽¹⁾,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE approvata il 21 marzo 2002 sulla situazione nel Madagascar,
 - viste le recenti dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea relative al Madagascar rilasciate il 27 febbraio (6567/1/02), il 17 aprile (8052/1/02), il 22 aprile (8223/02) e l'8 maggio 2002 (8769/02),
 - vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 gennaio 2002 (SC/7281) sulle elezioni in Madagascar,
 - vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sul Madagascar del 19 aprile 2002 (SG/SM/8202),
 - visto l'accordo firmato a Dakar (Senegal) dai due candidati alla presidenza del Madagascar il 18 aprile 2002,
- A. considerando che gli obiettivi e i principi dell'accordo di partenariato di Cotonou tra i 15 Stati membri dell'Unione europea e le 77 nazioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) includono tra l'altro l'obiettivo di contribuire alla pace e alla sicurezza favorendo un contesto politico stabile e democratico (articolo 1),
- B. considerando che la Presidenza dell'Unione europea è convinta che l'accordo di Dakar continui a costituire il contesto idoneo per trovare una soluzione alla sempre più drammatica crisi del Madagascar,
- C. considerando che la tensione in Madagascar sta crescendo, che la capitale Antananarivo è bloccata a seguito della distruzione di sei ponti, che quattro dei sei governatori provinciali appoggiano il Presidente uscente Didier Ratsikara, che oltre 60 persone sono state uccise in scontri di matrice politica, che si riferisce di molti ulteriori morti dovuti alla mancanza di medicinali e che l'economia del paese è devastata, con oltre trenta fabbriche tessili chiuse e 65 mila lavoratori licenziati,

⁽¹⁾ P5_TA(2002)0068.

Giovedì 16 maggio 2002

- D. profondamente preoccupato per il degrado della situazione in Madagascar, malgrado l'accordo concluso a Dakar il 18 aprile 2002 da Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana sotto l'egida dell'Unione africana e dell'ONU,
- E. considerando che tale accordo risponde agli obiettivi che si era prefisso: ricerca della pace civile, rispetto dei principi democratici e soluzione politica della crisi,
- F. considerando che i due protagonisti non hanno rispettato l'accordo di Dakar,
- G. considerando che i governatori di quattro delle sei province del Madagascar appoggiano Didier Ratsiraka e hanno minacciato di dichiarare l'indipendenza,
- H. considerando le gravi minacce di divisione del paese che mettono a repentaglio l'unità nazionale,
- I. considerando il disastro economico e umanitario, conseguenza della situazione attuale,
- J. considerando che la convocazione di due Assemblee nazionali concorrenti, composte da un numero praticamente uguale di parlamentari, viene ad aggiungersi alla divisione bicefala del paese,
- K. considerando che l'accordo di Dakar prevede uno scrutinio contraddittorio dei voti,
- L. considerando che in base all'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou, la Commissione e il Consiglio possono avviare, ai sensi dell'articolo 8, iniziative volte a procedere ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti ed esorta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a occuparsi della situazione sempre più drammatica del Madagascar,
- M. considerando che solo un accordo politico tra le parti in causa permetterebbe di uscire dalla crisi,
1. accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dall'Unione Africana e sostiene gli sforzi del Presidente del Senegal Abdoulaye Wade volti ad evitare la scissione del Madagascar; esorta Didier Ratsiraka e Marc Ravalomanana a dare la priorità agli interessi dei sedici milioni di cittadini del Madagascar tornando al tavolo dei negoziati;
 2. condanna tutti gli atti di violenza politica e di sabotaggio in Madagascar e chiede che siano immediatamente tolti tutti i blocchi stradali affinché gli aiuti d'emergenza possano raggiungere chi ne ha bisogno;
 3. esorta le due parti ad applicare integralmente l'accordo di Dakar del 18 aprile 2002 nel rispetto del vigente diritto costituzionale malgascio e permane convinto che solo un accordo tra le parti e la riconciliazione nazionale renderanno possibile risolvere l'attuale crisi e preservare l'integrità e l'unità del paese;
 4. esorta l'Unione europea ad offrire sostegno politico e tecnico per l'attuazione dell'accordo e ad assistere nell'organizzazione di eventuali elezioni;
 5. esorta l'Unione europea e le Nazioni Unite a cooperare con l'Unione Africana al fine di trovare una rapida soluzione alla crisi che colpisce il Madagascar e invita la Commissione a prevedere immediatamente la fornitura di aiuti umanitari e la concessione di assistenza per la ricostruzione giacché la grave situazione della popolazione della capitale Antananarivo sta peggiorando;
 6. avverte che il crescente numero di morti, il clima di conflittualità e le crescenti tensioni politiche non tendono a portare ad un contesto politico stabile e democratico; invita i sostenitori di ambedue i candidati ad astenersi dal compiere atti di violenza e osserva che la situazione del Madagascar sta già avendo ripercussioni economiche su altre economie dell'Africa meridionale, quale quella di Maurizio;
 7. chiede il ripristino di condizioni che conducano ad un'immediata ripresa delle attività economiche e sociali e conferma la sua disponibilità a continuare ad attuare i suoi programmi di assistenza e di cooperazione nell'isola;
 8. esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad assicurare il rispetto dell'accordo di Dakar e ad avviare il processo di dialogo politico ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato di Cotonou al fine di evitare la divisione del Madagascar;

Giovedì 16 maggio 2002

9. esorta la Presidenza spagnola dell'Unione europea ad inviare una troika ufficiale per tenere colloqui con tutte le parti e con i vicini sudafricani del Madagascar e invita gli Stati membri dell'Unione europea a sottolineare la disperata situazione del Madagascar presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
10. chiede a tutti gli Stati di non riconoscere una eventuale divisione del paese o un governo che non rispetti l'accordo di Dakar;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, al Parlamento del Madagascar, ai Segretari generali delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana e dell'OCSE, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai Presidenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del Comitato economico sociale delle Nazioni Unite, della Banca europea per gli investimenti, della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale nonché ai Direttori generali del Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e del Programma alimentare mondiale (WFP).

P5_TA(2002)0254

Indonesia (Molucche, Aceh e Papua)

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Indonesia (Molucche, Aceh e Papua)

Il Parlamento europeo,

- ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nelle Molucche e nelle province Aceh e Papua in Indonesia,

In generale

- A. considerando e condividendo l'importanza che le autorità indonesiane attribuiscono all'integrità territoriale nazionale del paese, pur sottolineando che l'unica via percorribile per garantire l'integrità territoriale dell'Indonesia è l'impegno del governo ad instaurare un autentico dialogo con le province in modo da affrontare le cause profonde del separatismo e sottolineando l'importanza di un dialogo interetnico, interreligioso e interregionale contestualmente ad un proficuo decentramento,
- B. considerando che compete allo Stato garantire la sicurezza dei cittadini a prescindere dalle origini etniche e dal credo religioso,

Sulle Molucche

- C. considerando che il 12 febbraio 2002 la dichiarazione di pace Malino II è stata sottoscritta da settanta rappresentanti musulmani e cristiani delle isole Molucche, con l'impegno di abbandonare la violenza,
- D. considerando che la presidenza dell'Unione europea ha espresso il suo compiacimento per questo accordo, per l'impegno di mediazione del governo indonesiano che ha portato a questa dichiarazione di pace e ha invitato il governo indonesiano ad adottare tutte le misure necessarie per contrastare eventuali sforzi esterni per ostacolare questo processo di pace,
- E. considerando che nelle settimane successive alla firma della dichiarazione di pace, in particolare il 3 e 28 aprile 2002, vi sono stati altri massacri di cristiani,
- F. considerando che la preannunciata commissione d'inchiesta indipendente nazionale non è ancora stata creata, pur rilevando l'impegno assunto dal vicepresidente Hamrah Haz' di adoperarsi per una sua tempestiva istituzione,
- G. considerando che il 26 aprile 2002 il leader del Laskar Jihad nelle isole Molucche, Ja'far Umar Thalib, avrebbe sollecitato a ignorare la dichiarazione di pace e a iniziare la guerra civile sulle isole, affermando che i musulmani avrebbero annientato tutti i cristiani di Ambon, durante una adunata popolare cui partecipavano circa 20 000 musulmani,

Giovedì 16 maggio 2002

- H. considerando che diversi leader religiosi, fra cui il vescovo cattolico di Amboina monsignor Mandagi e il moderatore del sinodo della chiesa protestante molucca reverendo Dr. Hendriks, hanno inviato una lettera in data 29 aprile 2002 al Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan per chiedere l'assistenza dell'ONU al governo indonesiano per por termine ad eventuali ulteriori massacri,
- I. considerando che dal 1999, quando nelle Molucche è iniziata una violenza settaria, vi sono state oltre 5 000 vittime in quella provincia e l'infiltrazione del Laskar Jihad nelle province vicine di Papua e di Sulawesi potrebbe estendere il conflitto ad altre province con un'ampia popolazione non musulmana,
- J. considerando che il 4 maggio 2002 all'aeroporto di Surabaya il leader del Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib, è stato arrestato dalla polizia,

Su Aceh e Papua

- K. considerando che la violenza nella provincia di Aceh è continuata dopo lo svolgimento dei recenti ma inutili colloqui svoltisi nel maggio 2002 fra il governo indonesiano e i separatisti nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto,
- L. considerando che la lotta nell'Aceh si è intensificata dall'inizio del 2002 con almeno 300 vittime,
- M. considerando che il 10 maggio 2002 il governo dell'Indonesia e il movimento di liberazione separatista Aceh hanno accettato di negoziare la fine delle ostilità e di avviare un processo per l'elezione democratica di leaders per Aceh,
- N. considerando che la commissione nazionale d'inchiesta ha annunciato che circa sei membri delle Forze speciali dell'esercito sono state probabilmente coinvolte nell'assassinio del leader di Papua Theys Hiyo Eluay, senza precisare i motivi né i mandanti dell'assassinio,

In generale

1. è profondamente preoccupato per la drammatica violenza nelle Molucche e per i persistenti conflitti nelle province di Aceh e di Papua ed esprime il suo profondo cordoglio per le vittime di questi violenti conflitti;
2. deplora che la commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani non abbia tenuto conto della preoccupante situazione;

Sulle Molucche

3. invita tutte le parti interessate a lavorare per l'attuazione della Dichiarazione di pace del 12 febbraio 2002;
4. plaude all'arresto del leader del Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib, come segno dell'impegno delle autorità indonesiane a sostenere il processo di pace nella regione e a fronteggiare i gruppi terroristici e chiede che sia processato;
5. deplora che in passato le autorità indonesiane non abbiano fatto abbastanza allorché la pressione internazionale era diminuita e quindi sollecita l'attuale governo indonesiano a garantire che le sue forze militari, di sicurezza e di polizia proteggano la popolazione civile da attacchi di gruppi terroristici come il Laskar Jihad e si astengano dall'usare violenza nei confronti della popolazione civile;
6. plaude inoltre all'azione da parte del governo indonesiano di obbligare i membri del Laskar Jihad ad abbandonare immediatamente le Molucche e chiede al governo indonesiano di garantire che il Laskar Jihad abbandoni anche altre regioni come la provincia di Papua;
7. plaude alle recenti misure diplomatiche adottate dalla comunità internazionale, ivi compresa la Presidenza spagnola dell'UE e chiede che nelle regioni si svolga appena possibile una nuova missione di ambasciatori UE a Giacarta;

Giovedì 16 maggio 2002

8. chiede alla Commissione e al Consiglio di prevedere con le Nazioni Unite e il governo indonesiano un programma per ricostruire una società civile che rispetti l'equilibrio etnico e religioso delle isole Molucche;

Sulle province di Aceh e di Papua

9. sollecita il governo indonesiano a trovare una soluzione pacifica alla situazione nelle province di Aceh e di Papua per tutelare tutte le popolazioni dai rischi ed invitare i relatori speciali delle Nazioni Unite sulla tortura e sulle esecuzioni sommarie a visitare le province di Aceh e Papua;

10. chiede al governo indonesiano di istituire una commissione d'inchiesta indipendente, credibile e legale con la partecipazione di esperti internazionali in materia di diritti dell'uomo per stabilire quale sia stato il coinvolgimento delle istituzioni statali nell'assassinio del leader di Papua e capo tribale Theys Hiyo Eluay e per assicurare alla giustizia i responsabili;

*

* *

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento dell'Indonesia e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

P5_TA(2002)0255

Situazione in India

Risoluzione del Parlamento europeo sull'India

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'India,
 - vista la riunione del Consiglio «Affari generali» del 15 aprile 2002,
- A. esprimendo costernazione per i recenti episodi di violenza settaria che hanno avuto luogo nello Stato indiano del Gujarat e che, secondo i dati disponibili, hanno provocato più di 900 morti,
- B. consapevole che migliaia di persone si trovano ancora nei campi umanitari e non possono tornare nelle loro case,
- C. rilevando che la maggior parte dei morti erano mussulmani e che l'escalation della violenza è stata una conseguenza diretta delle rappresaglie contro i mussulmani in seguito all'incendio di un treno nel febbraio 2002, in cui sono morti carbonizzati 58 indù,
- D. considerando che varie inchieste indipendenti effettuate da organizzazioni attive nel campo dei diritti dell'uomo confermano che negli scontri sono stati coinvolti funzionari pubblici e agenti di polizia dello Stato di Gujarat,
- E. prendendo atto dell'annuncio del governo indiano che a favore delle vittime di queste violenze e delle loro famiglie verranno concessi aiuti per circa 35 milioni di euro,
- F. ricordando che l'articolo 25 della Costituzione dell'Unione indiana garantisce la libertà di religione e che i vari governi indiani si sono sempre impegnati a proteggere i diritti delle minoranze etniche e religiose,
- G. esprimendo la propria soddisfazione per il fatto che gli incidenti di Gujarat sono stati condannati dalla leadership politica del paese e prendendo atto del dibattito aperto nel parlamento indiano su tali questioni con la partecipazione dei partiti del governo e dell'opposizione e chiedendo il ripristino della concordia tra le varie comunità presenti a Gujarat,

Giovedì 16 maggio 2002

- H. rilevando che i disordini nello Stato di Gujarat non sono passati ad altre parti dell'Unione, il che dimostra la forza della società democratica e tollerante dell'India,
1. condanna con la massima fermezza tutti gli episodi di violenza settaria avvenuti in India in seguito all'incendio del treno a Ghodra commesso da estremisti mussulmani il 27 febbraio 2002 e in cui sono bruciati vivi 58 pellegrini indù e i successivi atti di violenza da parte degli indù i quali hanno effettuato rappresaglie indiscriminate contro i mussulmani;
 2. esprime le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime delle due comunità religiose;
 3. invita il governo dell'India e il governo dello Stato del Gujarat a continuare le indagini in merito agli omicidi commessi da tutte le parti in causa a Gujarat in modo efficace, indipendente e imparziale, e a processare i responsabili, a prescindere dalla loro funzione, religione, identità e idee politiche;
 4. invita il Consiglio e la Commissione a studiare con il governo indiano il modo di sostenere la società civile dello Stato del Gujarat e ad ampliare gli attuali programmi di aiuto per far fronte alle esigenze umanitarie degli sfollati e di coloro che sono stati espropriati in seguito agli atti di violenza;
 5. invita il governo indiano a sopperire ai bisogni di carattere pratico e psicologico degli sfollati, molti dei quali vittime di gravi traumi e invita la Commissione a sostenere gli sforzi del governo indiano e a fornire urgentemente aiuti a tutti gli sfollati;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea, al governo e al parlamento dell'India e al governo e al parlamento del Gujarat.

P5_TA(2002)0256

Situazione nello Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Zimbabwe

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nello Zimbabwe del 14 marzo 2002 ⁽¹⁾, del 13 dicembre 2001 ⁽²⁾, del 6 settembre 2001 ⁽³⁾, del 15 marzo 2001 ⁽⁴⁾, del 6 luglio 2000 ⁽⁵⁾, del 18 maggio 2000 ⁽⁶⁾ e del 13 aprile 2000 ⁽⁷⁾,
- visti i risultati delle elezioni presidenziali in Zimbabwe del 9-11 marzo 2002,
- vista la decisione del Commonwealth del 19 marzo 2002 di sospendere la partecipazione dello Zimbabwe per un anno,
- vista la risoluzione approvata il 21 marzo 2002 dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Città del Capo sulla situazione in Zimbabwe,
- viste le decisioni del consiglio «affari generali» dell'UE del 28 gennaio 2002 di concludere le consultazioni di Cotonou con lo Zimbabwe e del 18 febbraio 2002 di varare un pacchetto di sanzioni mirate,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

⁽¹⁾ P5_TA(2002) 0131.

⁽²⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 18.

⁽³⁾ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 339.

⁽⁴⁾ GU C 343 del 5.12.2001, pag. 304.

⁽⁵⁾ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 394.

⁽⁶⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 241.

⁽⁷⁾ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 425.

Giovedì 16 maggio 2002

- A. considerando che la comunità internazionale, pur impegnata da tante crisi, non deve distogliere l'attenzione dallo Zimbabwe, permettendo che la situazione già gravissima possa deteriorarsi ulteriormente, con assassini, violenze, intimidazioni e ora anche fame che stanno diventando normali nella vita di ogni giorno di questo paese tanto martoriato,
- B. considerando che le elezioni presidenziali sono state chiaramente manipolate, con una serie di brogli accertati e gravi,
- C. considerando che l'ampiezza del disastro umanitario, una crisi esacerbata dal fallimento delle politiche attuate dal regime di Mugabe, secondo le dichiarazioni di alti rappresentanti del Programma alimentare mondiale (WFP), affligge in modo drammatico settori sempre più ampi della popolazione dello Zimbabwe, per cui si stima che 7,8 dei 13 milioni di abitanti abbiano attualmente bisogno di aiuto alimentare d'urgenza, aggravando quindi il problema della scarsità di alimenti in Malawi e Zambia,
- D. considerando che soltanto un terzo del volume totale di alimenti forniti dall'inizio dell'anno dal WFP per le 750 000 persone esposte alla carestia nelle regioni rurali più colpite nello Zimbabwe è stato effettivamente distribuito,
- E. considerando che il governo continua la sua politica di intimidazioni e minacce contro gli oppositori politici e i mezzi d'informazione, con accuse assai dubbie di tradimento formulate contro il dirigente dell'MDC Morgan Tsangirai e il segretario generale dell'MDC Welshman Ncube e con l'arresto di numerosi giornalisti,
- F. considerando che la violenza politica ha registrato un aggravamento dopo le elezioni, compresa l'uccisione di almeno dodici militanti dell'opposizione, tra cui recentemente Jemus Ngamira e Tiperson Madhobha, nonché vari altri atti di ritorsione da parte di sostenitori del ZANU-PF nelle zone in cui alle elezioni presidenziali è stato espresso un ampio sostegno all'opposizione politica,
- G. considerando che il piano elaborato con la mediazione di Sudafrica e Nigeria per la riapertura di trattative tra rappresentanti dello ZANU-PF e dell'MDC a Harare è stato bloccato il 13 maggio 2002 dal governo dello Zimbabwe,
- H. considerando che diverse restrizioni legali, tra cui la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza e quella sull'accesso all'informazione e la tutela dei dati personali, sono ora sfruttate per la repressione degli oppositori politici e dei giornalisti, con ben otto reporter arrestati nell'ultimo mese, e che l'azione avviata dall'associazione dei corrispondenti esteri in Zimbabwe per impugnare dinanzi alla corte suprema la legge sull'accesso all'informazione e la tutela dei dati personali è una risposta legittima a restrizioni inaccettabili della libertà di parola e di stampa,
- I. considerando che a quanto risulta ministri e funzionari del governo dello Zimbabwe continuano a recarsi liberamente nei paesi dell'Unione europea,
 - 1. ribadisce la sua posizione che le elezioni presidenziali del 9-11 marzo 2002 sono state gravemente manipolate e che le circostanze in cui si sono svolte sicuramente non erano né libere né eque e quindi non riconosce la legittimità del regime di Mugabe;
 - 2. insiste che la situazione nello Zimbabwe deve restare una priorità centrale per l'UE e per la comunità internazionale in generale e che occorre compiere ogni sforzo per favorire un miglioramento della situazione, per esempio gli Stati membri dell'UE possono sollevare la questione dello Zimbabwe in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
 - 3. plaude agli esponenti politici e ai cittadini dello Zimbabwe che si battono per la difesa dei propri diritti democratici e per il ripristino della legalità;
 - 4. esprime la sua preoccupazione per lo smantellamento della legalità e dell'ordine e per il continuo ricorso alla violenza politica e alle intimidazioni da parte del partito al governo contro gli oppositori politici;
 - 5. accoglie con favore la decisione assunta dal Commonwealth di sospendere per un anno lo Zimbabwe;
 - 6. si congratula con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE per la ferma posizione espressa sullo Zimbabwe nella sua risoluzione del 21 marzo 2002;

Giovedì 16 maggio 2002

7. esige che siano ritirate le accuse di tradimento formulate a carico di Morgan Tsvangirai e Welshman Ncube; chiede che sia revocata tutta la legislazione draconiana adottata dal governo negli ultimi mesi per restringere la libertà di parola, la libertà di stampa e la democrazia nello Zimbabwe e che siano processati i responsabili di omicidi e atti di intimidazione;
8. chiede che entro i prossimi dodici mesi si svolgano nuove elezioni presidenziali, secondo le regole riconosciute a livello internazionale e sotto gli auspici di osservatori internazionali indipendenti;
9. accoglie con favore l'accettazione da parte dei paesi africani dell'energica azione del Commonwealth, tuttavia deplora il rifiuto di alcuni di essi di sostenere la ferma risoluzione che pure è stata approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Città del Capo nel marzo 2002;
10. invita il presidente Mbeki a esprimere un sostegno sincero e coerente ai principi della democrazia, dei diritti dell'uomo e della legalità e quindi a dimostrare la capacità di esercitare quella direzione che spetta al Sudafrica data la sua collocazione rilevante e centrale nella regione;
11. invita i dirigenti africani, specialmente nella SADC, ad astenersi dal riprendere normali relazioni diplomatiche con il regime di Mugabe e quindi a non mettere a rischio il «nuovo programma di sviluppo africano» (NEPAD) e le prospettive di avviare una rinascita africana al vertice del G-8 in Canada nel luglio del 2002;
12. deplora il rifiuto della riunione della commissione dell'ONU per i diritti dell'uomo di discutere la crisi in atto in Zimbabwe;
13. osserva che le sanzioni imposte allo Zimbabwe dagli USA sono attualmente più rigorose di quelle decise dall'Unione europea;
14. insiste che gli Stati membri dell'UE e il Consiglio devono mantenere e rafforzare la determinazione e le azioni dell'UE per favorire un rapido miglioramento della situazione nello Zimbabwe e quindi per individuare e attuare ulteriori misure per esercitare pressioni sul regime di Mugabe, assicurando nel contempo l'applicazione rigorosa delle attuali misure;
15. chiede che dette misure comprendano:
 - l'estensione dell'elenco dei collaboratori di Mugabe non desiderati, stilato dall'UE, onde comprendere altri esponenti di rilievo, per esempio i vicepresidenti, tutti i ministri, la gerarchia militare, i comandanti della polizia e dei servizi segreti e i principali imprenditori che hanno sostenuto finanziariamente lo ZANU-PF o beneficiato delle sue attività di corruzione e che hanno un ruolo attivo nel sostegno al regime e nella sua campagna di violenza, inserendo anche i rispettivi coniugi e figli dato che anche loro approfittano all'estero del denaro acquisito illecitamente,
 - la pubblicazione di dati dettagliati su beni già accertati e congelati nel quadro della politica di sanzioni mirate,
 - l'esame della situazione del debito e dei diritti di prelievo dello Zimbabwe nelle istituzioni finanziarie internazionali;
16. insiste che la troika dell'UE, che sarà in missione nell'Africa australe la prossima settimana, deve sollecitare i paesi confinanti con lo Zimbabwe ad adottare un'azione più ferma per sostenere il ripristino della democrazia, della legalità e della prosperità economica nello Zimbabwe e formulare al riguardo proposte specifiche;
17. sottolinea che lo Zimbabwe deve continuare a ricevere aiuto umanitario d'urgenza, compresa l'assistenza per il trasporto, da distribuire tramite organizzazioni non governative che non siano sotto il controllo del presidente Mugabe; auspica che una più ampia assistenza finanziaria, quale l'aiuto promesso alla riforma agraria, comprendente un adeguato risarcimento per i coltivatori sfollati e per i braccianti, sia rapidamente disponibile non appena, dopo elezioni libere ed eque, saranno ripristinati la democrazia, i diritti dell'uomo e la legalità;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati, al governo e al parlamento dello Zimbabwe, ai Presidenti del Sudafrica e della Nigeria, ai Segretari generali delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana, della SADC e del Commonwealth e al Presidente della Banca mondiale.

Giovedì 16 maggio 2002

P5_TA(2002)0257

Partenariato UE/Nazioni Unite

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Sviluppare un partenariato efficace con le Nazioni Unite nei settori dello sviluppo e delle questioni umanitarie (COM(2001) 231 – C5-0396/2001 – 2001/2154(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 231 – C5-0396/2001),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2001 su tale argomento,
 - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0128/2002),
- A. considerando il rilevante ruolo che gli Stati membri dell'UE svolgono in seno alle Nazioni Unite (ONU) nonché il rispettivo contributo a tutte le aree di intervento dell'ONU, con specifico riferimento allo sviluppo e all'assistenza umanitaria, alla soluzione pacifica dei conflitti, alla promozione e difesa dei diritti umani ed alle politiche globali in materia ambientale, economica e sociale,
- B. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono i maggiori donatori, contestualmente alla cooperazione ufficiale allo sviluppo e che l'UE è il principale donatore in materia di assistenza umanitaria; considerando altresì che gli Stati membri partecipano per il 37 % al bilancio dell'ONU e che gli stessi contribuiscono per il 40 % alle operazioni di mantenimento della pace e, unitamente all'UE, a più del 50 % ai vari fondi e programmi dell'ONU,
- C. considerando, per contro, il modesto status dell'UE e il suo ridotto livello di influenza politica anche in seno alle agenzie specializzate dell'ONU, e inoltre la necessità di potenziare le risorse e il ruolo delle delegazioni della Commissione, così come i meccanismi di coordinamento tra le delegazioni e gli Stati membri dell'Unione, onde garantire una maggiore efficacia, visibilità e incidenza dell'azione dell'Unione nelle Nazioni Unite,
- D. sostenendo pertanto la necessità di un'ampia convergenza e comune impostazione fra l'UE e l'ONU in ordine alla problematica dello sviluppo (con specifico riferimento all'applicazione del principio di uno sviluppo economico e sociale sostenibile) e dell'assistenza umanitaria (nel senso di privilegiare l'accesso alle popolazioni più vulnerabili e bisognose),
- E. considerando le affinità che presentano gli obiettivi e le priorità delle azioni dell'ONU e dell'UE concernenti la gestione delle crisi, il consolidamento della pace e la lotta contro la povertà, che li rendono alleati naturali,
- F. ricordando i principi e obiettivi comuni della politica di sviluppo della Comunità europea e della Dichiarazione del Millennio, approvata l'8 settembre 2000, da 189 Stati dell'ONU,
- G. considerando la rilevanza di un efficace funzionamento dell'ONU ai fini di un nuovo assetto giuridico multilaterale internazionale nonché di un controllo democratico dell'economia globale che consenta una più equa distribuzione dei progressi compiuti a livello di sviluppo economico e di benessere,
- H. considerando la portata delle sfide cui il mondo moderno deve far fronte nello sforzo di garantire la pace, la sicurezza e il benessere delle popolazioni del mondo,

Giovedì 16 maggio 2002

- I. riconoscendo che le varie agenzie dell'ONU possono e debbono, grazie alla loro esperienza e attività in loco, svolgere un ruolo di rilievo per ottimizzare e rendere maggiormente efficace l'assistenza esterna dell'UE,
 - J. considerando che la comunità internazionale ha conferito all'ONU il compito di coordinare la risposta internazionale alle crisi umanitarie sul versante sia della programmazione strategica che del coordinamento operativo e che la procedura consolidata di appello interagenzie costituisce uno strumento di riferimento in materia, stante la necessaria partecipazione dell'UE,
 - K. ricordando che occorre del pari associare a detta partnership UE/ONU altri organismi internazionali e regionali, i paesi donatori e i paesi beneficiari dell'assistenza, le organizzazioni non governative, i sindacati e il settore privato nonché altri operatori della società civile affinché le politiche di assistenza umanitaria e di cooperazione allo sviluppo siano coronate da successo,
1. rileva che la comunicazione della Commissione costituisce una base per un esame in profondità della problematica dei rapporti UE/ONU e deplora che il documento presentato si limiti alle aree dello sviluppo e degli affari umanitari sorvolando su questioni decisive e intimamente connesse con dette aree, ossia la prevenzione di conflitti, la sicurezza ed il mantenimento della pace nonché la gestione delle crisi;
 2. chiede alla Commissione di elaborare un'analisi scrupolosa dei risultati finora raggiunti nel partenariato con le Nazioni Unite; si augura che nella cooperazione con le Nazioni Unite per l'aiuto allo sviluppo, la Comunità sappia affermare maggiore visibilità e responsabilità politica non soltanto nel contributo economico, ma anche nello svolgimento di compiti di decisione e di gestione;
 3. ritiene che l'UE deve considerare l'ONU come un punto di riferimento ed un pilastro fondamentale per il conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e, in generale, per l'azione esterna comunitaria;
 4. è del parere che l'Unione europea debba assumersi l'impegno fermo di trovare una soluzione ai conflitti sulla base delle sue politiche e dei suoi strumenti nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite;
 5. reputa necessario che gli Stati membri e l'UE si impegnino fermamente per l'impostazione invocata dall'ONU in modo da affrontare con successo le incidenze dell'economia globale in un numero vieppiù crescente di settori con speciale attenzione per i paesi meno sviluppati; sottolinea al riguardo che l'ONU deve essere sempre considerata come un pilastro contestualmente alla definizione e attuazione di un regolamento globale in materia economica, sociale e ambientale e nel settore dei diritti umani;
 6. ritiene che l'UE deve essere, di concerto con gli Stati membri, maggiormente coinvolta nei programmi delle Nazioni Unite (partecipando alla fase iniziale di valutazione dei bisogni, definizione di risposte adeguate nonché alla fase successiva di attuazione delle decisioni) e che l'Unione europea dovrebbe cogliere l'occasione offerta dalla conferenza intergovernativa (CIG), prevista per il 2004, per chiarire le questioni relative alla base giuridica della sua azione esterna nel quadro del diritto internazionale, in particolare precisando e rafforzando lo status giuridico della Commissione nell'ambito delle istituzioni internazionali e conferendo ad essa lo status di membro a tutti gli effetti in seno alle agenzie specializzate dell'ONU, allo stesso titolo per cui è membro dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); sollecita inoltre che il profilo e i mezzi delle delegazioni della Commissione presso le Nazioni Unite siano adeguati al ruolo sempre più rilevante da esse svolto nell'esecuzione dell'azione esterna dell'Unione in generale e in materia di sviluppo e aiuto umanitario in particolare, nonché nel coordinamento tra la Commissione e i quindici Stati membri, onde assicurare la coerenza e il senso globale dell'azione dell'UE in detto campo;
 7. invita gli Stati membri a migliorare in modo sostanziale il loro coordinamento in seno alle Nazioni Unite, valutando positivamente gli sforzi finora compiuti in questo senso, e chiede alla Commissione di adoperare tutti gli strumenti che fanno capo al suo servizio esterno, in particolare le sue delegazioni di New York e di Ginevra, al fine di potenziare tale coordinamento nella definizione delle strategie di sviluppo e nella programmazione e nella messa in atto di azioni nel settore dello sviluppo e dell'aiuto umanitario, al fine di garantire il massimo della coerenza con gli obiettivi della politica comunitaria, cosa che consentirebbe sia di ottimizzare l'impatto e l'efficacia delle azioni dell'ONU sia di migliorare la visibilità degli Stati membri e dell'Unione nell'aiuto allo sviluppo di cui sono i principali finanziatori;

Giovedì 16 maggio 2002

8. ribadisce l'esigenza che gli Stati membri dell'UE migliorino la loro capacità di esprimere posizioni comuni in seno alle agenzie delle Nazioni Unite e quindi di cogliere le potenzialità per rafforzare l'influenza europea;
9. ritiene che l'UE, che è la prima potenza commerciale del mondo, dovrebbe assumere il ruolo di «locomotiva» nello sviluppo economico mondiale, favorendo lo sviluppo duraturo dei paesi terzi in sinergia con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e in stretta cooperazione con gli operatori economici presenti nei paesi in via di sviluppo, al fine di garantire un massimo di coerenza e di efficacia alle azioni nell'interesse di tali paesi;
10. sottolinea che una partnership efficace tra le Nazioni Unite e l'UE e la compatibilità delle strutture e delle procedure amministrative dell'una e dell'altra istituzione, devono essere promosse essenzialmente a tre distinti livelli:
 - potenziamento del dialogo politico strategico per la definizione delle politiche e dei programmi e sin d'ora nei settori dell'assistenza alimentare e dello sviluppo,
 - intensificazione della cooperazione in loco, a livello dei paesi in via di sviluppo, per garantire la complementarità e la coerenza a livello operativo,
 - definizione di un quadro finanziario stabile comprensivo di principi e norme coerenti a livello finanziario fra ambo le istituzioni ivi compreso un nuovo accordo quadro;
11. concorda con l'impostazione della Commissione secondo cui il primo passo verso una cooperazione efficace deve consistere nella selezione da parte della Commissione dei partner più adeguati contestualmente al sistema delle Nazioni Unite, in funzione di vantaggi comparativi e di criteri trasparenti (capacità operativa, risultati in materia di gestione, efficacia e responsabilizzazione) di siffatti partner;
12. ritiene che vadano adottate misure appropriate per migliorare le conoscenze e i contatti del personale della Commissione nei confronti delle Nazioni Unite e delle loro agenzie;
13. sollecita la Commissione a provvedere affinché sia pienamente valorizzata l'attuale vasta rete di uffici locali delle Nazioni Unite e siano realizzati risultati ottimali, segnatamente fornendo supporto finanziario agli interventi di qualità delle Nazioni Unite in campi particolarmente rilevanti per gli sforzi di cooperazione allo sviluppo dell'UE;
14. sottolinea che la premessa per una maggiore cooperazione tra l'EU e l'ONU in loco è costituita dal rapido completamento dei processi di decentramento e deconcentrazione delle procedure gestionali e decisionali delle delegazioni esterne della CE; ritiene che finora la rigida struttura gerarchica della procedura decisionale dell'UE abbia costituito un ostacolo a un'efficace cooperazione in loco, mentre già da molti anni per la maggior parte delle agenzie e dei programmi delle Nazioni Unite è consentito un decentramento molto spinto delle procedure decisionali a livello di paese;
15. sottolinea che i documenti strategici per paese debbono essere coordinati con le valutazioni dell'ONU relative agli stessi paesi onde garantire una strategia e attuazione coerenti dell'assistenza allo sviluppo; sottolinea altresì l'opportunità di elaborare un sistema ed una metodologia comuni che consentano di verificare l'impatto e la qualità dei risultati conseguiti in detti settori, con specifico riferimento a indicatori di prestazioni identici o, quanto meno, analoghi e compatibili; ritiene che detti metodi di valutazione dovrebbero comprendere in via prioritaria la dimensione qualitativa dell'aiuto, e il suo contributo alla prevenzione dei conflitti;
16. sollecita la Commissione e le sue delegazioni a evitare interpretazioni divergenti dell'accordo quadro concluso tra la CE e le Nazioni Unite nel 1999;
17. riconosce gli ostacoli esistenti nell'attuale regolamentazione finanziaria in ordine al cofinanziamento da parte dell'UE di programmi e agenzie delle Nazioni Unite e si augura che la revisione in atto del rispettivo regolamento conferisca una maggiore prevedibilità ed un carattere più duraturo al finanziamento dei programmi varati dalle agenzie delle Nazioni Unite, fermi restando gli imperativi di trasparenza, visibilità e controllo sull'applicazione dei fondi comunitari; sottolinea inoltre la rilevanza di assicurare la compatibilità delle regole e delle linee operative tra i sistemi dell'UE e delle Nazioni Unite, onde facilitare un partenariato stabile e prevedibile tra le due istituzioni e un quadro coerente per il sostegno finanziario;

Giovedì 16 maggio 2002

18. prende atto degli sforzi espliciti dalla Commissione per migliorare il controllo, la visibilità e la trasparenza dei finanziamenti assegnati ad organizzazioni internazionali e chiede alla Commissione di trasmettere periodicamente al Parlamento valutazioni quantitative e qualitative circa l'importo dei finanziamenti dell'Unione erogati attraverso le Nazioni Unite o singole agenzie; chiede inoltre alla Commissione di riferire in merito ai risultati dei negoziati sulla revisione dell'accordo quadro CE-ONU del 1999, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'applicazione della clausola di verifica e le disposizioni sull'informativa finanziaria per le operazioni condotte da agenzie delle Nazioni Unite;
19. considera come uno dei settori critici ai fini dell'attuazione di detta partnership la situazione in cui le emergenze e le crisi tendono a protrarsi nel tempo e in cui gli aiuti urgenti vanno collegati con la ricostruzione e lo sviluppo; in un contesto socioeconomico estremamente fragile, alla necessità di instaurare sinergie fra queste due forme di assistenza fa riscontro la maggiore necessità di cooperazione e coordinamento ai fini di una rapida transizione fra questi due tipi di assistenza ed un'azione efficace durante tutto il ciclo della crisi;
20. esprime la sua preoccupazione per la scarsa capacità della comunità internazionale di reagire in caso di gravi catastrofi in diverse parti del mondo e invita l'UE e le Nazioni Unite — nel contesto della partnership in formazione — a operare per un miglioramento globale della loro capacità di intervenire in caso di gravi catastrofi, per esempio istituendo unità congiunte di reazione rapida nelle diverse regioni del mondo;
21. considera altresì come un settore rilevante, ai fini di un maggiore coordinamento fra l'UE e l'ONU, la problematica dell'assistenza agli sfollati, essendo inteso che per promuovere un'impostazione comune nei confronti di siffatte popolazioni occorre varare programmi e finanziamenti comuni di assistenza alle stesse;
22. plaude alla partecipazione della Commissione alla procedura consolidata di appello interagenzie 2002 «Raggiungere le popolazioni vulnerabili» e si augura che il suo futuro contributo a detto strumento di pianificazione dell'assistenza umanitaria possa conferirle un carattere più strategico, proponendo soluzioni ai problemi esistenti e garantendo un'ampia partecipazione di tutti gli interessati alla prestazione dell'assistenza umanitaria;
23. invita la Commissione a coinvolgere attivamente e con modalità democratiche i movimenti sociali e i rappresentanti della società civile in tutto questo processo in modo da garantire una utilizzazione quanto più efficace degli aiuti allo sviluppo e della lotta globale contro la povertà;
24. invita la Commissione a presentare, anteriormente alle conferenze o sessioni speciali tematiche dell'ONU, un documento sul tema trattato onde consentire al Parlamento ed al Consiglio di predisporre conclusioni politiche per garantire una complementarità delle posizioni dell'UE con quelle dei suoi Stati membri e contribuire all'approvazione di programmi di azione ambiziosi e attuabili;
25. invita la Commissione a inserire nella sua relazione annuale sulla politica di cooperazione informazioni specifiche sui progressi compiuti in materia di partnership con le Nazioni Unite;
26. esprime la propria preoccupazione sorta in seguito alla pubblicazione, il 12 aprile 2001, della relazione della Rete integrata di informazione regionale dell'ONU sul ruolo degli operatori economici nei paesi in via di sviluppo nelle regioni in conflitto, che ha rivelato l'esistenza di un legame tra gli interessi economici basati, in particolare, sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali di una regione e lo svolgimento dei conflitti armati nella medesima; incoraggia la realizzazione di uno studio complementare concernente in particolare le attività delle società europee in tali regioni, e chiede che le conclusioni siano rese pubbliche;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretariato delle Nazioni Unite, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD), al Programma alimentare mondiale (PAM), all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e al Gabinetto del coordinatore delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (UNOCHA).
-